



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO

CURRICULUM PRIVATISTICO

SSD IUS/15

XXXIV CICLO

IMPOSTAZIONE DELLA CAUSA

NELL'ESPERIENZA CODIFICATORIA SPAGNOLA E ITALIANA

FRA XIX E XX SECOLO

– PREMESSE STORICO-RICOSTRUTTIVE –

Tutor
Chiar.mo Prof. Vincenzo Ansanelli

Candidato
Dott. Filippo Noceto

a.a. 2021-2022

*Ai miei genitori
e ad Aurora e Silvia*

*«Lo svolgimento storico di un istituto morale, giuridico o sociale,
spesso non è che una successione di poche idee principali,
ciascuna delle quali, traducendosi, volta a volta,
nel mondo dei fatti, segna un periodo nella relativa storia»*

M. PESCATORE, *Filosofia e dottrine giuridiche*

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO I

DISCIPLINE DEL PROCESSO CIVILE NELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO XIX NEL REGNO DI SPAGNA - FRA DIRITTO COMUNE E AUTARCHIA CULTURALE

1.1	Impostazione della controversia nel diritto delle <i>Compilaciones</i>	5
1.2	Primi tentativi di razionalizzazione del processo di diritto comune (1812-1838)	23
1.3	Verso la prima codificazione. La singolare esperienza della <i>Instrucción del procedimiento civil</i> del 1853	42
1.4	La fugace esperienza della <i>Ley de Enjuiciamiento Civil</i> del 1855	61

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA CONTROVERSIA IN SPAGNA FRA XIX E XX SECOLO

2.1	Impostazione della causa fra istanze di continuità e tentativi di modernizzazione alla fine del XIX secolo	85
2.2	L'approdo del percorso riformatore – La <i>Ley de Enjuiciamiento Civil</i> del 1881	97
2.3	Istanze di riforma della fase introduttiva nella prima metà del XX secolo	116
2.4	Elementi di germinazione di una codificazione moderna – Il ruolo della dottrina	131

CAPITOLO III

IMPOSTAZIONE DELLA CAUSA FRA CONTINUITÀ, INNOVAZIONE E RESTAURAZIONE NELLE NORMATIVE DEI CODICI PREUNITARI

3.1	Singolarità e autonomia culturale nell'esperienza del Lombardo-Veneto	141
3.1.2.	(<i>Segue:</i>) Anomalia delle soluzioni accolte nella legislazione estense e toscana	162
3.2	Esempi di influenza e mimesi del <i>Code</i> francese: il Codice per il Regno delle Due Sicilie del 1819, il Codice parmense del 1820 e il Regolamento gregoriano del 1834	185
3.3	(<i>Segue:</i>) L'impostazione della causa nei diretti antecedenti del Codice 'unitario' italiano	215
3.4	Centralità del Progetto Pisanelli nel percorso di avvicinamento al <i>Codice di procedura civile</i>	237

CAPITOLO IV

DIBATTITI E RIFORME DELLA FASE INTRODUTTIVA IN ITALIA FRA XIX E XX SECOLO

4.1	I modelli liberali di organizzazione del processo nel Codice del 1865	255
4.2	Elementi di sommarizzazione del processo nella Legge del 1901 – Riflessi sulla fase introduttiva	285
4.3	Ruolo della dottrina e configurazione della fase introduttiva nei progetti di riforma del c.p.c. del 1865 nella prima metà del secolo XX	317
4.4	Ultime proposte di modernizzazione del processo civile verso il Codice del 1940	340

BIBLIOGRAFIA	354

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE	396

CAPITOLO I

NORMATIVE SUL PROCESSO CIVILE NELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO XIX NEL REGNO DI SPAGNA – FRA DIRITTO COMUNE E AUTARCHIA CULTURALE

SOMMARIO: 1.1. Impostazione della controversia nel diritto delle *Compilaciones*. – 1.2. Primi tentativi di razionalizzazione del processo di diritto comune (1812-1838). – 1.3. Verso la prima codificazione. La singolare esperienza della *Instrucción del procedimiento civil* del 1853. – 1.4. La fugace esperienza della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855.

1.1. *Impostazione della controversia nel diritto delle Compilaciones*

Per l'amministrazione della giustizia civile, l'inizio del secolo XIX rappresenta notoriamente in gran parte d'Europa un momento di transizione. Pur nella estrema varietà delle caratteristiche evolutive di ciascuna esperienza nazionale, tale periodo segna generalmente il distacco dalla lunga tradizione di diritto comune e la genesi di modelli processuali tipicamente 'moderni'^[1]. Con ciò a intendere il sedimentarsi in ciascuno Stato – seppur con le segnalate diversità – di una autonoma visione ideologica e culturale del processo civile, destinata a influenzarne l'evoluzione per tutto il corso del secolo XIX (e, almeno in parte, anche per quello successivo). Un'epoca di modernizzazione che, a vari livelli, risulta contrassegnata da istanze di radicale rinnovamento fisiologicamente commiste ad altre di sostanziale conservazione del precedente assetto della giustizia civile^[2].

È fondamentalmente il sovrapporsi di queste due opposte tendenze a scandire anche le vicende riguardanti la storia della normativa processuale spagnola. Specie in seguito alla guerra di indipendenza del 1808, nella cultura giuridica del tempo l'iniziale fascinazione per le istanze liberali e in qualche misura progressiste di derivazione francese lascia ben presto spazio a un clima di conservatorismo reazionario e sostanziale autoreferenzialità culturale, nel cui ambito il superamento della struttura giuridica caratterizzante l'*ancien régime* risulta del resto fortemente osteggiato dal ricostituito potere monarchico^[3]. Di conseguenza, problemi come quello della

[1] Per uno sguardo d'insieme su tali vicende v., ad es., A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, 1928, *passim*; R. VAN CAENEGEM, *History of European Civil Procedure*, in M. CAPPELLETTI (ed.), *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI, Tübingen, 1973, pp. 1 ss., 54 ss.; M. CAPPELLETTI, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford, 1989, *passim*; C.H. VAN RHEE (ed.), *European Traditions in Civil Procedure*, Oxford, 2005, *passim*.

[2] Sulla modernità giuridica nel secolo XIX si v., nella dottrina italiana, R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*², Milano, 2011, *passim*; e, più in generale, M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007, *passim*. Nell'accezione processuale di tale esteso e variegato fenomeno, nonché per ampi riferimenti bibliografici alla dottrina statunitense sul tema, si v. A. DONDI, *Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale*, in ID. (a cura di), *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano, 2011, p. 3 ss. Nella dottrina spagnola e iberoamericana si v., ad es., J.J. TOHARIA, *Modernización, autoritarismo y administración de justicia en España*, Madrid, 1974, *passim*; e, più in generale, W.L. BERNECKER, *España entre tradición y modernidad. Política, economía, sociedad. Siglos XIX y XX*, Madrid, 1999, *passim*; F.X. GUERRA, *Figuras de la Modernidad. Hispanoamérica. Siglos XIX-XX*, Bogotá, 2012, *passim*.

[3] Il continuo alternarsi di spinte reazionarie e progressiste descrive in linea massima le vicende politiche spagnole del secolo XIX. Una ricorrente tensione tra «realismo» e «liberalismo» che, specie in seguito alla restaurazione della monarchia borbonica del 1814, segna profondamente le sorti delle iniziative di

razionalizzazione del complesso sistema delle fonti di diritto comune vengono affrontati in maniera discontinua e con un ritardo di quasi un secolo rispetto a quanto accade ad esempio in Italia^[4].

Il diverso incedere del percorso di avvicinamento all'unificazione delle fonti del processo civile rappresenta, con ogni probabilità, l'aspetto che più contraddistingue il Regno di Spagna rispetto agli altri Stati europei di inizio Ottocento. La singolare articolazione del sistema giuridico iberico affonda le proprie origini in tempi remoti e assume nel panorama europeo-continentale connotazioni non omologabili alle esperienze in vario modo ascrivibili al variegato fenomeno del particolarismo giuridico di diritto comune. La coesistenza di una molteplicità di fonti normative di differente origine storica e significato può ricondursi a numerosi fattori, tra i quali rileva in particolare la diffusa presenza di diritti locali, noti come *fueros*^[5].

Anticamente concepita come misura di contrasto al dispotismo nobiliare, l'autonomia concessa dai sovrani alle *municipalidad* si manifesta – specie a partire dal secolo XI – nella creazione di un mosaico di fonti di spiccata varietà formale e sostanziale^[6]. Attraverso il raggruppamento di poche disposizioni di carattere consuetudinario o mediante la redazione di opere modellate su normative di applicazione non esclusivamente locale, il diritto forale incide profondamente sulla

modernizzazione del sistema istituzionale e giuridico del Regno di Spagna. Non è ovviamente possibile qui dare conto della vastissima letteratura spagnola su quella che potrebbe definirsi una vera e propria '*lucha de ideologías*' e sulle sue molteplici ricadute in tema di 'politica del diritto' (processuale e non solo). Oltre ai riferimenti bibliografici che verranno indicati nel successivo paragrafo, si v. la monumentale e documentatissima opera di A. GARCÍA-GALLO, *El origen y la evolución del derecho. Manual de historia del derecho español I*, Madrid, 1967, spec. pp. 105-129, 473-475, 842 ss., da leggersi assieme al secondo volume, ID., *Antología de fuentes del antiguo derecho. Manual de historia del derecho español II*, Madrid, 1967.

^[4] In aggiunta ai riferimenti che seguiranno in nota, v., per un ampio sguardo sui problemi presenti nei vari settori dell'ordinamento giuridico del Regno di Spagna, il celebre lavoro di J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, Madrid, 1886, p. 5 ss.; e, di recente, A. MASFERRER (ed.), *La Codificación española. Una aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias extranjeras, y la francesa en particular*, Pamplona, 2014, spec. p. 21 ss. Sul versante italiano, v., tra i moltissimi possibili riferimenti, G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, I, Bologna, 1976, *passim*; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1982, pp. 258-293; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002, *passim*; e, con specifico riguardo al processo civile, N. PICARDI, «Processo civile (diritto moderno)», voce dell'*Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987, p. 103 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980, pp. 7-57.

^[5] Questa peculiarità del sistema giuridico iberico risulta ovviamente oggetto di numerosissimi studi nella dottrina europea e statunitense, più e meno recente. Senza alcuna pretesa di completezza, v., ad es., F. MARTÍNEZ MARINA, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla. Especialmente sobre el Código de D. Alonso el Sabio, conocido con el nombre de las Siete Partidas*, Madrid, 1808, pp. 78-122; H. SCHÄFER, *Geschichte von Spanien. Von den ersten Jahrzehnten des neunten Jahrhunderts bis zum Anfang des zwölften*, II, Hamburg, 1844, p. 418 ss.; A. THIERRY, *Coupe d'œil sur l'histoire d'Espagne*, in ID., *Dix ans d'études historiques. Ouvre complètes*, III, Paris, 1851, p. 497 ss.; M.M.A. HELFFERICH, G. DE CLERMONT, *Les Communes françaises en Espagne et en Portugal pendant le moyen-âge. Étude historique sur leur formation et leur développement, accompagnée d'un grand nombre de textes inédits tirés de manuscrits espagnols et portugais*, Berlin-Paris, 1860, p. 1 ss.; C. STEVENS WALTON, *The Civil Law in Spain and Spanish-America... with A History of all Spanish Codes, and Summary of Canonical Laws, of the Principal Fueros, Ordenamientos, Councils and Ordenanzas of Spain from the Earliest Times to the Twentieth Century*, Washington D.C., 1900, pp. 24-82; A. GARCÍA-GALLO, *Aportación al estudio de los Fueros*, in *Anuario de Historia del Derecho español*, XXVI, 1956, pp. 387-446; T. HERZOG, *A Short History of European Law. The Last Two and Half Millennia*, Cambridge, 2018, pp. 75-92.

^[6] Si v. nuovamente, anche per amplissimi riferimenti bibliografici, A. GARCÍA-GALLO, *Aportación al estudio de los Fueros*, cit., p. 400 ss.

concreta amministrazione della giustizia civile nella penisola iberica^[7]. Per limitarsi a un solo esempio, tra il 780 e il 1144 sono più di centosessanta i *fueros municipales* presenti nei Regni di Castiglia, León e Navarra^[8].

Quantomeno nelle fasi iniziali, tale sistema di decentramento produce anche effetti positivi, specie in termini di limitazione della signoria nobiliare e di garanzia di un'amministrazione della giustizia non strettamente coincidente con l'autotutela privata o con le mutevoli volontà del potere politico, al tempo pressoché coincidente con le signorie di matrice feudale. In questo contesto di particolarismo giuridico davvero straordinario, le disuguaglianze fra territori limitrofi risultano tuttavia molto accentuate; e ciò da anche luogo, tra le altre cose, a un'amministrazione incontrollata e arbitraria della giustizia ad opera di autorità giudicanti generalmente impreparate e comunque asservite al detentore del potere locale^[9].

Grossomodo a partire dal secolo XIII, a tale particolarismo si tenta di opporre una politica uniformatrice e livellatrice dall'alto, anche attraverso la creazione, da parte del potere monarchico, di *fueros* di più vasta applicazione territoriale^[10]. Nelle varie monarchie della penisola iberica l'imposizione di una normativa generale di provenienza regia incontra tenaci resistenze locali; e – pur con la significativa eccezione del Regno di Castiglia – il problema dell'elaborazione di una disciplina uniforme del processo permane irrisolto in tutto il Regno di Spagna fino al 1855. La conseguenza è che, nella Spagna del primo Ottocento, il processo civile non rappresenta che uno schema di carattere generale, in concreto aperto a infinite variazioni e deroghe da parte delle legislazioni e delle consuetudini locali^[11].

Del resto, l'influenza delle fonti decentrate risulta tanto pervasiva da incidere anche sul modo di configurarsi delle principali iniziative di centralizzazione giuridica poste in essere dai livelli di governo superiori. A segnare il successo dei testi legislativi

^[7] Si v. a riguardo J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, I, Madrid, 1856, p. 73 ss.

^[8] Fondamentale a riguardo l'opera di T. MUÑOZ Y ROMERO, *Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra*, I, Madrid, 1847, nella cui «advertencia» si legge (p. 3): «España debe al régimen foral el haber escedido, en la edad media, á las demás naciones de Europa en la perfección de su estado social y político. En los fueros municipales y en las cartas de población está consignada la historia de su cultura, desde la época de la reconquista hasta fines del siglo XIV».

^[9] In proposito, v. M. SANGRADOR Y VITORES, *Historia de la administración de justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias y colección de sus fueros, carta pueblas y antigua ordenanzas*, Oviedo, 1866, p. 53 ss.

^[10] È questo il caso, ad esempio, di quanto avviene nel Regno in Castiglia sotto l'egida del lungimirante Alonso X con la promulgazione del *Fuero Real* del 1255 (v. il testo in REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Fuero Real del Rey Don Alonso el Sabio*, Madrid, 1836, recentemente riedito da BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, *Fuero Real de Alonso X el Sabio*, Madrid, 2015, con un'interessante e documentata introduzione di A. PÉREZ MARTÍN, *El Fuero Real. Estudio preliminar*, p. IX ss.). Per qualche notizia sulle norme processuali ivi contenute e ampi rimandi bibliografici, v., ad es., J. VALLEJO Y FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, *La regulación del proceso en el Fuero Real. Desarrollo, precedentes y problemas*, in *Anuario de Historia del Derecho español*, LV, 1985, p. 495 ss.

^[11] Si v., ad es., il testo di taglio pratico di M. DE ALIAGA BAYOT Y SÁLAGUASQUÍ, *El escribano perfecto, espejo de escribanos teórico-práctico*, I, Cervera, 1805, p. 9; e, *amplius*, A. PÉREZ MARTÍN, J.M. SCHOLZ, *Legislación y jurisprudencia en la España de antiguo régimen*, Valencia, 1978, *passim*. Come a breve si dirà (v. *infra*), ciò si deve principalmente alla complicata gerarchia delle fonti che, fino alla promulgazione della *Ley de Enjuiciamiento civil* del 1855, riserva uno spazio applicativo piuttosto ampio a normative medievali di diversa natura e ai «Fueros municipales en cuanto sean usados y guardados» (*Ley X*, T. II, L. III, *Novísima Recopilación*). Per un unico riferimento di carattere generale, v. P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Elementos del derecho civil y penal de España, precedido de una reseña histórica de la legislación española*⁸, I, Madrid, 1868, pp. 268 ss., spec. 273-274, nota n. 3.

che si compilano per iniziativa dei sovrani è infatti un approccio estremamente cauto e di reinterpretazione in senso accentuatamente tradizionale delle soluzioni altrove elaborate. Un approccio che, nel tempo presente, potrebbe definirsi tipicamente comparatistico, in quanto ispirato a una pragmatica esigenza di fare proprie – ma al tempo stesso filtrare e rielaborare – le soluzioni, per così dire, non autoctone. E d'altra parte, ciò consente anche di riproporre, nelle normative di derivazione monarchica, ampie parti della legislazione particolaristica che si tenta di superare^[12].

È intorno a tali tendenze di fondo che, agli inizi del secolo XIX, si incentra il dibattito concernente le due grandi opere compilative ancora in vigore, ossia le *Siete Partidas* (1265) e la *Novísima Recopilación* (1805)^[13]. Tali testi possono dirsi

[12] Tra i molti possibili riferimenti, v. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *El Reinado de Don Alonso el Sabio. Discurso leído ante la Real Academia de la Historia, en su recepción pública como tal académico, en 13 diciembre de 1857*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, 1858, XII, pp. 10-25; F. SÁNCHEZ ROMÁN, *La codificación civil en España en sus periodos de preparación y de consumación*, Madrid, 1890, pp. 5-21; R. ALTAMIRA, *Historia del derecho español. Cuestiones preliminares*, Madrid, 1903, p. 101 ss.; e, più in generale, J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 4. Codificación civil. Génesis e historia del Código*, I-II, Madrid, 1970, *passim*.

[13] La compilazione castigliana generalmente nota come *Siete Partidas* rappresenta senz'altro uno dei testi legislativi di maggiore importanza nel panorama giuridico europeo-continentale del basso medioevo. E ciò per il suo rappresentare uno dei tentativi meglio riusciti di utilizzo, in prospettiva di unificazione razionale e nazionale, dell'imponente complesso delle norme giustinianee e canoniche, nonché della relativa elaborazione dottrinale di maggior pregio (v., ad es., W. BLACKSTONE, *Commentaries of the Laws of England*³, I, Oxford, 1768, p. 66). Risulta pertanto estremamente ampio il novero delle opere di taglio commentaristico, monografico e saggistico, nei vari secoli dedicate allo studio di tale compilazione dalla dottrina europea, iberoamericana e statunitense. E cionondimeno possono ancora dirsi controversi o comunque non pienamente risolti vari aspetti di questa compilazione (v., ad es., P. GÓMEZ DE LA SERNA, *El Código de Don Alfonso el Sabio conocido con el nombre de las Siete Partidas. Introducción histórica*, in *Los Códigos españoles concordados y anotados*², II, Madrid, 1872, pp. I-XLV; e, *amplius*, A. GARCÍA-GALLO, *La obra legislativa de Alfonso X. Hechos e hipótesis*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, LIV, 1984, pp. 97-161). Come ad esempio: i) l'effettiva identificazione dei suoi autori (v., ad es., P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Elementos del derecho civil y penal de España*, cit., p. 126 ss.); ii) la ricostruzione dei rapporti tra le *Partidas* e le opere compilative che avrebbero rappresentato un precedente tentativo di unificazione del diritto del Regno di Castiglia (come il *Septenario* e l'*Especulo*, v., ad es., P. BURRIEL, *Paleografía española*, Madrid, 1758, p. 76 ss.; J. SEMPERE Y GUARINOS, *Historia del derecho español*, II, Madrid, 1823, pp. 18-25; E. HINOJOSA Y NAVEROS, *Estudios sobre la historia del derecho español*, Madrid, 1903, p. 35 ss.; e, nella prospettiva statunitense, C. SUMNER LOBINGIER, *Las Siete Partidas and Its Predecessors*, in 1 *Cal. Law Rev.* 6, 1913, pp. 487-498; M. REGINA MADDEN, *Political Theory and Law in Medieval Spain*, Fordham, 1930, p. 65 ss.); iii) e le stesse finalità originarie del testo (v., *amplius*, J. SEMPERE Y GUARINOS, *Apuntamientos para la historia de la jurisprudencia española*, in ID., *Biblioteca Española económico-política*, II, Madrid, 1804, p. 13 ss.). Solo in parte meno travagliata e complessa appare, per altro verso, l'elaborazione della *Novísima Recopilación*. Ultima grande opera compilativa del Regno di Spagna, la *Novísima Recopilación* tenta di raccogliere e riordinare le numerosissime modifiche normative realizzate, in oltre cinque secoli, a vari livelli di legislazione (v., ad es., J. SALA Y BAÑLUS, *Ilustración del derecho real de España*, I, Paris, 1854, p. 13 ss.). Un'opera, in qualche misura ricognitiva, che si innesta sul corpo della precedente *Nueva Recopilación* del 1567, su più versanti contrassegnata da difetti e lacune (v., ad es., F. DE P. DÍAZ Y MENDOZA, *Introducción*, in *Códigos españoles. Concordados y anotados*, VII *Novísima Recopilación de las leyes de España*, Madrid, 1850, p. V ss.; O. CAPOROSI, *Procédure civile. Espagne XVI^e siècle*, *Nueva Recopilación. 1567, Nouvelle recompilation du droit royal de Castille. Livre IV: Droit des procédures*, in J. HAUTEBERT, S. SOLEIL (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XV^e-XIX^e siècle)*. *Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, 2011, pp. 29-45). Anche in ragione di tale sostanziale continuità con la precedente compilazione, il testo legislativo del 1805 non rappresenta certamente un punto di svolta. E sono anzi numerose e particolarmente recise le critiche ad esso indirizzate dalla dottrina del tempo (v. spec. F. MARTÍNEZ MARINA, *Juicio crítico de la Novísima Recopilación*, Madrid, 1820, pp. 1-72 e *passim*). L'idea di realizzare un'ulteriore opera compilativa viene comunque decisamente scartata (v., *amplius*, P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Elementos del derecho civil y penal de España*, cit., pp. 212-248). E solo nel 1829, dopo più di un ventennio di ritardi dovuti a vicende di natura politica e non solo, si riesce a pubblicare ufficialmente, con mere finalità di aggiornamento, il «Suplemento de la Novísima Recopilación de leyes de España» (v. *Suplemento de la Novísima Recopilación de leyes de España, publicado en 1805*, in J. DE LA REGUERA Y VALDELOMAR, *Extracto de la Novísima Recopilación*², I-IV, Barcelona, 1848).

rappresentare i termini estremi di un percorso di accentramento giuridico che si snoda dal basso medioevo all'età moderna attraverso problemi irrisolti e tentativi di soluzione dal carattere scarsamente innovativo, anche sul piano delle variazioni tecniche prospettate. Un immobilismo che, nella visione critica della dottrina di primo Ottocento, andrebbe ricollegato alla circoscritta attività di riadattamento in senso moderno del patrimonio giuridico tradizionale da parte del potere centrale^[14].

Individuare in ciò il limite fondamentale delle politiche uniformatrici sperimentate dai sovrani nel corso di cinque secoli significa, per la dottrina del tempo, porre le basi di un'ideologia delle riforme processuali apparentemente nuova e che in vario modo finirà per influenzare tutto il corso del secolo XIX. Un'ideologia, senz'altro moderata e conservatrice, ove il perfezionamento dell'esistente si realizza solo per gradi, e comunque nel segno di una continuità con la secolare tradizione giuridica del Regno di Spagna. Si tratta di una connotazione, per così dire identitaria, del riformismo spagnolo, che sembra collocare tale esperienza 'a margine' delle più radicali tendenze riformatrici riscontrabili nel resto d'Europa. In Spagna, infatti, le istanze di riforma del processo civile sembrano manifestarsi in maniera del tutto slegata da quell'ideale di progressismo positivistico che, per larga parte dell'Ottocento, diffonderà in Europa la dottrina della modernità giuridica; ossia dell'esaltazione a priori del moderno in quanto tale e della sua assiomatica superiorità al non-moderno.

È del resto proprio guardando alla storia delle riforme, più e meno recenti, che la dottrina spagnola tenta di avvalorare questa esigenza di trasformazione dell'azione legislativa riguardante il processo. Un mutamento che, sul piano storico, si ricollega principalmente a due fallimentari esperienze del passato. Il riferimento è, per un verso, al recepimento acritico del diritto romano-canonico, realizzatosi con le *Siete Partidas* a discapito della variegata trama di fonti particolaristiche medievali; e, per altro verso, agli insoddisfacenti risultati dell'ultima grande opera compilativa del 1805, la *Novísima Recopilación*, realizzante una mera riproposizione del diritto comune, senza la necessaria attenzione alla rielaborazione e al coordinamento delle 'culture locali' del processo civile. Si tratta di circostanze che, nella previsione di ulteriori riforme, renderebbero appunto manifeste le conseguenze negative di una politica accentratrice fondamentalmente passiva e non ispirata all'autonomo riadattamento delle fonti interne. In quello che potrebbe definirsi come un modello di evoluzione dal basso, il rinnovamento della tradizione rappresenterebbe al contempo la condizione preliminare all'eventuale accettazione di influenze normative esterne e lo strumento privilegiato di livellamento del particolarismo giuridico^[15].

^[14] Con riguardo alle *Siete Partidas*, v., ad es., J. SEMPERE Y GUARINOS, *Historia del derecho español*, cit., pp. 28, 85; F. MARTÍNEZ MARINA, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, cit., p. 321 ss.; e, in relazione alla *Novísima Recopilación*, J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil*, cit., p. 90; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Elementos del derecho civil y penal de España*, cit., pp. 244-245; P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Sobre las colecciones legislativas*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, XVII, 1860, pp. 465-469; meno critico M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Práctica general forense*, I, Madrid, 1856, p. X.

^[15] Come si dirà nel successivo paragrafo (v., *infra*, § 1.2), l'affermarsi di una simile visione ideologica sembra da ricondurre alla più estesa reazione dell'ambiente culturale e istituzionale spagnolo, che segue alla guerra di indipendenza contro l'impero napoleonico e al brusco riassetto della monarchia borbonica.

È quindi in tale prospettiva che, specie nel primo tratto del secolo XIX, le ricostruzioni storiografiche realizzate dalla dottrina sembrano assumere una connotazione fondamentalmente revisionista. Una tendenza alla riconsiderazione di interpretazioni consolidate che, tuttavia, appare prevalentemente realizzarsi mediante brevi valutazioni critiche e altrettanto coincise analisi del contesto storico di riferimento. Con riguardo alla monumentale e celebrata opera delle *Siete Partidas* (non casualmente nota nella cultura giuridica europea come *Pandectas Castellanas*), ciò che si pone in risalto è «la imprudencia en haber intentado transformar de un golpe, y sin oportunidad, toda legislación antigua»^[16]. E altrettanto criticamente si descrive la *Novísima Recopilación*, come un «cumulo de leyes anticuadas», «lleno de inexactitudes y de anacronismo»^[17].

Il ruolo che tali ricostruzioni assumono nell'avvalorare un'esigenza di mutamento nella cultura delle riforme risulta per certo notevole, ma solo sul piano latamente politico. Contrapposizioni radicali e ampie esemplificazioni contribuiscono a delineare una rilettura critica dell'esperienza passata che, per ampia parte del secolo XIX, sarà presente nel dibattito istituzionale come giustificazione di riforme dai contenuti anche profondamente diversi. Nelle spesso ondivaghe dichiarazioni programmatiche del legislatore, i risultati della precedente elaborazione giuridica assumono caratterizzazioni negative più o meno intense, senza però determinare un loro effettivo abbandono sul piano disciplinare. Nonostante i molteplici difetti (o presunti tali), le *Siete Partidas* e la *Novísima Recopilación* rappresentano infatti le principali fonti organiche sulle quali innestare quell'opera di riammodernamento della tradizione che, nell'opinione di larga parte della dottrina e del potere politico, si considera la linea direttrice del cambiamento^[18].

L'eredità che la lunga tradizione del diritto comune lascia al secolo XIX risulta evidentemente complessa. E ciò non solo per le difficoltà legate alla realizzazione di una politica di accentramento e uniformazione giuridica adeguata alle mutate esigenze del tempo, ma anche per i problemi che da tale situazione derivano sul piano della gerarchia delle fonti. Dalla molteplicità e confusione delle varie legislazioni di origine monarchica e particolaristica discendono in primo luogo gravi problemi circa l'individuazione delle normative applicabili; e ulteriori problemi si pongono con riguardo al coordinamento delle norme di diritto processuale in esse raccolte. La conseguenza è che in nessuna parte della Spagna la disciplina del processo civile risulta integralmente contenuta in un testo omogeneo e unitario di leggi. Anche in ragione della differenziata incidenza dei diritti locali, la regolamentazione delle varie fasi e attività del processo risulta dispersa in varie compilazioni, e spetta alle autorità giudicanti realizzarne una sintesi^[19].

^[16] Cfr. J. SEMPERE Y GUARINOS, *Historia del derecho español*, cit., p. 28.

^[17] Cfr. J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil*, cit., p. 90.

^[18] A riguardo v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, in ID., *Temas del ordenamiento procesal. Historia. Teoría general*, I, Madrid, 1969, pp. 26 ss., spec. 58-59.

^[19] Per un singolo riferimento, v. E. DE TAPIA, *Febrero novísimo, ò Librería de jueces, abogados y escribanos y médicos legistas*, IV, Valencia, 1837, spec. p. 149 ss.

Appare emblematico di questo stato di cose il rapporto di stretta interazione di fatto esistente, nella pratica del processo civile, tra i testi compilativi delle *Siete Partidas* e della *Novísima Recopilación*. Un collegamento alquanto singolare, se si considera il diverso valore legale attribuito a tali *compilaciones* nella complessiva gerarchia delle fonti. Ed in effetti, mentre le *Siete Partidas* si configurano come una fonte meramente residuale e subordinata al diritto forale, la *Novísima Recopilación* si colloca sostanzialmente al vertice dell'ordinamento giuridico (*Ley X, T. II, L. III, Nov. Rec.*)^[20]. Ebbene, sembra possibile rilevare che sia proprio in conseguenza dei difetti qualificanti la *Novísima Recopilación* che un collegamento con l'opera medievale delle *Partidas* risulti per diversi aspetti indispensabile ai fini della concreta amministrazione della giustizia civile.

E infatti, ancorché edita nel 1805, la *Novísima Recopilación* sembra realizzare in gran parte una mera riproposizione delle leggi raccolte nelle *Partidas*, senza peraltro eguagliare il medesimo livello di sistematicità, esaustività e chiarezza^[21]. A ciò si aggiunga che il restante contenuto della compilazione appare un insieme sconnesso di normative diverse, spesso derivanti dalla mera catalogazione *ratione materiae* dei provvedimenti adottati dal potere centrale per reprimere le più comuni forme di utilizzazione distorta del processo civile registratesi presso le autorità giudicanti del regno^[22].

Discende da quanto precede che, nella stessa sistemazione dottrinale del tempo, la descrizione dei caratteri essenziali del processo di diritto comune avvenga mediante un ribaltamento della prospettiva accolta nella gerarchia delle fonti normative. Del tutto privilegiata a livello sistematico e contenutistico risulta a riguardo la compilazione delle *Siete Partidas*, salvo poi dare conto delle effettive deroghe e integrazioni realizzate dalla *Novísima Recopilación* in relazione a specifiche fasi del procedimento. Una prospettiva di interrelazione e confronto che appare imprescindibile riproporre in questa sede, anche al fine di evidenziare le linee di tendenza evolutiva alla base delle soluzioni concernenti la fase di introduzione della controversia^[23].

Attraverso un'impostazione essenzialmente didattica, la disciplina della fase iniziale del giudizio raccolta nelle *Siete Partidas* appare contraddistinguersi per una

[20] Oltre al già richiamato testo di P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Elementos del derecho civil y penal de España*, cit., pp. 268-276, v., ad es., J.M. PLANAS Y CASALS, *Memoria sobre las fuentes de conocimiento y método de enseñanza de la asignatura de aplicación del derecho civil y códigos españoles*, Barcelona, 1983, p. 29 ss., spec. 32.

[21] Il testo ufficiale della compilazione del 1805 può leggersi in *Novísima Recopilación de las leyes de España. Dividida en XII libros*, Madrid, 1805.

[22] Per ulteriori valutazioni critiche della *Novísima Recopilación* v., ad es., J.M. ANTEQUERA, *Historia de la legislación española*, Madrid, 1874, pp. 414-422; A. MARICHALAR, C. MANRIQUE, *Historia de la legislación y recitaciones del Derecho civil de España*, IX, Madrid, 1876, pp. 533-538; M. FALCÓN, *Historia del Derecho civil español, común y foral*, Salamanca, 1880, pp. 593-603; M. DANVILA Y COLLADO, *El poder civil en España*, IV, Madrid, 1885-1886, pp. 310-318; e, per uno sguardo esterno, F.W. VON RAUCHHAUPT, *Geschichte der spanischen Gesetzesquellen von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Heidelberg, 1923, pp. 196-206; J.T. VANCE, *The Background of Hispanic-American Law. Legal Sources and Juridical Literature of Spain*, Washington, 1937, pp. 124-127.

[23] A conferma della tendenza privilegiante una descrizione della normativa processuale incentrata sulle *Siete Partidas*, cfr., ad es., già nella fase precedente l'adozione della *Novísima Recopilación* del 1805, la II^a e III^a ed. del volume di J. ACEDO RICO Y RODRÍGUEZ, *Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales*, I, Madrid, 1794, p. 22 ss. e Madrid, 1845, p. 11 ss.

semplicità di linguaggio e complessiva accessibilità alquanto singolari; e ciò specie in considerazione del fatto che il testo ufficiale riedito nel 1807 non rappresenta che un'ulteriore traduzione in lingua castigliana dell'originaria versione latina dell'opera, risalente al 1265^[24]. Quelle che sembrano rappresentare oggettive qualità dell'esposizione giuridica bassomedievale risultano tradursi, a livello sistematico, nell'adozione di un ordine espositivo incentrato sui soggetti che, per ovvi motivi, si individuano come fondamentali protagonisti della fase introduttiva: il domandante, il domandato e il giudice. Nel tentativo di delineare una regolamentazione completa ed organica, l'assetto della relativa disciplina risulta ordinato per titoli autonomi, contraddistinti sul piano formale dalla presenza di un prologo di carattere prettamente definitorio e da una minimale descrizione dei criteri di collocazione delle leggi in essi raccolte^[25].

In ragione dell'influenza se non mera trasposizione della normativa romano-canonica, lo stile delle disposizioni risulta in netta prevalenza ampiamente esemplificativo, derivandone anche una certa lunghezza e ripetitività dei contenuti^[26]. A ciò si aggiunge, sul piano metodologico, l'adozione di un approccio spiccatamente casistico nell'individuazione e formulazione delle varie regole del processo. Una tecnica di formazione del diritto in alcuni casi ipertrofica – e talvolta implicante lunghe elencazioni di fattispecie-tipo – che appare denotare una scarsa attenzione all'esplicitazione della regola di carattere generale^[27].

^[24] Nel corso del presente lavoro, verrà fatto riferimento alla III^a e ultima edizione ufficiale delle *Siete Partidas*, licenziata nel 1807 dalla REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (*Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, Madrid, 1807) e dotata di efficacia legale con il *Real Orden de 8 de marzo de 1818* (v. il testo in P. GÓMEZ DE LA SERNA, *El Código de Don Alfonso el Sabio conocido con el nombre de las Siete Partidas. Introducción histórica*, cit., p. XLII). Peraltro, il R.O. del 1818 non priva di efficacia la precedente edizione ufficiale, curata da G. LÓPEZ, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el Nono*, Madrid, 1555. E può anzi risultare interessante segnalare che nei *considerando* di una sentenza resa dal *Tribunal Supremo de Justicia* il 27 marzo 1860 (in DIRECTORES DE LA REVISTA GENERAL DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA, *Jurisprudencia civil. Colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en recursos de nulidad e injusticia notoria y en materia de competencias, desde la organización de aquellos en 1838 hasta el día*, V, Madrid, 1861, pp. 337-338) si affermi che, in caso di divergenza tra i due testi ufficiali, debba aversi riguardo a quello licenziato da Gregorio López nel 1555.

^[25] Caratteristiche sistematiche ed espositive che, specie a partire dal secolo XVI, contribuiscono a diffondere nell'area europeo-continentale una raffigurazione delle *Siete Partidas* come opera «fondamentale e completissima». Si v., ad es., il giudizio datone da NICOLAO ANTONIO, *Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispanorum, qui asquam unquámve scripto aliquid consignaverunt, notitia*, I, Romæ, 1696, *Liber VIII, Caput V*, n. 221, p. 59; e, *amplius*, J. DE VARGAS Y PONCE, *Elogio de Don Alonso El Sabio. Premiado por la Real Academia Española, en junta que celebró el día 15 de octubre de 1782*, Madrid, 1782, pp. 1 ss., spec. 21-22; G.M. JOVELLANOS, *Discurso académico de recepción en la Real Academia de la Historia. Madrid y Febrero 4, de 1780*, manoscritto datato 1780, *passim*.

^[26] Sull'influenza delle fonti romano-canoniche nelle *Partidas* v., tra i moltissimi possibili riferimenti, M.W. NICHOLS, *Las Siete Partidas*, in 20 *Cal. Law Rev.* 260, 1932, p. 260 ss.; A. PÉREZ MARTÍN, *Fuentes romanas en las Partidas*, in *Glossa. Revista de Historia del Derecho Europeo*, 1992, IV, pp. 215-246; *amplius*, ID., *El derecho procesal del 'ius commune' en España*, Murcia, 1999, *passim*; A. GARCÍA Y GARCÍA, *Fuentes canónicas de las Partidas*, in *Glossa. Revista de Historia del Derecho Europeo*, 1992, III, pp. 93-101.

^[27] Si v., in senso estremamente critico, F. MARTÍNEZ MARINA, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, cit., pp. 321, 326, ove può leggersi: «los compiladores de este apreciable libro, recogiendo con bello método lo mejor y mas estimable de lo que sobre esta materia se contiene en el Digesto, Códigos y algunas Decretales, y entresacando lo poco que se halla digno de aprecio en nuestro antiguo derecho, llenaron el inmenso vacío de la legislación municipal, y consiguieron servir al rey y al público con una obra verdaderamente nueva y completa en todas su partes. [...] Mas por desgracia ellos trasladaron en esta Partida algunas leyes en que no se halla razón de equidad y justicia: omitieron circunstancias notables dignas de expresarse, y aun necesarias para facilitar y abreviar los procedimientos judiciales y copiaron mil sutilezas, ideas metafísicas, pensamientos abstractos difíciles de reducir á la práctica, y mas oportunos para obscurecer,

In questo modo, ad esempio, risultano dettagliatamente enunciati gli obblighi di individuazione dell'oggetto e del titolo della domanda introduttiva, mediante previsioni differenziate a seconda delle caratteristiche del bene controverso e della tipologia del diritto azionato (*Leyes* XV, XXV, T. II, P. III). A prevalere in tale contesto è un'esigenza di estrema fattualizzazione delle allegazioni, da realizzarsi attraverso la predeterminazione di criteri di precisione e specificità redazionale particolarmente stringenti. Un'esigenza che, in un diritto di matrice casistica-giurisprudenziale come quello castigliano, appare collegabile alla fattualità delle previsioni di legge e alle modalità tipicamente induttive e analogiche del ragionamento finalizzato alla ricerca delle soluzioni applicabili alla controversia^[28].

Sempre in ragione della centralità attribuita alla componente fattuale dell'atto introduttivo, gli ulteriori requisiti di corretta configurazione formale e giuridica della domanda appaiono catalogabili come meramente eventuali o, comunque, come non indispensabili alla effettiva instaurazione del giudizio. Sul piano delle sanzioni previste per la non conformità dell'atto introduttivo al modello legale, soltanto l'assenza dei requisiti fattualizzanti l'oggetto e la ragione della domanda può dare luogo a quella che potrebbe definirsi un'ipotesi di manifesta irricevibilità o improcedibilità (*Leyes* XV-XXII, T. II, P. III)^[29]. Una conseguenza di carattere sanzionatorio che, per contro, non si ricollega all'eventuale difetto delle indicazioni concernenti le parti, oppure alla mancata deduzione e produzione dei mezzi istruttori (*Leyes* XXXIX, XL, T. II, P. III)^[30].

Si tratta di soluzioni che possono dirsi improntate a una visione essenzialmente pragmatica dell'atto introduttivo e delle funzioni ad esso assegnate nella fase iniziale del giudizio. Finalità sostanzialmente coincidenti con la fissazione di una base fattuale sufficientemente specifica da consentire l'individuazione dei principali temi di causa e l'esercizio del contraddittorio da parte del domandato^[31]. In questa accezione, la

enmarañar y turbar el orden del derecho. [...] Las leyes de Partidas introduxéron en nuestros juzgados el orden judicial, formulas, minucias y supersticiosas solemnidades del derecho romano ¿qué mudanza y trastorno no experimentáron los tribunales de la nación y los intereses y derechos del ciudadano? Antiguamente, la legislación era breve y concisa, los juicios sumarios, el orden y formulas judiciales sencillas [...]. Los negocios mas importantes, los asuntos mas arduos y complicados, y que hoy cansan pleytos indeterminables, se concluían con admirable brevedad».

^[28] Per consultare le disposizioni richiamate nel testo, v. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, cit., pp. 360, 368-369; e, per un loro risalente e autorevolissimo commento v., G. LÓPEZ, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas, por el licenciado Gregorio López, del Consejo Real. Tercera Partida*, Madrid, 1611, folios 6, 9.

^[29] Si v. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, cit., pp. 360-367; e, nuovamente, G. LÓPEZ, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas*, cit., folios 6-8.

^[30] Cfr. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, cit., pp. 378-379; e, per un'interessante panoramica sulle variegate soluzioni a riguardo presenti nei precedenti testi legislativi di derivazione monarchica e locale, v. P. JOSÉ LÓPEZ ORTIZ, *El proceso en los reinos cristianos de nuestra Reconquista antes de la recepción romano-canónica*, in *Anuario de historia del derecho español*, XIV, 1942-1943, pp. 184-226, spec. 206.

^[31] Secondo quello che può senz'altro definirsi a tale riguardo lo studio monografico più autorevole e documentato (V. FAIRÉN GUILLEN, *La transformación de la demanda en el proceso civil*, Santiago de Compostela, 1949, spec. pp. 27-54, testo e note), la «exigencia de substanciación fáctica de la demandas» rappresenterebbe una linea di tendenza costante nell'evoluzione che, dalle frammentarie compilazioni altomedievali alle *Siete Partidas*, caratterizza le normative processuali della penisola iberica. Per un più ampio sguardo al retroterra teorico di

marginale importanza degli elementi dell'atto privi di un diretto collegamento con i fatti controversi – come, ad esempio, prospettazioni di mero diritto e richieste istruttorie – appare coerente con una modalità di avvio del processo fondamentalmente incentrata sull'oralità e sulla collaborazione dell'autorità giudicante nell'identificare contenuto e ragioni delle richieste formulate dalla parte attrice. A livello procedimentale, ciò implica una posticipazione dei problemi legati alla verifica del fondamento probatorio e giuridico delle allegazioni realizzate con l'atto introduttivo; un procrastinarsi delle attività propriamente iniziali che finisce per gravare un iter processuale già di per sé lungo e macchinoso^[32].

Può in effetti dirsi non casuale la circostanza che, pur nel contesto di una marcata continuità con le linee di tendenza accolte nelle *Partidas*, il principale tratto di innovazione delle successive legislazioni riversatisi nella *Novísima Recopilación* consista nella predisposizione di regole maggiormente valorizzanti la componente probatoria dell'atto introduttivo^[33]. Ciò avviene in particolare collegando alla presentazione della domanda uno specifico obbligo di preventiva produzione delle prove documentali e di contestuale attestazione della loro autenticità attraverso un'apposita dichiarazione giurata (*Ley* I, T. III, L. XI)^[34]. Un obbligo che, quanto meno formalmente, si correda con la previsione di una sorta di barriera preclusiva, comportante l'inammissibilità di produzioni documentali ulteriori e tardive, se non giustificate da un giuramento (di mero stile) sulla sussistenza di legittime ragioni di ritardo (*Ley* I, T. III, L. XI)^[35]. Inoltre, il compimento di tale attività preliminare si configura come indispensabile affinché l'autorità giudicante possa provvedere al rilascio della «carta de emplazamiento»; ossia dell'ordine di comparizione che, unitamente all'elenco dei

riferimento, v., nella dottrina italiana contemporanea, il fondamentale lavoro di S. DALLA BONTÀ, *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione. Premesse teorico-ricostruttive*, Napoli, 2018, spec. p. 104 ss.

^[32] Si v., anche per ampi riferimenti ai commentatori castigliani dei secoli XVI-XVII, V. FAIRÉN GUILLEN, *La transformación de la demanda en el proceso civil*, cit., pp. 46-54; e, per un riscontro di ciò nella pratica del processo civile, A. DE VILLADIEGO, *Instrucción política y práctica judicial, conforme al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte, y otros ordinarios del Reyno*, Madrid, 1788, p. 2 ss., spec. il formulario commentato, «Instrucción de la forma de libelar, ó hacer peticiones», a p. 352 ss.

^[33] Ed infatti, salvo che per le innovazioni riguardanti la componente probatoria della *demanda*, la *Novísima Recopilación* (*Ley* IV, T. III, L. XI) effettua un rinvio testuale alle *Leyes* XV, XXV, T. II, P. III, delle *Siete Partidas*, sopra richiamate. Il testo della *Ley* IV, T. III, L. XI, può leggersi in *Novísima Recopilación de las leyes de España. Dividida en XII libros*, V, Madrid, 1805, p. 185.

^[34] Si legge nella *Ley* I, T. III, L. XI «Ordenamos y mandamos, qué ántes que al actor, que viene al nuestro Consejo, ó á qualquier de nuestras Audiencias á mover pleyto, se le dé la carta de emplazamiento, si viniere en persona, haya de presentar su demanda, y poner su caso de Corte; y se entiende que puede probar su demanda por escrituras, las presente luego con la información de caso de Corte [...]: y que si no presentare las escrituras, no goce dellas, ni le sean rescibidas después: y que asimismo jure y declare, que quiere y entiende usar dellas como buenas y verdaderas, y que no son falsas ni fingidas, ni simuladas»; cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, p. 184.

^[35] La medesima *Ley* I, T. III, L. XI stabilisce infatti che «si después en la prosecución del pleito dixiere y jurare, que hallo nuevamente escrituras que cumple á la guarda de su derecho, y que ántes no supo dellas, ó no las pudo haber, que con el juramento le sean rescibidas»; cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., p. 184. Sull'ampio ricorso a tale forma di giuramento nella pratica del processo civile, v., ad es., J. ACEDO RICO Y RODRÍGUEZ, *Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales*³, I, Madrid, 1845, § 61, p. 57.

documenti prodotti dalla parte attrice, dovrà essere portato a conoscenza del convenuto (*Ley* I, T. III, L. XI)^[36].

Anche con riguardo alle soluzioni caratterizzanti la posizione del «demandado» e le funzionalità attribuite al relativo atto introduttivo, le normative raccolte nella *Novísima Recopilación* appaiono realizzare un parziale distacco dall'originario assetto disciplinare delineato nelle *Partidas*. Un distacco che, a differenza di quanto accade relativamente alle modifiche e integrazioni concernenti il ruolo della parte attrice in tale contesto, sembra contrassegnarsi per una maggiore attenzione ai problemi derivanti dal permanere di regole processuali risalenti e anacronistiche. Problemi come la riduzione dei tempi della fase introduttiva vengono affrontati mediante interventi legislativi essenzialmente miranti a colmare le lacune presenti nelle *Partidas*, nonché a correggere i difetti di formulazione tecnica che, in vario modo, implicavano una definizione creativa e arbitraria del percorso procedimentale ad opera delle parti e dei rispettivi difensori. Si tratta di una modalità di intervento che, in ragione della sua connotazione di fondo, può definirsi improntata all'analitica regolamentazione delle attività spettanti al convenuto e al superamento degli schemi riconducibili alla derivazione romano-canonica della precedente legislazione^[37].

Su questo versante, le innovazioni riguardanti il momento di impostazione iniziale della controversia e il diverso modo di configurare la relativa partecipazione del convenuto potrebbero dirsi dettate dall'esigenza di adeguare la normativa processuale alle nuove realtà del tempo. E con ogni probabilità si tratterebbe di un rilievo fondato, se non si assumesse come punto di riferimento il primo decennio del secolo XIX e come virtuale agente del cambiamento la *Novísima Recopilación* del 1805. Il realizzarsi di tali modificazioni risulta infatti disperdersi nei vari secoli che compongono il basso medioevo, culminando grossomodo nella legislazione castigliana del Cinquecento e nel mero riadattamento di essa nella *Novísima Recopilación*^[38].

[36] Si v., ancora, *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, p. 184. Con riguardo a tale obbligo di preventiva produzione documentale, v. tuttavia quanto in L. GÓMEZ Y NEGRO, *Elementos de práctica forense con un formulario arreglado a ellos. A los que precede un discurso como preliminar y plan de la obra sobre el arte de litigar*, Paris, 1847, ove a p. 70 può leggersi: «a la buena fe y franqueza con que se debe litigar pertenece también que el actor presente juntamente con la demanda los títulos que tiene para pedir, si son escritos, pues de este modo el juez quedará mas instruido y también la parte, y acaso esta cederá viendo desde luego los títulos que la condenan. Pero como la experiencia ha hecho ver que las partes demandadas en vez de aprovecharse de esta franqueza para ceder en caso razonable ó formalizar mejor sus defensas, abusan de ella con mucha frecuencia redarguyendo de falsos los instrumentos con el fin de causar dilaciones y gastos escesivos al contrario, se ha introducido la práctica de reservar dichos instrumentos para el término de prueba, y no presentarlos al tiempo de la demanda, á no ser de primera saca ú originales son irrefragables, ó á no pedirlos la parte contraria, en cuyo caso será obligado el actor á presentarlos y unirlos á la demanda».

[37] Rileva criticamente F. MARTÍNEZ MARINA, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, cit., p. 332: «es cosa averiguada, que la eterna duración de los pleytos, la confusión de los negocios, la lentitud de los procedimientos, la incertidumbre y perplexidad de las partes acerca del éxito de sus pretensiones, aun las mas justas, dimanaron siempre [...] de las formulas, procedimientos, sutilezas y solemnidades judiciales del derecho romano, autorizado en España, y traslado á esta tercera Partida».

[38] Per limitarsi a un esempio, molte delle disposizioni riguardanti «las contestaciones e las excepciones y reconvenções» trovano la loro origine nell'*Ordenamiento de Alcalá*, adottato l'8 febbraio 1348 sotto il regno di Alonso XI (v. I. JORDÁN DE ASSO Y DEL RIO, M. DE MANUEL Y RODRÍGUEZ, *El Ordenamiento de Leyes, que D. Alfonso XI hizo en la Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho. Publicarlo con notas, y un discurso sobre el estado, y condición de lo judíos en España*, Madrid, 1774), e trasfuso, a seguito delle varie rielaborazioni compilative, nella *Novísima Recopilación*. In proposito v., tra i molti possibili riferimenti, A. PÉREZ MARTÍN, *El*

È quindi in un periodo di tempo fondamentalmente ricompreso fra i secoli XIV e XVI che sembra compiersi un mutamento culturale nel modo di intendere la fase iniziale del procedimento e le sue funzionalità. Un mutamento che, con intensità e risultati diversi, può farsi consistere nell'abbandono di una 'visione consensualistica', in cui le parti sono chiamate a realizzare, in piena autonomia e di comune accordo, quanto in senso lato ascrivibile all'attività di preparazione della controversia^[39]. In altri termini, ciò che appare realizzarsi è un allontanamento dall'imponente retroterra culturale simboleggiato dal processo romano e dalle sue varie connotazioni ideologiche che – specie attraverso l'influenza esercitata dalla scuola bolognese a partire dal secolo XII – si recepiscono nella legislazione castigliana delle *Siete Partidas*^[40]. Gli esiti di tale fenomeno di trasferimento se non di vera e propria mimesi culturale sono molteplici; e differenziata risulta la loro incidenza sulla strutturazione della fase iniziale del giudizio e sul ruolo attribuito alle parti in questo contesto. Valori fondanti come la cooperazione di attore e convenuto nell'individuazione del *thema decidendum* appaiono alla base di soluzioni disciplinari la cui effettività sembra essenzialmente legarsi alla mera volontà delle parti e alla reciprocità dell'apporto che

Ordenamiento de Alcalá (1348) y las glosas de Vicente Arias de Balboa, in *Ius Commune*, XI, 1984, pp. 55-215; e, per una breve ma documentata sintesi dei precedenti legislativi della *Novísima Recopilación*, v., ad es., R. QUIROGA PORRAS, *Compendio histórico del derecho civil de España, con la cronología de los reyes desde la fundación de la monarquía de los godos hasta el actual reinando de Isabel 2ª*, I, Santiago, 1836, pp. 135 ss., spec. 174-186.

[39] «Iudicium est actus trium personarum: actoris, rei, iudicis»; così recita, in forma sintetica, l'antico brocardo del celebre glossatore Bulgaro (*De iudiciis*, tit. VIII, in *Corpus Glossatorum juris civilis*, a cura di M. VIOLA, I, Torino, 1973, p. 119) che, specie attraverso l'eco dei grandi maestri del Novecento, resta nella nostra dottrina un riferimento ancora attuale e denso di significato (v., ad es., G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli, Napoli, 1965, p. 90; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*³, Roma, 1951, p. 61; S. SATTA, *Il mistero del processo*, Milano, 1994, p. 32). Probabilmente meno nota è, invece, l'altrettanto sintetica formula utilizzata nel *Prólogo* del *Título VI*, della *Partida Tercera*: «De las mayores personas sin quien non puede seer ningunt juicio, segunt dixieron lo sabios, así como del demandador, et del demandado et del juez que lo libre» (cfr. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, cit., p. 417). In entrambe le culture giuridiche, uno dei significati che storicamente si ritengono racchiusi in tali enunciati riguarda il ruolo assegnato alle parti nella gestione delle attività del processo; e, precisamente, il loro configurarsi come «señores de los pleytos» (cfr. *Prólogo*, T. VI, P. III, in REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *op. ult. cit.*, II, p. 433). Si tratta di una visione, spesso qualificata come 'privatistica', che trae le proprie origini negli insegnamenti riguardanti l'evoluzione del processo romano, nelle sue prime due fasi delle *legis actiones* e del *iudicium per formulas* (v., ad es., M. KASER, H. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1996, p. 9 ss.; C.A. CANNATA, *Profilo istituzionale del processo civile romano*, II, Torino, 1982, p. 8 ss.). Una visione contrassegnata, sotto il profilo tecnico, da quella che è stata definita una «bilateralità soggettiva»; ossia dalla necessaria compresenza e concorrenza delle parti nella scansione delle varie attività e fasi in cui si articola il procedimento (cfr. G. PROVERA, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, 1970, pp. 5-7, note nn. 1, 4). Nel successivo passaggio al modello delle *cognitiones extra ordinem* e del processo giustiniano, si assiste al tentativo di mitigare tale caratterizzazione di fondo, prevedendo modalità di prosecuzione del giudizio prescindenti dalla collaborazione delle parti; come, ad esempio, accade con le varie procedure contumaciali del diritto postclassico (v., ancora, M. KASER, H. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., pp. 472 ss., 567 ss.). Come si avrà modo di segnalare nel testo, la logica pressoché deliberatamente collaborativa che, nel regime delle *Partidas*, caratterizza la fase di introduzione della controversia lascia spazio a soluzioni volte a regolamentare in maniera più stringente e puntuale l'interazione tra le parti. Soluzioni che, tuttavia, come accaduto con le *Siete Partidas*, non rappresentano un esempio di autonomia e 'moderna' elaborazione, ma un mero trasferimento dei risultati dell'esperienza evolutiva che, attraverso gli snodi fondamentali qui sommariamente delineati, si registra nel variegato panorama europeo del diritto comune.

[40] Oltre ai riferimenti già segnalati in nota, sull'influenza esercitata dalla scuola bolognese, v., anche per ampi rimandi alla dottrina italiana sul tema, A. PÉREZ MARTÍN, *Los Colegios de Doctores en Bolonia y su relación con España*, in *Anuario de historia del derecho español*, 1978, XLIX, pp. 5-90.

esse intendano assicurare a tal fine^[41]. Così accade, ad esempio, per le diverse attività di carattere preliminare spettanti al «demandado». Attività sintetizzabili nel verificare spontaneamente la legittimazione della controparte alla proposizione della domanda (*Ley* I, T. III, P. III), e nelle varie ipotesi di esibizione del bene controverso in giudizio, finalizzate a consentire all'attore il completamento dei requisiti di ammissibilità del proprio atto introduttivo (*Leyes* XVI-XXII, T. II, VI, T. III, P. III)^[42].

Inoltre, nello schema procedimentale-tipo delle *Siete Partidas*, può dirsi ancora presente la scansione tra fasi propria del processo formulare romano (nonché, come noto, dei variegati modelli processuali di diritto comune sedimentatisi in larga parte d'Europa a partire dal secolo XI), segnata dall'atto formale della *litis contestatio*^[43]. Un atto qui fondamentalmente attestante il perfezionarsi del consenso delle parti sugli elementi essenziali della controversia, per come essi risultano a seguito delle attività preparatorie compiute^[44]. Peraltro, a tale impostazione strutturale non corrisponde l'adozione di una puntuale disciplina del ruolo del convenuto nel momento subito precedente la contestazione della lite. L'indicazione delle modalità e delle tempistiche da osservarsi per lo svolgimento delle difese iniziali risulta infatti alquanto breve e disorganica; e, anche laddove si assegna all'autorità giudicante il compito di darvi ordine, ciò avviene in maniera del tutto atecnica e generale. I problemi che ne derivano in termini di complessiva efficienza e funzionalità del processo sono evidentemente molteplici. E nella generalmente scarsa attitudine delle autorità giudicanti dell'epoca all'esercizio dei (pur minimali) poteri di gestione di tale fase, lo

[41] Per un'interessante ricostruzione e analisi storica degli obblighi di collaborazione gravanti sul convenuto nel processo *per formulas*, v., anche per più dettagliati riferimenti, L. D'AMATI, *Sulla cooperazione del convenuto nel processo formulare*, in L. GAROFALO (a cura di), 'Actio in rem' e 'Actio in personam'. In ricordo di Mario Talamanca, I, Padova, 2011, pp. 853 ss., spec. 857-880; e, *amplius*, ID., 'Litem deserere', in L. GAROFALO (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, II, Padova, 2012, pp. 177-239.

[42] Si v. il testo delle disposizioni sopra richiamate in REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, cit., pp. 361-367, 383-384; e un loro commento in G. LÓPEZ, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas*, cit., folios 6-8.

[43] Cfr. *Ley* III, T. X, P. III (in REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *op. ult. cit.*, II, p. 465): «Comenzamiento et raiz de todo pleyto sobre que debe seer dado juicio, es quando entran en él por demanda et por respuesta ante el judgador [...] que dicen en latin litis contestatio» (v., altresì, *Ley* VII, T. III, P. III, in REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *op. ult. cit.*, II, p. 387), con il relativo commento di G. LÓPEZ, *op. ult. cit.*, folio 52; e, *amplius*, G. SUAREZ DE PAZ, *Praxis ecclesiastica et secularis cum actionum formulis et actis processuum hispano*, Lugduni, 1739, t. 1, p. 1, *tempus* VI, n. 1 ss., pp. 51-55. Sulla differenziata ricezione e incidenza della *litis contestatio* nei modelli processuali europei di diritto comune v., ad es., F.L. KELLER, *Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem römischem Recht*, Zürich, 1827, spec. pp. 1-69; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*², VI, 2, *Storia della procedura (continuazione)* a cura di P. DEL GIUDICE, Torino, 1902, pp. 99-101; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE*, Milano, 1927, pp. 296-395; R.H. HELMHOLZ, *The litis contestatio. Its Survival in the Medieval ius commune and Beyond*, in M. HOEFELICH (ed.), *Lex et Romanitas: Essays for Alan Watson*, Berkeley, 2000, pp. 73-89; A. GIULIANI, *Dalla 'litis contestatio' al 'pleading-system'. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Modelli storici della procedura continentale*, II. Dall'«ordo iudiciarius» al codice di procedura, in *L'educazione giuridica*, VI, 2, Napoli, 1994, p. 205 ss.

[44] Per una disamina approfondita delle funzionalità di tale istituto, a partire dal suo recepimento nella legislazione medievale spagnola, nonché per ampi rimandi bibliografici, si v., ad es., V. FAIRÉN GUILLEN, *El desistimiento y su bilateralidad en primera instancia. (Contra la doctrina de la litis contestatio)*, Barcelona, 1950, spec. pp. 37-78.

svolgere dei vari atti preparatori avviene all'interno di sequenze interamente plasmate dalle parti e dai rispettivi avvocati^[45].

Con riguardo, ad esempio, al regime di proponibilità delle eccezioni, nelle *Partidas* si assiste a un ulteriore esempio di assorbimento della tradizione romano-canonica, attraverso la creazione di una disciplina differenziata tra «defensiones dilatorias» e «perentorias»^[46]. La categoria delle «defensiones dilatorias» ricomprende quelle che possono grossomodo farsi consistere in eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare di rito. Eccezioni da proporsi, unitamente alle relative prove, prima della contestazione della lite ed entro un termine perentorio assegnato dall'autorità giudicante (*Ley IX, T. III, P. III*)^[47]. In modo sostanzialmente automatico, ciò avrebbe comportato l'apertura di un accertamento di carattere incidentale, con sospensione della causa principale e successiva pronuncia di una sentenza interlocutoria, a sua volta suscettibile di impugnazione immediata^[48]. A queste eccezioni ad effetto 'dilatorio' si affiancano le «defensiones perentorias». Una categoria che ancora oggi permane – con contenuti invero anche molto diversi – nella dottrina spagnola; e che, nella sistematica delle *Siete Partidas*, sta essenzialmente a indicare eccezioni finalizzate a una pronuncia di inammissibilità della domanda, per carenza/inattendibilità delle prove allegate dalla parte attrice durante il corso del giudizio. In ragione della loro differente finalità, le «defensiones perentorias»

[45] Ciò contribuisce, pressoché subito, ad attribuire alla neonata classe forense un'immagine estremamente negativa. Sul finire del secolo XIII, nella quasi totalità dei territori del Regno di Castiglia, si manifestano reazioni di forte critica verso le disposizioni delle *Siete Partidas*, legittimanti in via generale la nuova figura processuale del «vocero» o «abogado» (T. VI, P. III, in REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códices antiguos*, II, cit., pp. 433-441; v., ad es., critico, F. MARTÍNEZ MARINA, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, cit., pp. 326-334). Istanze, tanto estese e radicali, che nelle celebri *Cortes de Zamora* del 1274 il re Alonso X si trova di fatto costretto a consentire che «en los pleytos de Castiella è de Estremadura si non han abogados segund su fuero, que los non hayan, mas que libren sus pleytos segund que lo usáron» (v. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla*, I, Madrid, 1861, pp. 87-88). Agli inizi del secolo XIV, la tendenza verso una progressiva limitazione delle attività consentite agli «abogados» raggiunge probabilmente il suo apice (v., ad es., E. SÁEZ SÁNCHEZ, *Ordenamiento sobre administración de justicia dado por Pedro I a Sevilla en 1360*, in *Anuario de historia del derecho español*, XVII, 1946, pp. 717-718: «Primeramente tengo por bien e mando que de aquí adelante ningund abogado non use de la bozeria nin razione pleitos criminales nin çeviles por escripto nin por palabra en la dicha çibdad»; *Ordenamiento de leyes hecho en las Cortes de Bribiesca, del año de 1387 por D. Juan I*, in REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla*, II, Madrid, 1863, p. 372: «Por quanto por malicia de algunos abogados e ynprudencia de algunos juezes los pleitos asy en la nuestra corte e audiencia commo en las nuestras çibdades e villas e lugares se proluengan, delo qual vienen alas partes grandes dannos e costas, lo qual pertenesçe a nos de corregir e emendar por quelos nuestros súbditos viuan en sosyego e prosperidad...»). E, ancora nella prima metà del secolo XVI, sono diversi i provvedimenti monarchici che – senza particolare successo – tentano di porre rimedio a un ormai radicatissimo strapotere della classe forense nell'amministrazione della giustizia (v., spec., *Varios proyectos de las cortes del siglo XVI, para disminuir y abreviar los pleitos*, in J. SEMPERE Y GUARINOS, *Historia del derecho español*, cit., II, pp. 286-294; e, *amplius*, M. PAZ ALONSO ROMERO, C. GARRIGA ACOSTA, *El régimen jurídico de la abogacía en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, Madrid, 2013, pp. 11 ss., spec. 17-25).

[46] Su tale distinzione v., anche tramite diversi esempi, I. ALCARAZ Y CASTRO, *Método y práctica de los cuatro juicios civil ordinario, sumario de partición, ejecutivo, y general de concurso de acreedores. Anotados con las especies mas ocurrentes en los tribunales*⁵, Madrid, 1828, pp. 15-17; e, nella dottrina più celebre, J. DE HEVIA BOLAÑOS, *Curia Filipica. Primero, y segundo tomo*, Madrid, 1776, pp. 69-71. Sui difetti caratterizzanti la disciplina delle «defensiones dilatorias» e «perentorias» nelle *Partidas*, v., nuovamente critico, F. MARTÍNEZ MARINA, *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla*, cit., p. 324.

[47] Cfr. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códices antiguos*, II, cit., pp. 338-339.

[48] Si v. G. LÓPEZ, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas*, cit., folios 17-18.

risultano proponibili dal domandato anche in seguito alla contestazione della lite, e fino al momento precedente la decisione (*Ley XI, T. III, P. III*)^[49].

Nel lungo passaggio dalle *Partidas* alla *Novísima Recopilación*, non mancano i tentativi di eliminare o almeno ridurre gli inconvenienti che questo sistema comportava. Gli interventi di riforma non risultano certo radicali e risolutivi, sia per la scarsa percezione della reale natura dei problemi, sia per l'incapacità del potere monarchico di imporsi su un solido intreccio di consuetudini e interessi economici, riconducibili a utenti abituali della giustizia civile. Inoltre, si tratta, di regola, di provvedimenti di carattere disorganico e limitato che – anche per la loro spesso difettosa formulazione – restano inefficaci o sistematicamente disattesi dagli avvocati e dall'autorità giudicante^[50].

Gli sforzi maggiori si indirizzano indubbiamente nel definire una scansione procedimentale di massima delle attività preparatorie di competenza del convenuto e dell'attore; un obbiettivo che, in un'ottica sostanzialmente repressiva e burocratica, si persegue fissando brevi termini perentori per il compimento dei vari atti difensivi. Così, ad esempio, si stabilisce l'obbligo del convenuto di completare il proprio atto introduttivo entro soli nove giorni dalla comunicazione dell'«emplazamiento». Ristretti ampliamenti del termine potranno concedersi, nella misura di tre o nove giorni, solo per ricercare l'assistenza di un avvocato (*Ley II, T. VI, L. XI*), prevedendosi, in caso di inosservanza, la contumacia della parte convenuta e l'automatica ammissione dei fatti allegati dall'attore, con conseguente soccombenza in giudizio (*Ley I, VI, L. XI, Ley II, T. XV, L. XI*)^[51].

Nel medesimo spazio di tempo, il convenuto è altresì obbligato a formulare, a pena di decadenza, eventuali «excepciones dilatorias»; e in maniera pressoché contestuale spetterà all'attore contraddirle, senza possibilità di rinvio (*Ley I, T. VII, L. XI*)^[52]. Un termine perentorio di ulteriori venti giorni compete poi alla parte convenuta per la proposizione di tutte le restanti difese; ancorché attraverso una

[49] Cfr. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, cit., pp. 389-390; e il commento di G. LÓPEZ, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas*, cit., folio 18.

[50] Per un ritratto dell'amministrazione della giustizia nella Spagna di fine secolo XVIII, v. le opere di satira dissacrante di D. DE TORRES DE VILLARROEL – spec., *Correo del otro mundo al Gran Piscator de Salamanca* (1725) – accompagnate alla lettura di F. DE QUEVEDO, *El sueño del juicio final* (1627), nonché degli interessanti studi storico-letterari di E. GACTÓ FERNÁNDEZ, *La administración de justicia en la obra satírica de Quevedo*, in V. GARCÍA DE LA CONCHA (ed.), *II Homenaje a Quevedo*, Salamanca, 1982, pp. 132-162 e di E. MARTÍNEZ MATA, *La sátira de la justicia en la obra de Diego de Torres Villarroel (1694-1766)*, in *Anuario de Historia del Derecho español*, LIX, 1989, pp. 751-762.

[51] Cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, pp. 192-193, 212. Come indicato nel testo, la mancata «contestación» della domanda attorea entro il termine perentorio previsto dalla legge determina la «rebeldía» del domandato. Secondo un riadattamento delle soluzioni romanistiche ampiamente presente anche nel diritto comune italiano, ciò avrebbe comportato un effetto di *ficta confessio*, con conseguente soccombenza in giudizio del convenuto (v., per ampie notizie e ulteriori riferimenti, G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 264-269). Tuttavia, nonostante l'esplicita previsione di tale automatismo, J. ACEDO RICO Y RODRÍGUEZ, *Instituciones prácticas de los juicios civiles*, cit., I, §§ 8, 21-24, 42-43, pp. 20, 22-23, 45, riporta che, nella prassi, l'effetto confessorio si realizzasse solo a seguito di un ulteriore atto dell'attore, con il quale avrebbe «acusado al demandado la rebeldía» (v., infatti, un modello in A. MARTÍNEZ SALAZAR, *Práctica de sustanciar pleitos ejecutivos y ordinarios, conforme al estilo de los juzgados de Madrid, de las Chancillerías, Audiencias y demás Tribunales del Reino, con extension de los pedimentos, autos y diligencias judiciales, é inclusión de varios instrumentos y advertencias á escribanos, procuradores y alguaciles*⁵, Madrid, 1828, p. 117).

[52] Cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, pp. 193-194, con il commento di J. ACEDO RICO Y RODRÍGUEZ, *Instituciones prácticas de los juicios civiles*, cit., I, §13, pp. 20-21.

semplice dichiarazione giurata di non difendersi in mala fede, sarà consentita la proposizione di nuove domande ed eccezioni, fino al momento di decisione della controversia (*Ley I, T. VII, L. XI*)^[53].

Dal lato dell'attore, si stabilisce un termine di sei giorni per replicare alle eccezioni non dilatorie del convenuto ed eventualmente per proporre nuove domande ed eccezioni, corredate dai relativi documenti. In caso di proposizione di domanda riconvenzionale da parte del «demandado», il termine per la «réplica» si estende a nove giorni, decorrenti dalla data di notificazione della domanda, sempre da osservarsi a pena di decadenza. Nei successivi sei giorni, il convenuto potrà infine controreplicare a quanto dedotto e prodotto dalla parte attrice, depositando la documentazione necessaria (*Ley III, T. VII, L. XI*)^[54].

Nella disciplina della *Novísima Recopilación*, lo scambio di tali memorie scritte segna la fine della trattazione preliminare della controversia. E, al di fuori delle richiamate scritture difensive, nessuna ulteriore memoria dovrebbe considerarsi ammessa, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle parti e dei rispettivi difensori (*Ley III, T. VII, L. XI; Ley I, T. XIV, L. XI*)^[55]. Di fronte all'imposizione di questo limite, la prassi che si registra nelle varie autorità giudicanti del Regno spazia dall'esplicita noncuranza alla più raffinata elusione del limite per via interpretativa^[56]. Peraltro,

[53] Cfr., ancora, *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, p. 194. Si consideri inoltre che, nella diffusa prassi interpretativa dell'epoca, eccezioni come quella di compensazione si riconducono alla categoria della «pura defensa», con ciò ammettendo la sua proponibilità in ogni stato e grado del processo (e persino in fase di esecuzione). Secondo il già richiamato J. ACEDO RICO Y RODRÍGUEZ, *Instituciones prácticas de los juicios civiles*, cit., I, §§ 2, 11, pp. 26-28, questa sedimentata prassi sarebbe giustificata dal superamento delle categorizzazioni romanistiche realizzatosi attraverso il «novísimo derecho de los emperadores» (v., *amplius*, anche E. DE TAPIA, *Febrero novísimo, ó Librería de jueces, abogados y escribanos y médicos legistas*, IV, cit., pp. 182-198). Per l'A., la legislazione castigliana successiva alle *Siete Partidas* avrebbe infatti segnato l'abbandono della fondamentale differenziazione tra *actio bona fidei*, ove non sussisterebbero limiti all'opponibilità della compensazione, e *actio stricti iuris*, ove la compensazione si configurerebbe come un'eccezione in senso proprio e andrebbe dunque proposta nel rispetto delle barriere preclusive previste per le «excepciones» (su tale aspetto v., ad es., G. GUGINO, *Trattato storico della procedura civile romana*, Palermo, 1873, pp. 148-151).

[54] Come più volte segnalato, nella pratica del processo civile dell'epoca è assai frequente che alle poche e frammentarie regole delineate dal legislatore si affianchi una sterminata varietà di prassi e consuetudini processuali. Una sorta di regolamentazione complementare che, attraverso argomenti storico-ricostruttivi e rimandi normativi pletorici, finisce per saldarsi e confondersi al diritto di derivazione monarchica; e ciò al punto che, nelle varie opere di taglio pratico dedicate al giudizio civile, manca talvolta un vero e proprio collegamento con le fonti normative primarie. Un esempio emblematico di tale stato di cose è senz'altro rappresentato dall'attività di «reconvención y mutua petición» consentita al convenuto. E infatti, sulle disposizioni della *Novísima Recopilación*, che si occupano in generale di scandirne modalità e tempi di svolgimento, si innestano molteplici principi e regole di creazione non legislativa. Così accade, ad esempio, in tema di deroga dei criteri riguardanti la competenza e la giurisdizione dell'autorità ecclesiastica per la domanda riconvenzionale (v., ad es., J. ACEDO RICO Y RODRÍGUEZ, *Instituciones prácticas de los juicios civiles*, cit., I, §§ 5-31, pp. 28-34, spec. 33-34, dove si discorre di prassi chiaramente *contra legem*), nonché con riguardo ai vari incombeni processuali da osservarsi per la validità e l'efficacia dell'attività di «reconvención» o «mutua petición» (formazione dell'atto, deposito, notificazione, effetti etc.). Prassi e consuetudini *praeter legem* che, tuttavia, hanno pressoché il solo effetto di complicare ulteriormente lo svolgimento della fase introduttiva (v., ad es., E. DE TAPIA, *Febrero novísimo, ó Librería de jueces, abogados y escribanos y médicos legistas*, IV, cit., pp. 199-213 e M. DE ALIAGA BAYOT Y SÁLASGUASQUÍ, *El escribano perfecto, espejo de escribanos teórico-práctico*, I, cit., p. 104-107).

[55] Cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, pp. 194, 210.

[56] Si legge in A. MARTÍNEZ SALAZAR, *Práctica de sustanciar pleitos ejecutivos y ordinarios*, cit., p. 115, nota n. 3: «uno de los grandes abusos que hay introducidos en nuestra sustanciación, es la multitud de términos que se conceden á las partes, con los cuales el litigante de mala fé logra dilatar y entorpecer el juicio, causando los mayores perjuicios á su contrario, ó acaso consiguiendo con tantas demoras que se muera antes de ver concluido el pleito: por lo tanto el Juez prudente no debe conceder otros términos que los que la ley permite; y estos no

oltre a un amplissimo ricorso all'espedito del giuramento per legittimare la proposizione tardiva di nuove domande ed eccezioni, le tempistiche fissate dal legislatore vengono disattese, pressoché ovunque e agevolmente, tramite la tecnica degli incidenti. E infatti, benché espressamente illegittima, una richiesta di proroga dei termini avrebbe posto l'autorità giudicante davanti all'alternativa tra rigettare *de plano* l'istanza e sospendere la causa per accertarne l'effettiva pretestuosità. In entrambi i casi avrebbe avuto luogo un «incidente» da risolversi con una sentenza interlocutoria; e avverso tale provvedimento la parte interessata avrebbe potuto esperire il rimedio dell'impugnazione in via incidentale, con l'effetto automatico di sospendere il giudizio di merito. In questo modo, la scansione temporale delineata dal legislatore si sarebbe dissolta in un'infinita trama di procedimenti incidentali che – trascinandosi per i vari gradi di impugnazione – avrebbero paralizzato la controversia nel suo stato iniziale per anni. Di qui, dunque, la prassi dei giudici – ampiamente sostenuta anche dai principali commentatori dell'epoca – di concedere, dietro semplice richiesta dei difensori, proroghe e nuovi termini per lo svolgimento delle attività preparatorie^[57].

Volendo sintetizzare le vicende riguardanti la disciplina della fase introduttiva agli inizi del secolo XIX, si potrebbe dire che si tratta dell'epoca in cui alcuni dei problemi risalenti alla tradizione di *ius commune* si percepiscono nelle loro effettive dimensioni; e che, per ragioni senz'altro varie, i tentativi di porvi rimedio restano privi di conseguenze apprezzabili sulle disastrose condizioni della giustizia civile spagnola. Per l'impossibilità o incapacità del potere politico di scardinare l'assetto particolaristico tipico dell'*ancien régime*, manca nel Regno di Spagna una codificazione processuale in senso moderno. E a prevalere è un approccio di mera razionalizzazione – spesso, peraltro, peggiorativa – delle fonti bassomedievali raccolte nelle *Siete Partidas* e nella legislazione castigliana dei secoli XIV e XVI. Nei limitati casi in cui si registra un distacco da questo retroterra giuridico e culturale, gli interventi dei legislatori monarchici sembrano indirizzarsi verso una mera proceduralizzazione delle attività da compiersi nella fase iniziale del giudizio. Ma si tratta di modifiche che non raggiungono i risultati desiderati, sia per la difettosa formulazione tecnica delle disposizioni – che offre all'avvocatura molteplici spunti per aggirarle – sia per il permanere di formalità processuali incompatibili con l'obiettivo di abbreviare lo svolgersi di tale fase.

A completamento del quadro delle misure legislative concernenti la fase introduttiva, va segnalato come anche in Spagna sia presente il tentativo di reagire ai

por solo el dicho del que los pide, suponiendo ocupación, enfermedad ó ausencia del Abogado, ú otras causas; sino acreditando con documento fehaciente la certeza de lo que espone, y necesidad absoluta de la concesión del término para no quedar indefenso».

[57] Scrive in merito J. ACEDO RICO Y RODRÍGUEZ, *Instituciones prácticas de los juicios civiles*, cit., I, §§ 26-29, pp. 42-43: «aunque los jueces presuman alguna malicia en las partes y en sus procuradores; acceden siempre á estas pretensiones por no dar lugar á que apelen de la denegación del término pedido, y á que causen mayores dilaciones; pues no pudiendo precaverse todos los fraudes y malicias, es preciso tolerar el menor, que consiste en conceder un nuevo término competente y ajustado á la entidad y calidad de la causa. [...] Por otra parte si hubiera de justificarse la causa que se motiva para excusar la morosidad ó malicia en no haber respondido en el término de la ley, se añadirían gastos á las partes; y ocupándose el tiempo necesario en esta diligencia con suspensión de la causa principal [...]. Estas prudentes consideraciones inclinan á exponerse al menor daño por huir del mayor, y obligan á estar por la fe del procurador».

problemi sopra accennati attraverso un potenziamento delle forme sommarie di tutela giurisdizionale. Si tratta, come noto, di una tendenza che, specie a partire dalle legislazioni statutarie italiane e dal diritto canonico, si diffonde in larga parte d'Europa; e che, con risultati invero assai limitati, si manifesta nella penisola iberica solo nei secoli XVI e XVII^[58]. Nell'originaria disciplina delle *Siete Partidas*, non risulta infatti presente una vera e propria categoria di «juicios plenarios rápidos», come contrapposta al «juicio declarativo» ordinario, prevedendosi per le sole controversie di esiguo valore economico una forma di giudizio semplificata e completamente orale (*Leyes* XLI, T. II, P. III e VI, T. XXII, P. III)^[59]. Con i provvedimenti monarchici dei secoli XVI e XVII, il ricorso a modalità orali di instaurazione e trattazione della controversia si estende notevolmente (*Leyes* VII, T. III, L. XI e II, T. XVI, L. XI); e, sulla falsariga delle decretali pontificie dell'inizio del secolo XIV, si delineano percorsi procedurali sommarî che – secondo la celebre formula «*simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii*», trovano la propria disciplina in poche e semplici regole (*Leyes* I, T. V, L. IV, e VIII, T. III, L. XI)^[60]. Circostanza, quest'ultima, che – similmente a quanto accade nel diritto comune italiano – ne determina un'attuazione pratica secondo prassi modellate sui formalismi tipici del rito ordinario^[61]. Anche in ragione di ciò, i «juicios plenarios rápidos» non rappresentano una seria alternativa al «juicio

[58] Tra i molti possibili riferimenti, v. il documentato lavoro monografico di V. FAIRÉN GUILLEN, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos. Los defectos en la recepción del Derecho procesal común; sus causas y consecuencias en doctrina y legislación actuales*, Barcelona, 1953, spec. pp. 41-100; e, al di fuori della dottrina spagnola, sulle origini di tale tendenza v., ad es., A. LATTES, *Studi di diritto statutario*, I, *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano, 1886, *passim*; P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, 1927, p. 216 ss.; CH. LEFEBVRE, *Les origines romaines de la procédure sommaire au XII et XIII s.*, in *Ephemerides iuris canonici*, XII, 1956, pp. 149-197; O. DESCAMPS, *Aux origines de la procédure sommaire. Remarques sur la constitution Saepe contingit (Clem., V, 11, 2)*, in D. VON MAYENBURG, O. CONDORELLI, F. ROUMY, M. SCHMOECKEL (hgs.) *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, IV, *Prozessrecht*, Köln-Weimar-Wien, 2013, pp. 45-63; J. BELDA INIESTA, M. CORETTI, *Dispendiosam y Saepe contingit. El proceso sumario a la luz del utriusque iuris*, in *Glossa. European Journal of Legal History*, XIII, 2016, pp. 31-70; C. DONAHUE JR., *Procedure in the Courts of the ius commune*, in W. HARTMANN, K. PENNINGTON (eds.), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, Washington, 2016, pp. 116-124; nonché i già richiamati testi di A. PERTILE, *Storia della procedura (continuazione)* a cura di P. DEL GIUDICE, VI, 2, cit., pp. 114-139; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 327-346; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 492-502.

[59] Cfr. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, cit., pp. 379-380, 659, con il lungo commento di G. LÓPEZ, *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas*, cit., folios 13-14, 133. L'espressione «juicios plenarios rápidos», utilizzata nel testo per mere finalità esplicative, deve il suo affermarsi nella dottrina spagnola al recepimento delle concettualizzazioni tedesche di H.K. BRIEGLEB, *Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse*, Leipzig, 1859, spec. p. 12 ss., avvenuto per il tramite delle opere di V. FAIRÉN GUILLEN, (v. il saggio *Proceso, procedimiento y mito jurídico*, in *Revista de derecho procesal*, I, 1951, pp. 211-227; *Algunos fragmentos romanos sobre el summatim*, in A. CABANILLAS SÁNCHEZ (ed.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, IV, *Derecho civil, derecho de sucesiones, otras materias*, Madrid, 2002, pp. 6231-6245; e, *amplius*, la già richiamata monografia *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., spec. pp. 53-54).

[60] Cfr. *Novísima Recopilación de las leyes de España*, cit., V, pp. 186, 213; nonché *Novísima Recopilación de las leyes de España*, II, Madrid, 1805, p. 231, ove nel testo della *Ley* I, T. V, L. IV può leggersi un esplicito richiamo alla celebre formula impiegata nella cosiddetta *Clementina Dispendiosam* del 1312 (cfr. *Clem. 2.1.2, Clementis Papae V. Constitutiones, Liber Secundus, Titulus I. De iudiciis, Cap. II*, cc. 1143-1144, in *Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici Richter, curas ad librorum manu scriptorum et editionis romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg, Pars Secunda, Decretalium Collectiones*, Graz, 1959).

[61] Anche attraverso un più ampio sguardo alle vicende caratterizzanti l'evoluzione spagnola delle forme di tutela sommaria nei secoli XIX e XX, è questa la tesi di fondo sostenuta da V. FAIRÉN GUILLEN, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., spec. pp. 245-252.

declarativo» ordinario, né una soluzione ai malfunzionamenti endemici della giustizia civile spagnola. Per contro, come subito appresso si dirà, nella breve parentesi liberale delle Corti di Cadice, la predisposizione di forme differenziate di tutela giurisdizionale costituirà un profilo fondamentale dei tentativi di riammodernamento e riforma del processo civile.

1.2. *Primi tentativi di razionalizzazione del processo di diritto comune (1812-1838)*

Come in parte osservato, agli inizi del secolo XIX la situazione della giustizia civile spagnola appare per molti aspetti a sé stante rispetto al pur variegato panorama europeo-continentale. E può subito aggiungersi che, malgrado la non totale indifferenza ai processi di riforma in atto nel resto d'Europa e alle soluzioni normative altrove adottate, tale diversità di fondo permarrà grossomodo fino agli inizi del secolo successivo. Fra le molteplici cause di uno stato di cose davvero peculiare, una più delle altre appare giustificare una sorta di radicale estraneità del modello spagnolo dalle principali tendenze evolutive riscontrabili nell'Europa meridionale. Il riferimento è alla piuttosto limitata influenza del *Code de procédure civile* del 1806 sulle riforme e i tentativi di riforma registratisi nel Regno di Spagna a partire dal 1812.

Può risultare alquanto singolare che un evento di tale importanza per la storia della giustizia civile passi in maniera così rapida e quasi senza lasciare tracce di rilievo, specialmente se si considera il diverso impatto avuto dal *Code civil* sul lungo processo di codificazione del diritto civile spagnolo^[1]. È in effetti questa sorta di antinomia con il codice processuale napoleonico a giustificare una diffusa valutazione critica degli eventi normativi che scandiscono l'evoluzione del processo civile spagnolo durante l'Ottocento. E ciò nel senso di un percorso evolutivo che, dall'età medievale all'approvazione della *LEC* del 1881, risulta caratterizzarsi – in negativo – per un'assoluta originalità: a intendere, per un verso, la sostanziale assenza di influenze

^[1] Come testimoniato dall'ampia e diversificata letteratura esistente in argomento, il dibattito sull'influenza esplicata dal *Code civil* sul processo di codificazione del diritto civile spagnolo incrocia tematiche di grande interesse storico e culturale, oltreché ovviamente giuridico. Un dibattito che, specie a partire dall'inizio del secolo XXI, sembra indirizzarsi verso una sostanziale riconsiderazione delle opinioni affermatesi nella dottrina spagnola tra la seconda metà dell'Ottocento e il Novecento (v., ad es., C. PETIT, *España y Code Napoleón*, in *Anuario de Derecho civil*, LXI, 4, 2008, p. 1773 ss.; A. MASFERRER, *Plurality of Laws, Legal Traditions and Codification in Spain*, in *4 Journal of Civil Law Studies*, 2011, p. 419 ss.; J. BARÓ PAZOS, *La influencia del Código civil francés (1804) en el Código civil español (1889)*, in A. MASFERRER (ed.), *La Codificación española. Una aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias extranjeras, y la francesa en particular*, Pamplona, 2014, p. 53 ss. e, per un generale quadro sullo stato delle precedenti ricostruzioni dottrinali, v. J. BARÓ PAZOS, *La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889)*, Santander, 1993, spec. p. 25 ss.). In effetti, l'attenta analisi dei progetti di codificazione elaborati nel primo cinquantennio del secolo XIX e il loro raffronto con il *Código civil* del 1889 sembrerebbero dimostrare l'esistenza di una progressiva e piuttosto intensa attività di rielaborazione dei contenuti del *Code civil* da parte della dottrina spagnola del tempo. Un'attività essenzialmente finalizzata al riadattamento in chiave «tradizionalista» delle soluzioni normative francesi, per come derivanti dal comune retroterra culturale e giuridico, rappresentato dal diritto romano (cfr., spec., J. BARÓ PAZOS, *La influencia del Código civil francés (1804) en el Código civil español (1889)*, cit., pp. 114-117). Secondo tale impostazione dottrinale, l'incidenza del codice napoleonico sulla formazione del diritto civile spagnolo andrebbe dunque ricostruita non come mera imitazione o mimesi del modello francese, ma come evento di profonda e complessiva trasformazione dell'approccio metodologico riguardante il diritto civile e le relative istanze di ammodernamento della società di allora (sull'originalità della codificazione spagnola si v., del resto, quanto già a suo tempo rilevato da C. SUMNER LOBINGIER, *A Spanish Object-Lesson in Code-Making*, 16 *Yale L.J.*, 1907, p. 411 ss.).

provenienti dalle circostanti culture giuridiche e, per altro verso, l'adozione di un modo delle riforme incentrato sul mero riadattamento delle risalenti fonti di diritto comune^[2].

Con ogni probabilità una delle principali cause delle peculiarità attribuite al 'modo spagnolo' di concepire le riforme del processo civile può essere rinvenuta nella guerra di indipendenza del 1808. È infatti soltanto a partire da tale momento che ha inizio, in diversi settori dell'ordinamento, un percorso di graduale distacco dalla tradizione giuridica medievale, sino ad allora profondamente radicata^[3]. La portata di un così esteso mutamento nella legislazione del Regno di Spagna appare confermata anche dalla prevalente impostazione storiografica, che proprio nel conflitto del 1808 individua la linea di confine tra la caduta dell'*antiguo régimen* – nella sua più recente configurazione settecentesca di «despotismo ilustrado» – e la nascita dello «Estado liberal». Un passaggio tra sistemi di governo ed epoche storiche che segna il brusco coinvolgimento del Regno di Spagna nelle trasformazioni istituzionali in atto presso le principali monarchie europee; e che, proprio attraverso questo

^[2] Le parole probabilmente più celebri ed evocative risultano quelle di James Goldschmidt, contenute nel *Prólogo* dell'edizione in lingua spagnola del suo *Zivilprozessrecht* (già riedito in Berlino nel 1932): «El proceso español es un recipiente liberal del siglo XIX, en el que se ha vaciado el vino antiguo del proceso común de los siglos pasados»; cfr. J. GOLDSCHMIDT, *Derecho procesal civil*, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, 1936, p. X, ove alle pp. 66-82 può leggersi anche una breve ricostruzione storica dei principali antecedenti normativi della LEC del 1881, curata da Niceto Alcalá-Zamora Castillo. Tra i molti possibili riferimenti v., inoltre, V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, in ID., *Temas del ordenamiento procesal. Historia. Teoría general*, I, Madrid, 1969, p. 20 ss.; ID., *Introducción. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, invariante española (1881-2000)*, in N. PICARDI, A. GIULIANI, *Testi e documenti per la storia del processo. 1ª Sezione: I grandi modelli europei*, VII. *Ley de Enjuiciamiento civil. 1881*, Milano, 2001, p. XI ss.; J. MONTERO AROCA, *Introducción al Derecho Procesal. Jurisdicción, acción y proceso*, Madrid, 1976, *passim*; ID., *La ley de enjuiciamiento civil española de 1855. La consolidación del proceso común*, in ID., *Ensayos de Derecho procesal*, Barcelona, 1996, p. 169 ss.; ID., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española y la oralidad*, in *Derecho PUCP*, 2000, 53, p. 583 ss.; ID., *Síntesis de las concepciones históricas del proceso civil*, in *Teoría y derecho*, 2010, 7, p. 15 ss.; A. FIESTAS LOZA, *Codificación procesal y estado de la Administración de Justicia, 1875-1915*, in J.L. GARCÍA DELGADO (coord.), M. TUÑÓN DE LARA (dir.), *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, Madrid, 1985, p. 413 ss.; E. ÁLVAREZ CORA, *La arquitectura de la justicia burguesa. Una introducción al enjuiciamiento civil en el siglo XIX*, Madrid, 2002, *passim*; ID., *La evolución del enjuiciamiento en el siglo XIX*, in *Anuario de historia del derecho español*, LXXXII, 2012, p. 81 ss.; M. PINO ABAD, *Las leyes de enjuiciamiento civil de 1855 y 1881. Apuntes sobre las influencias recibidas y aportadas*, in A. MASFERRER (ed.), *La Codificación española*, cit., p. 429 ss.

^[3] Appare a riguardo significativo che due delle opere fondamentali sulla storia del diritto spagnolo individuino nella guerra d'indipendenza l'inizio di un esteso processo di riforma della legislazione del Regno di Spagna, descrivendo però in termini apparentemente antitetici quella che può essere definita la generale tendenza di fondo di tali interventi normativi. A. GARCÍA-GALLO, *El origen y la evolución del derecho. Manual de historia del derecho español I*, Madrid, 1967, p. 111, qualifica la «época contemporánea» come un periodo storico improntato alla «desnacionalización del derecho español», ossia «al sustituirse el antiguo ordenamiento jurídico por otro calcado o inspirado en el Derecho extranjero». Mentre secondo G. SÁNCHEZ, *Curso de Historia del Derecho*, Valladolid, 1980, p. 175, il moto riformatore «contemporáneo» segna l'inizio del periodo del «Derecho nacional», a intendere «la índole nacional de las leyes, dadas ahora para todo el país español». Come si cercherà di dire nel corso del presente paragrafo, la situazione riguardante la riforma del processo civile appare accostarsi a entrambe le ricostruzioni storiche qui brevemente riportate, sia pur con due essenziali precisazioni. La prima è che l'influenza del diritto francese – concordemente riconosciuta da entrambi gli autori in termini generali (cfr. A. GARCÍA-GALLO, *op. cit.*, pp. 114, 447; G. SÁNCHEZ, *op. cit.*, p. 175) – assume complessivamente una scarsa incidenza sulle riforme e i tentativi di riforma adottati nel corso del secolo XIX, rappresentando, piuttosto, una sorta di modello antagonista rispetto alle scelte legislative che verranno compiute per razionalizzare e ammodernare le fonti di diritto comune. La seconda è che l'elemento «nacionalista» non rappresenta per la riforma del processo civile soltanto una tendenza di fondo o un valore-guida dell'azione legislativa, ma un vero e proprio vincolo da rispettare per la concreta realizzazione di qualunque innovazione o modifica dell'assetto risalente al diritto comune.

sguardo verso l'esterno, dà vita a quella contrapposizione ideologica di fondo tra «liberalismo» e «realismo» che, per ampia parte del secolo XIX, animerà il dibattito politico interno^[4].

La breve parentesi dell'insediamento di Giuseppe Bonaparte sul trono di Spagna e la conseguente reazione indipendentista delle Corti di Cadice rappresentano, invero, i tentativi più eclatanti di porre fine al precedente assetto della monarchia borbonica e di far seguire ad essa la creazione di un ordinamento giuridico tipicamente 'moderno' in quanto ispirato ai principi delle costituzioni francesi della fine del secolo XVIII^[5]. Si tratta di tentativi che, come noto, perseguono finalità politiche molto diverse. Eppure, le ragioni che ne causano il fallimento possono dirsi in parte analoghe. In entrambi i casi, ciò che si intende realizzare è una rivoluzione dall'alto: un'estesa trasformazione dell'ordinamento, guidata da una ristretta *élite* di intellettuali e politici, che avrebbe dovuto rappresentare una sorta di punto di non ritorno rispetto alla risalente strutturazione della monarchia spagnola^[6].

L'insuccesso in cui si risolve il programma politico del re francese risulta senza dubbio più plateale, sia per gli obbiettivi che questi si proponeva sia per il modo con il quale si intendevano perseguire. Al di fuori del circoscritto numero di coloro che, per inclinazione culturale, interesse personale o di categoria, aderiscono e collaborano all'instaurazione della dittatura napoleonica (definiti in maniera dispregiativa come «afrancesados»), la maggior parte della società spagnola si schiera a difesa dell'assolutismo borbonico, assestandosi su posizioni rigidamente reazionarie^[7].

^[4] Risulta ancora oggi imprescindibile il riferimento alla monumentale opera in cinque volumi di J.M. Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, VII Conde de Toreno: CONDE DE TORENO, *Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, por el Conde de Toreno*, Madrid, 1835-1837, spec. *Libros Tercero* e ss., recentemente riedita dal Centro de estudios políticos y constitucionales, con un'interessante presentazione di J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, Madrid, 2008, p. 172 ss. e consultabile anche in lingua italiana, con traduzione a cura di E. MARENESI: *Storia della sollevazione, guerra e rivoluzione della Spagna, del Conte di Toreno, prima versione dallo spagnolo di Ercole Marenesi*, Milano, 1838.

^[5] Nell'ambito di una vastissima letteratura di carattere monografico e saggistico, si v., ad es., I. DE LIZAUR Y LACAVE, *La Carta otorgada de 1808*, Madrid, 1906, *passim*; P. CONARD, *La Constitution de Bayonne (1808). Essai d'édition critique*, Lyon, 1909, p. 21 ss.; C. SANZ CID, *La Constitución de Bayona*, Madrid, 1922, p. 65 ss., e, con specifico riguardo alla Costituzione di Cadice, anche per ampi rimandi bibliografici, J.R. AYMES, *Le débat idéologico-historiographique autour des origines françaises du libéralisme espagnol. Cortes de Cadix et Constitution de 1812*, in *Historia Constitucional*, 2003, 4, p. 45 ss.; D.A. PERONA TOMAS, *La influencia de la Constitución francesa de 1791 en la española de 1812*, in J.A. ESCUDERO LÓPEZ (coord.), *Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años*, II, Madrid, 2011, p. 367 ss.

^[6] Su tali profili v., quanto alla Costituzione di Baiona, M. ARTOLA, *La burguesía revolucionaria (1808-1869)*, in *Historia de España Alfaguara*, V, Madrid, 1973, p. 18 ss.; F. FERNÁNDEZ SEGADO, *Las Constituciones históricas españolas. Un análisis historico-jurídico*, Madrid, 1986, p. 63 ss. e, riguardo alla Costituzione di Cadice, L. SÁNCHEZ AGESTA, *Historia del constitucionalismo español*, Madrid, 1955, p. 97 ss.; J. FERRANDO BADÍA, *Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812*, in *Revista de Estudios Políticos*, 1962, 126, p. 169 ss., nonché, con alcune precisazioni relative all'influenza del modello inglese, J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, *Los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz*, in F.X. GUERRA (ed.), *Las revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español*, Madrid, 1995, p. 245 ss.

^[7] Oltre alle indicazioni che verranno fornite nel prosieguo (spec. nota n. 9), si v., ad es., R. MORODO, *Reformismo y regeneracionismo. El contexto ideológico y político de la Constitución de Bayona*, in *Revista de Estudios Políticos*, 1994, 83, pp. 36-43, 75-76 e, quale riferimento di carattere generale nella vasta letteratura del secolo XIX, M. LAFUENTE, *Historia General de España*, XVI, Barcelona, 1889, pp. 312-329. Per uno sguardo al ruolo culturale e politico dei cosiddetti «afrancesados» nel corso dell'Ottocento v., *ex multis*, M. MÉNDEZ BEJARANO, *Historia política de los afrancesados (con algunas cartas y documentos inéditos)*, Madrid, 1912, pp. 167-201, 323-353; M. ARTOLA, *Los afrancesados*, Madrid, 1953, *passim*; e, nel contesto di una notevolissima produzione letteraria dell'autore in

L'orientamento generale non cambia di molto neppure quando, nel mutato quadro delle forze militari e politiche in campo, a farsi interprete dei sentimenti di riforma in senso liberale della monarchia spagnola sono le Corti di Cadice^[8]. Benché lo scopo fondativo dell'assemblea gaditana sia certamente quello di rovesciare il regime costituzionale instaurato da Giuseppe Bonaparte a Baiona, a creare una frattura fra la popolazione e i liberali di Cadice è il riproporsi, in questi ultimi, di istanze di rinnovamento in massima parte ascrivibili all'illuminismo francese. Un retroterra culturale e ideologico del «liberalismo» che segna appunto una profonda rottura nell'ampia coesione politica realizzatasi nel segno del movimento indipendentista; e che – come subito si dirà – risulta incidere anche sulle successive scelte in tema di riforma del processo civile^[9].

Nelle discussioni che precedono la promulgazione del testo costituzionale del 1812, lo scontro tra le posizioni più progressiste e quelle appartenenti all'area maggiormente conservatrice dell'assemblea rende evidente la profonda diversità di vedute e di aspirazioni sui caratteri fondamentali da attribuire al nuovo ordinamento statale^[10]. Con una certa dose di demagogia, i deputati realisti – anche noti come «serviles» per la loro rigida visione assolutistica – pongono al centro del proprio manifesto politico il rifiuto aprioristico di qualsiasi istanza di cambiamento modellata sull'esperienza francese, incontrando in tal modo l'adesione di amplissime parti della popolazione e del clero^[11].

Di fronte al rischio di una crisi di rappresentatività dalle possibili disastrose conseguenze, la componente liberale delle Corti di Cadice compie una scelta per molti versi cruciale, in quanto destinata a improntare di sé il modo di concepire le riforme delle istituzioni monarchiche e il relativo assetto giuridico. Si tratta della scelta di attribuire pubblicamente un nuovo significato alle aspirazioni di modernizzazione del Regno di Spagna; o, in altri termini, di presentare all'opinione

argomento, J. LÓPEZ TABAR, *Los Famosos Traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*, Madrid, 2001, pp. 23-102.

[8] Per un riferimento di massima al processo costituzionale di Cadice, si v. il celebre lavoro monografico di F. TOMÁS Y VALIENTE, *Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución*, in *Anuario de historia del derecho español*, 1995, 65, p. 13 ss., consultabile anche in lingua italiana con il titolo F. TOMÁS Y VALIENTE, *Genesi di un costituzionalismo euro-americano. Cadice 1812. Con un'autobiografia dell'autore e Prefazione di A. ROMANO*, Milano, 2003.

[9] Sulla peculiare congiuntura fra l'imposizione del modello costituzionale francese, avvenuta con la Costituzione di Baiona del 1808, e la sostanziale riproposizione di principi a esso riconducibili nella Costituzione di Cadice del 1812 ad opera della componente liberale delle Cortes, si v., *ex multis*, A. ALCALÁ GALIANO, *Orígenes del liberalismo español (1864)*, in J. CAMPOS (ed.), *Obras escogidas*, II, Madrid, 1955, pp. 440-445; A. NIETO, *Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de María Cristina de Borbón*, Barcelona, 1996, pp. 64-65; I. FERNÁNDEZ SARASOLA, *La influencia de Francia en los orígenes del constitucionalismo español*, in *Forum historiae iuris*, 19 aprile 2005, p. 1 ss.; e, con particolare riguardo alla conseguente reazione di diffusa ostilità della popolazione e del clero, M. ARTOLA, *Estudio preliminar. Memorias del tiempo de Fernando VII*, I, Madrid, 1957, pp. V-XLIV, XLI; J. ÁLVAREZ JUNCO, *Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX*¹², Madrid, 2012, p. 144.

[10] Si v., *amplius*, L. SÁNCHEZ AGESTA, *Historia del constitucionalismo español*, cit., pp. 45-101, spec. 59-60.

[11] Per alcuni riferimenti di base riguardo a tale contrapposizione ideologica v., nella letteratura del secolo XIX, M. DE MARLIANI, *Historia política de la España moderna*, Barcelona, 1840, pp. 43-62, spec. 47-48, e, anche per ampi rimandi bibliografici, Á. SALCEDO Y RUIZ, *Historia de España. Resumen crítico*, Madrid, 1914, pp. 530-536, 544-557. Sulla rigida posizione antifrancesa assunta dalla componente più reazionaria delle Cortes di Cadice v., anche per l'agevole consultazione di numerosissimi documenti, sia precedenti che contestuali al dibattito parlamentare, A. GARCÍA-GALLO, *El origen y la evolución del derecho*, cit., pp. 861-862, e ID., *Antología de fuentes del antiguo derecho. Manual de historia del derecho español II*, Madrid, 1967, pp. 1021-1025, 1034-1037, 1043-1045.

pubblica un'immagine diversa della rivoluzione in atto e delle sue immediate finalità. L'essenza di tale approccio politico può farsi consistere in quello che oggi si definirebbe un uso pubblico della storia, a intendere l'utilizzo di una rilettura del passato – spesso selettiva, se non del tutto artefatta – mirante alla creazione di una parvenza di continuità tra le istanze di riforma e l'esistente^[12]. Una tecnica di legittimazione politica in senso lato, che consentirà ai liberali di Cadice di adombrare la predominante matrice ideologica del proprio disegno riformatore e, al contempo, di elevarsi a restauratori di una tradizione liberale tanto autenticamente spagnola quanto del tutto fasulla^[13].

Il tentativo di affermare in tal modo un'identità storica e culturale realmente alternativa all'*antiguo régimen* non otterrà tuttavia i risultati desiderati. Può anzi dirsi che, per larga parte del secolo XIX, il sostanziale fallimento della rivoluzione di Cadice costituirà l'esempio in grado di sintetizzare la netta opposizione della società spagnola del tempo a ogni proposta di riforma che miri a trasformare radicalmente il sistema^[14].

Sullo sfondo del clima culturale e politico che contraddistingue la nascita dello *Estado liberal*, alcune delle peculiarità di quello che si è definito un modo caratteristicamente spagnolo di concepire le riforme del processo civile sembrano

[12] Ci si intende riferire, in particolare, alla pervasiva incidenza, nella politica liberale di Cadice, della corrente ideologica dell'«historicismo nacionalista». Come riportato da uno dei massimi studiosi spagnoli di tali dinamiche, J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, *La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX*, in *Revista de las Cortes Generales*, 1987, 10, p. 32, «en España el liberalismo pretendió conjugar la defensa de la libertad con el nacionalismo, las doctrinas revolucionarias con la apelación a la tradición histórica nacional. Una pretensión que en gran parte era fruto de esa doble y contradictoria tarea [...]: la de defender a España frente a la invasión francesa y a las ideas francesas frente a buena parte de España».

[13] Scrive a riguardo J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, *La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX*, cit., pp. 38-39: «Los liberales doceañistas, en efecto, pretendían extraer de los códigos medievales españoles los principios y las instituciones básicas del moderno constitucionalismo. [...] Para ellos, la Constitución de Cádiz no era sino la restauración de las leyes fundamentales de la Edad Media». Una circostanza, questa, che risulta del resto confermata dall'incipit dello stesso *Discurso preliminar a la Constitución de 1812*, pronunciato dal 'Divino' Agustín de Argüelles: «Nada ofrece a la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en lo diferentes cuerpos de la legislación española [...]» (discorso di recente riedito in forma integrale come segue: A. DE ARGÜELLES, *Discurso preliminar a la Constitución de 1812. Introducción de Luis Sánchez Agesta*, Madrid, 2011, p. 67). A un livello più generale, un esempio emblematico dell'utilizzo della storia spagnola con chiare finalità di legittimazione politica può essere rinvenuto in F. MARTINEZ MARINA, *Teoría de las Cortes ó Grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo. Con algunas observaciones sobre la lei fundamental de la Monarquía española sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812*, I-III, Madrid, 1813, ove il celebre storico del diritto tenta di costruire una continuità tra l'*antiguo régimen* e l'*Estado liberal* mediante un'approfondita analisi delle risalenti istituzioni politiche succedutesi nella penisola iberica. Il fatto che si tratti di un'opera-manifesto dell'«historicismo nacionalista», in sé espressiva delle sue inevitabili forzature e contraddizioni, è del resto ampiamente rilevato, tra i tanti, da J. SEMPERE Y GUARINOS, *Observaciones sobre la Cortes y sobre las leyes fundamentales de España*, Granada, 1810, ora in R. HERRERA GUILLÉN (ed.), *Cádiz, 1812. 2. Memoria primera sobre la Constitución gótico-española*, Madrid, 2007, spec. pp. 104-105 e R. DE VÉLEZ, *Apología del Altar y del Trono, ó historia de las reformas hechas en España en tiempo de las llamadas Cortes; é impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitución, diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado*, I-III, Madrid, 1825, spec. II, p. 173 ss. Per una recisa critica dell'approccio politico seguito dai «liberales» sulla scia dell'«historicismo nacionalista» v. spec. P. VILAR, *Hidalgos, amotinados y guerrilleros: Pueblo y poderes en la historia de España*, Barcelona, 1982, pp. 217, 226.

[14] Già nella fondamentale opera di CONDE DE TORENO, *Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España*, cit., p. 1083, l'esperienza costituzionale di Cadice appare infatti «destinada á pasar, como decía un antiguo de la vida, á manera de un sueño de sombra». Per un unico riferimento di carattere storico a tale riguardo v., ad es., J. VICENS VIVES, *Historia social y económica de España y América*, V, Barcelona, 1959, p. 342.

dunque trovare una propria ragion d'essere e un proprio particolare significato. Sembra in effetti possibile rinvenire uno stretto collegamento tra alcuni eventi della storia spagnola dei primi decenni dell'Ottocento e il modo stesso di configurarsi della giustizia civile nell'intero secolo XIX. Fra questi, uno dei più pregnanti e significativi pare doversi individuare nell'emersione delle tendenze reazionarie che si manifestano in seguito alla guerra d'indipendenza e alla conseguente ostilità di gran parte della popolazione verso la Francia e la relativa cultura giuridica. Sarà infatti questo insieme di circostanze a spingere il «liberalismo» di Cadice verso un approccio politico sempre più conciliante e moderato, con il conseguente abbandono di qualunque aspirazione autenticamente rivoluzionaria^[15].

Sul versante delle riforme, l'atteggiamento di estrema cautela dei «liberales» si tradurrà nella scelta di ripensare in chiave apparentemente «nacionalista» il proprio programma e specialmente quelle innovazioni che, sull'esempio dell'ordinamento francese, si aspira a introdurre nei vari ambiti della legislazione^[16]. In questa prospettiva-limite, ogni riforma andrà concepita in maniera tale da poter essere attuata senza suscitare reazioni ostili; il che generalmente significa rimanere all'interno del sistema previgente e degli orientamenti consolidati nella prassi, oppure apportare modifiche – più o meno ampie, a seconda dei casi – curando che siano comunque percepite come ispirate alla mitizzata tradizione medievale spagnola e di sostanziale continuità con l'esistente.

In un ambito che, forse più di altri, può dirsi ancora addentro al medioevo e alle sue leggi, come quello dell'amministrazione della giustizia civile, l'impronta conservatrice del riformismo liberale appare manifestarsi con singolare intensità e con conseguenze di vasta portata e prolungate nel tempo. Pur di fronte alla dominante esigenza di riforme generali e radicali della giustizia civile, l'idea che prevale e si consolida, nella classe politica liberale, consisterà essenzialmente nel preservare l'eredità del diritto comune, proseguendo sulla via delle sistemazioni parziali e dell'inserimento di soluzioni tutto sommato coerenti con la struttura originaria del processo. Un'impostazione culturale e metodologica, contraddistinta da un profondo legame con la memoria storica e l'identità nazionale spagnola, nella

[15] Oltre alle indicazioni contenute nelle note precedenti, appare interessante segnalare il singolare avvicinamento, realizzatosi durante l'esilio politico, tra *afrancesados* e *liberales doceañistas* in una prospettiva di comune moderazione delle rispettive visioni e modalità di azione. Un profilo di cruciale rilevanza per la successiva storia politica del «liberalismo» che risulta approfonditamente documentato da J. LÓPEZ TABAR, *Los Famosos Traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*, cit., pp. 103-179, 205 ss.; ID., *Por una alternativa moderada. Los afrancesados ante la Constitución de 1812*, in *Cuadernos dieciochistas*, 2011, 12, pp. 79 ss., spec. 91-100 (dove si segnala anche l'esistenza di un progetto costituzionale, noto come «plan Beitia», al quale è specificamente dedicato il lavoro monografico di C. MORANGE, *Una conspiración fallida y una Constitución nonnata (1819)*, Madrid, 2006); ID., *La moderación como divisa. En torno al ideario político de los afrancesados*, in P. RÚJULA, J. CANAL (eds.), *Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia*, Madrid, 2011, pp. 135 ss., spec. 144-150. Per una più estesa disamina delle conseguenze derivanti dall'esperienza di Cadice sulle successive vicende politiche del *liberalismo* nella prima metà del secolo XIX, si v., ad es., I. CASTELLS OLIVAN, *La rivoluzione liberale spagnola nel recente dibattito storiografico*, in *Studi Storici*, Anno 36, 1. La storiografia spagnola dal 'Secolo d'oro' alla 'Rivoluzione liberale', genn.-mar. 1995, pp. 127 ss., spec. 140-157.

[16] Scrive a riguardo J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, *La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX*, cit., p. 41: «El remitirse a historia nacional y el exhumar los viejos documentos y códigos para probar tal o cual interpretación del pasado, se convirtió en un manido expediente tanto para justificar las reformas como para evitarlas».

quale l'elemento cardine della continuità con la tradizione dell'*antiguo régimen* non rappresenta un'ideologia di facciata per legittimare soluzioni innovative o percepibili come tali, ma un autentico vincolo da rispettare per il buon esito di qualsiasi riforma^[17].

In questo sguardo rivolto al passato, le istanze provenienti dalle culture straniere, e da quella francese in particolare, assumono ovviamente un'importanza del tutto marginale. Il *Code de procédure civile* – che, assieme agli altri codici francesi, sarebbe dovuto entrare in vigore durante l'occupazione napoleonica – costituirà per certi versi un modello antagonista; o, in altre parole, il prodotto di una cultura giuridica, diffusamente osteggiata e respinta, dal quale distaccarsi sotto ogni profilo, persino a livello linguistico^[18].

L'esempio forse più emblematico dell'ortodossia culturale di tale periodo è rappresentato dalla creazione dello stesso termine «enjuiciamiento», che, come noto, ancora oggi designa la legislazione processuale spagnola^[19]. Si tratta di un neologismo che compare per la prima volta, a livello legislativo, nel *Código de Comercio* del 1829 (art. 1219), per poi affermarsi definitivamente con l'adozione della *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio* del 1830^[20]. Effettivo autore di tali testi normativi, e artefice del neologismo in questione, è Pedro Sainz de Andino: celebre giurista «afrancesado», esule in Francia in seguito alla restaurazione del 1814 e, infine, riabilitato nella compagine governativa della Spagna conservatrice per volontà del ministro *de Hacienda*, Luis López Ballesteros^[21]. Proprio per il suo passato politico,

[17] È questa, del resto, la declinazione dell'«historicismo nacionalista» che risulta prevalente nella componente «realista» delle *Cortes* di Cadice. Cfr., ancora, J. VARELA SUANZES-CARPEGNA, *La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX*, cit., p. 41, ove può leggersi: «El significado y alcance del historicismo nacionalista, común a realistas y liberales, cobraba unos perfiles bien distintos en uno y otro caso. [...] Los primeros identificaban la historia con la tradición. [...] Y a esta tradición le asignaban una misión no sólo condicionante, sino normativa».

[18] Quanto al proposito di Napoleone di estendere anche alla Spagna occupata l'applicazione dei codici francesi (e del *Code civil* in particolare) v., ad es., P. CONARD, *La Constitution de Bayonne (1808)*, cit., pp. 116-117, ove può rinvenirsi un riferimento all'art. 53 del primo progetto della Costituzione di Baiona, prevedente l'applicazione del *Code Napoléon* come «la loi civile du royaume» e poi stralciato dal testo definitivo. Sul riproporsi di tale aspirazione in Giuseppe Bonaparte a seguito della tardiva annessione all'Impero francese della Catalogna v., ad es., P. DEL POZO CARRASCOSA, *La introducción del Derecho francés en Cataluña durante la invasión napoleónica*, in J.M. SCHOLZ (ed.), *El tercer poder. Hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Frankfurt am Main, 1992, p. 189 ss. (e ivi il riferimento all'art. 5 del *Decreto imperial* del 2 febbraio 1812 mediante il quale, congiuntamente alla nomina a *Intendentes de la Cataluña* del Barón de Gerando e del Conde de Chauvelin, si ordina la predisposizione di «toutes les mesures préparatoires pour la publication du Code Napoléon, du Code de procédure civile et criminelle, du Code pénal et du Code de Commerce»). Una documentata indagine sulle vicende qui brevemente segnalate si rinviene in C. PETTI, *La España y el Code Napoléon*, in *Anuario de Derecho Civil*, 2008, LXI, IV, pp. 1773, spec. 1787-1802.

[19] Su tale aspetto v., per tutti, M. CACHÓN CADENAS, *Leyes de enjuiciamiento, y no Códigos de procedimiento. Entre el oportunismo político y la fuerza del uso*, in *Revista de derecho procesal*, 2019, 2, pp. 55-80.

[20] Cfr. art. 1219, co. 1°, del *Código de Comercio* del 1829 («En cuanto al orden de instrucción y sustanciación en todos los procedimientos é instancias que tienen lugar en las causas de comercio, se estará á lo que prescriba el Código de enjuiciamiento, rigiendo entre tanto una ley provisional que promulgaré sobra esta materia»; il testo della disposizione può leggersi in *Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de Mayo de 1829. Edición oficial*, Madrid, 1829, pp. 520-521) e, quale riferimento ricorrente nel prosieguo del testo, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, decretada, sancionada y promulgada en 24 de julio de 1830. Edición Oficial*, Madrid, 1830.

[21] Nell'ambito di una letteratura davvero vasta sul ruolo di Pedro Sainz de Andino nel processo di codificazione del diritto commerciale sostanziale e processuale v., ad es., J. RUBIO GARCÍA-MINA, *Sainz de Andino y la codificación mercantil*, Madrid, 1950, spec. p. 25 ss.; P. SAINZ DE ANDINO, *El pensamiento administrativo de P. Sainz de Andino, con introducción y notas de J.M. GARCÍA MADARÍA*, Madrid, 1982, *passim*; F. TOSCANO DE PUELLES, *Sainz*

Sainz de Andino si dimostrerà un fedele interprete del riformismo più cauto, soprattutto per quanto riguarda la presa di distanze dalla cultura processuale francese e la necessità di attribuire fondamenta tradizionaliste alle pur minime innovazioni^[22]. Una capacità di adattamento al ‘modo spagnolo’ delle riforme, che consentirà a Sainz de Andino di anticipare e prevenire i rischi legati all’utilizzo di vocaboli, come «procedimiento» o «procedimientos», poco presenti nella tradizione spagnola e, per contro, sensibilmente vicini per assonanza alla «procédure» francese^[23].

Con queste premesse ideologiche e culturali, lo spazio di tempo ricompreso tra il 1812 e il 1838 rappresenta per il processo civile spagnolo una fase di tentativi di riforma più che di riforme realizzate: i problemi fondamentali dell’uniformità delle leggi processuali, del contenimento dei costi e dei tempi di definizione delle controversie vengono affrontati dai vari governi in maniera discontinua, senza trovare risposta in riforme globali in grado di superare le precedenti esperienze. In un contesto contrassegnato dall’intrinseca debolezza delle istituzioni politiche, l’elaborazione di un codice in senso moderno – pur prospettata come necessaria e imminente – risulta di fatto irrealizzabile, con l’inevitabile conseguenza del prodursi di poche riforme parziali, talvolta meramente reiterative della legislazione di diritto comune ancora in vigore e più spesso prive di una reale utilità.

Tratteggiando per grandi linee i contenuti essenziali di queste riforme e la loro incidenza sulla struttura della fase di introduzione della controversia, il dato probabilmente più significativo può individuarsi nella presenza di due tendenze comuni. Ci si riferisce, da un lato, all’attribuzione al giudice di un generale obbligo di

de Andino. *El hacedor de leyes*, Cádiz, 1987, *passim*; R. GARCÍA GIMÉNEZ, *Pedro Sainz de Andino. Vida y obra*, Madrid, 2003, *passim*; J.C. ARANGUREN, *Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sainz de Andino*, Pamplona, 2005, spec. p. 107 ss.

[22] L’assoluta peculiarità del contesto politico e culturale nel quale si elaborano le riforme riguardanti l’amministrazione della giustizia civile trova un’ulteriore conferma nella derivazione sostanzialmente francese del *Código de Comercio* del 1829 e nelle significative differenze riscontrabili tra questo codice e la *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*. Scriverà in proposito M. VICTOR FOUCHER, *Code de commerce et Loi de procédure sur les affaires et causes de commerce du Royaume d’Espagne*, Rennes-Paris, 1838, pp. XVIII, XX-XXI: «Le nouveau Code de commerce espagnole peut donc être considéré comme un commentaire légal de la loi française. [...] Mais si le Code de commerce est un véritable modèle législatif, malgré quelques imperfections qui se découvrent de loin en loin, il n’en est pas ainsi de la Loi de procédure. Cette partie de la nouvelle législation espagnole nous a même paru tellement défectueuse, mise en rapport avec son objet et son but, que nous aurions hésité à la traduire». Sulla marcata influenza esplicata dal *Code de Commerce* del 1807 sull’elaborazione del primo codice commerciale spagnolo v., oltre alle indicazioni contenute nella nota precedente, M. ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, *Concordance entre les Codes de Commerce étrangers et le Code de Commerce français*, Paris, 1844, p. 55 ss. (ove può leggersi una tavola sinottica di raffronto fra il Codice di commercio francese e i principali codici commerciali europei della prima metà del secolo XIX); P. GÓMEZ DE LA SERNA, J. REUS Y GARCÍA, *Código de Comercio concordato y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, Madrid, 1863, pp. 17-22; F. TOMÁS Y VALIENTE, *Manual de Historia del Derecho español*, Madrid, 1981, p. 510; J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, *Historia de las Instituciones Político-Administrativas Contemporáneas (1808-1975), con la colaboración de E. MONTANOS FERRÍN*, Madrid, 1994, p. 518; J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 6. Codificación mercantil*, Madrid, 1998, p. 56 ss.; e, più di recente, C. PETIT, *Historia del Derecho Mercantil*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, 2016, p. 357 ss.; D.A. PERONA TOMÁS, *La influencia francesa en la codificación mercantil española del siglo XIX*, in A. MASFERRER (ed.), *La Codificación española*, cit., pp. 361-395; ID., *Notas sobre el proceso de la Codificación mercantil en la España del siglo XIX*, Madrid, 2015, p. 17 ss.

[23] Si v., nuovamente, M. CACHÓN CADENAS, *Leyes de enjuiciamiento, y no Códigos de procedimiento*, cit., pp. 69-80; e, per uno specifico approfondimento sulla brillante abilità politica di Sainz de Andino nell’adombrare il proprio retroterra culturale «afrancesado», v. J. LÓPEZ TABAR, *Los Famosos Traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*, cit., pp. 340-346.

assicurare l'esatta osservanza delle formalità e delle tempistiche processuali; e, dall'altro, alla predisposizione di modelli procedurali alternativi al rito ordinario.

Entrambe le filosofie di intervento appaiono tracciate con singolare nettezza sia *Título V* della Costituzione di Cadice del 1812 (artt. 254, 285) sia nel *Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia* dello stesso anno (artt. 55, C. I, 9, 11 C. II, 5, C. III)^[24]. È in effetti attraverso tali normative che sembra diffondersi l'idea – come si vedrà, per varie ragioni piuttosto irrealistica – di poter trasferire sul giudice ogni responsabilità relativa al corretto andamento del processo e al rispetto delle sue regole, limitandosi a corredare il tutto con sanzioni di vario tipo e utilizzando il pedissequo rispetto delle formalità processuali come principale criterio di valutazione dell'operato dell'autorità giudicante (cfr. *Decreto CCXLIV*, 24 marzo 1813, *Reglas para que se haga efectiva la responsabilidad de los empleados públicos*, *Capítulo I*, «De los magistrados y jueces», artt. VII, XVI-XVIII)^[25]. A ciò si deve aggiungere che, nonostante i tentativi del governo liberale di Cadice di fissare alcuni requisiti di qualificazione professionale per l'accesso alle funzioni giudiziarie (cfr. *Decretos CLI*, 17 aprile 1812 e *CLXVIII*, 3 giugno 1812), l'amministrazione della giustizia in primo grado resta in gran parte affidata a figure prive della necessaria preparazione tecnica; a tutto vantaggio di una avvocatura generalmente più abile e comunque interessata a servirsi di strategie dilatorie, delle quali le antiche leggi processuali sono fonte inesauribile^[26].

Con specifico riguardo alla disciplina del rito ordinario, le occasioni per l'autorità giudicante di garantire un regolare funzionamento del processo, secondo le norme e

^[24] Le disposizioni richiamate nel testo possono leggersi in *Constitución política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812*, Cádiz, 1812, pp. 74, 82 e in *Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia*, Pamplona, 1813, pp. 35, 46-49, 66-67. Per alcune notizie e commenti sul *Reglamento* del 1812 v., ad es., J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, I, Madrid, 1856, pp. 91-93; M. NOUGUÉS SECALL, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 octubre de 1855*, Madrid, 1856, pp. 97-98; J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, Madrid, 1886, pp. 16-21; N. ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in J. GOLDSCHMIDT, *Derecho procesal civil*, cit., pp. 68-70; V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 61-64; J.F. LASSO GATTE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, 1998, p. 4.

^[25] Le disposizioni del *Decreto CCXLIV* del 24 marzo 1813 possono essere consultate in *Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde 24 de febrero de 1812 hasta 14 de setiembre del mismo año, en que terminaron sus sesiones*, IV, Madrid, 1820, pp. 21-22, 23-24. Si consideri, inoltre, che già nel *Discurso preliminar a la Constitución de 1812* emergesse piuttosto chiaramente l'idea per la quale «la observancia de las formalidades que arreglan el proceso es tan esencial, que en ellas ha de estar fundado el criterio de la verdad; y en el instante en que la autoridad soberana pudiese dispensarla en lo más mínimo, no sólo se comprometería el acierto en las sentencias, sino que la desconfianza se apoderaría del ánimo de los que pusiesen su vida y sus intereses en manos de los jueces o magistrados» (cfr. A. DE ARGÜELLES, *Discurso preliminar a la Constitución de 1812*, cit., pp. 98-99). Per ulteriori approfondimenti, anche di carattere bibliografico, v., ad es., F. MARTÍNEZ PÉREZ, *Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo español (1810-1823)*, Madrid, 1999, p. 163 ss. e, di recente, P. ORTEGO GIL, *Estadística y control de la actividad judicial durante el siglo XIX*, Madrid, 2016, pp. 25 ss., spec. 35-38.

^[26] Il testo dei *Decretos CLI* del 17 aprile 1812 e *CLXVIII* del 3 giugno 1812 può leggersi, rispettivamente, in *Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde 24 de febrero de 1811 hasta 24 de mayo de 1812*, II, Madrid, 1820, p. 192 e in *Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1812*, III, Madrid, 1820, p. 11. Si v., altresì, A. DE ARGÜELLES, *Discurso preliminar a la Constitución de 1812*, cit., pp. 106-107. Per alcuni riferimenti alle modifiche apportate all'organizzazione giudiziaria in tale periodo storico v., ex multis, J. SAINZ GUERRA, *La Administración de justicia en España (1810-1870)*, Madrid, 1992, pp. 21-68 e, per un più ampio quadro sulle varie problematiche relative all'amministrazione della giustizia, M.A. APARICIO, *El status del Poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936)*, Barcelona, 1995, p. 13 ss.

le sequenze degli atti che disegnano le fasi di introduzione e trattazione della controversia, appaiono invero alquanto scarse. Nella legislazione di applicazione generale e in quella specificamente dedicata alle cause commerciali, le strutture classiche del processo di diritto comune – per come ricompilato agli inizi del secolo XIX – si ripropongono con tutti i propri difetti. E il ruolo svolto dall'autorità giudicante in tale contesto appare più simile a un ruolo, per così dire, protocollare, che di effettiva gestione delle attività processuali.

Per limitarsi a qualche esempio, la formazione del *thema decidendum* resta formalmente incentrata sul contenuto degli atti introduttivi e degli scritti di replica (cfr. artt. 108, 116 ss., *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* e art. 43, *Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria*); contenuto che si tenta di razionalizzare, sotto il profilo stilistico, con ripetuti richiami alla chiarezza e alla brevità, unitamente al divieto di citazioni per esteso di norme e precedenti di dottrina e giurisprudenza (cfr. artt. 41, 44-45, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* e artt. 4, 48, *Reglamento provisional*)^[27]. Tuttavia, la mancata osservanza dei requisiti formali previsti per la redazione delle «demandas» non implica un vero e proprio rigetto in rito delle stesse, né ulteriori conseguenze di carattere negativo: il potere dell'autorità giudicante di stralciare, anche d'ufficio, le domande proposte in modo indeterminato o confuso si collega infatti all'obbligo di provvedere all'assegnazione di un termine per consentire alla parte interessata di regolarizzare i difetti del proprio atto, non configurandosi comunque preclusioni o decadenze di sorta (cfr. art. 42, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* e art. 43, *Reglamento provisional*)^[28].

^[27] Le disposizioni richiamate nel testo possono leggersi, rispettivamente, in *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 25-27 (artt. 41, 44-45), 52-53 (art. 108), 55-59 (artt. 116-125) e in MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA, *Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria*, Madrid, 1835, pp. 2 (art. 4), 12 (art. 43), 13 (art. 48). Per alcune notizie e commenti sul *Reglamento* del 1835 v., ad es., A.G. OCAMPO, *Memoria relativa á los principales actos del Excmo Sr. D. Álvaro Gómez Becerra como Ministro de Gracia y Justicia en 1835 y 1836, escrita por el mismo y encontrada después su fallecimiento, ocurrido en 1835*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLVIII, 1876, pp. 110-116; R. ORTIZ DE ZÁRATE, *Análisis histórico-crítico de la legislación española*, II, Vitoria, 1844, pp. 198-204; J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, critico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil*, cit., I, pp. 93-94; M. NOUGUÉS SECALL, *Tratado de práctica forense novísima*, cit., pp. 98-99; J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, cit., p. 53; N. ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in J. GOLDSCHMIDT, *Derecho procesal civil*, cit., p. 60; V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 73-78; J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 8-10. Per un commento degli articoli citati nel testo v., ad es., J. BRAVO MURILLO, *Observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, 1836, pp. 27-29; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, I, Madrid, 1848, pp. 236-240, 248-252, relativamente alle disposizioni di applicazione generale, e pp. 241-243, quanto alle disposizioni dedicate alle cause di commercio; J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado elemental de los procedimientos sobre negocios y causas de comercio, con arreglo á las últimas disposiciones publicadas sobre esta materia*, Madrid, 1850, pp. 83-86; I. MIQUEL Y RUBERT, J. REUS Y GARCÍA, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio. Con notas y aclaraciones*, Madrid, 1855, pp. 364, 375-376, 377-389; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J. REUS Y GARCÍA, *Código de Comercio concordato y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 648-650, 665-671.

^[28] Cfr. art. 42, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 25-26 e art. 43, *Reglamento provisional para la administración de justicia*, cit., p. 12, con il relativo commento di P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 238, 241-242; I. MIQUEL Y RUBERT, J. REUS Y GARCÍA, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio. Con notas y aclaraciones*, cit., p. 364; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J. REUS Y GARCÍA, *Código de Comercio concordato y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., p. 642.

Dal punto di vista della scansione dei tempi della fase introduttiva, il numero già di per sé elevato di termini che l'autorità giudicante è tenuta a concedere per lo scambio degli scritti difensivi finisce per moltiplicarsi più volte, specie in ragione dell'assenza di barriere preclusive e della conseguente possibilità per le parti di produrre nuovi documenti e prove fino al momento precedente la decisione della controversia (cfr. art. 48, 77, 141, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* e art. 43, *Reglamento provisional*)^[29].

Nel complesso, l'immagine che ne deriva è quella di un modo di formazione dell'oggetto della controversia estremamente diluito, che si articola attraverso una sequela indeterminata di atti e di fronte a un giudice completamente passivo. E infatti, al di là della normale attività di gestione delle richieste di volta in volta formulate dalle parti, l'unico vero ambito di intervento del giudice può farsi consistere nella risoluzione delle molteplici questioni incidentali che, soprattutto nella fase iniziale del procedimento, possono sorgere mediante la proposizione di «excepciones dilatorias» (cfr. artt. 116-117, 121, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* e art. 48, *Reglamento provisional*)^[30]. A incidere negativamente sull'efficienza del procedimento vi è poi il fatto che – secondo quanto già previsto nella disciplina delle compilazioni esaminata nel precedente paragrafo (v., *retro*, § 1.1) – la risoluzione di tali questioni comporta l'automatica sospensione del giudizio principale, in attesa della pronuncia di una sentenza interlocutoria e, generalmente, dell'ulteriore definizione del giudizio di

^[29] Come già osservato nel precedente paragrafo (v., *retro*, § 1.1), i vari interventi normativi riguardanti la fase di introduzione della controversia prescindono totalmente dall'inserimento di preclusioni istruttorie o, comunque, dall'effettiva limitazione del potere delle parti di produrre nuovi documenti e prove per tutto il corso del giudizio. Come subito si dirà, la prospettiva del legislatore spagnolo resta esclusivamente incentrata sulla formale riduzione del numero delle scritture difensive ammesse, specie nell'ambito dei percorsi procedurali sommari; il che, ovviamente, non preclude alle parti e ai rispettivi avvocati la possibilità di ottenere dal giudice la concessione di nuovi termini per esercitare il contraddittorio sulle nuove deduzioni istruttorie e, se del caso, per replicarvi ulteriormente. Inoltre, risulta in qualche misura sorprendente che, pur a fronte dell'evidente fallimento di tali correttivi nella pratica del processo, la migliore dottrina del tempo continui a individuare nel «supérfluo de muchas diligencias» la sola ragione del cattivo funzionamento del «juicio ordinario» (cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 335, 337-338). Cfr. *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 28-29 (art. 48), 39 (art. 77), 65 (art. 141) e *Reglamento provisional para la administración de justicia*, cit., p. 12 (art. 48).

^[30] Occorre comunque segnalare che, a differenza della normativa di applicazione generale, l'art. 117 della *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio* circoscrive il prodursi di effetti dilatori nel senso descritto soltanto ad alcune eccezioni. Ad ogni modo, questa sorta di principio di tassatività non impedisce alla dottrina dell'epoca di considerare ammissibile la proposizione delle eccezioni non ricomprese nell'elenco dell'art. 177 anche in un momento successivo alla «contestación» della domanda attorea. Una circostanza, quest'ultima, che avrebbe reso il funzionamento del rito ordinario commerciale ancor più complesso di quello 'generale'. Cfr., infatti, P. GÓMEZ DE LA SERNA, J. REUS Y GARCÍA, *Código de Comercio concordado y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., p. 669; I. MIQUEL Y RUBERT, J. REUS Y GARCÍA, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio. Con notas y aclaraciones*, cit., p. 377; e P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, p. 249, ove può leggersi: «necesario es confesar que se han introducido en la práctica grandes y frecuentes abusos por no estar aquellos artículos bien determinados en la ley, dándose lugar á considerable dilaciones, y abriéndose la puerta á la puerta á la malicia de los litigantes». Cfr. artt. 116-117, 121, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 55-57 e art. 48, *reglas 2ª-3ª*, *Reglamento provisional para la administración de justicia*, cit., pp. 13-14. Per ulteriori chiarimenti sulla distinzione fra eccezioni «dilatorias» e «perentorias» v. J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado elemental de los procedimientos sobre negocios y causas de comercio*, cit., pp. 90-91 e, anche per l'interessante approccio didattico seguito dall'autore, F. VERLANGA HUERTA, *Jurisprudencia popular. Comprende los negocios de menor cuantía, con el procedimiento mandado observar por la ley de 10 de enero 1838*², Madrid, 1840, pp. 31-33.

appello, anch'esso instaurato per via incidentale (cfr. artt. 118-120, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* e art. 48, *Reglamento provisional*)^[31].

Rimangono dunque sostanzialmente privi di soluzione i numerosi problemi che rendono lo svolgersi del rito ordinario una vicenda lunga, costosa e perciò spesso inconcludente: i tentativi di aggiustamento e i ritocchi parziali compiuti dal legislatore spagnolo in tale periodo non cambiano né migliorano la struttura fondamentale del procedimento, che rimane soggetta a tutte quelle formalità e complicazioni tipiche dell'esperienza di diritto comune. In questo stato di cose, il modello ordinario di procedimento si rivela funzionale alla tutela di un ambito ristrettissimo di diritti, grossomodo corrispondenti alla ristretta compagine sociale che dispone delle condizioni economiche occorrenti ad accedere alla giustizia e che di fatto non necessita di adire il giudice per procurarsi i beni essenziali^[32].

Si è peraltro anticipato come, di fronte a tali problemi, le riforme realizzate tra il 1812 e il 1838 appaiano contraddistinguersi anche per il tentativo di affiancare al rito ordinario forme di tutela giurisdizionale più semplici e rapide. A partire dal *Reglamento* del 1812 (art. 11, C. II), sembra in effetti delinearsi un modello procedimentale ulteriore alle classiche forme del «juicio declarativo ordinario» e del «juicio verbal»^[33]. Un nuovo tipo di procedimento che, solo nella prima metà del secolo XX, sarà definito dalla dottrina spagnola come «intermedio», proprio in quanto inserito in quel sistema di impronta dualistica che fino al 1812 aveva contraddistinto l'articolazione delle possibili forme del processo di cognizione. Tuttavia, come subito si dirà, anche su questo versante i risultati positivi saranno alquanto limitati. E la pur breve vigenza del rito «intermedio» porterà piuttosto ad escludere, dalle successive scelte di politica del diritto, la creazione di un modello procedimentale concepito come realmente alternativo al rito ordinario^[34].

In linea di stretta continuità con il diritto comune, l'idea alla base della creazione di distinti percorsi procedimentali è che il ridotto valore economico della controversia possa in qualche misura rendere superflua – in tutto o in parte – l'applicazione delle garanzie tipiche del rito ordinario, incluse le possibilità di accesso ai giudizi di impugnazione^[35]. Sul piano tecnico, e con le precisazioni che seguiranno,

[31] Cfr. artt. 118-120, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 56-57 e art. 48, *regla* 3ª, *Reglamento provisional para la administración de justicia*, cit., p. 14, con il commento di P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 337, relativamente alle disposizioni di applicazione generale, e pp. 341-342, quanto alle disposizioni dedicate alle cause di commercio; J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado elemental de los procedimientos sobre negocios y causas de comercio*, cit., p. 91; I. MIQUEL Y RUBERT, J. REUS Y GARCÍA, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio. Con notas y aclaraciones*, cit., p. 378.

[32] Cfr. J. BRAVO MURILLO, *Observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia*, cit., p. 27, ove può leggersi: «Las mismas causas que han producido antes de ahora la inobservancia en mucha parte de aquellas leyes, la producirían en lo sucesivo; las mismas interpretaciones que han prevalecido, los mismos abusos que en otro tiempo se han introducido en los tribunales, introduciríanse después; porque la causa, sino única, muy principal de aquella inobservancia, de aquellas interpretaciones, de aquellos abusos, debe buscarse en la imperfección de las leyes, las cuales renovadas genéricamente, sin enmienda ni variación alguna, deben esperarse, mas tarde ó mas temprano, iguales resultados, porque la misma causa debe producir los mismos efectos».

[33] Cfr. *Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia*, cit., pp. 48-49.

[34] È questa, in particolare, una delle tesi di fondo sostenute da V. FAIRÉN GUILLEN, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos. Los defectos en la recepción del Derecho procesal común; sus causas y consecuencias en doctrina y legislación actuales*, Barcelona, 1953, pp. 101-103, 107-113.

[35] Come osservato più sopra, l'idea che l'accesso ai giudizi di impugnazione possa essere limitato a seconda del valore della controversia risulta già espresso nell'art. 285 della Costituzione gaditana del 1812, ove è previsto

tale concezione di fondo sembra mettere in luce tutti i difetti dell'assenza di un'adeguata elaborazione culturale concernente i problemi della moderna società spagnola e dell'efficiente amministrazione della giustizia: sullo sfondo di un sostanziale disinteresse per i risvolti sociali delle politiche intraprese, le soluzioni previste per il contenzioso di minor valore economico risulteranno per lo più ineffettive, finendo per ritorcersi non solo contro gli interessi dei cittadini meno abbienti, ma anche contro le esigenze generali di rapidità e semplicità del processo.

Riguardo al «juicio verbal», può dirsi che la relativa disciplina riproponga tutte le caratteristiche negative della tradizione di diritto comune: sull'esempio delle leggi medievali raccolte nelle *Siete Partidas* (*Leyes* XLI, T. II, P. III e VI, T. XXII, P. III) e nella *Novísima Recopilación* (*Leyes* VII, T. III, L. XI), la regolamentazione del rito verbale risulta estremamente sintetica; tanto che, nella normativa di applicazione generale, essa è racchiusa in una singola disposizione e normalmente limitata a generici riferimenti all'oralità della trattazione e decisione della causa (cfr. artt. 9, C. II, 5, C. III, *Reglamento de las Audiencias* e artt. 31, 40, *Reglamento provisional*)^[36]. Come è intuitivo, la mancanza di una disciplina specifica del «juicio verbal» ha soprattutto l'effetto di escludere che l'autorità giudicante possa condurre o anche solo indirizzare lo svolgimento del processo. Va inoltre considerato che, secondo i criteri di riparto della competenza giurisdizionale allora in vigore, la risoluzione delle controversie soggette al rito verbale rientra tra i compiti della figura incaricata dell'amministrazione municipale; una figura che, proprio in quanto priva di una formazione giuridica, risulta affiancata – sia pur con funzioni consiliari non vincolanti – da due «hombres buenos», nominati dalle parti a garanzia dell'imparzialità e della tendenziale professionalità tecnica del giudizio reso^[37]. Nella pratica del processo la

che sia la legge a «determinar, atendida la entidad de los negocios, y la naturaleza y calidad de los diferentes juicios, qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar ejecutoria» (cfr. *Constitución política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812*, cit., p. 82). E ciò, in qualche misura, derogando alla regola generale, fissata dalla stessa disposizione, che indica in tre gradi di giudizio l'articolazione tipica dei giudizi di impugnazione. Può inoltre essere interessante segnalare come, nelle discussioni parlamentari riguardanti il *Reglamento* del 1812, l'attenzione dei deputati si concentri esclusivamente sulle possibili conseguenze negative che sarebbero derivate da una limitazione delle impugnazioni nei giudizi petitori (art. 44, C. I); giudizi che, proprio in ragione della loro rilevanza economica (e della collocazione sociale dei cittadini abitualmente coinvolti), comunque conservano inalterata la possibilità di nuovo esame della controversia da parte di un giudice superiore (cfr. *Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias*, n. 611, *Sesión del día 15 de julio de 1812*, pp. 3438-3440). Nella totale assenza di discussioni e proposte di emendamento si svolge, invece, l'approvazione delle disposizioni riguardanti il contenzioso di minor valore economico e l'esclusione dello stesso giudizio d'appello ivi prevista (cfr., ad es., *Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias*, n. 636, *Sesión del día 15 de julio de 1812*, p. 3594). Per uno sguardo d'insieme sui problemi concernenti l'amministrazione della giustizia minore in tale periodo storico v., di recente, A. BÁDENAS ZAMORA, *Los litigantes miserables ante la justicia de Fernando VII*, Madrid, 2018, p. 23 ss.

^[36] Come subito si dirà, ciò vale in particolare per il «juicio verbal» di applicazione generale (cfr., infatti, artt. 9, C. II, 5, C. III, *Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia*, cit., pp. 46-47, 66-67; artt. 31, 40, *Reglamento provisional para la administración de justicia*, cit., pp. 8-9, 11), posta la maggiore organicità della disciplina del «juicio de menor cuantía» riservato alle cause commerciali per come risultante dalla combinato degli artt. 1209-1210, *Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de Mayo de 1829*, cit., pp. 517-518 e 446-458, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 177-184.

^[37] Con riguardo alle modifiche apportate nel primo trentennio del secolo XIX all'organizzazione giudiziaria e alla c.d. «justicia municipal» in particolare, v., tra i molti possibili riferimenti, J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 1. Organización judicial*, Madrid, 1998, pp. 1-24 e, anche per ulteriori rimandi bibliografici, F.J. DÍAZ GONZÁLEZ, J.M. CALDERÓN ORTEGA, *La administración municipal de justicia en la España del siglo XIX*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 2013, XXXV, pp. 295-345. Sull'effettivo ruolo processuale degli «hombres buenos», spesso confusi con i difensori delle parti, v., ad es., J. ESCRICHE, *Diccionario razonado de Legislación y*

combinatoria di questi elementi determina una rilevante incertezza, dato che l'ordine delle attività da compiersi viene in sostanza lasciato alla prassi; o meglio, alla creatività dell'avvocatura che, a seconda dei casi e degli specifici interessi da tutelare, finisce per recuperare e riadattare molte delle soluzioni previste per il rito ordinario^[38].

Del resto, sarebbe probabilmente affrettato individuare nell'inclinazione conservatrice e corporativa della classe forense la sola ragione dell'insuccesso che, per tutto l'Ottocento, segnerà l'evoluzione delle forme di tutela alternative al rito ordinario. Non si intende con ciò negare o ridurre l'importanza del ruolo – a tratti deliberatamente reazionario – che gli utenti abituali della giustizia civile spagnola assumeranno, nel corso del secolo XIX, per preservare interessi e privilegi consolidati. Piuttosto, occorre considerare come questo fenomeno di progressiva ibridizzazione o sovrapposizione disciplinare derivi principalmente dalla basilare esigenza di strutturare una trama processuale compiuta; e ciò, in un certo senso, rimediando ai vari problemi derivanti da una politica di intervento legislativo volutamente drastica, ma ancora priva di un disegno riformatore organico e coerente. E infatti, nonostante gli eccessi e le degenerazioni riscontrabili nella prassi, la reazione dell'ambiente forense finisce per colorarsi pubblicamente di una pretesa finalità di giustizia sociale, rigorosamente ispirata all'eguaglianza formale dei cittadini davanti alla legge: a intendere, il farsi carico del problema di assicurare anche alle classi meno abbienti *standard* adeguati di effettività della tutela giurisdizionale, per l'appunto innestando sulle poche regole del rito verbale quelle garanzie processuali formalmente riservate solo a una ristretta parte della società civile^[39].

*Jurisprudencia*³, II, Madrid, 1847, pp. 101-102 e, con specifico riguardo alla disciplina esaminata nel testo, F. VERLANGA HUERTA, *Jurisprudencia popular*², cit., pp. 20-21.

^[38] Riguardo al «juicio verbal» delineato dall'art. 31 del *Reglamento provisional* del 1835 per le controversie rientranti nella competenza degli «Alcaldes e tenientes de alcaldes», v., ad es., V.H. DE LA RUA, *Nuevas observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 22, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, III, Madrid, 1842, pp. 241-255, ove a p. 245 può leggersi: «La concisión del art. 31, de que al presente nos ocupamos, no puede menos de dejar un vacío en varios puntos, como lo es el de fijar los trámites, por lo que se ha de proceder á la decisión [...]». En aquel artículo, único que trata de los juicios verbales, no era posible determinar todo lo necesario para plantear una enjuiciación entera y completa, y los medios de resolver los muchos incidentes que ocurren en todos los negocios judiciales»; e p. 246 per una panoramica sulle soluzioni interpretative prospettabili, specie per la risoluzione delle questioni incidentali. Più in generale, sullo schema di «juicio verbal» risultante nella prassi v., ancora, J. ESCRICHE, *Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia*³, cit., II, pp. 266-268, spec. 267, ove appunto si dà conto di come, a fronte di una disciplina estremamente sintetica e incompleta, «la práctica ha debido llenar sus vacíos conforme á los principios generales del derecho y al uso de los tribunales» (p. 267). E inoltre, per un riscontro della presenza di tali prassi di integrazione disciplinare *praeter legem*, anche successivamente all'adozione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855, v. J. ARIAS BRIME, *Enjuiciamiento Civil. Consultas*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XIV, 1859, p. 348, ove può leggersi: «Que el juicio de menor cuantía, el verbal y los demás litigios, tengan que sufrir el predominio y la influencia del civil ordinario, ninguna repugnancia vuelve, sino que es muy lógico y muy necesario, considerando que á dicho juicio, por ser el general, el común, la expresión lata, la universalidad por decirlo así, de la tramitación contenciosa, hay que reputarle como la norma y la síntesis de todos los demás que sean también contenciosos».

^[39] Risulta in effetti alquanto diffusa, anche nella migliore dottrina del tempo, l'opinione che «es altamente censurable el hacer una diferencia entre los juicios por razón del valor de la cosa ó de las sumas sobre que se cuestiona, privando á los unos de la mayor parte de las garantías que se ofrecen á los otros» (cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, p. 321); e, proprio in quanto «bueno y santo es que se grabe en el corazón de todos los que entienden en la administración de justicia, que esta es independiente de la fortuna de los hombres, que debe administrarse á todos con igualdad», «menester es [...] reconocer también que, entre muchas prácticas abusivas introducidas en el foro, se encuentran algunas de

Sarà proprio questa capacità strategica di saldare la realizzazione dei propri interessi alle istanze di giustizia provenienti dal basso della società spagnola a consentire all'avvocatura di condizionare anche il funzionamento di modelli procedurali sommari meglio strutturati rispetto al «juicio verbal». Ciò è quanto si verifica, ad esempio, per il procedimento verbale dedicato alle controversie commerciali «de menor cuantía» (artt. 446-458, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil*). In tale ambito, la trasposizione di soluzioni mutate dal «juicio declarativo ordinario» – invero, già in parte realizzata dalla *Ley* del 1830, mediante la previsione di «disposiciones comunes a todos los juicios sobre los negocios de comercio» ricalcanti i tratti essenziali del rito ordinario generale (artt. 28-95, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil*) – è resa possibile da una norma che, per quanto non diversamente stabilito, rinvia all'applicazione delle «leyes comunes sobre las procedimientos judiciales» (art. 462, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil*)^[40].

Pertanto, secondo uno schema analogo a quello che sarà previsto per il processo sommario italiano dal c.p.c. del 1865 (cfr. art. 392, Cod. 1865), la presenza di una norma come l'art. 462 della *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* rende l'innesto di elementi propri del rito ordinario un'operazione agevole e, soprattutto, non surrettizia^[41]. Le conseguenze che ne derivano nella prassi appaiono, tuttavia, meno eclatanti rispetto a quanto accadrà per il rito sommario italiano^[42]. Ed in effetti, benché improntata a una logica di radicale semplificazione delle formalità, la disciplina del procedimento verbale-commerciale definisce in maniera abbastanza lineare il percorso che, dall'introduzione della controversia, si snoda attraverso un'udienza di trattazione e

manifiesta utilidad, cuyo origen se debe á interpretaciones, ampliaciones ó restricciones equitativas de la ley» (cfr. J. BRAVO MURILLO, *Observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia*, cit., pp. 15, 27).

^[40] Cfr. art. 1182, *Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de Mayo de 1829*, cit., p. 502 e art. 462, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., p. 184. Si v., inoltre, P. GÓMEZ DE LA SERNA, J. REUS Y GARCÍA, *Código de Comercio concordato y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., p. 427, ove può appunto leggersi che «en lo que las leyes especiales de comercio no prescriben, se arreglarán los tribunales á lo que establece el derecho común, que es supletorio de todas la leyes especiales».

^[41] Cfr. art. 392, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, Stamperia Reale, 1865, p. 119 («Nelle parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento sommario prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili»), con il celebre commento di L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*³, III, Milano, 1923, p. 360.

^[42] Non è ovviamente possibile, in questa sede, tentare una sintesi di quella che a tutti gli effetti rappresenta una delle vicende cruciali della storia del processo civile italiano. E del resto, sarebbe indubbiamente avventato ricondurre alla 'clausola aperta', contenuta nell'art. 392 del codice unitario, le ragioni di un ben più esteso cambiamento nel modo di concepire l'articolazione del modello generale di tutela giurisdizionale e le sue possibili alternative. Un cambiamento di ordine culturale e giuridico che, a partire dai primi decenni di applicazione del codice unitario, segnerà in maniera profonda il dibattito sulle riforme riguardanti il processo civile e le soluzioni prospettate per larga parte del secolo XX (cfr., *infra*, § 4.2 ss.). Nella prospettiva del presente lavoro, un pur brevissimo accenno alla vicenda del rito sommario italiano appare giustificato dal riscontro di una singolare analogia nel percorso evolutivo concernente la disciplina del processo e la sua fase introduttiva, in particolare. E infatti, nonostante le molteplici differenze, sotto vari profili esistenti fra l'esperienza italiana e spagnola, occorre anticipare – rinviando ad altre sedi il necessario approfondimento – come in entrambi gli ordinamenti a incidere negativamente sul funzionamento delle forme di tutela sommarie sia la mancanza di una fase preparatoria adeguatamente strutturata a livello normativo. E non è d'altronde un caso che, proprio riguardo alle attività di preparazione della controversia, sia riscontrabile una tendenza comune al recupero delle soluzioni previste per il rito ordinario.

discussione e si conclude con la pronuncia di una sentenza, priva di motivazione e non impugnabile (art. 451, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil*)^[43].

Non si tratta, dunque, di un esempio di sommarizzazione del processo caratterizzato da quella assoluta indeterminatezza del modo di procedere, che si è visto essere tipica della tradizione spagnola di diritto comune e fedelmente ripresa dal «juicio verbal». A fronte di una struttura di massima definita dal legislatore, appare in qualche misura prevedibile che, nella prassi commerciale spagnola, il ricorso alle forme del rito ordinario si presenti tutto sommato contenuto; specie se raffrontato al fenomeno di completa sovrapposizione disciplinare che determinerà la comparsa, nella prassi giudiziaria italiana di fine Ottocento, di un modello di processo sostanzialmente ibrido, derivante dalla fusione tra rito ordinario-formale e rito sommario^[44].

Non è il caso di soffermarsi sulle ragioni che possono aver contribuito a determinare esiti applicativi tanto diversi, anche se ciò potrebbe risultare utile per approfondire ulteriormente la dimensione sociale dei problemi coinvolti. Basti segnalare come a incidere in maniera rilevante e pervasiva sul funzionamento dei percorsi processuali alternativi al «juicio declarativo ordinario» sia in particolare l'assenza di un'adeguata scansione normativa delle attività finalizzate all'individuazione dell'oggetto della controversia.

È in effetti nel momento successivo all'introduzione del giudizio che la recezione delle forme ordinarie appare giustificarsi in ragione della necessità di scandire modalità e tempi del contraddittorio. Nell'esempio del rito verbale-commerciale, tale esigenza sembra collegata alla scelta del legislatore di condensare in una sola udienza tutte le attività precedenti la decisione della causa: dall'esposizione in forma orale delle difese del convenuto sino alla formulazione delle richieste istruttorie, con relativa assunzione dei mezzi di prova giudicati ammissibili. In questo quadro, l'autorità giudicante risulta inoltre sprovvista dei poteri necessari a imporre un andamento ben preciso delle diverse attività preparatorie; essendo esclusivamente prevista la possibilità di domandare chiarimenti alle parti, eventualmente

^[43] Per un commento della relativa disciplina v., ad es., F. GARCÍA GOYENA, J. AGUIRRE, *Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos*⁴, III, Madrid, 1852, pp. 569-572; J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado elemental de los procedimientos sobre negocios y causas de comercio*, cit., pp. 128-133; cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, J. REUS Y GARCÍA, *Código de Comercio concordato y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., pp. 445-447, 730-735; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, pp. 325-327; J. ESCRICHE, *Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia*³, cit., II, pp. 268-270.

^[44] Ribadendo nuovamente le precisazioni contenute nella nota n. 42, si v., fra i molti possibili riferimenti, L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*, Mantova, 1886, pp. 9-20; ID., *La riforma del procedimento sommario*, Firenze, 1891, p. 3 ss.; S. LA ROSA, *Pensieri e possibili riforme del Codice di procedura civile*, Catania, 1892, p. 28 ss.; S. GALGANO, *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, p. 40 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, pp. 113-124, 142-149, 167-173; F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991, p. 23 ss.; ID., *Nel centenario della riforma del procedimento sommario*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 528 ss.; G. MONTELEONE, *Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. IIª Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XIII. Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865*, Milano, 2004, p. XII ss.; e, anche per ulteriori notizie e rimandi bibliografici, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017, pp. 95-159.

vincolandole a prestare giuramento sulla corrispondenza al vero di quanto affermato (art. 451, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil*)^[45].

È quindi intuitivo che l'assetto deformalizzato della fase introduttiva comportasse, nella prassi, complicazioni di vario tipo, alimentate dal continuo riferimento alle regole ordinarie e dagli inevitabili rinvii di udienza, con conseguente posticipazione delle ulteriori attività. In effetti, non sorprende che, sia pur con qualche marginale differenza, le medesime conseguenze possano riscontrarsi anche con riguardo al cosiddetto procedimento «intermedio»; un modello procedimentale che, almeno per tutta la prima metà del secolo XIX, deve comunque considerarsi il miglior tentativo di rispondere in maniera organica ai problemi dell'amministrazione della giustizia civile.

La breve esperienza del rito «intermedio» viene ricostruita dalla dottrina spagnola come una sorta di eccezione rispetto alla regola generale in tema di sommarietà del procedimento (come visto, consistente nel regolare in pochi punti – e spesso male – l'articolazione del processo)^[46]. Una singolarità, per il panorama di soluzioni fin d'ora esaminate, che sembra doversi spiegare con riguardo all'altrettanto peculiare evoluzione normativa che, dal 1812 al 1838, vedrà il completarsi della disciplina del rito «intermedio». A tal proposito, occorre subito precisare che, quanto meno fino al 1835, non appare possibile riferirsi al rito «intermedio» come a un percorso procedimentale in senso proprio: tanto nel *Reglamento* del 1812 (art. 11, C. II) che nel *Código de Comercio* del 1829 (art. 1212), esso coincide infatti con il rito ordinario, con la sola differenza – giustificata dal valore economico della lite – di un accesso ai giudizi di impugnazione limitato al «recurso de nulidad» (antecedente diretto dell'attuale «recurso por casación»)^[47]. Solo nel *Reglamento provisional* del 1835 sembra timidamente farsi strada la possibilità di semplificare e abbreviare il rito ordinario, almeno «cuanto lo permitan las leyes y el esclarecimiento de la verdad» (art. 41); anche se, al di là della mera previsione di tale eventualità, nulla si dice sul modo in cui ciò sarebbe dovuto avvenire^[48]. E non sorprende che le prime reazioni critiche da parte della dottrina e dell'avvocatura si manifestino soltanto in seguito all'approvazione della *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía* del 1838, che segna il momento conclusivo dell'evoluzione del rito «intermedio»^[49].

^[45] In aggiunta ai riferimenti contenuti nella nota n. 42 del presente lavoro, v., ad es., M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Biblioteca judicial ó Tratado original y metódico de la organización y atribuciones de los Juzgados de primera instancia, de las Audiencias y del Tribunal Supremo de Justicia*², I, Madrid, 1840, pp. 85-88.

^[46] In tal senso, si v., in particolare, V. FAIRÉN GUILLEN, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., pp. 107-113; ID., *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 79-85.

^[47] Cfr. art. 11, C. II, *Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia*, cit., pp. 48-49 e art. 1212, *Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de Mayo de 1829*, cit., pp. 518-519; si v., inoltre, P. GÓMEZ DE LA SERNA, J. REUS Y GARCÍA, *Código de Comercio concordato y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, cit., p. 447, secondo il quale la limitazione dei rimedi impugnatori esperibili dalle parti sarebbe da collegare anche alla composizione collegiale del tribunale di commercio (art. 1211, *Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de Mayo de 1829*, cit., p. 518).

^[48] Cfr. art. 41, *Reglamento provisional para la administración de justicia*, cit., p. 11.

^[49] Il relativo testo può leggersi in *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía, decretada por la Cortes en 3 de Noviembre 1837 y sancionada por S.M. en 10 de Enero de 1838*, Coruña, 1838. Si v., in particolare, il commento critico di F. VERLANGA HUERTA, *Jurisprudencia popular*², cit., pp. 83-97 e di V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 3, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, 1842, pp. 97-111, ove a p. 97 può leggersi: «La ley de 10 de enero de 1838, única en la

Accolta con sfavore unanime dall'ambiente forense dell'epoca, la *Ley* del 1838 fornisce un raro esempio di almeno parziale comprensione da parte del legislatore spagnolo di alcuni tra i problemi più rilevanti del rito ordinario e della sua fase introduttiva, in particolare. Nel complesso, le norme in essa contenute non determinano uno stravolgimento totale della struttura mutuata dal rito ordinario; e ciò si riflette nelle linee fondamentali del procedimento «intermedio» e nella sua chiara impronta di diritto comune. Per quanto concerne, ad esempio, il contenuto dell'atto introduttivo, viene ribadita la scelta di effettuare un mero rinvio alle leggi in vigore; rinvio da interpretarsi come riferito alle regole del rito ordinario, disperse e stratificate tra le compilazioni e i regolamenti provvisori adottati fino a quel momento (art. 2, *Ley provisional*)^[50].

Innovazioni di qualche rilievo concernono, invece, il primo atto difensivo del convenuto. Sotto tale profilo, l'obbligo di contestazione della domanda attorea si estende fino a ricomprendere la proposizione di tutte le eccezioni, con la rilevante conseguenza di precludere al convenuto l'attivazione *in limine litis* di un procedimento incidentale volto alla risoluzione delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate (art. 4, *Ley provisional*)^[51]. Questa modifica non si collega, tuttavia, alla configurazione di un potere giudiziale di immediata decisione di quelle eccezioni che, una volta accolte, avrebbero reso inutile lo svolgimento del processo; come, ad esempio,

materia, ha presentado novedades importantes, y unas veces por su concisión, otras por falta de claridad, y en jeneral por haber querido encerrar en un número corto de artículos la doctrina necesaria en todo el orden de actuaciones, ha tenido que dejar muchas cosas importantes por tocar, quedando por tanto defectuosa la ley. [...] Ha introducido la mencionada ley tal confusión en lo juicios que [...] los jueces [...] tienen que adoptar medidas á las veces erradas, que, si no ocasionan graves prejuicios, al menos hacen incierto el sistema de procedimientos, que precisamente ha de variar según las diferentes opiniones de los diversos jueces que entienden en los pleitos». E si consideri, inoltre, che mediante il *Real Orden* del 30 gennaio 1840 verranno escluse dall'ambito di applicazione della *Ley* del 1838 tutte le controversie rientranti nella giurisdizione «eclesiástica, de Hacienda, de Comercio» e nelle ulteriori giurisdizioni «privilegiadas» (cfr. *Gaceta de Madrid*, n. 1913, martes 4 de febrero de 1840). Per ulteriori notizie e commenti riguardo alla *Ley* del 1838 v., ad es., J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil*, cit., I, pp. 94-95; N. ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in J. GOLDSCHMIDT, *Derecho procesal civil*, cit., p. 69; V. FAIRÉN GUILLEN, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., pp. 107-113; ID., *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 79-85; J.F. LASSO GATTE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 10-12.

^[50] Cfr. art. 2, *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía*, cit., p. 6, con i commenti di V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 4*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 168-175; F. VERLANGA HUERTA, *Jurisprudencia popular*², cit., pp. 59-61; M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Biblioteca judicial*², cit., I, pp. 96-97; J. JAUMAR Y CARRERA, *Práctica forense arreglada á la leyes y decretos vigentes y al estilo de los tribunales españoles de ambos hemisferios*, Barcelona, 1840, pp. 92-93; F. VERLANGA HUERTA, *Tratado que continuando la Jurisprudencia popular sobre pleitos de menor cuantía, comprende el procedimiento correspondiente á los demás negocios civiles de la jurisdicción ordinaria*, I, Madrid, 1841, pp. 30-31; F. GARCÍA GOYENA, J. AGUIRRE, *Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos*⁴, cit., III, p. 575.

^[51] Cfr. art. 4, *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía*, cit., p. 6; e si v., in particolare, V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 5*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 193-202, ove a p. 194 può appunto leggersi che «la suspensión de los artículos de no contestar ó de prévio pronunciamiento hasta la sentencia definitiva, tiene por objeto evitar la paralización de los procedimientos, tal vez por causas que nada influyan en el asunto principal que se propone en la demanda»; per ulteriori commenti relativi all'art. 4, si v., ad es., V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 6*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 262-267; F. VERLANGA HUERTA, *Jurisprudencia popular*², cit., pp. 65-66, 88-90; M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Biblioteca judicial*², cit., I, pp. 97-98; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, p. 330; F. GARCÍA GOYENA, J. AGUIRRE, *Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos*⁴, cit., III, p. 576.

sarebbe accaduto in seguito all'accoglimento di un'eccezione relativa all'applicabilità del rito «intermedio» (art. 12, *Ley provisional*)^[52].

Tra le novità introdotte meritano, infine, di essere segnalati il divieto delle parti di depositare scritti difensivi ulteriori ai rispettivi atti introduttivi (art. 25, *Ley provisional*), e l'assoluta proibizione per il giudice di dare corso a qualunque richiesta di proroga dei termini (art. 28, *Ley provisional*), tutti espressamente dichiarati perentori (art. 27, *Ley provisional*)^[53]. Per quanto formalmente incidenti sulla strutturazione della fase introduttiva, tali modifiche non costituiscono il risultato di un serio e approfondito ripensamento, da parte del legislatore dell'epoca, della fisionomia e della complessiva funzionalità della fase di introduzione della controversia. Piuttosto, l'intento appare quello di proseguire in un basilico approccio di carattere sanzionatorio che – in stretta continuità con gli interventi realizzati a partire dal secolo XVI – trova nell'imposizione di divieti e sanzioni l'unico strumento per rimediare ai malfunzionamenti del processo civile. Manca, dunque, sotto tale profilo, uno sguardo del legislatore che, oltre al modo del loro manifestarsi, sia rivolto anche alle cause dei problemi della fase introduttiva, consistenti nella moltiplicazione delle scritture preparatorie e nel conseguente allungamento delle relative tempistiche.

Per fare un esempio, nella disciplina del rito «intermedio» risulta del tutto assente un coordinamento fra la limitazione delle scritture preparatorie e l'attività riconvenzionale del convenuto, che neppure riceve una propria specifica regolamentazione^[54]. Nella pratica del processo, ciò dà luogo alle prassi applicative più disparate e a sistematiche violazioni del divieto di prolungare oltre gli atti introduttivi la trattazione preliminare della controversia^[55]. Prassi che hanno quale

[52] A tal proposito, occorre inoltre segnalare che i maggiori dubbi interpretativi riguardassero proprio la definizione *parva quantitas* dell'ambito applicativo del rito intermedio realizzata dall'art. 1 della *Ley* del 1838 (cfr. art. 1, *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía*, cit., pp. 5-6 e si v., spec., V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 3*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 100-110). Una circostanza che, a fronte delle rilevanti conseguenze previste dall'art. 12 per l'accoglimento dell'eccezione relativa all'applicabilità del rito «intermedio» («se repondría el pleito al estado de la contestación de la demanda y se proseguirá por los tramites señalados para los pleitos de mayor cuantía»; cfr. *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía*, cit., pp. 9-10), determinerà l'affermazione di una prassi correttiva (e *contra legem*), consistente nel disporre, anche *ex officio*, una preliminare stima del valore del bene controverso ad opera di due periti nominati dalle parti (si v., ad es., V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 5*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 197-198; ID., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 9*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, II, Madrid, 1842, pp. 10-13 e, spec., P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, cit., I, p. 329).

[53] Cfr. artt. 25, 27-28, *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía*, cit., pp. 14-15, con i commenti di V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 15* e ID., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 16*, entrambi raccolti in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., II, pp. 295-297, pp. 337-348.

[54] Si v., infatti, critico, V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 5*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 200-202; e, sempre nel senso di considerare comunque ammissibile la proposizione di domande riconvenzionali da parte del «demandado», M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Biblioteca judicial*², cit., I, pp. 95-96; F. GARCÍA GOYENA, J. AGUIRRE, *Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos*⁴, cit., III, p. 576.

[55] Del resto, fin dai primi commenti della *Ley* del 1838, l'opinione generale è che «si se presentasen trámites ó peticiones justas sobre extremos que la ley no comprende, ó bien porque guarda un profundo silencio, ó porque se espresa de una manera demasiado concisa, se habrá de suplir su defecto por lo que las leyes generales determinan en los demás juicios» (cfr. V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 3*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, p. 111); o, in altre parole, che

minimo comun denominatore la concessione al convenuto di una scrittura difensiva appositamente dedicata alla formulazione della domanda riconvenzionale, per poi differenziarsi a seconda del modo in cui sarà consentito all'attore di esplicitare l'attività di replica e l'eventuale *reconventio reconventionis*. Il tutto a determinare, anche nel rito «intermedio», il riproporsi di un sistema di preparazione della controversia derivato dal rito ordinario e come noto basato sullo scambio di almeno due scritti difensivi per ciascuna parte^[56].

In conclusione, l'immagine che probabilmente meglio riassume le caratteristiche del rito «intermedio» è quella di una combinatoria fra elementi appartenenti alla tradizione di diritto comune ed elementi intesi a correggere i macroscopici difetti riscontrabili nel rito ordinario. Un modello di procedimento, dunque, che aspira a collocarsi in una posizione effettivamente 'intermedia' rispetto all'estremo formalismo del rito ordinario e all'altrettanto estrema deformalizzazione del rito verbale. Un tentativo di rompere la secolare dicotomia tra rito ordinario e rito verbale che sarà, tuttavia, destinato a un rapido fallimento. In brevissimo tempo, i difetti tecnici e le lacune presenti nella *Ley* del 1838 consentiranno, infatti, alla prassi di ricondurre il rito «intermedio» alla sua forma originaria e, nel più lungo periodo, di ottenere la sua totale abrogazione con la *Ley de Enjuiciamiento civil* del 1855^[57].

1.3. Verso la prima codificazione. La singolare esperienza della Instrucción del procedimiento civil del 1853

La prima metà del secolo XIX si chiude senza che la giustizia civile spagnola abbia conosciuto riforme generali ed effettive. In particolare, risulta ancora assente

«cuando la nueva ley nada espresa [...] por lo mismo debe asegurarse que está vigente lo que no se halla expresamente derogado para los demás juicios, mayormente cuando existe la propia razón de conveniencia pública» (cfr. F. VERLANGA HUERTA, *Jurisprudencia popular*², cit., p. 91).

^[56] Secondo F. VERLANGA HUERTA, *Jurisprudencia popular*², cit., pp. 91-97 (spec. 95, nota n. 1), l'applicazione delle disposizioni dettate per il rito ordinario dovrebbe ritenersi giustificata dal fatto che «dicha ley no prohíbe el derecho de reconvenir, y por consiguiente, admita esta base, se admite también el procedimiento consiguiente a ella». E infatti, benché sia previsto «que en toda sustanciación de los pleitos de menor cuantía no se admitirán mas escritos que el demanda y contestación» (art. 25, *Ley provisional*) e che «los términos señalados en ella son perentorios é improrrogables» (art. 27, *Ley provisional*), «la ley al enunciar así se contrae al caso de una sola demanda [...] no habla de cuando se propongan dos». Sostanzialmente conforme risulta, a riguardo, l'opinione di V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 15*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., II, pp. 295-297 (quanto all'ammissibilità di scritti difensivi ulteriori agli atti introduttivi) e ID., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 16*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., II, pp. 340-343 (quanto alla prorogabilità dei termini perentori). Sulla necessità di estendere anche alla fase istruttoria le disposizioni dettate per il rito ordinario v., inoltre, ID., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 7*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 289-302; ID., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 8*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., I, pp. 337-349; ID., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 9*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, cit., II, pp. 3-7.

^[57] Si v., ad es., V. HERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, IV, Madrid, 1856, pp. 294-295 e, in particolare, P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales introducidas que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, Madrid, 1857, p. 202, ove può leggersi: «pocos ensayos de los hechos en tiempos modernos fueron tan poco felices como el de los juicios de menor cuantía, establecidos por la Ley de 10 de enero de 1838: la opinión publica se manifestó unánimemente contra él: los litigantes creyeron comprometido su derecho [...] y los juzgados y tribunales se vieron en gravísimas dificultades para apreciarla. Ejemplo saludable que enseña cuán expuesto es en el legislador entregarse a teorías abstractas, o a ejemplos de leyes extrañas, que no se prestan a fácil aplicación cuando se trasplantan».

l'elaborazione di un codice processuale in senso moderno, ossia un'autonoma e organica disciplina del processo civile in grado di superare la frammentaria trama di leggi risalenti al diritto comune. Inoltre, a restare sostanzialmente immutata, rispetto alla legislazione medievale raccolta nella *Novísima Recopilación* e nelle *Siete Partidas*, è soprattutto la disciplina del rito ordinario, con rilevanti conseguenze negative anche sul funzionamento dei procedimenti sommari. In effetti, il limitato impatto delle riforme compiute fra il 1812 e il 1838 rende ormai evidente l'assoluta necessità di intervenire sull'intero complesso delle regole riguardanti l'amministrazione della giustizia civile, a partire dalla loro ordinata sistemazione in un unico testo di legge^[1].

È principalmente verso questo obbiettivo di unificazione delle fonti normative del processo che si indirizzano i lavori delle commissioni ministeriali che, fra il 1834 e il 1846, si succedono nella predisposizione di schemi e progetti per il codice di procedura civile^[2]. Per ragioni essenzialmente riconducibili all'instabilità politica della

^[1] Il riferimento alle riforme segnalate nel testo è, nell'ordine, al *Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia* del 1812, al *Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria* del 1835 e alla *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía* del 1838. Per alcune notizie e commenti riguardo tali testi normativi, nonché per gli opportuni riferimenti bibliografici, si v. quanto contenuto nel precedente paragrafo (§ 1.2) del presente lavoro.

^[2] In estrema sintesi, una prima Commissione per l'elaborazione di un «Código de Enjuiciamiento civil» è nominata con il *Real Decreto* del 31 maggio 1834 (cfr. *Real Decreto de 31 de mayo de 1834*, in *Gaceta de Madrid*, n. 108, viernes 6 de junio de 1834). Anche a causa dell'accorpamento di tale commissione con quella specificamente incaricata di redigere il Codice civile, i lavori sul «Código de Enjuiciamiento civil» subiscono notevoli ritardi. Infatti, a distanza di tre anni dalla sua costituzione, «los trabajos [...] estuvieron completamente paralizados, porque desde sus primeras reuniones estimó la Comisión que antes debía hacerse el Código civil» (cfr. P. MATA VIGIL, *Archivo de la Comisión General de Codificación, Exposición a las Cortes leída el 9 de diciembre de 1837, Legajo 0 de Organización de Tribunales, carpeta 9*, p. 28). Ed è lo stesso presidente della Commissione – Juan Nepomuceno Fernández San Miguel – a riportare come in tale periodo di tempo si siano tenute soltanto brevi riunioni riguardo alla possibile classificazione delle materie da disciplinare nel nuovo codice (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 1 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documentos 28-33*). Seppur al di fuori del contesto 'ufficiale' della Commissione sopra indicata, nel 1839 viene costituito un ristretto gruppo di lavoro con l'obbiettivo di esaminare un «Proyecto de ley para formar el nuevo reglamento para la administración de justicia en lo respectivo á la jurisdicción ordinaria», presentato dall'allora ministro guardasigilli, Francisco de Paula Castro y Orozco, all'attenzione delle Cortes (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 167, Sesión del jueves 7 de junio de 1838*, pp. 2777-2778). Pur nella sua estrema sinteticità, il progetto ministeriale aspira a «reunir en una sola instrucción las reglas á que ha de sujetarse la sustanciación de toda clase de juicios, así civiles como criminales» (art. 1). Ed in effetti, è soprattutto sul versante della legislazione processuale penale che si concentrano, negli anni successivi, i lavori del Comitato ministeriale. A seguito delle note vicende storiche che conducono alla reggenza del generale Espartero, i lavori per la preparazione del codice di procedura civile subiscono un ennesimo cambio di rotta. Nel settembre del 1841 viene nominata una nuova Commissione speciale con l'incarico di redigere un «Proyecto de Código de Procedimientos civiles»; e ciò determina sia la soppressione della Commissione costituita nel 1834 che l'arresto dei lavori del Comitato ministeriale sul progetto di riforma del 1838 (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 1 de Enjuiciamiento civil, documento 25*). Benché gravemente incompleto sul versante della legislazione processuale civile, il materiale predisposto dal Comitato ministeriale è trasmesso alla nuova Commissione, che però manifesta da subito l'intenzione di distaccarsi da tale precedente elaborazione (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 4 de Organización de la Comisión, documentos 120, 123*). In ogni modo, dopo soli due anni dalla sua istituzione, anche la Commissione speciale del 1841 viene soppressa. Terminata la reggenza di Espartero, il compito di elaborare il codice di procedura civile viene affidato a un'apposita Sezione della neocostituita «Comisión general encargada de la formación de los Códigos» (cfr. artt. 1-2, del «Proyecto de ley, presentado por el Sr. Presidente del Consejo de Ministros, sobre la formación de Códigos», in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 31, Sesión del jueves de 18 de mayo de 1843*, pp. 481-482; e *Real Decreto de 19 de agosto de 1843*, in *Gaceta de Madrid*, n. 3255, domingo 20 de agosto de 1843). Nell'anno successivo, le «Secciones de procedimientos» sottopongono al governo alcune sintetiche linee-guida riguardo alla codificazione processuale in materia penale e civile (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 1 de Organización de la Comisión, documento 20*, p. 44; *Archivo de la Comisión General de*

monarchia isabellina, i lavori ministeriali procedono in maniera discontinua, sia a causa dei frequenti cambi di vertice al ministero che per le interruzioni dettate dalla sostituzione di alcuni membri o dalla nomina di una nuova commissione. In questo stato di cose, l'attività delle singole commissioni si risolve generalmente nell'approvazione di progetti di leggi-delega, contenenti sintetiche linee-guida sulla futura riforma, oppure nella mera ratifica di proposte di legge, incomplete e disorganiche, frutto della personale elaborazione di singoli membri della commissione^[3]. Può dunque dirsi che l'esito dei lavori ministeriali compiuti in tale periodo non segni un effettivo punto di avvicinamento verso l'emanazione di un 'moderno' codice di procedura civile.

Si è del resto osservato come, in seguito alla guerra d'indipendenza del 1808, ragioni di ordine culturale e politico abbiano contribuito a delineare un percorso *sui generis* di evoluzione della normativa processuale spagnola. E si è anticipato come l'insieme di tali circostanze abbia influito negativamente sulle codificazioni realizzate nella seconda metà del secolo XIX, e in particolar modo sulla *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855^[4]. Come in effetti esplicitato nella legge-delega che condurrà all'approvazione del primo codice di procedura civile del Regno di Spagna, la principale finalità della *LEC* del 1855 consiste in una sorta di 'restaurazione' delle

Codificación, Legajo 1 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documento 5; Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 4 de Organización de la Comisión, documento 124). Inoltre, nell'aprile del 1844 viene presentato all'esecutivo uno schema del Libro I del «Código de Procedimiento», concernente l'organizzazione e le attribuzioni dei «Tribunales de Justicia». Ciò segna, in sostanza, l'ultimo atto della *Comisión general* del 1843 in tema di legislazione processuale. Infatti, con il *Real Decreto* del 31 luglio 1846 è disposto l'immediato scioglimento della *Comisión general*, essenzialmente in ragione del «número excesivo de sus vocales» e della «organización [...] sin duda defectuosa, cuando en cerca de tres años no ha podido aun presentar al Gobierno mas que una parte de los proyectos que la confiaron» (cfr. *Real Decreto de 31 de julio de 1846*, in *Gaceta de Madrid*, n. 4340, domingo 2 de agosto de 1846). Nel settembre del 1846 è infine nominata «una nueva comisión, que se dividirá en dos secciones; una de código civil, y otra de procedimientos civiles y criminales» (cfr. art. 1, *Real Decreto de 11 de setiembre de 1846*, in *Gaceta de Madrid*, n. 4382, viernes 13 de setiembre de 1846). Sotto la presidenza di Juan Bravo Murillo – già componente del Comitato ministeriale istituito nel 1839 – viene redatto un progetto preliminare di «Código de actuación civil» (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 2 de Enjuiciamiento civil, carpeta 1, documento 2*). Tuttavia, come risulta dal *Real Orden* del 5 settembre 1850, «la publicación del nuevo Código de procedimientos» viene rimandata alla successiva legislatura (cfr. *Real Orden de 5 de setiembre de 1850*, in *Gaceta de Madrid*, n. 5898, viernes 6 de setiembre de 1850), senza che potesse comunque dirsi effettivamente compiuta la preparazione di un testo normativo completo ed organico. In conseguenza di vari mutamenti nell'assetto politico del nuovo esecutivo, i lavori sul codice di procedura civile subiscono un ulteriore arresto. E si dovrà quindi attendere sino al 1853 per vedere promulgata una riforma parziale e provvisoria del processo civile, ossia la *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria*.

^[3] Oltre alle informazioni e ai riferimenti contenuti nella nota precedente, v., in particolare, J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, 1998, pp. 23-41. Per un più ampio sguardo sulle iniziative di codificazione attuate nei vari ambiti del diritto in tale periodo di tempo, v., ad es., J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, Madrid, 1886, pp. 43-73; J. BARÓ PAZOS, *Historiografía sobre la codificación del Derecho penal en el siglo XIX*, in G. RUEDA HERNANZ (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, 1991, pp. 11-40; ID., *La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889)*, Santander, 1993, p. 11 ss.; A. BARRERO, A. MORA, *Algunas reflexiones en torno a la codificación civil. («Mucho ruido y pocas nueces»)*, in *Anuario de historia del derecho español*, I, 1997, pp. 243-259; M.^a DOLORES DEL MAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *La Comisión de Códigos (1843-1846)*, in *Anuario de historia del derecho español*, LXXIV, 2004, pp. 291-331, spec. 297-298; ID., *La codificación en España durante la década moderada y el bienio progresista*, in *Revista de Derecho UNED*, XI, 2012, pp. 745-765; B. SÁENZ DE SANTA MARÍA GÓMEZ-MAMPASO, *Las comisiones de Códigos durante el reinado de Isabel II (1843-1869)*, Madrid, 2010, p. 29 ss.; E. IÑESTA PASTOR, *La Comisión General de Codificación (1843-1997). De la codificación moderna a la descodificación contemporánea*, in *Anuario de historia del derecho español*, LXXXIII, 2013, spec. pp. 65-75.

^[4] Si v., anche per i necessari approfondimenti bibliografici, quanto contenuto nel paragrafo § 1.2 del presente lavoro.

antiche leggi processuali spagnole. Un ritorno al passato che, per così dire, sancisce l'intangibilità della tradizione di diritto comune; o, in altri termini, l'immodificabilità di quelle regole fondamentali del processo civile che, attraverso vari secoli di vigenza, delineano l'idea stessa di giustizia nella società del tempo^[5].

Rinviando al prosieguo ulteriori considerazioni sulle conseguenze di tale approccio, occorre segnalare come la *LEC* del 1855 non rappresenti il risultato di un normale processo di codificazione; e ciò non tanto per la particolare fretta con la quale viene elaborata e discussa, quanto per il fatto che le finalità e il modo di formazione della stessa sono fondamentalmente dettati dall'esigenza di sostituire un precedente tentativo di riforma del processo civile (v., *infra*, § 1.4).

È stato detto, a proposito della *Instrucción del procedimiento civil* del 1853, che essa rappresenta la riforma processuale più innovativa concepita nella Spagna del secolo XIX, al punto da essere stata anche accostata – in un momento storico di particolare fascinazione per la cultura giuridica di area germanica – all'ordinanza kleiniana del 1895^[6]. Prescindendo da tali valutazioni, sembra di poter dire che la *Instrucción* rappresenti uno dei tentativi più rilevanti di rimediare ai difetti del processo di diritto comune spagnolo. Un'opera legislativa che non esprime né intende esprimere una nuova concezione del processo civile e delle sue funzionalità; e che, di fatto, esclude dal proprio ambito di intervento sostanziali modifiche del preesistente assetto procedimentale. Potrebbe dirsi, in effetti, che si tratti di una riforma derivata dall'esperienza, dall'osservazione diretta delle prassi giudiziarie e forensi dell'epoca, e da un atteggiamento di estremo realismo nella prospettazione di alcune possibili soluzioni allo stato emergenziale della giustizia civile spagnola^[7].

^[5] Cfr. art. 1 del «Proyecto de ley para la reforma del enjuiciamiento civil» del 31 gennaio 1855, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, VI, 1855, pp. 101-102: «El Gobierno procederá inmediatamente á ordenar y compilar las leyes y reglas del enjuiciamiento civil con sujeción á las bases siguientes: 1.ª Restablecer en toda su pureza las reglas cardinales de los juicios, consignadas en nuestras antiguas leyes...». Più in particolare, nella relazione di accompagnamento del disegno di legge-delega, può leggersi: «Esta revisión no ha de ser, en concepto del Gobierno, la destrucción de los fundamentos venerables sobre que descansa la obra secular de nuestras instituciones procesales. Su objeto, por el contrario, debe ser dar nueva fuerza á los principios cardinales de las antiguas leyes, principios basados en la ciencia, incrustados por mas de veinte generaciones en nuestras costumbres, aprendidos como tradición hasta por las personas ignorantes del derecho, y con los cuales pueden desenvolverse con sobrada anchura todos los progresos, todas las reformas convenientes» (cfr., *op. cit.*, p. 99).

^[6] In tale prospettiva, v., spec., N. ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in J. GOLDSCHMIDT, *Derecho procesal civil*, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, 1936, p. 70; ID., *Aciertos terminológicos e institucionales del Derecho procesal hispánico*, in *Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia (México, D. F.)*, abril-junio, 38, X, 1948, pp. 88-87; V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, in ID., *Temas del ordenamiento procesal. Historia. Teoría general*, I, Madrid, 1969, p. 93; ID., *La Instrucción del marques de Gerona (30 oct. 1853) y el 'modelo de Stuttgart' (1967)*, in *Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, XXXVII, 2007, p. 106. Ancor prima, sempre in una prospettiva dominata dalla ricerca di parallelismi fra la riforma spagnola del 1853 e i principi comunemente ricondotti alla dottrina pubblicistica di matrice germanica, si v. L. PRIETO-CASTRO, *La Instrucción del marques de Gerona* «para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto á la real jurisdicción ordinaria», in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CXCIII, 1953, pp. 114-133, spec. 119-120; R. DE PINA MILÁN, *En el centenario de la Instrucción procesal del marqués de Gerona (1853-1953)*, in *Revista de la Facultad de Derecho de México*, XII, octubre-diciembre de 1953, pp. 187-188.

^[7] Come subito si dirà, probabile autore della *Instrucción del procedimiento civil* è l'allora ministro di grazia e giustizia José de Castro y Orozco. Senza scendere in un'analisi di carattere biografico, si segnala come nel *cursus honorum* del guardasigilli figurino sia l'esercizio della professione forense, nel collegio della città di Granada, sia lo svolgimento di funzioni requiranti e giurisdizionali presso il foro granadino e siviliano (v., spec., J.M. ALONSO FURELOS, *José de Castro y Orozco 'Marqués de Gerona' 1808-1869. Contribución a su estudio biográfico y bibliográfico*, in *Justicia*, I, 2015, pp. 75-85). Una circostanza, questa, valorizzata dallo stesso ministro nella relazione illustrativa

Pur distanti da un obbiettivo di riforma radicale del processo, le finalità della *Instrucción* del 1853 si pongono in netta antitesi con l'orientamento conservatore della classe forense del tempo. Come è intuitivo, i miglioramenti e le semplificazioni prospettati nella *Instrucción* entrano in contrasto con consuetudini consolidate in un lunghissimo periodo di tempo e spesso attraverso la sistematica disapplicazione, nella prassi, di norme procedurali considerate inadeguate per la tutela degli interessi delle parti. E infatti, a giustificare una sorta di immobilismo sul fronte delle riforme processuali è soprattutto la convinzione che la fondamentale garanzia del processo risieda nel suo formalismo; nell'accentuata analiticità delle regole che scandiscono le modalità di esercizio dei poteri dispositivi delle parti, escludendo ogni profilo di discrezionalità o arbitrio del giudice. Con riserva di tornare a breve su tale aspetto, può anticiparsi che, nella percezione dell'avvocatura di allora, il processo di diritto comune riassumesse in sé tutte le caratteristiche di un processo civile 'moderno' e che, pertanto, nessuna riforma delle leggi esistenti risultasse veramente necessaria a una corretta amministrazione della giustizia civile^[8].

Non è possibile stabilire se i rischi legati alla reazione conservatrice dell'ambiente forense siano stati adeguatamente valutati dall'allora ministro di grazia e giustizia, de Castro y Orozco, al momento di predisporre il testo finale della *Instrucción*^[9]. Ad ogni modo, è un fatto che la rapida abrogazione della riforma del 1853 sia dipesa anche da scelte politiche piuttosto insolite e per certi versi avventate. Risulta senz'altro inconsueta, rispetto alle prassi legislative dell'epoca, la scelta del ministro di servirsi della forma del *Real Decreto* per l'approvazione della *Instrucción*. Ovvero, di intervenire sulla disciplina del processo civile mediante una tipologia di provvedimento che, nel particolare regime costituzionale instaurato nel 1845, non necessita di successivi atti di convalida da parte del parlamento. L'ulteriore conseguenza di tale scelta è che la *Instrucción* entra in vigore al momento della pubblicazione nella *Gaceta Oficial*, senza

che accompagna la *Instrucción*: «Hombre de ley el Consejero que subscribe, respeta como el que mas los fueros del Parlamento; mas en su larga carrera de magistrado y jurisperito ha tocado muy de cerca los achaques habituales de nuestra administración de justicia; ha oído los incesantes clamores de las víctimas, y tiene la íntima persuasión de que grava su conciencia de hombre público si, pudiendo, dilata por un solo día el aplicar al mal algún remedio» (cfr. *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, Madrid, 1855, p. 8).

[8] Oltre ai riferimenti che seguiranno nel testo e in nota, si v. quanto contenuto nella precedente nota n. 5 riguardo alle finalità 'restauratrici' perseguite con il primo Codice di procedura civile del Regno di Spagna.

[9] Come in parte anticipato, la paternità della *Instrucción del procedimiento civil* non può essere ricondotta con assoluta certezza al ministro guardasigilli José de Castro y Orozco (v., spec., L. PRIETO-CASTRO, *La Instrucción del marques de Gerona «para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto á la real jurisdicción ordinaria»*, cit., p. 115; V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., p. 90; ID., *La Instrucción del marques de Gerona (30 oct. 1853) y el 'modelo de Stuttgart' (1967)*, cit., p. 103). Tuttavia, appaiono diversi gli elementi in grado di avvalorare tale ricostruzione (v., *amplius*, M. CACHÓN CADENAS, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, in J. PICÓ I JUNOY (dir.), *Principios y garantías procesales. Liber Amicorum en homenaje a la profesora M.ª Victoria Berzosa Francos*, Barcelona, 2013, p. 63 ss.). Oltre al passaggio della relazione illustrativa richiamato nella precedente nota n. 7 – nel quale indubbiamente traspare la connotazione personale dell'opera – va considerato che l'approvazione della *Instrucción* avviene a distanza di soli dieci giorni dalla nomina di de Castro y Orozco a ministro di grazia e giustizia (v., ad es., J.M. ALONSO FURELOS, *José de Castro y Orozco 'Marqués de Gerona' 1808-1869*, cit., p. 94). E ciò senza alcun preventivo coinvolgimento della Commissione specificamente costituita, nel 1846, con l'obbiettivo di elaborare il codice di procedura civile (v., spec., J.F. LASSO GATTE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 44-45). Non secondariamente, l'appartenenza della riforma al dominio esclusivo del guardasigilli costituisce uno degli aspetti sui quali si incentrano le critiche provenienti dal partito di opposizione e dalla stessa classe forense (v. *infra*).

l'usuale termine di *vacatio legis*, e senza che il relativo testo fosse stato precedentemente diffuso attraverso canali ufficiali del ministero^[10].

La *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria* entra dunque in vigore il 4 ottobre 1853, a soli quattordici giorni dalla nomina di de Castro y Orozco a ministro di grazia e giustizia del governo conservatore presieduto da Luis José Sartorius^[11]. Sul versante politico, la promulgazione della *Instrucción* incontra da subito le critiche del partito progressista, che considera la riforma un'opera affrettata, priva di legittimazione parlamentare e, in ogni caso, non condivisibile nelle sue linee di fondo^[12]. Va infatti detto che fra i principali esponenti del progressismo liberale figurano personalità di primo piano nel panorama accademico e forense dell'epoca. E, ovviamente, ciò consente di estendere la battaglia politica per l'abrogazione della *Instrucción* anche al versante dottrinale; dove risulta in particolar modo evidente l'assenza di interlocutori altrettanto qualificati fra le fila politiche del partito conservatore^[13].

[10] Più in particolare, la *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria*, approvata con *Real Decreto* del 30 settembre 1853, è pubblicata nella *Gaceta de Madrid*, n. 277, *martes 4 de octubre de 1846*. Pertanto, come ulteriormente ribadito dall'art. 105 della stessa *Instrucción*, la riforma «se observará en todas sus partes en cuantos negocios se principien después de su publicación» (cfr. *Exposición á S.M., Real Decreto e Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 28). In dottrina, si v., ad es., L. PRIETO-CASTRO, *La Instrucción del marques de Gerona «para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto á la real jurisdicción ordinaria»*, cit., p. 115; V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 91-92; ID., *La Instrucción del marques de Gerona (30 oct. 1853) y el 'modelo de Stuttgart' (1967)*, cit., pp. 103-104; e, più di recente, J.M. ALONSO FURELOS, *José de Castro y Orozco 'Marqués de Gerona' 1808-1869*, cit., pp. 94, 97-98.

[11] I provvedimenti relativi alla costituzione del governo presieduto da Luis José Sartorius possono leggersi in *Gaceta de Madrid*, n. 263, *martes 20 de setiembre de 1846*, *Real Decretos de 9 de setiembre de 1853*. Per alcune notizie circa la peculiare situazione politica del tempo e il ruolo assunto dal governo Sartorius in tale contesto v., ad es., A. PIRALA, *Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil*, II, Madrid, 1876, pp. 169-174; G. TORTELLA CASARES, C. MARTÍ, J.M. JOVER ZAMORA, J.L. GARCÍA DELGADO, D. Y RUIZ, *Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923)*, in M. TUÑÓN DE LARA (dir.), *Historia de España*, VII, Barcelona, 1981, p. 241 ss.

[12] Per limitarsi a un esempio, nell'edizione del 5 ottobre 1853, il periodico del partito liberale, *El Clamor Público*, dedica alla *Instrucción del procedimiento civil* le seguenti parole: «Apenas hemos tenido el tiempo necesario para leer el decreto que ocupó casi por completo la Gaceta de ayer [...]. Por hoy solo manifestamos que nos causa una profunda y dolorosa sorpresa que se resuelvan por decretos y al siguiente día de tomar un ministro posesión del mando las cuestiones mas arduas tocante á la administración de justicia [...]. Un decreto como el de ayer únicamente se espide allí donde la autoridad parlamentaria se halla anulada y olvidados los preceptos constitucionales. Ni bajo el absolutismo antiguo se diera ejemplo de semejante desenfado en un ministro de la Corona, que sin oír ni consultar á nadie, por sus propias inspiraciones trastorna de una plumada todas las bases de la administración de justicia» (cfr. *El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2829, *miércoles de 5 de octubre de 1853*; e v., *amplius*, *El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2830, *jueves de 6 de octubre de 1853*).

[13] Nell'ambiente accademico e forense dell'epoca, i giudizi positivi sulla *Instrucción del procedimiento civil* risultano piuttosto rari. Un primo esempio può essere rinvenuto nell'edizione del 16 ottobre 1853 del periodico *El Faro nacional*. In particolare, a tentare una pur moderata difesa degli obbiettivi della riforma è il giurista di inclinazione politica conservatrice Francisco Pareja de Alarcón. Per scelta dello stesso autore, la propria opinione sulla *Instrucción* risulta sintetizzabile con un noto passaggio dell'*Ars Poetica* di Quinto Orazio Flacco: «Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis, Offendar maculis, quas haud incuria fudit, Aut humana parum cavit natura» (cfr. F. PAREJA DE ALARCÓN, *Reforma de los procedimientos civiles – Observaciones sobre la exposición del señor ministro á S.M.*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 236, *domingo 16 de octubre de 1853*, p. 435; v., altresì, ID., *De la administración de justicia en relación con el gobierno y el presupuesto de los gastos públicos*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 245, *jueves 17 de noviembre de 1853*, pp. 585-589). Nell'edizione del 23 ottobre 1853, segue una più esplicita presa di posizione – a favore della riforma – del celebre storico del diritto José María Antequera: «Creemos hoy firmemente, que la reforma de 30 de setiembre, á mas de la justa popularidad que lleva consigo

È in effetti nel dibattito pubblico, seguente all'emanazione della riforma, che gli interessi politici del partito progressista finiscono per allinearsi alla generale disapprovazione manifestata dalla classe forense nei confronti della *Instrucción* e del ministro guardasigilli; al quale si rimprovera di aver eliminato alcune fra le garanzie processuali più rispondenti agli interessi di tutela delle parti e, soprattutto, di avere oltrepassato i limiti della correttezza istituzionale, indicando nella «mala fé y avaricia» del foro «el verdadero cáncer» della giustizia civile^[14].

para el público, á quien la institución judicial presta sus buenos servicios, debe ser igualmente grata y aceptable para las clases que trabajan en ella. [...] Seria hacer un agravio á la rectitud de nuestros magistrados y jueces, suponer que pudiesen ser hostiles á lo que su ilustración les enseña como bueno [...]. La magistratura española no puede por lo mismo ser hostil á una reforma que de antemano tenia preparada en ella una favorable acogida» (cfr. J.M. ANTEQUERA, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 238, domingo 23 de octubre de 1853, p. 478; e, ivi, pp. 479-480, la pubblicazione di una lettera anonima, indirizzata alla redazione del periodico, contenente analoghi giudizi sulla riforma).

[14] Cfr. *Exposición á S.M., Real Decreto de Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., spec. pp. 5-6. All'indomani della pubblicazione della *Instrucción*, la reazione dell'avvocatura è senza precedenti. E ciò non tanto per le modifiche tecniche prospettate dalla riforma – inizialmente quasi del tutto trascurate – quanto per i contenuti della relazione illustrativa redatta dal ministro di grazia e giustizia, de Castro y Orozco (v., ad es., I. MIQUEL Y RUBERT e J. REUS Y GARCÍA, *Reforma del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, II, 1853, pp. 168-172, spec. 171). Percepisce come un attacco diretto alla classe forense, le affermazioni del guardasigilli provocano l'immediato intervento del massimo organo di rappresentanza dell'avvocatura spagnola del tempo. Segnatamente, il 10 ottobre 1853, la *Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid* indirizza alla Regina Isabella II un vero e proprio documento di protesta (v. il testo in *El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2837, viernes de 14 de octubre de 1853). Senza particolare tatto e cautela, il collegio forense madrilenos chiede a gran voce una formale presa di distanze della sovrana dalle dichiarazioni espresse dal ministro. Si tratta di un atto, di per sé inedito, che crea una frattura all'interno dello stesso collegio madrilenos, con più ampi riflessi anche sull'unitarietà della classe forense nei confronti della riforma (v., altresì, critico, *El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2838, sábado de 15 de octubre de 1853). Infatti, alla «protesta» del 10 ottobre 1853 segue la «contra-protesta» dei membri più moderati del collegio madrilenos (v. il testo in *El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2841, miércoles de 19 de octubre de 1853). E ulteriori manifestazioni di dissenso sull'iniziativa intrapresa dal *Colegio de Abogados de Madrid* pervengono da vari esponenti della magistratura (v., ad es., *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 239, jueves 27 de octubre de 1853, p. 496). Questa sorta di scontro fra le fazioni più e meno moderate dell'avvocatura madrilenas raggiunge il suo apice con le dimissioni del *diputado* della *Junta de Gobierno*, Francisco Pareja de Alarcón: personalità illustre del foro di Madrid e direttore del periodico *El Faro nacional*. Come precedentemente osservato (v., retro, nota n. 13), Pareja de Alarcón è uno dei pochi avvocati madrilenos a esporsi pubblicamente a sostegno della riforma del 1853, anche attraverso la pubblicazione, nelle colonne del proprio periodico, delle ben più esplicite posizioni di José María Antequera (v., altresì, *Exposición á S.M. para la reforma de los procedimientos civiles*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 243, jueves 10 de noviembre de 1853, pp. 555-558). Di fronte a tale diversità di opinione, la *Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid* compie un'ulteriore scelta avventata. Con risoluzione del 13 ottobre 1853, l'organo di governo del collegio forense madrilenos comunica a Pareja de Alarcón l'intenzione di ritirare «el título de órgano oficial de la corporación» attribuito al periodico *El Faro nacional*, «si V.S. no se adhería, como miembro de ella, á la protesta que había resuelto dirigir á S.M. contra la exposición que precede el real decreto de 30 de setiembre último, insertándola y apoyándola en dicho periódico» (cfr. *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 240, jueves 1º de diciembre de 1853, p. 651). Un *ultimatum* che, oltre a determinare le immediate dimissioni di Pareja de Alarcón dalla *junta de gobierno* (v. *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 240, jueves 1º de diciembre de 1853, pp. 651-652), riaccende la polemica interna all'avvocatura sull'approccio da adottare nei confronti della *Instrucción* (v., spec., F. PAREJA DE ALARCÓN, *Á la Abogacía española*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 252, domingo 11 de diciembre de 1853, pp. 696-702). In connessione a tali vicende, il dibattito critico sui contenuti della riforma si sposta su di un piano esclusivamente tecnico. Ed è nel segno di questa nuova impostazione che l'avvocatura spagnola ritrova la sua unità (v., spec., la risoluzione adottata dal *Colegio de Abogados de Madrid* il 4 dicembre 1853, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 253, jueves 15 de diciembre de 1853, pp. 719-720; nonché F.

Non è quindi un caso che i primi fautori di una dura presa di posizione della classe forense sui contenuti della *Instrucción* coincidano con alcuni membri di rilievo del partito di opposizione^[15]. Occorre anche dire che, probabilmente per scelta dello stesso guardasigilli, l'avvocatura risulta esclusa dall'interlocuzione ufficiale sulle proposte di modifica della *Instrucción*, avviatasi fra ministero e magistratura a distanza di soli tre mesi dalla promulgazione della riforma^[16]. In particolare, la risposta dell'avvocatura è affidata a un'apposita commissione di avvocati, accademici ed ex-decani, specificamente incaricata dal *Colegio de Abogados de Madrid* di redigere osservazioni e proposte al testo ministeriale, da sottoporsi prontamente all'attenzione del parlamento^[17]. Il risultato dei lavori è un eccezionale documento di sintesi delle tendenze corporative e conservatrici presenti nella classe forense del tempo. Si tratta, infatti, del primo atto mediante cui l'avvocatura spagnola assume una posizione unitaria sulla riforma del processo civile. E, al di là delle formule, occorre precisare sotto diversi profili la portata di tali valutazioni preliminari.

Nelle ottanta pagine che compongono le osservazioni del foro madrileno, il tema ricorrente è l'effettività della tutela giurisdizionale, fondamentalmente intesa come definizione degli obbiettivi verso cui dovrebbe tendere un processo civile 'moderno' – in senso storico – e del modo per realizzarli^[18]. È noto che, nell'Europa meridionale del secolo XIX, e soprattutto in Italia, ciò significasse dare attuazione ai principi corrispondenti all'ideologia liberale della giustizia civile^[19]. E, più precisamente, perfezionare, sul piano tecnico-normativo, la concezione dogmatica secondo cui la

PAREJA DE ALARCÓN, *Reformas judiciales*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 260, jueves 12 de enero de 1854, pp. 49-50). Almeno formalmente, la battaglia contro la *Instrucción del procedimiento civil* perde, dunque, la connotazione di battaglia 'corporativa', acquisendo una dignità e autorevolezza scientifica che risulterà determinante nel decidere le sorti della riforma.

[15] Il riferimento è, in particolare, a Manuel Cortina, decano del *Colegio de Abogados de Madrid* (v., *amplius*, P. BARBADILLO DELGADO, *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, III, Madrid, 1960, pp. 60, 65, 151, 163-164, 194, 226-228), e a Pedro Gómez de la Serna, *diputado* della *Junta de Gobierno* del collegio forense madrileno, e in seguito principale autore della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 (v., *ex multis*, J.M. MONTALBÁN, *D. Pedro Gómez de la Serna*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLVI, 1875, pp. 55 ss., spec. 66).

[16] Cfr. *Real Orden de 19 de diciembre de 1853*, in *Gaceta de Madrid*, n. 355, miércoles 21 de diciembre de 1853. Per alcune notizie e commenti sull'iniziativa intrapresa dal guardasigilli, si v., ad es., J.M. ANTEQUERA, *Sobre la instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 255, jueves 22 de diciembre de 1853, pp. 747-748.

[17] Oltre alle informazioni contenute nella nota n. 14 del presente lavoro, si v., ad es., L. PRIETO-CASTRO, *La Instrucción del marques de Gerona «para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto á la real jurisdicción ordinaria»*, cit., pp. 127-129; V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 94-96; ID., *La Instrucción del marques de Gerona (30 oct. 1853) y el 'modelo de Stuttgart' (1967)*, cit., pp. 108-109. Il testo delle «Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853», approvato all'unanimità dalla *Junta de Gobierno* del *Colegio de Abogados de Madrid* il 24 dicembre 1853, può leggersi in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, III, 1854, pp. 13-92 (e, *ivi*, pp. 13-16, un'interessante nota dei direttori della rivista, I. MIQUEL Y RUBERT e J. REUS Y GARCÍA).

[18] Si v. *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., spec. pp. 13-24.

[19] Nell'ambito di una letteratura davvero estesa, si v., ad es., G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1960, (rist.), p. 103 ss.; G. TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo. Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice di procedura civile italiano*, in R. GUASTINI, G. REBUFFA (a cura di), *Dottrine del processo civile*, Bologna, 1989, p. 9 ss.; e, più di recente, C.H. VAN RHEE, *Introduction*, in ID., (ed.), *European Traditions in Civil Procedure*, Oxford, 2005, pp. 5-11; nonché, anche per ampi rimandi alla dottrina di matrice germanica, A. CARRATTA, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*, in F. MACARIO, M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto* 3, Roma, 2017, pp. 91-95.

tutela processuale dei diritti possa essere effettiva solo in presenza di un numero elevato di formalità, di termini e di scritti difensivi, che consentano alle parti un'ampia disponibilità del processo in tutte le sue varie fasi^[20]. Il riscontro di una certa coincidenza ideologica fra la visione dominante della dottrina europea e le aspirazioni di riforma espresse dall'avvocatura madrilenas, nelle «Observaciones sobre la Instrucción», sembrerebbe in parte smentire l'autoreferenzialità culturale generalmente ravvisata nell'elaborazione dottrinale spagnola del secolo XIX^[21]. Senza entrare nel dibattito relativo alle inclinazioni culturali della dottrina spagnola del tempo, appare da segnalare come la presenza di orientamenti riconducibili alla concezione liberale del processo influisca in maniera piuttosto ridotta sulla configurazione normativa delle riforme prospettate e realizzate in tale periodo. Come in effetti risulta dalle stesse osservazioni dell'avvocatura, si tratta di orientamenti che non vengono razionalizzati mediante un affinamento tecnico e sistematico della disciplina di diritto comune. Al contrario, il riferimento ai principi-cardine del modello liberale assume una significativa importanza nel giustificare la conservazione dell'esistente; il mantenimento di un sistema di leggi e di consuetudini perfezionatosi in un lungo periodo di tempo e attraverso successive approssimazioni, e da considerarsi già di per sé più che coerente con i valori garantistici alla base della 'moderna' ideologia liberale^[22].

[20] Oltre al testo fondamentale di A. WACH, *Vorträge über die Reichs-Civilprozeßordnung gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, Bonn, 1896, spec. pp. 2, 51-53, si v., ad es., G. CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto. Prolusione al corso libero di procedura civile letta nell'Università di Roma il 21 gennaio 1901*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1901, p. 191 ss., anche in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, I, Roma, 1930, pp. 353-378, spec. 368-378; e, per l'interessante diversità di prospettiva, S. SATTA, *Il formalismo nel processo. Relazione letta il 4 ottobre al quarto convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, ora in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968, pp. 44-61, spec. 44-50. Nella letteratura più recente, v., in particolare, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, pp. 142-149.

[21] Cfr. *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 15-16, ove può leggersi: «Cuando este pueblo crece, cuando multiplica prodigiosamente su riqueza, cuando se pone en comunicación y en contacto con las demás naciones, cuando el comercio y la industria abren nuevos caminos de prosperidad y de bienestar, los litigios naturalmente se complican. No son ya aquellas sencillas cuestiones que podían terminarse con acierto sin leyes procesales, ó con escaso número de ellas, sin formulas y con muy cortas dilaciones [...]. Hé aquí los motivos por que vemos en todos los pueblos modernos y en todos los códigos de procedimientos esa ritualidad solemne de los juicios, esas dilaciones, que consideraras por algunos como el tormento de los litigantes, vienen á ser la principal garantía de la justicia».

[22] Cfr. *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 21-22, 90: «Siendo el objeto de los procedimientos dar garantía y hacer efectivos los derechos individuales que la ley consagra, poco dudoso es que su principio cardinal consiste en la seguridad de que sea respetado en su disfrute el que legalmente los obtiene ó de que los obtenga el que indebidamente se halla privado de ellos: la seguridad del juicio, el triunfo completo de la ley es, pues, el principio generador del procedimiento civil. [...] Mas dificultades presenta aun al legislador el combinar la brevedad del juicio con el principio cardinal de la seguridad. [...] Y acerca del modo de llevar á término feliz esta combinación, la ciencia no dá, no puede dar reglas precisas: el estado de civilización de cada pueblo, el carácter de sus naturales, su moralidad, sus costumbres, los hábitos y prácticas que han prevalecido en el foro, deben pesar mas en el ánimo del legislador que teorías inflexibles que frecuentemente separan del buen sendero y que le hacen incurrir en desaciertos lamentables. [...] Cree haber demostrado los defectos capitales de que adolece el novísimo sistema de actuaciones civiles en los tribunales del fuero ordinario, cuán diferente es del que nuestras leyes seculares habían consagrados, y que había sido respetado en su esencia por veinte generaciones, y cuán perniciosas son las consecuencias de una innovación, que echa frecuentemente por tierra los principios reconocidos universalmente como bases de todo buen Código de procedimientos, que está en pugna con nuestra tradiciones, y que no consulta cual corresponde á la buena administración de justicia. Por esto la derogación de la Instrucción de 30 de setiembre, ó su reforma radical al menos, es una necesidad apremiante». Più in generale, per il rilievo della 'non-modernità' dell'ideologia liberale del processo civile, si v. S.

Sull'esempio del Collegio forense di Madrid, ulteriori pareri e commenti alla *Instrucción* vengono pubblicati dai Collegi di Barcellona, Valencia e Saragozza. E, nonostante le differenze nella scelta degli argomenti utilizzati, ciò che emerge è un diffuso rifiuto delle politiche di riforma intraprese dal ministro, così come unanime è la richiesta di un immediato ritorno alla previgente legislazione^[23]. Sul fronte della magistratura, l'avvio dell'interlocuzione ufficiale, decretato dal guardasigilli nel dicembre 1853, impone ai reggenti delle varie *Audiencias* territoriali di trasmettere al ministero brevi resoconti sull'applicazione pratica della *Instrucción*, segnalando al contempo eventuali difetti e osservazioni sulle possibili modifiche da apportare^[24]. Probabilmente in ragione delle particolari modalità di tale interazione, le opinioni espresse dal giudiziario risultano decisamente meno critiche di quelle formulate dall'avvocatura, e non mancano esempi di encomiastica approvazione dell'operato ministeriale^[25]. Non è possibile valutare quanto i resoconti raccolti dal ministero rispecchiassero le reali posizioni della magistratura sulla riforma del processo civile, e neppure quanto una prudente moderazione delle relative valutazioni potesse rendersi necessaria per varie ragioni di opportunità. È tuttavia un dato di fatto che,

SATTA, «Codice di procedura civile», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 280; S. DAUCHY, *La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1806*, in L. CADIET, G. CANIVET (eds.), *De la commémoration d'un code à l'autre. 200 ans de procédure civile en France*, Paris, 2006, pp. 77-89; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 142-149; ID., «Procedura civile (codice di)», voce del *Dig., disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 658; ID., *L'istruzione probatoria*, in ID., (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, 2012, pp. 97-107.

[23] Le opinioni espresse sulla *Instrucción del procedimiento civil* dai Collegi forensi di Barcellona, Valencia e Saragozza possono consultarsi, rispettivamente, in *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 3 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documento 2, folios 132, 138, 144*.

[24] Secondo quanto previsto dal *Real Orden de 19 de diciembre de 1853* (in *Gaceta de Madrid*, n. 355, miércoles 21 de diciembre de 1853), «se manda á los Regentes de las Audiencias que al remitir á este Ministerio en los primeros días de Enero próximo el discurso de apertura, acompañen [...] en informe fundando en los casos hasta hoy sometidos á su respectiva deliberación, las ventajas ó inconvenientes que en su concepto ofrezca la aplicación de la mencionada instrucción; indicando á la vez las reformas que puedan introducirse en ella y permitan los principios de economía y celeridad en los procedimientos, que constituyen una de sus esenciales bases». Si v., altresì, J.M. ANTEQUERA, *Sobre la instrucción del procedimiento civil*, cit., pp. 747-748.

[25] Per limitarsi a un esempio, si v. le osservazioni pervenute al ministero dal *Juzgado de primera instancia* di Cáceres: «En cuantos casos han ocurrido en el Juzgados de Primera Instancia de esta capital, no ha ofrecido inconveniente alguno la aplicación de dicho procedimiento, antes al contrario, sus ventajas han sido palpables y satisfactorias á los interesados y honrosas para los que cualquier concepto han intervenido en los juicios. [...] Me permitirá V.E. que cumpliendo con la Real Orden citada le signifique mis deseos de que se declare el procedimiento establecido general para todos los asuntos civiles de cualquiera naturaleza» (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, Legajo 3 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documento 2, folios 91-92*). Un più dettagliato esame delle osservazioni formulate dalle principali autorità giudicanti del Regno può essere rinvenuto in C. TORMO CAMALLONGA, *El derecho es la justicia de los hechos; a propósito de la Instrucción del Marqués de Gerona*, in *Anuario de historia del derecho español*, LXXXI, 2011, pp. 887-890. Come risulta dal *Real Orden* del 14 gennaio 1854, «dos referidos informes, recibidos ya en este Ministerio [...] pasen á una comisión especial que se dedique con toda brevedad posible á examinarlos, y á proponer en su vista al Gobierno las reformas que en su concepto fuere conveniente hacer en los artículos de la citada instrucción de 30 setiembre ultimo» (cfr. *Real Orden de 14 de enero de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 380, domingo 15 de enero de 1854). Appare interessante segnalare come fra i componenti della commissione di riforma figurino Manuel Cortina e Pedro Gómez de la Serna; entrambi membri della *Junta de Gobierno* del *Colegio de Abogados* di Madrid e – come visto (v., *retro*, note nn. 14-15) – principali fautori della «protesta» dell'avvocatura contro la *Instrucción*. Tuttavia, ad eccezione di qualche marginale notizia sulla nomina di tale commissione (v., spec., J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, cit., p. 74), non risulta possibile risalire ad alcun atto ufficiale della stessa; e appare probabile che, in ragione delle concomitanti vicende politiche, i lavori della commissione non abbiano pressoché avuto inizio (v., spec., P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Estado de la Codificación al terminar del Reinado de Doña Isabel II*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXXIX, 1871, pp. 298-299 e J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 55).

instauratosi un nuovo governo e abrogata la *Instrucción*, l'orientamento del giudiziario muta radicalmente, rivelando aspirazioni reazionarie e conservatrici del tutto sovrapponibili a quelle diffuse nell'avvocatura^[26].

La *Instrucción del procedimiento civil* viene formalmente abrogata il 18 agosto 1854 – dopo soli undici mesi dalla sua entrata in vigore – e passa alla storia come la più breve esperienza di riforma del processo civile compiuta nella Spagna del secolo XIX^[27]. Come precedentemente osservato, a determinare tale epilogo è un insieme di diverse circostanze, che hanno per base comune la volontà di salvaguardare interessi particolaristici, di natura politica e corporativa. In connessione a queste vicende, emerge anche il profondo radicamento, nella cultura relativa al processo civile, di un conservatorismo quasi assoluto, nel quale ogni innovazione si percepisce a priori come destabilizzante e rischiosa. Poco importa in che modo e con quali effetti si interviene sull'esistente disciplina del processo civile. Per larga parte dei giudici e degli avvocati del tempo, l'idea stessa di riforma contrasta con la continuità storica; e ciò è particolarmente vero per la riforma del 1853, considerata più di ogni altra lontana dalla tradizione spagnola e dagli ideali di garantismo in essa consacrati. Con questa precisazione, può forse apparire meno paradossale la circostanza che, in realtà, gran parte delle modifiche contenute nella *Instrucción* ribadiscono soluzioni già presenti nella risalente legislazione processuale spagnola (che, peraltro, né le riforme del 1812 e del 1835 né la stessa *Instrucción* avevano abrogato)^[28]. Dunque, nessuna rottura storica o creazione autenticamente originale, come sostenuto dai detrattori della riforma, posto che il principale elemento di 'novità' della *Instrucción* consiste nel fatto di aver riaffermato la vincolatività di regole appartenenti al diritto vigente^[29].

[26] Si v., ad es., F. CALDERÓN COLLANTES, *Últimas reformas en la legislación. Deberes de la magistratura*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, VI, 1855, pp. 153-156, dove, a conclusione di una critica lapidaria delle innovazioni prefigurate nella *Instrucción del procedimiento civil*, può leggersi: «Porque las naciones, señores, no son como una tabla en que se borra la primera pintura y se sustituye con otra, sin mas que la voluntad del artista. Tienen historia, tradiciones, costumbres, y ningún reformador prudente debe prescindir de ellas al introducir las novedades que el curso de los tiempos y la marcha progresiva de la civilización hacen necesarias. No olvidarán la máxima de la sabiduría romana consignada en el Digesto de que 'la innovación de lo antiguo solo se justifica por la evidente utilidad de lo nuevo'».

[27] L'abrogazione della *Instrucción del procedimiento civil* viene disposta con *Real Orden* del 18 agosto 1854. Ed è lo stesso ministro di grazia e giustizia del nuovo governo, José Alonso, a dare conto della circostanza che «es muy difícil y peligroso, aun procediendo con el mayor tino y circunspección, alterar el orden de sustanciación establecido por las leyes recompiladas y otras disposiciones posteriores» (cfr. *Real Orden de 18 de agosto de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 596, domingo 20 de agosto de 1854; e v., altresì, *El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 5088, martes 22 de agosto de 1854; J.M. ANTEQUERA, *Actos del Ministerio de gracia y justicia. Sobre la Instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, 2ª época, núm. 41, miércoles 23 de agosto de 1854, pp. 373-374; ID., *Á la Unión Liberal y al Espectador*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, 2ª época, núm. 62, lunes 18 de setiembre de 1854, pp. 614-615). Peraltro, già nel novembre del 1853, il ministro de Hacienda, Jacinto Félix Domenech, aveva disposto una speciale deroga alla *Instrucción del procedimiento civil* «en todos los litigios en que la Hacienda sea parte actora, demandada ó coadyuvante» (cfr. *Real Orden de 29 de noviembre de 1853*, pubblicato nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 90-91).

[28] Per la verifica di questo dato, si v. quanto nel precedente paragrafo § 1.2 e cfr., altresì, la «Disposición final» della *Instrucción del procedimiento civil* in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 28.

[29] Cfr., infatti, J.M. ANTEQUERA, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo II*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 240, domingo 30 de octubre de 1853, p. 505: «En la instrucción apenas hay verdaderas novedades en el sentido absoluto de esta palabra. De las

Da un punto di vista formale, la *Instrucción del procedimiento civil* si compone di poco più di cento articoli, classicamente ordinati in titoli e sezioni, a partire dal giudizio di primo grado, e con la previsione di «disposiciones comunes á la primera y segunda instancia». Nel complesso, si tratta di un testo legislativo che segna un passo in avanti verso l'ammodernamento del preesistente sistema giuridico; se non altro per il significativo miglioramento tecnico e sistematico delle disposizioni in esso contenute. Al confronto con le riforme realizzate nei decenni precedenti, la qualità redazionale appare nettamente superiore, specie nel senso di una maggiore attenzione alla formulazione letterale della norma e al suo coerente coordinamento con le ulteriori regole espresse. Sotto tale profilo, la *Instrucción del procedimiento civil* rappresenta effettivamente un'opera di grande rilievo; e vi si percepiscono le tendenze alla semplificazione e razionalizzazione del diritto comune, che porteranno ad elaborare in brevissimo tempo il primo codice di procedura civile^[30].

Pur perfezionando il precedente assetto legislativo, la *Instrucción del procedimiento civil* resta comunque ancorata a una modalità tradizionale di produzione normativa, nella quale le nuove norme non abrogano mai completamente quelle precedenti e la disciplina vigente risulta dalla combinazione fra più testi di legge diversamente collocati nel tempo. Nel caso della *Instrucción*, ciò significa che, per gli aspetti non specificamente regolati, rimane in vigore la precedente legislazione del *Reglamento provisional* del 1835 e delle compilazioni di diritto comune^[31]. L'ulteriore caratteristica della riforma in esame è infatti quella di limitare il proprio ambito di intervento al rito ordinario; restando pertanto escluse le controversie soggette al rito verbale e al rito intermedio, nonché – indipendentemente dal loro valore economico – le controversie appartenenti alle giurisdizioni speciali (commerciale, ecclesiastica, militare etc.)^[32].

Si è peraltro già ricordato che le differenze esistenti fra procedimento ordinario e procedimenti sommari risultavano, in pratica, molto minori di quelle prefigurate dalle varie leggi che nel primo trentennio del secolo XIX istituiscono e perfezionano forme di tutela giurisdizionale semplificata. Una sorta di allineamento derivante

que aparecen como tales, muchas se encuentran ya sancionadas por las leyes en nuestros tribunales administrativos y de comercio».

^[30] Riguardo all'articolazione formale della *Instrucción del procedimiento civil*, giudizi sostanzialmente positivi sono formulati dalla dottrina spagnola del secolo XX: si v., ad es., L. PRIETO-CASTRO, *La Instrucción del marques de Gerona «para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto á la real jurisdicción ordinaria»*, cit., pp. 119; V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 94-92; ID., *La Instrucción del marques de Gerona (30 oct. 1853) y el 'modelo de Stuttgart' (1967)*, cit., pp. 105-106; e, più di recente, J.M. ALONSO FURELOS, *José de Castro y Orozco 'Marqués de Gerona' 1808-1869*, cit., pp. 92-93.

^[31] Cfr. «Disposición final» in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 28: «Quedan en toda su fuerza y vigor las leyes y disposiciones de derecho que arreglan el procedimiento en todo aquello que no sea objeto de las disposiciones de la presente instrucción, que será puntualmente observada por todos los Tribunales y juzgados ordinarios». Per un commento di tale disposizione, v., ad es., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 89.

^[32] Cfr. art. 1, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 13: «Son objeto del juicio civil ordinario, y serán ventiladas en él, con arreglo á las leyes y á las disposiciones de esta instrucción, todas las contiendas entre partes en reclamación de una acción ó derecho de mayor cuantía, que no tengan señalada expresamente por la ley una tramitación especial». Un dettagliato commento dell'art. 1 della *Instrucción del procedimiento civil* può leggersi in J.M. ANTEQUERA, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo II*, cit., pp. 506-507.

dall'eccessiva sinteticità delle disposizioni dedicate alla cosiddetta giustizia minore, che rendeva inevitabile una generalizzata applicazione delle norme del rito ordinario; specie in quanto considerate più complete e idonee a garantire il contraddittorio delle parti nelle fasi di introduzione e trattazione della causa. A ciò si aggiunga che, malgrado la maggior completezza di tale disciplina, le modalità di preparazione della controversia venivano generalmente attuate secondo prassi diversificate che non di rado implicavano una totale disapplicazione delle leggi vigenti^[33].

Poste queste circostanze, appare comprensibile che una riforma del processo civile – espressamente concepita e adottata come ‘urgente’ – dovesse soprattutto indirizzarsi verso una riscrittura delle regole del rito ordinario riguardanti il momento iniziale della controversia; e ciò – come appena osservato – anche per la pervasiva incidenza di tali regole sul concreto funzionamento delle forme procedurali sommarie. In effetti, l’obiettivo di delineare un ordine il più possibile preciso e inderogabile per il compimento delle attività preparatorie costituisce una delle finalità esplicitate dallo stesso ministro guardasigilli nella relazione illustrativa che accompagna la *Instrucción*. In maniera analoga alle riforme precedenti, non si prospetta, tuttavia, un disegno organico e innovativo riguardo l’articolazione delle attività inerenti alla fase di introduzione della controversia. A tal proposito, la *ratio* fondamentale della riforma consiste nel ripristinare – talvolta perfezionandole con alcuni correttivi – molte delle regole contenute nelle *Siete Partidas* e nella *Novísima Recopilación* e ormai ‘cadute in desuetudine’ nella quotidiana prassi giudiziaria^[34].

Sul piano tecnico, l’impostazione metodologica seguita dal legislatore si traduce nella ricerca di un punto di equilibrio fra due esigenze chiaramente contrapposte: da un lato, quella di preservare la struttura originaria della fase introduttiva, per come configurata dalla legislazione di diritto comune; dall’altro, la volontà di porre fine alle prassi e consuetudini che per lungo tempo ne hanno accompagnato l’attuazione pratica^[35]. Di qui una linea di tendenza improntata a una pragmatica semplificazione degli aspetti della fase introduttiva considerati negativamente incidenti sulla complessiva durata del processo. In generale, ciò conduce alla realizzazione di diversi interventi normativi di dettaglio, accomunati dallo scopo di sottrarre alla discrezionalità di giudici e avvocati la definizione delle modalità di svolgimento della

[33] Anche per i necessari approfondimenti di carattere bibliografico, si v. il precedente paragrafo (§ 1.2.) del presente lavoro. Per un riscontro di questo dato nella relazione illustrativa della *Instrucción*, cfr. *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 6-7: «Nuestra legislación, si bien imperfecta, está muy distante de ser absurda: no consagra ni ha consagrado jamás un estado habitual de abusos: estos son exclusivamente hijos de prácticas más ó menos autorizadas, de interpretaciones poco meditadas del derecho escrito, y de las contradicciones inevitables en una legislación heterogénea é inmetódica».

[34] È in questa prospettiva di raffronto che risulta impostata la principale opera di commento della riforma del 1853: J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, Madrid, 1853.

[35] Cfr. nuovamente *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 7: «El Gobierno, á quien está confiada la ejecución de las leyes [...] no debe, no puede tolerar que costumbres abusivas se superpongan á su espíritu; [...] antes bien aceptando lo existente como punto mas seguro de partida, respetando las bases orgánicas de nuestras instituciones jurídicas [...] y las formas esenciales del procedimiento legalmente establecido, aspira únicamente á regularizar la tramitación por medio de instrucciones y reglamentos que la descarguen de superfluidades ilegales ó extralegales, que le den unidad y cohesión donde hoy presenta la imagen del caos».

fase introduttiva. Tuttavia, in assenza di sostanziali modificazioni degli istituti preesistenti, il tentativo di abbreviare i tempi della fase iniziale del procedimento si risolve in una mera aggregazione di fasi e attività del processo fra loro differenti e difficilmente armonizzabili^[36].

Nello specifico, l'idea di fondo consiste nel limitare la trattazione iniziale della causa allo scambio dei soli atti introduttivi, eliminando le ulteriori memorie scritte, di «réplica» e di «dúplica», previste in precedenza (art. 13, *Instrucción*)^[37]. Per effetto di tale modifica, la controversia passa con maggiore rapidità alla fase di istruzione probatoria; fase che, a sua volta, è resa più breve dalla fissazione di rigorosi termini perentori (art. 15, *Instrucción*)^[38]. Al di là del dato formale, si tratta di variazioni che non determinano un'effettiva riduzione dei tempi del processo. Infatti, all'interno della fase istruttoria, permane la possibilità per le parti di proseguire la trattazione scritta, allegando nuovi fatti e prove a sostegno delle rispettive posizioni difensive (art. 17, *Instrucción*)^[39]. In sostanza, ciò implica un recupero delle precedenti modalità di trattazione della controversia, con la rilevante conseguenza di una commistione fra fasi del procedimento non corredata da adeguate soluzioni tecniche. Per limitarsi a un esempio, insieme allo scambio delle memorie scritte è previsto lo svolgimento delle attività istruttorie in senso proprio, con contestuale ammissione e assunzione in forma orale dei mezzi di prova richiesti dalle parti (artt. 15-28, *Instrucción*); il tutto senza alcuna consequenzialità temporale, e senza la previsione di alcun limite alle allegazioni fattuali e istruttorie realizzabili in tale contesto^[40].

^[36] Si v., infatti, le critiche formulate nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., spec. pp. 31-32.

^[37] Cfr. art. 13 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 14-15): «Contestada directamente la demanda, con igual obligación en el demandado de acompañar en todo caso copia del escrito en papel correspondiente, y de sus documentos [...], y entregadas las que correspondan al actor en los términos prevenidos para el reo, se recibirá desde luego el pleito á prueba con la debida citación». Si v., altresì, il commento di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., pp. 53-55 e di J.M. ANTEQUERA, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo III*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 241, jueves 3 de noviembre de 1853, p. 524. Nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 34, può leggersi: «Una de las innovaciones mas importantes que introduce la Instrucción de 30 de setiembre es la supresión de los escritos de réplica y de dúplica [...]. La Junta [...] por resultado de sus meditaciones tiene la íntima convicción de que esta es una reforma funesta, perjudicialísima á los litigantes, dañosa á la buena administración de justicia, y el retroceso mas lamentable hacia el desórden y la confusión».

^[38] Cfr. art. 15 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 15): «El término probatorio no bajará de ocho días ni excederá de treinta. Este plazo solo se podrá prorogar por otros diez mas si alguna diligencia de prueba, ya solicitada y admitida, debiese tener lugar fuera de la provincia», unitamente al commento di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., pp. 62-63 e alle recise critiche contenute nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 42-45.

^[39] Cfr. art. 17 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 15): «Mientras dure el plazo de prueba, y no en otro estado del juicio, presentarán las partes la que les convenga, instrumental, testifical [...]. La presentación de nuevos documentos hasta entonces no conocidos, y el exámen de testigos [...] podrán tener lugar con arreglo á derecho fuera de término probatorio», con l'ampia analisi di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., pp. 66-71.

^[40] Si v., infatti, quanto rilevato a riguardo da J.M. ANTEQUERA, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo IV*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 243, jueves 10 de noviembre de 1853, pp. 553-554: «convendría establecer plazos ó términos para la presentación de

L'indicazione schematica della struttura del procedimento delineata dalla *Instrucción* consente di approfondire sotto diversi profili alcune delle considerazioni fin qui svolte. Una prima considerazione riguarda il ruolo attribuito agli atti introduttivi in connessione alle modifiche concernenti l'assetto della trattazione iniziale. Coerentemente alle premesse generali già esaminate, la riforma del 1853 opta per una sostanziale conservazione delle funzionalità spettanti all'atto introduttivo secondo il diritto comune spagnolo^[41]. Più specificamente, per il tramite di un rinvio implicito al diritto delle compilazioni, restano inalterati i requisiti contenutistici della domanda attorea che rispondono a una funzione di puntuale individuazione della componente fattuale della controversia. Requisiti che, come visto, costituiscono un mero retaggio dell'origine casistica-giurisprudenziale del diritto medievale castigliano; nel quale l'esigenza di un'estrema fattualizzazione della pretesa tendeva a rispecchiare la fattualità delle previsioni di legge e dei rimedi processuali a esse inerenti, senza effettivi collegamenti con la funzione propria dell'atto introduttivo e dei suoi riflessi sulla successiva articolazione del procedimento (v., *supra*, § 1.1.). Inoltre, nel contesto di un'attenzione davvero peculiare al supporto documentale della «demanda», la *Instrucción del procedimiento civil* prevede espressamente l'inammissibilità dell'atto introduttivo sprovvisto della necessaria documentazione (artt. 5, 59, 61, *Instrucción*); con ciò ribadendo una delle disposizioni forse più frequentemente disattese nella prassi giudiziaria del tempo^[42].

Nell'insieme, si tratta di previsioni che denotano uno scarso interesse del legislatore per la configurazione della domanda attorea in sé considerata. Secondo una linea di evoluzione normativa consolidatasi nel lungo passaggio dalle *Siete Partidas* alla *Novísima Recopilación*, scopo dell'atto introduttivo è dare avvio alla controversia nel più breve tempo possibile, fornendo al convenuto minime informazioni essenziali sul contenuto e le ragioni della pretesa attorea. In tale prospettiva, il momento cruciale per la delimitazione dell'oggetto della controversia viene spostato al successivo scambio di memorie scritte, nel quale si articola la fase di trattazione vera e propria. Ed è conformemente a questa concezione di massima che si considera indispensabile corredare l'atto introduttivo dei soli documenti necessari alla rapida

estos escritos, sin suspensión del principal, que es el probatorio, porque de otra suerte puede suceder que las alegaciones se crucen sin poderse contestar mutuamente el actor y el reo, ó que cualquiera de ellos, si le anima la mala fe ó tiene poca confianza en el éxito de su causa, presente los suyos en el último termino posible, y cuando ya no haya tiempo para que su adversario le conteste [...]. Debiera, pues, regularse y armonizarse el uso de esta facultad, si quiere evitarse el desórden de las ideas de esta parte del procedimiento, y quitarse armas á la mala fe, que encontrará aquí medios de poner en práctica sus dañados intentos».

^[41] Cfr. il testo dell'art. 2 della *Instrucción*, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 13. Per il rilievo dell'assenza di «novedad en cuanto á los requisitos que ha de contener la demanda», si v., spec., J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., p. 21.

^[42] Il testo degli artt. 5, 59 e 61 della *Instrucción* può leggersi in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 14, 21. Sul carattere meramente reiterativo della sanzione di inammissibilità della domanda prevista nella *Instrucción*, si v., nuovamente, J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., p. 21 e J.M. ANTEQUERA, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo II*, cit., pp. 505-506. Ulteriori notizie e riferimenti bibliografici sugli antecedenti normativi di diritto comune spagnolo (*Leyes XV-XXII, Título II, Partida III e Ley I, Título III, Libro XI, Novísima Recopilación*) possono leggersi nel precedente paragrafo § 1.1 del presente lavoro.

instaurazione del contraddittorio; per l'appunto, non esigendo, attraverso analoghe sanzioni di inammissibilità della domanda, il rispetto di particolari *standard* di completezza riguardo il fondamento fattuale e giuridico della pretesa azionata^[43].

Sempre in linea di stretta continuità con il diritto comune, le regole appena esposte non si collegano alla previsione di un sistema di preclusioni incentrato sullo scambio degli atti introduttivi o, comunque, sull'esaurirsi della fase iniziale del procedimento. Come in parte osservato, nello schema della *Instrucción*, la trattazione della causa prosegue parallelamente allo svolgersi dell'istruttoria. Ed entro i termini perentori che delimitano tale fase è consentito alle parti di introdurre nuovi elementi fattuali e ulteriori richieste istruttorie (art. 17, *Instrucción*)^[44]. Ad ogni modo, neppure il passaggio della causa alla fase di decisione determina la definitiva delimitazione dell'oggetto della controversia e del cosiddetto *thema probandum*. Infatti, è ancora prevista la possibilità per le parti di presentare documenti in precedenza non conosciuti, con conseguente necessità per il giudice di concedere termini a difesa, eventuali repliche istruttorie e ulteriori memorie scritte (artt. 17, 59, *Instrucción*)^[45]. Va inoltre considerato che, in caso di contestazione circa l'ammissibilità del documento, risulta inevitabile la celebrazione di un vero e proprio 'processo incidentale', con un'automatica sospensione del giudizio di merito, destinata a protrarsi sino al completo esaurimento della serie delle possibili impugnazioni (art. 58, co. 2°, *Instrucción*)^[46].

Tutto ciò evidentemente preclude ogni possibile forma di razionale concentrazione delle attività di trattazione e istruzione della controversia in un'unica fase del procedimento. In particolare, essenzialmente non realizzato risulta il tentativo della *Instrucción* di abbreviare le due principali fasi del procedimento senza introdurre sostanziali modificazioni nelle sequenze degli atti che ne scandiscono lo svolgimento secondo la previgente legislazione. Invero, pur prescindendo dalla derivazione non originale delle regole esaminate, a influire negativamente sull'efficacia delle scelte compiute dal legislatore del 1853 è la reiterazione di un approccio tradizionalmente settoriale nel modo di affrontare i problemi concernenti il funzionamento della fase introduttiva e del processo in genere. Emerge

[43] Si v., ancora, quanto contenuto nel paragrafo § 1.1. del presente lavoro.

[44] Riguardo all'art. 17 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 15), si v. J.M. ANTEQUERA, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo IV*, cit., p. 554, dove può leggersi: «Esta disposición no es nueva en nuestra jurisprudencia. Lo mismo que por ella se previene se hallaba ya autorizado y establecido en la práctica hace largo tiempo. [...] Sobre las formas de la tramitación y la severidad inexorable de los plazos y términos forenses está siempre la necesidad de que el procedimiento reciba la instrucción necesaria, y de que no se prohíba nunca á las partes el uso de los medios de defensa necesarios y legítimos. Cualquiera que sea el abuso á que pueda dar lugar la latitud de este principio, es menester conservarlo, so pena de esponerse á frecuentes y graves injusticias».

[45] Cfr., spec., art. 59 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 21): «A todo escrito presentado por las partes en juicio, deberá acompañar precisamente copia literal de su contenido, que se entregará á la contraria en los términos prevenidos para la presentación de documentos en las demandas y contestaciones», con l'analitico commento di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., pp. 67-69.

[46] Su tale aspetto v., nuovamente, J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., p. 69, e, *infra*, sulla disciplina degli incidenti.

segnatamente l'assenza di una prospettiva sistematica che consenta una coerente attuazione delle modifiche normative adottate lungo l'intero svolgersi del procedimento, prevenendo palesi contraddizioni fra le nuove regole e quelle esistenti.

Rimanendo all'interno della disciplina degli atti introduttivi, un ulteriore esempio di assenza di coordinamento fra le modifiche apportate dalla *Instrucción* e la precedente legislazione può essere ravvisato nella disciplina del regime di proponibilità delle eccezioni. A tale riguardo, la scelta del legislatore del 1853 consiste nuovamente nel recepire soluzioni tecniche già presenti nelle leggi processuali in vigore; seppur con l'importante precisazione che i testi normativi di riferimento non risalgono ai tempi remoti del diritto comune. Si tratta, infatti, di soluzioni che la *Instrucción del procedimiento civil* deriva da due delle più rilevanti riforme realizzate nei decenni precedenti, ossia la *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio* del 1830 e la *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía* del 1838 (v., *retro*, § 1.2)^[47].

In entrambe le riforme, il tema della proposizione delle eccezioni difensive era stato affrontato in maniera piuttosto radicale e innovativa rispetto al diritto previgente. In estrema sintesi, l'obiettivo consisteva nel limitare la possibilità del convenuto di paralizzare lo svolgimento del processo mediante la sistematica formulazione di eccezioni «dilatorie»; ovvero di eccezioni che, in ragione del loro carattere pregiudiziale o preliminare, avrebbero richiesto l'immediata pronuncia di una sentenza interlocutoria^[48]. A tal fine, la *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* del 1830 circoscrive tassativamente le tipologie di eccezioni «dilatorie» proponibili dal convenuto con effetto sospensivo sul giudizio di merito (art. 117, *Ley de Enjuiciamiento Mercantil*). Sul piano tecnico, ciò avrebbe consentito alla parte convenuta di far precedere alla «contestación» della domanda attorea un procedimento incidentale finalizzato alla verifica della fondatezza delle eccezioni «dilatorie» proposte; con ciò delimitando al momento iniziale del giudizio la risoluzione delle questioni preliminari e pregiudiziali che, se fondate, avrebbero reso evidentemente inutile l'ulteriore svolgimento del processo^[49]. Nel caso della *Ley* del 1838, il problema delle eccezioni «dilatorie» viene affrontato con un approccio pragmatico non dissimile da quello caratterizzante la stessa *Instrucción del procedimiento civil*. In un'ottica di mera semplificazione delle forme del procedimento, la *Ley* del 1838 estende l'obbligo di

[47] Il collegamento fra la disciplina delle eccezioni delineata dalla *Instrucción del procedimiento civil* e quella contenuta nelle precedenti riforme del processo civile è segnalato, fra gli altri, da J.M. ANTEQUERA, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo III*, cit., pp. 521-522.

[48] Come riporta J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., p. 37, «todo el mundo sabe que las escepciones eran las armas, que con mejor éxito esgrimían contra su adversario los litigantes de mala fé: ellas les daban materia para una multitud de artículos que hacían interminable el pleito, logrando entretenerlo por muchos años sin contestar la demanda, con escándalo público, en mengua de la justicia misma y con incalculables perjuicios para el que tenia desgracia de ser victima de tales ardidés, que la ley no autorizaba ciertamente, pero que en la práctica eran tolerados y admitidos por una condescendencia injustificada ó por una interpretación poco meditada de sus disposiciones».

[49] Cfr. art. 117 della cosiddetta *Ley de Enjuiciamiento Mercantil*, in *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, decretada, sancionada y promulgada en 24 de julio de 1830. Edición Oficial*, Madrid, 1830, p. 56, sul quale si rinvia al precedente paragrafo (§ 1.2.) del presente lavoro. Per un unico riferimento bibliografico di base, v., ad es., I. MIQUEL Y RUBERT, J. REUS Y GARCÍA, *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio. Con notas y aclaraciones*, Madrid, 1855, p. 377.

contestazione della domanda attorea fino a ricomprendere la proposizione di tutte le eccezioni difensive; in tal modo eliminando dalla trama procedimentale la risoluzione *in limine litis* delle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dal convenuto (art. 4, *Ley provisional*). Pertanto, al pari di qualunque altra eccezione formulata dalle parti, quella «dilatoria» sarebbe stata decisa, assieme al merito della controversia, soltanto all'esito del procedimento, e con il rischio di invalidazione dell'intero processo in caso di accoglimento della stessa^[50]. In questo quadro di riferimento, il legislatore della *Instrucción* tenta di combinare gli aspetti positivi di entrambe le discipline appena esaminate. Per un verso, sull'esempio della *Ley* del 1838, si prevede l'obbligo per il convenuto di formulare, a pena di decadenza, tutte le eccezioni difensive mediante il proprio atto introduttivo (art. 7, *Instrucción*)^[51]. Per altro verso, sul modello della *Ley de Enjuiciamiento Mercantil*, per alcune tipologie di eccezioni «dilatorie», tassativamente individuate, si prevede la celebrazione di un apposito procedimento incidentale, da svolgersi, su iniziativa della parte convenuta, anteriormente alla contestazione della domanda attorea, e con effetto sospensivo sul giudizio di merito (artt. 7-12, *Instrucción*)^[52].

Di per sé considerate, le innovazioni apportate al regime di proponibilità delle eccezioni sembrano realizzare una sintesi efficace fra l'esigenza di contenere i tempi della fase iniziale del procedimento e quella di risolvere preventivamente questioni in grado di incidere in modo decisivo sull'esito del processo. Tuttavia, anche sotto tale profilo, i risultati concretamente conseguiti dalla *Instrucción* appaiono alquanto limitati. In primo luogo, permane l'assenza di collegamento fra le decadenze previste con riguardo alla proposizione delle eccezioni difensive e la possibilità per le parti di introdurre nuovi fatti e prove nel corso del procedimento (art. 17, *Instrucción*). Inoltre, secondo la disciplina degli «incidenti» delineata dalla *Instrucción*, tutte le questioni che risultino intimamente connesse al merito della controversia vanno decise immediatamente, con la consueta sospensione del giudizio principale e l'immediata

[50] Cfr. art. 4, in *Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía, decretada por la Córtes en 3 de Noviembre 1837 y sancionada por S.M. en 10 de Enero de 1838*, Coruña, 1838, p. 6, sul quale si rinvia nuovamente a quanto contenuto nel paragrafo § 1.2 del presente lavoro. Nella dottrina del tempo, v., spec., V.H. DE LA RUA, *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía, Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 5*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, 1842, pp. 193-202.

[51] Cfr. art. 7 della *Instrucción* (in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 14): «El demandado deberá contestar la demanda [...] proponiendo de una vez cuantas excepciones, tanto dilatorias como perentorias...». Si v., in proposito, quanto rilevato nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 30: «La Junta no puede menos de calificar esta medida de contraria á las inspiraciones de la razón y del buen sentido, y de impracticable en muchos casos. [...] En el deseo de abreviar exageradamente la tramitación [...] se ha copiado una ley que no ha encontrado favorable acogida en la opinión pública, y que es sin duda la mas imperfecta de las publicadas de muchos años á esta parte».

[52] Le disposizioni della *Instrucción* richiamate nel testo (artt. 7-12) possono leggersi in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 14. Sulle eccezioni di «falta de personalidad en el actor ó su representante» (artt. 7, 11), di «declinatoria de jurisdicción» (art. 8) e di «litis-pendencia» (art. 9), si v., anche con riguardo ad alcune differenze nel percorso procedimentale previsto per la risoluzione di ciascuna eccezione, J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., pp. 42-48, 50-53.

appellabilità della sentenza interlocutoria pronunciata dal giudice (art. 58, co. 1°, *Instrucción*)^[53].

In una prospettiva più ampia, la prerogativa delle parti di provocare una decisione interlocutoria su qualunque aspetto riguardante il merito della controversia implica la sostanziale impossibilità per il giudice di esercitare una qualsiasi forma di controllo sull'andamento del processo. Per limitarsi a qualche esempio, il ricorso alla procedura degli «incidenti» è consentito qualora venga dichiarata l'inammissibilità di un'istanza istruttoria o di uno scritto difensivo non conforme alle regole relative alla forma, al contenuto e ai tempi di presentazione dello stesso (artt. 21, 61, *Instrucción*)^[54]. Oltre a ciò, secondo la medesima procedura, risultano appellabili le sentenze interlocutorie pronunciate dal giudice per la concessione degli ordinari termini processuali e delle relative proroghe (art. 57, *Instrucción*)^[55]. Pertanto, in una infinita serie di casi, il corso del procedimento è destinato ad arrestarsi per la celebrazione di una speciale procedura incidentale, che richiede un'autonoma trattazione e istruzione della questione rilevata dalle parti e la pronuncia di una sentenza subito impugnabile. Di conseguenza, per il tramite dell'automatico effetto di sospensione del procedimento principale, il giudizio di merito riprende il suo corso solo una volta esaurito l'*iter* delle impugnazioni, e con l'eventualità di una rinnovazione delle attività processuali precedentemente compiute (artt. 58, 67, *Instrucción*)^[56].

Individuati, in linea generale, i principali pregi e limiti della riforma del 1853, un'ultima considerazione appare necessaria sul piano storico. Rispetto all'assetto originario del processo di diritto comune, la *Instrucción del procedimiento civil* non

[53] Cfr. art. 58, co. 1, della *Instrucción*, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 20-21, ove è presente il generico riferimento alla questione incidentale «tan íntimamente unida con la cuestión principal que no sea posible dividirla». Sul punto, si v., anche per il necessario collegamento con la legislazione di diritto comune vigente, J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., pp. 134-141.

[54] Cfr. artt. 21, 61 della *Instrucción*, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 16, 21. Per un commento dell'art. 21, si v., critico, J.M. ANTEQUERA, *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo V*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 246, domingo 20 de noviembre de 1853, pp. 601-602; e, in un'ottica più pragmatica, J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., p. 78, ove può leggersi: «Siempre será mas conveniente la tolerancia que la rigidez, pues si no admitir una pregunta del interrogatorio, que aunque no parezca de todo conducente tampoco su impertinencia sea notoria, se dá lugar á una apelación, se ocasionarán mayores dilaciones y gastos, y vendrá á caerse en el extremo opuesto al que se ha querido evitar».

[55] Cfr. art. 57 della *Instrucción*, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 20. Oltre al già più volte richiamato commento di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., pp. 131-134, si v. quanto contenuto nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, cit., p. 23; e, ivi, la critica della «obligación que se impone á los jueces y tribunales de decretar de oficio, sin esperar la escitación de las partes, uno tras otro todos los trámites de la sustanciación», in seguito valorizzata dalla dottrina spagnola nel senso di una solo presunta officialità del procedimento (v., infatti, L. PRIETO-CASTRO, *La Instrucción del marques de Gerona «para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto á la real jurisdicción ordinaria»*, cit., pp. 119-120).

[56] Cfr. artt. 58, 67 della *Instrucción*, in *Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853*, cit., pp. 20, 22-23, con il commento di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., pp. 134-141, spec. 152-155, riguardo al coordinamento con il regime delle impugnazioni.

rappresenta un evento di discontinuità. Invero, il legame con la precedente legislazione può dirsi costituire l'elemento centrale della riforma. E ciò emerge, in particolare, dalla connotazione essenzialmente conservatrice della stessa e dal tentativo del legislatore di correggere le disfunzioni del procedimento, rimanendo comunque all'interno del sistema previgente. Sotto tale profilo, i pur rilevanti difetti della *Instrucción* possono apparire giustificabili nell'ottica di una riforma concepita come una tappa intermedia e provvisoria in previsione dell'imminente promulgazione del codice di procedura civile. Tuttavia, nella comune percezione dell'epoca, la riforma del 1853 è la prima riforma del processo civile ordinario a incidere sul complesso equilibrio fra diritto positivo, prassi e consuetudini, sul quale si regge da secoli l'amministrazione della giustizia. Ciò segna, in sostanza, la sorte definitiva della *Instrucción del procedimiento civil*: nel 1854 è prontamente ripristinato il diritto previgente, e l'intero problema della riforma del processo civile viene ripreso in un'impostazione politica completamente diversa^[57].

1.4. *La fugace esperienza della Ley de Enjuiciamiento Civil del 1855*

Proclamata l'abrogazione della *Instrucción del procedimiento civil*, il problema della riforma del processo civile assume connotazioni politiche ben definite. Nella parentesi liberale del biennio progressista (1854-1856), l'elaborazione di un codice in senso moderno viene infatti a costituire un risultato da raggiungersi in brevissimo tempo. E ciò non solo a causa della necessità di dotare l'amministrazione della giustizia civile di un complesso di regole uniformi e coerenti, ma anche in ragione dell'esigenza di segnare un profondo distacco dalla fallimentare riforma del 1853. È essenzialmente sulla base di queste premesse che le successive esperienze di governo liberale delineano la propria *philosophy* di intervento, a partire dalla configurazione di quelle che rappresenteranno le linee fondamentali del nuovo codice.

L'inizio del percorso di avvicinamento alla *Ley de Enjuiciamiento Civil* coincide con la destituzione della Commissione ministeriale incaricata di riformare la *Instrucción del procedimiento civil*^[1]. Nel programma politico del nuovo governo, l'importanza di tale

[57] Cfr., da ultimo, J.M. ANTEQUERA, *Actos del Ministerio de gracia y justicia. Sobre la Instrucción del procedimiento civil*, cit., p. 374: «Tal ha venido á ser y tan inesperado el resultado final de las vivas polémicas á que la Instrucción del procedimiento civil había dado lugar. De cualquier modo que sea, no puede negarse á su autor la gloria de haber dado el primer paso, y un paso firme y avanzado, en la senda de una reforma que la opinión pública demanda hacia ya mucho años».

[1] Si tratta della Commissione di riforma istituita dallo stesso guardasigilli, José de Castro y Orozco, con *Real Orden* del 14 gennaio 1854 (cfr. *Real Orden de 14 de enero de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 380, domingo 15 de enero de 1854 e, per ulteriori notizie e riferimenti riguardo la costituzione e l'operato della Commissione ministeriale, v. § 1.3). A seguito delle dimissioni di de Castro y Orozco, la direzione del ministero di grazia e giustizia viene attribuita *ad interim* al ministro de Hacienda Jacinto Félix Domenech (cfr. *Reales Decretos de 16 de enero de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 383, miércoles 18 de enero de 1854): membro influente dell'esecutivo Sartorius, dimostratosi apertamente contrario alle politiche di riforma intraprese nel 1853, attraverso l'adozione del primo provvedimento normativo di deroga della *Instrucción* per le controversie «en que la Hacienda sea parte actora, demandada ó coadyuvante» (cfr. *Real Orden de 29 de noviembre de 1853*, pubblicato nelle *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, III, 1854, pp. 90-91, e v., *amplius*, § 1.3). Benché certamente distante dalla politica legislativa del proprio predecessore, Domenech non imprime una nuova direzione ai lavori della Commissione ministeriale, né si decide per la sua destituzione. Del resto, l'esito fallimentare verso il quale si avvia la riforma del 1853 risulta senza precedenti nella storia della legislazione processuale spagnola. E, per un politico di lungo corso come Domenech, ciò rende molto

atto risulta per vari motivi cruciale, tanto da ritenersi indispensabile un atteggiamento di particolare attenzione e cautela. Di qui la scelta del neonominato guardasigilli, de Conejares, di non provvedere in maniera esplicita all'immediato scioglimento della Commissione di riforma^[2]. Nella percezione dell'esecutivo appare infatti fondamentale attribuire alla formazione del nuovo codice una valenza prettamente tecnica e apolitica, soprattutto in ragione delle peculiari modalità legislative mediante le quali si ritiene debba avvenire la sua approvazione. Occorre inoltre considerare che fra i componenti della Commissione figurano due fra i più influenti giuristi dell'epoca, ossia Manuel Cortina e Pedro Gómez de la Serna; entrambi politicamente riconducibili alla nuova maggioranza di governo, nonché principali artefici della protesta dell'avvocatura madrilenana nei confronti delle politiche legislative intraprese dal precedente esecutivo^[3]. Pertanto, la destituzione della Commissione avviene solo gradualmente, e con la cura di fornire pubblicamente motivazioni puntuali alle iniziative in tal senso compiute. In particolare, nel settembre del 1854, il ministro de Conejares affida a un'apposita Commissione il compito di riformare la legge sull'ordinamento giudiziario^[4]. Non casualmente, la presidenza della Commissione viene attribuita dapprima a Pedro Gómez de la Serna, per poi essere trasferita nel mese successivo a Manuel Cortina^[5]. Realizzato questo passaggio, lo scioglimento

poco probabile che il nuovo codice possa mantenere un qualsiasi collegamento con tale esperienza negativa. È peraltro un fatto, testimoniato dalle stesse vicende che hanno condotto alle dimissioni di de Castro y Orozco, che non fosse prudente legare alla propria personalità politica la realizzazione di una nuova riforma del processo civile. Di qui, dunque, la scelta del guardasigilli *ad interim* di attribuire il compito di «redactar y discutir un código completo de instrucción civil» alla *Comisión de Códigos* (sulla quale v. § 1.3). Un organo governativo, formalmente istituito nel 1846 per la codificazione delle varie branche del diritto, che Domenech è in grado di dirigere e controllare, senza comunque assumere una diretta responsabilità politica quanto ai tempi e ai risultati delle relative attività (cfr. *Real Orden de 10 de mayo de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 497, *viernes 12 de mayo de 1854*; v. notizie anche in P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Estado de la Codificación al terminar del Reinado de Doña Isabel II*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXXIX, 1871, p. 299). Ad ogni modo – come subito si dirà – con l'insediamento del nuovo governo liberale e la nomina a guardasigilli di José Alonso Ruiz de Conejares, la *Comisión de Códigos* verrà soppressa. E la stessa sorte spetterà, a distanza di breve tempo, alla Commissione ministeriale costituita nel 1854 per la riforma della *Instrucción*.

^[2] Come segnalato nel testo, l'intento di de Conejares di salvaguardare il ruolo chiave di Manuel Cortina e Pedro Gómez de la Serna nella formazione del c.p.c. conduce inizialmente a conservare la Commissione ministeriale istituita nel 1854 per la riforma della *Instrucción*. Più in particolare, l'attuazione del disegno politico di de Conejares ha inizio con l'adozione dei *Reales Decretos* del 18 agosto 1854. Attraverso tali provvedimenti il neonominato guardasigilli dispone l'abrogazione della *Instrucción del procedimiento civil* e la soppressione della *Comisión de Códigos*, lasciando formalmente in vita la Commissione «especial» che vede la partecipazione di Cortina e de la Serna (cfr. spec. artt. 1-2, *Real Decreto de 18 de agosto de 1854*, e artt. 1-2, *Real Decreto de 18 de agosto de 1854*, in *Gaceta de Madrid*, n. 596, *domingo 20 de agosto de 1854*). Per ulteriori riferimenti, si v., ad es., J. TORRES MENA, *Memorial ajustado en el pleito sobre la codificación, que se eleva al Tribunal-Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLVI, 1875, p. 87.

^[3] Sulla 'battaglia' dell'avvocatura madrilenana per l'abrogazione della *Instrucción del procedimiento civil* e sul ruolo svolto a riguardo da Manuel Cortina e Pedro Gómez de la Serna, si v., anche per le opportune indicazioni bibliografiche, quanto contenuto nel precedente paragrafo del presente lavoro (§ 1.3).

^[4] La «Comisión sobre Organización de Tribunales» viene istituita dal guardasigilli de Conejares con *Real Orden* dell'11 settembre 1854 e vede la partecipazione di Pedro Gómez de la Serna, quale presidente, di Luis Rodríguez Camaleño e di Juan Manuel González Acevedo (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 6 de Organización de Tribunales, carpeta 1*). Per ulteriori notizie e riferimenti, si v., spec., J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, Madrid, 1998, p. 72 e ID., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, 1998, p. 58.

^[5] La nomina di Manuel Cortina alla presidenza della «Comisión sobre Organización de Tribunales» è disposta con *Real Orden* dell'8 ottobre 1854. Sul punto, cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 5 de Organización de la Comisión, documento 265* e *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 1 de Organización de la*

della Commissione di riforma istituita dal precedente governo risulta pressoché immediato. A distanza di soli dieci giorni dall'insediamento di Cortina, il ministro guardasigilli ordina al referente della precedente Commissione governativa – de Olavarrieta – di trasferire il proprio lavoro alla Commissione per la riforma dell'ordinamento giudiziario, affinché l'elaborazione del nuovo codice e della *Ley Orgánica de Tribunales y Juzgados* possano avvenire con la «la debida armonía y consonancia»^[6].

Concluso in breve tempo il cambio di vertice alla Commissione, l'obiettivo del governo Espartero diviene quello di assicurare una altrettanto rapida preparazione e approvazione del codice; il che sostanzialmente significa porre a fondamento della riforma principi e ideologie largamente condivise, in particolare incontrando le istanze conservatrici che la breve esperienza della *Instrucción* aveva fatto emergere in ampi settori della politica, dell'avvocatura e della magistratura^[7]. Conformemente alle aspettative, nel gennaio del 1855 la Commissione licenzia un progetto di legge-delega al fine di autorizzare il governo Espartero alla pubblicazione del nuovo codice di procedura civile. Una modalità di normazione che avrebbe evidentemente consentito al governo di evitare le prevedibili complicazioni legate alla discussione e approvazione del codice nelle neocostituite *Cortes Constituyentes*^[8].

Nella sua versione originaria, il progetto di legge-delega predisposto dalla Commissione Cortina fissa in soli sette generici punti – o *bases* – quelli che avrebbero dovuto rappresentare i limiti dell'attività normativa delegata al governo^[9]. Per come concepito, l'intero progetto di riforma riflette un orientamento culturale prevalentemente conservatore, al punto da risultare quasi contraddittorio il nesso fra le ragioni di urgenza della riforma e le linee di intervento a riguardo prospettate. Come esplicitato nella relazione illustrativa a firma del nuovo guardasigilli, Aguirre

Comisión, carpeta 12, documento 51, e v., nuovamente, J.F. LASSO GAITE, Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial, cit., p. 75 e ID., Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil, cit., p. 58.

^[6] Cfr. *Real Orden de 18 de octubre de 1854*, in *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 5 de Organización de la Comisión, documentos 132-133*. Si v., inoltre, P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Estado de la Codificación al terminar del Reinado de Doña Isabel II*, cit., pp. 299-300; J.M. MONTALBÁN, *D. Pedro Gómez de la Serna*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLVI, 1875, p. 68; e J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, Madrid, 1886, p. 75. A partire dai primi mesi del 1855, i compiti attribuiti alla «Comisión encargada de la formación de la ley orgánica de los Tribunales y del Código de procedimientos» si estendono notevolmente: dalla «revisión del proyecto de Código civil» (cfr. art. 1, *Real Decreto de 21 de febrero*, in *Gaceta de Madrid*, n. 782, jueves 22 de febrero de 1855) alla elaborazione di «proyecto de ley de hipotecas» (cfr. art. 1, *Real Decreto de 8 de agosto*, in *Gaceta de Madrid*, n. 951, viernes 10 de agosto de 1855).

^[7] Su tale aspetto, si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, il § 1.3 del presente lavoro.

^[8] Per alcune notizie circa la «preparación de la Ley de Enjuiciamiento Civil», si v., nella dottrina del secolo XX, V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, in ID., *Temas del ordenamiento procesal. Historia. Teoría general*, I, Madrid, 1969, p. 97 ss.

^[9] Secondo la ricostruzione diacronica realizzata da J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 59 ss., il progetto per la formazione della *Ley de Enjuiciamiento civil* è presentato da Manuel Cortina al governo il 9 gennaio 1855 (cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 6 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documento 5*). In data 12 gennaio 1855, il nuovo ministro guardasigilli, Joaquín Aguirre de la Peña, viene autorizzato alla presentazione del progetto alle *Cortes Constituyentes* (cfr. *Real Decreto de 12 de enero de 1855*, in *Archivo de la Comisión General de Codificación, legajo 6 de Enjuiciamiento civil, carpeta 2, documento 10*). Il progetto elaborato dalla Commissione Cortina approda dunque alle *Cortes Constituyentes* il 1° febbraio 1855. Il relativo testo, accompagnato da una breve relazione illustrativa del ministro de la Peña, può leggersi in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice segundo al núm. 73, Sesión del jueves 1° de febrero de 1855*, pp. 1811-1812 e, con un breve prologo di I. MIQUEL Y RUBERT e J. REUS Y GARCÍA, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, VI, 1855, pp. 98-102.

de la Peña, l'assoluta necessità della riforma sarebbe da ricondurre al pessimo stato della legislazione processuale allora in vigore. Un sistema di leggi stratificatosi attraverso sei secoli di produzione normativa incontrollata, disorganica e spesso incoerente, sul quale incide una straordinaria varietà di prassi e consuetudini differenziate a seconda del foro di riferimento^[10]. A tali rilievi non consegue, tuttavia, l'adozione di un serio e radicale approccio riformatore. In rigorosa continuità con la filosofia di intervento alla base delle precedenti riforme, l'approccio seguito dal governo appare fondarsi sulla convinzione che non occorra stravolgere l'esistente assetto giuridico per risolvere i problemi endemici della giustizia civile. In una visione quasi dogmatica, l'unica soluzione percepita come efficiente consiste nel perfezionare il portato della secolare tradizione giuridica ereditata dal diritto comune, con una solo secondaria attenzione all'eventualità che una riforma così congegnata possa non corrispondere alle esigenze di una realtà ormai profondamente mutata. Per utilizzare le parole della relazione, la formazione del nuovo codice «no ha da ser la destrucción de los fundamentos venerables sobre que descansa la obra secular de nuestras instituciones procesales; [...] por el contrario, debe ser dar nueva fuerza á los principios cardinales de las antiguas leyes». Un'opera, in altri termini, che «más que la destrucción de lo antiguo, será la de su reparación»^[11].

Del resto, sarebbe probabilmente avventato descrivere in termini di assoluta singolarità l'impostazione ideologica e culturale caratterizzante la preparazione del codice di procedura civile spagnolo. Nel pur vario panorama europeo del secolo XIX, la codificazione delle regole del processo civile generalmente non si traduce in un totale rinnovamento della preesistente legislazione^[12]. Al contrario, in alcune fra le principali esperienze europee, come la Francia e l'Italia, l'evento della codificazione processuale sembra poter essere interpretato come un momento di vertice della precedente evoluzione giuridica, ossia l'esito di un percorso storico che riassume e conserva i tratti essenziali della legislazione antecedente, senza effettivamente segnare una linea di netta demarcazione fra 'vecchio' e 'nuovo'^[13]. Sul piano

^[10] Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice segundo al núm. 73, Sesión del jueves 1º de febrero de 1855*, p. 1811, ove può leggersi: «La revisión de las leyes que ordenan los procedimientos de los juicios civiles es una necesidad generalmente reconocida. Formadas en diferentes épocas, y esparcidas en los Códigos y colecciones legales de los seis últimos siglos, carecen de unidad, de precisión y de claridad [...]. Oscurecidas frecuentemente por vicios de la práctica; derogadas en partes por costumbres que han llegado á tener fuerza de ley; suplidas por las doctrinas de los tratadistas, y completadas por los usos del foro, inciertos y discordantes á las veces, presentan dificultades graves para su estudio, para su apreciación actual y para su aplicación».

^[11] Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice segundo al núm. 73, Sesión del jueves 1º de febrero de 1855*, p. 1811.

^[12] Per uno sguardo d'insieme sulle codificazioni del processo civile realizzate in Europa nel secolo XIX si v., ad es., A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, 1928, Book IV; R. VAN CAENEGEM, *History of European Civil Procedure*, in M. CAPPELLETTI (ed.), *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI, Tübingen, 1973, pp. 1 ss., 54 ss.; M. CAPPELLETTI, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford, 1989, *passim*; C.H. VAN RHEE (ed.), *European Traditions in Civil Procedure*, Oxford, 2005, I: *General Part*.

^[13] Sul punto, fra i molti possibili riferimenti, si v., ad es., A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 750-753, 795-803, spec. 802-803; C.H. VAN RHEE, *Introduction*, e A. WIJFFELS, *French Civil Procedure (1806-1975)*, in C.H. VAN RHEE (ed.), *European Traditions in Civil Procedure*, cit., pp. 3-47; S. DAUCHY, *La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1806*, in L. CADIET, G. CANIVET (eds.), *De la commémoration d'un code à l'autre. 200 ans de procédure civile en France*, Paris, 2006, pp. 77-89; X. GODIN, *Les antécédents du Code de procédure civile de 1806. L'Ordonnance civile de 1667 et l'œuvre de jurisconsultes*, in J. HAUTEBERT, S. SOLEIL (dir.), *Le Code de 1806 et la procédure civile en Europe. Les décrets de 1806 et la procédure du contentieux administratif en Europe. Actes du*

ideologico, occorre considerare che i principi-cardine della ‘modernità’ giuridica, affermatasi nel secolo XIX in connessione all’idea stessa di codice, non rappresentano un elemento in grado di incidere e trasformare le caratteristiche fondamentali del processo civile. È infatti noto che sotto l’egida della filosofia giuridica del liberalismo ottocentesco ciò che si realizza in gran parte degli ordinamenti europei è una mera ideologizzazione, in chiave privatistica e individualistica, dei modelli processuali ereditati dal diritto comune^[14]. Sul piano tecnico, la nuova connotazione ideologica del processo civile avviene senza particolari problemi e senza alcuna rottura della continuità storica propria di ciascuna esperienza giuridica. In effetti, malgrado le più o meno estese diversità disciplinari, il tipo di processo configurato dal diritto comune non necessita di essere ripensato in funzione dei valori garantistici ai quali si ispirano i regimi liberali dell’Ottocento. Può anzi dirsi che l’attuazione dell’ideologia liberale consista in un semplice perfezionamento dello schema processuale delineato dal diritto comune; un affinamento tecnico e sistematico di soluzioni che appaiono già perfettamente coerenti con l’ispirazione individualistica e privatistica che contraddistingue la cultura liberale ottocentesca^[15].

Tratteggiato per grandi linee questo sintetico quadro di riferimento, ciò che sembra emergere è una generale tendenza dei legislatori del secolo XIX alla rilettura

colloque organisé à Rennes les 9 et 10 novembre 2006, I, Paris, 2007, pp. 9-31; J. HAUTEBERT, S. SOLEIL (dir.), *La procédure et la construction de l’État en Europe (XVI^e-XIX^e siècle)*. Recueil de textes, présentés et commentés, Rennes, 2011, *passim* (ma, spec., L. FREGIER, *Procédure civile. Espagne XIX^e siècle, Ley de Enjuiciamiento civil. 5 octobre 1855. (Loi de procédure civile)*, pp. 197-240); e, nella dottrina italiana, G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli, Napoli, 1965, pp. 9-14; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi*, Bologna, 1980, pp. 62-69, 113 ss.; E. FAZZALARI, «Codice di procedura civile», voce del *Noviss. Dig. it., Appendice*, Torino, 1980, p. 1292; N. PICARDI, «Codice di procedura civile», voce del *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 457 ss.; ID., *Introduzione. Code Louis*, in N. PICARDI, A. GIULIANI, *Testi e documenti per la storia del processo. I. Code Louis. T. I Ordonnance civile. 1667*, Milano, 1996, p. VII ss.; U. PETRONIO, *Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codice di procedura civile del 1806*, in N. PICARDI, A. GIULIANI, *Testi e documenti per la storia del processo. I^a Sezione: I grandi modelli europei, V. I Codici napoleonici. T. I Codice di procedura civile. 1806*, Milano, 2000, p. VII ss.

^[14] Sulla ‘non-modernità’ dell’ideologia liberale del processo civile, si v., ad es., S. SATTA, «Codice di procedura civile», voce dell’*Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 280; E. FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, pp. 491-515; G. TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo. Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice di procedura civile italiano*, in R. GUASTINI, G. REBUFFA (a cura di), *Dottrine del processo civile*, Bologna, 1989, p. 9 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi*, cit., pp. 142-149; ID., «Procedura civile (codice di)», voce del *Dig., disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 658; ID., *L’istruzione probatoria*, in ID., (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, 2012, pp. 97-107.

^[15] Per alcuni riferimenti di base sull’attuazione tecnico-normativa dell’ideologia liberale del processo, si v., ad es., A. WACH, *Vorträge über die Reichs-Civilprozeßordnung gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, Bonn, 1896, spec. pp. 2, 51-53; S. DAUCHY, *La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1806*, cit., pp. 81-89, e, nella dottrina italiana, *ex multis*, G. CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto. Prolusione al corso libero di procedura civile letta nell’Università di Roma il 21 gennaio 1901*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1901, p. 191 ss., anche in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, I, Roma, 1930, pp. 353-378, spec. 368-378; S. SATTA, *Il formalismo nel processo. Relazione letta il 4 ottobre al quarto convegno dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, ora in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968, pp. 44-61, spec. 44-50; e, nella letteratura più recente, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi*, cit., pp. 142-149; S. CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d’Italia, Annali*, XIV, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, in collaborazione con L. MINERVINI, Torino, 1998, pp. 403 ss., spec. 408; A. CHIZZINI, *Un ‘codice di regole’ per un processo liberale?*, in *Il giusto proc. civ.*, 2006, p. 22 ss.; A. CARRATTA, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*, in F. MACARIO, M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto 3*, Roma, 2017, pp. 91-95; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017, p. 95 ss.

della preesistente legislazione in una prospettiva ideologica di pretesa ‘modernità’. La formazione delle codificazioni non spezza – e forse per qualche aspetto rinsalda – il collegamento con modelli processuali assai risalenti; la cui caratteristica fondamentale è appunto quella di rivelarsi sostanzialmente corrispondenti alla nuova concezione politica dei rapporti fra cittadini e dei correlativi obblighi di garanzia spettanti allo Stato. Poste tali circostanze, la scelta del legislatore spagnolo di indirizzare la preparazione del nuovo codice verso una sorta di ‘restauro’ dell’antico diritto comune non sembra porsi in totale contrasto rispetto alla tendenza conservatrice che analogamente caratterizza le codificazioni processuali ottocentesche. Tuttavia, come subito si dirà, è un fatto che l’impostazione ideologica e culturale adottata dal legislatore spagnolo determina conseguenze non riscontrabili nelle ulteriori esperienze europee. E ciò al punto da potersi ritenere che l’approvazione del codice del 1855 non segna l’ingresso dell’esperienza processuale spagnola nell’epoca della ‘modernità’^[16].

Nel febbraio del 1855, il disegno di legge-delega per l’emanazione del codice di procedura civile viene formalmente presentato dal ministro di grazia e giustizia, Aguirre de la Peña, all’attenzione delle *Cortes Constituyentes*^[17]. Secondo le ordinarie procedure parlamentari, l’esame preliminare del progetto è affidato a una specifica Commissione tecnica; alla quale prendono parte, per evidenti ragioni di opportunità politica, anche Manuel Cortina e Pedro Gómez de la Serna. Ed in effetti, è soprattutto attraverso la diretta partecipazione dei due principali autori del disegno di legge-delega che l’orientamento della Commissione finisce per coincidere con le posizioni assunte dal governo. Ricalcando le motivazioni espresse dal guardasigilli nella relazione illustrativa del progetto, la Commissione considera indispensabile procedere alla formazione del codice in via del tutto urgente. E di qui anche la totale adesione alla scelta governativa di far seguire una rapida elaborazione e approvazione del testo mediante lo strumento della legislazione delegata. Inoltre, probabilmente proprio in ragione dell’influenza esercitata dai membri della Commissione ministeriale, il disegno di legge-delega viene emendato al fine di consentire la futura applicazione del codice anche presso le giurisdizioni privilegiate per le quali non fosse prevista l’osservanza di particolari regole processuali (art. 1, *base 8ª*)^[18].

A seguito del parere favorevole della Commissione, il disegno di legge-delega ritorna all’esame delle *Cortes Constituyentes* per l’approvazione definitiva. Il dibattito che ne consegue si svolge in tempi piuttosto brevi, incentrandosi prevalentemente sul rilievo politico dell’opera di codificazione da delegare al governo^[19]. Va infatti

^[16] Si v., ad es., critico, N. ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO, *Notas para la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXII, 1933, pp. 714-715; ID., *Algunas observaciones acerca de la reforma procesal*, in *Revista de los Tribunales y de Legislación Universal*, 1933, LXXVII, pp. 1-6, 11-13; ID., *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in J. GOLDSCHMIDT, *Derecho procesal civil*, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, 1936, p. 70.

^[17] Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 73, *Sesión del jueves 1º de febrero de 1855*, p. 1789.

^[18] Il «dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley para el ordenamiento y compilación de las leyes y reglas del enjuiciamiento civil» può leggersi in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, *apéndice noveno al núm. 144*, *Sesión del jueves 3 de mayo de 1855*, p. 4437, e, ivi, il testo emendato del progetto di disegno di legge-legge predisposto dalla Commissione Cortina.

^[19] Il dibattito sul disegno di legge-delega per la formazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* si svolge in complessive cinque sedute delle *Cortes Constituyentes*, concludendosi con l’approvazione del testo il 12 maggio

considerato che, per quanto concerne il processo civile, il ricorso alla forma della legislazione delegata non trovava precedenti nella storia delle *Cortes* spagnole. Uno scenario inedito per la prassi parlamentare del Regno che si ritiene per ciò stesso rischioso, specie nel peculiare contesto di transizione costituzionale nel quale si trova a essere discussa tale eventualità^[20]. Ciò conduce alla proposizione di diversi emendamenti diretti a limitare l'attività del governo alla mera redazione del codice, affinché l'approvazione del relativo testo possa seguire l'ordinario iter parlamentare^[21]. Per ragioni di carattere tecnico – essenzialmente legate all'obbligo del deputato proponente di confermare l'emendamento nella sessione successiva a quella della sua proposizione – parte delle proposte di modifica in tal senso formulate vengono dichiarate decadute; mentre gli ulteriori emendamenti di contenuto analogo finiscono per non essere approvati^[22].

Sempre in uno scenario caratterizzato da un aspro scontro politico, una parte significativa della discussione interna alle *Cortes* si incentra sui contenuti della legge-delega; e, in particolar modo, concerne la generica enunciazione dei criteri direttivi sulla cui base il governo avrebbe dovuto procedere alla formazione del nuovo codice^[23]. Non è il caso di ripercorrere analiticamente gli estremi di tale dibattito. Tuttavia, al di là della segnalata predominante connotazione politica, il rilievo storico della discussione svoltasi nelle *Cortes* appare sintetizzabile in due punti fondamentali: la continuità con una concezione della riforma del processo civile già sperimentata nei decenni precedenti e l'accentuato carattere conservatore delle linee di intervento prospettate^[24].

1855. Gli atti della discussione interna alle *Córtes* possono leggersi in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 146, *Sesión del sábado 5 de mayo de 1855*, pp. 4475-4482; *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 147, *Sesión del lunes 7 de mayo de 1855*, pp. 4507-4516; *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 150, *Sesión del jueves 10 de mayo de 1855*, pp. 4613-4630; *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 161, *Sesión del viernes 11 de mayo de 1855*, pp. 4667-4691; *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 152, *Sesión del sábado 12 de mayo de 1855*, p. 4722.

^[20] Per una dettagliata analisi critica riguardo le modalità di approvazione delle codificazioni realizzate nei primi settant'anni del secolo XIX, si v. J. TORRES MENA, *Memorial ajustado en el pleito sobre la codificación, que se eleva al Tribunal-Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, cit., pp. 94-110.

^[21] Cfr., spec., gli interventi dei deputati Ambrosio González, Félix Martín e Miguel Zorrilla, in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 146, *Sesión del sábado 5 de mayo de 1855*, pp. 4477-4479, e a p. 4504 l'emendamento, sottoscritto da Zorrilla, riguardante l'art. 2 del progetto. Cfr., inoltre, *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 147, *Sesión del lunes 7 de mayo de 1855*, p. 4534, ove può leggersi l'emendamento di contenuto analogo proposto da Manuel Fernández Poyan in relazione all'art. 1 del progetto.

^[22] Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 150, *Sesión del jueves 10 de mayo de 1855*, pp. 4613, 4629-4630.

^[23] Cfr., spec., l'intervento del deputato Miguel Zorrilla, in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 146, *Sesión del sábado 5 de mayo de 1855*, p. 4476.

^[24] Si v., in particolare, l'intervento di Pedro Gómez de la Serna, in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 150, *Sesión del jueves 10 de mayo de 1855*, pp. 4618-4623, spec. 4622, ove può leggersi: «En estas materias difícilmente se inventa. ¿Qué se ha inventado en derecho civil desde el siglo III de la era cristiana acá? ¿Han podido interpretar una máxima de equidad y de justicia mejor que la interpretaron los célebres jurisconsultos de la época de Alejandro Severo y Caracalla? ¿Qué ha venido después? Sistemas para explicar esto; pero la verdad allí se consignó; ningún pueblo moderno se ha atrevido a separarse de ella; no hay más que coger el Código francés y los demás que se han hecho a su imitación, y se verá que nada tienen de fundamental, de sublime, de filosófico, que no sea romano». Sull'impostazione marcatamente conservatrice adottata dalla Commissione Cortina, si v., altresì, l'intervento del deputato Nicolás Rivero, in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 147, *Sesión del lunes 7 de mayo de 1855*, pp. 4514-4516. Più in generale, riguardo agli ulteriori profili di discussione emersi nel corso dell'approvazione del disegno di legge-delega predisposto dalla Commissione Cortina, si v. quanto in

Nel corso del presente lavoro, si è più volte osservato come questa sorta di binomio abbia ricorrentemente contraddistinto le riforme della legislazione processuale spagnola realizzate nella prima metà del secolo XIX. E risulta in qualche misura non sorprendente il persistere di tali tendenze di fondo anche nel momento storico nel quale si compie l'elaborazione del primo codice di procedura civile. Sono probabilmente diverse e non compiutamente sondabili in questa sede le ragioni dell'assenza di un mutamento nella cultura riguardante il processo civile e le connesse prospettive di riforma. Per limitarsi a un esempio, secondo il disegno di legge-delega predisposto dalla Commissione Cortina, l'obiettivo verso il quale dovrebbe indirizzarsi la preparazione del nuovo codice consiste nel ripristinare le antiche leggi processuali spagnole, eliminando il sovrastrato di prassi e consuetudini consolidatosi nel lungo tempo della loro applicazione (art. 1, 1^a base). Un risultato che, quanto al giudizio di primo grado, dovrebbe ulteriormente specificarsi nella realizzazione di una maggiore funzionalità del procedimento mediante la riduzione dei termini non strettamente necessari all'esercizio del diritto di difesa delle parti (art. 1, 2^a base), l'assunzione in forma orale dei mezzi istruttori (art. 1, 4^a base) e la conseguenziale riduzione dei costi del processo (art. 1, 3^a base)^[25]. Si tratta di finalità di carattere generale che le precedenti riforme processuali avevano ugualmente tentato di perseguire, senza tuttavia aver avuto successo. E c'è dunque da chiedersi in che modo gli esiti avrebbero potuto rivelarsi differenti, quando a essere modificato è l'intero sistema delle regole attinenti al processo civile. Con ogni probabilità la scelta della Commissione Cortina di riproporre una filosofia di intervento già ampiamente nota e collaudata appare fondarsi sulla convinzione di poter realizzare le condizioni adeguate all'accettazione pubblica della riforma. In effetti, come di frequente osservato, le cause che determinano il fallimento delle riforme compiute nella prima metà del secolo XIX appaiono di ordine più latamente culturale che strettamente giuridico. Cause che possono essenzialmente riassumersi nell'inclinazione della classe giudiziaria e forense dell'epoca a conservare un insieme di prassi e consuetudini estremamente risalenti e consolidate, e spesso implicanti una vera e propria deroga delle leggi in vigore. Pertanto, appare evidente che la Commissione Cortina non potesse riproporre l'adozione di un approccio al problema rigorosamente incentrato sulla modifica in senso efficientistico del diritto positivo. Nella prospettiva della codificazione – come già rilevato – ciò conduce a prediligere una più accentuata connotazione conservatrice della riforma; il che non significa soltanto escludere qualsiasi aspirazione di radicale rinnovamento dell'esistente assetto giuridico, ma anche recepire e razionalizzare il modello di processo che la prassi aveva plasmato riadattando le previsioni del diritto comune^[26].

V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 99-100 e J.F. LASSO GAITÉ, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 63-64.

^[25] Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice segundo al núm. 73, Sesión del jueves 1º de febrero de 1855*, p. 1811. Per un analitico commento delle «bases» poste a fondamento della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 si v., spec., J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, I, Madrid, 1856, pp. 98-122.

^[26] Oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, cfr. M. CORTINA, *Exposición dirigida al Ministro de Gracia y Justicia dándole cuenta del estado de los trabajos de la Comisión...*, *Apéndice III á la Memoria histórica de la Comisión de Codificación*, in *Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de Codificación...*, Madrid, 1871, p. 257: «La ley se ha

Come è intuitivo, la scelta della Commissione Cortina di assecondare le tendenze conservatrici dell'ambiente giudiziario e forense del tempo si rivela una strategia dalle diverse e significative conseguenze. A livello politico, la prospettata aderenza del nuovo codice alla preesistente tradizione giuridica consente al governo Espartero di superare agevolmente le preoccupazioni connesse all'utilizzo della decretazione delegata. Infatti, a seguito di un approfondito raffronto storico fra le modalità di approvazione del codice e quelle seguite per la formazione delle compilazioni di vari secoli addietro, l'Assemblea costituente approva con larga maggioranza il disegno di legge-delega proposto dal governo^[27]. A livello tecnico-disciplinare, il proposito della Commissione Cortina di inserire nel codice soluzioni direttamente derivate dalla pratica giudiziaria determina due tipi di risultati. Per un verso, ciò segna generalmente un peggioramento della funzionalità del processo civile, rafforzando l'idea che la legislazione processuale necessiti di essere invariabilmente interpretata e adattata alle specifiche esigenze difensive. Per altro verso, ciò implica anche il non trascurabile effetto di affermare il primato del codice nella gerarchia delle fonti, cosicché l'articolazione di fasi e attività del processo interamente plasmate dalla creatività della prassi vengono ricondotte entro un quadro normativo unitario e tendenzialmente completo^[28].

A soli quattro mesi dalla ratifica della legge-delega per l'emanazione del codice, la Commissione Cortina sottopone al governo quello che costituirà il testo definitivo della *Ley de Enjuiciamiento Civil*^[29]. Nella successiva fase di completamento della versione ufficiale della LEC, l'unica modifica di rilievo consiste nello stralcio della relazione illustrativa a firma di de la Serna. Relazione che si ritiene opportuno non pubblicare ufficialmente, al fine di evitare che i relativi contenuti potessero essere

aclimatado más pronto que lo que se pudo creer cuando se publicó: ligada con lo pasado en cuanto con ello no debía romperse; acomodadas las variaciones que ha introducido á lo que la opinión de los más ilustres jurisconsultos recomendaba, y reclamaban imperiosamente las necesidades del foro, no ha encontrado oposición». Si v., inoltre, critici, N. ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, cit., p. 70, e V. FAIRÉN GUILLEN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., p. 106.

^[27] Cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, n. 152, *Sesión del sábado 12 de mayo de 1855*, p. 4722. Il giorno seguente all'approvazione delle Cortes, la legge-delega «para ordenar y compilar las leyes y las reglas de enjuiciamiento civil» (cfr. *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, apéndice segundo al núm. 152, *Sesión del sábado 12 de mayo de 1855*, p. 4731) riceve la ratifica reale e viene pubblicata in *Gaceta de Madrid*, n. 866, *jueves 17 de mayo de 1855*.

^[28] Si v., a riguardo, M. CORTINA, *Exposición dirigida al Ministro de Gracia y Justicia*, cit., p. 257, nonché, nella dottrina del secolo XIX, J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, cit., p. 75. Per un unico riferimento alla dottrina spagnola del Novecento, si v. N. ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO, *Notas para la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., pp. 714-715, ove può leggersi: «Sería ridículo, por un prurito de crítica negativa, desconocer la importancia de la Ley de Enjuiciamiento civil de 5 de octubre de 1855, no sólo como texto en su mayor parte reproducido por la vigente de 3 de febrero de 1881, sino por haber puesto fin al desbarajuste procesal anterior y por haber tratado de fundir en un suelo cuerpo legal los preceptos dispersos en multitud de disposiciones de distinto carácter. Pero al mismo tiempo, fuerza es reconocer que en 1855 se debió y se pudo avanzar muchísimo más de lo que se hizo, en el camino de la codificación procesal».

^[29] Cfr. *Archivo de la Comisión General de Codificación*, legajo 6 de *Enjuiciamiento civil*, carpeta 2, documentos 19-20 e si v., *amplius*, J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 65-67. Su proposta di Manuel Cortina, l'elaborazione dell'edizione ufficiale della *Ley de Enjuiciamiento civil* viene affidata ad un'apposita Commissione, composta da cinque avvocati del *Colegio de Abogados de Madrid* e due membri della Commissione ministeriale (cfr. *Real Orden de 30 de septiembre de 1855*, in *Archivo de la Comisión General de Codificación*, legajo 5 de *la Organización de la Comisión*, documento 147, e v. ulteriori notizie in *Gaceta de Madrid*, n. 1007, *domingo 7 de octubre de 1855*, p. 3).

utilizzati per una sorta di interpretazione autentica delle disposizioni racchiuse nel codice. Tuttavia, non essendo stata vietata la sua diffusione, il testo della relazione è riprodotto, con marginali modifiche, nell'opera *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, opera che lo stesso de la Serna pubblica a distanza di breve tempo dalla promulgazione del codice, e che sarà puntualmente richiamata dai principali commentatori dell'epoca per ricostruire la presumibile volontà del legislatore^[30].

Licenziata con notevole ritardo l'edizione ufficiale del testo, la *Ley de Enjuiciamiento Civil* entra formalmente in vigore il 3 novembre 1855^[31]. Evento che rende il Regno di Spagna la seconda grande monarchia europea, dopo quella francese, a vedere ordinata in un codice in senso moderno la propria legislazione processuale. Da un punto di vista strutturale, la *LEC* si compone di ben 1415 articoli, suddivisi in due grandi parti – rispettivamente dedicate alla giurisdizione contenziosa (artt. 1-1206, *LEC* 1855) e a quella volontaria (artt. 1207-1413, *LEC* 1855) – a loro volta ordinate in titoli e sezioni. Due soli articoli compongono, da ultimo, le disposizioni finali del codice, nelle quali è fissato l'ambito di applicazione della *LEC* ed è sancita l'abrogazione della preesistente legislazione processuale (artt. 1414-1415, *LEC* 1855)^[32]. Si tratta di un codice indubbiamente prolisso e analitico, anche rispetto agli *standard* delle codificazioni processuali ottocentesche e al codice francese in particolare (1042 articoli). In quanto opera diretta a perseguire anche finalità di riordino del diritto previgente, vi si percepisce la tendenza a una distribuzione delle materie ricalcante la sistematica delle compilazioni di diritto comune. Ciò implica, generalmente, una frammentaria ripartizione della disciplina inerente a istituti comuni alle varie tipologie di procedimento e la conseguente presenza di molte lacune e antinomie. Soprattutto all'interno del titolo dedicato alle «disposiciones generales» confluiscono norme e istituti di diversa natura, senza un ordine sistematico ben preciso, e senza suddivisioni e rubriche in grado quantomeno di agevolare la consultazione delle regole in esso contenute^[33].

[30] Cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, Madrid, 1857, pp. V-VI. Su tale opera, si v., di recente, la *Reseña* di J.M. ALONSO FURELOS, in *Revista de Derecho UNED*, XXIII, 2018, pp. 773-779.

[31] I ritardi dovuti all'elaborazione dell'edizione ufficiale della *Ley de Enjuiciamiento Civil* determinano anche il differimento dell'entrata in vigore di parte delle disposizioni transitorie, originariamente prevista per il 5 ottobre 1855 (cfr. artt. 3-5, *Real Decreto de 5 de octubre de 1855*, in *Gaceta de Madrid*, n. 1006, sábado 6 de octubre de 1855 e *Real Orden de 8 de octubre de 1855*, in *Gaceta de Madrid*, n. 1009, martes 9 de octubre de 1855). Come indicato nel testo, una volta «terminada la impresión de la ley de enjuiciamiento civil», l'effettiva entrata in vigore del codice e delle relative disposizioni di coordinamento avviene il 3 novembre 1855, con decorrenza dal 1° gennaio 1856 (cfr. *Real Orden de 31 de octubre de 1855*, in *Gaceta de Madrid*, n. 1034, sábado 3 de noviembre de 1855 e, ivi, l'encomio reale ai membri della Commissione Cortina per l'attività svolta).

[32] Le disposizioni della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 possono essere consultate in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1855. E a questo volume verrà fatto riferimento nel prosieguo. Il testo delle «disposiciones finales» del codice (artt. 1414-1415) può leggersi a p. 267 dell'edizione citata.

[33] Cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., p. XIV, ove a giustificazione delle scelte compiute riguardo l'articolazione sistematica del codice può leggersi: «la comisión [...] no la dividió en libros, ni estableció muchas subdivisiones. Nunca perdió de vista que la Ley necesariamente tenía que ser aplicada por muchas personas que no podían conocer la tecnología, ni el artificio de leyes perfectamente redactadas, si se quiere, pero que no están al alcance de todos los que son llamados a ponerla en ejecución». Per alcune osservazioni critiche a tal proposito, si v., ad es., V. FAIRÉN

È peraltro da segnalare come la tendenza del legislatore al recepimento e all'elencazione del materiale normativo pregresso non escluda anche esempi di rielaborazione critica chiaramente improntati al perfezionamento della disciplina di istituti generali del processo. Ciò è quanto si verifica riguardo alla regolamentazione dei termini processuali (artt. 25-32, *LEC* 1855); un ambito ricorrentemente interessato da modificazioni normative di ampia portata, rivela regolarmente prive di effetti rispetto alla riduzione dei tempi del processo. Specie su questo versante la *LEC* del 1855 appare distaccarsi dalle linee di intervento, più radicali e restrittive, perseguite dalle precedenti riforme, in particolare scartando la prospettiva di una mera e indistinta qualificazione dei termini processuali come perentori e non prorogabili. Seppur con significative eccezioni, il codice spagnolo del 1855 appare contraddistinto dal tentativo di ricondurre la libertà delle parti nella gestione dei tempi del processo entro un sistema di regole meglio definito rispetto al passato; e ciò senza incorrere negli estremi della sostanziale assenza di controllo e della previsione di incisive limitazioni, rispettivamente caratterizzanti l'assetto originario del processo di diritto comune e le riforme fino ad allora compiute. È in effetti con estrema coerenza che il legislatore del 1855 tenta di tradurre in norme una sorta di assioma baconiano; ossia il principio secondo il quale la fissazione di limiti temporali al compimento delle varie attività del processo possa considerarsi ammissibile solo qualora sia garantito per ciascun «trámite del juicio el espacio necesario para que cómodamente los litigantes puedan ejercitar su respectivo derecho»^[34]. Il sistema che ne deriva si fonda principalmente sulla delimitazione *ex lege* delle attività processuali da compiersi entro termini perentori non prorogabili, come ad esempio la proposizione delle eccezioni «dilatorie» da parte del convenuto e l'impugnazione delle sentenze sia di merito che interlocutorie (art. 30, *LEC* 1855). Per tutti i restanti termini, si prevede l'ammissibilità di una o più proroghe, a condizione che la relativa istanza sia formulata prima della scadenza e che i differimenti concessi non eccedano la durata del termine prorogato (art. 28, *LEC* 1855). Inoltre, al fine di evitare che la richiesta di proroga possa dar luogo a un accertamento di carattere incidentale, per la posticipazione del termine si considera sufficiente la mera allegazione di una giusta causa, senza alcun onere di prova a carico della parte richiedente, e senza possibilità di impugnare la conseguente decisione del giudice (art. 27, *LEC* 1855)^[35].

GUILLÉN, *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, cit., pp. 102-106 e J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 68-69.

^[34] Cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., pp. 15-18, spec. 15, ove è tratto il virgolettato riportato nel corpo del testo.

^[35] Il testo degli artt. 25-32 può essere consultato in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 11-12. Per un commento della disciplina dei termini processuali, si v., ad es., J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, I, Madrid, 1856, pp. 110-135; V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, I, Madrid, 1856, pp. 46-53; nonché, per qualche minimale annotazione giurisprudenziale a riguardo, J. DE DIOS DE LA RADA Y DELGADO, *Ley de Enjuiciamiento civil, anotada con vista de todas las disposiciones posteriormente publicadas que dicen relación a la misma, y de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia*, Madrid, 1867, p. 39. Occorre comunque considerare che, a distanza di breve tempo dalla promulgazione della *LEC*, la disciplina concernente la proroga dei termini processuali risulterà pressoché completamente disapplicata nella prassi giudiziaria. E ciò al punto da ritenersi necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento normativo diretto a ribadire la perentorietà delle disposizioni riguardanti la «prorroga de los términos judiciales» (cfr. *Real Decreto de 15 de noviembre de 1875*, in *Boletín de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Tomo tercero de 1875, XLVIII, 1875, pp. 264-266).

Nel quadro delle modifiche più chiaramente rivolte a una riduzione dei tempi del processo, la riscrittura della disciplina dei termini processuali si accompagna al completo riassetto della normativa in tema di «incidenti». Un collegamento tecnico e sistematico fra istituti generali del processo che appare di grande rilievo, specie nel segnalare un tendenziale superamento da parte del legislatore dell'epoca dell'ottica meramente settoriale che aveva contraddistinto l'elaborazione delle precedenti riforme. E infatti, a cominciare dalla collocazione attribuita alla normativa di riferimento, appare visibile la presenza di un disegno riformatore tendente alla strutturazione del rito incidentale quale parentesi di accertamento indistintamente applicabile a diverse tipologie procedimentali. È in questo senso che sembra doversi interpretare la scelta del legislatore di riservare alla disciplina generale degli incidenti un autonomo titolo del codice (*Titulo VIII, Primera Parte, LEC 1855*)^[36]. Una scelta sistematica che assume il significato di affrancare tale disciplina da quella prevista per il rito ordinario, in precedenza utilizzata dalla prassi per la risoluzione di qualsiasi questione incidentale, anche solo latamente attinente al merito della controversia^[37]. In ragione dell'esigenza di dover configurare uno schema di procedimento agevolmente adattabile anche alle forme sommarie di tutela giurisdizionale, il rito incidentale delineato dal codice risulta piuttosto breve e concentrato. Sollevata la questione incidentale, si prevede abbia luogo una rapida trattazione scritta (artt. 342, 344, *LEC 1855*), specificamente finalizzata a circoscrivere i profili della questione da approfondire attraverso una altrettanto concisa istruttoria (art. 343, *LEC 1855*). Esaurita tale fase, ed eventualmente sentiti i difensori delle parti, il rito incidentale si conclude con la pronuncia di una sentenza interlocutoria (artt. 345-348, *LEC 1855*), immediatamente impugnabile (art. 349, *LEC 1855*)^[38].

Oltre che sotto il profilo strettamente procedimentale, la disciplina in discorso appare particolarmente accurata anche riguardo all'individuazione delle questioni considerabili come 'incidenti' sul merito della controversia. Secondo la definizione contenuta nell'art. 337 del codice, assume la qualificazione di «incidente» la questione che presenta una relazione più o meno immediata con l'oggetto principale del

^[36] Cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., pp. 86-89, spec. 86-87: «Las disposiciones legislativas anteriores al Reglamento provisional para la administración de justicia no hicieron mención expresa de los incidentes ó artículos á que la Ley de Enjuiciamiento civil consagra el título VIII. Sin embargo, implícitamente los reconocían en el hecho de establecer la necesidad que el Juez tenía que de resolver las cuestiones incidentales que durante el pleito se suscitaban. Mas no le dieron formulas determinadas que evitaran los abusos que podían introducir los litigantes de á despecho de la justicia. De este silencio provinieron en gran parte los multiplicados desórdenes á que dieron lugar en el foro incidentes provocados de mala fé por litigantes que buscaban por este medio prolongar indefinidamente una cuestión judicial [...]. Ningún otro abuso tal vez era más trascendental; ninguno desacreditaba más la administración de justicia; ninguno tampoco rebajaba mas la noble profesión de la abogacía».

^[37] Si v., a riguardo, V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, II, Madrid, 1856, pp. 439-433.

^[38] Le disposizioni racchiuse nel *Titulo VIII* («De los incidentes»), *Primera Parte* del codice possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 74-76. Per un analitico commento degli artt. 337-350 si v., ad es., J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, II, Madrid, 1856, pp. 309-317; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, II, Madrid, 1856, pp. 558-562; V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 444-462.

giudizio^[39]. Un concetto che, nella nuova prospettiva del codice, dovrebbe anzitutto orientare la preliminare decisione del giudice sull'ammissibilità della questione sollevata dalle parti (art. 338, *LEC* 1855)^[40]. E infatti, riguardo agli effetti derivanti dalla proposizione di una questione incidentale, occorrerà ulteriormente distinguere a seconda della rilevanza dell'«incidente» rispetto alla decisione di merito. Per un verso, si identificano come «artículos de previo y especial pronunciamiento» gli incidenti contraddistinti dalla presenza di una stretta connessione con elementi di fatto o di diritto inerenti al merito della controversia. Una sorta di antecedente logico necessario rispetto alla decisione di merito che impone al giudice l'immediata risoluzione della questione incidentale e la contestuale sospensione delle attività concernenti il giudizio principale (artt. 339, 341, *LEC* 1855). Per altro verso, si classificano come «incidentes que deben sustanciarse en pieza separada» gli incidenti privi di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto al merito della controversia. Si tratta di questioni, tipicamente concernenti il corretto esercizio delle prerogative processuali riservate alle parti, da decidersi separatamente dal merito della controversia, e senza alcun effetto sospensivo sul giudizio principale (art. 340, *LEC* 1855)^[41].

Inoltre, sempre in considerazione della rilevanza dell'«incidente» rispetto alla decisione di merito, si diversificano le conseguenze derivanti dall'impugnazione della sentenza interlocutoria. In linea generale, per l'impugnazione delle decisioni interlocutorie viene conservato il regime di diritto comune, prevedente l'automatica sospensione dell'esecutività della sentenza e la conseguente interruzione del giudizio principale (art. 349, *LEC* 1855)^[42]. A questa regola fanno eccezione alcune ipotesi, tassativamente individuate dal legislatore, nelle quali l'impugnazione si riferisce a sentenze interlocutorie concernenti «incidentes que deben sustanciarse en pieza separada». In tali casi, la proposizione dell'appello non determina un automatico effetto sospensivo della sentenza interlocutoria né l'arresto del giudizio principale

[39] Cfr., spec., M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Práctica general forense*, II, Madrid, 1856, pp. 88-89; J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil*, cit., II, pp. 310, 312-313. Sulla portata di tale definizione, si v., inoltre, J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 562-563, e, critico, V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 444-446.

[40] Sul punto, anche riguardo alla controversa impugnabilità del provvedimento giudiziale e al conseguenziale effetto sospensivo del giudizio di merito, si v., ad es., V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 446-448; J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil*, cit., II, pp. 311-312; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 564-566.

[41] Su tale distinzione, oltre a quanto contenuto in P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., pp. 88-89, si v., critici, M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Práctica general forense*, cit., II, pp. 89-90; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*³, I, Madrid, 1861, pp. 460-461; e, in merito ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di 'qualificazione' dell'incidente, V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 448-451; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 570-571.

[42] Si v. i commenti di V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 461-462; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 579-581.

(artt. 67, 69-71, *LEC* 1855)^[43]. Analogamente all'impugnazione dei provvedimenti di carattere ordinatorio (*i.e.* «providencias interlocutorias» *ex* art. 65, *LEC* 1855), la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata potrà infatti essere concessa soltanto dal giudice di grado superiore, con il contestuale effetto di interruzione del giudizio principale (art. 73, *LEC* 1855)^[44].

Benché le modifiche appena esaminate influiscano positivamente sulla complessa realtà del processo civile dell'epoca, esse rappresentano tratti peculiari di un percorso evolutivo che porta il codice del 1855 a confermare una visione globale del processo per nulla diversa da quella precedente. Ciò appare evidente raffrontando la disciplina degli istituti di applicazione generale con la normativa specificamente dedicata al rito ordinario (artt. 221-336, *LEC* 1855). Un raffronto che, soprattutto a livello di principi e soluzioni adottate, segnala il sostituirsi di un'impostazione nettamente conservatrice alle pur moderate tendenze innovatrici ravvisate in precedenza.

Come emerge dalla stessa relazione al codice, l'approccio della Commissione Cortina riguardo alla riforma del rito ordinario risulta caratterizzato dall'adozione di due semplici e chiare linee di intervento. Per un verso, si considera imprescindibile mantenere inalterate la struttura e le caratteristiche del procedimento ordinario così come esse derivano dal diritto comune; limitando pertanto al minimo gli interventi di miglioramento e semplificazione della normativa antecedente, essenzialmente al fine di correggere i difetti evidenziati dalla prassi. Per altro verso, e in stretta connessione con quanto sopra, si ritiene di dover accentuare la connotazione del rito ordinario quale paradigma generale del processo civile; o, in altri termini, quale modello 'normale' della tutela giurisdizionale, da applicarsi a tutte le controversie per le quali non siano previste particolari e specifiche regole (art. 221, *LEC* 1855)^[45].

È essenzialmente in questi due punti-cardine dell'azione legislativa che sembra racchiudersi una concezione del processo civile non dissimile da quella riscontrabile nelle codificazioni europee ottocentesche e in quella italiana in particolare^[46]. Rinviano ad altra sede un'analisi dettagliata del tema, appare possibile anticipare

[43] Le disposizioni concernenti l'impugnabilità dei provvedimenti interlocutori (artt. 65-73) possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., pp. 18-20. A riguardo, si v. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., p. 29 ss., e l'esteso commento di V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, pp. 98-123.

[44] Oltre ai riferimenti contenuti nella nota precedente, v., spec., J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., I, pp. 214-233, 265-269.

[45] Cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., p. 3, 65, ove è esplicitato il concetto del «juicio ordinario, que como tipo y norma debe servir para suplir á los demás en cuanto esplicitamente o implícitamente no se halle modificado». In proposito, si v., altresì, V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 3; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*², II, Madrid, 1856, p. 6; e J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil*, cit., II, p. 341, ove pure si rinviene il riferimento alla caratterizzazione del «juicio ordinario como la raíz y la regla general de todos los demás».

[46] Su tale aspetto generale, si v., nuovamente, A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., *Book IV*. Con riguardo al c.p.c. italiano del 1865, nell'ambito di una letteratura davvero estesa, si v., ad es., L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913, p. 432 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 113-124, 142-149, e, anche per ulteriori rimandi bibliografici in merito alla dottrina italiana del secolo XIX, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 95-126.

come in entrambi gli ordinamenti l'evento della codificazione processuale abbia determinato il prevalere di un modello di risoluzione dei conflitti ideologicamente orientato alla conservazione dell'assetto sociale esistente. In effetti, come più sopra osservato, è anche da ricondurre all'incidenza dell'ideologia liberale ottocentesca il mero recepimento da parte dei legislatori dell'epoca di modelli processuali appartenenti alla risalente tradizione del diritto comune^[47]. Nella peculiare esperienza del Regno di Spagna, l'avvento della dottrina liberale finisce per rappresentare un ulteriore argomento a favore dell'impostazione marcatamente conservatrice che storicamente contraddistingue le riforme del processo civile^[48]. Appare quindi perfettamente coerente con la situazione culturale del tempo e con la 'moderna' ideologia del processo la scelta del legislatore del 1855 di modellare il codice su quella che può essere definita la versione del 'processo liberale' per eccellenza. E infatti, fin dai tempi remoti delle *Siete Partidas*, la disciplina del rito ordinario è concepita in maniera tale da elevare le parti private a «señores de los pleytos» (cfr. *Prólogo*, T. VI, P. III); una 'signoria' sul processo che consente alle parti di scandire tempi e modalità del procedimento secondo il proprio esclusivo interesse, con il *côté* di un giudice che «nada puede hacer [...], porque su misión en los juicios civiles se reduce a resolver lo que ante se reclama»^[49].

Rispetto a un modello generale di processo in grado di esprimere significative corrispondenze con l'ispirazione individualistica della società liberale, appare meramente consequenziale la configurazione normativa dei procedimenti sommari come marginali eccezioni al rito ordinario^[50]. Ed in effetti, specie sotto il profilo della differenziabilità delle forme di tutela giurisdizionale, sembra ravvisabile la tendenza dei regimi liberali a marginalizzare l'intervento delle istituzioni giuridiche nella gestione dei conflitti interpretati. Risulta ampiamente noto, a riguardo, il postulato della dottrina liberale classica per il quale lo Stato deve tendenzialmente astenersi da ogni ingerenza nella determinazione dell'assetto sociale e degli interessi economici che nel suo interno si producono. Una linea di pensiero che, nella prospettiva del processo, porta a circoscrivere l'intervento dello Stato a garantire che le controversie giudiziarie possano risolversi nelle stesse condizioni e attraverso le medesime

[47] Riguardo gli antecedenti più remoti del c.p.c. italiano del 1865, si v., ad es., A. PERTILE, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*², VI, 2, *Storia della procedura (continuazione)* a cura di P. DEL GIUDICE, Torino, 1902, p. 1 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE*, Milano, 1927, pp. 151-326, 327-346, 779-790. Sulla differenziata incidenza delle codificazioni preunitarie sul codice unitario, si v., *ex multis*, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 55 ss., spec., 101-113; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 37 ss., spec., 95-113.

[48] Per il riscontro di tale tendenza di fondo, si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, quanto contenuto nei §§ 1.2 e 1.3 del presente lavoro.

[49] Il virgolettato nel testo è tratto da P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., p. 30. Sul modello di processo 'ordinario' delineato dalle *Siete Partidas*, si v., anche per le necessarie indicazioni bibliografiche, il § 1.1 del presente lavoro.

[50] Cfr. M. NOUGUÉS SECALI, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, II, Madrid, 1856, pp. 7-8: «El juicio ordinario que es seguramente como el tronco de lo demás: es, por decirlo de una vez, la regla; los demás no son otra cosa que excepciones. El juicio ordinario es un retrato hecho en toda la magnitud del objeto: los otros son miniaturas».

dinamiche che descrivono il funzionamento della società civile^[51]. Oltre al riconoscimento della libertà e autonomia delle parti quali valori fondamentali del processo, ciò conduce a conservare una differenziazione delle forme di tutela giurisdizionale incentrata sul mero valore economico della controversia. Più in particolare, in linea di stretta continuità con il diritto comune, permane l'idea che l'articolazione del procedimento e le connesse garanzie di difesa possano ridursi in proporzione al minor valore economico della lite, e in maniera del tutto indipendente dalle condizioni economiche dei soggetti coinvolti nella controversia^[52].

È probabile che un sistema così configurato derivasse da una rigida applicazione del principio di eguaglianza formale delle parti e dal sostanziale disinteresse per le conseguenti ricadute sociali. È peraltro intuitivo che tale sistema consentisse alla parte culturalmente ed economicamente più preparata di prevalere sull'altra secondo la logica individualistica del libero mercato^[53]. Non è possibile stabilire con certezza se e in quale misura ciò costituisse una precisa scelta di politica legislativa finalizzata alla conservazione di un assetto sociale particolarista e classista^[54]. Tuttavia, almeno due aspetti del codice spagnolo del 1855 sembrano far propendere per tale ipotesi ricostruttiva^[55]. Per un verso, risulta agevolmente verificabile come il legislatore del 1855 non predisponga soluzioni dirette ad arginare il problema dell'utilizzazione

^[51] Sulla declinazione processualciviltistica dell'ideologia liberale ottocentesca, si v., spec., A. WACH, *Vorträge über die Reichs-Civilprozeßordnung gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, cit., pp. 2, 51-53, testo e note, e J.W. PLANCK, *Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts*, I, Nördlingen, 1887, p. 434 ss.; nella dottrina italiana, si v., ad es., P. CALAMANDREI, *Il nuovo codice e i suoi precedenti storici*, in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. CAPPELLETTI, IV, Napoli, 1965, p. 17; E. ALLORIO, *La vita del diritto in Italia*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I. *Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, 1950, p. 434 ss., spec. 434-435; M. CAPPELLETTI, *Processo e ideologie*, Bologna, 1969, p. 18 ss.; ID., *Libertà individuale e giustizia sociale nel processo civile italiano*, in ID., *Giustizia e società*, Bologna, 1972, p. 23 ss.; F. CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 3 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 142-149; ID., *L'istruzione probatoria*, in ID., (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, 2012, pp. 97-107; A. CARRATTA, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XI secolo*, cit., pp. 91-95; e, più in generale, G. CARLE, *Vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale. Studio comparativo di Filosofia Giuridica*, Torino, 1880, pp. 472-483, 512 ss.; N. BOBBIO, *Liberalismo*, in A. BIRAGHI (a cura di), *Dizionario di filosofia*, Milano, 1957, pp. 617-618; G. BEDESCHI, *Storia del pensiero liberale*, Soveria Mannelli, 2015, pp. 29-33; A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, p. 6 ss.; ID., *Alla ricerca dell'Italia liberale*, Napoli, 1972, p. 276 ss.

^[52] Sulle origini storiche di tale modalità di differenziazione della tutela giurisdizionale, oltre a quanto nei §§ 1.1 e 1.2 del presente lavoro, v., spec., V. FAIRÉN GUILLEN, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos. Los defectos en la recepción del Derecho procesal común; sus causas y consecuencias en doctrina y legislación actuales*, Barcelona, 1953, pp. 41-71, 79-124. Per il riscontro di analoga soluzione nel c.p.c. italiano del 1865, si v., spec., M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 146-148.

^[53] Per un inquadramento di massima circa le peculiari connotazioni e declinazioni del liberalismo spagnolo della seconda metà del secolo XIX, si v., anche per l'interessante e documentata prospettiva di raffronto, R. ZURITA, R. CAMURRI (eds.), *Las elites en Italia y en España (1850-1922)*, Valencia, 2008, e, ivi, V.M. NÚÑEZ GARCÍA, *Las elites y la construcción del Estado liberal en España (1850-1874)*, p. 61 ss., e spec. 92-96 con riguardo alla generale inclinazione individualistica manifestata dalle politiche legislative del tempo. Sul versante prettamente giuridico, si v., inoltre, G. DE AZCÁRATE, *Estudio sobre el objeto y carácter de la ciencia económica, y su relación con la del derecho*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXXVIII, 1871, pp. 305-328.

^[54] A riguardo, si v., anche per gli opportuni approfondimenti di carattere bibliografico, M. BELTRÁN VILLALVA, *Burguesía y liberalismo en la España del siglo XIX. Sociología de una dominación de clase*, Granada, 2010, p. 234 ss.

^[55] Si v., a riguardo, J. AGUIRRE DE LA PEÑA, *¿Convendría reformar la ley de Enjuiciamiento civil en las partes relativa á los que deben ser tenidos legamente por pobres?*, *Discurso pronunciado por el Excmo. Joaquín Aguirre, Presidente de la Academia matritense de Jurisprudencia y Legislación, al inaugurar las sesiones del año académico de 1862 á 1863*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXI, 1862, pp. 450-462, spec. 460-462.

strategica dei procedimenti sommari ad opera dell'avvocatura del tempo^[56]. Soprattutto per le controversie soggette all'applicazione del «juicio verbal» (artt. 1162-1180, *LEC* 1855) e tipicamente riconducibili alle grandi masse popolari dell'epoca, la sinteticità della normativa di riferimento consente all'avvocatura una surrettizia introduzione di formalismi e modalità di gestione del procedimento derivate dal rito ordinario, con un notevole aumento dei tempi e dei costi del processo^[57]. Una prassi, diffusamente nota e sedimentata, che non viene contrastata dal legislatore mediante la previsione di espliciti e perentori divieti in tal senso. Per altro verso, e quale unica soluzione a riguardo, per le controversie di minor valore economico la disciplina dell'assistenza difensiva viene modificata al fine ultimo di privare le classi meno abbienti del patrocinio di un difensore^[58]. Più in dettaglio, relativamente alle controversie «de menor cuantía» (artt. 1133-1161, *LEC* 1855), l'assistenza tecnica di un «letrado» risulta meramente facoltativa, con la conseguenza di precludere alla parte meno abbiente l'accesso all'istituto della «defensa de pobre» (art. 19, co. 2°, *LEC* 1855)^[59]. Per le controversie soggette al «juicio verbal», l'assistenza difensiva in quanto tale risulta formalmente vietata (art. 19, co. 1°, *LEC* 1855)^[60]. Tuttavia, come puntualmente evidenziato dai commentatori dell'epoca, la

^[56] Si v., in proposito, quanto nei §§ 1.1-1.2 del presente lavoro.

^[57] Riguardo alla concreta applicazione del «juicio verbal», cfr. J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, IV, México, 1875, pp. 375-376, ove può leggersi: «La nueva Ley no ha estado más explícita que la legislación antigua al dar reglas para el procedimiento [...]. La jurisprudencia, por tanto, ahora lo mismo que antes, se ha visto en la necesidad de suplir las omisiones ó insuficiencia de la Ley [...], siguiendo la práctica más admitida, y fundándonos, como esta, en la consideración de que el juicio verbal es un ordinario abreviado, y por consiguiente debe haber en él la demanda, contestación, réplica, dúplica, y pruebas». Le disposizioni del *Título XXIV* («De los juicios verbales»), *Primera Parte*, del codice possono essere consultate in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 232-235. In proposito, si v. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., pp. 204-205; e, per un commento degli artt. 1162-1180 della *LEC*, si v., ad es., V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, IV, Madrid, 1856, pp. 329-363; M. NOUGUÉS SECALL, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, I, Madrid, 1856, pp. 152-163; M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Práctica general forense*⁴, II, Madrid, 1861, pp. 173-175; M. MARTÍNEZ ALCUBILLA, *Biblioteca de los juzgados de paz*, Madrid, 1865, p. 220 ss.; J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil*, cit., II, pp. 419-468; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*², cit., II, pp. 54-63.

^[58] In argomento, si v., di recente, A. BÁDENAS ZAMORA, *El derecho a la justicia de balde en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855*, in *Anuario de historia del derecho español*, LXXXIV, 2014, pp. 261-299.

^[59] Le disposizioni del *Título XXIII*, *Primera Parte*, del codice, concernenti i «juicios de menor cuantía», possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 227-232. A riguardo, si v. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., pp. 202-203; e, per un commento degli artt. 1133-1161 della *LEC*, si v., ad es., A. VALERO Y GARCÍA, *Manual teórico y verdadero práctico para la sustanciación y tramitación de los procedimientos civiles con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento civil vigente*, Madrid, 1866, pp. 125-134; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., IV, pp. 321-359; V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., IV, pp. 294-328; M. NOUGUÉS SECALL, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, cit., II, pp. 91-99; M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Práctica general forense*⁴, cit., II, pp. 169-173; J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil*, cit., II, pp. 417-449; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*², cit., II, pp. 45-54, nonché, per qualche minima indicazione giurisprudenziale, *Novísima ley de enjuiciamiento civil y mercantil...*, Madrid, 1869, pp. 199-203.

^[60] Cfr. il testo dell'art. 19 in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, p. 9, con l'analitico commento di V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, pp. 38-40.

parte que disponga delle risorse economiche necessarie potrà comunque avvalersi dell'assistenza di un difensore in veste di procuratore speciale^[61].

Risultano pertanto varie le motivazioni che consentono di qualificare il codice spagnolo del 1855 come il prodotto di un'evoluzione politica e giuridica di tipo fondamentalmente conservatore^[62]. E non sorprende, dunque, non ravvisare in tale contesto rilevanti modifiche nella configurazione della fase introduttiva e nella funzionalità specificamente attribuita ai primi atti difensivi delle parti. Occorre inoltre considerare che, malgrado la formale abrogazione del diritto antecedente (art. 1415, *LEC* 1855), il concreto funzionamento del processo civile resta legato alle compilazioni di origine medievale; ossia a quelle antiche leggi che il legislatore del 1855 aveva inteso «restablecer en toda su pureza» (art. 1, 1ª base, del progetto Cortina), e che nella pratica del processo appaiono naturalmente adatte a integrare e interpretare le lacunose disposizioni del codice^[63]. L'ovvia conseguenza è che molti problemi della legislazione precedente si ripresentano nel vigore del nuovo codice, finendo per determinare complicati fenomeni di interazione e fusione fra le due discipline. In alcuni ambiti del processo, questa sorta di continuità giuridica determina anche effetti positivi. Se non altro, consentendo alla prassi di porre rimedio alla generica e disorganica enunciazione delle regole contenute nel codice.

[61] Si v., ad es., P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*³, cit., I, pp. 276-277 e J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., I, pp. 86-87.

[62] Cfr., del resto, quanto in P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., pp. VII-VIII: «Las Cortes Constituyentes estuvieron lejos de querer cambios radicales, impremeditados y violentos en nuestras leyes seculares; ni la desaparición de la prácticas, hijas del saber y de la experiencia, que habían venido á suplir al derecho escrito en su silencio, en su insuficiencia, ó en su oscuridad... [...] En los códigos españoles, en los libros de nuestros pragmáticos, en la costumbres del foro debía escoger [la comisión] lo que la experiencia de los siglos recomendaba como bueno... [...] La comisión tuvo por punto de partida lo tradicional, lo español, lo consignado en nuestro foro, y procuró purificarlo en el crisol de la ciencia y perfeccionarlo dentro de sus mismas condiciones».

[63] Cfr., ad es., J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., I, pp. 104-105: «En la nueva ley de Enjuiciamiento se advierten tan omisiones importantes; y á la verdad este es uno de sus defectos más notables. No solamente se han omitido en ella trámites y procedimientos, cuya necesidad se deduce del espíritu de sus disposiciones, sino lo que es más actuaciones y reglas que se habían prescritas por la letra expresa y terminante de sus artículos; no solamente trámites que puedan suplirse por los que establece para casos análogos la ley misma, sino reglas y actuaciones sobre las que no se encuentra en la ley disposición alguna que ni aproximadamente pueda aplicárseles ni suplirlas. ¿Como deberá suplirse el silencio de la ley, cuando estableciéndose por su letra ó su espíritu, que haya lugar á recursos ó trámites judiciales, nada se disponga en ella directa ni indirectamente sobre el modo de practicarlos?». E si v. quanto in J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., I, pp. 10-103: «Por la ley de 13 de mayo de 1855 se autorizó al gobierno para que ordenara y compilase las leyes y reglas del enjuiciamiento civil con sujeción á bases determinadas... [...] No fue, pues, la autorización para hacer un nuevo código y romper con las tradiciones de nuestras venerandas leyes, sino para formar una compilación de las antiguas... [...] De aquí se deduce un principio que no debe perderse de vista para la buena interpretación de la nueva ley de Enjuiciamiento, á saber: que siempre que esta grande silencio sobre un punto dado, sobre una tramitación cualquiera; siempre que omita designar lo que ha de hacerse, se deberá estar á lo que dispone el derecho antiguo: á lo que una práctica racional y justa tenga sancionado, á pesar de la derogación general consignada en el art. 1415, que solo puede entenderse para todo aquello de que la ley se ocupe expresamente, dando reglas ó reformando las de la antigua jurisprudencia». Sul punto, si v., infine, J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Leyes, fueros y demás disposiciones legales que deben entenderse derogadas por la nueva ley de Enjuiciamiento civil según sus artículos finales*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLII, 1873, pp. 50-70.

In un ambito disciplinare contraddistinto dalla presenza di soluzioni direttamente derivate dal diritto preesistente, come quello inerente all'introduzione e trattazione della controversia, l'opera di coordinamento legislativo compiuta dalla prassi assume connotazioni del tutto peculiari. In linea generale, ciò conduce a perfezionare e sistematizzare un modello di introduzione della controversia rigidamente formale, nel quale ogni singola attività delle parti e del giudice risulta semplicemente prodromica ad avviare la successiva fase di trattazione. Sotto tale profilo, il contributo della prassi si rivela fondamentale soprattutto nell'accentuare la funzione meramente introduttiva degli atti iniziali del procedimento, individuando nella loro configurazione prettamente formale e aspecifica un parametro di riferimento da applicare anche agli ulteriori atti difensivi^[64].

È in effetti attorno al concetto della prevalenza della componente formale su quella contenutistica che il codice del 1855 costruisce l'intera disciplina della domanda attorea e delle correlative ipotesi di inammissibilità^[65]. Secondo lo schema delineato dall'art. 224, risulta correttamente configurata la «demanda» nella quale vengono precisamente indicati il cosiddetto *petitum* mediato e la natura dell'azione esercitata, da corredarsi mediante una sintetica esposizione per punti delle ragioni di fatto e di diritto che costituiscono il fondamento della pretesa^[66]. Sul versante probatorio, il successivo art. 225 si limita a prevedere l'obbligo per la parte attrice di allegare al proprio atto introduttivo tutta la documentazione occorrente a dimostrare la fondatezza delle prospettazioni giuridiche svolte; considerando comunque ammissibile anche la semplice indicazione dell'archivio o del luogo nel quale tale documentazione potrà essere reperita^[67]. A completare il quadro della disciplina è il riconoscimento al giudice di un potere-dovere di dichiarare l'inammissibilità della domanda che non presenti i requisiti indicati, mediante la pronuncia di un

[64] Riguardo l'estesa portata applicativa delle disposizioni concernenti la configurazione formale degli atti introduttivi, si v., ad es., V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 149-150, 184-185, 204; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 37-38, 128-129, 164-163, 194, 209; e, quanto ai *juicios de menor cuantía*, I. MIQUEL Y RUBERT, J. REUS Y GARCÍA, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, VIII, 1856, pp. 251-255.

[65] Le disposizioni degli artt. 224-235, contenute nella *Sección Segunda* («De la demanda y emplazamiento»), *Título VII* («Del juicio ordinario»), *Primera Parte*, del Codice, possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 49-52. Si v., inoltre, P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., pp. 66-67.

[66] Per un commento dell'art. 224 della LEC, si v., ad es., J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., II, pp. 6-37; V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 31-59; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 31-50; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*³, cit., I, pp. 355-360; M. NOUGUÉS SECALL, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, cit., II, pp. 20-27.

[67] Sull'obbligo di preventiva produzione documentale imposto alla parte attrice dall'art. 225 della LEC, si v., ad es., M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Práctica general forense*⁴, I, Madrid, 1861, pp. 560-568; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 50-56; J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., II, pp. 37-42; V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 59-63, nonché, per alcuni riferimenti alla giurisprudenza dell'epoca, M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Jurisprudencia civil de España, conforme á las doctrinas consignadas en los fallos del Tribunal Supremo de Justicia*, II, Madrid, 1869, pp. 307-308.

provvedimento interlocutorio suscettibile di impugnazione (art. 226, *LEC* 1855)^[68]. Inoltre, in caso di mancato esercizio di tale prerogativa, spetterà al convenuto la possibilità di proporre una specifica eccezione «dilatatoria» (art. 237, n. 4, *LEC* 1855)^[69].

Senza scendere in un'analisi dettagliata dei requisiti della «demanda», occorre brevemente dare conto della rilevanza che la preliminare identificazione del *petitum* e della *causa petendi* assumono ai fini della successiva determinazione dell'oggetto della controversia. In base alle ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali dell'epoca, la possibilità per l'attore di emendare le proprie richieste attraverso successive memorie risulta circoscriversi all'iniziale definizione dell'oggetto della domanda e della natura dell'azione esercitata. Più in particolare, modifiche e integrazioni della domanda attorea vengono considerate ammissibili solo in quanto non «alteren la demanda en cosa sustancial, ó no la muden, como sucedería, si dieran lugar á pedir una cosa por otra [...] ó por distinta causa ó acción diversa»^[70]. Si tratta di elaborazioni che appaiono sorprendentemente vicine a quelle che ancora oggi delineano, nel processo ordinario di cognizione italiano, la delimitazione dei confini fra le ipotesi di cosiddetta *emendatio* e *mutatio libelli*^[71]. In prospettiva storica, occorre comunque segnalare come la delimitazione delle possibilità di ampliamento dell'oggetto della controversia sia riconducibile a concezioni essenzialmente analoghe, e in sostanza connesse alla rilevanza storicamente attribuita all'accettazione del contraddittorio sulla domanda inizialmente proposta. È in questo un momento-cardine della fase introduttiva che, secondo la dottrina classica della *litis contestatio*, viene a perfezionarsi quel rapporto processuale che vincola le parti alla risoluzione della lite per come delineata nei rispettivi atti difensivi. Per effetto di tale rapporto, l'allargamento dell'oggetto della controversia potrà avvenire solo entro certi limiti, e spetterà eventualmente alle stesse parti concordare una nuova definizione dell'ambito del giudizio inizialmente delineato^[72]. È peraltro intuitivo che, oltre all'inquadramento dogmatico e

[68] In merito al potere-dovere del giudice di «rechazar de oficio» la domanda attorea non rispondente ai requisiti legali, si v., spec., J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., II, pp. 46-53; V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 33-34, 64-68 e M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Jurisprudencia civil de España*, cit., II, pp. 308-309.

[69] Oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, si v., ad es., J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 113-116.

[70] Cfr. J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., II, pp. 29-30.

[71] Cfr., anche per i necessari approfondimenti di carattere bibliografico, S. DALLA BONTÀ, *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione. Premesse teorico-ricostruttive*, Napoli, 2018, p. 28 ss.

[72] Per un'approfondita ricostruzione storica e dogmatica degli effetti derivanti dalla *litis contestatio* nel processo di diritto comune spagnolo, si v., spec., V. FAIRÉN GUILLEN, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*, cit., p. 71 ss.; nonché ID., *La transformación de la demanda en el proceso civil*, Santiago de Compostela, 1949, p. 101 ss., 109-110, 115; nella dottrina dell'epoca, v., in particolare, J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 150-151 e, spec., 46-47, ove può leggersi: «Esta limitación que tiene el actor de no poder modificar sustancialmente la demanda, de manera que se mude la acción en otra diversa, debe entenderse una vez que sea aquella contestada por el demandado; pues en virtud de la contestación se celebra entre las partes un cuasi-contrato, que no puede romperse sino por consentimiento de ambas». Più in generale, sul recepimento della *litis contestatio* nei modelli processuali europei di diritto comune, si v., ad es., F.L. KELLER, *Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem römischem Recht*, Zürich, 1827, spec. pp. 1-69; R.H. HELMHOLZ, *The litis contestatio. Its Survival in the Medieval ius commune and Beyond*, in M. HOEFELICH (ed.) *Lex et Romanitas: Essays for Alan Watson*, Berkeley, 2000, pp. 73-89; e, nella dottrina italiana,

all'individuazione dei limiti di tali prerogative, l'aspetto più rilevante consista nelle modalità tecniche mediante le quali la fissazione dell'oggetto della controversia avviene nel corso del procedimento. E occorre dunque esaminare in che modo la parte convenuta contribuisce alla definizione iniziale del *thema decidendum*, e quali ulteriori modifiche e integrazioni vengono consentite alle parti nelle successive fasi del processo.

Rispetto all'atto introduttivo del convenuto, il codice del 1855 compie un mero rinvio alle regole che definiscono la configurazione formale della «demanda» e gli obblighi di preventiva produzione documentale gravanti sulla parte attrice (art. 253, *LEC* 1855)^[73]. A livello contenutistico, vengono indicati come requisiti tipici della «contestación» la proposizione delle eccezioni – sia «perentorie» che «dilatorie» tardive – e l'eventuale formulazione di domande riconvenzionali (art. 254, *LEC* 1855). Con l'esclusione dell'attività di «reconvencción», non si stabiliscono decadenze e preclusioni riguardo alla possibilità del convenuto di proporre nuove eccezioni e prove in un momento successivo al deposito della «contestación» (art. 254, co. 4°, *LEC* 1855)^[74].

Con specifico riferimento alle eccezioni «dilatorie», la disciplina del codice si pone in linea di continuità con l'evoluzione normativa registratasi nel primo trentennio del secolo XIX, circoscrivendo a un elenco tassativo di questioni pregiudiziali e preliminari di rito le sole eccezioni «dilatorie» costituenti «artículos de previo y especial pronunciamiento» (artt. 237-238, *LEC* 1855)^[75]. Sulla falsariga della precedente riforma del 1853, è soltanto in tali ipotesi tassative che il convenuto può limitare la propria attività difensiva alla proposizione di una o più eccezioni

G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 296-395; A. GIULIANI, *Dalla 'litis contestatio' al 'pleading-system'. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Modelli storici della procedura continentale*, II. Dall'«ordo iudiciarius» al codice di procedura, in *L'educazione giuridica*, VI, 2, Napoli, 1994, p. 205 ss.

^[73] Le disposizioni degli artt. 251-256, contenute nella *Sección Cuarta* («De la contestación»), *Título VII* («Del juicio ordinario»), *Primera Parte*, del Codice, possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 55-56. In proposito, si v. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., pp. 69-70. Riguardo la configurazione dell'atto introduttivo del convenuto, si v., ad es., J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., II, pp. 109-132, spec. 118-119; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 143 ss., spec. 164-166; M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Práctica general forense*⁴, cit., I, pp. 585-588; M. NOUGUÉS SECALL, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, cit., II, pp. 39-46; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*³, cit., I, pp. 369-371; VALERO Y GARCÍA, *Manual teórico y verdadero práctico para la sustanciación y tramitación de los procedimientos civiles con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento civil vigente*, cit., pp. 91-93.

^[74] Con specifico riferimento all'obbligo del «demandado» di svolgere la «reconvencción» nel proprio atto introduttivo, a pena di decadenza (art. 254, co. 4°), si v., in particolare, V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 192-202; J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., II, pp. 123-124, nonché, per puntuali riferimenti alla giurisprudenza del tempo, M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Jurisprudencia civil de España*, cit., II, p. 318.

^[75] Le disposizioni degli artt. 236-250, contenute nella *Sección Tercera* («De las excepciones dilatorias»), *Título VII* («Del juicio ordinario»), *Primera Parte*, del codice, possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 52-54. E si v., a riguardo, il commento introduttivo di P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., pp. 68-69. Per ulteriori notizie e riferimenti circa le soluzioni normative adottate nel corso del secolo XIX in tema di «excepciones dilatorias», si v. quanto nei §§ 1.2.-1.3. del presente lavoro.

«dilatorie», con l'effetto di posticipare la contestazione della domanda attorea alla decisione delle questioni preliminari o pregiudiziali sollevate (art. 236, *LEC* 1855)^[76].

Nella prospettiva del codice, questa parentesi incidentale si giustifica per l'esigenza di risolvere preventivamente una serie di questioni in grado di determinare una definizione anticipata del giudizio; e di qui, per l'appunto, l'opportunità di differire il compimento delle ulteriori attività del processo (artt. 241-250, *LEC* 1855)^[77]. Tale sistema non viene tuttavia completato attraverso la previsione di una specifica decadenza del convenuto dalla facoltà di sollevare nuove questioni pregiudiziali o preliminari di rito nel corso del procedimento. E infatti, analogamente a quanto stabilito dalla riforma del 1838 sul «juicio de menor cuantía», nuove eccezioni «dilatorie» potranno essere proposte dal convenuto mediante il proprio atto introduttivo, così come in risposta agli scritti difensivi in cui si articola la fase di trattazione (artt. 239-240, *LEC* 1855)^[78]. In tali casi, le eccezioni «dilatorie» tardivamente proposte saranno decise unitamente al merito della controversia, con l'eventualità che per effetto del loro accoglimento il giudizio possa concludersi con una pronuncia di invalidità degli atti precedentemente compiuti^[79].

Considerazioni in parte simili valgono anche per le eccezioni di carattere «perentorio»: a intendere, essenzialmente, l'allegazione da parte del convenuto di fatti estintivi e modificativi della pretesa azionata dal «demandante». A riguardo, appare invero ancor più marcata l'assenza di soluzioni dirette a limitare la possibilità del convenuto di mutare le proprie prospettazioni difensive a seconda degli sviluppi della trattazione e degli esiti dell'istruttoria. Occorre inoltre considerare che, in stretta coerenza alla funzione meramente introduttiva degli atti iniziali del procedimento, nessun obbligo di pur minimale specificazione delle difese viene imposto alla parte

[76] Si v., a riguardo, J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 113-126, spec. 118-126; M. NOUGUÉS SECALL, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, cit., II, pp. 35-36; e, critico in merito al principio di tassatività delle eccezioni «dilatorie» costituenti «artículos de previo y especial pronunciamiento», V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 127-144. Per alcuni riferimenti giurisprudenziali, si v. M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Jurisprudencia civil de España*, cit., II, pp. 314-315 e *Novísima ley de enjuiciamiento civil y mercantil...*, cit., pp. 45-46.

[77] Più in particolare, lo scritto difensivo contenente le eccezioni «dilatorie» andrà notificato all'attore, affinché, nei successivi tre giorni, questi possa svolgere le proprie difese sulle questioni preliminari o pregiudiziali sollevate dal convenuto (art. 241, *LEC* 1855). Instaurato il contraddittorio, potrà avere luogo, anche d'ufficio, una breve istruttoria (artt. 242-243, *LEC* 1855). Eventualmente sentiti i difensori delle parti (artt. 244-245, *LEC* 1855), la decisione delle eccezioni avverrà con sentenza interlocutoria (artt. 246-247, *LEC* 1855). Avverso tale provvedimento sarà ammissibile l'appello immediato, con conseguente sospensione del giudizio di merito (artt. 248-250, *LEC* 1855). Per un commento di tali disposizioni, si v., ad es., V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 148-168 e J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 129-142.

[78] A riguardo, si v. J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., II, pp. 97, 105-107; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 125-129, 169-173; M. NOUGUÉS SECALL, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, cit., II, pp. 42-43; M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Práctica general forense*⁴, cit., I, pp. 578-580.

[79] Si v., infatti, critico, M. NOUGUÉS SECALL, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, cit., II, pp. 36-37, che considera preferibile sanzionare la proposizione tardiva di eccezioni «dilatorie» attraverso l'imposizione di una pena pecuniaria, in tal modo evitando che la risoluzione delle questioni preliminari o pregiudiziali di rito avvenga soltanto all'esito del giudizio.

convenuta in sede di contestazione della domanda attorea. E, nella pratica del processo, ciò porta a riservare all'ultima memoria di trattazione l'effettivo svolgimento delle argomentazioni difensive, con evidenti ripercussioni sulla successiva fase istruttoria^[80].

Più in particolare, secondo la scansione procedimentale prevista dal diritto comune, la trattazione della controversia si articola nello scambio di due memorie scritte, classicamente denominate dal codice «réplica» e «dúplica». In maniera del tutto sconnessa dalla disciplina degli atti introduttivi, si prevede che attraverso tali memorie le parti provvedano a fissare «definitivamente los puntos de hecho y derecho objeto del debate», eventualmente emendando le domande e le eccezioni già proposte negli atti difensivi iniziali (art. 256, *LEC* 1855)^[81]. Si tratta di una previsione – non nuova né originale rispetto al panorama delle precedenti riforme processuali – che pone in rilievo l'aspirazione del legislatore dell'epoca a strutturare le attività di trattazione e istruzione della controversia in fasi procedimentali formalmente distinte^[82]. Una prospettiva di intervento dalla quale evidentemente prescinde ogni visione di carattere sistematico, tanto da risultare espressamente consentito alle parti di introdurre nuovi fatti e prove lungo l'intero corso della fase istruttoria attraverso appositi scritti di «ampliación» (art. 260, *LEC* 1855)^[83]. Non secondariamente, fino al momento anteriore alla decisione della controversia, resta ammissibile la

[80] Sulle eccezioni «perentorie» e loro tempistiche e modalità di proposizione nel corso del procedimento, si v., ad es., J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., II, pp. 99-107, spec. 105-107; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 167-178, spec. 169-171; M. NOUGUÉS SECALL, *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, cit., II, pp. 43-44.

[81] Cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., p. 70. Per un commento dell'art. 256 della *LEC*, si v., ad es., V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 202-209; J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., II, pp. 369-373; P. GÓMEZ DE LA SERNA, J.M. MONTALBÁN, *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*², cit., II, pp. 16-18; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 191-198, spec. 197, ove è fatto riferimento al «principio general de que en los negocios civiles se deba todo á la gestión particular de los interesados».

[82] Per il riscontro di questa tendenza, oltre a quanto rilevato nei §§ 1.2.-1.3. del presente lavoro, si v., spec., M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Práctica general forense*⁴, cit., I, p. 589, nota n. 4 e, *ivi*, ampi rimandi alla legislazione antecedente in merito alla scansione fasica del «juicio ordinario».

[83] Le disposizioni degli artt. 257-278, contenute nella *Sección Quinta* («De la prueba»), *Título VII* («Del juicio ordinario»), *Primera Parte*, del Codice, possono leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 56-60. Con specifico riguardo a quanto segnalato nel corpo del testo, cfr. P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., pp. 71-72, ove può leggersi: «Puede suceder que ocurran hechos nuevos ó que se descubran otros antes ignorados, ligados íntimamente con la causa, y que sirvan para aclararla, ó tal vez para decidirla; á ellos no puede, no debe cerrarse la puerta. La Comisión ocurrió á esta dificultad, admitiendo en tales casos un escrito á que dio el nombre de ampliación, escrito que se comunica al contrario, para que á su vez pueda también alegar y probar otros hechos que desvirtúen los espuestos nuevamente; de otro modo se faltaría á la igualdad que de debe haber siempre entre los litigantes, y que es prenda de acierto y de justicia». Sul punto, si v., ad es., J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, cit., II, pp. 379-380; V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 212, 224-232, spec., 226-227; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 206-215, spec. pp. 209-212.

presentazione di documenti in precedenza non conosciuti o non producibili (art. 276, co. 2°, *LEC* 1855), con l'eventualità che nuove parentesi di trattazione possano avere luogo anche nella fase conclusiva del procedimento^[84].

Attraverso le molteplici deroghe che, nelle fasi di trattazione e istruzione della controversia, consentono l'allegazione di nuovi fatti e nuovo materiale probatorio, le già scarse disposizioni riguardanti la definizione iniziale dell'oggetto della lite risultano evidentemente prive di qualsiasi effettività. Per utilizzare termini attuali, appare riscontrabile una sostanziale assenza di barriere preclusive a scandire la formazione progressiva del *thema decidendum* e del *thema probandum*, con chiare e agevolmente intuibili ripercussioni sull'incedere rapido ed efficiente del processo. Per le medesime ragioni, al di là di generiche aspirazioni o affermazioni di principio, non si assiste a una scansione del processo in fasi strutturalmente e funzionalmente distinte. Il tutto probabilmente al fine di consentire alle parti quell'ampia possibilità di manovra che si considera pienamente coerente e confacente con un processo 'moderno' e 'liberale'.

Con rare e limitate eccezioni, dunque, la codificazione del 1855 si distacca dagli istituti e dalle soluzioni tecniche che rappresentano il portato della secolare tradizione processuale spagnola. Quale esempio emblematico del cauto riformismo conservatore di stampo ottocentesco, la *Ley de Enjuiciamiento Civil* dà un'interpretazione della 'modernità' processuale come di semplice razionalizzazione del diritto preesistente, senza creare fratture e discontinuità con l'assetto giuridico dell'*antiguo régimen*. In quanto consono allo 'spirito del tempo', il codice non affronta che marginalmente i problemi di una giustizia civile lunga, costosa e inefficace. Lo stesso tentativo di semplificare e riordinare il materiale normativo pregresso avviene ricalcando una sistematica dispersiva e frammentaria. E, non di rado, ciò conduce la prassi forense dell'epoca a preferire le più analitiche disposizioni del diritto comune non puntualmente riprodotte nel codice. L'insieme di tali circostanze non consente di individuare nella promulgazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 un punto di passaggio fra fasi storiche della legislazione processuale spagnola. E infatti, come subito appresso si dirà, trascorreranno circa trent'anni prima che la situazione della giustizia civile spagnola possa assestarsi entro un'opera di codificazione autenticamente 'moderna'.

[84] Cfr., nuovamente, P. GÓMEZ DE LA SERNA, *Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, cit., p. 73: «Fue sin embargo necesario dejar medios hábiles para la presentación de escrituras ó documentos de hechos posteriores, ó de que no tuviera noticia, ó que no hubiera podido adquirir antes el que los trajera al pleito. Esto es también conforme con nuestro antiguo derecho». Per un commento dell'art. 276 della *LEC*, si v., ad es., J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, cit., II, pp. 171-173, 242-245, spec. 244-245; V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 260-263; e, per alcuni riferimenti giurisprudenziali, M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Jurisprudencia civil de España*, cit., II, pp. 240-241; J. DE DIOS DE LA RADA Y DELGADO, *Ley de Enjuiciamiento civil, anotada con vista de todas las disposiciones posteriormente publicadas que dicen relación á la misma, y de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia*, Madrid, 1867, p. 101.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA CONTROVERSIA IN SPAGNA FRA XIX E XX SECOLO

SOMMARIO: 2.1. Impostazione della causa fra istanze di continuità e tentativi di modernizzazione alla fine del secolo XIX. – (*Segue:*) 2.2. L'approdo del percorso riformatore – La *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881. – 2.3. Istanze di riforma della fase introduttiva nella prima metà del secolo XX. – 2.4. Elementi di germinazione di una codificazione moderna – Il ruolo della dottrina.

2.1. Impostazione della causa fra istanze di continuità e tentativi di modernizzazione alla fine del secolo XIX

Con l'entrata in vigore della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 si chiude il grande problema dell'uniformazione legislativa della disciplina del processo spagnolo, ma certamente non si risolve quello dell'attuazione di un modello di giustizia civile funzionale ed efficiente.

Come portato di un moderato riformismo conservatore, il codice del 1855 viene apprezzato dalla classe giudiziaria e forense dell'epoca e recepito nella pratica del processo senza particolari ostacoli o difficoltà. Nell'opinione comune esso viene tuttavia percepito sin dall'inizio ancora come un passaggio intermedio verso l'elaborazione di una legislazione processuale coerente ed organica, più che come l'esito conclusivo del lungo percorso di evoluzione normativa registratosi nella prima metà del secolo XIX. A determinare questo atteggiamento è la combinazione di almeno due circostanze. Per un verso, la presenza di numerosi difetti e lacune disciplinari rende piuttosto complessa l'affermazione del nuovo codice quale fonte di regolamentazione esclusiva del processo. Per altro verso, e come subito si dirà, è specialmente nell'ambito della giustizia civile che si riflettono le vaghe aspirazioni di ammodernamento giuridico provenienti dai settori più radicali della politica liberale spagnola.

Ai fini del presente lavoro non appare necessaria un'analisi approfondita delle differenti visioni e iniziative politiche che nel breve periodo di circa un decennio si succedono in connessione alle tumultuose vicende storiche che scandiscono l'assetto istituzionale del Regno di Spagna^[1]. In questa sede sarà sufficiente rimarcare come a partire dalla rivoluzione del settembre 1868 la monarchia spagnola sia attraversata da profondi e repentini mutamenti nella forma di governo; mutamenti scanditi dall'avvicinarsi di due testi costituzionali alquanto diversi rispetto alle finalità politiche e sociali perseguite^[2]. Sullo sfondo delle trasformazioni e dei riassetti

^[1] Nell'ambito di una letteratura davvero vasta e diversificata, si v., ad es., P. DOMINGO MONTES, *Historia de la Gloriosa Revolución española en setiembre de 1868, con las biografías y retratos de los libertadores de la patria*, Madrid, 1868, e MARQUÉS DE LEMA, *De la Revolución a la Restauración*, I-II, Madrid, 1927.

^[2] Ci si riferisce alla Costituzione del 1° giugno 1869, promulgata a seguito della *Revolución Gloriosa* del settembre 1868 ed espressione dei valori liberali e democratici del cosiddetto *Sexenio Democrático*, e alla Costituzione del 30 giugno 1876, promulgata a seguito della *Restauración borbónica* del dicembre 1874 ed espressione dei valori tipicamente ascrivibili al liberalismo conservatore del secolo XIX (cfr. il testo in *Constitución de la Monarquía española, promulgada el 30 de junio de 1876*, Madrid, 1876 e v., per alcuni riferimenti di base, E. ÁLVAREZ CONDE, *La Constitución española de 30 de junio de 1876*, in *Revista de estudios políticos*, 1978, III, pp. 79-100).

dell'ordinamento monarchico, trovano inoltre espressione indirizzi culturali fortemente critici verso i valori tradizionali della cultura nazionale, con la comparsa di vari movimenti aventi l'aspirazione di aprire la realtà conservatrice spagnola alle moderne ideologie dell'Europa del tardo Ottocento^[3].

Nel settore della giustizia civile, l'emergere di questi nuovi orientamenti culturali e politici ha soprattutto l'effetto di dare impulso al movimento di riforma del processo che nasce subito dopo l'entrata in vigore del codice. Seppur con alcune significative eccezioni, la tendenza dei governi progressisti appare quella di 'riformare per riformare', in rigorosa coerenza all'idea che «el progreso es la ley final de la historia» e «la codificación [...] la vocación de nuestro siglo»^[4]. La risoluzione di rilevanti e persistenti problemi di malfunzionamento della giustizia civile – come quelli dei costi e dei tempi occorrenti alla sua amministrazione – viene quindi a rappresentare un obiettivo cardine del programma politico liberale. Un obiettivo che sarà perseguito sia a livello governativo, attraverso ripetuti interventi sul funzionamento della Commissione incaricata di elaborare e proporre progetti di

Il testo della Costituzione del 1° giugno 1869 può essere consultato in *Constitución de 1869, y leyes orgánicas, municipal, provincial, electoral y de orden público, comentadas y relacionadas con nuestro derecho vigente por una Sociedad de publicistas. Obra dedicada á las Cortes Constituyentes*, Madrid, 1870; e, ivi, cfr. spec. la «Introducción» dell'opera, ove a pp. VIII-IX, XIV-XV viene tratteggiato con particolare nettezza il peculiare contesto politico e culturale di riferimento: «Habiéndose verificado en España un cambio radical y profundo en las bases de la organización política y de la Administración pública [...] justo es procurar que sea bien conocida la esencia de tal transformación. Esta consiste en la adopción de los principios democráticos, en el orden político; y la excentralización, en el económico y administrativo. [...] La misión principal de la fuerza colectiva del Estado [...] consiste en el mantener el orden, en hacer respetar el derecho de cada uno y reprimir la violencia de cualquier origen que sea. [...] Esta misión principal, que tiene por objeto hacer reinar el orden, es de carácter negativo: se reduce á impedir y evitar el mal, más que á hacer directamente el bien, y proviene de la libertad que el Estado debe proteger y asegurar á la actividad particular y colectiva. Tal es la síntesis de las bases de la organización social, á que tienden las aspiraciones de la Escuela democrática. Por ella se descarga el Estado de toda intervención positiva, reduciendo su acción á mantener la seguridad pública e individual, por medio de la enérgica represión de los abusos á que pueda dar lugar el disfrute de la propiedad y el ejercicio de la libertad, sin recurrir á medidas preventivas, que menoscaben este ejercicio ni aquel disfrute. [...] A la declaración de los derechos individuales, civiles y políticos tal como se consignan en la Constitución, se sigue la excentralización administrativa y el restringir la esfera de acción de Estado, abriendo nuevos horizontes á la actividad individual».

^[3] Cfr., anche per gli opportuni rimandi bibliografici, A. GARCÍA-GALLO, *El origen y la evolución del derecho. Manual de historia del derecho español I*, Madrid, 1967, (da consultarsi assieme al secondo volume: ID., *Antología de fuentes del antiguo derecho. Manual de historia del derecho español II*, Madrid, 1967), spec. pp. 953-954 e 119-120, ove può leggersi: «Paralelamente al proceso político, siendo a un tiempo causa y efecto del mismo, se desenvolvió el proceso ideológico y cultural. Los mantenedores de las formas políticas tradicionales, lo fueron a la vez de la tradición cultural española. De la misma manera, los revolucionarios y progresistas en política, fueron los corifeos de las novedades en el terreno de la cultura. En consecuencia, la cultura por una y otra parte se cultivó en un sentido fundamentalmente polémico y social, en el que la defensa de los respectivos puntos de vista y la impugnación de los contrarios interesó mucho más que el propio desarrollo y avance cultural».

^[4] Con riserva di tornare a breve sulle fonti utilizzate nel virgolettato presente nel testo, si forniscono di seguito i necessari riferimenti identificativi. Il primo inciso riportato nel testo è tratto dal *Decreto de 2 de octubre de 1869*, prevedente la riconfigurazione dell'originaria *Comisión de Codificación* nella forma di *Comisión legislativa* (v. *infra*). Tale provvedimento, promulgato su iniziativa del *Ministro de Gracia y Justicia*, Manuel Ruiz Zorrilla, dall'allora *Regente del Reino* Francisco Serrano y Domínguez, durante la prima parentesi del *Sexenio Democrático*, può leggersi in *Gaceta de Madrid*, n. 276, *domingo 3 de octubre de 1869*. Il secondo inciso riportato nel testo è tratto dalla prima tornata di discussione del progetto di legge-delega per la riforma della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855, svoltasi presso il *Senado* il 10 aprile 1880 (v. *infra*). In particolare, si tratta di un passaggio dell'intervento del senatore Benito Gutiérrez, componente della *Comisión general de Codificación* e coautore del progetto di legge-delega per la riforma del codice del 1855 (cfr. *Diario de sesiones de las sesiones de Cortes. Senado. Sesión del sábado 10 de abril de 1880*, p. 1949).

riforma, sia a livello prettamente individuale, mediante la presentazione di numerose proposte di legge su iniziativa personale dei singoli parlamentari. Come si vedrà, l'esito di tali iniziative non conduce a una riforma generale della legislazione processuale esistente e del modello di processo da essa delineato. E ciò quantomeno nel senso di un profondo e radicale rinnovamento delle caratteristiche fondamentali del rito ordinario e delle ulteriori forme di tutela giurisdizionale. Può anzi dirsi che la costante inadeguatezza del legislatore nel tradurre le nuove tendenze politiche in un disegno riformatore chiaro e realistico costituisce il fattore determinante del progressivo abbandono dei propositi di riforma generale del codice del 1855. Sotto tale profilo, sembra in effetti di poter dire che la storia riguardante la formazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881 è soprattutto la storia del fallimento dei tentativi di riforma precedentemente compiuti.

Si è in parte accennato al fatto che sin dalla promulgazione del codice del 1855 sono state diverse e variamente estese le riforme e i progetti di riforma concernenti sia la disciplina del processo civile sia gli ambiti normativi ad essa più strettamente connessi^[5]. Specie sul versante dell'ordinamento giudiziario – ma con intuibili e rilevanti conseguenze sul complessivo funzionamento della giustizia civile – assume un ruolo centrale il cosiddetto *Decreto de unificación de fueros* del dicembre 1868^[6]. Primo importante atto politico del governo provvisorio instaurato a seguito della rivoluzione, il *Decreto de unificación de fueros* segna un passo decisivo verso il superamento dell'articolato sistema di giurisdizioni di risalente ispirazione particolaristica e corporativa. In una visione politica chiaramente improntata alla realizzazione dell'eguaglianza formale dei cittadini, le principali ipotesi di giurisdizione speciale e privilegiata vengono drasticamente ridimensionate o del tutto abolite, con l'effetto di ricondurre nell'alveo della giurisdizione ordinaria un'ampia ed eterogenea serie di controversie, in precedenza riservate alla cognizione esclusiva di specifici organi giurisdizionali e corporativi (*Jurisdicción de Guerra y de Marina, Tribunales eclesiásticos, Juzgados de Hacienda* etc.). In particolare, attraverso tale provvedimento, viene decisa l'abolizione dei *Tribunales de Comercio* e la contestuale abrogazione di gran parte della disciplina processuale contenuta nella cosiddetta *Ley de Enjuiciamiento Mercantil* del 1830 (artt. 1, co. 8°, 10-30 del *Decreto*). Per le restanti disposizioni in tema di controversie commerciali, si prevede semplicemente l'aggiunta di appositi titoli e sezioni nel codice del 1855, del quale è ordinata a tal fine una mera riedizione ufficiale (artt. 26-28 del *Decreto*)^[7].

^[5] Per alcuni riferimenti alle riforme e ai tentativi di riforma che si susseguono nel periodo di tempo ricompreso fra il 1855 e il 1880, si v. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, 1998, pp. 79-127.

^[6] Cfr. *Decreto de 6 de diciembre de 1868*, in *Gaceta de Madrid*, n. 343, martes 8 de diciembre de 1868, unitamente all'art. 91, co. 4°, della *Constitución de 1869*, in *Constitución de 1869, y leyes orgánicas, municipal, provincial, electoral y de orden público, comentadas y relacionadas con nuestro derecho vigente por una Sociedad de publicistas*, cit., pp. 204-206 (e, *ivi*, un sintetico commento della disposizione).

^[7] Per alcune notizie e commenti riguardo al cosiddetto *Decreto de unificación de fueros* del 6 dicembre 1868 e alle molteplici implicazioni di tale provvedimento sull'architettura dell'ordinamento giudiziario e delle giurisdizioni speciali, si v., ad es., J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación. Apéndice a los cinco tomos de esta obra*, Madrid, 1869, pp. III-XI; J. TORRES MENA, *La Justicia, su dogma y su culto*, Madrid, 1872, pp. 57-63; J. DE VINCENTE Y CARAVANTES, *Apéndice al Tratado histórico, crítico filosófico de procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento*,

Malgrado il significativo ampliamento dei confini della giurisdizione ordinaria e le sue prevedibili ripercussioni in termini di complessiva funzionalità del processo, a incidere direttamente sulla normativa del codice sono soltanto riforme e innovazioni parziali. Modifiche che, pur non prive di rilievo, non si inseriscono in un disegno di globale rinnovamento dell'amministrazione della giustizia civile^[8]. In mancanza di scelte generali di politica legislativa, l'approccio adottato dai legislatori dell'epoca è quello dei minimali aggiustamenti e degli interventi di carattere settoriale, essenzialmente riconducibili a specifiche e peculiari esigenze dei settori di volta in volta interessati dalla riforma. Pertanto, è solo raramente e in maniera mediata che l'attenzione dei vari governi si incentra sulla disciplina del rito ordinario e della fase introduttiva, in particolare. Ad ogni modo, nonostante i limiti di prospettiva appena segnalati, è nel confuso succedersi delle variegate proposte di riforma del Codice che emergono e si consolidano le linee di intervento destinate a essere accolte nella *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881.

Nel ventennio ricompreso fra il 1859 e il 1879, sono all'incirca una decina i progetti di riforma del codice presentati alle assemblee legislative^[9]. Come in parte già anticipato, si tratta di disegni di legge e disegni di legge-delega che non sono frutto

con sus correspondientes formularios, Madrid, 1879, pp. 1 ss., spec. 1-15; e, per alcuni rimandi alla dottrina più recente, si v., ad es., V.M. ARBELOA MURU, *Los Obispos ante la ley de unificación de fueros. Notas históricas al decreto de 6 de diciembre de 1868*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XXIX, 1973, pp. 431-460; J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, Madrid, 1998, pp. 99-132; ID., *Crónica de la Codificación española. 6. Codificación mercantil*, Madrid, 1998, p. 147; ID., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 87-88; J.V.L. JIMÉNEZ, *La jurisdicción de Hacienda y la Unificación de Fueros (1852-1868)*, in *Boletín del Ministerio de Justicia*, LXV, 2135, octubre de 2011, spec. pp. 25-26.

^[8] Una significativa eccezione può probabilmente essere individuata nel lungo percorso di elaborazione della riforma concernente il giudizio di cassazione. A riguardo, si v., anche per una analitica ricostruzione delle fasi del dibattito precedente all'approvazione parlamentare della *Ley de Casación Civil de 22 de Abril de 1878*, J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 98-120.

^[9] Al fine di agevolare il reperimento e la consultazione dei principali progetti di riforma della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 che si susseguono nel ventennio 1859-1879 si riportano di seguito le fonti utilizzate e i necessari riferimenti documentali. Seguendo l'ordine di presentazione delle proposte di legge all'attenzione dell'organo legislativo di riferimento, è possibile dare conto dei seguenti progetti di riforma: i) *Proposición de ley, de los Sres. Ortiz de Zárate y Franco y López, modificando varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice sexto al núm. 69, Sesión del viernes 25 de febrero de 1859*, pp. 1725-1726; ii) *Proposición de ley del Sr. Casanueva sobre modificación de los artículos 638, 672, y el párrafo primero del 669, y adicionando el 942 de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice sexto al núm. 77, Sesión del miércoles 3 de mayo de 1865*, pp. 1-2; iii) *Proposición de ley del Sr. Casanueva, reformando varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice segundo al núm. 37, Sesión del martes 27 de febrero de 1866*, pp. 1-3; iv) *Proposición de ley, presentada por el Sr. Danvila, sobre reforma de algunos artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice primero al núm. 14, Sesión del martes 9 de abril de 1867*, p. 1; v) *Proposición de ley, del Sr. Aguado, sobre reforma de varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice primero al núm. 31, Sesión del lunes 20 de mayo de 1867*, pp. 1-5; vi) *Proposición de ley del Sr. Bueno (D. Juan Andrés), modificando varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice primero al núm. 135, Sesión del sábado 2 de octubre de 1869*, pp. 1-2; vii) *Proposición de ley, del Sr. Rodríguez Pinilla, estableciendo varias bases para la organización judicial y la reforma de las leyes de procedimiento civil y criminal*, in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, apéndice tercero al núm. 172, Sesión de domingo 28 de noviembre de 1869*, pp. 1-3; viii) *Proposición de ley, del Sr. Orense (D. José María), disponiendo que se aplique á todas las demandas judiciales, cualquiera que sea la cantidad que se reclame, el sistema de tramitación establecido para los pleitos de menor cuantía*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice tercero al núm. 37, Sesión del viernes 4 de octubre de 1872*, p. 1; ix) *Proposición de ley, del Sr. Maspons, reformando la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice quinto al núm. 5, Sesión del miércoles 20 de febrero de 1878*, pp. 1-13; x) *Proposición de ley, del Sr. Durán y Bäs, sobre reforma de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice noveno al núm. 29, Sesión del lunes 30 de junio de 1879*, pp. 1-2.

dell'azione di governo o di qualche partito politico, ma costituiscono l'esito di iniziative personali di singoli parlamentari o di componenti dell'esecutivo. Probabilmente anche in ragione di tale circostanza, i progetti di riforma che si susseguono fra il 1859 e il 1879 non riscuotono nel dibattito parlamentare i consensi necessari alla loro approvazione. Non secondariamente, le variazioni proposte in questa sede si presentano normalmente caotiche e farraginose, alternandosi modificazioni di mero dettaglio con altre impicanti ampie riscritture della normativa esistente^[10]. Un esame analitico dei vari i progetti di riforma e delle soluzioni tecniche ivi previste sarebbe dunque privo di una reale utilità, trattandosi in gran parte di disposizioni di raggio circoscritto e solo eccezionalmente inerenti ai profili d'indagine del presente lavoro. In prospettiva generale, basterà quindi accennare a quelle che appaiono costituire le novità più rilevanti e le soluzioni più ricorrentemente proposte riguardo l'articolazione della fase introduttiva e gli istituti ad essa connessi^[11].

A cominciare dall'annosa questione della scansione temporale delle attività di introduzione e trattazione della controversia, sono due le linee di intervento che sembrano costituire una sorta di singolare costante dei progetti di riforma del codice presentati in tale periodo. La prima di queste concerne la disciplina dei termini processuali e si sostanzia nella previsione di un significativo incremento delle barriere preclusive e delle attività da compiersi a pena di decadenza. Si tratta di una soluzione che risulta strettamente connessa all'ampliamento dei termini espressamente qualificati come perentori e a una più rigorosa definizione delle condizioni necessarie alla concessione delle relative proroghe. Una soluzione che pare fondarsi essenzialmente sulla convinzione che la puntuale osservanza dei termini processuali dipenda soprattutto dall'adeguata estensione della loro durata^[12].

Sotto altro profilo, fra le proposte di revisione del codice appare analogamente diffusa la tendenza a configurare una disciplina più puntuale e stringente delle regole concernenti la proposizione delle eccezioni «dilatorie» e delle ulteriori questioni di carattere preliminare o pregiudiziale sollevabili dal convenuto. Un'ottica di coerente razionalizzazione della normativa processuale che – al di là delle differenze riscontrabili nei vari progetti – si traduce solitamente nella previsione di soluzioni più restrittive quanto alla tipologia di questioni preliminari o pregiudiziali ammissibili e quanto agli effetti derivanti dalla loro proposizione nel corso del processo. In estrema sintesi, il tentativo appare quello di circoscrivere alla fase iniziale del procedimento la risoluzione delle questioni in grado di determinare una definizione anticipata della

^[10] Cfr., ad es., la ambiziosa *Proposición de ley* del deputato delle *Córtes Constituyentes* Rodríguez Pinilla, cit. nota n. 9, pp. 1-3 (accompagnata da un interessante esposizione illustrativa dello stesso autore in *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, Sesión del sábado 4 de diciembre de 1869*, pp. 4533-4537), nella quale si prospetta l'introduzione del «jurado» tanto in materia penale che in materia civile (art. 2, *bases* 1^a-5^a), con la conseguente istituzione di una forma generale di procedimento basata sulla separazione delle attività «de discusión» (art. 2, *bases* 6^a-8^a), da svolgersi di fronte a un «juez de derecho» (semplicemente denominato «justicia»), da quelle «de prueba» (art. 2, *bases* 9^a-15^a), rientranti nelle prerogative dei «jueces de hecho» (o «jurados»).

^[11] Una rassegna e una sintetica analisi dei progetti di riforma menzionati nella precedente nota n. 9 può leggersi in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 120-127.

^[12] Cfr., spec., l'art. 1, *base* 8^a, del progetto Maspóns del 1878 (cit. nota n. 9, pp. 2, 5) e l'art. 1, *base* 4^a, del progetto Durán y Bós del 1879 (cit. nota n. 9, pp. 1-2).

controversia^[13]. Una delimitazione che viene prospettata come di carattere fondamentalmente tassativo, e che sovente si articola attraverso l'individuazione dei singoli casi in cui la proposizione della questione preliminare o pregiudiziale sollevata dalle parti provoca l'immediata sospensione del giudizio di merito^[14].

Le variazioni disciplinari prospettate nei progetti di riforma sembrano dunque denotare complessivamente un'attenzione davvero peculiare al problema della riduzione dei tempi del processo. In maniera analoga alle precedenti riforme del processo civile, l'obiettivo di abbreviare le tempistiche processuali finisce per rappresentare una sorta di prospettiva-limite entro la quale vengono concepite e attuate le modificazioni inerenti al funzionamento della fase introduttiva. Si tratta di un'impostazione metodologica che ha quale principale conseguenza quella di privilegiare l'accentuato formalismo delle attività in cui si articola la fase iniziale del procedimento. Un incremento dei formalismi che assolve la basilare funzione di meglio dirigere e controllare l'ampia discrezionalità delle parti nel determinare tempi e modalità della fase introduttiva.

Rispetto alla configurazione degli atti difensivi iniziali, appare quindi coerente con tale *philosophy* di intervento la tendenza nei progetti di riforma del codice a rafforzare la funzionalità propriamente introduttiva della «demanda» e della «contestación», mediante una più stringente definizione dei rispettivi requisiti formali. Ciò è quanto accade, ad esempio, nel progetto presentato al *Congreso de los Diputados* dall'avvocato catalano, Mariano Maspóns y Labrós, il 20 febbraio 1878. Pur trattandosi di un disegno di legge-delega per autorizzare il governo a riformare ampie parti del codice, l'estrema analiticità dei principi concernenti la strutturazione della domanda attorea consente di individuare in tale progetto un esempio paradigmatico delle filosofie di intervento appena esposte.

In linea di estrema sintesi, l'idea di fondo espressa dal progetto Maspóns consiste nel delineare una struttura tripartita dell'atto introduttivo, assegnando a ciascuna componente della «demanda» una propria specifica funzione (art. 1, *base* 15^a, co. 1°). Nella prima parte dell'atto, denominata «principal ó de fondo», si attribuisce all'attore il dovere di esporre in maniera semplice e concisa gli elementi di fatto e di diritto costituenti il fondamento della domanda, indicando al contempo, in modo puntuale ed esplicito, la tipologia di azione esercitata e l'oggetto della «petición final del juicio» (art. 1, *base* 15^a, co. 2°). Nella seconda parte dell'atto, dedicata al «procedimiento», il «demandante» è tenuto a indicare il tipo di procedimento che intende instaurare, con l'ulteriore onere di precisare le ragioni di fatto e di diritto in grado di giustificare l'applicazione di un rito «privilegiado» o sommario (art. 1, *base* 15^a, co. 3°). Nella terza e ultima parte della «demanda», riservata alla «competencia», è onere dell'attore specificare i criteri legali in base ai quali deve ritenersi sussistente la competenza del giudice adito (art. 1, *base* 15^a, co. 4°)^[15].

^[13] Cfr., spec., l'art. 19 del progetto Aguado (cit. nota n. 9, p. 2); l'art. 1, *bases* 21^a, 50^a, del progetto Maspóns del 1878 (cit. nota n. 9, pp. 6-7).

^[14] Cfr., spec., l'art. 1, *bases* 58-68^a, del progetto Maspóns del 1878 (cit. nota n. 9, pp. 3-4, 8) e l'art. 1, *base* 5^a, del progetto Durán y Bás (cit. nota n. 9, p. 2).

^[15] Cfr. art. 1, *base* 15^a del progetto Maspóns del 1878, cit. nota n. 9, p. 5.

Come è intuitivo, l'analitica struttura formale dell'atto introduttivo assolve solo marginalmente una funzione di preventiva circoscrizione dell'oggetto della controversia; dovendosi anche considerare che nessuna deduzione istruttoria viene considerata necessaria alla corretta proposizione della «demanda». In perfetta continuità con il modello di processo derivante dal diritto comune, l'individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* avviene soltanto progressivamente, mediante ripetuti scambi di memorie scritte, collocati in fasi del procedimento specificamente dedicate alla trattazione e all'istruzione della controversia. Occorre inoltre ribadire che, secondo lo schema 'classico' della *litis contestatio*, storicamente ricalcato dal diritto processuale spagnolo, il vero e proprio momento di inizio del processo coincide con la contestazione della lite da parte del convenuto; ossia con un formale atto di accettazione del contraddittorio sulla domanda proposta dall'attore^[16]. È dunque alla vocazione prettamente introduttiva degli atti difensivi iniziali che si ricollegano due punti fermi delle filosofie di intervento invariabilmente rincontrabili nell'elaborazione legislativa spagnola del secolo XIX: la conservazione di un archetipo di «demanda» e di «contestación» sostanzialmente aspecifico e solennemente formale; la totale assenza di barriere preclusive precedenti l'avvio della fase istruttoria.

Ciò posto, il tentativo del progetto Maspóns di attribuire alla domanda attorea un'accurata strutturazione formale appare agevolmente riconducibile all'esigenza di velocizzare i tempi occorrenti all'effettiva instaurazione del giudizio di merito, che, come detto, coincide con la contestazione della lite ad opera del «demandado». In effetti, gli stessi requisiti della «demanda» e i relativi *standard* di completezza risultano pensati per semplificare la risoluzione di questioni rispettivamente legate alla possibilità del convenuto di conoscere i contenuti essenziali delle pretese attoree, alla concreta applicabilità del rito prescelto dall'attore e alla competenza del giudice adito. Questioni che, nell'accezione del Codice del 1855, si qualificano come tipicamente preliminari, dovendo essere immediatamente decise attraverso un apposito procedimento incidentale e con contestuale sospensione del giudizio di merito^[17].

Considerazioni essenzialmente analoghe in ordine alle finalità di fondo perseguite dai progetti di riforma del Codice, possono estendersi alle innovazioni concernenti le produzioni documentali realizzabili dalle parti mediante gli atti introduttivi e le ulteriori memorie difensive. A tal proposito l'esempio tecnicamente più rilevante sembra poter essere individuato nel progetto presentato al *Congreso* dall'avvocato *albaceteño*, Francisco Aguado y Vergara, il 20 maggio 1867. Si tratta di un disegno di legge avente ad oggetto la riforma di numerose disposizioni della «primera parte» della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, dedicata alla «jurisdicción contenciosa». Una riforma,

^[16] Sul punto, si v., anche per i necessari riferimenti alla dottrina formatasi sulla *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855, quanto contenuto nel precedente paragrafo (§ 1.3) del presente lavoro.

^[17] Nella breve relazione illustrativa del progetto Maspóns, cit. nota n. 9, p. 2, può leggersi: «para lograr que las cuestiones jurídicas se coloquen en su verdadero terreno y se discutan con la debida elevación, mejor que en un título deben buscarse garantías en las condiciones que para el debate la ley señale. A este efecto, se determinarán en las bases las condiciones que debe reunir toda demanda, que son, además de las que con mucho acierto y sabiduría exige la actual ley, la de concretar la acción, lo cual obliga al redactor de aquella a estudiar con toda detención lo que se pide, y la de fijar las razones que determinan la competencia del tribunal y la naturaleza del procedimiento».

apertamente ispirata all'esperienza applicativa del codice, prevedente svariati interventi di taglio pratico e parziali ritocchi della normativa vigente; e che, malgrado la sua complessiva portata ed estensione, non ambisce a stravolgere i settori normativi investiti. È in questo quadro di massima, e con un approccio di tipo fondamentalmente pragmatico, che il progetto Aguado tenta di porre rimedio a un problema rivelatosi su più versanti cruciale per il corretto funzionamento del processo civile dell'epoca.

Si è più volte accennato, nel corso del presente lavoro, alla sostanziale incapacità dei legislatori spagnoli del secolo XIX di stabilire regole puntuali e specifiche riguardo la possibilità delle parti di realizzare nuove produzioni documentali in un momento successivo alla conclusione della fase di trattazione della controversia. Benché sia da lungo tempo percepita come una delle principali cause dei ritardi e degli elevati costi della giustizia civile, la disciplina delle ipotesi in cui risulta ammissibile la produzione di documenti nuovi o sopravvenuti rimane ricorrentemente ancorata alle risalenti disposizioni del diritto comune; e, segnatamente, all'idea che la «seguridad del juicio» non possa subire temperamenti in ragione delle contrapposte esigenze di brevità ed economia del processo. Si tratta della soluzione a un problema di bilanciamento di valori che – come si dirà – sarà al fondo delle principali soluzioni adottate con la *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881, sia pur con alcuni non trascurabili aggiustamenti di carattere tecnico e sistematico.

In questa chiave ricostruttiva, appare del tutto coerente con la funzione attribuita agli atti introduttivi la scelta del progetto Aguado di circoscrivere alla prova dei soli fatti costitutivi gli obblighi di preventiva produzione documentale gravanti sulle parti. Nello specifico, si prospetta l'introduzione dell'obbligo delle parti di produrre con gli atti introduttivi tutti i documenti «dirigidos exclusivamente á la justificación» delle domande e delle eccezioni proposte. Un obbligo che viene ulteriormente corredato dalla previsione di una barriera preclusiva, ma anche dalle consuete ampie eccezioni concernenti la documentazione sopravvenuta o successivamente formatasi.

Tralasciando per il momento i numerosi problemi legati all'attuazione pratica di tali disposizioni, va segnalato che, per il tramite delle medesime regole, fuoriescono dall'ambito di operatività della preclusione tutti i documenti producibili dalle parti per replicare alle allegazioni difensive realizzate nel corso della fase di trattazione (artt. 17, 20 del progetto). E analoga soluzione viene prevista anche rispetto alle produzioni documentali rivelatesi necessarie in considerazione degli esiti dell'istruttoria (artt. 22-23 del progetto). Da ultimo, a concludere il novero delle modifiche prospettate dal progetto Aguado è un moderato restringimento delle restanti ipotesi di tardiva produzione documentale. In sintesi, una volta conclusa l'istruttoria e fino al momento antecedente la rimessione della causa in decisione, resta consentita la presentazione di documenti e atti pubblici, attestanti il verificarsi di fatti sopravvenuti, nonché l'allegazione delle ulteriori prove documentali in precedenza non conosciute o non producibili dalla parte interessata (art. 24 del progetto)^[18].

^[18] Le disposizioni del progetto Aguado richiamate nel testo posso leggersi alle pp. 2-3 della «apéndice» citata nella precedente nota n. 9.

Anche rispetto alle modalità di formazione del *thema probandum* finisce, dunque, per prevalere la generale tendenza dei progetti di riforma del codice a conservare le caratteristiche strutturali del processo di diritto comune. Ancorché indirizzate verso un cauto ridimensionamento delle prerogative spettanti alle parti, le soluzioni delineate nei vari progetti non introducono rilevanti modifiche nelle sequenze di atti che scandiscono lo svolgimento delle fasi di introduzione e trattazione della controversia. In altri termini, permane nelle sue linee fondamentali un modello di processo privo di un'effettiva scansione in fasi, funzionalmente autonome e distinte; come anche dimostrato dalla sostanziale commistione fra attività di trattazione della controversia e attività di istruzione in senso proprio. Sul piano tecnico, permane infatti l'assenza di un sistema di preclusioni in grado di sistematizzare e concludere l'infinita serie di memorie scritte e allegazioni istruttorie, che invariabilmente descrive il compimento di attività del processo fra loro diverse e consequenziali. Paradossalmente, l'unica fase del processo che continua a conservare una propria autonomia strutturale e una pur basilare connotazione funzionale è quella introduttiva. Ed in effetti, sia pure come fase prodromica all'avvio del giudizio e di mero tramite verso ulteriori attività del processo, la fase introduttiva comincia ad assumere uno specifico rilievo nelle discussioni e nelle proposte di riforma del codice che condurranno alla approvazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881.

Parallelamente al discontinuo dibattito parlamentare sui progetti di riforma del codice, prosegue in maniera altrettanto sporadica ed episodica il lavoro delle Commissioni ministeriali incaricate di elaborare nuove riforme della legislazione processuale vigente. A determinare un simile stato di cose sono varie e diversificate ragioni, a partire dai ripetuti mutamenti che pressoché ciascuna esperienza di governo imprime all'organizzazione e alle modalità operative di tali organi. Per limitarsi a un esempio, nel periodo di tempo ricompreso fra il 1856 e il 1875 si succedono quattro diversi modelli di organizzazione e funzionamento delle Commissioni di riforma. E neppure si contano le battute di arresto dettate dalle frequenti modifiche nella composizione delle Commissioni e dalle continue ridefinizioni delle relative priorità di lavoro. In tale contesto, la riforma della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 si colloca a margine delle ben più rilevanti questioni concernenti la codificazione del diritto privato e la revisione dei codici di diritto e procedura penale. Ed è quindi solo negli anni '70 del secolo XIX che l'ormai pressante questione della riforma del processo civile viene ad assumere un rilievo cruciale nella pianificazione degli interventi legislativi attuata dai vari governi^[19].

[19] Al fine di fornire alcuni sintetici riferimenti riguardo ai vari passaggi istituzionali che scandiscono l'evoluzione del sistema delle Commissioni ministeriali di riforma, possono segnalarsi i seguenti snodi fondamentali. Nel 1856, viene disposta la soppressione della Commissione ministeriale inizialmente istituita dal guardasigilli José Alonso Ruiz de Conejares per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'elaborazione della prima *Ley de Enjuiciamiento Civil* (v. *retro*). Tale Commissione – anche nota come «Comisión de Códigos», a seguito dei progressivi ampliamenti di organico e di ambiti di competenza che avevano caratterizzato il suo funzionamento (v. *retro*) – viene dunque sostituita da una «Comisión de Codificación», avente quali obbiettivi prioritari la riforma della «organización judicial», dei Codici di diritto e procedura penale e «últimamente del Código civil» (cfr. *Reales Decretos de 1.º de octubre de 1856*, in *Gaceta de Madrid*, n. 1368, jueves 2 de octubre de 1856, e v., anche per ulteriori notizie, F. DE CÁRDENAS, *Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de codificación suprimida por decreto del Regente del Reino de I.º de Octubre de 1869*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXXVIII, 1871, pp. 5-183, spec. pp. 5-13; J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, Madrid, 1886, p. 81). Nel 1868,

Con la restaurazione della monarchia borbonica, le variegate vicende delle Commissioni di riforma si concludono con l'istituzione della *Comisión general de Codificación*. Più in dettaglio, mediante i decreti reali del maggio 1875, il complicato sistema di Commissioni speciali – risalente alla breve parentesi della monarchia sabauda – viene sostituito da un modello organizzativo, tradizionalmente accentrato e allineato alle direttive provenienti dal ministero di grazia e giustizia^[20]. A livello strutturale, si opta per una suddivisione della *Comisión general* in due sezioni, rispettivamente dedicate agli *Asuntos civiles* e a quelli *criminales*, con un numero complessivo di componenti che viene elevato a sedici nell'ottobre 1875^[21].

La scelta di assoggettare il funzionamento della *Comisión general* a un penetrante controllo politico del ministero di grazia e giustizia ha intuibili e significativi riflessi sulle modalità operative delle singole Sezioni e sui risultati dalle stesse conseguiti. In linea di massima, ciò rende l'operato della Commissione strettamente legato ai programmi politici dei governi in carica e alle personali aspirazioni dei membri dell'esecutivo, che si succedono al vertice del ministero di grazia e giustizia. Per effetto di ciò, i lavori della Commissione sulla riforma del processo civile proseguono molto lentamente, principalmente attraverso le iniziative individuali dei singoli componenti della *Sección de Asuntos civiles*^[22].

L'organico originario della *Comisión de Codificación* viene incrementato dall'allora ministro Carlos María Coronado, mediante la nomina di quattro nuovi membri, provenienti dai principali organi della magistratura del Regno (cfr. *Real Decreto de 8 de agosto de 1868*, in *Gaceta de Madrid*, n. 225, *miércoles 12 de agosto de 1868*). Probabilmente in ragione della diversità di vedute esistente fra la nuova componente togata e quella originaria, i lavori della *Comisión de Codificación* subiscono una decisa battuta d'arresto (si v. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, cit., pp. 79, 97-98). Nel dicembre dello stesso anno, i nuovi componenti della Commissione vengono dispensati dall'incarico (cfr. *Real Decreto de 23 de diciembre de 1868*, in *Gaceta de Madrid*, n. 359, *jueves 24 diciembre de 1868*); ma ciò comunque non determina una effettiva ripresa dei lavori. Infatti, nell'ottobre del 1869, l'allora guardasigilli, Manuel Ruiz Zorrilla, accetta le dimissioni formalizzate dai componenti originari della *Comisión de Codificación* nel giugno dello stesso anno (cfr. *Real Decreto de 1º de octubre de 1869*, in *Gaceta de Madrid*, n. 278, *martes 5 de octubre de 1869*). E in sostituzione della dimissionaria *Comisión de Codificación* si istituisce una *Comisión legislativa*, articolata in due *Secciones*: «una para redactar los proyectos de legislación civil, y la otra de legislación penal» (cfr. *Reales Decretos de 2 de octubre de 1869*, in *Gaceta de Madrid*, n. 276, *domingo 3 de octubre de 1869*, e v., *amplius*, J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, cit., pp. 82, 109). Nel luglio del 1872, si opta dunque per il superamento del sistema tradizionale consistente nell'affidare a un organo unitario e centralizzato il compito di elaborare proposte di riforma del diritto vigente. E ciò in favore dell'istituzione di un più agevole sistema di *Comisiones especiales*, ossia di organi esecutivi, di diretta derivazione del dicastero di riferimento, che si ritiene maggiormente rispondenti al mutevole contesto politico dell'epoca (cfr. *Reales Decretos de 11 de julio de 1872*, in *Gaceta de Madrid*, n. 198, *martes 16 de julio de 1872*). Ad ogni modo, a seguito degli scarsi risultati conseguiti dalle *Comisiones especiales* di volta in volta istituite dai vari governi e dicasteri, nel maggio 1875 viene decretato il ritorno al sistema 'tradizionale'. Più in particolare, su iniziativa del guardasigilli, Francisco de Cárdenas, ha luogo la costituzione di una *Comisión general de Codificación*, tradizionalmente suddivisa in una *Sección de Asuntos civiles* e in una *Sección de Asuntos criminales* (cfr. *Reales Decretos de 10-13 de mayo de 1875*, in *Gaceta de Madrid*, n. 135, *sábado 15 de mayo de 1875*, e – attesa la diretta partecipazione di José María Antequera ai lavori della *Sección de Asuntos civiles* in veste di «Secretario» – si v. quanto in J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, cit., p. 119 ss.). Ai fini del presente lavoro, la nomina della *Comisión general de Codificación* segna la tappa conclusiva dell'evoluzione del sistema delle Commissioni ministeriali di riforma. E infatti – come subito si dirà nel testo – sarà proprio la *Sección de Asuntos civiles* a dare forma al disegno di legge-delega per la revisione del codice del 1855 e a elaborare il testo definitivo della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881.

^[20] Si v. i riferimenti contenuti nella nota precedente.

^[21] Oltre ai riferimenti contenuti nella precedente nota n. 19, quanto all'ampliamento dell'organico della *Comisión general de Codificación*, cfr. *Reales Decretos de 18 de octubre de 1875*, in *Gaceta de Madrid*, n. 292, *martes 18 de octubre de 1875*.

^[22] Su tali circostanze, si v., spec., J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, cit., pp. 139-141, 148-149; ID., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 130-132.

Questa situazione di stasi e di sostanziale incertezza riguardo le finalità politiche della riforma, muta con l'insediamento al ministero di grazia e giustizia dell'avvocato Cristóbal Martín de Herrera. Politico di lungo corso e figura autorevole del *Partido Liberal-Conservador*, de Herrera è il primo ministro guardasigilli ad assumere pubblicamente l'impegno di riformare la *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855^[23]. Nelle roboanti dichiarazioni del ministro, la riforma della legislazione processuale rappresenta infatti un passaggio fondamentale verso quella «regeneración moral, intelectual y material» che dovrebbe caratterizzare il nuovo corso politico della monarchia spagnola. Una «gran empresa», «de aquella tarea inmensa de reconstitución», che si ritiene debba investire l'amministrazione della giustizia nel suo complesso, mediante una profonda revisione dell'ordinamento giudiziario e un altrettanto incisivo intervento sulle codificazioni processuali formatesi negli ultimi decenni^[24].

Per quanto esplicite e dirompenti – anche rispetto alle posizioni conservatrici del partito politico di appartenenza – le aspirazioni riformistiche del ministro de Herrera appaiono in linea con i tentativi di legittimare e consolidare l'assetto istituzionale conseguente alla restaurazione della monarchia. In effetti, al di là dell'immagine pubblica e delle affermazioni di principio, il piano di riforme annunciato dal guardasigilli non si traduce in proposte legislative organiche e innovative. La tecnica legislativa adottata appare frutto di un approccio riformatore settoriale e non di ampio respiro, fondamentalmente incentrato sulla correzione dei problemi pratici evidenziati dalla ventennale applicazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil*. Tuttavia, anche su questo versante, le linee di intervento tracciate dal de Herrera non fanno che riproporre formule generiche, risalenti e inflazionate, che appaiono da subito inadeguate per la risoluzione dei vasti problemi che affliggono la giustizia civile spagnola di fine Ottocento^[25].

Non appare quindi casuale che l'esperienza di de Herrera alla guida del ministero di grazia e giustizia si concluda senza che siano stati compiuti rilevanti progressi riguardo la riforma del processo civile. Oltre a riaccendere l'interesse della classe politica sul problema della riforma, l'effettivo contributo del ministro de Herrera si risolve nell'impartire sintetiche direttive alla *Comisión general de Codificación*, delegando la loro completa attuazione alla competente *Sección de Asuntos civiles*. Ciò segna il lento avvio di un percorso riformatore ancora condizionato dall'assenza di un chiaro disegno di politica legislativa e dalla conseguente difficoltà di ricondurre a un piano di lavoro unitario le diversità di vedute dei singoli componenti della Commissione^[26]. Basti considerare che, dalla formale investitura ministeriale della *Comisión general*,

[23] Sulla figura politica e intellettuale di Cristóbal Martín de Herrera, cfr., ad es., S. LLANTA, *Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869*, II, Madrid, 1869, pp. 367-369. Per alcuni riferimenti di base allo scenario partitico dell'epoca, si v., ad es., A. RODA, *La restauración y los partidos políticos, por un diputado a Cortes*, Madrid, 1878.

[24] Cfr. C.M. DE HERRERA, *Estado de la legislación en España y sus reformas mas urgentes. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Cristóbal Martín de Herrera, Ministro de Gracia y Justicia, en la apertura de los Tribunales, solemnizada con la presencia de S.M. el Rey D. Alfonso XII, el día 15 de Setiembre de 1876*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLIX, 1876, pp. 145-156, spec. 151-152.

[25] Cfr. ancora C.M. DE HERRERA, *Estado de la legislación en España y sus reformas mas urgentes*, cit., pp. 151-152.

[26] Sul punto, si v. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, cit., pp. 148-149.

trascorreranno due anni prima che la *Sección de Asuntos civiles* raggiunga un accordo sulle modalità di organizzazione dei lavori e sulla ripartizione dei rispettivi compiti^[27].

Le successive vicende della *Comisión general* e le scelte politiche che le determinano risultano chiaramente influenzate dalla crescente importanza attribuita alla riforma della *Ley de Enjuiciamiento Civil* dalle compagini governative dell'epoca. Sullo sfondo di un modello di amministrazione politica basato sull'artificiosa alternanza fra governi 'liberali' e 'conservatori' (*i.e. turno pacífico*), la riforma del codice del 1855 diviene un obiettivo prioritario dei governi in carica a partire dal 1878. Un'urgenza di mettere mano alla legislazione processuale vigente che appare fundamentalmente dettata da un'esigenza di affermazione politica, e dal preciso significato che una riforma di tale impatto può assumere nella definizione degli equilibri istituzionali a venire^[28].

Questo mutamento della sensibilità politica verso la riforma della *Ley de Enjuiciamiento Civil* appare evidente con l'ascesa al ministero di grazia e giustizia di Fernando Calderón Collantes. Probabilmente in ragione di un'esperienza istituzionale e politica ormai trentennale, Calderón Collantes considera indispensabile prediligere un'impostazione della riforma tipicamente conservatrice, con il *côté* di un estremo realismo riguardo l'individuazione degli obiettivi da realizzare^[29]. Rispetto alle vaghe aspirazioni riformistiche manifestate dal proprio predecessore, quelle del nuovo ministro appaiono da subito in netta antitesi con qualsiasi prospettiva di radicale trasformazione del codice del 1855. In effetti, nell'ottica del neoministro guardasigilli, una drastica ridefinizione delle ambizioni di riforma del codice appare imprescindibilmente connessa alla peculiare situazione politica del momento e alla conseguente necessità di pervenire a un risultato concreto entro la fine del proprio mandato ministeriale. Pertanto, sotto l'egida di un ritrovato pragmatismo politico, vengono prontamente affrontate e risolte le difficoltà legate all'organizzazione della *Comisión general*. Ed è con il categorico imperativo della «mayor actividad posible» che prende avvio «el exámen de las reformas que deben introducirse en la Ley de Enjuiciamiento Civil», ad opera della *Sección de Asuntos civiles*^[30].

[27] Cfr. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 131.

[28] Posta l'estrema ampiezza e varietà della letteratura spagnola esistente sul c.d. *turnismo*, si v., anche per l'interessante prospettiva di ricostruzione storica caratterizzante l'elaborazione britannica e statunitense sul tema, E. RODGERS (ed.), *Encyclopedia of Contemporary Spanish Culture*, London-New York, 1999, p. 250; S.E. HOLGUIN, *Creating Spaniards. Culture and National Identity in Republican Spain*, Madison, 2002, p. 18 ss.; P.B. RADCLIFFE, *Modern Spain. 1808 to the Present*, Hoboken, 2017, pp. 67-80; nonché, nell'ambito della letteratura in lingua francese, A. HOUGHTON, *Les origines de la Restauration des Bourbons en Espagne*, Paris, 1890; J. CREUX, *Cánovas del Castillo. Sa carrière, ses œuvres, sa fin*, Paris, 1897.

[29] Sul moderato approccio riformistico perseguito dal guardasigilli Fernando Calderón Collantes, si v., ad es., F. CALDERÓN COLLANTES, *Del procedimiento en general. Del juicio oral y de la separación de lo civil de lo criminal. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Fernando Calderón y Collantes, Marques de Reinos, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de Septiembre de 1879*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LV, 1879, pp. 201-218, spec. 204-206; ID., *Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Fernando Calderón y Collantes, Marques de Reinos, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de Septiembre de 1880*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LVII, 1880, pp. 161-176, spec. 162-163.

[30] Cfr. *Real Orden de 12 de setiembre de 1878*, in J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, I, Madrid, 1881, pp. 6-7, e v. ulteriori notizie in J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, Madrid, 1886, p. 124.

Le ragioni alla base del deciso cambio di passo imposto alle attività della *Comisión general* vengono rese note, a distanza di breve tempo, con l'approvazione della *Ley de 30 de diciembre de 1878*, recante l'autorizzazione al «Ministro de Gracia e Justicia para redactar y publicar, consultando á la Comisión de Códigos, una nueva edición de la ley de Enjuiciamiento civil»^[31]. Si tratta di un provvedimento – tecnicamente riconducibile allo schema della legislazione delegata – mediante il quale il ministro guardasigilli, di fatto, tramuta gli iniziali propositi di riforma del Codice in una mera e apparentemente neutra attività di compilazione del diritto vigente. E infatti, come esplicitato nello stesso provvedimento, l'unica finalità alla quale dovrà corrispondere la nuova edizione del codice è quella di un semplice coordinamento del testo con le modifiche normative intervenute *medio tempore* (art. 2, *Ley* 1878). Un'attività, prettamente ricognitiva, da realizzarsi attraverso la semplice eliminazione e sostituzione delle disposizioni del Codice abrogate o modificate da leggi successive. Il tutto a riflettere una politica legislativa e un modello di organizzazione dell'assetto giuridico appartenenti alla tradizione dell'*Antiguo Régimen*, e ancora influenzati dall'aspirazione classicamente e storicamente 'premoderna' al mero riordino del materiale normativo esistente^[32].

Malgrado le iniziative intraprese dal ministro guardasigilli e il formale abbandono di qualunque programma di riforma radicale del Codice, gli eventi appena descritti non rappresentano un punto di arresto del percorso che conduce all'emanazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881. L'ambizione del ministro di realizzazione un'opera legislativa dotata di una certa utilità pratica e di un indubbio impatto politico si scontra, infatti, con le personali ambizioni dei componenti della *Comisión general* incaricati di portare a termine la nuova edizione del Codice. Come intuibile, la conseguenza che ne deriva è un profondo divario fra le aspettative del ministro guardasigilli e le attività poste in essere dalla Commissione. Per utilizzare le parole del presidente della *Sección de Asuntos civiles*, Alonso Martínez, «la Sección se había resistido á hacer la compilación del Enjuiciamiento civil ordenada por la Ley de 30 de diciembre de 1878, por entender con el mismo esfuerzo se podría llevar adelante la reforma procesal, sin los inconvenientes que ofrecía la compilación»^[33]. Una decisa presa di posizione che costituirà un fattore determinante nell'imprimere una direzione unitaria e condivisa ai lavori della Commissione, segnando al contempo la sorte definitiva del programma politico di Calderón Collantes.

2.2. (Segue:) *L'approdo del percorso riformatore – La Ley de Enjuiciamiento Civil del 1881*

A distanza di poco più di un anno dall'approvazione della *Ley de 30 de diciembre de 1878*, il nuovo ministro di grazia e giustizia, Álvarez Bugallal, dichiara formalmente conclusi i lavori delle *Secciones de Asuntos civiles e criminales* della *Comisión general de*

[31] Cfr. *Ley de 30 de diciembre de 1878*, in *Gaceta de Madrid*, n. 365, *martes 31 de diciembre de 1878*.

[32] Cfr. art. 2, *Ley de 30 de diciembre de 1878*, cit.: «También queda autorizado el Ministro de Gracia y Justicia para redactar y publicar, consultando á la Comisión de Códigos, una nueva edición de la ley de Enjuiciamiento civil, en la cual se suprima cuanto haya sido derogado, y se comprendan en el lugar correspondiente todas las reformas y alteraciones hechas desde 1855».

[33] Cfr. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 131-132.

Codificación^[1]. Ad opera della *Sección de Asuntos civiles*, presieduta da Alonso Martínez, risulta infatti ultimato un progetto di legge-delega per la riforma della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, di ormai prossima presentazione al Senato^[2]. Ed è essenzialmente in ragione dei risultati conseguiti sotto questo versante che le priorità e l'assetto organizzativo della *Sección de Asuntos civiles* vengono complessivamente ridefiniti in modo da ultimare anche la revisione del «proyecto de Código civil», pubblicato nel 1851^[3].

Con ogni probabilità, la finalità politica di tali provvedimenti è anche quella di trasmettere l'impressione che la riforma della *Ley de Enjuiciamiento Civil* fosse ormai giunta alle battute finali, al punto da potersi dare per approvata già in una fase embrionale dell'iter parlamentare previsto per la concessione di una specifica delega legislativa da parte delle *Córtes*. Non appare possibile stabilire – e probabilmente assume qui anche uno scarso rilievo lo stabilire – se un simile approccio corrispondesse a un personale tentativo di affermazione politica del nuovo ministro, oppure a una precisa strategia di governo dell'esecutivo guidato da Cánovas del Castillo. Resta il fatto che il progetto di riformare la *Ley de Enjuiciamiento Civil* viene concepito e attuato con grande dettaglio e rapidità, e senza di fatto incontrare complicazioni di ordine tecnico o prettamente politico che non fossero state prudentemente anticipate e previste.

Sin dai contenuti del progetto di legge-delega si percepisce la tendenza del nuovo governo a conciliare le differenti istanze e sensibilità politiche del momento, mediante un'attenta individuazione degli obiettivi e dei profili di intervento che dovranno costituire i principi fondamentali della riforma. In una logica di mediazione politica, l'indirizzo generale della riforma appare quello di tentare di porre rimedio ai difetti del Codice emersi nella prassi dei suoi venticinque anni di applicazione. Un approccio, d'impronta tradizionalmente conservatrice, che appare politicamente indispensabile ribadire per almeno due circostanze. Per un verso, si tratta di tracciare una rassicurante continuità storica con le precedenti esperienze di riforma del Codice e della legislazione processuale nel suo complesso. Per altro verso, e in stretta connessione con quanto sopra, si tratta di realizzare le condizioni adeguate a una rapida approvazione della riforma in sede parlamentare, evitando le prevedibili obiezioni riguardo l'estensione della delega legislativa da attribuire al governo e i relativi margini di discrezionalità dell'esecutivo.

Per ragioni ugualmente legate al consenso politico, nella relazione illustrativa del progetto compaiono anche marginali aperture a una visione riformatrice di più ampio respiro, con generici riferimenti alla necessità di riconfigurare la disciplina del processo in chiave efficientistica e funzionale alla riduzione dei tempi e dei costi della giustizia civile. Sotto tale profilo, l'affermazione probabilmente più rilevante – anche nel segnalare una certa distonia con il complessivo approccio della riforma – concerne la percezione di una 'non-modernità' del codice del 1855, in quanto opera

[1] Cfr. art. 1 del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, in *Gaceta de Madrid*, n. 38, sábado 7 de febrero de 1880.

[2] Cfr. *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, in *Gaceta de Madrid*, n. 45, sábado 14 de febrero de 1880, recante l'autorizzazione «al Ministro de Gracia y Justicia para que presente á las Cortes el adjunto proyecto de ley de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil».

[3] Cfr. artt. 2-7 del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit. nota n. 1.

«nacida en circunstancias y dentro de un modo de ser que tanto distaba de las necesidades de la época actual, y que en modo alguno cabía en la noción filosófica y moderna de este aspecto del Derecho»^[4].

Il tentativo del governo di armonizzare divergenti concezioni politiche si riflette anche sulle scelte e le soluzioni di carattere tecnico, che vanno a comporre i criteri direttivi del progetto di legge-delega. Senza alcuna originalità di pensiero, l'obiettivo da perseguire resta quello di delineare un modello generale di processo più semplice e meno dispendioso, mediante la consueta ricerca di un punto di equilibrio fra le esigenze di speditezza e deformalizzazione del rito e quelle di conservazione delle garanzie difensive indispensabili alla correttezza della decisione giudiziale (art. 1, *base 1ª*)^[5].

In concreto, si prospettano tre basilari linee di intervento riguardo la disciplina delle fasi di introduzione e trattazione della controversia. La prima consiste in un complessivo irrigidimento delle disposizioni concernenti i termini processuali, con la conseguente attribuzione al giudice di uno specifico dovere di controllo circa l'esatta osservanza delle tempistiche del processo e il puntuale rispetto delle condizioni previste per la concessione di eventuali proroghe (art. 1, *base 2ª*)^[6]. Rispetto alla versione originaria del progetto licenziata dalla *Comisión general de Codificación*, in quella approvata dal governo viene inoltre eliminata la previsione di una indistinta qualificazione di perentorietà dei termini inerenti alle attività di trattazione e decisione della causa^[7]. Ed in effetti, come subito appresso si dirà, l'abbandono di posizioni più rigoriste riguardo la regolamentazione dei termini processuali costituirà uno dei principali motivi di critica all'interno delle discussioni svoltesi nel *Senado* e nel *Congreso de los Diputados* per l'approvazione finale del progetto. Ad ogni modo, a favorire l'affermazione della linea di intervento 'moderata' perseguita dal governo sono i ripetuti ed eclatanti fallimenti ai quali hanno dato luogo le politiche restrittive attuate nel corso dell'ultimo cinquantennio. Ed è fondamentalmente in ragione di tale circostanza che può dirsi definitivamente acquisita, nella percezione del legislatore dell'epoca, l'impossibilità di risolvere gran parte dei problemi di funzionamento del processo mediante una semplice dichiarazione di perentorietà dei relativi termini. Non pare infatti casuale che l'attenzione del governo al problema della riduzione dei tempi occorrenti all'introduzione e trattazione della controversia si rivolga anche – e soprattutto – alla disciplina dei cosiddetti incidenti. A tal proposito, le linee di intervento prospettate nel progetto appaiono ispirate alle soluzioni presenti nei progetti di riforma del Codice presentati nel ventennio 1859-

^[4] Cfr. nuovamente *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, citato nella precedente nota n. 2.

^[5] Cfr. art. 1, *base 1ª*, del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit. nota n. 2: «Adoptar una tramitación que abrevie la duración de los juicios, y por medio de la que se procure la mayor economía posible, conciliando el derecho de defensa y el acierto en los fallos, y estableciendo reglas para que en la sustanciación no se permitan ni toleren escritos, trámites y diligencias innecesarias».

^[6] Cfr. art. 1, *base 2ª*, del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit. nota n. 2: «Establecer preceptos rigurosos para que se observen los términos judiciales y sean eficaces los apremios, no permitiendo en ningún caso más de uno, y consignando el principio que en el negocios de pobres, transcurridos que sean los términos y sus prórrogas, el Juez ó el Tribunal, bajo su responsabilidad, mandará recoger los autos de oficio».

^[7] La versione originaria del «proyecto de ley de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil» redatta dalla *Sección de Asuntos civiles* della *Comisión general de Codificación* può leggersi in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 133-135; e, *ivi*, cfr. la prima versione dell'art. 1, *base 7ª*.

1879. In effetti, come più sopra osservato, è essenzialmente da ricondurre al primo periodo di applicazione del Codice l'emergere di istanze di riforma basate sulla delimitazione *ex lege* delle ipotesi di «artículos de previo y especial pronunciamiento»; ossia di quelle particolari ipotesi in cui la proposizione di una questione incidentale determina l'automatica sospensione del giudizio di merito^[8].

In un quadro piuttosto vario di possibili di soluzioni e criteri di intervento, il progetto di legge-delega accoglie una linea di intransigente formalismo, optando per una rigida elencazione tassativa delle questioni incidentali in grado di provocare effetti sospensivi del giudizio principale (art. 1, *base 7ª*)^[9].

Da ultimo, appare analogamente ispirata alle soluzioni prefigurate nei tentativi di riforma del Codice la scelta del governo di rivedere in senso restrittivo la disciplina delle produzioni documentali tardive (art. 1, *base 6ª*)^[10]. Anche sotto tale profilo, la tendenza generale del progetto risulta quella di perfezionare il diritto vigente attraverso l'introduzione di nuove formalità processuali, dirette a stabilire in maniera più analitica e puntuale le modalità di esercizio dei diritti di difesa delle parti. Come si è avuto modo di osservare, è del resto in questa ipertrofia normativa che si esprime un fondamentale corollario dell'aspirazione ottocentesca a una 'modernizzazione' della disciplina del processo. Una pretesa di completezza ed esaustività del quadro disciplinare di riferimento – intimamente connessa all'adozione del modello-codice – che si traduce in un incremento delle formalità processuali esistenti a scapito dell'adozione di una politica legislativa caratterizzata dal perseguimento di obiettivi di semplificazione e di riconfigurazione delle strutture tradizionali del processo. In quest'ottica, la possibilità delle parti di compiere nuove produzioni documentali a seconda dei risultati della trattazione e degli esiti dell'istruttoria non viene eliminata o drasticamente circoscritta a ipotesi del tutto eccezionali, ma semplicemente regolata in maniera formalistica e tassonomica. Un affinamento tecnico che evidentemente non risolve il sottostante complesso di problemi di funzionalità del processo, realizzando piuttosto una sostanziale continuità con la codificazione del 1855 e con i precedenti storici del diritto processuale spagnolo.

Il 12 febbraio 1880 il «proyecto de ley de bases» per la riforma della *Ley de Enjuiciamiento Civil* viene presentato al *Senado* dal ministro di grazia e giustizia Álvarez Bugallal^[11]. Secondo le procedure parlamentari già seguite per l'approvazione del Codice del 1855, il progetto di legge-delega passa all'esame di un'apposita Commissione tecnica, affinché possa procedersi a un'analisi preliminare del testo e

[8] Cfr. art. 1, *base 5ª*, del progetto Durán y Bás, in *Proposición de ley, del Sr. Durán y Bás, sobre reforma de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice noveno al núm. 29, Sesión del lunes 30 de junio de 1879*, p. 2: «Establecer taxativamente los casos en que los incidentes deban impedir el seguimiento de la demanda principal».

[9] Cfr. art. 1, *base 7ª*, del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit. nota n. 2: «Establecer taxativamente los casos, ó las reglas precisas por lo ménos, en que los incidentes deben impedir el seguimiento de la demanda principal».

[10] Cfr. art. 1, *base 6ª*, del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit. nota n. 2: «Ordenar lo conveniente para que las partes presenten los documentos en que funden su derecho, bien por copia simple, bien originales, ántes de que el pleito se remita á prueba, sin perjuicio de que en el primer caso lo hagan en forma fehaciente durante el término probatorio; y que la prueba se limite á los hechos impugnados, y se practique toda ella con publicidad é intervención de los litigantes, fijando un plazo improrrogable para proponerla y otro para practicarla».

[11] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 74, Sesión del jueves 12 de febrero de 1880*, p. 972.

all'eventuale emendamento delle relative disposizioni^[12]. A distanza di breve tempo, la Commissione istituita dal *Senado* conclude le proprie valutazioni attraverso un «dictámen» di pressoché totale adesione all'iniziativa del governo e ai contenuti del progetto di legge-delega^[13]. Più in particolare, l'intervento della Commissione si riduce a marginali modifiche del testo e all'inserimento di soluzioni precedentemente stralciate dalla versione originaria del progetto elaborata dalla *Comisión general de Codificación*. Sotto tale ultimo profilo, l'emendamento più rilevante riguarda la riforma della disciplina degli incidenti, che si prevede debba essere integrata mediante l'introduzione di «un procedimiento, breve y sencillo, tanto en primera como en segunda instancia» (art. 1, *base 5ª*, del progetto)^[14].

Con le modifiche apportate dalla Commissione, il progetto di legge-delega ritorna all'esame del *Senado* per la prima tornata di discussione e approvazione del testo. Il dibattito che ne consegue si svolge in sette complessive sedute, scandite dalla presentazione e dal sistematico ritiro di numerose proposte di emendamento^[15]. Nel complesso, si tratta di istanze di modifica di portata limitata e per lo più ricalcanti modalità di intervento già ampiamente sperimentate nella prima metà del secolo XIX (come, ad esempio, la reiterazione della proposta di introdurre una previsione di generale improrogabilità dei termini processuali).

In tale contesto – e per quanto di più stretta rilevanza per il presente lavoro – una delle poche significative eccezioni è rappresentata dall'emendamento proposto dal senatore Rivera y Vázquez, riguardo l'articolazione delle fasi di introduzione e trattazione della controversia^[16]. Di per sé, il contenuto della «adición» presentata dal senatore Rivera non costituisce una novità rispetto all'elaborazione legislativa dell'ultimo trentennio, ispirandosi apertamente alle modifiche realizzate dalla *Instrucción del procedimiento civil* del 1853^[17]. Sull'esempio di uno dei più controversi precedenti della storia delle riforme processuali spagnole, la finalità di tale emendamento consiste nell'abbreviare il «primer periodo del juicio» – dedicato alla «fijación de la cuestión litigiosa» – mediante l'eliminazione delle memorie di «réplica» e «dúplica», che compongono la fase di trattazione in senso proprio. Nello specifico, al di fuori delle ipotesi in cui la «réplica» dell'attore si considera necessaria per contrastare la «reconvención» del convenuto, la trattazione iniziale della controversia

[12] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 75, *Sesión del viernes 13 de febrero de 1880*, p. 974.

[13] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 97, *Sesión del jueves 1º de abril de 1880*, p. 1365, e *Apéndice segundo al núm. 97, Sesión del jueves 1º de abril de 1880*, pp. 1-3.

[14] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, *apéndice segundo al núm. 97, Sesión del jueves 1º de abril de 1880*, cit., p. 2.

[15] Il dibattito del *Senado* sul «proyecto de ley de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil» si svolge in sette complessive, concludendosi con l'approvazione del testo il 17 aprile 1880. Gli atti della discussione interna al *Senado* possono leggersi in *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 102, *Sesión del viernes 9 de abril de 1880*, pp. 1470-1490; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 103, *Sesión del sábado 10 de abril de 1880*, pp. 1492-1509; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 104, *Sesión del lunes 12 de abril de 1880*, pp. 1512-1528; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 105, *Sesión del martes 13 de abril de 1880*, p. 1530-1554; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 106, *Sesión del miércoles 14 de abril de 1880*, pp. 1564-1566; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 107, *sesión del jueves 15 de abril de 1880*, p. 1588; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 108, *Sesión del sábado 17 de abril de 1880*, pp. 1590-1591 e *Apéndice sexto al núm. 108, Sesión del sábado 17 de abril de 1880*, pp. 1-3.

[16] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, *Apéndice primero al núm. 102, Sesión del viernes 9 de abril de 1880*, p. 1.

[17] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 105, cit., p. 1537.

risulterebbe espressamente limitata allo scambio dei soli atti introduttivi, senza ulteriori occasioni di allegazione e deduzione a precedere l'inizio dell'istruttoria^[18]. Occorre infatti segnalare che, nella ricostruzione del senatore Rivera, la possibilità di attribuire alla «demanda» e alla «contestación» una funzionalità di preliminare determinazione dell'oggetto della controversia appare una consequenziale evoluzione delle caratteristiche e dei contenuti che il Codice del 1855 già conferisce agli atti difensivi iniziali. In tale prospettiva, Rivera ritiene che attraverso una puntuale osservanza delle disposizioni concernenti la configurazione della «demanda» e della «contestación», gli atti introduttivi potrebbero assolvere quelle funzioni di preventiva delimitazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, storicamente affidate alle memorie di trattazione. Si tratta di una linea di pensiero, per l'epoca certamente originale e innovativa, che appare collegarsi anche alla percezione di una sostanziale inconcludenza delle attività di trattazione precedenti l'avvio della fase istruttoria. Attività che si tende a considerare come necessariamente preliminari e provvisorie in quanto destinate a essere riviste e approfondite in conseguenza degli esiti dell'istruzione probatoria^[19].

Benché non compiutamente definito sotto il profilo delle soluzioni tecniche prospettate, il disegno di riforma contenuto nell'emendamento Rivera appare di grande interesse storico, configurandosi a tutti gli effetti come il primo tentativo di ripensamento del modello di preparazione della controversia tramandato dal diritto comune. E infatti, pur ricalcando tendenze tipicamente ottocentesche di drastica e mera semplificazione della struttura tradizionale del processo, lo schema procedimentale ipotizzato da Rivera sembra precorrere due aspetti fondamentali dell'evoluzione dottrinale e normativa del secolo XX: la concentrazione delle attività di preparazione e trattazione della controversia e la definizione di un sistema preclusivo in grado di contemperare esigenze di celerità ed efficienza del procedimento con la pienezza del diritto di difesa delle parti private nel processo.

Sotto diverso profilo, le ragioni di interesse storico per l'emendamento Rivera possono essere individuate anche nelle motivazioni che determinano il mancato accoglimento di tale proposta di modifica da parte del governo. Nella seduta del *Senado* del 13 aprile 1880, il compito di formalizzare la posizione dell'esecutivo sull'emendamento Rivera viene affidato al senatore Gutiérrez Fernández, in veste di componente della *Comisión general de Codificación* e coautore del progetto di legge-delega per la riforma del Codice del 1855. L'orientamento del governo appare icasticamente sintetizzabile in questo passaggio dell'intervento del senatore Gutiérrez Fernández: «todo pleito es un combate, en el que tiene más probabilidades de triunfar

[18] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, Apéndice primero al núm. 102*, cit., p. 1: «La base 5ª se adicionará con el siguiente párrafo: 'Se suprimirán los escritos de réplica y dúplica, salvo el caso en que haya reconvencción, en el cual solo se admitirá la réplica limitada á la reconvencción'».

[19] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 105*, cit., p. 1537: «Si se expone el hecho y el derecho que nace de ese mismo hecho; si á ese hecho y á ese derecho si excepciona lo que se tiene por conveniente; si el actor no pregunta al demandado sobre las causas y acciones que propone, ni éste á aquel sobre las excepciones que aduce, ¿á que la réplica y dúplica cuando no hay reconvencción ó mútua petición? [...] Luego, indudablemente, toda discusión antes de la prueba es una discusión poco eficaz, es la disputa de que nos hablaban las antiguas leyes recompiladas, es la polémica que se entabla entre los abogados y entre los procuradores que quisieron cortar nuestras leyes antiguas».

el que con más habilidad sepa esgrimir sus armas»^[20]. Non occorre soffermarsi in questa sede sull'importanza e gli intuibili significati che una simile dichiarazione riveste sul piano generale dell'ideologia del processo. Si è del resto già ampiamente osservato come la *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 riflettesse su più versanti un'autentica e pervasiva ispirazione ideologica d'impronta classicamente liberale^[21]. Pertanto, più che la circostanza – di per sé prevedibile e piuttosto nota – di una sostanziale continuità ideologica della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881 con quella precedente, appare da segnalare il modo in cui l'ideologia liberale del processo finisce per orientare e definire le scelte legislative concernenti la fase di introduzione della controversia^[22]. In effetti, è proprio su questo versante che le considerazioni del senatore Gutiérrez sembrano offrire una limpida e meditata razionalizzazione dei principi liberali che ispireranno l'assetto della fase introduttiva nella riforma del 1881.

Ripercorrendo per grandi linee i contenuti di tale intervento, il primo aspetto di interesse può essere individuato nel collegamento fra l'ispirazione individualistica della concezione liberale del processo e la conservazione di una funzionalità meramente introduttiva dei primi atti difensivi delle parti. Come precedentemente osservato, la rilettura delle norme preesistenti in una chiave ideologica di pretesa 'modernità' e liberalismo rappresenta una caratteristica distintiva dell'elaborazione dottrinale e normativa della seconda metà del secolo XIX. Soprattutto nelle fasi finali del percorso di avvicinamento al Codice del 1855, l'attribuzione di un nuovo fondamento ideologico alla disciplina processuale di diritto comune diviene la chiave di volta per nobilitare e portare a termine politiche di riforma nettamente conservatrici. Una sorta di difesa ideologica dello *status quo*, che si rivela uno strumento particolarmente efficace per rivestire di una patina di 'modernità' un sistema di regole estremamente risalente e funzionale alla tutela dell'esigua classe dominante della società spagnola ottocentesca^[23].

Con analoghe finalità di politica legislativa, la posizione conservatrice sostenuta dal senatore Gutiérrez trova una propria giustificazione ideologica nel principio per il quale spetta alle parti private la disponibilità del processo; o, in altri termini, il riconoscimento di una totale libertà di determinazione e conduzione dell'andamento del processo in tutti i suoi aspetti, ovviamente a cominciare dall'introduzione della controversia. Infatti, da questa logica 'proprietaria' e di assoluto predominio dell'iniziativa privata discendono diversi corollari ideologici e specifiche conseguenze disciplinari, che tracciano una precisa struttura della fase iniziale del procedimento. Rispetto alle modalità di instaurazione del giudizio, prevale uno schema legislativo basato sull'assenza di limitazioni e obblighi normativamente determinati quanto alla

[20] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 105, cit., p. 1540.

[21] Sulla corrispondenza ideologica della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 alla concezione liberale della giustizia civile, si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, quanto contenuto nel precedente paragrafo del presente lavoro.

[22] Per il riscontro di una preta continuità ideologica fra la *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 e quella del 1881, si v., spec., cfr. J. GOLDSCHMIDT, *Derecho procesal civil*, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, 1936, p. X; J. GUASP DELGADO, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil*, I. *Estudio especial de la LEC*, Madrid, 1943, p. 54 ss. (e, ivi, l'emblematico riferimento a un modello di «justicia privatística»); V. FAIRÉN GUILLEN, *Introducción. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, invariante española (1881-2000)*, in N. PICARDI, A. GIULIANI, *Testi e documenti per la storia del processo. Iª Sezione: I grandi modelli europei, VII. Ley de Enjuiciamiento civil. 1881*, Milano, 2001, p. XXX.

[23] Si v., nuovamente, quanto contenuto nel precedente paragrafo (§ 2.1) del presente lavoro.

possibilità della parte attrice di disporre della tutela giurisdizionale per l'esercizio di un proprio diritto. Si manifesta, sotto tale profilo, la tendenza dei codici liberali a considerare la tutela giurisdizionale come meramente strumentale all'esercizio del diritto sostanziale. E su tale connotazione si riflettono i classici postulati dell'autonomia e della disponibilità esclusiva del diritto, che caratterizzano l'archetipo della proprietà nel moderno sistema della codificazione. Una piena libertà di disporre della tutela giurisdizionale dei diritti che impone non soltanto l'esclusione di un preventivo controllo giudiziale sull'ammissibilità della domanda attorea, ma anche la conservazione di un modello di fase introduttiva nel quale la «demanda» si configura come un semplice «medio de exploración»; ossia – per utilizzare le evocative parole del senatore Gutiérrez – «un escrito que debe pecar más por defecto que por exceso, que es el primer paso que se da en un terreno desconocido y debe darse con prudencia»^[24].

A questo inquadramento ideologico di base delle regole inerenti all'instaurazione del giudizio si aggiungono una serie di ulteriori giustificazioni assiomatiche che vengono fornite da Gutiérrez per dare prova della coerenza sistematica e della concreta funzionalità della tradizionale articolazione della fase di trattazione della controversia. Anche riguardo a tale aspetto – e con evidenze invero ancor più significative – si assiste al tentativo del governo di motivare le linee fondamentali della riforma da un punto di vista puramente dogmatico, mediante artificiose e forzate combinazioni fra la disciplina di diritto comune e i principi-cardine della filosofia giuridica liberale. La creazione di questa specie di congiuntura fra 'tradizione' e 'modernità' si fonda su uno dei postulati classici dell'ideologia liberale del processo e della più generale concezione ottocentesca dei rapporti fra privati. Ci si riferisce al postulato dell'eguaglianza formale fra le parti private; e, nello specifico, alla tendenza delle codificazioni liberali ad attribuire a tale principio una portata 'strutturante' rispetto alla determinazione delle sequenze di atti e attività del processo attraverso le quali si articola il contraddittorio delle parti. In questa accezione di valore-guida, il postulato dell'eguaglianza formale fra le parti conduce a giustificare una scansione delle attività di trattazione della controversia basata sull'uguale ripartizione di diritti e di obblighi in capo alle parti private; di modo che, a fronte di qualunque iniziativa legittimamente intrapresa da una delle parti, si riconosce all'altra la possibilità di contestare, dedurre e replicare, fino a quando non possa ritenersi raggiunta un'esatta uguaglianza fra la posizione processuale delle parti stesse. Si tratta di un'esigenza di parificazione formale delle tutele – profondamente radicata nella cultura e nella società ottocentesca – che appare, nella sua essenzialità, come un'esigenza intuitiva di qualsiasi modello processuale del secolo XIX. Del resto, dalla prospettiva generale in cui si guarda alla funzionalità del processo civile, ciò che conta è che siano garantite alle parti private le condizioni per esercitare una completa autonomia e libertà di conduzione delle attività del giudizio; rimanendo del tutto indifferente l'eventualità che un processo costruito su queste basi risulti inevitabilmente complesso,

^[24] Cfr. *Diario de las sesiones de Córtes, Senado*, n. 105, cit., p. 1540.

economicamente gravoso, e di fatto accessibile solo a un ristretto settore della realtà sociale del tempo^[25].

Nel particolare contesto di formazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881, l'imperativo di «igualar las condiciones de los litigantes» diviene dunque una motivazione determinante nel valorizzare una politica di riforma basata sulla rigorosa attuazione dei precetti dell'individualismo e della conseguente centralità dell'iniziativa privata. Rispetto alla concreta definizione delle modalità di trattazione della controversia, questa filosofia di intervento non viene razionalizzata di per sé, ma mediante l'affermazione – piuttosto lucida e disincantata nel più volte richiamato intervento Gutiérrez – di dover preservare quel «desenvolvimiento natural de la discusión», che rappresenta un'intrinseca caratteristica del modello processuale delineato dal codice del 1855^[26].

Con la discussione e il repentino ritiro dell'emendamento Rivera di fatto si chiude la prima fase del dibattito parlamentare sul progetto di legge-delega, che viene approvato a larga maggioranza nella seduta del *Senado* del 17 aprile 1880^[27]. Nel passaggio al *Congreso de los Diputados*, la capacità del governo Cánovas di prevenire e anticipare possibili profili di critica all'operato della *Comisión general de Codificación* si rivela determinante per conseguire in brevissimo tempo la definitiva approvazione del progetto^[28]. In maniera altrettanto spedita si susseguono nei mesi successivi le sessioni di lavoro della *Sección de Asuntos civiles* per portare a termine la stesura della nuova *Ley de Enjuiciamiento Civil*^[29]. Come risulta dagli atti della *Comisión general*, l'incarico di revisionare la disciplina del rito ordinario e quello di dare forma alla versione ufficiale della *Ley* vengono affidati al magistrato del *Tribunal Supremo* Manresa y Navarro; epigono di una visione «procedimentalistica» del diritto processuale e interprete di quella scuola esegetica che individua nello studio analitico delle disposizioni e nella minuziosa esegesi il compito fondamentale e pressoché esclusivo del giurista dell'epoca^[30]. Applicato alla riforma del processo, il metodo

[25] Cfr., ad es., J. LÓPEZ ROMERO, J. LÓPEZ DE RUEDA, *Derecho procesal civil, penal, canónico y administrativo*, I, Sevilla, 1885, pp. 22-25.

[26] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 105, cit., p. 1540.

[27] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 108, cit., pp. 1590-1591.

[28] A seguito dell'approvazione del *Senado*, il «proyecto de ley de bases para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil» approda al *Congreso de los Diputados* nel maggio del 1880. La Commissione tecnica incaricata di esaminare il progetto di legge-delega (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados*, n. 156, *Sesión del lunes 3 de mayo de 1880*, pp. 3445-3446) ne approva i contenuti senza apportare alcuna modifica (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados*, n. 191, *Sesión del miércoles 16 de junio de 1880*, p. 4924, e *Apéndice segundo al núm. 191, Sesión del miércoles 16 de junio de 1880*, pp. 1-3). Dopo una breve discussione, svoltasi in sole due sedute, viene dunque decretata l'approvazione finale della legge-delega per la formazione della nuova *Ley de Enjuiciamiento Civil* (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados*, n. 192, *Sesión del jueves 17 de junio de 1880*, pp. 4934-4937, 4939-4950; *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados*, n. 193, *Sesión del viernes 18 de junio de 1880*, pp. 4967-1986, e *Apéndice quinto al núm. 193, Sesión del viernes 18 de junio de 1880*, pp. 1-2).

[29] Su tali vicende, si v., ad es., J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., I, pp. 8-9; N. ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in J. GOLDSCHMIDT, *Derecho procesal civil*, cit., p. 72; J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 142-155.

[30] In proposito, si v. l'analitico saggio di J.M. ALONSO FURELOS, *El procedimentalismo español. Siglos XIX y XX*, in *Revista de Derecho UNED*, XV, 2014, pp. 547-572. Per alcune notizie sull'imponente figura di José María Manresa y Navarro nel contesto dottrinale della seconda metà del secolo XIX, si v., ad es., D. José María Manresa, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CVII, 1905, pp. 654-679.

esegetico seguito da Manresa – e dalla dottrina spagnola maggioritaria – si dimostra particolarmente efficace sul piano della formulazione degli enunciati e della loro interpretazione, rimediando alle molteplici lacune e antinomie presenti nell’originaria disciplina del codice. In questa preoccupazione di ricavare dalle norme esistenti una regolamentazione completa e coerente del processo, l’approccio critico ai singoli istituti risulta assai limitato, prediligendosi un atteggiamento non valutativo ma di semplice affinamento tecnico e sistematico della normativa vigente. Pertanto, coerentemente alle premesse ideologiche della riforma e all’indirizzo conservatore imposto dal governo, il risultato finale dell’elaborazione legislativa del 1881 si traduce nella strutturazione di un codice di straordinaria lunghezza e prolissità, nel quale l’aspirazione al recupero e alla sistematizzazione del diritto preesistente prevale sulle esigenze di semplificazione e rinnovamento della disciplina processuale^[31].

Pubblicata nei primi giorni del febbraio 1881 e destinata a trovare applicazione a partire dal 1° aprile dello stesso anno, la *Ley de Enjuiciamiento Civil* assume l’eccezionale estensione di 2182 articoli, che vengono meticolosamente suddivisi in tre libri, ulteriormente ordinati in titoli, capitoli e sezioni^[32]. Rispetto alla già di per sé smisurata ampiezza del codice del 1855, quella acquisita dalla nuova *Ley* risponde alle finalità di raccogliere e riordinare anche i derivati di una produzione normativa ipertrofica, andatisi a sovrapporre al diritto codificato specie per effetto dei continui riassetti dell’organizzazione giudiziaria e delle giurisdizioni speciali, in particolare^[33]. In questa monumentale opera di risistemazione e accorpamento del materiale normativo pregresso, gran parte dell’attenzione viene dedicata all’aspetto sistematico del codice e all’individuazione di principi e regole in grado di tradursi in discipline generali del processo^[34]. Nei non rari casi in cui tale attività interpretativa si esprime

[31] Si v., ad es., N. ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO, *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in J. GOLDSCHMIDT, *Derecho procesal civil*, cit., p. 72, dove la LEC del 1881 viene perentoriamente definita come «la más defectuosa de cuantas leyes de mediana extensión e importancia rigen España y unos de los Códigos procesales civiles más atrasados de la Tierra». Per un giudizio complessivamente positivo sull’opera di riforma, si v., ad es., J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, cit., p. 123; F. LASTRES, *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos, según las leyes y demás disposiciones vigentes*¹⁰, Madrid, 1895, p. 218.

[32] Quanto alla promulgazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* e alla definizione del relativo regime transitorio, cfr. *Real Decreto de 3 de febrero de 1881*, in *Gaceta de Madrid*, n. 36, sábado 5 de febrero de 1881. Le disposizioni della LEC del 1881 possono essere consultate in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1881. E a questo volume verrà fatto riferimento nel prosieguo. Sulla LEC del 1881, oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, si v., ad es., M. NAVARRO AMANDI, *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, Madrid, 1881; J. SIDRO SURGA, *La ley de Enjuiciamiento civil reformada, concordada con sus precedentes*, Madrid, 1881; C. SALVADOR, *Prontuario de la ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, Barcelona, 1881; J. MARFÁ DE QUINTANA, *Simplificación de la novísima ley de Enjuiciamiento civil*, Barcelona, 1883; R. ATARD, S. CERVELLERA, *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881, anotada, concordada y comentada*, Madrid, 1887.

[33] Cfr. J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., I, p. 10: «Los que tachan la nueva ley de casuística y demasiado extensa, no tienen en cuenta que se ha procedido bajo el pie forzado de la de 1855, sin otras facultades que la de modificarla y adiccionarla con sujeción á las bases aprobadas por la de 21 de junio de 1880. [...] La nueva ley tiene 21 títulos y 767 artículos más que la anterior, no obstante haberse sujetado á un mismo procedimiento todos los casos que son de él susceptibles, como por ejemplo los incidentes y apelaciones».

[34] Cfr., nuovamente, J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., I, pp. 21-23, e v., in termini sostanzialmente positivi, J.M. ANTEQUERA, *La codificación moderna en España*, cit., p. 123: «Basta, para apreciar la trascendencia é importancia de este trabajo, sólo por lo que toca al libro 1º, ver que los 200 artículos en que la ley de 1855 comprendía todas las materias generales, se elevaron á 459 en la ley reformada, introduciéndose aquí materias importantísimas de que antes no se trataba».

in originali creazioni, prendono forma di «disposiciones comunes» precetti generalissimi e di assoluta vaghezza, pensati per essere adattati alla grande varietà di procedimenti speciali che contraddistingue la tutela giurisdizionale contenziosa e volontaria (L. I, *LEC* 1881). Per il tramite di progressive astrazioni e singolari scelte dogmatiche, si giunge dunque alla definizione di una molteplicità di settori disciplinari che assumono una valenza generale più o meno estesa; delineandosi, nel complesso, un sistema di regole uniformi enormemente frammentato, e di gran lunga distante dagli originari obbiettivi di razionale riordino della normativa codicistica^[35].

Con particolare riguardo alla «jurisdicción contenciosa», la creazione di un autonomo capitolo del codice dedicato alle «disposiciones comunes» si riconnette concettualmente al recepimento della categoria dottrinale dei «juicios declarativos»; quale categoria generale delle forme di tutela cognitiva, comprendente il «juicio ordinario de mayor cuantía», quello «de menor cuantía» e quello «verbal» (artt. 481-482, T. II, L. II, *LEC* 1881)^[36]. Nello schema del nuovo Codice, il superamento delle tradizionali classificazioni delle forme di tutela dichiarativa avviene soprattutto al fine di uniformare la disciplina di atti e attività del processo che possono appunto considerarsi ‘comuni’ alle tre possibili articolazioni del procedimento di cognizione; e ciò, evidentemente, anche prescindendo dalle oggettive differenze strutturali e funzionali fra le stesse esistenti. All’interno delle «disposiciones comunes á los juicios declarativos» (C. I, T. II, L. II, *LEC* 1881), vengono dunque fatte confluire norme piuttosto eterogenee, e diversamente incidenti sul concreto funzionamento delle singole tipologie procedimentali in cui trovano applicazione. In linea generale, vengono collocate in questa sede tanto regole di mero dettaglio – come quelle inerenti alle «copias de los escritos y documentos» (artt. 515-523, S. IV, C. I, T. II, L. II, *LEC* 1881) – quanto norme attinenti alla determinazione del valore economico della «demanda» e alla conseguente individuazione del rito applicabile ‘*parva quantitatis*’ (artt. 483-496, S. I, C. I, T. II, L. II, *LEC* 1881)^[37]. Oltre a ciò, l’ambito

[35] Il «Libro Primero» della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, dedicato alle «disposiciones comunes á las jurisdicción contenciosa y á la voluntaria», si compone di 459 articoli, ordinati in 13 «Títulos» e normalmente suddivisi in «Secciones». Fra le materie che vengono disciplinate in questa sede, si segnalano in particolare «la comparencia in juicio» (T. I, L. I), ove figura un’analitica regolamentazione della rappresentanza tecnica e processuale (S. I, T. I, L. I) e della «defensa por pobre» (S. II, T. I, L. I); la «competencia y las contiendas de jurisdicción» (T. II, L. I), con la fissazione delle «reglas para determinar la competencia» (S. II, T. II, L. I) e delle regole che presiedono alla definizione delle «cuestiones de competencia» (S. III, T. II, L. I); le «actuaciones y términos judiciales» (T. IV, L. I); il «modo y forma en que han de dictarse las resoluciones judiciales» (T. VIII, L. I), con la determinazione delle varie forme di «recursos contra las resoluciones de los Jueces de primera instancia» (T. IX, L. I). Per un breve commento di tali disposizioni, si v., ad es., F. LASTRES, *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos*, cit., p. 221 ss.

[36] Cfr. *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, p. 102, con i commenti di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, II, Madrid, 1887, pp. 457-460 e di E. REUS (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881, concordada y anotada con gran extensión según la doctrina de los autores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia*, I, Madrid, 1881, pp. 337-339.

[37] Il testo delle disposizioni contenute nella *Sección Primera* («Reglas para determinar el juicio correspondientes») e nella *Sección Cuarta* («Copias de los escritos y documentos, y su objeto»), *Capítulo Primero* del codice può leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 102-106, 111-112. Per un dettagliato commento di tali disposizioni, si v. J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., II, pp. 461-490; E. REUS (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 339-356.

della disciplina uniforme si estende fino a ricomprendere anche istituti e disposizioni specificamente riguardanti l'instaurazione del giudizio e la fase di preparazione della controversia nel suo complesso. Più in particolare, attraverso tale collocazione sistematica acquisiscono una portata applicativa generale istituti del processo storicamente estranei alla semplicità e deformalizzazione del rito, che tipicamente caratterizzano la cosiddetta giustizia minore. È questo il caso delle «diligencias preliminares» (art. 497, *LEC* 1881), la cui formale riconduzione al paradigma del rito ordinario risultava espressamente attestata dal Codice del 1855, mediante l'inserimento della relativa disciplina in apertura del *título* dedicato al «juicio ordinario» (art. 222, S. I, T. VII, P. I, *LEC* 1855)^[38]. In effetti, come altrove già ricordato, fin dall'epoca delle *Siete Partidas* l'istituto delle «diligencias preparatorias» (*i.e.* «preliminares») poteva dirsi funzionalmente connesso alla peculiare configurazione normativa della «demanda» attorea, prevista dal diritto medievale castigliano per l'avvio del rito ordinario. In quella sede, si è in particolare osservato come il «demandante» avrebbe potuto servirsi delle «diligencias preparatorias» per condurre alcune attività propedeutiche alla corretta prospettazione del proprio atto introduttivo; e ciò specie nel senso di attribuire alla «demanda» quel grado di fattualizzazione dell'oggetto della pretesa analiticamente richiesto dalle *Siete Partidas* (*Leyes* XVI-XXII, T. II, e *Leyes* I, VI, T. III, P. III)^[39].

Malgrado le successive semplificazioni della struttura e della funzionalità dell'atto introduttivo, l'istituto delle «diligencias preparatorias» viene tramandato, di riforma in riforma ma senza subire rilevanti modificazioni, sino alle codificazioni del 1855 e del 1881. Si tratta di una continuità disciplinare – tutt'altro che atipica nel quadro generale delle riforme processuali spagnole del secolo XIX – che appare riconducibile alla combinatoria di almeno due differenti ordini di motivazioni. Per un verso, nel corso delle varie fasi che conducono alla codificazione del 1855, sembra emergere un preciso interesse della classe forense alla conservazione di un istituto processuale in grado di essere utilizzato in chiave prettamente strategica e a esclusivo vantaggio di quella ristretta cerchia di soggetti che dispongono delle risorse economiche necessarie a sostenere i costi di un vero e proprio 'contezioso preparatorio'^[40]. Un interesse di natura corporativa – celato anche da apparenti sensibilità verso le istanze di tutela giurisdizionale provenienti da settori meno privilegiati della società spagnola dell'epoca – che si riconnette alle potenzialità applicative dell'istituto delle «diligencias preparatorias», e alla possibilità di anteporre al giudizio di merito tutta una serie di attività di carattere contenzioso, compresa l'eventuale impugnazione dei provvedimenti di diniego pronunciati dal giudice adito. Per altro verso, specie nel Codice del 1881, l'inclinazione corporativa e conservatrice

[38] Cfr. art. 222, *LEC* 1855, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1855, p. 48, e v., *amplius*, quanto contenuto nel precedente paragrafo del presente lavoro.

[39] Cfr. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, Madrid, 1807, pp. 361-367, 383-384, 387, e v., anche per i necessari riferimenti storici e bibliografici, quanto contenuto nel § 1.1 del presente lavoro.

[40] Per una ricostruzione delle origini storiche dell'istituto delle «diligencias preparatorias», si v., ad es., V. FERNÁNDEZ DE LA RÚA, *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, II, Madrid, 1856, pp. 11-26; J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, II, Madrid, 1856, pp. 15-24.

della classe forense appare armonizzarsi con alcuni postulati della nuova ideologia del processo, nel segno di quella peculiare congiuntura fra conservatorismo e ideologia liberale che si è visto costituire il fondamento dell'accezione 'moderna' e 'positivistica' del riformismo spagnolo ottocentesco. Una circostanza, questa, che sembra trovare significativi riscontri tanto nel collegamento concettuale fra la generalizzazione dell'istituto delle «diligencias preparatorias» e il postulato dell'eguaglianza formale delle parti private, quanto nel risultato concreto di agevolare in tal modo la possibilità della parte attrice di disporre della tutela giurisdizionale per l'esercizio di un proprio diritto.

In effetti, soprattutto a partire dalla formazione della prima *Ley de Enjuiciamiento Civil*, la riforma delle disposizioni in tema di «diligencias preparatorias» appare prevalentemente indirizzarsi alla correzione dei difetti dell'originaria disciplina di diritto comune, con una particolare attenzione al versante applicativo e ai segnalati fenomeni di utilizzazione distorta delle attività preparatorie da parte dell'avvocatura. Si tratta di una linea di intervento che, nella migliore interpretazione dell'ortodossia positivista del nuovo Codice, si tende a sviluppare attraverso la creazione di una normativa estremamente dettagliata; a cominciare dalla fissazione di stringenti e tassative limitazioni quanto alle «diligencias» concretamente attuabili dall'attore (art. 222, *LEC* 1855)^[41]. Fra le diverse attività preparatorie che vengono consentite in forma di «diligencias», si segnalano in particolare la possibilità del «demandante» di interrogare sotto giuramento il potenziale convenuto, attraverso la formulazione di domande – o «posiciones» – relative alla propria personalità giuridica, oppure a determinati rapporti contrattuali in essere (es. se è erede e a che titolo; se è proprietario, possessore o detentore del bene controverso etc.), nonché la possibilità di domandare l'esibizione della *res litigiosa*, secondo lo schema dell'*actio ad exhibendum* di pretta derivazione romana (art. 222, co. 1°, nn. 1°-2°, *LEC* 1855, e art. 497, co. 1°, nn. 1°-2°, *LEC* 1881). Rispetto a tali richieste, spetta al giudice una valutazione discrezionale quanto alla sussistenza di una «justa causa» in grado di dimostrare la meritevolezza dell'interesse attoreo; ben potendo, per altro, considerarsi ammissibili casi di rigetto officioso delle «diligencias preparatorias» che appaiano *prima facie* prive di sufficienti giustificazioni (art. 222, co. 2°, *LEC* 1855, e art. 497, co. 2°, *LEC* 1881)^[42]. Sempre in un'ottica di maggiore controllo delle iniziative realizzabili dalla parte attrice, vengono inoltre precisamente individuate le modalità tecniche per attuare ciascuna attività preparatoria; corredando con varie sanzioni di carattere risarcitorio possibili ipotesi di utilizzazione strategica di tali strumenti da parte del

[41] Cfr. art. 222, *LEC* 1855, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 38, p. 48.

[42] Per un commento dell'art. 497 della *LEC* del 1881 (*Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, p. 106), si v. J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., II, p. 491; E. REUS (dir.), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 356-362; F. LASTRES, *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos*, cit., I, pp. 337-338. Riguardo all'antecedente formulazione dell'art. 222 della *LEC* del 1885 (*Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 38, p. 48), si v., ad es., J. DE VICENTE Y CARAVANTES, *Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, II, Madrid, 1856, pp. 343-350 e M. ORTIZ DE ZÚÑIGA, *Práctica general forense*, II, Madrid, 1856, pp. 556-558.

«demandante», così come eventuali inottemperanze del soggetto richiesto (artt. 498-502, *LEC* 1881)^[43].

Il capitolo della *Ley de Enjuiciamiento Civil* dedicato alle «disposiciones comunes á los juicios declarativos» si chiude con la disciplina relativa alla presentazione e al deposito dei documenti (artt. 503-523, S. III-IV, C. I, T. II, L. II, *LEC* 1881); costituente a tutti gli effetti una normativa di applicazione comune in tema di produzioni documentali, ma con rilevanti profili di incidenza sulla struttura e il funzionamento delle forme ordinarie di tutela giurisdizionale^[44]. Come già anticipato, tale normativa presenta un diretto collegamento con i precedenti tentativi di riforma del Codice, in quanto analogamente improntata al perfezionamento tecnico delle previgenti disposizioni, e a una logica di moderato bilanciamento fra la piena libertà di difesa e l'interesse al conseguimento di più elevati *standard* di tempestività ed efficienza della tutela processuale dichiarativa^[45].

Sulla falsariga degli anteriori progetti di riforma, il nucleo fondamentale della presente disciplina consiste in una differenziazione di massima fra le produzioni documentali da compiersi mediante gli atti introduttivi e le ulteriori allegazioni istruttorie realizzabili nel corso delle successive fasi del procedimento. Almeno nelle dichiarazioni di principio, l'esplicita finalità di tale distinzione risulta quella di istituire una sorta di rapporto regola-eccezione riguardo alle modalità e alle tempistiche con le quali viene consentito alle parti di completare le rispettive difese attraverso nuove produzioni documentali (cfr. art. 1, *base* 6^a, del progetto di legge-delega)^[46]. Di qui, essenzialmente, la previsione di un generale obbligo delle parti di corredare i propri atti introduttivi della documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza delle domande ed eccezioni formulate (art. 504, co. 1^o, *LEC* 1881)^[47].

A questa regola di preventiva produzione documentale corrispondono quindi una serie di tassative eccezioni quanto ai documenti ammissibili in un momento successivo allo scambio della «demanda» e della «contestación» (art. 506, *LEC* 1881)^[48]. Si tratta di ipotesi di deroga – per lo più ricalcanti i contenuti della normativa anteriore – che trovano una nuova giustificazione concettuale in assiomatici riferimenti alla correttezza della decisione giudiziale, e alla presupposta esigenza di

[43] Cfr. artt. 498-502, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 107-108, con il commento di E. REUS (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 362-367.

[44] Il testo degli artt. 503-514, *LEC* 1881, può leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 108-110.

[45] Cfr., spec., artt. 17, 20 del progetto Aguado, in *Proposición de ley, del Sr. Aguado, sobre reforma de varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, in *Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, apéndice primero al núm. 31, Sesión del lunes 20 de mayo de 1867*, p. 2.

[46] Cfr. art. 1, *base* 6^a, del *Real Decreto de 2 de febrero de 1880*, cit. nota n. 2.

[47] Cfr. art. 504, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, p. 108, con i commenti di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., II, pp. 517-523, di E. REUS (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 368-370, e di F. LASTRES, *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos*, cit., I, pp. 338-341. Nell'ambito della letteratura di taglio saggistico, si v., ad es., J. CORA, *Presentación de documentos en juicio*, in *Revista de los Tribunales*, VIII, 1884, p. 131; M. BOSH, *Rarezas del procedimiento civil*, in *Revista de los Tribunales*, 1896, pp. 761-777, e *ivi*, 1897, pp. 81, 109-139.

[48] Cfr. art. 506, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, p. 109, con i commenti di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., II, pp. 524-530, e di E. REUS (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 371-373.

non precludere l'acquisizione al processo di documenti catalogabili come nuovi o sopravvenuti.

Sul piano tecnico, la definizione dell'ambito operativo di tali ipotesi di deroga risulta ovviamente influenzata da un'ideologia e da una cultura del processo civile che riconosce nell'iniziativa delle parti private l'unica possibile forma di gestione delle attività istruttorie. Ed è dunque in perfetta coerenza con un'impostazione generale di stampo dispositivistico che il giudizio di ammissibilità sulle produzioni documentali tardive rimane totalmente slegato dal riscontro di un'effettiva rilevanza probatoria del documento (art. 513, *LEC* 1881); prediligendosi criteri di valutazione, apparentemente più neutri ed oggettivi, come la data di formazione del documento e la sopravvenuta conoscenza o disponibilità dello stesso in capo alla parte interessata (art. 506, *LEC* 1881)^[49]. In un'accezione tanto ristretta, la valutazione di ammissibilità delle prove documentali assume una ritualità che potrebbe dirsi meramente protocollare; risolvendosi nella semplice verifica dei requisiti formali previsti dal codice, oppure nella presa d'atto delle dichiarazioni giurate che vengono rese dalle parti per attestare la probità delle allegazioni istruttorie compiute (art. 506, nn. 1°-3°, *LEC* 1881)^[50].

A riflettere questa sorta di intima contraddizione fra gli obbiettivi di fondo e i risultati concreti dell'azione legislativa sono anche le disposizioni che individuano quale termine ultimo per la realizzazione di produzioni documentali tardive la «citación para la sentencia» (art. 507, co. 1°, *LEC* 1881); ossia l'atto officioso di convocazione delle parti in udienza che normalmente precede la pronuncia della decisione definitiva, a seguito della discussione – in forma orale o scritta, a seconda delle circostanze – dei risultati dell'istruttoria (artt. 673, 677, *LEC* 1881)^[51].

In effetti, è specie sul piano delle ripercussioni sulla complessiva funzionalità del rito ordinario e delle ulteriori forme di tutela dichiarativa che la disciplina in esame sembra indirizzarsi verso filosofie di intervento del tutto devianti dagli originari propositi di semplificazione e affinamento della normativa anteriore. Basti segnalare la previsione di un vero e proprio automatismo fra il compimento di produzioni documentali successive alla conclusione dell'istruttoria e l'apertura di un'apposita appendice di trattazione scritta, prevedente lo scambio di nuove memorie e la pronuncia di un provvedimento interlocutorio da parte del giudice (artt. 508-514, *LEC* 1881)^[52]. E a ciò si aggiunga il riconoscimento al giudice di un autonomo potere di disporre l'acquisizione di nuovi documenti e prove in una qualsiasi fase del procedimento, mediante l'emissione di «diligencias para mejor proveer» essenzialmente finalizzate all'integrazione del quadro probatorio già tracciato dalle parti secondo le segnalate tempistiche e modalità (art. 507, co. 2°, *LEC* 1881)^[53].

[49] Cfr. art. 513, *LEC* 1881, *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, p. 110.

[50] Si v. i riferimenti contenuti nella precedente nota n. 47.

[51] Cfr. artt. 507, 673, 677, *LEC* 1881 può leggersi in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 109, 144. Sull'art. 507, *LEC* 1881 si v., spec., J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., II, pp. 530-532.

[52] Cfr. artt. 508-514, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 109-110, con il commento di E. REUS (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 373-377.

[53] Si vedano i riferimenti contenuti nella precedente nota n. 51.

A completamento di questa breve disamina dei principi generali e dei singoli istituti che disegnano l'assetto della fase introduttiva nel sistema della codificazione del 1881, un discorso a sé stante sembrano meritare le principali innovazioni apportate alla disciplina del rito ordinario e all'effettiva incidenza delle «disposiciones comunes á los juicios declarativos» sulla tradizionale fisionomia delle attività di preparazione della controversia. In tale prospettiva, una prima considerazione di base non può che concernere il contenuto degli atti introduttivi delle parti; e in particolar modo la rispondenza del modello legale di atto introduttivo alle politiche di intervento perseguite dal legislatore mediante la costituzione di una normativa di applicazione generale. Poco più sopra si è posto in rilievo come la creazione di una normativa comune alle diverse forme di tutela dichiarativa si connettesse soprattutto alla finalità di uniformare la disciplina delle fasi e delle attività del processo considerate necessariamente 'comuni' alle tre possibili articolazioni del procedimento di cognizione. E si è anche cercato di ricostruire in base a quali motivazioni e con quali risultati concreti l'attenzione del legislatore si sia in larga misura incentrata sulla disciplina degli atti introduttivi e sul loro contenuto. Sintetizzando le scelte che hanno presieduto alla costruzione di una normativa comune in tema di «diligencias preliminares» e di produzioni documentali, emergono con una certa nettezza due semplici direttive di intervento: da un lato, quella di consentire al potenziale «demandante» l'acquisizione 'coattiva' di informazioni necessarie all'eventuale instaurazione del giudizio di merito; e, dall'altro, quella di individuare nel deposito degli atti introduttivi il momento principale – se non propriamente esclusivo – per introdurre nel processo tutta la documentazione occorrente alla decisione della controversia.

In quello che può dirsi costituire il disegno sistematico del «juicio ordinario de mayor cuantía» (artt. 524-679, S. I-VI, C. II, L. II, *LEC* 1881), la combinazione fra queste due direttive di fondo tende ad assumere un certo rilievo quanto alla definizione delle soluzioni tecnico-disciplinari in tema di atti introduttivi e alla differenziabilità della tipica strutturazione del procedimento^[54]. Sotto un primo profilo, la possibilità del «demandante» di avvalersi del particolare strumento delle «diligencias preliminares» consente di far precedere al giudizio di merito un'attività di acquisizione degli elementi di fatto e di diritto indispensabili all'esercizio dell'azione giudiziale (art. 497, *LEC* 1881); un'attività preparatoria in senso lato che si presenta funzionalmente connessa anche all'individuazione dei documenti che dovranno comporre il supporto probatorio dell'atto introduttivo (artt. 500, 504, *LEC* 1881). Sotto un secondo profilo, l'obiettivo di porre la parte attrice nelle condizioni di strutturare un atto introduttivo potenzialmente completo ed esaustivo – specie sul versante documentale – si rivela funzionale alla possibilità del convenuto di adottare analoghi *standard* di completezza ed esaustività delle proprie difese. Una perfetta

^[54] Le disposizioni del *Capítulo II* («Del juicio ordinario de mayor cuantía»), *Libro II*, del codice possono essere consultate in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 113-144. Come esplicitato da J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, III, Madrid, 1887, p. 9: «Este procedimiento es en su esencia el mismo que, de acuerdo con la práctica antigua, se estableció en la ley anterior para el juicio ordinario; pero en cumplimiento de lo ordenado en las bases 6ª, 7ª y 19ª de la Ley de 21 de Junio de 1880, se han introducido en él reformas importantes, á fin de evitar dilaciones innecesarias y corregir abusos».

simmetria fra «demanda» e «contestación» che viene formalmente stabilita per il tramite di un testuale rinvio alle regole concernenti la configurazione formale dell'atto introduttivo dell'attore (art. 540, *LEC* 1881) e dalla portata, già di per sé generale, dell'obbligo di preventiva produzione documentale stabilito dalla normativa uniforme (art. 504, *LEC* 1881)^[55]. Sotto un terzo e ultimo profilo, l'eventualità che l'attore abbia effettivamente acquisito, selezionato e quindi allegato al proprio atto introduttivo tutte le informazioni e le prove occorrenti all'accoglimento della «demanda» assume uno specifico rilievo quanto alla possibilità di semplificare la struttura del procedimento; e ciò in sostanza mediante il riconoscimento alla parte attrice della facoltà di rinunciare allo scambio delle ulteriori memorie scritte nel quale tipicamente si articola la fase di trattazione in senso proprio (art. 547, *LEC* 1881)^[56]. Una possibilità di semplificazione della tradizionale fisionomia delle attività preparatorie che avrebbe fundamentalmente implicato il riconoscimento agli atti introduttivi di una nuova e più ampia funzionalità, in qualche misura intravedendosi l'esistenza di un collegamento fra la connotazione aspecifica e prettamente *notice* del modello legale di atto introduttivo e le disfunzioni derivanti da una accentuata progressività nella delimitazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*^[57].

Come si è già avuto modo di verificare riguardo alle «disposiciones comunes» in tema di produzioni documentali, anche rispetto ai profili di innovatività che astrattamente concernono la fase di introduzione della controversia e il ruolo spettante agli atti introduttivi delle parti, appare inevitabile constatare una sostanziale incoerenza fra le vaghe ambizioni di riforma del legislatore e i risultati concreti delle misure normative intraprese. Sarebbe tuttavia affrettato esprimere una simile valutazione senza tenere conto delle peculiari caratteristiche del contesto ideologico e culturale di riferimento. Evitando di ribadire, in questa sede, nozioni e possibili ipotesi ricostruttive già altrove esposte, può semplicemente darsi conto di una sorta di *fil rouge* che tende ad attraversare l'intera evoluzione del processo civile spagnolo durante il secolo XIX. Ci si riferisce al predominante orientamento culturale che individua nella libertà e nell'autonomia delle parti private i valori fondamentali da attuare nel processo, in perfetta armonia con i portati di una lunga tradizione medievale e con gli ideali di individualismo che ispirano l'ideologia politica dei regimi liberali dell'epoca. Calati in questa realtà storico-culturale, quelli che appaiono farraginosi tentativi di perfezionamento del modello originario di fase introduttiva costituiscono semplici spunti di riforma che vengono concepiti e coerentemente

[55] Cfr. art. 540, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, p. 116, con i commenti di J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., III, p. 92 ss., e di E. REUS (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 422-425.

[56] Cfr. art. 547, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, p. 117, e v., nuovamente, J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., III, pp. 133-136, spec., 135, ove può leggersi: «Con este sistema se seguirá también que haya en el debate lealtad y franqueza, poniendo coto á los ardides de la mala fe. Ya no puede el demandado reservar para la dúplica, como antes solía hacerse, los principales argumentos y medios de defensa, á fin de sorprender al contrario, porque si lo hace, corre el riesgo de que, comprendiéndolo el actor, renuncie la réplica, y entonces se queda aquél imposibilitado para alegarlos oportunamente, y aunque lo haga después, no podrán tomarse en consideración en la sentencia».

[57] Oltre al riferimento contenuto nella nota precedente, si v. quanto analogamente rilevato da E. REUS (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 438-439 e da F. LASTRES, *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos*, cit., I, p. 352.

attuati al fine di accentuare la concezione ‘privatistica’ e individualistica del processo civile; e ciò, evidentemente, anche a discapito di un effettivo miglioramento della funzionalità ed efficienza del processo. Nella prospettiva del legislatore spagnolo del 1881, non vi è dunque alcuna contraddittorietà rispetto alla scelta di politica legislativa di preservare l’assetto tradizionale della fase introduttiva e i valori di assoluto garantismo che essa esprime quanto alla libertà di difesa delle parti; al punto che le maggiori innovazioni normative apportate dal legislatore in tale ambito attengono soprattutto al superamento di soluzioni tecniche ‘tradizionali’ che avrebbero potuto presentare aspetti di incompatibilità con la versione più estrema e rigorosa della concezione liberale del processo.

Per limitarsi ad alcuni possibili riscontri di questa linea di tendenza, la segnalata possibilità di circoscrivere la trattazione iniziale della controversia allo scambio dei soli atti introduttivi non risulta affatto connessa a una modificazione in senso ampliativo dei requisiti formali e contenutistici della «demanda» e della «contestación». All’opposto, mediante la trasposizione letterale delle previgenti disposizioni della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 (artt. 224, 253, *LEC* 1855), si recepisce nel nuovo Codice uno schema di atto introduttivo tendente alla più generica essenzialità e semplificazione degli elementi fattuali e giuridici che ciascuna parte è tenuta ad allegare a fondamento delle proprie pretese (artt. 524, 540, *LEC* 1881)^[58]. Una logica improntata alla drastica sinteticità degli atti introduttivi che presenta una chiara consonanza con la tendenza delle codificazioni liberali alla complessiva riduzione degli adempimenti tecnico-legali necessari ad accedere alla tutela giurisdizionale dei diritti. Una tendenza all’autolimitazione dell’intervento dello Stato nell’esercizio giudiziale dei diritti soggettivi che viene ulteriormente perseguita dal legislatore del 1881 nel senso di una deformalizzazione della componente giuridica della «demanda», in sostanza eliminando l’obbligo del «demandante» di qualificare giuridicamente la tipologia di azione esercitata (artt. 224, *LEC* 1855 e 524, co. 2°, *LEC* 1881)^[59].

In questa sistematica attuazione dei presupposti-cardine dell’ideologia liberale del processo, l’ambizione del legislatore spagnolo a rendere veramente completa ed effettiva la libertà di azione delle parti si traduce anche nella totale abrogazione del giudizio preventivo sull’ammissibilità della «demanda» attorea. Si realizza, sotto tale profilo, uno degli esempi probabilmente più eclatanti di distacco del nuovo Codice dalla inveterata tradizione del diritto comune nonché dai precedenti tentativi di codificazione e di semplice riordino della disciplina del processo; interventi che avevano ugualmente preservato la possibilità del giudice di respingere in via officiosa

[58] Cfr. artt. 224, 253, *LEC* 1855, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 38, pp. 49, 55, e artt. 524, 540, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, pp. 113, 116 (sui quali, oltre ai riferimenti contenuti nella precedente nota n. 54, si v., ad es., J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., III, pp. 8-38 e E. REUS (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, pp. 373-377, nonché, per alcuni riferimenti alla giurisprudenza dell’epoca, REDACCIÓN DE EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES, *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 febrero de 1881*, Madrid, 1894, pp. 211-213, 218).

[59] Si v., a riguardo, J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., III, pp. 21-22, nonché, per minime indicazioni di carattere giurisprudenziale, J.M., PANTOJA, *Repertorio de la jurisprudencia civil española*, I, Madrid, 1886, pp. 510-513, 515.

«las demandas no formuladas con claridad» o comunque non conformi al modello legale (art. 226, *LEC* 1885)^[60]. Non secondariamente – e quale semplice anticipazione sul punto – occorre anche tenere conto che la dottrina e la giurisprudenza dell'epoca assumono come proprio l'orientamento ideologico del nuovo Codice, contribuendo in modo sostanziale a un'ulteriore attenuazione della funzionalità 'informativa' degli atti introduttivi e dei correlativi obblighi di preventiva deduzione istruttoria gravanti sulle parti. Per limitarsi a un esempio, attraverso un'interpretazione letterale delle norme che disegnano il regime delle preclusioni in tema di prove documentali (artt. 504, 506-507, *LEC* 1881), viene consentito alle parti di introdurre nuovi documenti lungo l'intero corso delle fasi di trattazione e istruzione della controversia; e ciò in maniera del tutto slegata dai tipici presupposti della novità e della sopravvenienza del documento tardivamente prodotto^[61].

Al di là delle formule e dei tentativi di nobilitazione ideologica, quello compiuto dal legislatore del 1881 risulta dunque un ennesimo e sostanzialmente acritico recepimento della preesistente tradizione giuridica, che condiziona per lungo tempo il funzionamento della giustizia civile spagnola e la circostante cultura delle riforme del processo. Per un verso, l'attuazione di una politica legislativa fondata sulla recezione del codice del 1855 determinerà il passaggio nel nuovo secolo di una disciplina del processo che non risponde ai bisogni di riforma radicale della giustizia civile, e che non offre strumenti adeguati a tutelare gli interessi economici delle nuove classi sociali emergenti. Come osservato, pur essendo presenti alcuni spunti di innovazione nel senso di una semplificazione dell'ossatura del rito ordinario, la riforma del 1881 finisce per ribadire una scansione fasica del processo del tutto priva di consequenzialità funzionale e di misure in grado di arginare fenomeni di utilizzazione strategica dei diritti difensivi ad opera dell'avvocatura. Per altro verso, il dibattito della dottrina sulle riforme processuali a venire risulterà profondamente influenzato da una sorta di corrispondenza biunivoca che viene a instaurarsi fra la dominante ideologia liberale e l'esistente struttura del processo civile, per come compiutamente tracciata dalla *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881. Pertanto, sarà solo con rare e limitate eccezioni che a un atteggiamento puramente esegetico verso la disciplina processuale vigente si sostituisce un approccio critico e propositivo, finalizzato alla progettazione di riforme generali del codice in grado di ripensare in una nuova veste ideologica le caratteristiche strutturali del processo civile. In questa diversità di orientamenti e di indirizzi metodologici della dottrina spagnola del secolo XX, il grande problema della riforma del processo civile verrà affrontato dal legislatore in maniera discontinua e senza i necessari riferimenti di ordine tecnico e culturale. A questa incapacità di concepire e portare a termine riforme globali della giustizia civile corrisponderà per converso la produzione di numerose e spesso inefficaci riforme settoriali, che saranno appunto le sole a segnare l'evoluzione del

[60] Cfr. art. 226, *LEC* 1855, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 38, p. 50. Sul punto si v., ancora, J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., III, pp. 11, 36-38, nonché M.J. MAJÁN, *Consulta. Facultades de los Jueces de primera instancia en cuanto a las demandas deficientes ó defectuosas*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXIV, 1894, pp. 158-162; ID., *Procedencia y necesidad de repeler de oficio en ciertos casos las demandas*, in *La Reforma Legislativa*, 1896, pp. 193-401.

[61] Cfr. nuovamente J.M. MANRESA Y NAVARRO, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil reformada*, cit., III, pp. 520, 526, e v., in senso analogo, E. REUS (*dir.*), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, cit., I, p. 372.

processo nei centovent'anni che intercorrono dall'entrata in vigore del codice del 1881 alla promulgazione della *Ley de Enjuiciamiento civil* del 2000.

2.3. Istanze di riforma della fase introduttiva nella prima metà del secolo XX

Con l'entrata in vigore della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1881, molti dei problemi 'tradizionali' del processo civile tornano a ripresentarsi negli stessi termini in cui si erano posti dopo la promulgazione della *LEC* del 1855, ma in larga misura aggravati dall'ormai mutato quadro economico e sociale di riferimento. Del resto, nel passaggio dall'una all'altra codificazione, gli obiettivi di affinamento dell'architettura del processo e delle connesse garanzie formali delle parti avevano portato a risultati nettamente contrastanti rispetto ai bisogni reali di giustizia e alle effettive possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale delle classi meno avvantaggiate^[1]. Le istanze per una giustizia civile rapida e maggiormente accessibile offrono quindi una spinta decisiva ad affrontare nuovamente il problema della riforma generale del processo nelle diverse sedi istituzionali. Ed in effetti, dal parlamento agli organi di raccordo fra potere politico e magistratura sino alla *Comisión general de codificación*, l'attività di progettazione legislativa nell'ultimo tratto del secolo XIX si rivela tutto sommato costante e a tratti decisamente innovativa, benché non si traduca in realizzazioni concrete^[2]. Invero, come meglio si dirà nel prosieguo, i tentativi di riforma dell'ultimo decennio dell'Ottocento finiscono per influenzare profondamente la successiva elaborazione normativa. Basti considerare che per tutta la prima metà del secolo XX le modalità e le soluzioni di fondo attraverso cui si vorrebbe giungere a una riforma radicale del processo rimangono essenzialmente quelle individuate alla fine del secolo precedente. E a ciò si aggiunga che sarà proprio nella prospettiva di rompere tale immobilismo che negli anni Settanta del '900 vedrà finalmente la luce il primo progetto di riforma organica della *Ley de Enjuiciamiento Civil*^[3].

In limine a queste considerazioni preliminari occorre ancora segnalare che dal 1890 al 1966 le iniziative di riforma del processo civile si inseriscono quasi sempre nel contesto di più ampi disegni di riordinamento dell'amministrazione della giustizia, assumendo costantemente la forma di progetti di legge-delega (*i.e.* «proyectos de ley de bases»). In questo procedere per astrazioni si arriva talvolta a prospettare interventi alquanto drastici sull'assetto generale del processo; ma, nei non rari casi in cui tali progetti di riforma approdano in parlamento, anche il normale livello di indeterminatezza dei principi di delega finisce per essere di ostacolo alla loro approvazione o, comunque, all'effettivo esercizio del potere legislativo delegato.

Le ragioni che per lungo tempo impediscono di giungere alla predisposizione di un disegno riformatore organico e immediatamente traducibile in una nuova disciplina del processo civile sono ovviamente diverse e non compiutamente sondabili in questa sede. Ad ogni modo, un rilievo non affatto trascurabile sembra doversi attribuire all'atteggiamento della dottrina accademica; un atteggiamento che, sino agli anni Trenta del secolo XX, appare assestato su posizioni fortemente critiche

[1] Cfr. quanto nel precedente § 2.2 del presente lavoro.

[2] Cfr. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, 1998, p. 157 ss.

[3] Cfr., *infra*, § 2.4.

– ma non propositive – verso lo stato dell’elaborazione *de iure condendo* cui principalmente contribuiscono alti magistrati e avvocati di lunga carriera politica (v. *infra*).

Ai fini del presente lavoro non occorre dunque ripercorrere la successione diacronica dei singoli progetti di riforma né scendere in un esame analitico di quei progetti di legge-delega che in diversa misura ambiscono a ridisegnare la fisionomia del processo di cognizione. Per converso, sembra più utile tentare una ricostruzione delle linee di intervento che tali progetti esprimono con riguardo alla disciplina della fase di introduzione e trattazione della controversia (*i.e.* «sustanciación del pleito»).

In questa prospettiva qualche considerazione appare opportuna con riferimento ai primi progetti di riforma settoriale della *LEC* presentati al *Congreso de los diputados* fra il 1884 e il 1887. Come si è anticipato, l’obiettivo a tutti gli effetti prioritario dei progetti di riforma che saranno qui presi in esame può farsi consistere nella riduzione dei tempi di definizione delle controversie in primo grado, con una particolare attenzione a quelle che oggi si definirebbero esigenze di stretta economia processuale. Nel triennio indicato tali scopi tendono a essere perseguiti in due direzioni: per un verso, ampliando l’ambito di applicazione dei procedimenti alternativi al rito ordinario, ossia il «juicio de menor cuantía» e quello «verbal»; e, per altro verso, semplificando la sequenza degli atti di parte in cui si articola la trattazione preliminare della controversia nel «juicio de mayor cuantía». Nella prima direzione si pone il progetto Azcárate del marzo del 1887; progetto che a seguito di diversi emendamenti riesce comunque a tradursi nella *Ley* 11 maggio 1888, prevedente un significativo innalzamento del valore economico delle controversie da trattarsi nella forma del «juicio de menor cuantía»^[4]. Nella seconda direzione si collocano due diversi progetti di riforma, che passiamo a esaminare con maggior dettaglio: il progetto dell’allora

^[4] Il progetto del deputato Gumersindo Azcárate è presentato al *Congreso de los diputados* il 1° marzo 1887 (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice undécimo al núm. 48, Sesión del jueves 17 de marzo de 1887*, p. 1). A seguito di una breve discussione, il progetto Azcárate passa all’esame dell’apposita Commissione legislativa (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, n. 52, Sesión del martes de 22 de marzo de 1887*, pp. 1333-1334), unitamente al progetto di riforma dell’art. 710 della *LEC* del deputato César Alba datato 14 marzo 1887 (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice vigesimocuarto al núm. 48, Sesión del jueves 17 de marzo de 1887*, p. 1). La Commissione emette il proprio «dictámen» favorevole il 4 aprile 1887 (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice sexto al núm. 62, Sesión del lunes 4 de abril de 1887*, p. 1). Segue la proposta di emendamenti del deputato Domínguez Alfonso dell’11 aprile 1887, volta a introdurre una più estesa disciplina del «juicio verbal» (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice cuarto al núm. 64, Sesión del lunes 11 de abril de 1887*, pp. 1-3), nonché quella del deputato Francisco Lastres del 14 aprile 1887, recante modificazioni di dettaglio (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice undécimo al núm. 67, Sesión del jueves 14 de abril de 1887*, p. 1); entrambe le proposte non avranno però esito positivo. Approvato dal Congresso il 12 dicembre 1887, il progetto passa all’esame del Senato (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice primero al núm. 11, Sesión del miércoles 14 de diciembre de 1887*, p. 1), che lo approva con emendamenti il 22 marzo 1888 rinviandolo nuovamente alla Camera elettiva (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice tercero al núm. 78, Sesión del jueves 22 de marzo de 1888*, p. 1). In base alla procedura legiferativa ordinaria, il testo passa dapprima al vaglio di una «Comisión mixta encargada de conciliar las opiniones de ambos Cuerpos Colegisladores» (cfr. il relativo «dictámen» in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice cuarto al núm. 90, Sesión del miércoles 11 de abril de 1888*, p. 1), e quindi all’approvazione definitiva delle due Camere (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, n. 92, Sesión del viernes 13 de abril de 1888*, p. 2482; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, n. 68, Sesión del martes 17 de abril de 1888*, p. 1763), divenendo infine la *Ley* 11 de mayo de 1888 (cfr. *Gaceta de Madrid, n. 146, viernes 25 de mayo de 1888*). Per qualche cenno sull’iter parlamentare seguito dal progetto Azcárate, cfr. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 158-160.

guardasigilli Linares Rivas del gennaio 1884 e il progetto del deputato Nuñez de Velasco dell'aprile 1887.

In linea di sostanziale continuità con il dibattito precedente l'emanazione della LEC del 1881 (v., *retro*, § 2.1), il progetto del ministro Rivas prospetta una riconfigurazione della fase iniziale del procedimento basata sull'eliminazione delle memorie di «réplica» e di «dúplica»; il cui scambio fra le parti avviene dopo il deposito degli atti introduttivi (v., *retro*, § 2.2)^[5]. Nelle parole del guardasigilli tali scritti difensivi sarebbero tipicamente impiegati dalle parti in un'ottica tattico-strategica e, segnatamente, per «suplir á intencionadas omisiones de las demanda y contestación, y á ampliar siempre lo dicho en éstas»^[6]. La soluzione che si propone è quella di posticipare la discussione sul contenuto degli atti introduttivi al termine dell'istruzione probatoria, «después de haberse reunido en él cuantos datos han de tenerse en cuenta para resolver en definitiva la cuestión litigiosa»^[7]. Rispetto a tale sistema, l'unica eccezione prevista dal progetto concerne l'ipotesi in cui il convenuto abbia proposto una domanda riconvenzionale. In questo caso l'attore avrà a disposizione un'ulteriore memoria con cui procedere alla semplice contestazione del fondamento fattuale della «reconvención», mentre spetterà al convenuto la mera facoltà di confermare la veridicità dei fatti allegati (art. 1, co. 2°, cpv. 1°, Prog 1884)^[8]. In tal modo l'attività propriamente trattatoria della controversia sarebbe stata rinviata *tout court* al momento dello scambio degli «escritos de conclusión», ossia delle comparse conclusionali precedenti la rimessione della causa in decisione (art. 670, LEC 1881)^[9]. Soltanto nel contesto delle scritture conclusive si sarebbe quindi concessa la possibilità che «se discutían con la amplitud que las partes estimen necesaria los puntos de hecho y de derecho objeto del debate, y se adicionen ó modifiquen los consignados en la demanda y contestación» (art. 1, co. 2°, cpv. 2°, Prog 1884)^[10].

Non occorre dilungarsi ulteriormente per segnalare l'evidente farraginosità del sistema delineato dal progetto Rivas. La prospettiva di poter abbreviare i tempi del processo posticipando al termine dell'istruttoria il compimento di attività a essa logicamente antecedenti appare di per sé denotare una scarsa attenzione alle dinamiche procedurali; dinamiche che tale progetto tenta di semplificare in modo

^[5] Il progetto dell'allora guardasigilli Aureliano Linares Rivas può leggersi, assieme alla breve relazione di accompagnamento, sia in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice único al núm. 16, Sesión del lunes 14 de enero de 1884*, pp. 1-4, che in *Gaceta de Madrid*, n. 15, *jueves 15 de enero de 1884*. Su tale progetto v., cenni, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 157-158.

^[6] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice único al núm. 16, Sesión del lunes 14 de enero de 1884*, p. 2.

^[7] Cfr., ancora, *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice único al núm. 16, Sesión del lunes 14 de enero de 1884*, cit., p. 2.

^[8] Cfr. art. 1, co. 2°, cpv. 1°, del Progetto Rivas, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice único al núm. 16, Sesión del lunes 14 de enero de 1884*, cit., p. 3.

^[9] Cfr. art. 670, LEC 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1881, pp. 142-143.

^[10] Cfr. art. 1, co. 2°, cpv. 2°, del Progetto Rivas, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice único al núm. 16, Sesión del lunes 14 de enero de 1884*, cit., p. 3.

chiaramente avventato. D'altronde, non è un caso che lo scioglimento del governo Posada Herrera determini l'immediato accantonamento del disegno di legge Rivas^[11].

Pressoché diametralmente opposte alle precedenti risultano invece le linee di fondo del progetto Nuñez de Velasco del 1887^[12]. L'intento perfezionativo dell'esistente assetto codicistico si traduce qui in una serie di modificazioni settoriali alla disciplina delle memorie di trattazione; modificazioni che, nel complesso, rispondono alla finalità di ribadire con maggior precisione il divieto delle parti di compiere nuove allegazioni fattuali e di formulare richieste istruttorie aventi ad oggetto fatti non dedotti con gli scritti di «réplica», «dúplica» o «ampliación» (artt. 563-566, Prog. 1887)^[13]. Una sorta di irrigidimento delle barriere preclusive connesse al passaggio della causa al «periodo de prueba» che si completa con l'esplicita previsione del potere-dovere del giudice di rigettare d'ufficio tutte le istanze istruttorie tardive nonché quelle giudicate «impertinentes o inútiles» (art. 567, Prog. 1887)^[14].

Il progetto de Velasco, puntualmente riproposto al termine di due legislature, dà vita a un dibattito parlamentare che si prolunga per oltre due anni^[15]. Benché lineare e agevolmente conciliabile con il dettato codicistico, l'articolato di riforma è oggetto di numerose proposte di emendamento, per lo più dirette a temperare l'assolutezza delle previsioni concernenti il rigetto officioso delle richieste istruttorie^[16]. E tutto

[11] Cfr. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 158 e v., del resto, quanto rilevato dal nuovo ministro guardasigilli, Francesco Silvela, in F. SILVELA, *Proyectos de reforma en nuestra legislación mercantil, penal y civil. Discurso leído por Excmo. Sr. D. Francisco Silvela, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de octubre de 1884*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXV, 1884, p. 294 ss.

[12] Il testo della *Proposición de ley del Sr. Nuñez de Velasco, reformando varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil*, presentata al Congresso il 14 maggio 1887 (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados*, n. 91, *Sesión del sábado 14 de mayo de 1887*, p. 2584), può leggersi in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice undécimo al núm. 76, Sesión del lunes 25 de abril de 1887*, p. 1 ss.

[13] Cfr. artt. 563-566 del progetto de Velasco, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice undécimo al núm. 76, Sesión del lunes 25 de abril de 1887*, cit., p. 2.

[14] Cfr. art. 567 del progetto de Velasco, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice undécimo al núm. 76, Sesión del lunes 25 de abril de 1887*, cit., p. 2.

[15] Queste le tappe principali dell'iter parlamentare seguito dal progetto de Velasco: i) 14 maggio 1887, presentazione al Congresso (*Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados*, n. 91, *Sesión del sábado 14 de mayo de 1887*, p. 2584); ii) 20 giugno 1888, «dictámen» favorevole della Commissione legislativa (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice cuarto al núm. 148, Sesión del lunes 25 junio 1888*, pp. 1-4); iii) 28 giugno 1888, approvazione del Congresso (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados*, n. 151, *Sesión del jueves 28 de junio de 1888*, p. 4754 e *Apéndice tercero al núm. 151*, pp. 1-4); iv) 4 dicembre 1888, «reproducción» del progetto su iniziativa del senatore Morales Díaz (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice tercero al núm. 5, Sesión del martes 4 diciembre de 1888*, pp. 1-4); v) 15 giugno 1889, «reproducción» del progetto su iniziativa del senatore Rojo Arias (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice vigesimocuarto al núm. 3, Sesión del sábado 15 de junio de 1889*, pp. 1-4); vi) 5 luglio 1889, «dictámen» favorevole della Commissione senatoria (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice tercero al núm. 19, Sesión del sábado 6 julio de 1889*, pp. 1-3); vii) 9-13 luglio 1889, discussione del testo approvato con emendamenti dalla Commissione senatoria (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 21, *Sesión del martes 9 de julio de 1889*, pp. 249-261; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 22, *Sesión del 10 de julio de 1889*, pp. 264-280; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 23, *Sesión del jueves 11 de julio de 1889*, pp. 285-303 e, ivi, ulteriori proposte di emendamento; *Diario de las sesiones de Cortes, Senado*, n. 25, *Sesión del sábado 13 de julio de 1889*, pp. 334-342); viii) 17 luglio 1889, approvazione del testo con emendamenti (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, apéndice primero al núm. 28, Sesión del miércoles 17 julio de 1889*, pp. 1-3).

[16] Oltre alle indicazioni contenute nella nota precedente, spec. punti nn. vii)-viii), cfr. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 161-162.

ciò senza comunque giungere all'approvazione finale del testo^[17]. In ogni modo, la vicenda del progetto Velasco sembra rendere manifesta l'esigenza di un più ampio e deciso intervento legislativo, essendo ormai una convinzione diffusa che «la ley de enjuiciamiento que ahora está vigente es peor que la ley de enjuiciamiento anterior» e che occorra quindi procedere alla sua riforma «en el sentido de que sea más rápido y menos costoso el procedimiento»^[18].

Un punto di svolta in questo senso viene indubbiamente segnato dall'ascesa al ministero di grazia e giustizia di José Canalejas y Méndez, non a caso ricordato come «el único hombre político que no llevaba esos prejuicios, producto de la práctica en el foro, que constituyen el obstáculo más serio á toda reforma radical así calificada»^[19]. A livello per così dire metodologico, l'iniziativa riformatrice di Canalejas sembra subito contraddistinguersi per la scelta di istituire un'apposita «Sección de reformas legislativas» presso il ministero, superando in tal modo le difficoltà di ordine organizzativo insite nel modello storico della *Comisión general de codificación* (art. 1, R.D. 21 ottobre 1889)^[20]. La «Sección de reformas», composta da cinque alti magistrati, avrebbe operato alle dipendenze dirette dello stesso ministro, procedendo dapprima a un'attività di raccolta delle proposte provenienti dagli uffici giudiziari e in seguito alla predisposizione di un progetto di legge-delega per la riforma della legislazione processuale in materia civile e penale (artt. 4-5, 8, R.D. 21 ottobre 1889)^[21]. Sotto la guida del ministro Canalejas, i lavori della «Sección de reformas» procedono piuttosto spediti, soprattutto grazie al contributo del presidente della *Audiencia de lo Criminal* di Almedralejo, Victor Covián, a cui si deve la redazione delle «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil» pubblicate nel 1890^[22].

Prima di esaminare le importanti innovazioni prospettate dal progetto Canalejas, qualche ulteriore indicazione appare opportuna con riguardo ai successivi sviluppi del moto riformatore. Infatti, con la fine anticipata della legislatura e la nomina a guardasigilli di Fernández Villaverde, si assiste all'abolizione della «Sección de reformas legislativas» e al conseguente arresto dei lavori sulla riforma della *LEC*^[23].

[17] Cfr. ancora quanto nella nota n. 15.

[18] Cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Senado, sesión del martes de 9 julio de 1889*, p. 252. Per analoghe considerazioni v. M. PERILLÁN NAVAS, *Consideraciones sobre nuestro enjuiciamiento civil*, in *Revista general*, LXXI, 1887, pp. 344 ss., spec. 367, ove può leggersi: «Espúrguese la ley de inútiles diligencias, motivo de mayor costas y dispendios; póngase más en armonía las doctrina de la época y exigencias prácticas con las prescripciones de la ley, y habrá llenado el legislador la más grande de las misiones humanas, cual es la de procurar el bienestar general por medio del triunfo de la Justicia y la realización del derecho».

[19] Cfr. V. COVIÁN, *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXVI, 1890, p. 480.

[20] Cfr. R.D. 21 ottobre 1889, in *Gaceta de Madrid*, n. 295, martes 22 octubre 1889.

[21] Cfr. R.D. 21 ottobre 1889, in *Gaceta de Madrid*, n. 295, martes 22 octubre 1889, pp. 205-206 e, ivi, il testo dei RR.DD. di nomina dei componenti della «Sección de reformas legislativas».

[22] Il testo delle «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil» possono leggersi in J.F. LASSO GATTE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 165, nonché nei numerosi articoli di commento, editi dalla *Revista general de legislación y jurisprudencia* fra il 1890-1894, a firma di Victor Covián cui si farà riferimento nel prosieguo.

[23] Cfr. V. COVIÁN, *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXV, 1894, pp. 602-604, nonché quanto in R. FERNÁNDEZ VILLAVARDE, *Reformas que el gobierno se propone de introducir en el derecho penal, en la organización de los Tribunales y en el procedimiento. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández Villaverde, Marques de Pozo Rubio, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los*

Tuttavia, complice il risalto che l'iniziativa di Canalejas continua ad avere nella pubblicistica di settore, le «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil» del 1890 vengono integralmente riprese e sviluppate dal guardasigilli Ruiz y Capdepón, confluyendo nel più ampio progetto di legge-delega del 16 ottobre 1894^[24]. Tale progetto, recante «Bases para la reforma de la Ley de Organización Judicial», della «Ley de Enjuiciamiento Civil» e «Criminal», è quindi pubblicato nella *Gaceta de Madrid*, assieme all'invito rivolto alla magistratura, agli ordini forensi e alle università di trasmettere eventuali osservazioni e proposte^[25]. In ragione della complementarità delle due iniziative di riforma si procederà di seguito a esaminare congiuntamente le principali novità risultanti dai principi di delega.

In linea generale, le direttrici fondamentali che guidano il percorso riformatore intrapreso da Canalejas si ritrovano enunciate in un importante discorso tenuto dal guardasigilli a Madrid per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1889^[26]. Nella visione del ministro lo stato frammentario e disorganico della pregressa progettazione legislativa impone un radicale cambio di prospettiva nel modo di affrontare il problema della riforma del processo civile. Per Canalejas, il superamento della logica inconcludente delle «reformas circunstanciales» non dovrebbe comunque realizzarsi a discapito della continuità storica e soprattutto dei risultati conseguiti con il completamento dell'opera di codificazione della materia processuale^[27]. L'esperienza di riforma del processo penale, culminata con la promulgazione della *Ley de Enjuiciamiento Criminal* del 1882, dovrebbe infatti poter dimostrare la realizzabilità di un sistema processuale efficiente e conforme alla tradizione legislativa del Regno, offrendo al contempo un importante modello su cui sagomare il nuovo volto del processo civile^[28]. Ed in effetti, è sull'esempio fornito dal Codice di procedura penale del 1882 che Canalejas giunge a individuare il nucleo essenziale della riforma della giustizia civile, ossia l'introduzione della «instancia única y de la oralidad del juicio» per tutte le controversie fra privati^[29]. Non importa ripercorrere qui le molteplici (e

Tribunales, celebrada en el Supremo el día 15 de septiembre 1890, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXVII, 1890, pp. 350-351.

[24] Testo e relazione illustrativa del progetto dell'allora guardasigilli Trinitario Ruiz y Capdepón, strutturato in «Bases para la reforma de la Ley sobre Organización Judicial», «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil» e «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», può leggersi in *Gaceta de Madrid*, n. 292, *viernes 19 octubre 1894*, p. 197 ss.

[25] Cfr. R.D. 17 ottobre 1894, in *Gaceta de Madrid*, n. 292, *viernes 19 octubre 1894*, p. 203, con cui si prevede che «el Tribunal Supremo, las Audiencias, Facultades de Derecho de las Universidades, Academias de Jurisprudencia y Legislación y Colegio de Abogados, Procuradores y Escribanos, informarán al Ministerio de Gracia y Justicia, dentro el término de un mes, [...] lo que se les ofrezca y parezca sobre cada una de las preinsertas bases para la reforma de la las leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil».

[26] Cfr. J. CANALEJAS Y MÉNDEZ, *Proyectos y anuncios de reformas jurídicas. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. José Canalejas y Méndez, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 16 de septiembre de 1889*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXV, 1889, p. 23 ss.

[27] Cfr. J. CANALEJAS Y MÉNDEZ, *Proyectos y anuncios de reformas jurídicas*, cit., p. 51.

[28] Cfr., *si vis*, C. ÁLVAREZ, *Importancia del juicio oral y público. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Cirilo Álvarez, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1875*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, XLVII, 1875, p. 129 ss.

[29] Cfr. J. CANALEJAS Y MÉNDEZ, *Proyectos y anuncios de reformas jurídicas*, cit., p. 52 e, analogamente, T. RUIZ CAPDEPÓN, *Reformas que exige el estado de nuestra legislación penal, procesal, hipotecaria, notarial y penitenciaria, y organización judicial. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Trinitario Ruiz Capdepón, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1893*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXIII, 1893, pp. 197-199.

non molto convincenti) argomentazioni storico-giuridiche svolte dal guardasigilli per giustificare l'abolizione del giudizio in grado di appello, trattandosi in definitiva di un drastico tentativo di risolvere il grande problema dei tempi della giustizia civile^[30]. Più interessante è approfondire la prospettata applicazione dell'oralità al processo di cognizione.

Nella ricostruzione fornita dalla dottrina dell'epoca la «oralidad del juicio» rappresenta un corollario del sistema della «instancia única», al pari della necessaria collegialità del giudice^[31]. E infatti, se l'abolizione del giudizio di gravame presuppone la collegialità del giudice, quale contraltare alla diminuzione delle garanzie processuali delle parti, la «oralidad del juicio» costituisce un indispensabile strumento di semplificazione del processo volto a consentire l'effettiva partecipazione del collegio all'assunzione delle prove e alla discussione finale della causa^[32]. Ma vediamo meglio in che modo tale sistema viene adattato allo schema del processo civile, seppur nel contesto di un semplice progetto di legge-delega.

Innanzitutto, il modello della «instancia única» porta a escludere ulteriori gradi di giudizio soltanto per le controversie di minor valore economico (ossia quelle che la LEC riserva all'applicazione del «juicio verbal»), mentre per le restanti si conserva il giudizio di legittimità, ancorché con accesso subordinato al versamento di congrua cauzione per il caso di rigetto del ricorso (*Base 1ª*, Prog. 1890)^[33]. Un analogo criterio «*parva quantitatis*» definisce l'ambito di applicazione delle due sole forme possibili del processo di cognizione, ossia il «procedimiento ordinario» e il «procedimiento sumario». Si tratta di un modello bipartito, ricalcante la sistematica della *Ley de Enjuiciamiento Criminal*, che implica il superamento della classica tripartizione dei «juicios declarativos» accolta dalla LEC del 1881 (v., *retro*, § 1.2)^[34]. Entrambi i procedimenti presentano una struttura bifasica, basata sulla distinzione fra «periodo espositivo del juicio» e «acto de vista». Come meglio si desume dalle «Bases para la reforma de la Ley de Organización Judicial» del 1894, la prima fase del procedimento si celebra alla presenza del «Juzgado de Instrucción», giudice monocratico avente sede in ciascun municipio; mentre la seconda davanti alla «Audiencia», giudice collegiale istituito presso i capoluoghi di provincia (*Bases 1ª*, 4ª-5ª, Prog. 1894)^[35]. Questa «ripartizione dei ruoli» fra giudice singolo e collegio lascia facilmente intuire

[30] Cfr. J. CANALEJAS Y MÉNDEZ, *Proyectos y anuncios de reformas jurídicas*, cit., pp. 52-58.

[31] Cfr. V. AMAT Y FURIO, *El juicio oral en materia civil. Apuntes para la reorganización de los tribunales y la reforma de la ley procesal*, Barcelona, 1890, *passim*, da dove vengono tratte le linee di intervento sviluppate nei progetti di legge-delega del 1890 e del 1894 che si procederà a esaminare, nonché P. CALVO Y CAMINA, *La instancia única en lo civil y la organización de tribunales*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXIV, 1894, p. 295 ss. (e, *amplius*, anche con la prospettazione di un autonomo «proyecto de ley de bases», ID., *La instancia única en lo civil y la organización de tribunales*, Pontevedra, 1894, spec. pp. 207-232).

[32] Cfr., ancora, P. CALVO Y CAMINA, *La instancia única en lo civil y la organización de tribunales*, cit., pp. 306-312.

[33] Cfr. *Base 1ª* del progetto Canalejas, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 165-166, con il commento di V. COVIÁN, *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, cit., pp. 482-493.

[34] Cfr., *si vis*, *Libros II-III della Ley de Enjuiciamiento criminal promulgada por Real Decreto de 14 de setiembre de 1882*, Madrid, Góngora editores, 1882, p. 68 ss., con il commento di E. REUS, *Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre de 1882. Concordada y anotada extensamente con la doctrina de los autores, la práctica de los Tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia*, I, Madrid, 1883, p. 175 ss.

[35] Cfr. *Bases 1ª*, 4ª-5ª, del progetto di «Bases para la reforma de la Ley sobre Organización Judicial» del 1894, cit., nota n. 24, p. 200.

l'articolazione delle attività del processo, ma impone comunque di precisare le differenze intercorrenti fra l'una e l'altra forma di procedimento.

Nel rito ordinario il «periodo expositivo del juicio» si articola nello scambio degli atti introduttivi, oltre l'eventuale «réplica» dell'attore alla domanda riconvenzionale del convenuto (*Base 3ª*, Prog. 1890)^[36]. Alla delimitazione dell'oggetto della controversia segue la deduzione delle istanze istruttorie e quindi la rimessione della causa al collegio per la «práctica de la prueba» e la discussione finale (*Base 25ª*, Prog. 1894)^[37]. Per contro, nel rito «sumario» l'assunzione delle prove avviene direttamente davanti al «Juzgado de Instrucción», restando comunque salva la facoltà delle parti di riproporre al collegio le istanze istruttorie non ammesse dal primo giudice (*Base 4ª*, Prog. 1890)^[38].

Oltre che sul piano strutturale, i due procedimenti si differenziano sotto il profilo della disciplina degli atti introduttivi, alla quale vengono comunque dedicate alcune regole di applicazione comune. Dai principi generali di delega *in subiecta materia* emerge innanzitutto l'intento di rendere più stringenti i requisiti relativi all'*editio actionis*. E infatti, sia nella «demanda» che nella «reconvencción» la parte dovrà allegare «todas las razones de pedir la cosa, cantidad o prestación que sea objeto de aquella» (*Base 13ª*, *regla 1ª*, Prog. 1890)^[39]. A tale onere di allegazione introduttiva si connette un generale divieto di *emendatio libelli*, ancorché temperato dalla possibilità della parte di dimostrare la sopravvenuta conoscenza di circostanze di fatto o di diritto tali da giustificare una differente prospettazione delle proprie pretese (*Base 13ª*, *regla 1ª*, Prog. 1890)^[40]. Rigorosi oneri di allegazione vengono previsti anche per la «contestación» del convenuto, nella quale andranno proposte a pena di decadenza tutte le eccezioni *litis ingressum impediētes*, con contestuale offerta di congrua cauzione per il caso di rigetto delle stesse (*Base 13ª*, *regla 2ª-3ª*, Prog. 1890)^[41]. Questa maggiore attenzione al contenuto degli atti introduttivi risulta in qualche misura consequenziale alla prospettata eliminazione delle memorie di «réplica» e di «dúplica» in entrambi i procedimenti. Tuttavia, mentre nel rito ordinario l'attività di «proposición de pruebas» rimane collocata dopo lo scambio degli atti introduttivi, quale autonoma sottofase del procedimento, nel rito «sumario» attore e convenuto sono obbligati a dedurre tutte le richieste istruttorie già nella «demanda» e nella «contestación»^[42]. Pare interessante notare come tale differenziazione si pone in controtendenza rispetto alla

[36] Cfr. *Base 3ª* del progetto Canalejas, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 166.

[37] Cfr. *Base 25ª* del progetto di «Bases para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil» del 1894, cit. nota n. 24, p. 202.

[38] Cfr. *Base 4ª* del progetto Canalejas, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 166.

[39] Cfr. *Base 13ª*, *regla 1ª*, del progetto Canalejas, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 170.

[40] Cfr. *Base 13ª*, *regla 1ª*, del progetto Canalejas, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 170.

[41] Cfr. *Base 13ª*, *regla 2ª-3ª*, del progetto Canalejas, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 170, con il commento di V. COVIÁN, *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXX, 1892, pp. 333-349.

[42] Cfr., ancora, *Base 4ª* del progetto Canalejas, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 166 e quanto in V. COVIÁN, *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXVII, 1890, pp. 244-247.

tipica configurazione ipersemplicità dell'atto introduttivo costantemente riproposta dai legislatori del secolo XIX per le 'cause sommarie' (v., *infra*, §§ 3.1 ss.). Non meno importante, in prospettiva storica, appare l'acquisita percezione dell'incidenza degli atti introduttivi sulla struttura del processo; o meglio, l'ormai maturata consapevolezza di non poter abbreviare i tempi delle attività di preparazione della causa con semplici alchimie sul numero delle ulteriori scritture difensive (v., *retro*, §§ 1.4-1.5). Tuttavia, di fronte alle numerose innovazioni prospettate dai progetti di riforma in esame, gli spunti per un possibile riassetto della disciplina degli atti introduttivi passano sotto silenzio nella compatta reazione critica della dottrina e dell'avvocatura contro il sistema della «instancia única».

Invero, forse per il prevedibile esito di un disegno di riforma tanto ambizioso o per 'disobbedienza civile', la partecipazione degli ordini forensi e delle università all'interlocuzione ufficiale avviata dal ministero risulta assai limitata^[43]. Dai non numerosi pareri forniti al ministero appare comunque evidente la netta e diffusa opposizione contro le novità fondamentali prospettate per la riforma del processo civile. Oltre alle censure concernenti il drastico restringimento delle garanzie impugnatorie, la critica al sistema della «instancia única» si sviluppa in diverse argomentazioni sia di ordine generale che più strettamente tecnico-procedimentale. Sotto il primo profilo, si pongono in rilievo alcune discrasie legate alla necessaria collegialità del giudice, la cui attuazione sarebbe essenzialmente preclusa dalle endemiche carenze di risorse e di organico per l'amministrazione della giustizia civile. Sempre sullo stesso piano si evidenziano le oggettive difficoltà insite nell'affidare la conduzione del processo a due uffici giudiziari distinti e diversamente collocati sul territorio, essendo tale soluzione effettivamente inconciliabile con gli obiettivi di economia processuale perseguiti dal progetto^[44]. Sotto il secondo profilo, oggetto di critica è principalmente l'applicazione del binomio oralità-collegialità del giudizio, che si vorrebbe al più circoscritta alla discussione finale, delegando l'assunzione delle prove al «Juzgado de Instrucción»; una soluzione, questa, che avrebbe grossomodo implicato la conservazione dello schema del rito ordinario delineato dalla LEC 1881, ove le parti possono optare per la discussione orale davanti al collegio in luogo dello scambio degli «escritos de conclusión» (artt. 668, 674, LEC 1881)^[45].

[43] Cfr. P. GONZÁLEZ DEL ALBA, *Las reformas de Gracia y Justicia*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXV, 1894, pp. 605-613, ove si rinviene una sintesi delle osservazioni critiche pervenute al ministero. Per qualche giudizio positivo sui contenuti del progetto, cfr., ad es., *Informe emitido por la Junta Directiva del Colegio de Escribanos del territorio de la Audiencia de Madrid sobre el Proyecto de bases para la reforma de las Leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil*, Madrid, 1894, pp. 1-34. Per qualche cenno a tali vicende, v. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 180-182.

[44] Cfr., spec., *Informe de la Facultad de Derecho de Zaragoza sobre el Proyecto de bases que para la reforma de las Leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil ha publicado el Gobierno de S.M. en 19 de Octubre de 1894*, Zaragoza, 1895, pp. 25-45, spec. 41-45.

[45] Cfr. COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA, *Proyecto de bases para la reforma de las leyes orgánica del poder judicial y de enjuiciamiento civil. Informe que en cumplimiento de real decreto de 17 de octubre de 1894 eleva al Excmo. Sr. Ministro de gracia y justicia el Colegio de Abogados de Barcelona*, Barcelona, 1894, pp. 1-24; COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, *Proyecto de reforma de Leyes de la Comisión designada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre las reformas proyectadas por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia en las leyes de Organización judicial y del Enjuiciamiento civil*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXVII, 1895, pp. 577 ss., spec. 602-621; *Dictamen emitido por la Facultad de Derecho de la Universidad Central sobre el proyecto de bases para la reforma de las leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil*, Madrid, 1895, pp. 1-40. Per un più ampio sguardo al contenuto delle osservazioni critiche

Ad ogni modo, a segnare la sorte definitiva del progetto di legge-delega per la riforma della giustizia civile sono soprattutto ragioni di ordine finanziario. E infatti, quando nel 1896 la *Comisión general de codificación* riceve l'incarico di predisporre una nuova versione del progetto, tenendo conto delle osservazioni pervenute al ministero, appare inevitabile constatare che «las dificultades por que atraviesa la situación económica del país y del Tesoro [...] reducen la iniciativa de este Ministerio á las modestas proporciones de armonizar y concordar la ley de Enjuiciamiento civil manteniendo la actual organización de Tribunales»^[46].

Dopo un decennio di infruttuosi tentativi di riforma parziale della *LEC*, si ritorna a discutere dell'introduzione della «instancia única y de la oralidad del juicio» con il progetto di legge-delega predisposto dal presidente della *Comisión general de codificación*, Maura y Montaner^[47]. Tale progetto, recante «bases para la reforma de las Leyes orgánicas de los Tribunales y de la Enjuiciamiento civil y criminal», è presentato al Congresso nel luglio del 1916 dall'allora guardasigilli Barroso y Castillo^[48]. A seguito di un articolato iter parlamentare e numerosi emendamenti, il disegno di legge-delega ottiene l'approvazione del Senato nel luglio del 1918, ma la discussione si interrompe prima che la camera elettiva potesse nuovamente pronunciarsi sul testo^[49].

Le ragioni di interesse per tale prodromo di riforma non consistono tanto nella riproposizione del sistema della «instancia única» e dei suoi corollari, quanto piuttosto nel fatto che si tratta del primo progetto che attribuisce rilievo al ruolo del giudice nella preparazione della controversia. Sulla falsariga dei progetti del 1890 e del 1894, nello schema del «juicio ordinario» delineato dal progetto Montaner la prima fase di «discusión escrita» della causa risulta limitata allo scambio degli atti introduttivi, oltre all'eventuale «réplica» dell'attore alla «reconvención» del convenuto (*Base 12ª, regla 1ª, cpv. 2º, Prog. 1916*)^[50]. Tuttavia, in linea di continuità con la vigente disciplina codicistica, per la decisione delle questioni impedienti la trattazione del merito si conserva il modello degli «artículos de previo y especial pronunciamiento»; modello

provenienti dagli ordini forensi, cfr. P. GONZÁLEZ DEL ALBA, *Las reformas de Gracia y Justicia*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXVI, 1895, pp. 151-162. Per consultare il testo degli artt. 668, 674, *LEC* 1881, cfr. *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 9, pp. 142-143.

[46] Cfr. R.O. 7 febbraio 1896, in *Gaceta de Madrid*, n. 5, viernes 14 febrero 1896, p. 568, nonché, *si vis*, S. DE ISASA Y VALSECA, *Reformas necesarias en nuestro Códigos. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Santos de Isasa y Valseca, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1897*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, XCI, 1897, pp. 169 ss., spec. 175.

[47] Cfr. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 192-193.

[48] Il testo del progetto Maura y Montaner, presentato dall'allora guardasigilli Barroso y Castillo al Congresso il 5 luglio 1916 può leggersi in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 44, Sesión del miércoles 5 de julio de 1916*, pp. 1-16.

[49] Queste le tappe principali dell'iter parlamentare seguito dal progetto del 1916: i) 5 luglio 1916, presentazione al Congresso (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 44, Sesión del miércoles 5 de julio de 1916*, cit., p. 1 ss.); ii) 6 febbraio 1917, «dictámen» favorevole della Commissione legislativa, con emendamenti (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice decimotercero al núm. 8, Sesión del martes 6 de febrero de 1917*, p. 1 ss.); iii) 18 luglio 1918, nuovo esame del testo approvato dal Senato (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice vigesimotercero al núm. 80, Sesión del martes 18 de julio de 1918*, p. 1 ss.); iv) 25 ottobre 1918, «dictámen» favorevole della «Comisión permanente de Gracia y Justicia» (cfr. *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice primero al núm. 85, Sesión del viernes 25 de octubre de 1918*, p. 1 ss.). Per più ampi riferimenti al dibattito parlamentare e al contenuto delle varie proposte di emendamento al testo del 1916, v. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., pp. 203-223.

[50] Cfr. *Base 12ª, regla 1ª, cpv. 2º*, del progetto Maura y Montaner, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 44, Sesión del miércoles 5 de julio de 1916*, cit., p. 12.

che, come si è visto, implica l'onere del convenuto di proporre tutte le eccezioni «dilatorie» prima del deposito della «contestación», affinché possano essere decise «*in limine litis*» (Base 12^a, regla 1^a, cpv. 3^o, Prog. 1916)^[51]. Su tale modello il progetto Montaner innesta soluzioni intese ad ampliare i poteri del giudice, in un'ottica di complessiva «abreviación de la tramitación» (Base 7^a, Prog. 1916)^[52]. Ne sono esempio la facoltà del giudice di stabilire un ordine di priorità delle questioni impeditive meritevoli di trattazione, rigettando quelle che appaiono *prima facie* infondate attraverso provvedimenti di regola non suscettibili di immediata impugnazione (Base 8^a, Prog. 1916)^[53]. Una maggiore valorizzazione del ruolo del giudice sembra poi porsi alla base dei principi di delega concernenti la «práctica de la prueba», prospettandosi un notevole ampliamento dei poteri di iniziativa istruttoria – *i.e.* «diligencias para mejor proveer» – funzionali all'integrazione delle deduzioni probatorie delle parti (Base 12^a, regla 10^a, Prog. 1916)^[54].

L'idea che l'estensione dei poteri del giudice potesse contribuire a migliorare il funzionamento del processo civile – anche in una prospettiva di riforma settoriale della disciplina codicistica – risulta chiaramente ispirare il successivo *Real Decreto-Ley* 2 aprile 1924^[55].

La paternità del R.D.-Ley del 1924 si deve a due alti magistrati, Trillo y Señoráns e Ponte y Escartín: entrambi membri della «Junta inspectora del personal judicial» – istituita dal governo dittatoriale di Primo Rivera con sostanziali finalità di asservimento della magistratura – e a vario titolo coinvolti nell'elaborazione del *Código de procedimiento civil* per il Protettorato spagnolo del Marocco costituito nel 1912^[56]. Questi minimi riferimenti al retroterra della riforma del 1924 appaiono importanti per almeno due ordini ragioni. Per un verso, ci offrono un'ulteriore conferma del preminente ruolo del giudiziario nella progettazione delle riforme del processo civile (ruolo, nel caso di specie, indubbiamente «favorito» dalla sintonia dei *conditores legum* con la politica di regime)^[57]. Per altro verso, ci consentono di evidenziare un singolare

[51] Cfr. Base 12^a, regla 1^a, cpv. 3^o, del progetto Maura y Montaner, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 44, Sesión del miércoles 5 de julio de 1916*, cit., p. 12.

[52] Cfr. Base 7^a, del progetto Maura y Montaner, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 44, Sesión del miércoles 5 de julio de 1916*, cit., p. 12.

[53] Cfr. Base 8^a, del progetto Maura y Montaner, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 44, Sesión del miércoles 5 de julio de 1916*, cit., p. 12.

[54] Cfr. Base 12^a, regla 10^a, del progetto Maura y Montaner, in *Diario de las sesiones de Cortes, Congreso de los diputados, apéndice segundo al núm. 44, Sesión del miércoles 5 de julio de 1916*, cit., p. 12.

[55] Il testo del R.D.-Ley 2 aprile 1924 può leggersi in *Gaceta de Madrid*, n. 95, viernes 4 abril 1924, pp. 108-109.

[56] Sulla genesi del R.D.-Ley 2 aprile 1924, v., *amplius*, M. CACHÓN CADENAS, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, in J. PICÓ I JUNOY (dir.), *Principios y garantías procesales. Liber amicorum en homenaje a la profesora M^a Victoria Berzosa Francos*, Barcelona, 2013, p. 69 ss.

[57] Invero, come rilevato da attenta dottrina, il vero fautore della riforma in discorso dovrebbe individuarsi nel *Secretario judicial*, Francisco de Paula Rives y Martí, allora in servizio presso il *Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la Latina de Madrid* presieduto da Edelmiro Trillo y Señoráns: cfr. L. PRIETO-CASTRO, *Rives y Martí, y su intervención en las reformas procesales*, in *Revista de Derecho Procesal*, 1948, pp. 7-10 (anche in ID., *Estudios y comentarios para la teoría y la práctica procesal civil*, I, Madrid, 1950, pp. 132-135). Tale vicenda è descritta con dovizia di particolari e ulteriori riferimenti in M. CACHÓN CADENAS, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, cit., pp. 69-71.

esempio di ‘mimesi normativa’, dal momento che il citato *R.D.-Ley* riproduce il contenuto degli artt. 242-243 del Codice per il Protettorato marocchino^[58].

Nella dottrina contemporanea si è soliti ricordare il *Real Decreto-Ley* 2 aprile 1924 come il provvedimento che introduce il «principio de impulso oficial» nel processo civile spagnolo^[59]. L’esplicito accostamento al «Prozessbetrieb» tedesco e ancor più alla trasposizione chiovendiana del «principio dell’impulso ufficiale» non trova però pieno riscontro nell’elaborazione dottrinale dell’epoca (che invero neppure ricorre a simili formule linguistiche) né nel contenuto precettivo del richiamato *R.D.-Ley*^[60]. Ed in effetti, tale provvedimento non realizza una complessiva redistribuzione dei poteri di iniziativa spettanti alle parti, limitandosi a imporre al giudice l’obbligo di dichiarare *ex officio* il decorso dei termini prorogabili e le connesse decadenze (artt. 1-2, *R.D.-Ley* 1924)^[61]. Si tratta di un’innovazione che mira a correggere una delle principali discrasie della disciplina dei termini processuali dettata dalla *LEC* del 1881. In base al dettato codicistico la dichiarazione delle decadenze conseguenti alla scadenza dei termini prorogabili avrebbe infatti richiesto la proposizione di un’apposita istanza di parte (i.e. «escrito de apremio»), diversamente da quanto previsto per i termini perentori (artt. 311-312, *LEC* 1881)^[62]. Tale meccanismo, risalente al processo di *ius commune*, veniva normalmente utilizzato dalla prassi per eludere i limiti fissati dal legislatore con riguardo al numero e all’estensione delle proroghe conseguibili dalle parti (artt. 308, 521, *LEC* 1881)^[63]. E di qui appunto l’intervento ‘razionalizzatore’ compiuto dal *R.D.-Ley* del 1924^[64]. D’altronde, almeno due disposizioni del *R.D.-Ley* non sembrano consentire uno stretto accostamento al «principio de impulso oficial». Ci si riferisce, da un lato, alla previsione della facoltà delle parti di concordare la sospensione ‘*ad libitum*’ del processo (art. 1, cpv. 3°, *R.D.-Ley* 1924); e, dall’altro, alla riproposizione della regola codicistica per la quale resta impedita ogni decadenza se l’atto a cui essa si riferisce è compiuto dalla parte lo stesso giorno della notificazione del provvedimento dichiarativo del giudice (artt. 521, co. 2°, *LEC* 1881, 2, co. 2°, *R.D.-Ley* 1924)^[65].

Al di là delle possibili interpretazioni cui tale disciplina si presta e delle critiche a essa indirizzate dalla dottrina dell’epoca, l’aspetto di maggior interesse sembra

[58] Cfr. M. CACHÓN CADENAS, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, cit., pp. 72-73, ove si rievoca anche il testo degli artt. 242-243 del *Código de procedimiento civil de la Zona de Protectorado español en Marruecos* del 1914.

[59] Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. CACHÓN CADENAS, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, cit., p. 73 ss.

[60] Cfr., infatti, P. RIVES Y MARTÍ, *Derecho judicial español en la Zona de nuestro Protectorado en Marruecos*, Madrid, 1921, pp. 72-80 e v., *amplius*, M. CACHÓN CADENAS, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, cit., pp. 78-79, testo e note. Sul modello del «Prozessbetrieb», v., ad es., G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*², Napoli, 1923, p. 630 ss.

[61] Cfr. artt. 1-2, *R.D.-Ley* 2 aprile 1924, cit. nota n. 55, p. 108, nonché G. PONTE Y ESCARTÍN, *Memoria elevada al Gobierno de S. M. en la solemne apertura de los Tribunales el día 15 de septiembre de 1924 por el Fiscal del Tribunal Supremo*, Madrid, 1924, p. 54.

[62] Cfr. artt. 311-312, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 9, p. 65.

[63] Cfr. artt. 308, 521, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 9, pp. 63-64, 112.

[64] Cfr., del resto, quanto nella «Exposición» allo stesso *R.D.-Ley* 2 aprile 1924, cit. nota n. 55, p. 108, nonché, critico, J.M. FÁBREGAS DEL PILAR, *Crónica jurídica*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, CXLIV, 1924, pp. 488-491.

[65] Cfr., rispettivamente, artt. 1, cpv. 3°, 2, co. 2°, *R.D.-Ley* 2 aprile 1924, cit. nota n. 55, p. 108, e art. 521, co. 2°, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 9, p. 112.

doversi ravvisare nel fatto che il *R.D.-Ley* del 1924 rappresenta la prima riforma del processo civile spagnolo incentrata sulla figura del giudice^[66]. Tale circostanza assume particolare rilievo anche in considerazione degli ulteriori sviluppi dell'elaborazione *de iure condendo*, che appaiono decisamente improntati all'ampliamento dei poteri del giudice nella conduzione del processo. Con ogni probabilità, l'esempio in un certo senso più estremo di tale tendenza si rinviene nel progetto di «bases para la reorganización judicial» pubblicato nel 1929 dal poliedrico avvocato madrileno Ossorio y Gallardo^[67].

La parte del progetto dedicata all'«enjuiciamiento civil» risulta molto schematica e forse ancora *in fieri* (*Bases* 2^a-16^a, Prog. 1929), ma offre comunque un quadro piuttosto preciso delle diverse modalità con cui dovrebbe esplicarsi la funzione direttiva del giudice^[68]. Oltre a ribadire una configurazione di massima della «discusión escrita» della causa basata sullo scambio dei soli atti introduttivi (*Base* 11^a, Prog. 1929), tale progetto prospetta il diretto coinvolgimento del giudice sia nella chiarificazione delle questioni controverse che nella successiva «práctica de la prueba»^[69]. Sotto il primo profilo, il giudice potrà sottoporre alle parti soluzioni conciliative, indicare questioni meritevoli di approfondimento (o, per converso, di mera «simplificación») e, più in generale, «adoptar de oficio todas las medidas y precauciones que contribuyan desde el primer momento á asegurar la efectividad de la sentencia» (*Base* 9^a, *regla* 2^a, Prog. 1929)^[70]. Sotto il secondo profilo, il novero tradizionale delle «diligencias para mejor proveer» si amplia sino a ricomprendere tutti i mezzi di prova, la cui assunzione potrà essere disposta dal giudice anche al termine dell'ordinario «periodo de prueba» (*Base* 9^a, *regla* 1^a, Prog. 1929)^[71].

Ciò nonostante, a rendere davvero estrema la trasformazione del ruolo del giudice prospettata dal progetto Gallardo è la previsione di specifici poteri sanzionatori nei confronti delle parti e dei rispettivi avvocati. Più in particolare, quando il giudice ravvisi condotte processuali scorrette o manovre dilatorie di sorta, previo parere favorevole del pubblico ministero, potrà «declarar el procedimiento de interés público» (*Base* 9^a, *regla* 3, cpv. 2^o, Prog. 1929)^[72]. In tale ipotesi «el tribunal se erigirá a rector del procedimiento», assumendo il completo controllo delle attività processuali e determinando autonomamente le modalità per il loro compimento. In deroga a ogni «ritualismo procesal», il giudice potrà quindi ordinare alle parti «que, de una sola vez, planteen todas las cuestiones á que crean tener derecho», senza

[66] Cfr. M. CACHÓN CADENAS, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, cit., pp. 76-77.

[67] Cfr. Á. OSSORIO Y GALLARDO, *Bases para la reorganización judicial*, Madrid, 1929. Sulla figura di Ossorio y Gallardo, v., *si vis*, A.M. LÓPEZ GARCÍA, *Ángel Ossorio y Gallardo. Biografía política de un conservador heterodoxo*, Madrid, 2017, *passim*.

[68] La parte del progetto Gallardo dedicata all'«enjuiciamiento civil» può leggersi in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 232 ss.

[69] Cfr. *Base* 11^a del progetto Gallardo, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 234.

[70] Cfr. *Base* 9^a, *regla* 2, del progetto Gallardo, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 233.

[71] Cfr. *Base* 9^a, *regla* 1^a, del progetto Gallardo, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 233.

[72] Cfr. *Base* 9^a, *regla* 3, cpv. 2^o, del progetto Gallardo, in J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 233.

ulteriori possibilità di integrazione del fondamento fattuale e probatorio delle rispettive pretese (*Base 9ª, regla 3, cpv. 3º, Prog. 1929*)^[73]. La «práctica de la prueba» sarà infatti diretta esclusivamente dal giudice, «pidiendo pruebas o practicándolas de oficio, solicitando explicaciones, realizando indagaciones y, en suma, haciendo todo lo que su cielo le sugiera para poner término radical y definitivo al pleito» (*Base 9ª, regla 3, cpv. 3º, Prog. 1929*)^[74]. Tutto ciò con l'esplicita previsione del potere del giudice di sanzionare la mancata collaborazione delle parti e dei relativi difensori sia in sede di liquidazione delle spese processuali che attraverso sanzioni pecuniarie (*Base 9ª, regla 3, cpv. 4º, Prog. 1929*)^[75].

Come caso limite dell'elaborazione *de iure condendo*, il progetto Gallardo non può certo fornire elementi sufficienti per ravvisare una generale tendenza al ripensamento del ruolo del giudice in chiave ultra-pubblicistica, se non schiettamente autoritaria^[76]. Del resto, soprattutto nella magistratura, non mancano prese di posizione chiaramente favorevoli all'ampliamento dei poteri istruttori del giudice secondo una logica che ben potrebbe definirsi inquisitoria. Per limitarsi a un esempio, quando nel luglio del 1931 si riunisce a Madrid la prima *Asamblea Judicial* della Seconda Repubblica, il consenso è pressoché unanime intorno alla proposta di riformare la *LEC* derogando al principio dispositivo nella misura in cui «los Tribunales serán completamente libres para allegar cuantos medios estimen preciosos para el esclarecimiento de la verdad»^[77]. Tuttavia, come in parte già segnalato, simili proposte di riforma non vengono direttamente derivate dalle nuove concezioni teoriche della dottrina pubblicistica del processo né dall'imitazione dei modelli offerti dalle grandi codificazioni europee dell'ultimo trentennio del secolo XIX. Si tratta piuttosto di suggerimenti concreti che appaiono in varia misura ispirati alla trasposizione nel processo civile delle soluzioni caratterizzanti l'assetto della *Ley de Enjuiciamiento Criminal* del 1882. Ed in effetti, tanto nel progetto Gallardo che nei successivi progetti di riforma degli anni Trenta del secolo XX, l'aumento dei poteri del giudice risulta sempre connesso alla riproposizione del sistema della «instancia única y de la oralidad del juicio», sull'esempio del processo penale^[78].

In prospettiva storica, questa sorta di connessione biunivoca assume un rilievo determinante nell'orientare il dibattito dottrinale sulle proposte di riforma della *LEC* verso posizioni decisamente critiche e sostanzialmente conservatrici. E infatti, dopo

[73] Cfr. *Base 9ª, regla 3, cpv. 3º*, del progetto Gallardo, in J.F. LASSO GAITTE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 233.

[74] Cfr. *Base 9ª, regla 3, cpv. 3º*, del progetto Gallardo, in J.F. LASSO GAITTE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 233.

[75] *Base 9ª, regla 3, cpv. 4º*, del progetto Gallardo, in J.F. LASSO GAITTE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 233.

[76] Cfr., del resto, quanto in A. OSSORIO Y GALLARDO, *La justicia poder. Conferencias pronunciadas en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en los días 24, 25, 26 y 28 de enero y 1º de febrero de 1927*, Madrid, 1928, p. 12 ss., per il quale il potere giudiziario andrebbe completamente slegato da ogni forma di raccordo con l'esecutivo; e ciò al punto di prospettare la completa abolizione del ministero di grazia e giustizia e la conseguente riallocazione delle relative funzioni in capo agli organi di vertice della magistratura (cfr., *si vis*, J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNARL, *Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)*, Madrid, 2017, p. 416 ss.).

[77] Cfr. J.F. LASSO GAITTE, *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, Madrid, 1998, pp. 317-319; ID., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 240, nonché, critico, A. GARCIA GONZÁLEZ, *El poder judicial*, Madrid, 1932, p. 219.

[78] Cfr. J.F. LASSO GAITTE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 235 ss.

le prime limitate aperture degli anni Venti del '900, la dottrina spagnola dell'epoca appare ormai pienamente inserita in quella temperie di profondo rinnovamento degli studi sul processo civile che trova nella dogmatica tedesca e nella scuola italiana di Giuseppe Chiovenda i due paradigmi di riferimento^[79]. Ciò porta all'acquisizione di nuove metodologie e costruzioni concettuali che spingono la dottrina spagnola a mettere in luce tutti i limiti del modello autoctono della «*instancia única y de la oralidad del juicio*», riprendendo e sviluppando con dovizia di rimandi comparatistici le già puntuali osservazioni critiche emerse sul finire del secolo XIX^[80]. Il risultato che ne deriva è un progressivo e inesorabile declino della visione riformatrice che aveva ispirato la maggior parte dei progetti di legge-delega elaborati dopo il 1890^[81]. Tuttavia, dalla critica *ex professo* della pregressa progettazione legislativa non discende la teorizzazione di un modello di processo improntato ai riconosciuti canoni scientifici dell'oralità o comunque alternativo a quello vigente. Per converso, l'analitico raffronto con gli schemi del processo orale e, segnatamente, con il tipo di processo immaginato da Chiovenda fornisce alla dottrina spagnola valide argomentazioni per dimostrare sul piano scientifico alcuni punti di superiorità dell'archetipo processuale delineato dalla *LEC* del 1881.

Per quanto qui d'interesse, la convinzione che quella spagnola rappresentasse la «*más avanzada ordenación procesal basada en la forma escrita*» trae fondamento dall'oggettiva ambiguità della funzione attribuita alle scritture difensive nello schema-tipo del processo orale^[82]. Una funzione che, come meglio si vedrà nel prosieguo (v., *infra*, § 4.3), può farsi consistere nella semplice anticipazione delle allegazioni fattuali e delle deduzioni istruttorie che le parti potranno liberamente modificare e integrare all'udienza di discussione. Considerando il rilievo cruciale storicamente assunto dall'assetto delle attività di preparazione della controversia nelle vicende di riforma della *LEC*, non sorprende che per la dottrina spagnola del tempo i rischi insiti nel modello dell'oralità risultassero a dir poco estremi^[83]. Dopo innumerevoli e non sempre riusciti tentativi di sintesi fra esigenze di libero sviluppo dialettico del contraddittorio e basiche esigenze di contenimento dei tempi del processo, il passaggio a un modello privo di una scansione rigida e consequenziale delle attività finalizzate alla determinazione dell'oggetto della controversia avrebbe infatti implicato «*una regresión á los tiempos primitivos*»; o meglio, un ritorno a quelle

[79] Cfr., anche per amplissimi rimandi bibliografici, M. CACHÓN CADENAS, *Historia de procesalistas, universidades y una guerra civil (1900-1950)*, Madrid, 2012, pp. 17 ss., 539 ss.

[80] Cfr., ad es., J. XIRAU PALAU, *Le condizioni attuali del processo civile in Spagna*, in *Riv. dir. proc.*, 1925, pp. 154-156; F. BECEÑA GONZÁLEZ, *Sobre la instancia única o doble en materia civil*, in *Rev. de Der. Priv.*, 1933, p. 65 ss.; M. MARTÍNEZ FEDUCHY, *La reforma judicial*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, CLVI, 1930, p. 282 ss.; N. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, *Notas para la reforma de Ley de Enjuiciamiento civil*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, CLXII, 1933, p. 674 ss.; M. MIGUEL ROMERO, *El derecho procesal y su necesaria reforma*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, CLXII, 1933, pp. 190 ss., spec. 192.

[81] Cfr. J.F. LASSO GAITE, *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, cit., p. 240 ss.

[82] Cfr., spec., L. PRIETO CASTRO Y FERRANDIZ, *Precisiones sobre la escritura y oralidad en el Derecho procesal español*, in ID., *Estudios y comentarios para la teoría y práctica procesal civil*, Madrid, 1950, p. 75 ss., anche in *Scritti in onore di Francesco Carnelutti*, II, Padova, 1950, pp. 317 ss., 321, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo. A riguardo, v., altresì, V. FAIRÉN GUILLEN, *Puntos de vistas en torno al proceso civil español*, in *Anuario de derecho civil*, 1951, p. 22 ss.

[83] Cfr. L. PRIETO CASTRO Y FERRANDIZ, *Precisiones sobre la escritura y oralidad en el Derecho procesal español*, cit., pp. 336-338.

tipiche disfunzioni del processo di *ius commune* rimasto formalmente in vigore sino al 1855^[84].

Ad ogni modo, benché in una veste diversa rispetto al passato, la preponderante influenza della tradizione legislativa finisce ancora per precludere ogni prospettiva di riforma globale del processo civile. E infatti, giunti ormai agli anni Settanta del '900, sarà il più cauto intento di «corrección y actualización» della *LEC* del 1881 a ispirare il primo contributo unitario della dottrina alla riforma della legislazione processuale^[85].

2.4. *Elementi di germinazione di una codificazione moderna – Il ruolo della dottrina*

Sullo sfondo della complessa realtà che si delinea nell'ultimo scorcio del regime franchista, la dottrina accademica giunge finalmente ad affrontare il problema della riforma del processo civile con rinnovato realismo e spirito propositivo. In linea generale, almeno due fattori sembrano contribuire a tale inversione di tendenza. Per un verso, gli anni Settanta del '900 segnano l'emergere di una generazione di studiosi meno incline a seguire i rigorosi dettami del concettualismo d'importazione e decisamente meno interessata a quelle sublimazioni della dogmatica processuale cui ambivano le grandi opere dottrinali della prima metà del secolo XX. Si assiste sotto tale profilo alla 'riscoperta' della norma positiva come nucleo fondamentale dell'attività di elaborazione scientifica, soprattutto in ragione del progressivo sfaldamento dell'organicità codicistica e delle conseguenti esigenze di *reductio ad unitatem* delle nuove fonti regolatrici del processo^[1]. Per altro verso, l'epilogo degli ultimi tentativi della dottrina di reagire alla complessità del presente, suggerendo riscritture sistematiche della *LEC* sagomate sull'una o sull'altra «teoría general del proceso», ha ormai reso evidenti i limiti di un approccio riformatore asettico e distaccato dai problemi concreti della giustizia civile^[2].

In effetti, l'impressione di trovarsi di fronte a un ripensamento critico delle metodologie e persino del 'ruolo sociale' della dottrina sembra confermata dalle dichiarazioni programmatiche che si rinvergono in una sorta di lettera-manifesto, del settembre 1970, a firma dei «numerarios de derecho procesal» delle principali università del Paese^[3]. Sotto la veste formale di una «Exposición al gobierno», la dottrina dell'epoca divulga quello che può considerarsi un vero e proprio programma di politica legislativa, tracciando un quadro preciso delle riforme da realizzare ed

[84] Cfr., ancora, L. PRIETO CASTRO Y FERRANDIZ, *Precisiones sobre la escritura y oralidad en el Derecho procesal español*, cit., p. 340, nonché A. GARCÍA GONZÁLEZ, *Al Congreso de Abogados*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, CLX, 1932, pp. 466 ss., spec. 509, da dove è tratto lo stralcio riportato fra virgolette nel testo.

[85] Cfr., *infra*, § 2.4.

[1] Cfr., spec., J. MONTERO AROCA, *El Derecho Procesal en el siglo XX*, in INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, s.l.d.p., 1998, p. 464 ss., nonché, *amplius*, ID., *El Derecho Procesal en la Encrucijada de los siglos XIX y XXI. Tres ensayos: Uno general y dos especiales*, Lima, 2016, pp. 16 ss., 33 ss.

[2] Cfr., ad es., V. FAIRÉN GUILLEN, *El 'Anteproyecto de bases para el Código procesal civil' de 1966*, in ID., *Temas del ordenamiento procesal. Proceso civil. Proceso penal. Arbitraje*, II, Madrid, 1969, pp. 637 ss., e, *ivi*, ID., *La sistematización de los procedimientos declarativos españoles*, p. 795 ss., e, più in generale, J. MONTERO AROCA, *Juicio crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Conmemoración no festiva de su centenario*, in F. RAMOS MÉNDEZ (ed.), *Para un proceso civil eficaz*, Barcelona, 1982, p. 155 ss.

[3] Per un più ampio sguardo alla realtà dell'epoca e all'iniziativa riformatrice intrapresa dalla dottrina, v., ad es., M. FRAGA IRIBARNE (*dir.*), *La España de los años 70. El Estado y la Política*, III, 1, Madrid, 1974, spec. p. 404 ss.

esplicitando al contempo le motivazioni di fondo alla base di tale inedita discesa in campo^[4].

Innanzitutto, è in chiave apertamente autocritica che si riconosce la generalmente scarsa attenzione della «doctrina científica» al dibattito sulle riforme; dibattito che – come si è ricordato – vede da tempo la prevalente partecipazione del giudiziario e della classe forense, seppur con la netta preponderanza delle rispettive componenti elitarie^[5]. Un simile atteggiamento di chiusura e di sostanziale disinteresse per il dialogo ‘non qualificato’ sarebbe da ricondurre – a detta della stessa dottrina – alle estremizzazioni del metodo dogmatico e, segnatamente, alla creazione di sovrastrutture concettuali non intersecanti con la ‘comune’ elaborazione *de iure condendo*^[6]. Da questa lucida rilettura del proprio operato la dottrina del tempo non trae soltanto spunti concreti per riconsiderare abitudini e orientamenti consolidati, ma anche nuovi stimoli per una chiara assunzione di responsabilità nei confronti della società civile. E infatti, come a più riprese ribadito nella «Exposición al gobierno», tale percorso di rinnovamento costituirà il primo passo per offrire alla nazione spagnola una legislazione processuale «a la altura de las exigencias y las necesidades de la vida moderna»^[7].

Ad ogni modo, l'insieme delle circostanze che spingono la dottrina a farsi interprete delle istanze di cambiamento incide solo marginalmente sulla definizione degli obiettivi e della complessiva *philosophy* della prospettata riforma processuale. Ed in effetti, complice anche il clima ideologico del momento, la visione di modernità proposta dalla dottrina rimane saldamente ancorata ai valori storici del tradizionalismo e della continuità legislativa; valori, in qualche misura immanenti alla cultura giuridica di riferimento, che portano ad escludere ogni prospettiva di ricodificazione del *derecho procesal*^[8]. Per limitarsi a un esempio in sé sintomatico della temperie franchista, la scelta di non sostituire la codificazione vigente viene giustificata dalla dottrina anche in una logica imperialista a dir poco *d'antan*. Fra le varie argomentazioni sviluppate nella «Exposición al gobierno», vi è infatti quella secondo cui l'abrogazione di un Codice nato nel 1855 e assunto a modello in tutte le ex province dell'*Ultramar* finirebbe per compromettere l'egemonia culturale spagnola nei Paesi dell'America Latina, favorendo fenomeni di recezione sistemica delle influenze italiane e francesi^[9]. D'altronde, le preoccupazioni per la «proyección

^[4] Il testo della «Exposición al gobierno» può leggersi in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, I, Madrid, 1972, p. 13 ss.

^[5] Cfr. «Exposición al gobierno», cit. nota n. 4, p. 15 e, *amplius*, quanto nel precedente § 2.3 del presente lavoro.

^[6] Cfr. «Exposición al gobierno», cit. nota n. 4, pp. 16, 18-19.

^[7] Cfr. «Exposición al gobierno», cit. nota n. 4, pp. 13, 15.

^[8] Cfr., critico, J. MONTERO AROCA, *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española y la oralidad*, in *Derecho PUCP*, 2000, p. 602.

^[9] Cfr. «Exposición al gobierno», cit. nota n. 4, pp. 14-15, ove può leggersi: «la total sustitución de un cuerpo legal que ha regido la justicia civil durante más de un siglo (pues la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 continuó, fundamentalmente, viviendo incorporada a la de 1881) pugna con el valor que hemos de asignar a una tradición legislativa española ciertamente ilustre [...]. La legislación de Enjuiciamiento civil española ha regido en Ultramar y continúa rigiendo en algunos países hispanoamericanos, plenamente o en sus ideas básicas, sin que la influencia, sobre todo de Italia y de Francia, haya logrado borrar las huellas de los principios rectores y aun del tecnicismo de dicha legislación [...]. Lo que tiene valor para nuestra historia, nuestro presente y nuestra proyección hispano-americana es una Ley de 1881 con materiales incorporados de los años setenta».

hispano-americana» appaiono strettamente connesse all'intento della dottrina di salvaguardare l'immagine storica dell'esperienza codificatoria spagnola; un'immagine, ormai resa da tempo patrimonio comune del giurista 'moderno', che si considera giustamente dotata di valore esemplare nei confronti di quegli ordinamenti giunti più tardi (e spesso solo grazie al modello francese) alla codificazione del processo civile^[10]. Di qui, dunque, la chiara scelta di campo per una filosofia di riforma basata sulla «corrección y actualización» della vigente *Ley de Enjuiciamiento Civil*^[11].

I lavori della dottrina per la predisposizione di un progetto di riforma organica della *LEC* si prolungano per oltre quattro anni, scanditi dalla pubblicazione delle prime – e uniche – due parti del progetto (grossomodo corrispondenti ai Libri I-II del Codice). Più in particolare, nel settembre del 1972 vede la luce la prima parte del progetto dedicata alle «disposiciones comunes á la jurisdicción contenciosa y á la voluntaria», mentre nell'aprile del 1974 quella relativa alla disciplina «de los juicios declarativos y del arbitraje»^[12]. Entrambi gli articolati sono preceduti da una lunga relazione illustrativa (*i.e.* «Exposición de motivos»), dove si dà analiticamente conto delle modificazioni prospettate per ciascun articolo, dell'innesto di nuovi istituti e dei «principios políticos» che ispirano il disegno complessivo della riforma^[13].

In stretta coerenza con le premesse ideologiche della «Exposición al gobierno» del 1970, i principi cardine del progetto si pongono su una linea di dichiarata continuità con l'impostazione liberale della *LEC* del 1881, benché non manchino significative aperture verso un riequilibrio dei poteri di iniziativa processuale a favore del giudice. Nelle parole della relazione questa apparente distonia o ambiguità rispetto all'archetipo veteroliberal della *LEC* – e all'assetto tipicamente sbilanciato pro-parti dei poteri processuali ivi delineato – viene risolta con pochi lineari passaggi. Per un verso, si ribadisce l'insegnamento tradizionale secondo cui il processo civile è lo strumento con il quale «las partes hacen valer derecho subjetivos privados», facendo derivare da ciò l'ovvia esigenza di dover assicurare alle parti «un cierto margen para influir sobre la configuración del procedimiento»^[14]. Per altro verso, e in modo quasi *tranchant*, si afferma che la connotazione privatistica del processo non impedisce il riconoscimento (o meglio, l'accettazione) di una basica «realidad jurídica», ossia che «los jueces han de ser los rectores del juicio»^[15].

Come si è osservato, la connotazione del ruolo del giudice quale «rector del juicio» risale all'incirca agli anni Venti del secolo XX, quando la mai risolta urgenza

^[10] Cfr., ancora, «Exposición al gobierno», cit. nota n. 4, pp. 14-15.

^[11] Come già segnalato (v., *retro*, nota n. 4), la filosofia della «corrección y actualización» è esplicitata nello stesso titolo del progetto di riforma.

^[12] La prima parte del progetto può leggersi in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Exposición general de motivos. Parte primera – Libro único. Disposiciones comunes a la jurisdicción contenciosa y voluntaria*, I, Madrid, 1972; mentre la seconda parte in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Exposición general de motivos (continuación). Parte segunda – Libros I y II. De los juicios declarativos y de arbitraje*, II, Madrid, 1974.

^[13] Cfr. le indicazioni fornite nella nota precedente.

^[14] Cfr. «Exposición de motivos», in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, pp. 27-28.

^[15] Cfr. «Exposición de motivos», in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, p. 28.

di abbreviare i tempi di definizione dei processi aveva portato a individuare nell'ampliamento dei poteri e delle prerogative giudiziali una delle possibili soluzioni da perseguire^[16]. Sotto tale profilo, il progetto della dottrina non realizza quindi alcuna creazione originale, ma compie comunque un notevole e coerente sviluppo della pregressa elaborazione legislativa. Un primo esempio è dato dalla riproposizione della disciplina dei termini processuali per come riformata dal già citato *Real Decreto-Ley* 2 aprile 1924 (v., *retro*, § 2.3). Oltre a ribadire il principio della dichiarazione *ex officio* delle decadenze conseguenti alla scadenza dei termini prorogabili (artt. 228-230, Prog. 1972), il progetto in esame sanziona l'inattività delle parti con l'automatica estinzione del processo, che il giudice dovrà ugualmente dichiarare d'ufficio (artt. 324, 326-327, Prog. 1972)^[17]. L'eliminazione del requisito dell'istanza di parte per la «declaración de caducidad de la instancia» rappresenta dunque un passo ulteriore per l'implementazione del c.d. «principio del impulso oficial», andando a correggere quella che si è visto costituire una delle principali discrasie della disciplina del *R.D.-Ley* del 1924^[18].

Considerazioni analoghe possono svolgersi con riguardo all'affinamento della normativa codicistica concernente i provvedimenti interlocutori del giudice. Sul modello della *LEC* (artt. 370-371, *LEC* 1881), il progetto contempla due possibili forme di provvedimento endoprocessuale: la semplice «providencia», per atti meramente ordinatori (art. 299, co. 2°, Prog. 1972), e l'«auto», tipicamente riservato alla decisione degli «incidentes» (art. 299, co. 3°, Prog. 1972)^[19]. Rispetto all'assetto codicistico, l'innovazione di maggior rilievo concerne il regime di impugnabilità dei provvedimenti/«autos», mediante i quali il giudice regola lo svolgimento delle attività preparatorie e la successiva «práctica de la prueba» (es. ammissione istanze istruttorie, allegazioni e produzioni tardive)^[20]. Più in dettaglio, al risalente sistema dell'immediata appellabilità del provvedimento interlocutorio e della conseguente sospensione *ex lege* del giudizio di merito si sostituisce un meccanismo impugnatorio articolato in due fasi consequenziali. La prima, denominata «recurso de reforma», consiste essenzialmente nella richiesta di revoca del provvedimento, proposta dalla parte interessata allo stesso giudice del merito (art. 702, co. 1°, Prog. 1974)^[21]. Il «recurso de reforma» viene trattato e deciso in apposita udienza, senza l'osservanza

^[16] Sulla genesi e sul progressivo sviluppo delle prospettive *de iure condendo* concernenti il ruolo del giudice, v., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, quanto nel § 2.3 del presente lavoro.

^[17] Cfr. artt. 228-230, 324, 326-327 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, pp. 274-275, 310-311.

^[18] Cfr. M. CACHÓN CADENAS, *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, in J. PICÓ I JUNOY (dir.), *Principios y garantías procesales. Liber amicorum en homenaje a la profesora M^a Victoria Berzosa Francos*, Barcelona, 2013, p. 69 ss. (e v., *amplius*, § 2.3), nonché quanto nella «Exposición de motivos», in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, p. 110.

^[19] Cfr. art. 299 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, p. 301.

^[20] Per un più ampio sguardo alla funzione dei provvedimenti interlocutori nello svolgimento delle attività di preparazione della controversia, v. quanto nei precedenti §§ 1.4 e 2.2.

^[21] Cfr. art. 702, co. 1°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 326.

di particolari formalità (art. 702, co. 2°, Prog. 1974)^[22]. Tuttavia, quando il giudice accerti che la parte ha agito con «fines exclusivamente dilatorios», potrà condannarla a una sanzione pecuniaria (art. 707, co. 2°, Prog. 1974)^[23]. L'esperimento di tale rimedio costituisce condizione di procedibilità della successiva impugnazione davanti al giudice di appello, che la parte potrà proporre nelle forme ordinarie soltanto all'esito del giudizio di merito (art. 708, Prog. 1974)^[24].

L'insieme delle modifiche riguardanti la disciplina dei provvedimenti interlocutori fornisce un'ulteriore conferma dell'ispirazione pragmatica del progetto, prospettandosi – dopo oltre un secolo di caute iniziative in tal senso – il definitivo superamento di una logica ipergarantista risalente al diritto delle *Compilaciones*^[25]. D'altra parte, risultati ugualmente apprezzabili non discendono soltanto dall'opera di «actualización» degli aspetti più antiquati della normativa vigente. E infatti, almeno un esempio di 'conveniente' ritorno al passato sembra potersi ravvisare nella didascalica riproposizione del sistema di verifiche preliminari sull'atto introduttivo, che il giudice dovrà compiere prima di autorizzare la *vocatio in ius* del convenuto.

Sul modello fornito dalla *LEC* del 1855, il vaglio di procedibilità della «demanda» attorea si sostanzia in una serie di controlli concernenti la corretta individuazione del giudice competente e il rispetto dei requisiti di forma e contenuto dell'atto introduttivo^[26].

Sotto il primo profilo, il giudice dovrà innanzitutto verificare la correttezza del procedimento scelto dall'attore, ricorrendo agli usuali criteri che definiscono la competenza per materia e per valore di ciascun organo giudiziario (artt. 83 ss., Prog. 1972)^[27]. Secondo uno schema del tutto consolidato, la combinatoria di tali criteri consente di individuare quale delle tre possibili forme del processo di cognizione deve trovare applicazione al caso di specie. A riguardo, il progetto in esame non si discosta dalla classica suddivisione dei «juicios declarativos» in «juicio ordinario de mayor cuantía», «juicio ordinario de menor cuantía» e «juicio ordinario verbal» (art. 81, Prog. 1972); ove l'unica aggiunta 'stilistica' dell'aggettivo 'ordinario' anche per i c.d. giudizi minori sta soltanto a rimarcare la contrapposizione sistematica con la categoria dei «juicios especiales» (art. 82, Prog. 1972)^[28]. In ogni modo, rispetto alla *LEC* del 1881, la non corretta allocazione della controversia nella forma procedimentale corrispondente dovrà essere rilevata dal giudice prima di autorizzare l'«emplazamiento» del convenuto, con conseguente declaratoria di improcedibilità

[22] Cfr. art. 702, co. 2°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 327.

[23] Cfr. art. 707, co. 1°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 328.

[24] Cfr. 708 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 328.

[25] Cfr. § 1.1 del presente lavoro.

[26] Cfr., *amplius*, quanto nel precedente § 1.4.

[27] Cfr. artt. 83 ss. del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, p. 218 ss.

[28] Cfr. artt. 81-82 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, pp. 217-218, nonché la relativa «Exposición de motivos», pp. 71-72.

della «demanda» (art. 89, co. 2°, Prog. 1972)^[29]. Il medesimo meccanismo trova inoltre applicazione in tutti i casi di incompetenza territoriale non derogabile (art. 136, Prog. 1972), nonché nell'ipotesi di domanda riconvenzionale del convenuto (art. 419, co. 3°, Prog. 1974)^[30].

Sotto il secondo profilo, il giudizio di procedibilità della «demanda» si articola in una preliminare verifica di conformità dell'atto al modello legale e in una più approfondita valutazione di completezza del relativo supporto fattuale e probatorio. Quest'ultima verifica è espressamente volta a individuare il difetto di una o più condizioni dell'azione, ovvero eventuali imprecisioni e incompletezze dell'*editio actionis* tali da impedire al convenuto l'effettivo esercizio del contraddittorio (art. 409, co. 1°, Prog. 1974)^[31]. Ad agevolare tale controllo si pone inoltre il consueto schematismo del modello di atto introduttivo (art. 524, LEC 1881), prevedente l'obbligo dell'attore di ordinare la sintetica esposizione delle argomentazioni in fatto e in diritto per punti numerati e recanti specifico riferimento alla documentazione prodotta (art. 389, Prog. 1974)^[32]. Nell'ipotesi *de qua* il giudice assegna all'attore un termine perentorio per provvedere alle opportune integrazioni della «demanda», sospendendo contestualmente la «tramitación del asunto». L'infruttuosa decorrenza del termine, così come l'inosservanza delle indicazioni impartite all'attore «para la corrección de las faltas», comporteranno la dichiarazione di improcedibilità della «demanda» (art. 409, co. 3°, Prog. 1974)^[33]. Tale provvedimento, reso nella forma di «auto», sarà suscettibile di immediata impugnazione in appello, senza preventivo esperimento del «recurso en reforma» (art. 411, Prog. 1974)^[34].

Con riguardo alla «contestación» del convenuto, il progetto rinvia ai requisiti formali e contenutistici dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi per il resto alla previsione di un generico onere di contestazione delle pretese attoree (art. 418, Prog. 1974)^[35]. Un identico rinvio esaurisce anche la disciplina della domanda riconvenzionale (*i.e.* «reconvencción»), che il convenuto dovrà proporre a pena di decadenza letteralmente in calce alla «contestación» (art. 419, Prog. 1974)^[36]. Per converso, regole puntuali e specifiche disciplinano la proposizione delle eccezioni

[29] Cfr. art. 89, co. 2°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, p. 221.

[30] Cfr., rispettivamente, il dettato dell'art. 136 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, p. 239 e quello dell'art. 419, co. 3°, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 231.

[31] Cfr. art. 409, co. 1°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 228.

[32] Cfr. art. 524, LEC 1881 in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1881, p. 113 (e, *amplius*, § 2.2), al confronto con l'art. 389 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 221.

[33] Cfr. art. 409, co. 3°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 228.

[34] Cfr. art. 411 del progetto, PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 228.

[35] Cfr. art. 418 del progetto, PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 230-231.

[36] Cfr. art. 419 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 231.

litis ingressum impediētes (artt. 90, 137, co. 2°, Prog. 1972), che andranno trattate e decise con il nuovo subprocedimento della «comparecencia previa»^[37].

Rispetto al risalente modello degli «*artículos de previo y especial pronunciamiento*» (v., *retro*, §§ 1.4, 2.2), l'istituto della «comparecencia previa» assolve alla funzione di concentrare in un'unica udienza preliminare la risoluzione di tutte le questioni impediēti la trattazione del merito (art. 396, Prog. 1974)^[38]. La celebrazione di tale udienza potrà essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine (di venti giorni) assegnato al convenuto per la «*contestación*» della domanda attorea (art. 550, Prog. 1974)^[39]. La «*providencia*» con la quale il giudice ordina la «comparecencia previa» reca l'indicazione del termine entro cui le parti dovranno proporre, a pena di decadenza, tutte le eccezioni impediēti la «*continuación del asunto*», nonché le deduzioni che si rendono necessarie in relazione alle questioni rilevate *ex officio* (artt. 397-400, Prog. 1974)^[40]. All'udienza così fissata si procederà alla discussione delle questioni eccepite dalle parti e/o segnalate dal giudice e quindi all'immediata deliberazione della sentenza/«*auto*» secondo le disposizioni già esaminate (art. 401, Prog. 1974)^[41].

Salvi i casi di «comparecencia previa», lo scambio degli atti introduttivi segna il passaggio della causa alla fase di istruzione in senso lato, classicamente denominata «*sustanciación*». A differenza dei precedenti progetti di riforma, quello in esame non prospetta alcun restringimento della tipica sequenza degli atti di parte in cui concretamente si articola la trattazione scritta della controversia, optando per un diverso approccio al problema della concentrazione dei tempi processuali.

Sull'esempio della *LEC*, dalla notificazione della «*contestación*» decorre un primo termine di dieci giorni per la «*réplica*» dell'attore e di ulteriori dieci giorni per la «*dúplica*» del convenuto (art. 551, co. 1°, Prog. 1974)^[42]. Come nel modello codicistico (art. 547, *LEC* 1881), l'attore potrà rinunciare alla memoria di «*réplica*», impedendo la «*dúplica*» del convenuto (art. 551, co. 2°, Prog. 1974)^[43]. In tale ipotesi,

[37] Cfr. artt. 90, 137, co. 2°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, pp. 221, 240.

[38] Cfr. art. 396 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 223, nonché quanto nella relativa «Exposición de motivos», pp. 37-46, spec. p. 38, ove può leggersi: «Los autores no han querido inspirarse en ninguno de los modelos de instituciones análogas a la 'comparecencia previa' que se conocen en otras legislaciones y han procurado articular una regulación que tenga carácter autóctono». Per qualche cenno di carattere comparatistico sull'istituto della «comparecencia previa», v., oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, V. FAIRÉN GUILLEN, *La humanización del proceso*, in M. STORME, H. CASMAN (eds.), *Towards a Justice with a Human Face. The First International Congress on the Law of Civil Procedure. Faculty of Law – State University of Ghent. 27 August 1977-4 September 1977*, Antwerpen, 1978, pp. 224-226.

[39] Cfr. art. 550 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 275.

[40] Cfr. artt. 397-400 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 223-225.

[41] Cfr. art. 401 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 225.

[42] Cfr. art. 551, co. 1°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 275.

[43] Cfr., rispettivamente, art. 547, *LEC* 1881, in *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit., nota n. 31, p. 117 e art. 551, co. 2°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 275-276.

l'oggetto della controversia resta definitivamente fissato dagli atti introduttivi, non essendo previste ulteriori allegazioni né facoltà di *emendatio*. Si ha qui una prima ed evidente discrasia della disciplina in commento, la cui portata meglio potrà apprezzarsi nel prosieguo della disamina. Per contro, il sistema tradizionale della «doble alegación escrita para cada parte» conosce una sorta di eccezione nell'ipotesi in cui il convenuto compia nella «dúplica» nuove allegazioni «contra la contestación a la reconvencción» realizzata dall'attore con lo scritto di «réplica» (art. 552, co. 1°, cpv. 1°, Prog. 1974)^[44]. In questo caso, ragioni di 'simmetria' giustificano la previsione di un'ulteriore memoria di contro-replica dell'attore da notificare nel breve termine di quattro giorni (art. 552, co. 1°, cpv. 2°, Prog. 1974)^[45]. In ogni modo, al di là delle (non del tutto inedite) alchimie sul numero complessivo di memorie scritte che andranno a comporre la trattazione/«exposición del juicio», novità più significative possono ravvisarsi nella peculiare scansione delle attività allegatorie e probatorie delle parti.

Secondo la disciplina che ne viene fornita, con gli scritti di «réplica» e di «dúplica» le parti «fijarían concreta y definitivamente los puntos de hecho y de derecho objeto del debate» (art. 551, co. 3°, Prog. 1974), richiedendo al contempo il «recibimiento a prueba» della causa (art. 553, Prog. 1974)^[46]. Rispetto al modello tradizionale della LEC, il progetto in commento accentua notevolmente il rapporto di consequenzialità fra attività di allegazione e circoscrizione del *thema decidendum* e attività di deduzione istruttoria e definizione del *thema probandum*; e ciò al punto da allocarne lo svolgimento in autonome sottofasce della «sustanciación». In effetti, nello schema del progetto le memorie di «réplica» e di «dúplica» assolvono unicamente alla funzione di cristallizzare l'oggetto della controversia nei suoi termini fattuali e giuridici, lasciando per così dire ancora aperta l'individuazione dei mezzi istruttori utili all'accertamento dei fatti controversi.

Come ben emerge dalle parole della relazione, questa variante del sistema della «doble alegación escrita» dovrebbe rispondere a due finalità fra loro complementari e strettamente connesse all'obiettivo generale di semplificare la «sustanciación» della controversia^[47]. Per un verso, la nuova connotazione funzionale degli scritti di «réplica» e di «dúplica» dovrebbe comunque assicurare adeguati margini di sviluppo dialettico del contraddittorio, garantendo alle parti ampie possibilità di integrazione del fondamento fattuale e giuridico delle proprie pretese. Per altro verso, le preclusioni (assertive) collegate a tali scritti difensivi consentirebbero di stabilire una rigida scansione consequenziale delle attività preparatorie alla decisione, obbligando le parti a sviluppare e definire le rispettive richieste entro i limiti del «objeto principal del juicio» individuato nella «demanda» e nell'eventuale «reconvencción» (art.

^[44] Cfr. art. 552, co. 1°, cpv. 1°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 276.

^[45] Cfr. 552, co. 1°, cpv. 2°, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 276.

^[46] Cfr. artt. 551, co. 3°, 553, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 275-276.

^[47] Cfr. «Exposición de motivos», in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 110-111.

424, Prog. 1974)^[48]. Tutto ciò dovrebbe infine semplificare sensibilmente lo svolgimento delle attività prodromiche all'istruzione probatoria, in particolare agevolando la decisione del giudice in ordine alla necessità di istruire la causa e alla successiva ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti o da disporre d'ufficio «para mejor proveer» (art. 308, Prog. 1972)^[49].

Tuttavia, a dispetto di una certa linearità teorica, la prospettata posticipazione *tout court* delle deduzioni istruttorie in un momento successivo alla cristallizzazione del *thema decidendum* porta con sé diversi problemi e inevitabili discrasie funzionali, come del resto si evince dalle disposizioni concernenti la «proposición de la prueba» e la «presentación de documentos».

Con la «providencia» che dispone il «recibimiento a prueba» della causa (art. 426, Prog. 1974), il giudice invita le parti a formulare le proprie richieste istruttorie con specifico riferimento ai fatti allegati e contestati attraverso le precedenti scritture difensive (artt. 427, 429, Prog. 1974)^[50]. Nuove deduzioni probatorie potranno comunque compiersi durante l'intero «periodo de prueba», senza limitazioni di sorta (art. 431, Prog. 1974)^[51]. Inoltre, l'eventuale dichiarazione di inammissibilità dei mezzi di prova così dedotti ne legittima la riproposizione in appello, previo esperimento del «recurso en reforma» (art. 430, Prog. 1974)^[52].

Regole appena più restrittive disciplinano per converso la «presentación de documentos», storicamente epicentro delle principali 'disfunzioni pratiche' di questa fase del processo (v., *retro*, §§ 1.4-2.2)^[53]. Innanzitutto, nuove produzioni potranno compiersi, durante il «periodo de prueba», se aventi ad oggetto documenti formati o conosciuti dopo lo scambio degli atti introduttivi (o delle memorie di «réplica» e di «dúplica»), ovvero non acquisibili anteriormente per causa non imputabile alla parte (art. 374, co. 1°, nn. 1°-3°, Prog. 1974)^[54]. A scongiurare possibili utilizzazioni tattico-strategiche delle deduzioni tardive si pone la regola per la quale la falsità delle attestazioni in ordine alla sopravvenienza del documento ne determina *ex lege* l'inesistenza processuale^[55]. Tuttavia, l'effettività di tali disposizioni risulta decisamente attenuata dalla generale ammissibilità delle produzioni documentali

[48] Cfr. art. 424 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 232.

[49] Cfr. art. 308 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., I, pp. 304-305.

[50] Cfr. artt. 426-427, 429 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 233-234.

[51] Cfr. art. 431 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 234-235.

[52] Cfr. art. 430 del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 234.

[53] Cfr. «Exposición de motivos», in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, pp. 25-30.

[54] Cfr. art. 374, co. 1°, nn. 1°-3°, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 214.

[55] Cfr., ancora, art. 374, co. 1°, n. 2°, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 214.

inerenti «cuestiones suscitadas en el curso del periodo de prueba» (art. 374, co. 2º, Prog. 1974)^[56].

Non occorre dilungarsi ulteriormente per evidenziare le discrasie del modello di preparazione della controversia delineato dal progetto in esame. Con ogni probabilità, la rigida scansione consequenziale delle attività dedicate alla definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* avrebbe complicato oltremodo i normali meccanismi della dialettica processuale, dal momento che ciascuna delle parti avrebbe dovuto cristallizzare la propria linea difensiva senza conoscere le iniziative probatorie dell'altra. E non è del resto un caso che, nei progetti di riforma precedenti l'emanazione della nuova *LEC*, l'attività di deduzione istruttoria ritorna a essere parte integrante della fase di trattazione preliminare della controversia^[57]. Ad ogni modo, il 'progetto della dottrina' ha il pregio di giungere all'elaborazione di principi, istituti e regole del processo del tutto coerenti con gli obiettivi di «corrección y actualización» dell'assetto codicistico, fissando al contempo un fondamentale modello di riferimento per la formazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* attualmente in vigore. Basti considerare che l'odierna configurazione delle attività preparatorie risulta incentrata sulla celebrazione di una «audiencia previa», che rappresenta una derivazione diretta dell'istituto della «comparecencia previa» qui esaminato^[58]. Ed è dunque soprattutto nella prospettiva del presente lavoro che l'apporto della dottrina degli anni '70 del secolo XX rappresenta un momento-chiave per l'evoluzione della legislazione processuale spagnola verso la modernità contemporanea.

[56] Cfr. art. 374, co. 2º, del progetto, in PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., II, p. 215.

[57] Cfr., ad es., J. ALMAGRO NOSETE, *La reforma del proceso español cara al año 2000*, in AA.VV., *Crisis de la justicia y reformas procesales. I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León*, Madrid, 1988, p. 167 ss., spec. p. 175 ss.;

[58] Cfr., ad es., V. FAIRÉN GUILLEN, *Demanda, sentencia y cosa juzgada en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000*, in V. FAIRÉN GUILLEN, J.L. GÓMEZ COLOMER (coord.), *Estudios sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil y su práctica inicial*, Castelló de la Plana, 2004, pp. 17 ss., spec. 30ss.; J.L. VÁZQUEZ SOTELO, *Instituciones sanadoras del proceso civil español. Excepciones dilatorias y 'comparecencia previa'*, in V. MORENO CATENA (coord.), *Problemas actuales de la justicia. Homenaje al Prof. Gutiérrez-Alvíz y Armario*, Valencia, 1988, p. 605 ss. (per un più ampio sguardo al contributo di questo autore in subiecta materia, v. F. RAMOS MÉNDEZ, *La obra procesal del Profesor José Luis Vázquez Sotelo*, in AA.VV., *Liber amicorum José Luis Vázquez Sotelo*, Barcelona, 2009, p. 72 ss.), nonché, *amplius*, C. DE MIRANDA VÁZQUEZ, *Las excepciones materiales en el proceso civil*, Barcelona, 2016, p. 17 ss.

CAPITOLO III

IMPOSTAZIONE DELLA CAUSA FRA CONTINUITÀ, INNOVAZIONE E RESTAURAZIONE NELLE NORMATIVE DEI CODICI PREUNITARI

SOMMARIO: 3.1. Singolarità e autonomia culturale nell'esperienza del Lombardo-Veneto. – 3.1.2. (*Segue:*) Anomalia delle soluzioni accolte nella legislazione estense e toscana. – 3.2. Esempi di influenza e mimesi del *Code* francese: il Codice per il Regno delle Due Sicilie del 1819, il Codice parmense del 1820 e il Regolamento gregoriano del 1834. – 3.3. (*Segue:*) L'impostazione della causa nei diretti antecedenti del Codice 'unitario' italiano. – 3.4. Centralità del Progetto Pisanelli nel percorso di avvicinamento al Codice di procedura civile.

3.1. Singolarità e autonomia culturale nell'esperienza del Lombardo-Veneto

Per molti degli Stati preunitari italiani il ritorno ai regimi precedenti la dominazione napoleonica non segna un'effettiva discontinuità con l'assetto culturale, ideologico e normativo espresso dalle 'moderne' codificazioni francesi. E tale constatazione appare particolarmente fondata proprio con riguardo alla disciplina della risoluzione giurisdizionale dei rapporti giuridici privati^[1]. In questo ambito, il periodo ricompreso fra la Restaurazione e l'Unità risulta infatti generalmente scandito dall'avvio di percorsi di riforma profondamente influenzati dal *Code de procédure civile* del 1806, nella sua duplice accezione di archetipo ideologico-culturale del fenomeno codificatorio e di modello tecnico-disciplinare agevolmente adattabile alle peculiari caratteristiche dei singoli ordinamenti processuali^[2].

^[1] Nell'ambito di una letteratura estremamente vasta e diversificata si v., ad es., P.S. MANCINI, *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, Torino, 1859, pp. 5-85; F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789, a quella delle riforme italiane*, I, Torino, 1864, pp. 341-419; E. PRECERUTTI, *La codificazione e la legislazione civile*, Torino, 1868, pp. 3-24; G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Milano, 1872, pp. 5-42; F. FILOMUSI GUELFI, *La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono*, Roma, 1887, pp. 5-39; e, anche per gli opportuni approfondimenti bibliografici alla dottrina contemporanea, G.P. CHIRONI, *Le Code civil et son influence en Italie*, in SOCIÉTÉ D'ÉTUDES LEGISLATIVES (ed.), *Le Code civil (1804-1904). Livre du centenaire publié par la Société d'Études Législatives*, Paris, 1904, II, 762 ss.; A. AZARA, «Codici italiani degli antichi Stati», voce del *Noviss. Dig. it.*, III, Torino, 1959, p. 398 ss.; V. PIANO MORTARI, «Codice. Premessa storica», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 227 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, II, Milano, 1968, p. 1031 ss.; D. CORRADINI, *Garantismo e statalismo. Le codificazioni civilistiche dell'Ottocento*, Milano, 1971, *passim*; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Bari, 1979, p. 223 ss.; ID., *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Bari, 1985, pp. 3-27; G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino, 1967, *passim*; ID., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, Torino, 2015, *passim*; E. GENTA, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in *Riv. storia del dir. it.*, 1987, LX, pp. 285-309; A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, in *Europa e diritto privato*, I, 2001, pp. 85-129; R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano, 2002, *passim*; ID., *Traduzione del codice e tradizione scientifica. La cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone*, in C.E. TAVILLA (a cura di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006)*, Modena, 2009, pp. 223-237.

^[2] Oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, si v., ad es., G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE*, Milano, 1927, pp. 779-790; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, 1928, pp. 795-803; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913, pp. 376-384; G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*², I, Napoli, 1935, pp. 106-107; ID., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione, Ristampa inalterata*

Ad ogni modo, anche nel ristretto ambito della giustizia civile, le conseguenze derivanti dalla fine dell'esperienza napoleonica non appaiono riconducibili a una visione omogenea e unitaria della Restaurazione come fenomeno storico. In tale contesto risultano in effetti molteplici gli orientamenti politici e culturali che guidano il ritorno dei vari Stati italiani ai precedenti regimi istituzionali. Ed è probabilmente anche in ragione di tale variegato scenario di riferimento che nella dottrina italiana del secolo XIX risulta piuttosto ricorrente il tentativo di classificare le varie esperienze preunitarie in base a una sorta di contrapposizione fra tendenze di tipo prettamente reazionario e tendenze più moderate o di sostanziale attenuazione dell'approccio conservatore (che comunque costituisce ovviamente il carattere distintivo delle politiche restauratrici)^[3]. Di qui una distinzione di fondo fra quelle esperienze di governo in cui la Restaurazione determina un ritorno *tout court* all'*ancien régime*, con il conseguente recupero delle previgenti fonti normative, ed esperienze in cui l'orizzonte politico di riferimento consiste in un parziale recepimento delle innovazioni apportate dalle leggi napoleoniche^[4]. Come evidenziato dalla dottrina contemporanea, si tratta di un tentativo di inquadramento che appare riassumere solo per grandi linee vicende fra loro notevolmente differenziate e non di rado contraddistinte da caratteri di vera e propria eccezionalità^[5].

Nell'economia del presente lavoro sembra peraltro imprescindibile optare per criteri classificatori e accostamenti di massima fondati sul riscontro di una certa contiguità fra le filosofie di intervento e le soluzioni tecniche che presiedono alla disciplina delle fasi di introduzione e trattazione della controversia nelle diverse

con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli, Napoli, 1965, pp. 13-14; S. SATTA, «Codice di procedura civile», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 280; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, Bologna, 1980, p. 55 ss.; F. CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, pp. 67-88 (anche in ID., *Ideologie e modelli del processo civile. Saggi*, Napoli, 1997, pp. 3-25); M.G. DI RENZO VILLATA, *In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806)*, in A. ROBBIATI BIANCHI (a cura di), *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814*, Milano, 2006, pp. 159-213; ID., *Modèles de procédure civile en Italie du Nord au XIXe siècle jusqu'à l'unification. Des lois à la pratique*, in J. HAUTEBERT, S. SOLEIL (eds.), *Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe*, I, Paris, 2007, pp. 101-123; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017, p. 37 ss.

^[3] Cfr., ad es., P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, in D. GALDI, *Commentario del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, 1887, p. 29, ove può appunto leggersi: «In generale, dopo la restaurazione, vi si trovarono a fronte due sistemi, quello del mantenimento delle più essenziali conquiste civili ed amministrative della rivoluzione del 1789, e quello del ritorno allo stato ed alla legislazione anteriore alla rivoluzione medesima, come se volontà di principe fosse abbastanza potente per cancellare e distruggere gl'immensi effetti e gl'irrevocabili mutamenti da quella prodotti. [...] A quest'ultimo sistema principalmente si attenne il Piemonte e lo seguirono la Lombardia, Roma, Modena, ed imperfettamente la Toscana; mentre l'altro sistema opposto fu con lodevole franchezza adottato, e gettò profonde radici nelle Due Sicilie, il cui esempio trovava appena imitazione ne' piccoli ducati di Parma e di Lucca».

^[4] Risulta ad es. strutturata in questi termini l'opera di S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, Torino, 1889, pp. I-XXXVII, XLV-XLIX.

^[5] Per alcuni riferimenti bibliografici di base, si v., ad es., L. BULFERETTI, *La Restaurazione in Italia negli studi dell'ultimo ventennio*, in *Riv. storica it.*, 1940, pp. 523-575; ID., *La Restaurazione*, in E. ROTA (a cura di), *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*², Milano, 1951, p. 111 ss.; A. OMODEO, *Studi sull'età della Restaurazione. La cultura francese nell'età della Restaurazione. Aspetti del cattolicesimo della Restaurazione. Prefazione di A. Galante Garrone*, Torino, 1974, *passim*; A. MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano, 1985, p. 411 ss.; M.L. SALVADORI, *Storia dell'età contemporanea dalla Restaurazione a oggi*, Torino, 1990, p. 17 ss.; e, con particolare riguardo alla codificazione del diritto processuale civile, A. CHIZZINI, *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*², Torino, 2014, pp. 90-91.

codificazioni preunitarie. In tale prospettiva verranno dapprima esaminati gli esempi di codificazione orientati al sostanziale mantenimento delle normative preesistenti la dominazione napoleonica, nei quali l'incidenza della normativa francese resta del tutto esclusa o comunque circoscritta a profili di minor rilievo nella complessiva regolamentazione delle attività preparatorie. Si passerà quindi a considerare quelle esperienze preunitarie in cui al mantenimento in via provvisoria della legislazione napoleonica seguono esempi di codificazione contrassegnati da una più o meno accentuata mimesi del codice francese. Da ultimo, a comporre questa sommaria tripartizione dei differenti modelli preunitari saranno le codificazioni che presentano spunti di originale rielaborazione degli istituti tradizionali del processo, seppur variamente combinati con elementi di recezione o di pretta imitazione del codice napoleonico.

Sul versante della comparazione con gli eventi che parallelamente scandiscono l'evolversi della legislazione processuale spagnola, occorre da subito segnalare una rilevante differenza rispetto agli indirizzi politici e culturali normalmente riscontrabili nell'Italia della Restaurazione. Ci si riferisce alla tendenziale assenza nel panorama degli Stati preunitari italiani di politiche di riforma del processo improntate all'ortodossia 'nazionalista' o meglio 'localistica' e all'autoreferenzialità culturale, quali valori fondanti della reazione conservatrice scaturita dalla caduta del regime napoleonico^[6]. Come in seguito si dirà, anche nelle esperienze preunitarie in cui il recupero dei vecchi ordinamenti e delle antiche tradizioni locali costituisce un punto-cardine del disegno restauratore, il codice francese non viene percepito né come il prodotto di una cultura giuridica 'imposta' – e potenzialmente destabilizzante la transizione dall'età napoleonica a quella della Restaurazione – né come una sorta di modello antagonista dal quale distaccarsi sotto il profilo ideologico e prettamente disciplinare^[7]. E infatti, nella comune percezione dei legislatori dell'epoca alcuni principi fondamentali della 'modernità' processuale, quali l'eguaglianza formale delle parti, il ruolo meramente decisorio del giudice e la completezza e non integrabilità del diritto codificato (solo per citarne alcuni), risultano inevitabilmente collegati alla codificazione napoleonica del 1806 e alla sua diretta sperimentazione nel periodo dell'occupazione francese. E non è dunque casuale che, pur nel peculiare contesto politico del momento, siano questi stessi principi a costituire gli elementi dominanti

^[6] Per un tentativo di inquadramento della reazione conservatrice 'antifrancese', scaturita dalla guerra d'indipendenza spagnola (1808-1814), nella sua specifica incidenza sulle vicende di riforma del processo civile, si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici quanto contenuto nel § 1.2 del presente lavoro.

^[7] Come in seguito si dirà, la dottrina del tempo non di rado assume posizioni critiche sul *Code de procédure civile* del 1806, ma si tratta di giudizi di carattere prettamente tecnico e sostanzialmente corrispondenti a quelli formulati dalla dottrina francese. Sul punto, si v., ad es., E. AMARI, *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, Genova, 1857, pp. 59-60; P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., pp. 23-24 al confronto con le osservazioni critiche di G. DE BERNARDI, *De l'origine et de progrès de la législation française, ou Histoire du droit public et privé de la France. Depuis de la fondation de la Monarchie jusques et compris la Révolution*, Paris, 1816, pp. 563-564; J.L. LOCRIÉ, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France. Ou commentaire et complément des codes français*, I, Paris, 1827, pp. 140-147; R. BORDEAUX, *Philosophie de la procédure civile. Mémoire sur la réformation de la justice*, Évreux, 1857, p. 46; in seguito riprese anche da E. GARÇONNET, *Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale*, I, Paris, 1925, p. 6; R. MOREL, *Traité élémentaire de procédure civile* ², Paris, 1949, p. 11.

delle riforme e delle codificazioni del processo che seguono alla restaurazione dei preesistenti sistemi giuridico-istituzionali^[8].

Tuttavia, sullo sfondo di una significativa divergenza delle impostazioni ideologiche e culturali che condizionano l'evoluzione storica del processo nell'Italia preunitaria e nella Spagna della prima metà del secolo XIX, un dato di non secondaria importanza sembra emergere riguardo alle differenti configurazioni normative delle attività di preparazione della controversia. Senza anticipare in questa sede rilievi e possibili ipotesi ricostruttive che si tenterà di sviluppare nel prosieguo del lavoro, appare da segnalare – in qualche misura in veste di premessa e di *caveat* a quanto seguirà – come entrambe le linee evolutive risultino notevolmente influenzate dalla tradizione del diritto comune; al punto da conservare sotto diversi profili analogie e corrispondenze con quella sorta di schema generale del processo che dall'età moderna all'età contemporanea costituisce il punto di riferimento delle opere di compilazione e di codificazione del diritto processuale realizzate nell'Europa continentale. In linea di prima approssimazione, appare dunque particolarmente appropriato a descrivere i contorni generali delle differenti discipline della fase introduttiva il rilievo che «il futuro ha un cuore antico»^[9].

Nel quadro degli Stati preunitari italiani dove l'avvio della Restaurazione implica l'immediata abrogazione degli ordinamenti legislativi napoleonici e il ripristino delle normative anteriori, un rilievo del tutto centrale riveste la vicenda del Regno Lombardo-Veneto. Diversamente da quelle esperienze preunitarie in cui l'iniziale distacco dalla legislazione processuale francese rappresenta il primo passo di un percorso riformatore più ampio e chiaramente finalizzato all'elaborazione di nuovi codici, nell'esperienza del Regno Lombardo-Veneto il ritorno alla normativa austriaca sembra per così dire chiudere definitivamente il problema della disciplina del processo civile. Sin dalle prime fasi del progetto di riorganizzazione politica e amministrativa che conduce all'unificazione degli Stati austriaci in Italia, l'assetto normativo della giustizia civile nelle province soggette ai governi di Milano e di Venezia torna infatti ad essere quello precedente la dominazione francese. E non trascorre un lungo periodo di tempo dalla formale costituzione del Regno Lombardo-Veneto prima che la sovrana patente del 31 maggio 1815 decreti l'applicazione a tutte le province del nuovo Regno del vecchio *Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia* del 1803, rinominato *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*^[10].

[8] Sul punto, si v., ad es., C. GHISALBERTI, *L'influsso della Francia napoleonica sul sistema giuridico ed amministrativo dell'Italia*, in *Riv. storia del dir. it.*, 1975, XLVIII, pp. 5-26 e, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008, pp. 1-44.

[9] Il virgolettato nel testo – di per sé costituente un alquanto noto rinvio all'opera di Carlo Levi – richiama il lavoro di U. PETRONIO, *Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codice di procedura civile del 1806*, in N. PICARDI, A. GIULIANI, *Testi e documenti per la storia del processo. I^a Sezione: I grandi modelli europei, V. I Codici napoleonici. T. I Codice di procedura civile. 1806*, Milano, 2000, p. VII ss.

[10] Il testo del Regolamento del 1803 può essere consultato in *Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, Venezia, Per li Pinelli Zio e Nipote Stampatori Regj, 1803. Per un commento di taglio prettamente pratico delle relative disposizioni, si v., ad es., *Formole sul Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, I-III, Milano, 1815 (il cui testo viene appunto ripubblicato nel 1815 in conseguenza dell'entrata in vigore del *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*; cfr., infatti, la *Nota degli editori*, al vol. I); M. FORMENTI, *Guida del foro civile. Ossia compendio ed indice alfabetato del Regolamento generale del processo civile per gli Stati*

Riguardo alle origini storiche di tale codificazione, la dottrina italiana del secolo XIX ha ricorrentemente posto in risalto le motivazioni politiche e le evidenti consonanze disciplinari che legano la genesi del Regolamento del 1803 a un tentativo di riadattamento del *Regolamento generale giudiziario* del 1781 alle specifiche esigenze dei territori italiani soggetti all'Impero austriaco^[11]. Nella dottrina del secolo successivo il collegamento esistente fra i Regolamenti del 1781 e del 1803 è stato oggetto di diverse ricostruzioni storiografiche, con risultati anche divergenti rispetto alla possibilità di riscontrare nella più recente delle codificazioni in discorso aspetti di innovatività o di semplice perfezionamento del modello processuale austriaco^[12]. Senza entrare in un dibattito storiografico per certi versi estraneo al raffronto dei differenti modelli di preparazione della controversia riscontrabili nelle legislazioni preunitarie, alcuni minimi riferimenti diacronici sembrano dover essere forniti riguardo ai diretti antecedenti della normativa lombardo-veneta.

In estrema sintesi, il primo tentativo di riadattamento del *Regolamento generale* del 1781 «alla condizione ed all'uso» delle province italiane soggette al governo austriaco può individuarsi nel *Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca* del 1785^[13]. Come esplicitato nel relativo editto di promulgazione del 28 ottobre 1785, la formazione del «nuovo codice giudiziario» risponde alla finalità di estendere anche ai territori italiani dell'Impero il «Regolamento generale delle cause civili, che si trova introdotto da più anni nelle province di Germania». Conformemente alle indicazioni provenienti dal governo centrale, i lavori per la formazione del Regolamento lombardo vengono indirizzati nel senso della «possibile uniformità» del testo italiano alla *Civilgerichtsordnung* austriaca del 1781^[14]. Il risultato che ne deriva consiste fondamentalmente in una fedele opera di traduzione del Regolamento giuseppino,

austriaci in Italia, Venezia, 1804; G. SENONER, *Manuale per Giudici, Avvocati, ed altri che intendono applicarsi al foro*, I-II, Venezia, 1804. Il testo del Regolamento del 1815 può leggersi in *Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto. Edizione ufficiale*, Milano, Dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815.

^[11] Cfr., ad es., L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda. Teoria del processo civile*, II, Pavia, 1844, pp. 28-34; S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. XV. Il testo del Regolamento del 1781 può essere consultato in *Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause civili*, Vienna, Stamp. Di Giovanni Tom. nob. Di Trattner, 1781. Per alcune notizie e riferimenti in merito al c.d. Regolamento giuseppino, si v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, J.C. SCHWARTZ, *Vierhundert Jahre deutscher Civilproceß-Gesetzgebung. Darstellungen und Studien zur deutschen Rechtsgeschichte*, Berlin, 1898, p. 670 ss.; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 628-631; N. PICARDI, *Prefazione*, e W. OGRIS, P. OBERHAMMER, *Introduzione. Il Regolamento generale della procedura giudiziaria del 1781* (trad. dal tedesco a cura di C. ANDREOLI, F. RICCI), in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. I^a Sezione: I grandi modelli europei*, IV. *Regolamento giudiziario di Giuseppe II. 1781*, Milano, 1999, pp. IX-XXVIII, XXXIX ss.

^[12] Cfr., spec., G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, p. 513, nota n. 43 e M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 70.

^[13] Cfr. *Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca*, Milano, nella Stamperia di Gaetano Motta, 1785 e ivi il relativo editto di promulgazione del 28 ottobre 1785 (s.n.p.). Sul Regolamento del 1785, oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, si v. N. PICARDI, *Il Regolamento giudiziario di Giuseppe II e la sua applicazione nella Lombardia austriaca*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, pp. 36-59.

^[14] Gli incisi presenti nel testo sono tratti dall'editto di promulgazione del 28 ottobre 1785, richiamato nella nota precedente. Per ulteriori approfondimenti sul tema, si v., ad es., A. VISCONTI, *La codificazione del processo civile a Milano durante la prima dominazione austriaca (1784-1795)*, in *Riv. dir. civ.*, 1914, pp. 3-48, spec. 4 ss.; S. CUCCIA, *La Lombardia alla fine dell'ancien régime*, Firenze, 1971, p. 115 ss.; U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, 1972, p. 419 ss.; A. CAVANNA, *La codificazione del diritto nella Lombardia austriaca*, in A. DE MADDALENA, E. ROTELLI, G. BARBARISI (a cura di), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, Bologna, 1982, pp. 611-657.

nella quale vengono integralmente trasposte le disposizioni concernenti il giudizio di primo grado (C. I-III, Reg. 1785)^[15]. In questa versione italiana, il Regolamento del 1781 conosce una positiva applicazione nelle province lombarde dell'Impero austriaco, ponendo fine a quella frammentarietà e stratificazione delle fonti normative del processo che tipicamente caratterizza gli ordinamenti italiani del secolo XVIII^[16].

Come noto, la sorte definitiva del *Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca* viene formalmente segnata dall'invasione francese del 1796. Evento che determina appunto l'arresto dell'opera di adeguamento dei territori lombardi alla moderna normativa processuale dell'Impero asburgico. Contestualmente alla costituzione delle prime repubbliche giacobine in Italia, la storia della legislazione austriaca del processo civile risulta scandita dall'entrata in vigore nelle province della Galizia occidentale di una nuova versione del Regolamento giuseppino del 1781. A differenza del Regolamento lombardo del 1785, il c.d. Regolamento galiziano appare chiaramente ispirato a un'ottica di miglioramento del testo originario del 1781, ricomprendendo al suo interno larga parte delle modifiche e delle integrazioni disciplinari realizzate nel corso dei quindici anni di applicazione della *Civilgerichtsordnung*^[17].

Per come concepita dal governo austriaco, la codificazione galiziana avrebbe dovuto rappresentare una sorta di banco di prova per il perfezionamento di una disciplina generale del processo civile; una normativa, per così dire *in itinere*, da estendersi gradualmente ad altri territori dell'Impero, a seconda dei risultati derivanti dalla sua applicazione in via sperimentale. In effetti, dal positivo accoglimento del nuovo codice nelle regioni della Galizia occidentale prende avvio per varie province dell'Europa centrale un disegno riformatore finalizzato alla progressiva sostituzione del Regolamento galiziano all'ordinanza giuseppina del 1781. In questo ambizioso progetto di riforme rientra il proposito di estendere il codice galiziano anche alle province italiane dell'Impero, prevedendo la realizzazione di una preliminare attività di coordinamento delle relative disposizioni con la tradizione giuridica locale. Come osservato in precedenza, si tratta di un *modus operandi* già positivamente sperimentato con la pubblicazione del Regolamento per la Lombardia austriaca del 1785. E tale circostanza appare invero testimoniata dalla scelta del legislatore austriaco di individuare proprio nel Regolamento del 1785 un fondamentale parametro per

[15] Cfr., spec., L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 29-32.

[16] Cfr., spec., G. DANIELI, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca. E sulla forza delle altre leggi speciali in materia di procedura civile nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1839, pp. 11-13, nonché, nella dottrina del secolo XIX, U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, cit., p. 423 ss.; G. TARELLO, *L'opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale*, in ID., *Materiali per una storia della cultura giuridica moderna*, III, 1, Bologna, 1973, p. 700, nota n. 42; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 33-35; N. PICARDI, *Il Regolamento giudiziario di Giuseppe II e la sua applicazione nella Lombardia austriaca*, cit., pp. 56-58.

[17] Cfr. J. WESSELEY, *Handbuch der westgalizischen Gerichtsordnung vom 19 Dezember 1796*, Innsbruck, 1834, pp. 4-7. Il testo del c.d. Regolamento galiziano del 1796 può leggersi in *Allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien*, Wien, gedruckt bey Joseph Hraschankzy, 1796, nonché, nella versione italiana entrata in vigore nelle province di Venezia (1803) e del Tirolo (1814), in *Regolamento generale giudiziario per la Galizia Occidentale de' 19 dicembre 1796*, Trento, Gio. Batta. Monauni Imp. Reg. Stamp., 1814. Per una analitica disamina delle principali differenze esistenti fra i Regolamenti del 1781 e del 1796 si v. G. DANIELI, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 25-28.

adeguare il nuovo codice galiziano alla realtà giudiziaria degli ex territori della Repubblica Veneta^[18]. In questa veste rivisitata, il Regolamento galiziano viene dapprima pubblicato nelle province venete con la denominazione di *Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, per poi assumere nel mutato assetto dell'unificazione austriaca del 1815 il nuovo nome di *Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto*^[19].

Come già si è accennato, rispetto alle norme riguardanti la preparazione della controversia, l'articolata revisione migliorativa del Regolamento del 1781 non sembra sfociare in variazioni tecniche e strutturali in grado di evidenziare esempi di effettivo distacco del Regolamento lombardo-veneto dal modello austriaco originario^[20]. Possono ovviamente essere state varie le ragioni alla base della sostanziale riproposizione nel Regolamento del 1815 dell'architettura generale e delle specifiche regole che tracciano l'ossatura fondamentale del processo austriaco del 1781. Considerando gli obiettivi di fondo delle politiche di uniformazione legislativa attuate dall'Impero asburgico nelle province italiane, l'assenza di mutamenti di rilievo nella disciplina delle attività preparatorie della controversia appare strettamente connessa alla finalità di assicurare un'esatta corrispondenza della normativa lombardo-veneta ai principi ispiratori del modello processuale di riferimento. E in effetti, è proprio sul piano della coerente attuazione dei principi e dell'ideologia del processo che si apprezza una delle principali caratteristiche positive del sistema di introduzione e trattazione della causa recepito dal Regolamento del 1815.

Nella visione del più celebre commentatore italiano del Regolamento lombardo-veneto – ossia l'allora rettore dell'Università di Pavia, Leonardo Gennari – sono in particolare due le componenti ideologiche che danno forma a quello che viene definito il «principio somma» del processo civile austriaco: «l'attuazione del diritto a più potere celere e meno che sia possibile costosa» e la cosiddetta «massima di attitazione», in virtù della quale «il giudice deve figurare come podestà sussidiaria delle parti»^[21]. Come sottolineato dallo stesso Gennari, è soprattutto nello

[18] Cfr. L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 32-34.

[19] Per una prima bibliografia sul *Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto* (cit. nota n. 10), si v., oltre alle indicazioni che seguiranno in nota, A. VENIER, *Regolamento generale organico del processo civile per gli stati austriaci in Italia. Ridotto in quesiti e risposte*, Brescia, 1815; F.M. CARCANO, *Note pratico-legali sul Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1817; C.G. PRATOVEBERA, *Sulla prova in genere secondo il Regolamento generale del processo civile austriaco*, Verona, 1827; G.N. GIORDANI, *I paragrafi del Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto posti in armonia fra loro*, Treviso, I-II, 1828; G.A. CASTELLI, *Le disposizioni del Regolamento generale del processo civile in armonia tra loro ed in riscontro con gli altri Codici*², Milano, 1832; G. SALARI, *Casi pratici di diritto civile austriaco e di procedura discussi e corredati dei relativi giudizi*, Milano, 1836; L. TEDESCHI, *Manuale di procedura civile austriaca. Dietro il regolamento generale del processo civile*, Milano, 1837; A. AMATI, *Manuale sul Regolamento generale del processo civile e sopra qualunque altra procedura speciale vigenti nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1842; ID., *Manuale e formulario teorico-pratico generale di tutti gli atti in causa ed in esecuzione prescritti o concessi dal Regolamento generale del processo civile*, Milano, 1848; I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, Milano, 1852.

[20] Cfr. G. DANIELI, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 28-45.

[21] Cfr. L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 10, 13, dal quale sono tratti gli incisi riportati nel testo. Si v., analogamente, G. DANIELI, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 14-17, ove in luogo del termine «massima di attitazione» – prevalentemente in uso anche nella dottrina non lombardo-veneta (cfr., ad es., P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 27) viene fatto riferimento al «principio di dipendenza assoluta». Per alcuni riferimenti alla «massima di attitazione», si v., nella dottrina contemporanea, M. TARUFFO, *Introduzione. Il processo civile nel*

svolgimento della fase introduttiva e della trattazione preliminare – emblematicamente definito «la sede del male» del processo – che i canoni generali di una giustizia civile rapida, economica e diligentemente amministrata da un giudice-funzionario attento e preciso si declinano in una ben dettagliata serie di specifici corollari normativi^[22]. Per limitarsi agli aspetti più rilevanti dell'interessante chiave di lettura fornita da Gennari, nel corso delle prime fasi del processo si considera imprescindibile riconoscere alle parti «il solo spazio di tempo che è necessario alla difesa del diritto», affinché «ogni dilazione sia proporzionata alla natura della produzione» e «possa aversi riguardo ad un tempo alla sicurezza e alla celerità»^[23].

Come meglio si vedrà più oltre, quella sinteticamente espressa dall'autore è un'impostazione di fondo che non viene ricavata né dalla presenza di norme draconiane e autoritarie né da una caratterizzazione del ruolo del giudice in senso inquisitorio. Infatti, in perfetta analogia con l'ordinanza giuseppina del 1781, anche rispetto al Regolamento lombardo-veneto viene espressamente ribadito che «il fine del processo civile è un fine puramente privato»^[24]. Ed è essenzialmente in connessione alla natura 'privata' dei diritti azionati nel processo che spetta alle parti esercitare il *dominium litis*, senza particolari interferenze del potere giudiziario^[25].

Ad ogni modo e per quanto più strettamente connesso al tema d'indagine, la tendenza del legislatore austriaco a strutturare l'attività di preparazione della controversia in base all'imperativo generale della rapidità e dell'efficienza del processo consente a Gennari di qualificare come veri e propri principi fondamentali del Regolamento la fissazione di un numero massimo di scritti difensivi diretti a «mettere fuori dubbio il fatto controverso», il divieto «dell'attore di cumulare nella petizione oggetti litigiosi sconnessi» e l'obbligo delle parti «di addurre i mezzi di prova nell'atto in cui si espone il fatto»^[26].

In definitiva, è nel tentativo di contemperare l'autonomia delle parti nella definizione delle rispettive posizioni difensive con il celere e ordinato andamento del giudizio che Gennari individua la principale finalità del Regolamento lombardo-veneto.

Guardando alla disciplina contenuta nel Regolamento, la ricostruzione svolta da Gennari appare in effetti avvalorata da almeno due circostanze. Per un verso sembra del tutto condivisibile ritenere che il perseguimento degli obiettivi efficientistici alla base del Regolamento avvenga soprattutto mediante la puntuale definizione delle

Lombardo-Veneto, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari. VII. Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto. 1815*, Milano, 2003, p. XIII.

[22] Cfr. L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, p. 12.

[23] Cfr. L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 24-25.

[24] Cfr. L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, p. 22.

[25] Cfr. R. SPRUNG, *Le basi del diritto processuale austriaco*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, pp. 31-32, ove può leggersi: «Il *dominium litis* era completamente in mano alle parti; esse disponevano dell'oggetto processuale, dei mezzi di prova, dei termini, dei rinvii, della rimessione in termini. [...] Questo procedimento di cui all'ordinamento giudiziario generale austriaco del 1781, configurato in modo dottrinario-individualistico, era in nessun periodo meno congruo che nelle condizioni politiche ed economiche dell'assolutismo illuminato. Questo procedimento precedeva quel periodo di più di mezzo secolo e venne a corrispondere allo «spirito del tempo» soltanto quando, nella seconda metà del secolo diciannovesimo, si affermò il liberalismo».

[26] Cfr. L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 24-25.

attività preparatorie da realizzarsi nelle prime fasi del giudizio. Sotto questo profilo l'attenzione dedicata dal legislatore austriaco alla disciplina degli atti introduttivi e allo svolgimento della trattazione preliminare appare davvero significativa e fondamentalmente non paragonabile a quella riservata alle ulteriori fasi del procedimento. Per un immediato riscontro di tale circostanza, basti considerare che la pressoché totalità delle disposizioni sul «processo giudiziario in genere» concerne specificamente la configurazione formale e contenutistica degli scritti difensivi iniziali (§§ 1-15 C. I, Reg. 1815), alle quali si aggiungono le norme riguardanti il concreto funzionamento del processo ordinario – qui denominato «processo in scritto», secondo la tradizione del diritto comune – e gli istituti ad esso strettamente collegati (C. II, V, Reg. 1815)^[27]. Per altro verso, e in connessione con quanto sopra, risulta altrettanto attendibile l'immagine di un processo esclusivamente incentrato sull'iniziativa delle parti, ma con la previsione di regole rigide e analitiche che stabiliscono i tempi e le modalità di esercizio di tale iniziativa. In questo senso sembrano poter essere interpretate anche le disposizioni del Regolamento che attribuiscono al giudice un potere di controllo sugli atti compiuti dalle parti, a cominciare dall'obbligo di verificare preliminarmente la conformità dell'atto introduttivo al modello legale (§ 1, Reg. 1815)^[28].

Riguardo l'effettiva portata del giudizio sull'ammissibilità dell'atto introduttivo, occorre precisare che la linea seguita dal Regolamento consiste nel differenziare le conseguenze derivanti dall'inosservanza dei diversi presupposti previsti per la corretta instaurazione del giudizio. Più in particolare, è soltanto in presenza di vizi

^[27] Le disposizioni richiamate nel testo (§§ 1-15, C. I, «Del processo giudiziario in genere», §§ 30-48, C. II, «Del processo in iscritto») possono leggersi in *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, rispettivamente, pp. 7-11, 18-24. Al fine di fornire minime informazioni sulle principali forme di tutela dichiarativa delineate dal Regolamento lombardo-veneto, occorre segnalare come alla forma 'ordinaria' del «processo in scritto» si affianchi il «processo verbale» (§§ 18-29, C. II, «processo verbale»: cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 13-18), da applicarsi – «nella campagna» – alle controversie di esiguo valore economico, ovvero in base a una specifica «convenzione delle parti» (§§ 16-17, Reg. 1815: cfr. G.N. GIORDANI, *I paragrafi del Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto posti in armonia fra loro*, cit., I, p. 177; L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 250-255, spec. 250-251; A. AMATI, *Manuale sul Regolamento generale del processo civile*, cit., p. 67; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 47-48). Le caratteristiche fondamentali del «processo verbale» possono essere così riassunte: i) facoltà dell'attore di formulare oralmente il proprio atto introduttivo, mediante la diretta esposizione dei fatti al giudice della controversia (§ 18, Reg. 1815: cfr., ancora, L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 274-280); ii) previsione di obblighi di preventiva comunicazione delle istanze e delle produzioni istruttorie in vista della celebrazione della prima udienza di discussione (§§ 19-20, 23, Reg. 1815: cfr. G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di G. SENONER, I, Milano, 1833, pp. 116-126); iii) maggiore controllo del giudice sullo svolgimento delle attività preparatorie, al quale spetta «rilevare 1°. se la sua giurisdizione è fondata [...]; 2°. se ambedue le parti sono abilitate a stare personalmente in giudizio; 3°. se l'una o l'altra parte abbia diritto di chiamare un terzo in sua difesa; 4°. in che consista il fatto al quale cadauna parte si appoggia, se sia stato ridotto a scrittura, se e a qual persona vi fosse presente e possa fare testimonianza [...]; 5°. tutte le circostanze di fatto attenenti all'affare che una parte avrà in suo favore addotte, e sulle quali l'altra non avrà per sé stessa data veruna o una non chiara risposta» (§ 21, Reg. 1815: G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², Venezia, 1845, pp. 179-183, spec. 182). Le medesime caratteristiche del «processo verbale» possono inoltre essere riscontrate – seppur nel contesto di una maggiore strutturazione formale del rito – nella «procedura sommaria», introdotta nel Regno Lombardo-Veneto con la «Ordinanza del Ministero della Giustizia del 31 marzo 1850» (cfr., anche per il relativo testo, G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², Milano, 1855, pp. 464-481).

^[28] Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 2.

concernenti la capacità processuale dell'attore ovvero la competenza dell'ufficio giudiziario adito che risulta espressamente consentito al giudice il rigetto *de plano* della «petizione» attorea (§ 1, (a), (b), Reg. 1815). Al di fuori di tali ipotesi, l'atto introduttivo «apertamente mancante delle formalità prescritte» può solo essere «restituito» alla parte attrice, affinché provveda a rimediare ai vizi formali riscontrati dal giudice (§ 1, (c), Reg. 1815)^[29].

Nella dottrina italiana la previsione del potere del giudice di sanzionare *ex officio* la non rispondenza dell'atto introduttivo ai requisiti legali è stata spesso posta a fondamento di differenti ricostruzioni dell'ideologia del processo civile austriaco, finendo per rappresentare tanto un presunto indice sintomatico dell'accentuato autoritarismo del giudice – e dell'ideologia del dispotismo illuminato che ne sarebbe alla base – quanto una sorta di preludio alle moderne tendenze pubblicistiche poi compiutamente sviluppatesi nell'ordinanza kleiniana del 1895^[30].

Tralasciando le possibili implicazioni ideologiche, l'indagine storica sull'evoluzione del processo civile spagnolo nel secolo XIX ha dimostrato come la presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità della domanda attorea costituisca un elemento tipico dello schema processuale di diritto comune. Un retaggio della tradizione romano-canonica a sua volta riconducibile alla rielaborazione delle fonti giustinianee e delle antiche forme di citazione che attribuivano al giudice il compito di autorizzare ed eventualmente eseguire l'intimazione del convenuto^[31].

Del resto, la risalente origine storica dell'istituto e la sua recezione in alcuni dei principali codici del secolo XIX non escludono che il giudizio di ammissibilità dell'atto introduttivo avesse assunto anche un certo rilievo nei diversificati fenomeni di 'ideologizzazione' del processo civile riscontrabili nei più moderni e avanzati Stati europei di quel periodo. Con riguardo all'esempio spagnolo, si è infatti osservato come la definitiva affermazione dell'ideologia liberale nel codice del 1881 avesse sostanzialmente imposto il superamento di quelle soluzioni tecniche 'tradizionali' considerate incompatibili con la versione più estrema e rigorosa della concezione

[29] Sul § 1 del Regolamento lombardo-veneto (cit. nota n. 10, p. 7), si v., ad es., G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 162-166; G. DANIELI, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 18-24; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 10-21; L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 189-199, spec. 198-199, ove può leggersi «commetterebbe grave errore quel giudice, che restituisse a dirittura la petizione, perché, a modo d'esempio, non è diretta contro chi doveva, perché è male documentata, perché l'azione proposta è prescritta, perché la domanda non è in connessione colle premesse sia perché l'attore chiese meno di quello che avrebbe potuto chiedere, sia perché chiese di più di quello che gli è dovuto, senza differenza poi se il più concerne il tempo, la quantità, o la causa»; G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 139-151, spec. 141, ove viene riportato il testo dei seguenti provvedimenti normativi: i) *Aulico decreto 19 dicembre 1821, n. 1924 diramato colla Circolare d'Appello 7 gennaio 1822, n. 23*: «Non si può dar corso a petizioni contenenti domande astratte e di pura massima»; ii) *Aulico decreto 31 ottobre 1785*: «Non potrà sopra petizione prodotta entrare il giudice nel merito dell'affare, e se essa sia bene o male istruita, ma gl'incombe di restituire *ex officio* ogni petizione nella quale apertamente mancano le forme prescritte, per la correzione dei manifestatosi errore»; iii) *Aulico decreto 13 febbraio 1795*: «In ogni caso, in cui vengono restituiti gli atti per la correzione di un errore incorso, si deve prefiggere il termine entro cui siano da presentarsi emendati».

[30] Cfr., rispettivamente, G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, p. 514 e M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, pp. 38, 71-73.

[31] Cfr., ad es., P.S. MANCINI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, G. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la comparazione degli altri principali Codici Italiani e delle principali Legislazioni straniere*, II, Torino, 1855, pp. 55-63.

liberale del processo. E si è in particolare evidenziato come nel dibattito parlamentare e nelle ricostruzioni dottrinali dell'epoca l'abrogazione del giudizio preventivo sull'ammissibilità della «demanda» attorea risultasse esplicitamente connessa alla finalità di rendere veramente completa ed effettiva la libertà di azione delle parti nel processo. Nella diversa esperienza delle codificazioni preunitarie derivate dal modello austriaco del 1781 la scelta di preservare margini piuttosto ristretti di sindacabilità *in limine litis* dell'atto introduttivo non sembra assumere specifiche connotazioni ideologiche o significati comunque chiaramente riconducibili a un'ideologia generale del processo civile. In effetti, volendo tracciare un parallelismo con l'evoluzione normativa spagnola sfociata nella promulgazione della prima *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855, può dirsi che in entrambi gli ordinamenti la codificazione del processo abbia fondamentalmente perseguito obiettivi di perfezionamento dello schema processuale ereditato dal diritto comune, anche se con risultati notevolmente diversi rispetto agli spunti di rielaborazione e di semplificazione degli istituti più risalenti ravvisabili nei due modelli. In questo senso sembrano poter essere spiegate alcune corrispondenze esistenti fra il modello austriaco-lombardo e il modello spagnolo del 1855 con riguardo alla strutturazione e alla disciplina delle attività preparatorie. Per fornire qualche esempio, oltre alla presenza di un preventivo giudizio di ammissibilità sulla domanda attorea (§ 1, Reg. 1815, art. 226, *LEC* 1855), in entrambi i codici appare evidente la tendenza a privilegiare la componente fattuale dell'atto introduttivo (§, 3, Reg. 1815, art. 224, *LEC* 1855), così come la previsione di modalità di risoluzione anticipata delle eccezioni proponibili dal convenuto (§§ 33-35, Reg. 1815, art. 237-238, *LEC* 1855)^[32]. Inoltre, essenzialmente analoghe risultano le sequenze degli atti difensivi in cui si articolano le fasi di introduzione e trattazione della controversia, mediante una tendenziale limitazione del numero degli scritti a due per ciascuna parte (§ 2, Reg. 1815, art. 256, *LEC* 1855)^[33].

Passando a esaminare con maggior dettaglio le disposizioni contenute nel Regolamento del 1815, un primo aspetto di interesse può essere individuato nella peculiare configurazione normativa dell'atto introduttivo, tecnicamente denominato «petizione». Come accennato, risultano numerose le norme del Regolamento che si occupano di stabilire e di puntualizzare i requisiti formali e contenutistici degli atti difensivi iniziali. Ed è specialmente nella definizione del paradigma legale della domanda attorea che viene perseguita dal legislatore austriaco la specificità e la completezza delle allegazioni difensive, nonché la rispondenza dell'atto a una ben definita serie di criteri formali di redazione (§ 7, Reg. 1815)^[34]. Segnatamente, si

^[32] Le disposizioni richiamate nel testo possono rispettivamente leggersi in *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 7 (§ 1), 8 (§ 3), 19-20 (§§ 33-35) e *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1855, pp. 49 (art. 224), 50 (art. 226), 52-53 (artt. 237-238).

^[33] Cfr., nuovamente *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 7 (§ 2), e *Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial*, cit. nota n. 32, Madrid, 1855, p. 56 (art. 256).

^[34] Sul § 7 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 9), si v., ad es., G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 44-47. All'interno del Capitolo XXXIX del Regolamento, dedicato alla disciplina della professione forense (§§ 551-557, C. XXXIX, «Degli Avvocati», Reg. 1815: cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 195-205), vengono stabiliti una serie di adempimenti preliminari che il difensore è tenuto a svolgere prima «d'assumere il patrocinio d'una causa» (§ 530, Reg. 1815). In particolare, spetta all'avvocato

impone all'attore di esporre i fatti costitutivi della domanda in modo chiaro ed esaustivo, avendo cura di rispettare «l'ordine de' tempi» e di fornire per ogni fatto allegato le opportune deduzioni istruttorie (*i.e.* «articoli probatoriali») e i necessari riscontri documentali (§§ 3, 12-14, Reg. 1815)^[35]. Oltre all'osservanza di tali requisiti contenutistici, la «petizione» attorea andrà conformata ad una apposita intestazione formale, comprendente la denominazione dell'atto, l'indicazione delle parti e del giudice, e la menzione dell'oggetto della controversia (§ 15, Reg. 1815)^[36].

Nel complesso, il paradigma di atto introduttivo delineato dal Regolamento lombardo-veneto si caratterizza per la netta prevalenza della componente fattuale su quella giuridica, considerato anche l'espresso divieto di inserire nella narrazione diacronica dei fatti costitutivi «ragionamenti ed allegazioni di leggi» (§ 12, Reg. 1815)^[37]. Sotto tale aspetto si rivela una chiara continuità del Regolamento con il diritto comune, evidenziandosi al contempo una certa affinità con le soluzioni adottate nelle compilazioni spagnole della prima metà del secolo XIX e in seguito confluite nella prima *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855. In entrambi i modelli la scelta di preservare una configurazione dell'atto introduttivo fortemente fattualizzata appare connessa all'esigenza di conseguire, sin dalle prime fasi del processo, una sufficiente delimitazione dell'oggetto della controversia, posticipando alla successiva

«accertarsi se la causa sia giusta ed equa», verificando «1°. cosa essa domandi tanto sull'assunto principale quanto per le obbligazioni accessorie; 2°. quali siano le ragioni, da cui si trova assistita, per provare l'azione ed ogni circostanza della medesima; 3° se vi esistono documenti scritti [...]; 4°. ove si trovino tali documenti; 5° chi sia stato presente in questa o quell'altra circostanza; 6°. quali circostanze la parte sia pronta ad affermare con giuramento; 7°. e sopra quali possa in ogni caso deferire il giuramento alla parte contraria» (§ 530, Reg. 1815). Tali informazioni andranno dunque a comporre un documento contenente «la narrazione completa del vero stato della ragione controversa», che potrà dover essere esibito dallo stesso difensore «al giudice ad ogni richiesta», previa comunicazione alla controparte (§ 532, Reg. 1815). Per un commento di tali disposizioni, si v. G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 81-98.

^[35] Per un'analitica disamina del § 3 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 8), si v., ad es., G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 166-167; I. GUFFANTI, *Note pratiche al Regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., p. 33; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 26-29. Sui §§ 12-14 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 10-11), si v. G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 162-171, G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 171-174; I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 47-52; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 62-73; L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 217-222, 242-246, spec. 242, ove può leggersi: «Nel nostro sistema giudiziario dunque i mezzi di prova sono anticipati e la procedura di prova è unita alla procedura relativa al fatto, a differenza di ciò che è prescritto in altri codici e nel processo comune tedesco, ove le parti non sono obbligate di accoppiare alla narrazione del fatto i mezzi di prova, e la procedura relativa al fatto è separata dalla procedura di prova».

^[36] Sul § 15 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 11), si v., ad es., G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 171-174; L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 248-249; G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 174-175; I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 52-53; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 74-94.

^[37] Cfr. G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 154-155, ove si riporta il contenuto delle *Circolari dell'appello Veneto* del 28 luglio 1825, n. 10276 e del 27 settembre 1820, n. 7974, in base alle quali «siano diffidati gli avvocati ad astenersi dall'abuso di produrre petizioni, le quali invece di concretarsi al solo punto da decidersi, si estendono a proporre punti di fatto e di diritto, che in sostanza si risolvono nei veri motivi che dovrebbero determinare il giudice ad ammettere la domanda».

trattazione preliminare la precisazione e l'eventuale ampliamento delle pretese inizialmente formulate.

Tuttavia, può subito anticiparsi che l'elevato grado di specificità e di completezza delle allegazioni introduttive stabilito dal Regolamento assume un rilievo funzionale del tutto inedito al diritto comune e alle successive rielaborazioni della normativa processuale spagnola. Ci si riferisce alla strutturazione di un sistema preclusivo nel quale il contenuto delle allegazioni fattuali inizialmente compiute dalle parti costituisce il vero e proprio fondamento delle ulteriori attività di allegazione realizzabili nel corso della trattazione. Come meglio si dirà, si tratta di una logica di funzionamento del processo ben diversa da quella caratterizzante il modello spagnolo del 1855, dove l'assenza di limitazioni tassative al potere di allegazione delle parti impediva qualsiasi forma di concentrazione delle attività finalizzate alla progressiva precisazione del *thema decidendum*.

Considerazioni sostanzialmente analoghe possono estendersi all'atto introduttivo del convenuto, rispetto al quale trovano applicazione i medesimi requisiti formali e contenutistici stabiliti dal Regolamento per la «petizione» attorea. Regole particolari vengono comunque previste al fine di rendere esattamente simmetrici gli oneri di allegazione gravanti sulle parti, imponendo al convenuto l'osservanza di identici *standard* di chiarezza e di esaustività per la redazione della propria «risposta». A tale ultimo riguardo, un rilievo indubbiamente centrale viene attribuito alla contestazione delle «circostanze narrate dall'attore», che il convenuto dovrà compiere «espressamente», «senza ambiguità» e avendo cura di rimediare alle eventuali imprecisioni commesse dalla parte attrice nell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda. In ogni caso, restano prive di effetto le mere formule di stile e le «clausole negative generali» eventualmente utilizzate dal convenuto ai fini di una generica contestazione dei fatti allegati dall'attore (§ 5, Reg. 1815)^[38].

Un ulteriore gruppo di norme si occupa, infine, di disciplinare le attività che andranno compiute dal convenuto nel proprio atto introduttivo a pena di decadenza. Fra queste rientra, in particolare, la proposizione delle eccezioni di natura processuale e di merito, rispettivamente denominate dal Regolamento «dilatorie» e «perentorie», secondo la classica distinzione prevista dal diritto comune (§ 6, Reg. 1815)^[39]. In linea di continuità con l'elaborazione romano-canonica, il regime di proponibilità delle eccezioni «dilatorie» risponde a regole specifiche. E una disciplina a sé stante viene inoltre stabilita per le eccezioni «dilatorie» tradizionalmente considerate *litis ingressum impediētes*, come ad esempio l'eccezione di incompetenza e quella di giudicato^[40].

^[38] Sul § 5 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 8), si v., ad es., G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 156-157; L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, p. 168; I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., p. 36; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 33-39.

^[39] Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 8, e v. le indicazioni bibliografiche contenute nella nota successiva.

^[40] Si v., ad es., G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 157-158, G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., p. 169; I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 36-42; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 39-43; e, *amplius*, L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 206-216, spec. 212-213, ove l'eccezione «perentoria» viene definita come «quell'eccezione che toglie in tutto od in

Molto brevemente, l'eccezione di incompetenza deve essere proposta dal convenuto entro la prima metà del termine assegnato dal giudice per il deposito dell'atto introduttivo, ordinariamente fissato dal Regolamento in trenta giorni decorrenti dalla notificazione della «petizione» attorea (§§ 30-31, Reg. 1815)^[41]. Sull'eccezione «dilatoria» tempestivamente sollevata dal convenuto si apre quindi un autonomo procedimento incidentale, di regola destinato a concludersi con la pronuncia di un provvedimento immediatamente impugnabile dalle parti (§ 33, Reg. 1815)^[42]. Le medesime disposizioni risultano fondamentalmente applicabili anche alla proposizione dell'eccezione di giudicato, con la sola differenza che tale eccezione può essere ugualmente formulata dal convenuto nel proprio atto introduttivo, purché formalmente anteposta alle ulteriori eccezioni «dilatorie» e «perentorie» sollevate (§ 35, Reg. 1815)^[43].

Diversamente da quanto previsto per la proponibilità delle eccezioni, nessuna barriera preclusiva viene stabilita dal Regolamento in merito alla formulazione di eventuali domande riconvenzionali del convenuto. Al ricorrere dei necessari presupposti di competenza e di connessione in base all'oggetto o al titolo dell'azione esperita dalla parte attrice, la domanda riconvenzionale potrà dunque essere proposta dal convenuto «finché sarà emanata la sentenza definitiva sulla petizione dell'attore» (§§ 52-54, Reg. 1815)^[44]. Nonostante l'assenza di specifiche preclusioni, la tardiva proposizione di domande riconvenzionali comunque «non ritarda il corso del processo», restando di fatto esclusa qualsiasi possibilità di rimessione in termini (*i.e.*

parte il diritto» (es. eccezione di prescrizione, di avvenuto pagamento, di transazione etc.) e contrapposta all'eccezione «dilatoria» – che «ne sospende per qualche tempo l'esercizio» (es. eccezione di litispendenza, di incompetenza, di difetto di capacità o di rappresentanza processuale, di giudicato, di beneficio di escussione etc.) – da distinguersi ulteriormente in eccezione «dilatoria di merito» («riguardante la materia del diritto») e «dilatoria di ordine» («riguardante la forma di esso soltanto»).

^[41] Sui §§ 30-31 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 18-19), si v., ad es., L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda. Teoria del processo civile*, III, Pavia, 1845, pp. 9-15; G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 185-186; I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 94-95; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 196-202.

^[42] Per una analitica disamina del § 33 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 19), con particolare riguardo all'eventualità che la questione di competenza possa essere anche riservata alla decisione del giudice di grado superiore, si v., ad es., G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 186-188; G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 198-211, spec. 201-202; G. DANIELI, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 39-43; nonché, *ampilus*, I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 96-120; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 205-243.

^[43] Sul § 35 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 20), si v., nuovamente, G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 211-214; L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., III, pp. 28-31; G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 188-190; I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., p. 121; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 245-248.

^[44] Sui §§ 52-54 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 25-26), si v., ad es., L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte prima. Teoria dei giudizi civili*, I, Pavia, 1844, pp. 146-154; ID., *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., III, pp. 59-61; G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 224-229; G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 195-196, nonché, I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 141-142; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 284-286.

«restituzione in intero», §§ 476-484, C. XXXIV, Reg. 1815) o di formale riapertura di fasi del procedimento ormai concluse (§ 55, Reg. 1815)^[45].

Nello schema generale del «processo scritto» lo scambio degli atti introduttivi segna il passaggio della causa alla fase di trattazione preliminare, che risulta a sua volta scandita dalla presentazione – entro il breve termine di quattordici giorni – di due nuove memorie: la «replica» attorea e la «duplica» del convenuto (§ 2, Reg. 1815)^[46]. In linea di principio, si tratta di memorie alle quali viene attribuita una finalità di completamento delle allegazioni difensive e delle deduzioni istruttorie già compiute dalle parti attraverso i propri atti introduttivi. Il tutto nella prospettiva di giungere a una definizione dell'oggetto della controversia il più possibile precisa e sostanzialmente non modificabile nella successiva fase di istruzione probatoria^[47].

Sulla falsariga della disciplina degli atti introduttivi, la redazione delle memorie di «replica» e di «duplica» deve avvenire secondo specifici requisiti formali e contenutistici, che rendono le due memorie esattamente speculari fra loro (§§ 9-10, Reg. 1815)^[48]. La complessiva funzionalità della trattazione preliminare viene quindi garantita mediante la tassativa enunciazione delle iniziative realizzabili dalle parti in tale contesto, attribuendo al giudice il compito di verificare il pedissequo rispetto dei termini e delle specifiche modalità di svolgimento del contraddittorio. Inoltre, norme

^[45] Per un commento del § 55 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 26), si v., anche per un raffronto con le soluzioni previste nei Regolamenti del 1781 e del 1796, G. DANIELI, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 44-46. In relazione all'istituto della «restituzione in intero» (§§ 476-484, C. XXXIV, «Della restituzione in intero»; cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 177-180), si v. G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di G. SENONER, V, Milano, 1816, pp. 264-287; I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 478-483.

^[46] Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 7, con i commenti di G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 151-153; I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 33-34; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 22-26; L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 199-200, ove si segnala la prassi – diffusa presso alcuni tribunali del Regno – di consentire la presentazione di «supplementi» e di «aggiunte» agli scritti difensivi espressamente ammessi dal Regolamento.

^[47] A seguito del deposito della «risposta» del convenuto, il giudice ne ordina la notificazione all'attore, assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione della memoria di «replica» (§§ 36-37, Reg. 1815): cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 20, con i commenti di L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., III, pp. 31-32 e G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 248-251). Analoghe modalità e tempistiche vengono stabilite per la comunicazione della «replica» al convenuto e per il successivo deposito della memoria di «duplica» (§§ 41-42, Reg. 1815): cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 22, con il commento di G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 255-261. In ogni caso, se l'attore non presenta la memoria di «replica», a istanza di una delle parti ha luogo la «inrotulazione degli atti» (§§ 303-313, Cap. XXIII, «Della Inrotulazione degli atti o sia Coordinazione degli atti a sentenza», Reg. 1815), assumendosi per accertate le circostanze di fatto allegate dal convenuto a fondamento delle proprie eccezioni (§ 38, Reg. 1815): cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 21 (§ 38), 117-120 (§ 303-313), con il commento di G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di G. SENONER, IV, Milano, 1816, pp. 3-57. Le medesime conseguenze si ricollegano al mancato deposito della memoria di *duplica* da parte del convenuto (§ 43, Reg. 1815): cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 22, con il commento di G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 191-192.

^[48] Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 9, con i riferimenti contenuti nelle note successive.

particolareggiate e tecnicamente ben costruite delineano un sistema preclusivo prevedente ristretti margini di flessibilità (§§ 9-10, 39-48, Reg. 1815)^[49].

Per quanto concerne la posizione dell'attore, la fase di trattazione preliminare costituisce anzitutto l'occasione per replicare alle difese svolte dal convenuto, assumendo posizioni chiare ed esaustive in ordine alle allegazioni da questi compiute attraverso il proprio atto introduttivo (§ 9, Reg. 1815)^[50]. Valgono sotto tale profilo i medesimi *standard* di specificità e di completezza della contestazione fissati per la «risposta» del convenuto, con l'ulteriore precisazione che le circostanze non contestate in questi termini «si avranno per vere nella definizione della causa», benché solo «in quanto non sono ad esse direttamente opposte le prove risultanti dagli atti» (§ 11, Reg. 1815)^[51].

In sostanza, l'eventuale inattività difensiva della parte determina l'applicazione di una sorta di moderno principio di non contestazione. L'effetto che ne deriva è quello di una tipica *relevatio ab onere probandi* in favore del convenuto, che sarà appunto dispensato dall'onere di dimostrare le circostanze non contestate dalla controparte in maniera specifica e tempestiva. In ogni caso, la rigidità di tale meccanismo viene opportunamente attenuata dal Regolamento, subordinando la rilevanza probatoria della mancata contestazione all'esito delle prove che siano state comunque acquisite nel corso del processo^[52].

Oltre alle attività difensive finalizzate alla sistematica confutazione delle allegazioni avversarie, all'interno della trattazione preliminare trovano spazio anche possibilità di ampliamento delle domande inizialmente formulate e – nel rispetto delle rigide limitazioni previste – nuove occasioni per introdurre ulteriori fatti e prove a fondamento delle pretese azionate. Su entrambi i versanti la filosofia di intervento resta quella di favorire il libero svolgimento del contraddittorio sul contenuto delle domande e delle eccezioni originariamente proposte, impartendo al contempo un ordine rapido e inderogabile all'eventuale sequenza di nuove allegazioni e deduzioni istruttorie. In tale prospettiva può essere letta la stessa disciplina riguardante la modificazione delle domande attoree, notoriamente considerata una delle rare ipotesi in cui la tradizione processuale del diritto comune si rivelava generalmente più rigorosa e ancora saldamente legata al formalismo della *litis contestatio* romana.

Come si è osservato nel descrivere la parallela evoluzione della normativa processuale spagnola, grossomodo a partire dal secolo XVI lo schema generale del

^[49] Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 9 (§§ 9-10), 21-24 (§§ 38-48), unitamente alle indicazioni bibliografiche che seguiranno in nota.

^[50] Sul § 9 del Regolamento (cit. nota n. 48), si v., ad es., L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 235-237; G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 170-171; G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della procedura civile austriaca*, cit., I, pp. 57-60.

^[51] Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 10, con i commenti di G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., p. 162 e di L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 240-241, 246. Si v., più di recente, anche M. TARUFFO, *Introduzione. Il processo civile nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. XVI-XVII.

^[52] Cfr. G. DANIELI, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 32-33, ove può leggersi: «In massima si accordano tanto il Regolamento del Lombardo-Veneto, che il Giuseppino, ma l'ultimo di questi prescrive senza alcuna limitazione, che i fatti non contraddetti sono da ritenersi per veri, mentre il primo vi fa l'importante aggiunta, che sono da ritenersi per veri in quanto ad essi non si oppongano direttamente le prove risultanti dagli atti».

processo di diritto comune conosce diversi mutamenti di carattere strutturale, normalmente improntati alla semplificazione della procedura ordinaria e al superamento del formalismo di derivazione romanistica^[53]. In quest'ottica molte delle innovazioni apportate alla disciplina del rito ordinario vengono direttamente mutate dal diritto canonico e dalle particolari figure di procedimento sommario delineate dalle decretali pontificie del secolo XIV. Per quanto qui interessa, la modifica di maggior rilievo rispetto a tale assetto consiste nell'anticipare gli effetti della *litis contestatio* al momento del deposito dell'atto introduttivo del convenuto, vincolando in tal modo l'individuazione dell'oggetto della controversia ai primi atti difensivi delle parti^[54]. Rispetto all'antica strutturazione in fasi dell'*ordo iudiciarius* il cambiamento di prospettiva risulta apparentemente esteso e radicale. Infatti, la contestazione della lite non costituisce più l'atto solenne che sancisce il passaggio della causa dalla fase preparatoria (*preparatoria iudicii*) a quella contenziosa (*iudicium*), ma semplicemente un automatismo derivante dall'accettazione del contraddittorio da parte del convenuto^[55].

Tuttavia, nella nuova struttura della fase introduttiva l'anticipazione degli effetti della *litis contestatio* non si correla a una diversa articolazione delle attività preparatorie, il cui svolgimento viene soltanto posticipato rispetto alla contestazione della lite. Sostanzialmente invariate restano anche le caratteristiche dell'atto introduttivo, al

[53] In argomento, si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, A.M. STICKLER, «*Ordines iudicarii*», voce del *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris, 1957, pp. 1132-1143 (anche in N. PICARDI, A. GIULIANI, *L'educazione giuridica. VI. Modelli storici della procedura continentale. II. Dall'ordo iudiciarius al codice di procedura*, Napoli, 1994, pp. 3-19); C.G. MOR, «*Ordines iudiciorum*», voce del *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1966, p. 176 ss.; K.W. NÖRR, «*Ordo iudiciorum*» und «*ordo iudiciarius*», in *Studia Gratiana*, XI, *Collectanea Stephan Kuttner*, I, Bononiæ, 1967, pp. 329-343; ID., *Reihenfolgeprinzip, Terminsequenz und 'Schriftlichkeit'*, in *ZZP*, 1972, LXXXV, pp. 160-170; ID., *Alcuni momenti della storiografia del diritto processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pp. 6-10; ID., *Romanisch-kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, Berlin-Heidelberg, 2012, spec. 37-108; L. FOWLER-MAGERL, *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung*, Frankfurt am Main, 1984, *passim*; ID., *Ordines Iudicarii and Libelli de Ordine Iudiciorum. From the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century*, Turnhout, 1994, *passim*; W. LITEWSKI, *Der römisch-kanonische Zivilprozeß nach den älteren ordines iudicarii*, I-II, Kraków, 1999, *passim*; N. PICARDI, «*Processo civile (diritto moderno)*», voce dell'*Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987, p. 103 ss.; ID., «*Codice di procedura civile (presupposti storici e logici)*», voce del *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 455 ss.; ID., *Les racines historiques et logiques du code de procédure civile*, in A. GIULIANI, N. PICARDI (a cura di), *L'educazione giuridica. V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, Napoli, 1998, p. 243 ss.; A. GIULIANI, *L'ordo iudiciarius' medievale. Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 598 ss.; ID., *L'ordo iudiciarius medievale tra retorica e logica*, in M. BELLOMO (a cura di), *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, München, 1997, p. 133 ss.; M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, 2005, p. 19 ss.

[54] Cfr., spec., A. PERTILE, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*², VI, 2, *Storia della procedura (continuazione)* a cura di P. DEL GIUDICE, Torino, 1902, pp. 92-94, 99-100; P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, 1927, pp. 81-87, spec. 85-86; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 296-305; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 548-549, 788; A. CASTELLARI, *Volontà ed attività nel rapporto processuale civile*, in *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, 1927, p. 352; A. GIULIANI, *Dalla litis contestatio al pleading system. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 954 ss.; A. MAZZEO, *I 'Preparatoria iudicii' nell'ordo iudiciarius del XIII secolo*, in N. PICARDI, A. GIULIANI, *L'educazione giuridica. VI. Modelli storici della procedura continentale. II. Dall'ordo iudiciarius al codice di procedura*, cit., p. 160, e per un'analitica disamina dell'evoluzione storica dell'istituto della *litis contestatio*, S. SCHLINKER, *Litis contestatio. Eine Untersuchung über die Grundlagen des gelehrten Zivilprozesses in der Zeit vom 12. Bis zum 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, 2008, *passim*.

[55] Oltre alle indicazioni contenute nelle precedenti note nm. 53-54, sulla specifica articolazione dei «*preparatoria iudicii*» si v., ad es., A. MAZZEO, *I 'Preparatoria iudicii' nell'ordo iudiciarius del XIII secolo*, cit., p. 151 ss.; D. NOVELLO, *Il regime dei fatti nei processi civili di civil law e di common law. Un'indagine storico-comparatistica*, in www.comparazionediritto civile.it, p. 4 ss.

quale spetta – in estrema sintesi – la funzione di delimitare sommariamente gli elementi essenziali della controversia e il fondamento fattuale delle pretese azionate. Per effetto di tali circostanze, il divieto di modificazione delle domande opera sin dall’instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto (*i.e. litis contestatio*), senza però collegarsi alla previsione di rigorosi oneri di allegazione preliminare in grado di assicurare una esaustiva delimitazione dei fatti costitutivi ad opera dell’attore^[56]. Inoltre, sulla falsa riga di quanto accadeva nei *preparatoria iudicii*, non vengono stabiliti limiti tassativi riguardo al contenuto delle allegazioni realizzabili dalle parti nel corso della fase di trattazione, restando generalmente inapplicati anche le sanzioni previste per la presentazione di memorie difensive in un numero superiore a quello consentito^[57]. Evitando di ribadire ulteriori considerazioni sulla funzionalità di un modello processuale così congegnato, appare intuitivo che la prospettiva di circoscrivere l’oggetto della controversia ai soli atti introduttivi fosse fundamentalmente destinata al fallimento. E non è casuale che a costituire le basi del modello processuale austriaco siano proprio la precisa conoscenza di tali difetti e dei rimedi occorrenti per eliminarli.

Nel diverso esempio del Regolamento lombardo-veneto, l’ammissibilità delle modifiche e delle integrazioni della «petizione» attorea risulta essenzialmente incentrata sulla classica distinzione fra *mutatio* ed *emendatio libelli*^[58]. Una linea di demarcazione che impone di differenziare i mutamenti della domanda «in riguardo all’oggetto ed al genere dell’azione», da quelle variazioni che danno luogo a un «cambiamento non essenziale», benché eventualmente concernenti «un oggetto diverso [...] per una diversa azione» (§ 8, Reg. 1815)^[59]. In termini più moderni, il significato di tale distinzione consiste nel vietare all’attore le sole modificazioni della domanda principale che implicano un mutamento radicale del cosiddetto *petitum* mediato o della *causa petendi*. Un divieto di «cambiamento essenziale» della «petizione» originaria dal quale restano escluse sia le variazioni nel *quantum* e nella qualificazione giuridica della pretesa sia la proposizione di domande accessorie compatibili con quella principale^[60]. Il tutto a condizione che l’esercizio dello *ius variandi* dell’attore non determini l’allegazione di nuovi fatti costitutivi (§ 9, Reg. 1815)^[61].

Come è facile intendere, si tratta di regole che non denotano gli eccessi di rigoroso formalismo tipicamente ascrivibili al processo romano-canonico e alle codificazioni ottocentesche maggiormente aderenti alla tradizione del diritto comune. Soprattutto, non si tratta di regole che ricalcano il formalismo della *litis contestatio*, anteponendo sfumate esigenze di celerità dei giudizi e di tutela del

[56] Cfr. A. GIULIANI, *The Influence of Rhetoric on the Law of Evidence and Pleading*, in *The Juridical Review*, 1962, 3, pp. 216 ss., spec. 230; N. PICARDI, «Processo civile (diritto moderno)», cit., p. 116; L. FOWLER-MAGERL, *Ordines Iudicarii and Libelli de Ordine Iudiciorum*, cit., p. 37 ss.; M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, cit., pp. 83-85.

[57] Oltre alle indicazioni bibliografiche contenute nei §§ 1.1-1.2 del presente lavoro, si v., ad es., A. PERTILE, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione*², cit., VI, 2, pp. 89-90, note nn. 97-98; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 322-325.

[58] Cfr. G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 47-57.

[59] Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 9, con il commento di L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 226-231.

[60] Si v., analogamente, G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., p. 170 e I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 43-45.

[61] Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 9.

convenuto alla possibilità dell'attore di meglio adattare il contenuto delle proprie domande alle specifiche caratteristiche del diritto da tutelare. In altri termini, si assiste al definitivo superamento della prospettiva di vincolare formalmente la determinazione dell'oggetto della controversia ai soli atti introduttivi, considerando come normalmente vietate o strettamente eccezionali successive modificazioni delle pretese attoree^[62].

Anche nelle principali opere di commento le limitazioni previste per la modificazione delle domande non vengono poste in relazione con i classici istituti dell'*ordo iudiciarius* e della *litis contestatio*, ma semplicemente analizzate come parte integrante del sistema preclusivo delineato dal Regolamento^[63]. In una visione che potrebbe definirsi prettamente positivistica, il ricorso della dottrina ai precedenti storici e alle risalenti elaborazioni in tema di *mutatio* ed *emendatio libelli* risulta quindi piuttosto sporadico, indirizzandosi solitamente a evidenziare le semplificazioni apportate dal modello processuale austriaco alla normativa di diritto comune^[64]. Un approccio, dunque, certamente diverso da quello che si è visto caratterizzare la dottrina spagnola della prima metà del secolo XIX, dove l'ampiezza dei riferimenti al diritto comune appare ancora indispensabile per attribuire un adeguato fondamento storico-normativo alle più incisive limitazioni previste per l'esercizio dello *ius variandi* della parte attrice^[65].

Lo scarso rilievo attribuito dalla dottrina lombardo-veneta alle origini storiche della distinzione fra *mutatio* ed *emendatio libelli* non costituisce soltanto un dato di interesse metodologico e culturale, ma anche una circostanza importante per cogliere l'effettiva portata innovatrice della disciplina processuale in esame. In questa diversità di impostazione della dottrina può infatti ravvisarsi una conseguenza diretta del cambiamento di prospettiva attuato dalla normativa austriaca rispetto alla tradizionale configurazione delle attività preparatorie. Ci si riferisce alla predisposizione di un meccanismo preclusivo basato sull'immediata cristallizzazione del fondamento fattuale degli atti introduttivi e sulla stretta consequenzialità fra il contenuto delle allegazioni iniziali e le limitazioni imposte alle attività difensive delle parti nel corso della trattazione della causa. Da un punto di vista funzionale, la finalità del meccanismo preclusivo previsto dal Regolamento consiste nell'attribuire alle parti la facoltà di sviluppare le rispettive posizioni in un'ottica di progressiva puntualizzazione dell'oggetto della controversia, ma con il limite tassativo della non modificabilità della situazione sostanziale precedentemente dedotta attraverso gli atti

[62] Cfr. G. DANIELI, *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca*, cit., pp. 28-32, spec. 28-29 e, ivi, un raffronto fra le soluzioni maggiormente restrittive previste dal § 49 del c.d. Regolamento giuseppino del 1781 (cfr. *Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause civili*, cit. nota n. 11, p. 19) e quelle successivamente accolte nel § 8 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 9).

[63] In questo senso, v., spec., L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 226-231.

[64] Cfr. G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 47-57.

[65] Cfr., *ex multis*, J.M. MANRESA Y NAVARRO, I. MIQUEL, J. REUS, *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, II, Madrid, 1856, pp. 150-151 e, spec., 46-47, ove può leggersi: «Esta limitación que tiene el actor de no poder modificar sustancialmente la demanda, de manera que se mude la acción en otra diversa, debe entenderse una vez que sea aquella contestada por el demandado; pues en virtud de la contestación se celebra entre las partes un cuasi-contrato, que no puede romperse sino por consentimiento de ambas».

introduttivi. Di conseguenza, lo svolgimento della trattazione preliminare avviene all'interno di una cornice fattuale già delineata e non modificabile in maniera sostanziale, che assolve appunto la funzione di delimitare l'ambito delle attività processuali realizzabili dalle parti in tale contesto. Entro i limiti costituiti dalle allegazioni fattuali poste a fondamento delle domande e delle eccezioni formulate, risulteranno dunque ammissibili modificazioni del *petitum* e della *causa petendi* (§ 8, Reg. 1815), nonché ulteriori integrazioni del *thema probandum* e del *thema decidendum* (§§ 9-10, 39, 44 Reg. 1815). Il tutto attraverso una serie di memorie difensive articolate in una sequenza breve e precisa (§§ 41-42, 46-48 Reg. 1815)^[66].

Più in dettaglio, durante la trattazione della controversia non sarà consentito all'attore di «ripetere cosa alcuna della sua petizione, né mettere in campo altre nuove circostanze, se non in quanto ciò sia necessario a confutare le eccezioni del reo» (§ 9, Reg. 1815)^[67]. Come chiaramente evidenziato dalla dottrina dell'epoca, le limitazioni imposte al potere di allegazione dell'attore si riferiscono alle sole «circostanze dirette *ad fundandam actionem*», ossia finalizzate «a rinforzare l'azione accampata», rimediando «l'omissione fatta nel libello» o comunque prospettando una differente ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda^[68]. Resta invece esclusa dall'ambito di efficacia del meccanismo preclusivo l'allegazione di «circostanze dirette *ad elidendam exceptionem*», a intendere l'introduzione nel processo di circostanze fattuali esclusivamente rivolte alla contestazione delle eccezioni formulate dal convenuto^[69]. Inoltre, negli stessi limiti in cui è permessa l'integrazione del *thema decidendum* sarà consentita all'attore la deduzione di nuove richieste istruttorie e la presentazione di nuovi documenti (§ 39, Reg. 1815)^[70]. E soltanto in conseguenza dell'ampliamento del materiale fattuale e probatorio in tal modo realizzatosi spetterà al convenuto la possibilità di addurre nuovi elementi di fatto e nuove prove (§ 10, 44 Reg. 1815), con l'eventuale assegnazione di un termine alle parti per lo scambio di due memorie conclusionali (§ 46, Reg. 1815)^[71].

^[66] Le disposizioni richiamate nel testo possono leggersi in *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 9-10 (§§ 8-10), 21 (§ 39), 22-24 (§§ 41-48).

^[67] Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 9.

^[68] Cfr. G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, p. 58.

^[69] Cfr., nuovamente, G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 58-59, ove può leggersi: «La differenza che fa il § 9 intorno alle nuove circostanze merita tutta l'attenzione. Possono bensì nella replica mettersi in campo tali circostanze, che servano a confutare le eccezioni esistenti nella risposta (*ad elidendam exceptionem*), perché l'attore non può prevedere ciò che il reo sarà per opporre alla sua risposta, per cui non cade a suo carico l'omissione fatta nel libello di queste nuove circostanze; ma giammai per regola quelle circostanze che non hanno il mentovato scopo, e le quali non servirebbero se non a fondare vie più la petizione (*ad fundandam actionem*), quindi qualora ne fossero addotte il giudice non vi potrà avere alcun riguardo nel pronunciare la sentenza, giacché altrimenti il prescritto dal § 3, di dover completamente esporre il fatto nella petizione, non corrisponderebbe allo scopo contemplato». In senso analogo, si v. L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 235-237; G.N. GIORDANI, *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², cit., pp. 160-161; G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 170-171.

^[70] Cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, p. 21, con i commenti di G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 253-255; L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., III, pp. 34-37.

^[71] Con riferimento ai §§ 10, 44 del Regolamento lombardo-veneto (cfr. *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, cit. nota n. 10, pp. 9-10, 23), si v. G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 61, 263-266; L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., II, pp. 235-237; ID., *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., III, pp. 40-41; G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 171, 192. Marginali eccezioni al meccanismo preclusivo previsto dal Regolamento vengono

Gli obiettivi programmatici di semplificazione, rapidità ed efficienza che presiedono allo svolgimento delle attività preparatorie nel modello processuale austriaco non sono nuovi alle esperienze europee più intensamente caratterizzate dall'influenza del diritto comune. E risultano in effetti accomunare – seppur con differenti sensibilità politiche ed esiti concreti – la maggior parte dei tentativi di riforma del processo riscontrabili nella Spagna del secolo XIX. Risulta invece nuova, e caratteristica di una visione riformatrice più chiara e globale rispetto alle altre emerse in Spagna nel medesimo periodo, la filosofia di intervento con cui tali obiettivi vengono perseguiti dal legislatore austriaco.

Come si è avuto modo di osservare, nella disciplina del Regolamento non mancano istituti direttamente derivati dallo schema del processo di diritto comune, considerato che lo stesso perfezionamento dell'ordine e della scansione temporale delle attività preparatorie viene apparentemente attuato senza stravolgere la più recente articolazione di questo schema processuale. In effetti, analogamente a quanto previsto nelle compilazioni spagnole di inizio Ottocento (e, in seguito, nei codici del 1855 e del 1881), la sequenza degli atti processuali stabilita per la preparazione della controversia resta formalmente incentrata sullo scambio degli atti introduttivi («demanda»/«petizione»-«contestación»/«risposta»), seguito dalla comunicazione di due ulteriori memorie («réplica»/«replica»-«dúplica»/«duplica»), prima dell'avvio della fase istruttoria.

Tuttavia, al di là di questa esteriore affinità strutturale, le differenze ravvisabili fra i due modelli risultano estremamente significative e ne giustificano un sintetico raffronto basato sulla contrapposizione delle rispettive soluzioni disciplinari. In quest'ottica si consideri come a un paradigma di atto introduttivo ipersemplificato e meramente informativo della pretesa nei confronti del convenuto – proprio del modello spagnolo – si contrapponga nella normativa lombardo-veneta una configurazione degli atti introduttivi fortemente tipizzata, sia sotto il profilo degli *standard* di completezza delle allegazioni e delle deduzioni istruttorie sia per la previsione di specifici criteri redazionali. Il tutto nella prospettiva di attribuire agli atti introduttivi una funzione di immediata definizione del fondamento fattuale della

stabilite nelle seguenti ipotesi: *1)* qualora «il reo convenuto avesse nella duplica risposto e contestato senza riserve» le nuove allegazioni fattuali o le nuove deduzioni istruttorie realizzate dall'attore mediante la memoria di «replica» (§ 39, Reg. 1815: cfr. G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 60, 253-255); *2)* qualora «l'attore fosse in grado di provare con validi argomenti di non aver omesse nella petizione le novità che vuole introdurre nella replica, a fine di ritardare il proseguimento dell'affare o di oscurarlo» (§ 40, Reg. 1815: cfr. I. GUFFANTI, *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, cit., pp. 123-124). In tale ultimo caso, le nuove allegazioni e deduzioni devono comunque essere autorizzate dal giudice mediante decreto, da pronunciarsi all'esito di un'apposita udienza di discussione delle parti (§ 40, Reg. 1815: cfr. L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., III, pp. 34-38). Analoghe soluzioni risultano applicabili alle allegazioni fattuali e alle deduzioni istruttorie realizzabili dal convenuto attraverso la memoria di «duplica» (§§ 44-45: cfr., ancora, G.E. DE SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca*, cit., I, pp. 39-41). Ed è in conseguenza dell'ampliamento del *thema probandum* e del *thema decidendum* in tal modo eventualmente realizzatosi che viene consentita alle parti la presentazione di «una scrittura conclusionale e controconclusionale» (§ 46, Reg. 1815: cfr. G.C. SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*², cit., pp. 192-193), con la possibilità per l'attore di «addurre nuove circostanze e prove [...] unicamente tendenti a snervare le novità prodotte nella duplica» (§ 48, Reg. 1815: cfr., nuovamente, L. GENNARI, *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda*, cit., III, pp. 41-47). Al di fuori di queste ipotesi tassative, nessuna ulteriore circostanza o prova potrà essere addotta dalle parti nel corso della successiva fase istruttoria.

controversia, con il conseguente effetto di stabilire, sin dall'inizio del processo, un limite inderogabile all'autonomia delle parti nella determinazione del *thema probandum* e del *thema decidendum*. Guardando alla disciplina della trattazione preliminare, notevoli differenze possono inoltre riscontrarsi – nel senso di una rilevante semplificazione dei residui di formalismo risalenti al diritto comune – in merito alla modificabilità delle domande e delle eccezioni, che risulta normalmente consentita, se non implicante l'allegazione di nuovi fatti costitutivi. Un'eventualità, quest'ultima, soggetta a stringenti limitazioni, la cui violazione potrà essere accertata dal giudice senza le tipiche formalità di un procedimento incidentale.

Emerge chiaramente da tali rilievi che le differenze esistenti fra il modello processuale austriaco e quello spagnolo intercorrono su più piani disciplinari, delineando fondamentalmente contrapposti sistemi di preparazione della controversia. Soprattutto, risultano del tutto differenti le filosofie di intervento indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento delle attività difensive che tipicamente scandiscono la fase di trattazione preliminare. Diversamente dal modello spagnolo, la complessiva funzionalità di questa fase del processo non viene semplicemente garantita mediante una rigida predeterminazione delle modalità di esercizio dei diritti difensivi, ma incidendo direttamente sulla connotazione funzionale delle attività di trattazione della controversia. Attività che vengono espressamente vincolate alla specificazione del quadro fattuale e probatorio già fissato dagli atti introduttivi, attraverso l'applicazione di un rigoroso principio preclusivo in grado di sanzionare le omissioni e le manovre dilatorie delle parti. Sotto tale profilo la disciplina del Regolamento porta l'impronta di una volontà razionalizzatrice autenticamente 'moderna', in quanto ispirata a una visione giuridico-politica dei problemi tradizionali del processo non settoriale e non condizionata da atteggiamenti culturali di stampo conservatore essenzialmente orientati al mantenimento dell'assetto di interessi espresso dal modello processuale di diritto comune. Anche per queste ragioni il Regolamento lombardo-veneto si distingue nettamente dalle codificazioni processuali del secolo XIX, e in particolare dai codici preunitari che – sull'esempio del codice francese del 1806 – non pongono limiti al potere dispositivo delle parti, affidando all'iniziativa degli avvocati la concreta gestione delle attività preparatorie. E sembra in effetti di poter dire che sia proprio la prospettiva di convogliare l'autonomia delle parti entro una sequenza di atti precisa, graduata e contraddistinta da specifiche funzionalità a rendere il tipo di processo previsto nel Regolamento un vero e proprio modello alternativo di procedimento civile.

3.1.2. (*Segue:*) *Anomalia delle soluzioni accolte nella legislazione estense e toscana*

Nella storiografia giuridica più e meno recente la singolarità del fenomeno codificatorio lombardo-veneto – prevalentemente intesa come completa autonomia del Regolamento del 1815 dall'archetipo francese – ha spesso portato ad attribuire uno scarso rilievo all'importanza del modello austriaco-lombardo sulla formazione delle altre codificazioni preunitarie, normalmente considerate esempi di recepimento

più o meno mediato del *Code de procédure civile* del 1806^[1]. Pur nel contesto di una generalizzata e talora pervasiva influenza della codificazione processuale napoleonica sulla maggior parte dei codici preunitari, appare invero poco probabile che la normativa austriaco-lombarda abbia semplicemente rappresentato una sorta di caso *sui generis* e non un modello al quale guardare nel momento in cui il rinnovamento delle discipline tradizionali del processo civile viene a costituire un punto-cardine delle politiche restauratrici^[2].

Ed in effetti, oltre all'aspetto della mera anteriorità cronologica dell'ordinanza giuseppina del 1781 rispetto al codice francese e del Regolamento del 1815 rispetto agli ulteriori codici preunitari, occorre considerare che la legislazione austriaco-lombarda costituisce il principale modello di riferimento delle riforme realizzate nei territori della Repubblica Cisalpina (e della successiva Repubblica Italiana) fra il 1797 e il 1804^[3]. Segnatamente, sino alla costituzione del Regno d'Italia napoleonico (17 marzo 1805) e all'entrata in vigore del *Code de procédure civile* (decreti nn. 105, 108, del 13 e 17 giugno 1806), nei territori della Repubblica Cisalpina l'evoluzione della normativa processuale risulta scandita dalla pubblicazione di tre testi legislativi chiaramente basati sul *Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca* del 1785, costituente a tutti gli effetti una fedele traduzione della *Civilgerichtsordnung* del 1781^[4]. Ci si riferisce, rispettivamente, alle *Leggi organiche giudiziarie* del 1797, dove il procedimento presso i tribunali ordinari di prima istanza viene disciplinato tramite un mero rinvio al Regolamento lombardo del 1785 (art. 16, S. V, Leggi org. 1797), al *Metodo generale di procedura nelle cause civili* del 1801, consistente in una semplice

[1] In questo senso, si v., ad es., S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. V-XXXVII; P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., pp. 29-40; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., pp. 376-383; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 795-803; G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*², cit., I, pp. 106-107; ID., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, cit., pp. 13-14; E.T. LIEBMAN, *Qualche osservazione sullo studio della storia del processo civile*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile (30.IX-3.X.1950)*, Padova, 1953, p. 309 ss. (anche in A. LEFEBVRE D'OVIDIO, F. MESSINEO (a cura di), *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'insegnamento*, IV, Bologna, 1953, p. 245 ss., e in E.T. LIEBMAN, *Problemi del processo civile*, Napoli, 1962, p. 479 ss.); A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, pp. 1-2; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 70-106, spec., 104-106; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 37-93.

[2] L'influenza del Regolamento giuseppino del 1781 sulla formazione dei primi codici della Restaurazione viene fortemente valorizzata da A. CHIZZINI, *Un 'codice di regole' per un processo liberale?*, in *Il giusto proc. civ.*, 2006, III, pp. 22-39 (anche in ID., *Pensiero e azione nella storia del processo civile*², cit., pp. 47-64).

[3] Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. ROBERTI, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno. 1796-1814*, II, Milano, 1947, pp. 43 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 44-50; e, più in generale, F. CUSANI, *Storia di Milano. Dall'origine a' nostri giorni*, VII, Milano, 1873, pp. 288-289; C. CARCERIERI DE PRATI, *Introduzione*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. IIª Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari. V. La legislazione processuale delle Repubbliche giacobine in Italia. 1796-1799*, Milano, 2001, pp. IX-XIX. Per alcune notizie sullo stato dell'amministrazione della giustizia civile negli anni immediatamente successivi alla costituzione della Repubblica Cisalpina, si v., anche per l'interessante prospettiva, V. CAVAZZUTI (a cura di), *Piano di finanze per la Repubblica cisalpina ad un'amico*, Roma, 1798, pp. 50-54.

[4] Il testo dei decreti nn. 105 («Regolamento organico della giustizia civile e punitiva»), 108 («Decreto relativo al Codice di procedura civile») del 13 e 17 giugno 1806 può leggersi in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1º maggio al 31 agosto 1806. N. 11 al N. 28.*, Milano, Dalla Reale Stamperia, 1806, pp. 625-654, 662-663.

riedizione del Regolamento del 1785, e al *Metodo giudiziario civile* del 1804, a sua volta ampiamente ispirato alla legislazione austriaco-lombarda^[5].

Come noto, gli esiti di questi tentativi di elaborazione autonoma di un codice di procedura civile si rivelano per diverse ragioni piuttosto limitati. Benché formalmente approvate dagli organi provvisori di governo della Repubblica Cisalpina, le *Leggi organiche* del 1797 non entreranno mai in vigore. E con l'approssimarsi degli eventi che condurranno alla costituzione della Repubblica Italiana la stessa sorte spetterà al *Metodo generale* del 1801. Risultati in parte diversi conseguono invece alla pubblicazione e all'effettiva entrata in vigore del *Metodo giudiziario civile* del 1804, la cui breve esperienza applicativa (gennaio 1805-giugno 1806) verrà comunque segnata dalla promulgazione del *Code civil* nei territori della Repubblica e dalla conseguente necessità di adattare la normativa processuale al nuovo assetto dei rapporti giuridici privati^[6].

Ad ogni modo, in connessione a tali vicende, la legislazione austriaco-lombarda sul processo civile conosce una notevole diffusione territoriale, estendendosi anche nei Dipartimenti della Repubblica che in seguito alla caduta del regime napoleonico ritornano a comporre gli antichi Stati dell'Italia centro-settentrionale. Per intuibili ragioni politiche, in questa parte della penisola l'influenza del modello processuale austriaco si manifesta con maggiore intensità – ma con risultati concreti alquanto diversi – negli Stati preunitari governati dagli Asburgo, ossia il Ducato di Modena e il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla^[7].

Come meglio si dirà, limitatamente alla disciplina delle attività preparatorie, la codificazione parmense del 1820 non presenta elementi in grado di segnalare un effettivo distacco dalla preponderante matrice francese. Anche guardando all'evoluzione normativa registratasi nel Ducato parmense nel periodo dell'Amministrazione Generale del consigliere di Stato francese Moreau de Saint-

^[5] Cfr., rispettivamente, *Leggi organiche giudiziarie della Repubblica Cisalpina*, Milano, Dalle Stampe de' Fratelli Pirola e Veladini, Anno VI. Repubblicano, Sezione V («Metodo di procedere nelle Cause che si decidono in prima istanza avanti i Tribunali dipartimentali»), p. 5; *Metodo generale di procedura nelle cause civili*, Milano, Nella Tipografia di Luigi Veladini, 1801; *Metodo giudiziario civile adottato dalla legge 14 aprile 1804. Anno III*, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte I. Dal 1° gennaio al 30 aprile 1804. N. 1. al. 11.*, Milano, Presso Luigi Veladini Stampatore Nazionale, 1804, p. 212 ss. (sul quale v., anche per ulteriori notizie e riferimenti bibliografici, G. VOLPI ROSSELLI, *Il progetto di Codice di procedura civile del Regno d'Italia (1806)*, Milano, 1988, p. XIX ss.); con il testo del *Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca*, cit. nota n. 13.

^[6] Cfr., anche per ulteriori notizie e approfondimenti sul tema, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 49-50, 57-58; M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, Torino, 1999, p. 125 ss.; G. DI RENZO VILLATA, *Verri, Martini e il Regolamento giudiziario. Riflessioni sparse in tema di 'conservare' e 'distruggere'*, in *Studi di Storia del diritto*, III, Milano, 2001, p. 673.

^[7] Per ovvie esigenze di semplificazione, non vengono ripercorse nel testo le diversificate e del resto note vicende che rispettivamente concernono il Ducato di Parma e Piacenza e il Ducato di Guastalla nel periodo ricompreso fra la costituzione della Repubblica Cisalpina e la caduta del Regno d'Italia napoleonico. Fra i molti possibili riferimenti, si v., anche per la particolare attenzione dedicata agli aspetti di geografia politica, G. BUTTAFUOCO, *Dizionario corografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, 1854, spec., pp. 43, 68, 78. Non meno note risultano le contemporanee vicende che, dalla breve occupazione francese del 1799, passando per la costituzione del Regno di Etruria (1801-1807), l'amministrazione di Elisa Bonaparte-Baiochi (1807-1814) e sino alla restaurazione degli Asburgo-Lorena del 1814, descrivono la storia del Granducato di Toscana (v., *amplius*, A. ZOBBI, *Storia civile della Toscana. Dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, III, Firenze, 1851, pp. 269-763). Come subito si dirà nel prosieguo, la scelta di esaminare distintamente l'esperienza del Granducato appare giustificata dalla complessiva autonomia del modello procedimentale toscano del 1814 rispetto alle influenze provenienti dalle codificazioni austriaco-lombarde e dal codice francese del 1806.

Méry (1802-1806), l'influsso della legislazione processuale austriaca appare del tutto secondario, prediligendosi modalità di intervento di semplice riordino e razionalizzazione della complessa trama di fonti risalenti al diritto comune. In tale prospettiva può essere letto lo stesso *Regolamento giudiziario* del 1804, promulgato negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla con la dichiarata finalità di «riordinare i processi civili» e le «viziose forme della tela giudiziaria»^[8]. Proseguendo su questa linea di continuità con la preesistente tradizione giuridica, combinata alla recezione di gran parte delle innovazioni introdotte dal *Code de procédure civile*, la codificazione parmense del 1820 resta dunque per molti aspetti estranea all'influenza austriaco-lombarda. Come anche dimostrato dagli studi volti a valorizzare la sussistenza di tale collegamento, nel *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla* l'incidenza del modello austriaco-lombardo risulta fundamentalmente legata alla configurazione normativa di specifici istituti del processo civile, emergendo con una certa nettezza soltanto nell'ambito dei mezzi di impugnazione^[9]. Con riserva di ritornare sull'argomento nel prosieguo del presente lavoro, questa brevissima analisi degli antecedenti della codificazione parmense sembra quindi confermare la ricostruzione storiografica maggioritaria che individua nel *Codice di procedura civile* del 1820 un codice «modellato su quello francese ma con notevoli differenze»^[10].

Una diversa valutazione dell'influenza esercitata dalla normativa austriaco-lombarda sembra invece potersi esprimere riguardo alla codificazione estense del 1852, notoriamente apprezzata dalla dottrina dell'epoca – così come da quella

[8] Cfr. *Regolamento giudiziario in aggiunta alle costituzioni civili ed in riforma delle consuetudini del Foro negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, dalla Stamperia nazionale, anno XII della Rep. Franc., 1804, e ivi (s.n.p.) l'editto di promulgazione del 1° nevosio 1804, dal quale sono tratti gli incisi riportati nel testo. Sul Regolamento parmense del 1804, si v., ad es., *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani raccolte dal padre Ireneo Affò e continuate da Angelo Pezzana*, VII, Parma, 1833, pp. 354-355; C. TIVARONI, *Storia critica del Risorgimento italiano. L'Italia durante il dominio francese (1789-1815). L'Italia Settentrionale*, Torino, 1889, pp. 374-375; A. RONCHINI, *Cronaca degli Archivi del Regno. Relazione ufficiale intorno all'Archivio Governativo di Parma*, in *Archivio Storico Italiano. Fondato da G.P. Viessieux e continuato a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le Province della Toscana, dell'Umbria e delle Marche. Serie Terza*, V, 1, Firenze, 1867, pp. 207-208, ove può leggersi: «Il Moreau promulgava addì 1° gennaio del 1804 un regolamento giudiziario in aggiunta alle costituzioni civili e in riforma delle consuetudini del fôro: opera meditata di esperti e provetti giureconsulti parmensi, dalla quale risultava un semplice, uniforme e salutare sistema, che accelerava il corso de' giudizi civili, e fissavane il termine invariabile. Se non che a Napoleone Bonaparte, già fatto Imperatore de' Francesi, parve che con queste e somiglianti leggi avesse il Moreau varcato i limiti segnati ad un semplice amministratore». Nella dottrina contemporanea, si v., spec., G. BOSELLI, *Certezza del diritto e speditezza dei giudizi nel Ducato di Parma e Piacenza*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, I, Milano, 1981, p. 240; A. CHIZZINI, *Introduzione. Il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari*, IX. *Codice di procedura civile di Maria Luigia. 1820*, Milano, 2004, pp. IX-XLVII.

[9] Cfr. A. ALLIANI, *La codificazione della procedura civile negli Stati parmensi e l'istituto della revisione*, in *Studi parmensi*, XXXI, Milano, 1982, pp. 277-282; A. CHIZZINI, *Introduzione. Il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., pp. XXII-XLVII, spec. XLIV-XLV; ID., *Il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in ID., *Pensiero e azione nella storia del processo civile*², cit., pp. 77-95.

[10] Cfr. G. CHIOVENDA, *Lezioni di diritto processuale civile*, Parma, 1902 (rist. an., Parma, 2001), p. 9 e si v., analogamente, P.S. MANCINI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, G. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi*, cit., II, pp. 33-34; S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. XXIX-XXXII; P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., pp. 30-31; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 382; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 784-785; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 800; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 82-84, 104-105; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 66-71.

successiva – per la presenza di spunti di originale rielaborazione del modello processuale francese commisti al recupero di istituti derivati dalla tradizione giuridica locale e dalle previgenti *Costituzioni Estensi* del 1771^[11]. Secondo quello che può essere considerato l'indirizzo storiografico prevalente, la possibilità di attribuire al *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi* una sorta di primato rispetto agli altri codici preunitari – e allo stesso codice francese del 1806 – deriverebbe essenzialmente dalle molteplici differenze riscontrabili nell'articolazione del procedimento ordinario, soprattutto nel contesto della disciplina delle attività preparatorie^[12]. In effetti, ciò è quanto emerge

^[11] La sintetica disciplina del procedimento ordinario contenuta nelle c.d. *Costituzioni Estensi* del 1771 (§§ I-XI, T. VI, «Delle Cause Ordinarie», L. I), può leggersi in *Codice di Leggi, e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, I, Modena, presso la Società Tipografica, 1771, pp. 62-66 (sulla quale v., per ulteriori notizie, C.E. TAVILLA, *Il Codice Estense del 1771. Il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, II. Codice Estense. 1771*, Milano, 2001, pp. XV-XVII). Per alcuni riferimenti all'elaborazione dottrinale modenese e reggiana degli inizi del secolo XIX, si v., ad es., L. VIANI, *Norma di procedura civile del Codice estense*, Reggio, 1816; G. PUCCI, *Del processo civile giusta il disposto dal Codice estense, e dalle susseguenti dichiarazioni, riforme, ed aggiunte emanate fino al dì 18 settembre 1816*, Modena, 1816; C. BOSELLINI, *Dell'ottima Amministrazione della Giustizia civile*, Modena, 1820; G. CASSIANI INGONI, *Giurisprudenza forense unita al diritto patrio*, I-III, Modena, 1827-1833. Sul percorso di codificazione avviatosi negli Stati estensi nella seconda metà del secolo XIX, si v., quanto all'ambito civilistico e processuale, G. SALVIOLI, *Miscellanea di legislazione estense*, Palermo, 1898, p. 40 ss.; A. LATTES, *La formazione del codice civile estense*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Antonio Manno*, I, Torino, 1912, pp. 199-222; ID., *La formazione dei codici estensi civile e penale nella metà del secolo XIX*, Modena, 1930, p. 4 ss.; F. LANCELLOTTI, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, in *Figure e momenti espressivi della Facoltà Giuridica Modenese*, Modena, 1978, p. 14 ss.; G. SANTINI, *Considerazioni conclusive sulla Restaurazione austro-estense. Con particolare riguardo all'esperienza giuridica*, in *Francesco IV e Francesco V Duchi di Modena. Atti del Convegno. Modena, Palazzo ducale, 3 ottobre 1992*, Modena, 1993, pp. 117-129; ID., *Lo Stato Estense nel quadro degli ordinamenti italiani preunitari*, in A. SPAGGIARI, G. TRENTI (a cura di), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa. Atti del convegno. Modena, 25-28 marzo 1998*, I, Roma, 2001, pp. 19-22; M. CAVINA, *Il codice dimenticato. Un misterioso «Codice di procedura civile» [1830 ca.] di Francesco IV d'Austria-Este*, in *Riv. storia del dir. it.*, 1995, LXVIII, pp. 233-245; C.E. TAVILLA, *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in ID., *Ricerche di storia giuridica estense*, Modena, 2002, pp. 59-106; ID., *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino, 2006, pp. 317-354. Il testo del codice estense del 1852 può essere consultato in *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi*, Modena, Per gli Eredi Soliani Tipografi Reali, 1852, con il celebre commento di G. RAISINI, E. SEGRÉ, *Manuale pratico di procedura civile per gli Stati Estensi*, Modena, 1853, spec. pp. XIII-LIX. Per una positiva valutazione del *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi*, si v., ad es., P.S. MANCINI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, G. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi*, cit., II, pp. 38-39; S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. XXVI-XXIX; P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 34; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 382; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, p. 784; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 800-801; T. BAYARD DE VOLO, *Vita di Francesco V. Duca di Modena (1819-1875)*, II, 1, Modena, 1879, p. 52; M. VELLANI, *Introduzione. Lineamenti del codice di procedura civile per gli Stati Estensi del 1852*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XI. Codice di procedura civile per gli Stati Estensi. 1852*, Milano, 2003, p. XIII.

^[12] Rispetto all'assetto delineato dal *Code de procédure civile* (e dai codici preunitari che seguono molto da vicino il modello francese), notevoli differenze possono riscontrarsi anche nel contesto dell'articolazione delle forme sommarie di tutela giurisdizionale. Non meno interessanti risultano, in particolare, le soluzioni previste dal codice estense relativamente alle «cause sommarie» (artt. 251-257, T. V, «Delle Cause Sommarie», P. II, L. I, Cod. 1852, cit. nota n. 82, pp. 56-58) e alle «cause minori» (artt. 258-269, T. VI, «Delle Cause Minori», P. II, L. I, Cod. 1852); la cui disciplina ricalca per moltissimi aspetti la previgente normativa delle *Costituzioni estensi* del 1771 (cfr. §§ I-VI, T. VII, «Delle Cause Sommarie e Minori», L. I, cit. nota n. 82, pp. 67-69). In linea generale, la distinzione fra cause «ordinarie», «sommarie» e «minori» avviene in base alla «qualità del titolo e del soggetto della contestazione» (art. 118, Cod. 1852). Criteri piuttosto articolati definiscono quindi l'ambito applicativo delle diverse tipologie di procedimento, differenziando a seconda della materia oggetto della controversia e del valore economico della stessa (artt. 228, 252, 258, Cod. 1852), con non secondarie complicazioni derivanti dalla sovrapposizione dei criteri di ripartizione della competenza fra le varie autorità giurisdizionali (artt. 23, 26-27, 47, Cod. 1852). Ad ogni modo, a costituire una sorta di regola di chiusura del sistema è la previsione per la quale, in

comparando la normativa estense con le codificazioni preunitarie maggiormente aderenti al *Code de procédure civile*, la cui caratterizzazione di fondo può essere ravvisata nell'assenza di una analitica strutturazione del procedimento in fasi funzionalmente distinte e consequenziali, con il *pendant* di rigide preclusioni a scandire una netta separazione fra fase preparatoria e fase istruttoria^[13].

Senza smentire la complessiva originalità della codificazione estense del 1852, occorre comunque sottolineare che rispetto alla normativa concernente l'introduzione e la trattazione preliminare della controversia il *Codice di procedura civile per gli Stati estensi* rappresenta l'esempio più evidente (e sostanzialmente unico) di fedele recepimento del modello austriaco-lombardo. Infatti, a cominciare dalla configurazione formale e contenutistica degli atti introduttivi sino alla puntuale definizione delle attività che precedono l'avvio della fase istruttoria, la disciplina del codice estense consiste in larghissima parte in una semplice trasposizione letterale delle disposizioni del Regolamento lombardo-veneto del 1815. Per limitarsi a fornire alcuni riscontri di tale circostanza, può ravvisarsi un'esatta corrispondenza sia fra le norme che disciplinano gli oneri di allegazione e di prova, spettanti alle parti sin dall'instaurazione del giudizio, sia per quanto concerne la previsione di un meccanismo preclusivo basato sull'immediata cristallizzazione del fondamento fattuale degli atti introduttivi^[14].

Il fatto che si tratti di una pressoché integrale recezione del Regolamento lombardo-veneto del 1815 rende superfluo esaminare in questa sede le caratteristiche

difetto di una precisa indicazione normativa sulla «qualità del giudizio, ha luogo la processura delle cause ordinarie» (art. 118, co. 2°, Cod. 1852). Riguardo alle «cause sommarie», occorre peraltro precisare che, sulla falsariga di quanto previsto dalle Costituzioni del 1771, il codice estense si limita a stabilire una semplice abbreviazione «dei termini assegnati per le cause ordinarie» (cfr. § II, T. VII, L. I, Cost. 1771, art. 251, Cod. 1852), senza dunque delineare una autonoma tipologia di procedimento contrapposta al rito ordinario (v., anche per un riscontro di tale tendenza nel variegato panorama delle legislazioni processuali italiane del secolo XVIII, G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 340-341). Di conseguenza, il termine previsto per la «risposta» del convenuto viene ridotto da trenta a quindici giorni (art. 253, Cod. 1852), ai quali seguono ulteriori dieci giorni per lo scambio delle memorie di «replica» e di «duplica» (artt. 255-256, Cod. 1852) ed eventuali tre giorni per la comunicazione della «conclusionale» e della «controconclusionale» (art. 257, Cod. 1852). Diversamente, il procedimento da applicarsi alle «cause minori» presenta caratteristiche di semplificazione che possono dirsi tipiche delle forme sommarie di tutela giurisdizionale delineate dalle codificazioni preunitarie italiane. In estrema sintesi, si prevede: i) la presentazione in forma scritta del «libello» introduttivo, corredato dai «documenti sui quali si fonda la dimanda medesima» (art. 259, Cod. 1852); ii) la celebrazione entro un termine non superiore a otto giorni dell'udienza di comparizione e discussione orale della causa, con contestuale deduzione e assunzione dei mezzi di prova eventualmente proposti dalle parti (art. 260, Cod. 1852); iii) la definizione della controversia all'esito della stessa udienza o di altra immediatamente successiva (art. 261, Cod. 1852). Per ulteriori indicazioni e commenti sulle disposizioni qui brevemente esaminate, si v. G. RAISINI, E. SEGRÉ, *Manuale pratico di procedura civile per gli Stati Estensi*, cit., pp. 25-31.

^[13] Riguardo ai caratteri distintivi del procedimento ordinario delineato nella codificazione estense del 1852 in rapporto ai codici preunitari di pretta derivazione francese, si v., spec., nella dottrina contemporanea, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 90-93 e V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 57-62.

^[14] Cfr., ad es., § 3 del Regolamento lombardo-veneto del 1815, cit. nota n. 10, p. 3 («L'attore dovrà esporre nella petizione il fatto del quale crederà aver acquistato qualche diritto secondo l'ordine de' tempi, e completamente con tutte le circostanze che possano essere atte a comprovarlo») con l'art. 229 del *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi* del 1852, cit. nota n. 82, p. 51 («L'attore nel libello deve esporre il fatto dal quale crede avere acquistato qualche diritto, e spiegare con precisione l'oggetto della sua dimanda. Se il diritto è appoggiato a più fatti, gli espone secondo l'ordine dei tempi, e sempre compiutamente con tutte le circostanze atte a giustificarlo»). Più in generale, cfr. i §§ 2-14, 30-48, del Regolamento lombardo-veneto (cit. nota n. 10, pp. 7-11, 18-24) con gli artt. 112, 228-250, 468-469 del Codice estense (cit., nota n. 82, pp. 23, 51-56, 108).

del sistema di preparazione della controversia delineato dal codice estense, essendo sufficiente il rinvio a quanto si è osservato più sopra intorno alle codificazioni processuali austriache applicate in Italia a partire dalla fine del secolo XVIII.

Rimane tuttavia da osservare che la stretta aderenza del codice estense al modello austriaco-lombardo – per ciò che riguarda la struttura e il funzionamento delle attività preparatorie – non costituisce di per sé un elemento negativo nella formazione di una disciplina del processo civile chiaramente ispirata alla sistematica rielaborazione delle fonti normative circostanti^[15]. Come in parte anticipato, la sostanziale recezione delle disposizioni contenute nel Regolamento lombardo-veneto avviene pur sempre nel contesto di una complessiva opera di riadattamento della legislazione processuale francese alle peculiari caratteristiche dell'esperienza locale, con una significativa influenza degli istituti giuridici risalenti alle *Costituzioni Estensi* del 1771. Relativamente alla fisionomia del procedimento ordinario, il risultato che ne deriva consiste in uno schema procedimentale a tutti gli effetti autonomo e originale rispetto al modello austriaco-lombardo e a quello francese, di cui si conservano le soluzioni considerate di maggior pregio, apportandovi correzioni e miglioramenti spesso derivati da un efficace perfezionamento del materiale normativo pregresso. Principi generali del processo civile storicamente riconducibili al *Code de procédure civile* e sostanzialmente estranei al modello austriaco-lombardo, come il libero convincimento del giudice, l'obbligo di motivazione e la pubblicità delle udienze, si traducono in apporti originali che si aggiungono e si combinano con quanto si accoglie del Regolamento lombardo-veneto del 1815. E lo stesso avviene, *mutatis mutandis*, in rapporto ai caratteri fondamentali del processo austriaco, essenzialmente sintetizzabili nella predisposizione di una scansione del procedimento in fasi e attività graduate, da svolgersi secondo modalità rigidamente prestabilite e non derogabili dalle parti o dal giudice. In questo approccio riformatore orientato alla rielaborazione critica delle influenze e delle suggestioni provenienti dai principali modelli normativi del tempo può ravvisarsi l'aspetto di maggiore interesse storico della codificazione estense, evidenziandosi al contempo un'impostazione metodologica che risulterà a lungo sottovalutata dal legislatore italiano.

L'analisi delle codificazioni preunitarie in cui l'influenza del codice processuale francese non assume uno specifico rilievo nella disciplina delle attività di preparazione della controversia può fondamentalmente concludersi con la disamina del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana* del 1814^[16]. Come

[15] Si v., analogamente, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 90-93, al quale si rinvia per la descrizione dello svolgimento dell'istruzione probatoria e della discussione orale della controversia nel raffronto con quanto previsto dal *Code de procédure civile* del 1806.

[16] Il testo del Regolamento toscano del 1814 può leggersi in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, Firenze, nella Stamperia di Carlo Cambiagi, 1814 (sul quale v., altresì, il *Formulario per gl'atti giudiziarij civili compilato secondo l'ordine delle materie contenute nel Regolamento di procedura civile per uso degl'attuari, procuratori, e cursori dei tribunali di Toscana*, Firenze, nella Stamperia di Antonio Barazzini, 1815 nonché la *Lettera che accompagna il Regolamento della Procedura civile*, prevedente l'obbligo per «tutti i Tribunali, Giudici, e Magistrati del Gran-Ducato di far conoscere a fine d'anno alla R. Consulta quelle osservazioni, e qui rilievi di fatto che potessero dalla esperienza risultare opportuni onde rendere utile qualche variazione, correzione, o modificazione ad alcuna delle parti del sistema di procedura», in *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal dì 15. novembre 1814. al 31. dicembre di detto anno per ordine di tempi*, Firenze, nella Stamperia Gran-Ducale, 1814, pp. 57-58). Per alcuni riferimenti alla dottrina contemporanea all'emanazione del Regolamento, oltre alle indicazioni

noto, tale Regolamento costituisce il primo *corpus* organico di norme sul processo civile che entra in vigore in Italia dopo la caduta del regime napoleonico. Similmente a quanto accadrà a distanza di brevissimo tempo nel Regno Lombardo-Veneto, l'emanazione del *Regolamento di procedura civile* abroga e sostituisce il *Code de procédure civile*, senza tuttavia ristabilire *d'emblée* – come spesso rilevato nella dottrina postunitaria – l'assetto legislativo anteriore al 1808. Non si tratta, infatti, di un semplice ritorno a un «antico codice di procedura civile» (che neppure esisteva), ma di una prima e significativa opera di razionalizzazione dell'eterogeneo materiale normativo pregresso, realizzata sotto l'imperativo della sostanziale abrogazione del vecchio particolarismo municipale^[17]. Una sorta di «summa del processo di diritto comune-toscano», nella quale confluiscono in maniera metodica e generalmente coerente norme di emanazione sovrana, disposizioni statutarie e regole derivate dalle prassi giudiziarie del tempo^[18]. Il tutto in una veste formale astrattamente assimilabile alla codificazione in senso moderno, benché la presenza di un residuale rinvio alle «antiche leggi e consuetudini» – per i casi e le materie ivi non espressamente disciplinati – probabilmente precluda la piena riconducibilità del Regolamento toscano del 1814 al classico paradigma di codice in senso moderno (art. 1124, Reg. 1814)^[19].

che seguiranno in nota, si v., ad es., G. SACCHETTI, *Analisi del Regolamento di procedura civile per servire di guida alla pratica forense del Granducato di Toscana*, I-IV, Firenze, 1818 (opera successivamente incrementata dall'autore con la pubblicazione di un quinto volume di appendice dal titolo *Osservazioni teorico-pratiche del dott. Girolamo Sacchetti estensore del Giornale pratico legale sul Regolamento di procedura dall'epoca della sua pubblicazione fino a tutto l'anno 1822*, Firenze, 1823, e dal relativo *Supplemento all'osservazioni teoriche-pratiche al Regolamento di procedura civile, o sia al tomo V. dell'Analisi della procedura medesima*, Firenze, 1827); G. FIERLI, *Osservazioni pratiche del Sig. Avvocato Giorgio Fierli tradotte in italiano dal Dottore Ambrogio Vita e dal medesimo illustrate con addizioni di nuovi temi legali e del Regolamento di procedura civile per i tribunali di Toscana*², I-VII, Prato, 1827-1829; D. NENCI, *Note alle leggi di procedura civile del Granducato di Toscana*, Firenze, 1840.

^[17] L'inciso riportato fra virgolette nel testo è tratto da S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. XIX, ma rilievi analoghi possono leggersi già in P.S. MANCINI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, G. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi*, cit., II, p. 36 (poi ripresi anche in ID., *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 34), nonché, nella dottrina del secolo XIX, in G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, p. 783.

^[18] Cfr. M. ASCHERI, *Introduzione. L'unificazione giuridica della Toscana Lorenese (1814): «La giustizia è religiosamente amministrata»*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. IIª Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VI. Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, Milano, 2004, p. XIV.

^[19] Come rilevato nel testo, la previsione di una residuale eterointegrabilità del Regolamento processuale toscano ad opera delle «antiche leggi e consuetudini», per «qualunque materia di procedura civile omessa» e «che non possa determinarsi colle disposizioni analoghe stabilite nel medesimo», probabilmente preclude la piena riconducibilità del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana* al classico paradigma ottocentesco di codice (cfr. art. 1124, in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana*, cit. nota n. 87, p. 309). È peraltro nota l'estrema vivacità del dibattito storiografico – e l'altrettanto significativa varietà di ipotesi dogmatico-ricostruttive – in merito allo specifico rilievo del requisito della non eterointegrabilità della codificazione in senso moderno. Per i necessari approfondimenti sul tema, si v., senza alcuna pretesa di completezza, C. CALISSE, «Codice», voce del *Dig. it.*, II, 2, Milano-Roma-Napoli, 1897-1902, p. 422 ss.; M.E. VIORA, *Consolidazioni e codificazioni. Considerazioni sulle caratteristiche strutturali delle fonti di cognizione del diritto nei tempi andati. Contributo alla storia della codificazione*, Bologna, s.d. (anche in ristampa, con il titolo *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*³, Torino, 1967); J. VANDERLINDEN, *Le concept du code en Europe occidentale du XIII^e au XIX^e siècle. Essai de définition*, Bruxelles, 1967; P. UNGARI, *Per la storia dell'idea di codice*, in *Quaderni fiorentini*, I, 1972, pp. 207-227; U. PETRONIO, *Una categoria storiografica da rivedere*, in *Quaderni fiorentini*, XIII, 1984, pp. 705-717; ID., *La nozione di code civil tra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa 'completezza')*, in *Quaderni fiorentini*, XXVII, 1998, pp. 83-115; ID., *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002, p. 92 ss.; P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998, *passim*; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino,

Come evidenziato dalla dottrina dell'epoca, l'impronta conservatrice conferita al *Regolamento di procedura civile* e alle ulteriori riforme legislative attuate nel primissimo periodo della restaurazione lorenese rappresenta il normale epilogo di un percorso riformatore fortemente condizionato dalle direttive politiche della 'nuova' autorità di governo e, in particolare, dalla «necessità di far cessare l'influenza di una legislazione straniera»^[20]. In effetti è essenzialmente nella prospettiva «d'abolire tutto quanto sapeva di francese» che prendono avvio – sotto la direzione del Commissario plenipotenziario per il Granducato, Giuseppe Rospigliosi – i lavori della *Commissione legislativa* incaricata «della compilazione di un Regolamento di Procedura Civile» e del «Regolamento di Normale Riforma dei Tribunali, accompagnato dalla corrispondente Tariffa degli Atti Giudiciari»^[21].

Secondo le «istruzioni» direttamente impartite dal Granduca Ferdinando III, il complessivo riassetto dell'ordinamento giudiziario e della disciplina del processo civile avrebbe dovuto concludersi nel ristrettissimo termine di tre mesi, con la contestuale pubblicazione di un «nuovo Codice di Leggi Civili»^[22]. In base al modello organizzativo delineato dal decreto di nomina della Commissione, il rapido ed efficiente completamento dei lavori sarebbe stato garantito mediante la predisposizione di modalità di ampio e diretto coinvolgimento delle istituzioni universitarie, della magistratura e di altri interlocutori qualificati in grado di contribuire al buon esito dell'ambizioso piano di riforme in programma^[23].

2002, p. 541 ss.; P. CAPPELLINI, B. SORDI (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, 2002 (e, ivi, spec., P. CAPPELLINI, *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari. Morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, pp. 11-68; P. CARONI, *Il codice rinviato. Resistenze europee all'elaborazione e alla diffusione del modello codicistico*, pp. 263-307; M.G. DI RENZO VILLATA, *Tra codice e costume. Le resistenze*, pp. 351-368); con particolare riguardo all'esperienza del Granducato di Toscana, si v., ad es., M. DA PASSANO, *La Leopoldina è un codice moderno?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XVII, 1987, 2, pp. 469-478; P. GROSSI, *Absolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, spec. 125; F. COLAO, *Un codice per Carmignani tra 'scienza della legislazione' e 'dominio della giurisprudenza'*, in M. MONTORZI (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, Pisa, 2003, p. 57; e, più di recente, anche per un'efficacissima sintesi dei termini di un tanto esteso e articolato dibattito storiografico, si v., in aggiunta alle opere dell'A. già citate nelle precedenti note del presente paragrafo (spec. nota n. 1), R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*², Torino, 2011, pp. 1-16.

^[20] L'inciso riportato fra virgolette nel testo è tratto dal decreto del Commissario plenipotenziario per il Granducato, Giuseppe Rospigliosi, del 9 luglio 1814, con il quale «vien stabilita una Commissione per la Compilazione del Codice Civile in Toscana» (cfr. *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente per ordine di tempi*, Firenze, nella Stamperia Gran-Ducale, 1814, p. 165). Per un più ampio sguardo al contesto storico-politico della restaurazione lorenese, si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, G. FENZI, *Il Granducato di Toscana fra reazione e rivoluzione nei primi anni dopo il Congresso di Vienna*, in *Ricerche storiche*, XI, 1981, pp. 383-404.

^[21] In proposito, si v., ad es., A. MAGNANI, *Commentario all'Editto successorio toscano de' 18. Agosto 1814*, I, Pisa, 1831, pp. 56-57; critico, A. ZOBBI, *Storia civile della Toscana. Dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, IV, Firenze, 1852, p. 36 (in senso analogo, v., altresì, T. BRANCHI, *Elementi di diritto civile secondo l'ordine delle Istituzioni di Giustiniano con le variazioni introdotte dalle Leggi Toscane. Corredati di note ed osservazioni pratiche ad uso del foro*, Firenze, 1852, p. 229; A. ZUCCAGNI ORLANDINI, *Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana*, II, Firenze, 1850, p. 343); e, relativamente, all'incarico della *Commissione legislativa* di predisporre una complessiva riforma del processo civile e dell'ordinamento giudiziario, cfr. il testo del decreto Rospigliosi del 9 luglio 1814, in *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente per ordine di tempi*, cit., p. 164.

^[22] Cfr., nuovamente, il testo del decreto Rospigliosi del 9 luglio 1814, in *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente per ordine di tempi*, cit., p. 164.

^[23] Per una dettagliata e più ampia disamina del fenomeno codificatorio toscano della prima metà del secolo XIX, si v., anche per gli opportuni riferimenti alla cultura giuridica del tempo, F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, 1999, p. 9 ss.

Segnatamente, su disposizione del Commissario Rospigliosi, «i Professori della Facoltà Legale nelle Università di Pisa, e di Siena, i Magistrati, ed i Giureconsulti» vengono chiamati a «comunicare alla Commissione quei parziali lavori che avessero in pronto, o che potessero presentare dentro il termine stabilito», riservando in ogni caso alla stessa Commissione la facoltà di estendere le consultazioni anche a «quelle persone che stimerà poter contribuire al felice successo di questo lavoro»^[24].

Da quanto può desumersi dai lavori preparatori del *Regolamento di Normale Riforma dei Tribunali* (che costituiscono l'unica fonte diretta di informazioni sinora reperita sulle riforme processuali toscane del 1814), l'orientamento prevalente della *Commissione legislativa* si dimostra da subito conforme alle indicazioni provenienti dal governo, tanto da indurre uno dei maggiori studiosi del tempo ad affermare in maniera netta che «lo studio che si pose nell'abolire codici francesi, ordine giudiziario francese, ed amministrazione francese, non dipendè veramente da alcuna massima di stato»^[25].

Nonostante la sostanziale uniformità delle posizioni politiche riscontrabili all'interno della Commissione, la prospettiva di un mero e complessivo ritorno agli antichi ordinamenti legislativi del Granducato non ottiene i consensi necessari a imporre una linea di intervento unica e condivisa per ciascuno dei settori disciplinari interessati dalla riforma^[26]. Contrariamente ai *cliché* di reazionarismo e alle accentuate inclinazioni corporative che solitamente vengono attribuite all'avvocatura italiana del secolo XIX, a schierarsi apertamente contro l'eventualità di un semplice ripristino dell'apparato giudiziario anteriore è soprattutto una ristretta minoranza di coloro che saranno in seguito definiti «avvocati letterati»^[27]. Un gruppo minoritario di «uomini prudenti» che «disprezzano il volgo [...] prevenuto contro la legislazione e contro l'organizzazione dei tribunali dai francesi stabilita», dichiarandosi capaci «di valutare i nuovi e i vecchi istituti secondo l'intrinseco loro pregio», benché «provenienti dagli stessi nemici», e anche «in preferenza degli altri d'antica e domestica origine»^[28].

^[24] Cfr., ancora, il testo del decreto Rospigliosi del 9 luglio 1814, in *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente per ordine di tempi*, cit., p. 165.

^[25] Cfr. F. FORTI, *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, I, Firenze, 1840, p. 553. Per alcune notizie sull'eccezionale figura di Francesco Forti, «meritatamente giudicato il più dotto giureconsulto dei nostri tempi», si v., ad es., A. TORRIGIANI, *Le castella della Val di Nievole. Studi storici*, Firenze, 1865, pp. 403-407 (da dove è tratto il precedente virgolettato); G. ZANELLA, *Storia della letteratura italiana. Dal Settecento ai giorni nostri*, Milano, 1880, p. 260; e, più di recente, A. LANDI, *Tra diritto comune e codice civile. Francesco Forti e il problema dell'interpretatio nella Toscana della Restaurazione*, in *Studi in onore di Antonio Cristiani*, Torino, 2002, pp. 321-349; L. MANNORI, (a cura di), *Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*, Firenze, 2003; C. PEZZAGLI, *Sismondi e la Toscana del suo tempo (1795-1838)*, Siena, 2003, p. 39 ss.

^[26] Per i necessari approfondimenti sull'operato della *Commissione legislativa*, con particolare riguardo alla riforma dell'ordinamento giudiziario, si v., spec., A. CALUSSI, *Dalla Riforma dei Tribunali all'approvazione del Regolamento di procedura civile. Ovvero il ritorno alla tradizione processuale leopoldina nella Toscana del 1814*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VI. Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, cit., pp. XIX-XXX.

^[27] Cfr. G. ROSADI, *Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo*, in AA.VV., *La Toscana alla fine del Granducato. Conferenze*, Firenze, 1909, pp. 73-120.

^[28] Gli incisi riportati nel testo sono tratti dal «Progetto di legge per l'organizzazione dei Tribunali Civili in Toscana», presentato nel luglio 1814 alla *Commissione legislativa* dagli avvocati Lorenzo Collini, Luigi Piccioli e Ranieri Lamporecchi, sul quale v., anche per la disamina del relativo contenuto, A. CALUSSI, *Dalla Riforma dei Tribunali all'approvazione del Regolamento di procedura civile*, cit., pp. XXI-XXV. Sul punto, si v., altresì, F. FORTI, *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, cit., I, pp. 553-554, ove può leggersi: «Questa Restaurazione, a diversità di molte altre, fu tutta di pace, ed a seconda dei desideri de' popoli. La Toscana si era poco infrancesata

Per quanto netta e formalmente strutturata in un organico «progetto di legge per l'organizzazione dei tribunali civili», l'opposizione di questa circoscritta componente dell'avvocatura toscana non segna un'effettiva inversione di tendenza rispetto alla rigorosa impostazione restauratrice che sin dall'inizio contraddistingue la riforma del sistema giudiziario, finendo per essere percepita come un troppo precoce tentativo di 'riabilitazione' del modello organizzativo francese^[29]. In effetti, nel rispetto del termine originariamente fissato per il completamento dei lavori della Commissione, è pubblicata nella sua versione definitiva la *Riforma dei Tribunali e Magistrati Civili del Gran-Ducato*, che rappresenta per molti aspetti una mera opera di sistematizzazione – in chiave tecnicamente più elaborata e moderna – della disciplina dell'ordinamento giudiziario risalente alle riforme leopoldine della seconda metà del secolo XVIII^[30].

La pressoché contestuale pubblicazione del *Regolamento di procedura civile* e la precisa finalità della «Commissione legislativa» di istituire uno stretto collegamento fra la «montatura dei tribunali» e il «sistema di procedura» rendono piuttosto probabile che l'elaborazione della normativa processuale abbia analogamente risentito di un atteggiamento ideologico-culturale improntato al sostanziale rifiuto di qualsiasi forma di continuità con la precedente esperienza napoleonica^[31]. E sembra invero di poter dire che l'entrata in vigore del *Regolamento di procedura* costituisca il momento conclusivo di un percorso riformatore chiaramente orientato al recupero di un modello di amministrazione della giustizia civile rigorosamente autoctono e tradizionale^[32].

Tuttavia, a differenza di quanto si è visto accadere durante la Restaurazione spagnola (che eppure non implica la necessità politica di abrogare e sostituire

dal 1808 al 1814. Le opinioni ch'erano prevalenti nel 1808, lo erano pure nel 1814. [...] Imperocchè se nelle commissioni legislative era una maggioranza che avrebbe voluto tutto ridurre allo stato del 1808, vi era anco una minorità che intendeva introdurre alcune riforme alla francese, capaci di servir di nucleo a riforme maggiori. La opposizione di queste diverse idee si scorge assai manifesta nelle leggi relative all'ordine giudiziario, ed alla procedura si civile come criminale».

^[29] Cfr., nuovamente, A. CALUSSI, *Dalla Riforma dei Tribunali all'approvazione del Regolamento di procedura civile*, cit., pp. XXIII-XXV.

^[30] Il testo della *Riforma dei Tribunali, e dei Magistrati di Toscana* del 13 ottobre 1814 e dei successivi regolamenti attuativi (come, ad es., il *Regolamento dell'ordine, e disciplina dei Tribunali di Toscana* del 15 novembre 1814) possono rispettivamente leggersi in *Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente per ordine di tempi*, cit., pp. 333-352 e *Regolamenti diversi per il Tribunale di Commercio di Firenze, per i Licenziati nella soppressa Accademia di Pisa, per la riassunzione delle cause pendenti nel dì 11. novembre 1814, per il Collegio degli Avvocati, per il Ruolo dei Procuratori, per l'Ordine e la Disciplina dei Tribunali*. Edizione autentica, Firenze, nella Stamperia di Carlo Cambiagi, 1814, p. 101 ss. Cfr. le relative disposizioni con quelle del *Regolamento dei Tribunali del dì 30. Dicembre 1771* e della *Legge per il nuovo Compartimento dei Tribunali di Giustizia dello Stato Fiorentino del dì 30. Settembre 1772* (in *Legislazione toscana. Raccolta e illustrata dall'avvocato Lorenzo Cantini*, XXX, Firenze, nella Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo, 1807, rispettivamente, pp. 195-210, 311-454). Per un commento della *Riforma dei Tribunali* del 13 ottobre 1814, oltre ai riferimenti contenuti in A. CALUSSI, *Dalla Riforma dei Tribunali all'approvazione del Regolamento di procedura civile*, cit., pp. XXV-XXX, si v., ad es., L. GALEOTTI, *Leggi e amministrazione della Toscana. Discorso di Leopoldo Galeotti corredato di alcuni frammenti inediti di Francesco Forti sullo stesso argomento*, Firenze, 1847, pp. 21-24. Sulle riforme giudiziarie leopoldine della seconda metà del secolo XVIII, si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, G. FLORE, *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, I, Milano, 1968, pp. 349-366; P. MORTARI, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel sec. XVIII*, Napoli, 1971 p. 93 ss.

^[31] Cfr., in proposito, il *Discorso pronunziato dal conte Fossombroni nella prima seduta della Commissione legislativa*, nell'*Appendice di documenti* di A. ZOBBI, *Storia civile della Toscana*, cit., IV, pp. 121-122.

^[32] Si v., analogamente, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 73-75; M. ASCHERI, *Introduzione. L'unificazione giuridica della Toscana Lorenese (1814)*, cit., pp. XI-XV; A. CALUSSI, *Dalla Riforma dei Tribunali all'approvazione del Regolamento di procedura civile*, cit., pp. XXX-XXXIV.

l'ordinamento legislativo napoleonico), il rifiuto di ogni richiamo alla normativa francese e la conseguente scelta di impostare la riforma del processo civile su basi giuridiche prettamente tradizionali non influiscono negativamente sul risultato finale dell'opera riformatrice lorenese né determinano l'affermarsi di un riformismo ipermoderato e culturalmente autoreferenziale. Per un verso, e in parte ribadendo quanto rilevato più sopra, l'emanazione del *Regolamento di procedura civile* non segna un ritorno *tout court* al regime di diritto comune: la traduzione in norme della prassi preesistente, combinata a una coerente riorganizzazione delle fonti normative anteriori, consente di ultimare con estrema rapidità un testo legislativo unitario, articolato secondo un preciso ordine sistematico e prevedente una disciplina pressoché completa del processo civile, che viene a costituire la fonte giuridica primaria per l'intero territorio del Granducato^[33]. Il fondamentale aspetto dell'unificazione delle fonti del processo, con la conseguente eliminazione della precedente confusione e sovrapposizione di fonti diverse (legislazione regia, statuti fiorentini e municipali, consuetudini, prassi locali ecc.), consente di annoverare il Regolamento toscano del 1814 fra gli esempi più significativi di autonoma elaborazione della normativa processuale riscontrabili nell'Europa meridionale del secolo XIX^[34]. E con riserva di meglio approfondire le specifiche caratteristiche della disciplina in esame appare del tutto condivisibile ravvisare nel *Regolamento di procedura civile* del Granducato di Toscana un modello legislativo «per diversi aspetti non inferiore e per alcuni superiore allo stesso codice francese»^[35]. Per altro verso, e per concludere questo sintetico tentativo di inquadramento della complessa cultura riformatrice lorenese, non può trascurarsi che la disciplina del processo civile e l'architettura dell'ordinamento giudiziario toscano costituiranno oggetto di rilevanti modifiche migliorative nel volgere di brevissimo tempo dalla loro entrata in vigore; e ciò soprattutto attraverso il recupero di soluzioni tecniche e istituti particolari di chiara derivazione francese (come, ad esempio, la sostituzione del terzo appello con un giudizio di cassazione e l'introduzione della figura del pubblico ministero)^[36]. E in

[33] Oltre alle indicazioni contenute nelle precedenti note nn. 88-90, si v., ad es., gli incisi di F. FORTI, riportati in L. GALEOTTI, *Leggi e amministrazione della Toscana*, cit., pp. 12-13.

[34] Cfr., a riguardo, i significativi rilievi di M. ASCHERI, *Introduzione. L'unificazione giuridica della Toscana Lorenese (1814)*, cit., pp. XI-XIV, spec. XI, XIV, ove può leggersi: «Nel 1814 venne infatti confermata l'unità. [...] Non più la disciplina statutaria vigente per secoli, che spezzettava [...] la disciplina del territorio ed obbligava a inseguire le peculiarità di ogni Comune: ora era confermata un'unica normazione per tutta la Nazione, sia di diritto sostanziale che processuale. [...] Non si può parlare, quindi, solo di una riorganizzazione di norme previgenti senza sottolineare l'aspetto dell'unificazione». In senso analogo, si v., altresì, V. DENTI, *La giustizia civile*, Bologna, 1989, p. 21; F. COLAO, *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, cit., p. 23. E per un più ampio riferimento alla storiografia del secolo XIX, si v., ad es., G. BALDASSERONI, *Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi*, Firenze, 1871, pp. 38-41.

[35] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 76. *Contra*, si v., ad es., M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, cit., p. 222.

[36] Ci si riferisce, in particolare, al «Reale Motuproprio» del 2 agosto 1838 (cfr. *Reale Motuproprio del 2 agosto 1838 contenente l'organizzazione dei Nuovi Tribunali Toscani*, Firenze, nella Stamperia Granducale, 1838) e alle relative «Dichiarazioni ed Istruzioni» del 9 novembre 1838 (cfr. *Dichiarazioni e Istruzioni per la esecuzione del R. Motuproprio del 2. Agosto 1838 sulla riforma giudiziaria. Approvate con sovrano rescritto del dì 9. novembre 1838*, Firenze, nella Stamperia Granducale, 1838). Per alcuni riferimenti alle opere di taglio commentaristico edite negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore di tali riforme, si v., ad es., *Prontuario delle sovrane disposizioni relative alla riforma giudiziaria toscana dell'anno 1838. Con aggiunta delle più importanti e moderne leggi*, Firenze, presso Carlo Cambiagi, 1838, con la relativa *Analisi della Legge organica dei nuovi tribunali toscani pubblicata col R. motuproprio de' 2. agosto 1838*, Firenze,

questo rapido e sostanziale superamento degli atteggiamenti di preconconcetto antagonismo verso il modello legislativo francese sembra poter essere ravvisato un ulteriore elemento caratterizzante – in positivo – la singolare esperienza riformatrice toscana della prima metà del secolo XIX.

Passando a una sintetica analisi della disciplina contenuta nel *Regolamento di procedura civile*, l'ampia recezione del diritto comune e il correlativo distacco dalla codificazione processuale napoleonica appaiono immediatamente evidenti sia nella formulazione delle disposizioni – in genere prolissa, ripetitiva e di carattere marcatamente definitorio – sia nelle modalità di configurazione delle due principali forme di tutela giurisdizionale, ossia il procedimento applicabile ai «giudizj ordinarij» (artt. 1-515, T. I-XXVI, P. I, Reg. 1814) e quello previsto per l'eterogenea categoria dei «giudizj sommarij» (artt. 516-695, T. I-XIII, P. II, Reg. 1814)^[37].

In effetti, sin dai primi articoli del Regolamento, emerge con particolare chiarezza la continuità della normativa toscana con la rigida strutturazione formale del processo ordinario di diritto comune e con l'altrettanto risalente concezione della tutela sommaria, direttamente derivata dalle decretali pontificie del secolo XIV. Ricalcando un modello disciplinare del tutto sedimentato e in diversa misura presente anche nelle antecedenti legislazioni processuali europee del secolo XIX, la caratteristica fondamentale dei «giudizj ordinarij» viene ravvisata nella «formale regolarità giudiziaria» che ne contraddistingue lo svolgimento, «a differenza dei giudizj sommarij ed esecutivi, nei quali le forme regolari si sommano e si restringono all'oggetto della più celere spedizione» (art. 1, Reg. 1814)^[38]. In altri termini, risulta da subito esplicitata quella sorta di tradizionale contrapposizione fra un paradigma procedimentale 'ordinario' – costituente a tutti gli effetti l'archetipo del processo civile, anche in ragione della completezza delle sue forme e dell'ampia autonomia riconosciuta alle parti nell'esercizio dei propri diritti difensivi – e tipi di procedimento, di regola classificati come «sommarij» o «verbalj», accomunati da una

nella Stamperia Granducale, 1838; G. SACCHETTI, *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate sotto di 9. Novembre 1838. Comparata colla Legge Organica de' 2 agosto di detto anno, e coll'altre leggi richiamate da dette Istruzioni*, Firenze, 1839; L. BENEDETTINI, *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate nel dì 9 Novembre 1838 per l'esecuzione del Motuproprio del 2 Agosto dell'anno medesimo*, Firenze, 1839. Per un giudizio positivo sulla riforma del 1838, si v., ad es., L. GALEOTTI, *Leggi e amministrazione della Toscana*, cit., p. 22, ove può leggersi: «La riforma del 1838 dalla quale prendon vita le nostre istituzioni giudiziarie fu ottima in quanto sostituì i tribunali collegiali al giudizio individuale, in quanto ottenne la completezza del processo prima della discussione, cosa non mai conseguita per le leggi precedenti, in quanto diminuiti i giudizi incidentali, ed abbreviati i termini probatori e decisivi procurò il più sollecito disbrigo degli affari, in quanto tolse molti difetti abusivi dalla procedura». In senso critico, si v., ad es., J. SABATINI, *Della necessità di una riforma generale della Legislazione, e degli inconvenienti che si verificano nelle riforme parziali, e specialmente nella Procedura*, in *La Temi. Giornale di Legislazione e di Giurisprudenza*, Firenze, 1847, pp. 31-37, spec. 32, 36, ove può leggersi: «Con la Riforma del 1838 si vollero di nuovo in Toscana ripristinati i Tribunali Civili, e Criminali, secondo il sistema delle leggi francesi che imperarono fra noi a tutti il 13 Ottobre 1814, senza la contemporanea pubblicazione di un Codice Civile, e di un Codice di procedura. [...] Tutte le Riforme le quali consistono nel fare un innesto delle leggi straniere con le nostre, e formare a carico di queste, e quelle, modificazioni e restrizioni, altro non sono che dolorosi, e funesti rappezzi di Legislazione, i quali non produrranno giammai gloria, e felicità nazionale. [...] La riforma giudiziaria del 1838 non ha distrutto l'antico edificio gotico, ma si è limitata a cambiare di questo gli ornamenti».

[37] Si v., ad es., M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 74-75.

[38] Per un commento dell'art. 1 del Regolamento toscano (cfr. *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 1), si v., ad es., D. NENCI, *Codice di procedura civile pei tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², Firenze, 1832, pp. 5-6.

significativa semplificazione delle forme e da una più accentuata immediatezza dell'interazione tra parti e giudice. Il tutto evidentemente nella prospettiva di riservare l'applicazione di tali tipologie procedurali alla cosiddetta giustizia minore, ossia alle controversie che per esiguo valore economico o per proprie ricorrenti caratteristiche vengono considerate meno complesse o di più facile risoluzione^[39].

Per quanto specificamente concerne il presente tema di indagine, la coesistenza nel Regolamento toscano di due diverse forme procedurali, tipicamente configurate secondo un formale rapporto regola-eccezione, assume un rilievo del tutto particolare e fondamentalmente non comparabile con le altre codificazioni preunitarie. E ciò soprattutto in ragione del sostanziale ribaltamento della dicotomia rito ordinario/rito sommario che si verificherà a seguito dell'emanazione del *Reale Motuproprio* del 1838, con intuibili conseguenze sull'intero assetto del processo civile e della sua fase preparatoria, in particolare^[40].

Del resto, i presupposti di una tanto radicale trasformazione dei rapporti fra rito ordinario e rito sommario sembrano poter essere individuati già nella stessa disciplina del *Regolamento di procedura civile* del 1814. In effetti, a differenza di quanto previsto nella maggior parte dei codici preunitari, l'individuazione dell'ambito applicativo del procedimento sommario non avviene soltanto attraverso la precisa elencazione delle «cause sommarie» (art. 516, nn. 1-11, Reg. 1814)^[41]. Al risalente sistema della tassativa delimitazione *ex lege* delle controversie soggette al rito sommario si affianca, infatti, l'attribuzione al giudice di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione dei casi di deroga al procedimento ordinario, prevedendosi espressamente la facoltà del giudice di autorizzare l'applicazione del rito sommario a «tutte le cause indistintamente, che esigono celere spedizione» (art. 516, n. 12, Reg. 1814)^[42].

Come è intuitivo, l'instaurazione di un diretto collegamento fra esigenze di mera celerità nella risoluzione delle controversie e applicazione del rito sommario si rivela una circostanza di decisivo impatto sulla graduale diffusione di tale tipologia procedimentale nella pratica del processo civile toscano. Benché non sembri poter essere ravvisato un atteggiamento totalmente permissivo da parte del giudiziario nell'autorizzare *de plano* l'adozione del rito sommario, l'analisi delle principali raccolte

^[39] Su tale tematica, si v., *amplius*, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 52, 56-57.

^[40] Per alcuni cenni alle modificazioni apportate dal *Reale Motuproprio* del 2 agosto 1838 alla disciplina del processo civile si v., nella dottrina contemporanea, G. FLORE, *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, cit., p. 364; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 76; R.P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana. Dagli 'anni francesi' all'Unità*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XXIII. 3, Torino, 1993, p. 303; e, con particolare riguardo alla affermazione del rito sommario quale «modello 'ordinario' per la risoluzione di tutte le tipologie di controversie», V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 56.

^[41] Cfr. il testo dell'art. 516 in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana*. Edizione autentica, cit. nota n. 87, p. 38, con il commento di D. NENCI, *Codice di procedura civile pei tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., p. 111-112.

^[42] Cfr., in proposito, l'art. 404, n. 4, del *Code de procédure civile*. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatifs, Paris, chez Rondonneau, au Dépôt de lois, 1806, pp. 73-74, ove vengono similmente «réputés matières sommaires et instruits comme tels [...] le demandes provisoires, ou qui requièrent célérité». A riguardo, si v., ad es., M. PÉRIN, *Rapport fait au Corps Législatifs dans la séance du 14 avril 1806*, in J.G. LOCRÉ, *Le législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément des Codes français*, XXI, Paris, 1830, p. 634; A. CHAUEAU, *Formulaire général et complet, ou Traité pratique de procédure civile et commerciale*, Paris, 1854, pp. 301-302; e, anche per riferimenti di carattere dottrinale e giurisprudenziale, P. GILBERT, *Les Codes annotés de Sirey. Contenant toute la jurisprudence des arrêts et la doctrine des auteurs*. Code de procédure civile et Code de commerce, Paris, 1859, pp. 260-263.

di giurisprudenza pubblicate nei primi anni di vigenza del Regolamento parrebbe dimostrare come l'assenza di un criterio selettivo stringente implicasse una certa elasticità nella concessione di deroghe all'applicazione del rito ordinario, ancorché motivate da ragioni di urgenza non particolarmente qualificate^[43]. Per limitarsi a fornire un riscontro di tale tendenza, nelle decisioni della Regia Ruota di Firenze risulta piuttosto ricorrente ravvisare il requisito della «celere spedizione» della controversia, previsto per l'applicazione del rito sommario, «allorquando il ritardo può essere motivo del deterioramento maggiore della proprietà disputata, la quale abbisogna di pronti risarcimenti, e che trovasi frattanto presso un detentore mal sicuro, e di cattiva fede»^[44]. Inoltre, per quanto può desumersi dalla giurisprudenza degli anni subito precedenti alla riforma del 1838, la progressiva affermazione di una lettura fondamentalmente non restrittiva del dettato normativo sembra aver in qualche misura favorito il consolidarsi di una sorta di generale preferenza dell'avvocatura dell'epoca verso il rito sommario. Una propensione che appare riconducibile alle stesse caratteristiche intrinseche delle forme sommarie di tutela giurisdizionale e, segnatamente, alla diffusa percezione del giudizio sommario come più rispondente alle esigenze di rapidità e di economia della giustizia civile avvertite a vari livelli della società toscana di inizio '800^[45].

L'insieme di tali circostanze sembra dunque rendere molto probabile che la scelta del legislatore del 1838 di «abolire ogni distinzione fra i giudizj sommarj e i giudizj ordinarij», in favore di una generalizzata applicazione del rito sommario, abbia essenzialmente rappresentato un semplice adeguamento della normativa processuale alla prassi giudiziaria del tempo (art. 75, Dich. e Istr. 1838)^[46].

^[43] Cfr., ad es., *Decisione LXXIV. Regia Ruota di Arezzo. 22 gennaio 1822*, in L. CANTINI (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, VI, Firenze, 1823, p. 363, ove l'autorizzazione all'applicazione del rito sommario in via d'urgenza concessa dal giudice di primo grado viene censurata in quanto «trattandosi di azione reivindicatoria, si tratta di azione di non piccola indagine per potersi in via sommaria risolvere».

^[44] Cfr. *Decisione VIII. Regia Ruota di Firenze. 23 agosto 1834*, in L. CANTINI, D. NENCI (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, XXXVI, Firenze, 1836, pp. 62-70. Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza dell'epoca in merito all'individuazione dell'ambito applicativo del rito sommario, si v., ad es., *Decisione LVIII. Regia Ruota Fiorentina. 12 aprile 1823*, in L. CANTINI, D. NENCI (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, IX, Firenze, 1824, pp. 266-267; *Decisione XIV. Supremo Consiglio. 16 gennaio 1826*, ivi, XVII, Firenze, 1828, pp. 97-103; *Decisione LXXII. Supremo Consiglio, 24 settembre 1834*, ivi, cit., XXXVI, pp. 406-410; e, per ulteriori massime giurisprudenziali selezionate, si v. L. CANTINI, D. NENCI (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, XI, Firenze, 1825, pp. 210-211.

^[45] Cfr., spec., G. SACCHETTI, *Analisi del Regolamento di procedura civile per servire di guida alla pratica forense del Granducato di Toscana*, cit., I, pp. 53-55 e, più in generale, L. BENEDETTINI, *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate nel dì 9 Novembre 1838 per l'esecuzione del Motuproprio del 2 Agosto dell'anno medesimo*, cit., pp. I-III.

^[46] Cfr., rispettivamente, l'art. 96, del *Reale Motuproprio del 2 agosto 1838* (cit. nota n. 107, p. 41), e l'art. 75 delle *Dichiarazioni e Istruzioni per la esecuzione del R. Motuproprio del 2. Agosto 1838* (cit. nota n. 107, p. 63), per il cui tramite viene appunto «abolita ogni distinzione fra i giudizj sommarj, e i giudizj ordinarij, anche avanti i Tribunali Collegiali e Auditori Giudici di Prima Istanza». In proposito, si v., ad es., G. SACCHETTI, *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate sotto dì 9. Novembre 1838*, cit., p. 13; L. BENEDETTINI, *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate nel dì 9 Novembre 1838 per l'esecuzione del Motuproprio del 2 Agosto dell'anno medesimo*, cit., p. 44, nonché, nella giurisprudenza di molto successiva all'entrata in vigore della predetta riforma, *Corte d'Appello di Firenze. Prima camera civile. 15 aprile 1861*, in *Parte seconda. Decisioni delle Corti Reali d'Appello e dei Tribunali di Prima Istanza, Annali di giurisprudenza. 1861 – Serie Seconda – Anno Secondo*, Firenze, 1861 pp. 548-554.

Passando a esaminare quello che per diverse ragioni può considerarsi il modello generale di preparazione della controversia delineato dal Regolamento toscano, il primo aspetto da porre in rilievo consiste nella sostanziale uniformità delle procedure di introduzione e trattazione della causa previste per i «giudizi ordinari» e quelli «sommari». Infatti, al di fuori delle «cause sommarie» per le quali vengono stabilite disposizioni specifiche (T. II-V, IX-X, P. II, Reg. 1814), la disciplina delle attività preparatorie nei giudizi sommari rimane quella «dell'ordine e forma di procedere nei giudizj ordinarij» (P. I, Reg. 1814)^[47]. Una disciplina, apparentemente adattabile alle specificità di una «procedura celere e spedita quanto mai possa essere colla amministrazione della giustizia» (art. 517, Reg. 1814), che si configura a tutti gli effetti come una normativa di applicazione comune per tutte le «cause sommarie» non diversamente regolate, benché l'esigenza della «più sollecita spedizione» dei giudizi sommari «autorizz[i] i giudici in qualunque giorno del corso del giudizio a pronunziare la sentenza, subito che siano persuasi che la causa sia in grado di essere risolta» (art. 518, Reg. 1814)^[48].

In altri termini, limitatamente alle fasi di introduzione e trattazione della controversia, l'adozione del rito sommario non implica una deroga automatica alla disciplina prevista per i «giudizi ordinari». In assenza di diverse e puntuali disposizioni in materia, la possibilità di impartire alla preparazione della «causa sommaria» un andamento più rapido e concentrato viene pressoché interamente lasciata alla valutazione del giudice, purché la durata massima del procedimento non ecceda il ristretto termine di un mese e siano comunque osservate le specifiche regole stabilite per l'assunzione dei mezzi istruttori (artt. 517-521, Reg. 1814)^[49].

Considerata anche l'ampia portata applicativa delle norme concernenti l'introduzione della controversia, costituisce un dato di per sé rilevante e al contempo emblematico della continuità con la tradizione processuale di diritto comune la predisposizione di un paradigma di atto introduttivo tipicamente ipersemplificato e «concepito per via d'istanza diretta ai giudici» (artt. 19-20, 32, Reg. 1814)^[50]. Può infatti ravvisarsi, sotto tale profilo, una esatta quanto risalente corrispondenza fra il contenuto davvero minimale e aspecifico della «domanda» attorea e la funzionalità di mera attivazione dell'iter processuale generalmente attribuita dallo *ius commune* all'atto

[47] Cfr., rispettivamente, i) artt. 523-538, T. II, «Dei giudizj di violata inibitoria, e di attentati», P. II, Reg. 1814 (cit. nota n. 87, pp. 39-40); ii) artt. 539-560, T. III, «Dei giudizj di danno dato», P. II, Reg. 1814 (cit. nota n. 87, pp. 40-42); iii) artt. 561-567, T. IV, «Dei giudizj di turbato possesso, e di spoglio», P. II, Reg. 1814 (cit. nota n. 87, p. 43); iv) artt. 568-589, T. V, «Dei giudizj che hanno per oggetto l'azione redibitoria, e estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami», P. II, Reg. 1814 (cit. nota n. 87, pp. 43-45); v) artt. 623-643, T. IX, «Dei giudizj di disdetta di locazioni, affitti, e colonie, e del giudizio di sfratto», P. II, Reg. 1814 (cit. nota n. 87, pp. 49-50); vi) artt. 645-662, T. X, «Dei sequestri», Reg. 1814 (cit. nota n. 87, pp. 50-52).

[48] Cfr. il testo degli artt. 517-518 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 38, con le indicazioni di D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., p. 112-113.

[49] Cfr. gli artt. 517-521 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, pp. 38-39. In proposito, si v., L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 380; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 797; e, di recente, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 55-57.

[50] Cfr. gli artt. 19-20, 32 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 2. Per un riferimento alla dottrina della seconda metà del secolo XIX, si v., ad es., P. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 32.

introduttivo. Di qui, per l'appunto, l'espressa configurazione normativa della «domanda» attorea in forma «d'istanza» (art. 20, Reg. 1814), con la contestuale attribuzione al giudice del compito di autorizzare la citazione del convenuto in seguito all'accertamento della semplice correttezza formale dell'atto introduttivo (artt. 32, 40-42, Reg. 1814)^[51].

Tutto ciò appare con evidente chiarezza sia nella disciplina dei requisiti della «domanda», ricalcante una linea di estrema semplificazione del contenuto delle allegazioni iniziali, sia in quella delle conseguenze derivanti dalla non corretta conformazione dell'atto introduttivo al modello legale. Per utilizzare le parole del Regolamento, la «domanda» risulta compiutamente configurata se «chi promuove il giudizio espone sommariamente il fatto, deduce il suo diritto, e conclude per la dichiarazione di questo diritto medesimo» (art. 18, Reg. 1814), corredando il tutto con «la produzione dei documenti che giustificano gli estremi dell'azione» (art. 26, Reg. 1814)^[52]. Si tratta, come si vede, di una definizione del tutto coerente con la funzionalità prettamente introduttiva della «domanda» attorea e con il contenuto delle verifiche preliminari che dovranno essere compiute dal giudice al fine di autorizzare la *vocatio in ius* del convenuto. A differenza dei codici preunitari che più nettamente si discostano dalle precedenti esperienze di diritto comune e dal modello francese, come quello lombardo-veneto e quello estense, la completezza delle allegazioni difensive non rappresenta un obiettivo prioritario della normativa processuale toscana. In coerenza con la complessiva portata conservatrice della riforma lorenese, ciò che si realizza è un mero e acritico recepimento del paradigma più 'tradizionale' di atto introduttivo, finendo in sostanza per prediligersi l'imposizione di un livello di determinatezza delle allegazioni iniziali appena sufficiente per la basilare identificazione delle ragioni e dell'oggetto della pretesa.

È peraltro da osservare – anche in ragione dell'apparente contraddittorietà della disciplina in esame – che l'effettività degli oneri di allegazione e di prova spettanti all'attore viene garantita dal Regolamento mediante la previsione di specifiche conseguenze sanzionatorie a carico del difensore e della stessa parte attrice. Con riguardo alla componente probatoria dell'atto introduttivo, si prevede che la mancata «produzione dei documenti privati» – ossia della documentazione non reperibile dal convenuto «in pubblico generale archivio» (art. 27, Reg. 1814) – «renderà nulla la domanda», con imputazione dei relativi costi e delle eventuali conseguenze di carattere risarcitorio «a carico del procuratore» (art. 58, Reg. 1814)^[53]. Inoltre, in apparente distonia rispetto alla genericità della disciplina del contenuto dell'atto introduttivo, analoghe sanzioni economico-risarcitorie vengono stabilite nei

^[51] Oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, cfr., spec., il testo degli artt. 40-42 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 3.

^[52] Cfr. gli artt. 18, 26 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 2, con il commento di D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., p. 14. A riguardo, si v., altresì, G. SACCHETTI, *Dizionario legale*, I, Firenze, 1825, p. 209. E, più di recente, A. CALUSSI, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., pp. XXXV-XXXVI; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 53.

^[53] Cfr., rispettivamente, gli artt. 27, 58 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, pp. 2, 4, con le indicazioni di D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., p. 23.

confronti della parte e del proprio difensore qualora l'esposizione dei fatti costitutivi risulti tanto vaga e approssimativa da rendere indecifrabile l'effettivo contenuto della pretesa attorea (art. 59, Reg. 1814). In tale ipotesi, pur non configurandosi un caso di nullità della «domanda» rilevabile *ex officio* dal giudice, spetterà al convenuto eccepire la «narrativa meno retta del fatto», affinché possa essere «più chiaramente enunciato» dall'attore per il tramite di «un nuovo atto rettificato, che terrà a tutti gli effetti il luogo della domanda» (art. 59, Reg. 1814)^[54].

Da ultimo, e per rimarcare la complessiva farraginosità del presente assetto disciplinare, è anche opportuno notare come non sia consentito all'attore alcun mutamento del cosiddetto *petitum* immediato e della *causa petendi* per come individuati nel proprio atto introduttivo. Un generale divieto di «variare l'azione intentata», dal quale restano escluse – secondo la tipica ricostruzione degli effetti della *litis contestatio* invalsa nel diritto comune (v. *supra*) – soltanto le ipotesi di *emendatio libelli* implicanti una mera variazione quantitativa dell'oggetto mediato della pretesa (art. 60, Reg. 1814)^[55].

Oltre alla regolare notificazione della «domanda per mezzo dei cursori» (artt. 42-56, Reg. 1814), la procedura delineata dal Regolamento per l'effettiva costituzione del rapporto processuale prevede il compimento di alcune particolari formalità^[56]. Segnatamente, dal momento della notifica dell'atto introduttivo decorre un breve termine perentorio – di durata compresa fra gli otto e i quindici giorni – entro il quale il convenuto dovrà nominare il proprio difensore tecnico (art. 61, Reg. 1814), dandone comunicazione all'attore sempre «per mezzo di cursore» (art. 64, Reg. 1814)^[57]. Perfezionata la nomina del difensore, comincia quindi a decorrere un termine – di durata uguale al precedente – per la costituzione del convenuto in giudizio, da realizzarsi mediante un atto introduttivo tanto semplificato da essere addirittura privo di una propria specifica denominazione (art. 66, Reg. 1814)^[58].

Più in particolare, i contenuti tipici dell'atto introduttivo del convenuto vengono rispettivamente individuati nella «sommatoria esposizione dei motivi che possono escludere l'azione», nella proposizione delle eccezioni, accompagnata dalla «produzione dei documenti che [le] giustificano», e nella «domanda della

^[54] Cfr. l'art. 59 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 4. Per rilievi in parte analoghi, si v., ad es., V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 53.

^[55] Cfr. il testo dell'art. 60 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 40, nonché i brevi cenni di A. CALUSSI, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., p. XXXV e i rilievi critici di V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 53.

^[56] Cfr. gli artt. 42-56 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, pp. 3-4, con i commenti di D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., pp. 20-23.

^[57] Cfr. gli artt. 61, 64 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 4 e v., ad es., L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 380; A. CALUSSI, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., p. XXXVI.

^[58] Cfr., infatti, l'art. 66 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 4, a norma del quale: «Nel termine di altri giorni otto, o quindici rispettivamente, dal di della nomina del Procuratore dovrà il reo convenuto proporre le sue eccezioni contro la domanda». A tale riguardo, si v., nuovamente, D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., p. 24.

dichiarazione che s'implora» (artt. 66, 68-69, Reg. 1814)^[59]. Il tutto evidentemente in perfetta simmetria con i minimi *standard* di specificità e di precisione delle allegazioni introduttive stabiliti per la «domanda» attorea. Per converso – e a ribadire la stretta aderenza della normativa toscana al sistema di diritto comune – un regime differenziato viene previsto per la proposizione delle «eccezioni di declinatoria del foro» (art. 70, Reg. 1814), che andranno formulate a pena di decadenza nel termine stabilito per la costituzione del convenuto e «prima di qualunque altra eccezione in merito» (artt. 209, 214, Reg. 1814)^[60]. Come subito si dirà, la risoluzione delle questioni di competenza avviene secondo la procedura stabilita per gli «incidenti» (art. 212, Reg. 1814). E in base alle medesime regole dettate per i «giudizj incidentali» (T. X, P. I, Reg. 1814), la relativa decisione risulterà immediatamente impugnabile dalle parti con automatico effetto sospensivo sul giudizio di merito (art. 213, Reg. 1814)^[61].

La successiva disciplina della fase di preparazione della controversia risulta caratterizzata da una scansione temporale in apparenza molto stringente. In linea generale, il Regolamento toscano fissa nel «termine perentorio di sei mesi correnti» la durata massima di «tutti i giudizj ordinari avanti qualunque tribunale», delineando al contempo una struttura essenzialmente bifasica della complessiva articolazione del procedimento (art. 94, Reg. 1814)^[62]. Nello specifico, accanto a una prima fase di durata non superiore a tre mesi («termine probatorio»), sostanzialmente dedicata allo svolgimento delle attività di trattazione e istruzione della controversia (i.e. «compilazione del processo»), si prevede una seconda fase di analoga estensione temporale («termine decisorio»), riservata alla discussione orale degli esiti dell'istruttoria e alla pronuncia della sentenza (art. 95, Reg. 1814)^[63].

Almeno formalmente, i termini stabiliti per la conclusione del procedimento non possono essere prorogati né può avere luogo la *restitutio in integrum* in favore di una delle parti (art. 96, Reg. 1814). Ad ogni modo, la decorrenza dei termini resta

[59] Cfr. gli artt. 66, 68-69 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 4. Per alcuni riferimenti alla disciplina dell'atto introduttivo del convenuto, si v. A. CALUSSI, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., p. XXXVI; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 53.

[60] Cfr. gli artt. 70, 209, 214 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, pp. 5, 14.

[61] Cfr., infatti, l'art. 213 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 14, in base al quale «Le sentenze interlocutorie di competenza o di incompetenza sono sempre appellabili, secondo la procedura prescritta per tutte le altre cause incidentali». Per un commento degli artt. 209-215, T. XI, «Della declinatoria del Foro», P. I, Reg. 1814 (cit. nota n. 87, p. 14), si v., ancora, D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., pp. 48-53.

[62] Cfr. il testo dell'art. 94 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 6. Per alcuni riferimenti alla dottrina di molto successiva all'emanazione del Regolamento, si v., ad es., P. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 32; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 380; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 796.

[63] Cfr., infatti, l'art. 95 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 6: «I primi tre mesi saranno destinati alle prove, alla compilazione del processo, e alla decisione delle questioni incidenti, e costituiranno il termine probatorio: e gli altri tre mesi successivi saranno destinati alla informazione dei Giudici, alla discussione, e alla decisione delle cause nel merito, e costituiranno il termine decisorio». Oltre alle indicazioni contenute nella nota precedente, si v. quanto in A. CALUSSI, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., p. XXXVII.

automaticamente sospesa al ricorrere di una serie davvero ampia ed eterogenea di ipotesi (artt. 97, 100, Reg. 1814). Ad esempio, oltre che per la «pendenza dei giudizi incidentali tanto nella prima, quanto nella seconda, e terza istanza» (artt. 98, n. 3, 190, Reg. 1814), la sospensione del termine probatorio potrà essere disposta, «ad arbitrio del tribunale», qualora «la finale compilazione del processo la richieda» (art. 101, Reg. 1814). E una vera e propria ipotesi di sospensione *'ad libitum'* dei termini processuali potrà configurarsi «quando vi concorra il consenso in iscritto di tutte le parti interessate» (art. 102, Reg. 1814)^[64]. Al di fuori dei casi consentiti, il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento determina la «perenzione della istanza» (art. 109, Reg. 1814), con effetti equiparabili a quelli di una sentenza di rigetto in rito della «domanda» attorea (art. 111, Reg. 1814)^[65].

Posto questo quadro disciplinare, brevi considerazioni possono aggiungersi riguardo alle modalità di svolgimento della trattazione preliminare. In effetti, nonostante l'attenzione apparentemente riservata alla scansione dei tempi del processo, nella disciplina della prima fase del procedimento risulta assente la previsione di una sequenza degli atti di parte ordinata e precisa. Se si escludono le disposizioni che semplicemente autorizzano nuove scritture difensive e deduzioni istruttorie (artt. 73, 329-331, Reg. 1814), l'unico aspetto della trattazione disciplinato dal Regolamento consiste nella facoltà delle parti di sostituire la «produzione di un documento pubblico» con un «fatto concordato»; ossia con un atto, materialmente redatto dai difensori delle parti, mediante il quale «si concorda e si conviene il tenore del documento», rendendo superflua la deduzione di ulteriori prove e documenti in relazione ai fatti in esso rappresentati (artt. 76-79, Reg.)^[66].

Come è facile intendere, l'assenza di limitazioni di sorta al numero delle memorie che le parti possono scambiarsi prima della scadenza del «termine probatorio» rimette completamente la durata e l'andamento della trattazione preliminare nelle mani dei «procuratori». Lo scambio delle nuove allegazioni fattuali, così come la proposizione di ulteriori mezzi istruttori, avviene infatti mediante un semplice atto «notificato per mezzo di cursore al procuratore dell'avversario», senza alcuna necessità di preventiva approvazione da parte del giudice o di contestuale comunicazione degli atti alla cancelleria del tribunale (art. 65, Reg. 1814)^[67]. La stessa conclusione di questa prima fase del procedimento viene formalmente segnata da «un semplice atto di citazione da procuratore all'altro», una volta «spirato il termine probatorio» (art. 455, Reg.

^[64] Sulla disciplina dei termini, si v. D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., pp. 28-31.

^[65] Le disposizioni concernenti la sospensione dei termini richiamate nel testo possono leggersi in *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, pp. 6-8. Oltre al commento di D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., pp. 28-31, si v., nuovamente, A. CALUSSI, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., pp. XXXVII-XXXVIII. Sugli artt. 109-113, T. IV, «Della perenzione della istanza», P. I, Reg. 1814 (cit. nota n. 87, pp. 7-8), v., ancora, D. NENCI, *op. cit.*, pp. 31-36; nonché i brevi riferimenti contenuti in A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 796.

^[66] Cfr. gli artt. 73, 76-79, 329-331 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, pp. 5, 22-23.

^[67] Cfr. il testo dell'art. 65 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 4.

1814)^[68]. Ed è soltanto in vista della successiva celebrazione dell'udienza «per l'informazione della causa» che l'insieme delle memorie e dei documenti concernenti la controversia entra finalmente nella disponibilità del tribunale (art. 460, Reg. 1814)^[69].

In ragione delle medesime caratteristiche dell'interazione fra le parti, l'intervento del giudice in questa fase del procedimento risulta solo eventuale e occasionale, in sostanza circoscrivendosi all'emanazione di provvedimenti ordinatori e alla risoluzione degli «incidenti» che sorgono durante l'ammissione delle prove costituende (art. 81, Reg. 1814)^[70].

Ad ogni modo, al fine di assicurare una regolare e efficace attuazione del contraddittorio nel corso della trattazione, norme piuttosto dettagliate e precise vengono dettate dal Regolamento per la decisione delle questioni concernenti «la compilazione e istruzione semplice del processo» (T. VIII, P. I, Reg. 1814). In particolare, a seconda della natura e della complessità della questione sollevata dalle parti, si prospettano tre differenti modalità di definizione dell'«incidente», variando anche la forma e il regime di impugnabilità del provvedimento che sarà emesso dal giudice all'esito della rispettiva procedura. Molto brevemente, per i provvedimenti «preordinati a preparare e ordinare i processi» – ossia finalizzati alla semplice prosecuzione del procedimento (come, ad esempio, «i decreti di assegnazioni e variazioni termini, di sospensione d'istanze, d'inibizioni e simili») – si prevede che il giudice possa procedere alla loro emissione «sopra la semplice istanza» dei procuratori, non configurandosi alcuna possibilità di impugnazione dei «decreti meri ordinatorj» (artt. 157-158, Reg. 1814)^[71]. Per tutti i restanti «decreti comunque ordinatorj», ma che in ragione della loro possibile incidenza sulla libertà di difesa delle parti «possono incontrare opposizione», la procedura prevista dal Regolamento implica la celebrazione di una o più udienze di discussione, seguite da una «pronunzia pettorale» suscettibile di appello (artt. 159-174, Reg. 1814)^[72]. Infine, un vero e proprio autonomo procedimento viene stabilito per la decisione delle «domande incidentali», tipicamente dirette «ad ottenere qualche prova, riscontro o verifica», qualora ne sia controversa l'ammissibilità o il modo dell'assunzione

[68] Cfr. l'art. 455 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 32, a norma del quale «spirato il termine probatorio, o per il suo corso ordinario, o dopo la sospensione, che avrà incontrata l'istanza, la causa a cura della parte più sollecita per un semplice atto di citazione da un Procuratore all'altro sarà portata all'udienza del Magistrato nel primo giorno del termine decisorio, in cui caderà l'udienza del turno, al quale appartiene». In proposito, si v., ad es., D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., pp. 97-98.

[69] Cfr. l'art. 460 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 32. Per alcuni commenti, si v., altresì, L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 380.

[70] Cfr. l'art. 81 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 5. A titolo di esempio, si consideri che uno specifico procedimento viene delineato dagli artt. 332-336 del Regolamento (cit. nota n. 87, pp. 22-23) per la risoluzione delle questioni concernenti la deduzione della prova testimoniale.

[71] Cfr. gli artt. 157-158 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 10.

[72] Cfr. gli artt. 159-174 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, pp. 10-12. Per alcuni cenni in proposito, si v., ad es., S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. XIX-XX; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 783-784.

(art. 194, Reg. 1814)^[73]. Le minime differenze esistenti fra la disciplina di tale procedimento e quella del rito ordinario esime dallo svolgerne qui un esame dettagliato (T. X, P. I, Reg. 1814)^[74]. In aggiunta al rilievo di questa sostanziale corrispondenza disciplinare (di per sé sintomatica della complessiva funzionalità del procedimento in discorso), basti considerare che la facoltà del giudice di riunire la «decisione dell'incidente al merito principale della causa» potrà essere esercitata soltanto all'esito del giudizio incidentale (art. 210, Reg. 1814)^[75].

Qualche ulteriore riferimento si ritiene ancora utile riguardo all'articolazione della seconda fase del procedimento, come detto riservata alla discussione della causa e alla pronuncia della sentenza. Nella prospettiva di una compiuta ricostruzione delle caratteristiche del modello di preparazione della controversia delineato dal Regolamento, l'importanza della fase conclusiva del rito ordinario appare fondamentalmente connessa alla previsione di una sorta di appendice di trattazione scritta, da svolgersi, a seconda dei casi, tanto anteriormente all'udienza di discussione quanto in seguito al riscontro da parte del giudice di questioni necessitanti un maggiore approfondimento.

Come si è anticipato, decorso il «termine probatorio», il passaggio della causa alla fase di decisione avviene «a cura della parte più sollecita, per un semplice atto di citazione da un procuratore all'altro» (art. 455, Reg. 1814)^[76]. Oltre che dal deposito dei rispettivi fascicoli di parte, la celebrazione dell'udienza «per l'informazione della causa» viene preceduta dalla comunicazione di eventuali nuove memorie difensive e ulteriori produzioni documentali, da realizzarsi a pena di decadenza almeno tre giorni prima dell'udienza (artt. 460-461, Reg. 1814)^[77]. Nel sistema del Regolamento, tale attività si rivela strettamente funzionale alla stessa finalità dell'udienza di discussione, per l'appunto consistente nell'«informare» il collegio investito della decisione della controversia sui risultati della trattazione e sugli esiti dell'istruttoria^[78].

In base alle analitiche disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'udienza, successivamente alla lettura degli atti introduttivi e all'esposizione delle rispettive richieste delle parti ad opera dei difensori, l'«informazione della causa» si conclude con una prima deliberazione interlocutoria, espressamente finalizzata alla comunicazione dei «dubbi» del collegio su specifici aspetti della controversia (artt. 462-463, Reg. 1814). Attraverso il medesimo provvedimento, si procede quindi alla fissazione di una seconda udienza di discussione, con contestuale assegnazione alle

^[73] Cfr. l'art. 194 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 13.

^[74] Relativamente agli artt. 188-208, T. X, «Dei giudizi incidentali», P. I, Reg. 1814 (cit. nota n. 87, pp. 12-14), si v., ancora, D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., pp. 45-48 nonché A. CALUSSI, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., p. XXXIX.

^[75] Cfr. il testo dell'art. 201 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 13.

^[76] Cfr. l'art. 455 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 32.

^[77] Cfr. gli artt. 460-461 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 32.

^[78] Per alcuni riferimenti all'udienza per «per l'informazione della causa», si v., ad es., P. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 32; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 380; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 796.

parti di un termine perentorio per il deposito di «repliche» scritte e nuovi documenti (artt. 463, 464-466, Reg. 1814)^[79].

Come esplicitato dal Regolamento, la «replica ai dubbj» costituisce l'ultima occasione delle parti per perfezionare il fondamento probatorio delle proprie difese, dal momento che «spirato questo rispettivo termine, [...] la causa in quella pendente istanza dovrà impreteribilmente trattarsi e decidersi sopra il processo compilato fino a quel giorno» (art. 466, Reg. 1814). In effetti, nel contesto della seconda udienza di discussione, le parti vengono soltanto chiamate a esporre le proprie «repliche» in maniera breve e concisa, eventualmente fornendo anche ulteriori chiarimenti riguardo ai «dubbj» comunicati in precedenza o alle nuove questioni indicate dal collegio (artt. 467-468, Reg. 1814). Infine, negli otto giorni successivi alla celebrazione dell'udienza e in vista dell'imminente emissione della sentenza, sarà esclusivamente consentito alle parti depositare «brevissime memorie» di carattere riepilogativo «sopra qualche oggetto particolare della causa, che credano non essere stato bastantemente schiarito» (art. 470, Reg. 1814)^[80].

Uno sguardo ancorché rapido alle vicende di formazione e alla disciplina del *Regolamento di procedura civile* del Granducato di Toscana può forse consentire qualche raffronto conclusivo fra le linee di tendenza riscontrabili nella legislazione processuale toscana e in quella spagnola riguardo alla preparazione della controversia. Si è infatti osservato come il Regolamento toscano del 1814 rappresenti per diversi aspetti uno degli esempi più vicini alla contemporanea evoluzione normativa spagnola, a cominciare dall'impronta conservatrice delle riforme conseguenti alla fine dell'occupazione napoleonica e dalla stessa vocazione 'paracompilativa' del *Regolamento di procedura civile*. Numerose analogie fra i due modelli processuali possono inoltre essere ravvisate con riferimento alla struttura del rito ordinario e alla configurazione delle forme sommarie di tutela giurisdizionale, entrambe direttamente derivate dallo *ius commune*. Soprattutto nell'ambito della disciplina degli atti introduttivi e della trattazione preliminare della controversia, la tendenza dominante è quella della mera recezione del diritto comune, sia nella forma delle disposizioni, che risulta spesso eccessivamente analitica e ripetitiva, sia nel contenuto dei principali istituti, con intuibili ripercussioni sulla complessiva funzionalità del procedimento.

Tuttavia, nonostante la marcata continuità storico-normativa con la tradizione processuale di diritto comune, notevoli differenze sembrano potersi ravvisare rispetto al modo di affrontare alcuni dei maggiori problemi che uno schema di procedimento così configurato tipicamente pone all'attenzione dei legislatori del secolo XIX. Ci si riferisce, in particolare, alla presenza nel Regolamento toscano di significativi spunti di rielaborazione e di razionale perfezionamento di numerosi istituti del diritto comune, che diversificano in meglio tale normativa da quella spagnola. Ciò è quanto si verifica, ad esempio, riguardo alla predeterminazione di una

^[79] Cfr. gli artt. 462-466 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, pp. 32-33, con il commento di A. CALUSSI, *Dalla riforma dei Tribunali all'approvazione del regolamento di procedura civile*, cit., p. XL-XLI.

^[80] Cfr. gli artt. 467-470 del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica*, cit. nota n. 87, p. 33, con le indicazioni di D. NENCI, *Codice di procedura civile per i tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², cit., pp. 100-101.

scansione temporale delle attività preparatorie formalmente rigida e presidiata dalla «perenzione della istanza»; alla predisposizione di modalità differenziate e complessivamente più efficienti per la risoluzione delle varie questioni incidentali proponibili dalle parti; nonché all'ampliamento dello spazio riservato alla discussione orale della causa, con l'attribuzione al giudice del compito di circoscrivere la trattazione finale ai soli aspetti della controversia necessitanti di maggiore approfondimento. Per converso – ed è forse questo l'elemento che più incide sul funzionamento del modello processuale toscano – resta assente la previsione di qualsiasi barriera preclusiva a scandire una netta separazione funzionale fra le due principali fasi del procedimento; benché non possa omettersi di rilevare che, con l'eccezione delle codificazioni preunitarie influenzate dal modello austriaco, ciò rappresenti una caratteristica comune di tutti i codici processuali emanati in Italia nel secolo XIX. Pertanto, nonostante alcuni difetti non trascurabili, il *Regolamento di procedura civile* del Granducato di Toscana sembra caratterizzarsi per un tentativo di ripensamento delle soluzioni storicamente più arretrate non riscontrabile nella parallela evoluzione della normativa spagnola. E anche in considerazione dell'estrema rapidità dell'iter formativo e della sostanziale autonomia del Regolamento toscano dai grandi modelli legislativi preesistenti, non appare del tutto avventato ravvisare in tale disciplina un primo esempio di 'modernità' italiana.

3.2. Esempi di influenza e mimesi del Code francese: il Codice per il Regno delle Due Sicilie del 1819, il Codice parmense del 1820 e il Regolamento gregoriano del 1834

Nel precedente paragrafo si è tentato di tracciare una classificazione schematica delle diverse codificazioni preunitarie segnalando una certa affinità fra le linee di intervento e le specifiche soluzioni tecniche adottate in ciascun codice riguardo alla disciplina delle attività di preparazione della controversia. In tale prospettiva si è ritenuto di poter distinguere – anche sulla scia di un approccio del tutto ricorrente nella nostra dottrina – fra esperienze di codificazione contraddistinte da una sostanziale autonomia rispetto all'assetto tecnico-disciplinare delineato dal *Code de procédure civile* ed esperienze in vario modo caratterizzate dall'influenza del modello francese. Una contrapposizione di massima che è sembrato comunque possibile specificare – in una sorta di sommaria tripartizione dei modelli preunitari – ravvisando una più intensa recezione se non vera e propria mimesi del codice napoleonico nelle esperienze preunitarie in cui l'emanazione di nuovi codici segue al mantenimento in via provvisoria della legislazione processuale francese^[1].

Di qui la scelta di dedicare il presente paragrafo alla considerazione di quelle codificazioni preunitarie che denotano un diverso grado di recezione dell'influenza francese, tanto da potersi ravvisare rispetto ad esse una gradazione discendente dell'intensità con cui viene recepito il modello del codice napoleonico.

Risultano ormai acquisite a vari livelli di elaborazione storiografica le peculiari caratteristiche del percorso codificatorio avviatosi nel Regno delle Due Sicilie in

^[1] Si v., anche per le necessarie indicazioni bibliografiche, il § 3.1 del presente lavoro.

seguito alla seconda restaurazione della monarchia borbonica^[2]. E con specifico riguardo alla codificazione delle regole del processo civile costituisce una circostanza diffusamente nota la corrispondenza pressoché testuale fra la *Parte Terza del Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819 e il *Code de procédure civile* del 1806^[3].

Nelle ricostruzioni storiografiche più e meno recenti, questo esempio paradigmatico di continuità con la normativa processuale francese viene posto in relazione con diversi fattori concorrenti: dalla linea politica di estrema cautela e pragmatismo che guida la seconda restaurazione borbonica, alle intuibili

^[2] Per limitarsi a un unico riferimento di per sé sintomatico della significativa attenzione riservata dalla dottrina contemporanea alla codificazione borbonica del 1819, si v., anche per i numerosissimi profili di indagine coinvolti, i saggi raccolti in F. MASTROBERTI, G. MAISELLO (a cura di), *Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli, 2020.

^[3] Oltre ai rimandi bibliografici che seguiranno in nota, si v., ad es., M. MARONE, *Confronto degli articoli della I^a e III^a Parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie con gli articoli del Codice civ. e di procedura civ. francese e con le leggi romane. Corredato di utili e necessarie osservazioni*, Napoli, 1843, p. 3 ss. della parte del volume dedicata alla «Procedura civile»; G. D'ETTORE, *Le Leggi civili, le Leggi della procedura ne' giudizi civili e le Leggi di eccezione per gli affari di commercio messe in confronto con i rispettivi Codici vigenti in Francia*, II, Napoli, 1857, p. 1 ss.; G. ARCIERI, *Storia del diritto per servire d'introduzione allo studio delle Leggi civili e del diritto amministrativo*, Napoli, 1853, p. 267; V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia. Comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, II, 1, Palermo, 1874, pp. 304-305, 316; P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, in D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, 1887, pp. 29-30; S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, Torino, 1889, pp. XXXVI-XXXVII; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE*, Milano, 1927, p. 787; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, 1928, p. 800; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913, pp. 381-382; G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*², I, Napoli, 1935, pp. 106-107; ID., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli, Napoli, 1965, p. 13; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, Bologna, 1980, pp. 79-80; A. ROMANO, *Difesa dei diritti e diritto alla difesa nell'esperienza del «Codice per lo Regno delle Due Sicilie»*, *De la ilustración al liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi*, Madrid, 1995, p. 317 ss.; F. CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal Codice Napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p. 71; G. MONTELEONE, *Il «Codice per lo Regno delle Due Sicilie» ed il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, pp. 1269-1276; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017, pp. 62-63; M.P. FUIANO, *La stabilità del riparto esecutivo. Contributo allo studio della distribuzione del ricavato nella espropriazione singolare e concorsuale*, Bari, 2020, p. 63. La *Parte terza del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, dedicata alle *Leggi della procedura ne' giudizi civili*, può leggersi in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, Napoli, dalla Real tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819. Per una prima bibliografia sulle Leggi processuali borboniche del 1819, si v., ad es., F. FODERA, *Comenti alle Leggi di procedura*, Palermo, 1819; F. CARRILLO, *Formole degli atti più importanti della procedura civile de' giudici di circondario*, Palermo, 1819; D. FURIATI, *Analisi del Codice di procedura civile per servire di guida alla pratica forense. Corredato di formole per qualunque atto*, I-VI, Napoli, 1820; R. MERCURIO, *Pratica di procedura ne' giudizi civili e di commercio di competenza de' giudici di circondario per lo Regno delle Due Sicilie. Corredato delle formole per qualunque atto*, Napoli, 1820; *Manuale pratico e nuovo stile per gli uscieri. Contenente la spiegazione di ogni atto del loro ministero in tutte le procedure civili*, I-II, Napoli, 1823; P. GROSSO MARULLO, *Opuscolo sopra pochi articoli delle leggi di procedura pelli giudizi civili*, Palermo, 1835; V. NIUTTA, *Intorno alla celebre spedizione de' giudizi civili*, Avellino, 1838; M. CORRADO, *Il codice civile in pratica. Colle formole delle istanze e citazioni per qualunque azione nascente dalle leggi civili e con regolamento preliminare per la istituzione de' giudizi*³, Napoli, 1843; L. DE ANGELIS, *Formulario generale. O Modelli di atti compilati sopra ogni articolo delle Leggi di procedura civile e su principali articoli delle Leggi civili e di commercio*, Napoli, 1845; C. GRAZIANI, *Analisi delle leggi di procedura civile. Portante lo spirito degli articoli e tutte le forme e le module di qualunque atto*, I-VII, Napoli, 1844-1847; G. MOSCA, *La procedura civile e commerciale del Regno delle due Sicilie. Opera in ordine di commento e divisa in trattati*, Napoli, 1855; E. APRILE, *Formulario di procedura civile pel Regno delle Due Sicilie. Ovvero Raccolta di modelli di tutti gli atti giudiziarii appartenenti alle leggi di procedura civile*, Napoli, 1856; V. COSENTINO, *Leggi di procedura ne' giudizi civili del già Regno di Napoli. Col confronto di ciascun articolo con quelli del Codice di procedura francese*, Napoli, 1864; V. NAPOLITANI, *Della competenza contenziosa dei conciliatori considerata secondo la storia ed i princii generali della giurisdizione*, Napoli, 1862; D. GALDI, N. NICODEMI, *Le leggi di procedura nei giudizi civili messe in comparazione col Codice di procedura francese e col diritto romano*, Napoli, 1891.

complicazioni di ordine tecnico-legislativo insite nell'abrogazione del regime napoleonico, sino alla sostanziale impossibilità del 'nuovo' governo di ripristinare – ancorché in una forma astrattamente più evoluta – quello che «con ogni probabilità era il peggior sistema di amministrazione della giustizia civile nell'Italia dell'ancien régime»^[4]. Tutto ciò, in sostanza, a segnalare che nel Regno delle Due Sicilie la continuità fra la legislazione francese e le nuove *Leggi della procedura ne' giudizi civili* aveva rappresentato per molti aspetti la soluzione di politica legislativa più semplice ed efficace^[5].

Del resto, come è stato da tempo rilevato, a influire sull'esito del percorso di codificazione della normativa processuale nel Regno delle Due Sicilie sono anche ragioni di carattere latamente culturale, essenzialmente riconducibili all'apprezzamento del codice napoleonico da parte dell'avvocatura dell'epoca e alla generale adesione della fiorente cultura processualciviltistica napoletana all'ideologia borghese e protoliberalista espressa dal *Code de procédure civile*. In effetti, anche nelle numerose opere di taglio pratico dedicate alle *Leggi della procedura*, la prospettiva della «libera imitazione» del *Code de procédure civile* che aveva caratterizzato la formazione della nuova disciplina processuale non viene avvertita come un elemento di per sé negativo o in qualche misura destabilizzante la transizione dall'età napoleonica a quella della Restaurazione^[6].

Benché per una parte della dottrina ciò avesse probabilmente significato rinunciare alle aspirazioni di una autonoma elaborazione legislativa, la stretta aderenza delle nuove Leggi al modello francese finisce per essere generalmente percepita come l'unica reale alternativa al «disordine della legislazione antica»^[7]. Specie sotto tale profilo appare infatti piuttosto diffusa nella dottrina la tendenza a impostare il discorso sulle riforme del processo partendo dai risultati sperimentati in circa un decennio di applicazione del codice francese, senza forme di preconcetto antagonismo e con l'obiettivo di minimizzare possibili obiezioni politiche a una così marcata compenetrazione fra i due sistemi. In questo comune approccio metodologico le «leggi francesi o napoleoniche» non vengono considerate «l'opera

^[4] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 28. Si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, F. CIPRIANI, *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. IIª Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VIII. Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte III. 1819*, Milano, 2004, pp. IX-XVIII. Per alcune notizie sullo stato dell'amministrazione della giustizia civile nel Regno di Napoli nel periodo precedente l'occupazione napoleonica, si v., ad es., D. BARILLA, *Prospetto analitico della procedura giudiziaria civile del Regno di Napoli*, Napoli, 1814, *passim*; L. LO GATTO, *Appendice prima. Sulla organizzazione e sulla procedura nel Regno delle Due Sicilie. Dalla fondazione della monarchia a' nostri tempi*, in G.L.J. CARRÉ, *Comentario sulle leggi di procedura civile, Prima edizione italiana. Arricchita della conferenza degli articoli del Codice francese con quelli del Codice pel Regno delle Due Sicilie, delle disposizioni legislative emanate posteriormente alle Leggi di procedura ne' giudizi civili, e della giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia napoletana dell'avvocato Luigi Lo Gatto*, I, Napoli, 1853, pp. CXLI-CLVI, spec. CL-CLI; notizie anche in V. CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli [1799]. Premessavi la vita dell'autore scritta da M. D'AYALA*, Firenze, 1865, p. 80 ss.; e, per uno sguardo ai tentativi di riforma del secolo XVIII, si v., ad es., R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del sec. XVIII. I. La vita giudiziaria*, Napoli, 1968, spec. p. 210 ss.; ID., *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli, 1968, p. 137 ss.; R. FEOLA, *Dall'illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Napoli 1977, p. 15 ss.

^[5] Si v., nuovamente, F. CIPRIANI, *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. X-XI.

^[6] In questo senso, si v., ad es., L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima. Procedure ordinarie de' tribunali civili*, Napoli, 1853, p. VII.

^[7] Cfr. G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, IV, Napoli, 1843, pp. 695-696.

de' gallici filosofi o nomoteti; ma l'espressione de' bisogni d'un novello periodo, d'un epoca progressiva e proprie in conseguenza di tutti coloro che avevano lavorato, onde questa apparisse» (fra i quali «primeggiano [...] gl'immortali Filangeri, Pagano e Briganti»)^[8]. Al di là di una certa retorica, si tratta di dichiarazioni che appaiono costituire una chiara affermazione di appartenenza culturale, segnalando al contempo come il definitivo consolidamento dell'assetto normativo francese rappresentasse una fondamentale esigenza di una nuova società civile emergente, alla quale per così dire «non mancava che la forma a maturi concetti»^[9].

Con l'entrata in vigore delle nuove *Leggi della procedura*, questo rapporto di osmosi fra l'evoluzione della disciplina processuale e quella della cultura giuridica circostante assume una connotazione del tutto peculiare nel panorama degli Stati preunitari italiani, finendo per influenzare non soltanto l'applicazione pratica delle norme (e, quindi, il concreto funzionamento della giustizia civile nel Regno delle Due Sicilie), ma anche la successiva elaborazione del codice unitario del 1865.

D'altronde è un'opinione da tempo consolidata nella nostra dottrina che una storia culturale tanto ramificata e complessa trovi il proprio inizio nella rapida assimilazione della cultura processuale francese da parte dei giuristi napoletani; fenomeno questo notoriamente intensificatosi sin dai primissimi anni di applicazione delle Leggi borboniche del 1819. In effetti, con la sola eccezione della disciplina dei giudici «conciliatori» (L. I, P. III, Cod. 1819), le differenze fra le nuove *Leggi della procedura* e il *Code de procédure civile* si limitano a una diversa suddivisione delle materie nei rispettivi libri e alla numerazione dei singoli articoli. E questa sostanziale identità disciplinare rende utilizzabili a Napoli i risultati di più di un decennio di studi sul *Code* francese: dalle opere maggiori dell'*École de l'exégèse* (da Merlin a Carré, da Pigeau a Berriat-Saint-Prix, Rogron e molti altri) alle opere di annotazione o di semplice commento delle norme per l'uso esclusivo dei pratici, che conoscono una notevole diffusione anche nella forma di traduzioni coordinate con la differente articolazione sistematica delle Leggi del 1819^[10].

[8] Cfr. L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., p. VII e nota n. 2. Per il riscontro di un'analoga impostazione metodologica, si v., ad es., A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, I, Napoli, 1835, pp. III-IV; G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, I, Napoli, 1839, pp. 7-10.

[9] Cfr., ancora, L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., p. VII.

[10] Fra i molti possibili esempi, si v. E.N. PIGEAU, *Il modo di procedere nei tribunali di Francia in materia civile. Spiegato per via di principi, e posto in pratica per mezzo delle formole analoghe*, I-II, Napoli, 1809; ID., *Istituzioni del codice di procedura civile. Opera tratta dalla introduzione allo studio della procedura del sig. Pigeau e ridotta conforme alle leggi ed ai regolamenti del Regno dall'avv. L.A.*, I-II, Napoli, 1812; ID., *Istituzioni di procedura civile del professor Pigeau rese conformi alla terza parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Ridotte in miglior forma e completate di ciò che vi mancava dall'avv. Pietro Carvelli*, Napoli, 1826; J.B.F. DELAPORTE, *Commentario sul Codice di procedura civile contenente il confronto delle antiche leggi colle nuove*, I-III, Napoli, 1819; J.B. SIREY, *Codice di procedura civile annotato delle disposizioni legislative, e delle decisioni di giurisprudenza di Francia da G.B. Sirey; delle disposizioni legislative, e delle massime delle Corti del Regno delle Due Sicilie da A. Lanzellotti*, N. Barrucano, I-III, Napoli, 1823-1824; P.A. MERLIN, *Repertorio universale e ragionato di giurisprudenza e quistioni di dritto del signor Merlin... Versione italiana di una società di avvocati eseguita nello studio dell'avvocato Filippo Carrillo*, I-XXI, Napoli, 1824-1836; G.L.J. CARRÉ, *Le leggi della procedura civile. Opera di G.L.J. Carré... Novellamente volgarizzata ed accresciuta della nuova Procedura Civile del Regno delle Due Sicilie dagli avvocati F. Carrillo e P. Liberatore*, I-XII, Napoli, 1825-1827; J. BERRIAT-SAINT-PRIX, *Corso di Procedura Civile fatto nella facoltà di diritto di Grenoble dal sig. Berriat-Saint-Prix*, I-V, Palermo, 1823; ID., *Corso di Procedura Civile, ad uso della Facoltà di Diritto di Parigi... Con osservazioni sul diritto napolitano dell'avvocato Giuseppe Nicola Rossi*, I-II, Napoli, 1826-1827; J.F. GOUBEAU DE LA BILLENERIE, *Trattato delle eccezioni in materia di procedura civile. Versione italiana di A. Lanzellotti livellata sulle Leggi delle*

Come noto si viene così a creare una cultura processualcivilistica per molti aspetti non comparabile allo stato ancora incerto e difforme delle contemporanee elaborazioni della dottrina preunitaria^[11]. Una sorta di palingenesi culturale che investe ovviamente anche l'istruzione universitaria – con la riforma dell'insegnamento di «procedura civile» – e la formazione intellettuale della nuova classe dirigente napoletana (da Vacca a Pisanelli, da Mancini a Scialoja), che svolgerà un ruolo di primissimo piano nella predisposizione dei codici sardi del 1854-1859 e, quindi, del codice unitario del 1865^[12].

Soprattutto nella letteratura processuale napoletana degli anni '30-'50 dell'Ottocento, le conseguenze di questo fenomeno di importazione e di mimesi culturale possono ad esempio ravvisarsi nell'ampia attenzione riservata dalla dottrina ai «principi ideali» della procedura, ossia al fondamento teorico e alle diverse declinazioni pratiche dei classici postulati dell'ideologia liberale del processo civile^[13]. Come è facile intendere, si tratta di ricostruzioni che ricalcano pressoché fedelmente l'elaborazione culturale francese dei primi decenni del secolo XIX, ma che – anche in ragione della destinazione pratica degli studi sul processo civile – denotano una autonoma propensione della dottrina napoletana a sintetizzare principi-cardine dell'ideologia liberale in semplici regole concepite *ad usum* dell'avvocatura e del giudiziario^[14]. Un'attitudine pragmatica, segno della temperie culturale del

Due Sicilie, I-II, Napoli, 1827; B. PONCET, *Trattato delle azioni del signor Poncet, Professore di procedura nella Facoltà di Dritto di Digione. Traduzione italiana di Angelo Lanzellotti. Livellata sulle Leggi delle Due Sicilie*, Napoli, 1827; J.A. ROGRON, *Codice di procedura civile. Spiegato dai suoi motivi e dagli esempj... dell'Avvocato D.R. Greco*, I-III, Napoli, 1839-1840; P.J.H. THOMINE-DESMAZURES, *Commentario sul codice di procedura civile... Volto in italiano con note e giurisprudenza napolitana per l'avvocato Michele Prans*, I-II, Napoli, 1840; G.L.J. CARRÉ, *Leggi della procedura civile, arricchita di numerosi lavori che raddoppiano la estensione delle materie dell'edizioni precedenti... Con l'aggiunta della legislazione e della giurisprudenza Belgica e delle note, appendici ecc. riguardanti le Leggi di procedura pel Regno delle Due Sicilie, degli avvocati Francesco e Gennaro De Filippo*, I-VI, Napoli, 1841-1845; A. CHAVEAU, *Le leggi della procedura civile di G.L.J. Carré*, I-VI, Napoli, 1841-1844; G.L.J. CARRÉ, *Comentario sulle leggi di procedura civile, Prima edizione italiana. Arricchita della conferenza degli articoli del Codice francese con quelli del Codice pel Regno delle Due Sicilie, delle disposizioni legislative emanate posteriormente alle Leggi di procedura ne' giudizi civili, e della giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia napoletana dell'avvocato Luigi Lo Gatto*, I-V, Napoli, 1853-1856.

[11] Si v., analogamente, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 81.

[12] Sulle riforme dell'ordinamento universitario intercorse a Napoli fra il 1811 e il 1820, e le conseguenti modificazioni dell'insegnamento di «procedura civile ed arte del notaio», si v., ad es., L. CAPUANO, *Notizie intorno alla origine, formazione e stato presente della R. Università di Napoli. Per l'Esposizione Nazionale di Torino nel 1884*, Napoli, 1884, p. 43 ss., spec. 48-49; e, più in generale, A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in A. MAZZACANE, C. VANO, (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, 1994, p. 77 ss.; I. DEL BAGNO, *Codice per lo Regno e insegnamento universitario. La misura delle continuità*, in F. MASTROBERTI, G. MAISELLO (a cura di), *Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, cit., p. 273 ss., spec. 282 ss. Per alcune notizie sulla formazione e l'attività istituzionale dei celebri giuristi napoletani richiamati nel testo, si v., ad es., F. PERSICO, *Alla memoria di Giuseppe Vacca*, in *Album del giornale giuridico il Filangeri*, Napoli, 1876, p. 9 ss.; L. STAMPACCHIA, *Giuseppe Pisanelli. La biografia e il suo progetto del Codice civile*², Lecce, 1880, p. 3 ss.; O. ZECCHINO (a cura di), *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico. Atti del Convegno. Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988*, Napoli, 1991, *passim*; F. CIPRIANI, *Vittorio Scialoja e la procedura civile*, in *Il Foro it.*, 131, 2006, V, p. 265 ss.; A. CARRATTA, *Vittorio Scialoja ed il processo civile*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja»*, I, 2011, p. 103 ss.

[13] Cfr. L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., p. IX ss.

[14] Cfr., ad es., E.N. PIGEAU, *La procedura civile spiegata per principii e posta in pratica con delle formole. Versione italiana riordinata sulle nuove leggi delle due Sicilie e corredata di parecchie note ed aggiunzioni da A. Lanzellotti*, I-VII, Napoli, 1823-1825. E si v., altresì, G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., I, pp. 7-8, ove può leggersi: «Se è vero che la pratica non debba mai scompagnarsi dalla teorica, e similmente è vero che la rigidezza di questa mitigasi da quella, che l'una e l'altra prestar deggionsi scambievolmente soccorso, che la teorica è

riduzionismo positivista dell'epoca, che appare particolarmente evidente nella creazione di raccolte di veri e propri «aforismi» sul processo civile, aventi la dichiarata finalità di ricondurre la «teorica delle disposizioni» alla «pratica delle forme» e al «sistema usuale del maneggio degli affari»^[15]. In questa diffusa impostazione culturale, i «sommi canoni» (o presunti tali) del processo liberale vengono quindi riassunti in brevi e generici enunciati precettivi, con un'attribuzione di significato spesso trascendente l'effettiva aderenza al dettato normativo e la concreta portata applicativa delle disposizioni di riferimento. Per limitarsi a un esempio di per sé sintomatico del funzionamento delle attività di preparazione della controversia, nella determinazione dei poteri delle parti e del giudice costituisce «un canone sommo di ben ordinata procedura [che] non intervenga il magistrato ad ordinare le movenze del giudizio»; «difatti l'inutilità della sua presenza è chiara perché [...] il giudizio della ragione è preparato dalla concorrente intelligenza de' litiganti, e tutto ciò che essi fra loro si dicono, costituisce voce di privati, la quale non à d'uopo d'esser retta o comandata dalla potestà giudicatrice»^[16].

Prima di passare a una sintetica disamina della disciplina delle attività preparatorie si ritiene di dover fornire minime indicazioni riguardo alle differenti modalità di risoluzione della controversia previste dalle Leggi del 1819. E ciò in quanto è proprio con riferimento alla predisposizione di autonomi procedimenti per la cosiddetta giustizia minore che la normativa del Regno delle Due Sicilie si differenzia in parte dal codice francese, delineando al contempo un modello disciplinare destinato a influire sul codice unitario^[17].

In linea generale le *Leggi della procedura ne' giudizi civili* prevedono quattro differenti forme di procedimento, grossomodo ricalcanti il sistema di ripartizione della competenza giurisdizionale in primo grado fra «conciliatori», «giudici di circondario» e «tribunali civili». Con specifico riguardo alla giustizia minore, una prima tipologia procedimentale viene stabilita per le controversie mobiliari di ridotto valore economico rientranti nella competenza dei «conciliatori» (T. III-IV, L. I, P. III, Cod. 1819), alla quale si aggiunge il procedimento applicabile alle «azioni possessorie», mobiliari e immobiliari (non eccedenti un certo importo), devolute ai «giudici di circondario» (T. II-V, L. II, P. III, Cod. 1819)^[18]. Benché formalmente autonomi anche sotto il profilo del rispettivo ambito di applicazione, tali procedimenti risultano del tutto equiparabili riguardo alla disciplina delle attività di preparazione della controversia e all'estrema semplificazione del relativo iter. Infatti, oltre alla previsione di minime differenze disciplinari e di un rinvio generale alla «procedura de' giudici di circondario» per i casi non disciplinati dalle norme sulle «conciliazioni» (art. 18, P.

scienza pure imperfetta, quando non è soggiaciuta a' ripetuti sperimenti della pratica, che da ultimo per ben parlare di una scienza non sempre basta averne studiato i principî, ma è mestieri aver avuto di frequente la congiuntura di porla in azione».

^[15] Cfr. L.M. GUARINO, *Aforismi, e regole su le Leggi della procedura ne' giudizi civili*, Napoli, 1842, pp. 6-7.

^[16] Cfr. L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. XX-XXI.

^[17] Si v., in proposito, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 63-66.

^[18] A riguardo, si v., spec., F. CARRILLO, P.M. LIBERATORE, *De' conciliatori. Ossia quistioni e commento sul libro I delle leggi di procedura civile*, Napoli, 1829; M. CORRADO, *Guida per ben procedere innanzi a' giudici di circondario nelle materie civili e commerciali*, Messina, 1820, e, più di recente, F. CIPRIANI, *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, cit., pp. XX-XXIV.

III, Cod. 1819), si tratta di procedimenti caratterizzati da una forte deformalizzazione delle attività preparatorie, il cui svolgimento avviene oralmente in udienza, a cominciare dalla proposizione della domanda attorea e della correlativa richiesta di fissazione dell'udienza (artt. 34, 101, P. III, Cod. 1819)^[19]. In quest'ottica di radicale sommarizzazione dell'iter procedimentale, la presentazione dei documenti e delle richieste istruttorie si compie direttamente alla prima (e tendenzialmente unica) udienza di comparizione delle parti e discussione della causa (artt. 57, 115, 117, P. III, Cod. 1819)^[20]. E nel medesimo termine spetta al convenuto, a pena di decadenza, formulare l'eventuale istanza per «porre in causa il garante» (artt. 56, 136, 137, P. III, Cod. 1819), o per eccepire l'incompetenza del giudice (artt. 63, 116, P. III, Cod. 1819)^[21]. Tutto ciò nella prospettiva di far seguire all'immediata risoluzione di tali questioni incidentali la discussione delle parti, l'assunzione delle prove e l'emissione della sentenza (artt. 58-72, 110-121, P. III, Cod. 1819); delineandosi, in sostanza, un procedimento improntato all'oralità, privo di una vera e propria strutturazione interna e astrattamente funzionale alla tutela dei diritti riconducibili all'utenza abituale della giustizia minore^[22].

Per le restanti controversie di competenza dei «tribunali civili» (L. III, P. III, Cod. 1819) si assiste, come detto, a una mera riproposizione dello schema del *Code de procédure civile*, predeterminando un modello 'ordinario' di procedimento (appunto noto nella prassi come «procedura ordinaria»), destinato a essere applicato con parziali adattamenti anche agli «affari da trattarsi sommariamente» (T. XXIII, P. III, Cod. 1819)^[23]. Più in particolare, sulla falsariga del codice francese (artt. 404-413, T. XXIV, L. II, P. I, *Code* 1806), non si rinviene nelle Leggi del 1819 una disciplina organica e strutturata della «procedura sommaria», tale da delineare una netta contrapposizione fra rito ordinario e rito sommario^[24]. Infatti, oltre all'elencazione degli «affari da trattarsi sommariamente» – che ricalca alla lettera le «matières sommaires» del *Code* napoleonico (art. 404, *Code* 1806), anche riguardo all'applicabilità della «procedura sommaria» alle domande «che richiedono pronta spedizione» (art. 499, P. III, Cod. 1819) – sono soltanto poche disposizioni a stabilire una serie di deroghe e di rinvii settoriali alle norme della «procedura ordinaria» (che

[19] Cfr. il testo degli artt. 18, 34, 101, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, rispettivamente, pp. 2, 3, 11, con i commenti di G. MOSCA, *Commentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, II, Napoli, 1840, pp. 87-88 (art.18), 161-162 (art. 34),

[20] Cfr. artt. 57, 115, 117, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, pp. 5, 14, con i commenti di G. MOSCA, *Commentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., II, pp. 250-252 (art. 57), 585-587 (art. 115), 589-590 (art. 117).

[21] Cfr. artt. 56, 63, 116, 136-137, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, pp. 5, 6, 14, 17, con i commenti di G. MOSCA, *Commentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., II, pp. 248-249 (art. 56), 274-278 (art. 63), 587-588 (art. 116), 697-705 (artt. 136-137).

[22] Cfr. artt. 58-72, 110-121, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, pp. 5-7, 13-15. Si v., nuovamente, G. MOSCA, *Commentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., II, pp. 253-304 (artt. 58-72), 567-610 (artt. 110-121).

[23] Si v., ad es., A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, III, Napoli, 1835, p. 149 e L. FROJO, *Comento alle leggi di procedura civile. Parte seconda. Procedure sommarie e commerciali de' tribunali civili. Procedure de' conciliatori, de' giudici circondariali, de' arbitri*, Napoli, 1856, p. II.

[24] Cfr. il testo degli artt. 403-413 del codice francese in *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, Paris, chez Rondonneau, au Dépôt de lois, 1806, pp. 73-75.

restano comunque applicabili per tutti gli aspetti del procedimento non diversamente disciplinati)^[25]. Pertanto, come meglio si vedrà, l'introduzione delle «cause sommarie» segue le medesime regole previste per la «procedura ordinaria», con la sola differenza che la costituzione del convenuto avviene direttamente all'udienza assieme alla presentazione delle allegazioni difensive e dei relativi documenti (art. 500, P. III, Cod. 1819)^[26]. Per converso, eventuali domande riconvenzionali e questioni «incidenti» vengono proposte dalle parti mediante un semplice «atto di patrocinatore» contenente le «conclusioni e i motivi di esse» (art. 501, P. III, Cod. 1819)^[27]. E seppur nel contesto di un generale rinvio alle norme 'ordinarie' sull'«esame de' testimoni» (art. 508, P. III, Cod. 1819), regole specifiche vengono stabilite al fine di semplificare l'assunzione della prova testimoniale (artt. 502-507, P. III, Cod. 1819)^[28].

Per tutte le restanti attività processuali avrebbe dovuto trovare applicazione quella che, nella prassi del processo napoletano, finirà per rimanere una sorta di disposizione programmatica (o, per rimanere aderenti allo stile dell'epoca, «una lettera senza significato»)^[29]. Ci si riferisce alla previsione – anch'essa mutuata dal codice francese (art. 405, *Code* 1806) – per la quale «spirati i termini della citazione, le cause sommarie saranno giudicate con un semplice atto, senza altra procedura né formalità» (art. 500, P. III, Cod. 1819)^[30]. Si tratta, come noto, della classica 'norma-manifesto' della «procedura sommaria», che dalle decretali pontificie del secolo XIV alle grandi codificazioni europeo-continentali dell'Ottocento costituisce un elemento ricorrente delle elaborazioni legislative sulla sommarietà del processo; e ciò soprattutto in ragione della centralità che la predisposizione di forme sommarie di tutela giurisdizionale notoriamente assume nell'evoluzione delle principali codificazioni europee del secolo XIX^[31].

[25] Cfr. art. 499, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 76. Per un raffronto con l'art. 404 del c.p.c. francese (*Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatifs*, cit. nota n. 24, pp. 73-74), si v., ad es., G.L.J. CARRÉ, *Leggi della procedura civile*, cit., III, 122-126. Nella dottrina napoletana dell'epoca, si v., nuovamente, A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., III, p. 150 e L. FROJO, *Comento alle leggi di procedura civile. Parte seconda*, cit., p. 1-5.

[26] Cfr. art. 500, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 76. Si v., altresì, A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., III, p. 151, ove può leggersi «ciò che forma essenzialmente la differenza della procedura sommaria dalle altre procedure si è che in queste, scaduti i termini della citazione, si potranno presentar le difese e le risposte, laddove nella sommaria non entra che un semplice atto di chiamata in udienza. Ivi, come fanno le parti stesse nelle giustizie di circondario, i rispettivi patrocinatori allegano le loro deduzioni verbali e il tribunale procede a sentenza».

[27] Cfr. art. 501, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 76, con i commenti di A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., III, p. 151; L. FROJO, *Comento alle leggi di procedura civile. Parte seconda*, cit., pp. 9-11 e, anche per un raffronto con l'omologo art. 406 del codice francese (*Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatifs*, cit. nota n. 24, p. 74), G.L.J. CARRÉ, *Leggi della procedura civile*, cit., III, pp. 127-129.

[28] Cfr. artt. 502-508, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, pp. 76-77.

[29] Cfr., ancora, L. FROJO, *Comento alle leggi di procedura civile. Parte seconda*, cit. p. 8.

[30] Cfr., rispettivamente, art. 405 del codice francese (in *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatifs*, cit. nota n. 24, p. 74) e art. 500, P. III, Cod. 1819 (in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 76), con il commento di G.L.J. CARRÉ, *Leggi della procedura civile*, cit., III, pp. 121-122, 126-127.

[31] Per un unico riferimento, si v. H.K. BRIEGLEB, *Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse*, Leipzig, 1859, p. 111 ss.

Posta l'ampia diffusione nelle legislazioni qui esaminate di un modello di rito sommario tipicamente da celebrarsi *simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura judicii*, appare interessante segnalare – seppur molto brevemente – una singolare analogia fra le contemporanee vicende applicative di tale modello procedimentale nel Regno di Spagna e nel Regno delle Due Sicilie. Come si è osservato, in entrambi gli ordinamenti la configurazione di forme procedimentali sommarie, classicamente improntate alla deformalizzazione e all'oralità del processo, non si accompagna alla previsione di una specifica disciplina delle attività di preparazione della controversia. E nonostante che l'applicazione di tali procedimenti venisse riservata a controversie di modesta entità o di semplice risoluzione, proprio l'assenza di regole puntuali e analitiche sullo svolgimento delle attività preparatorie ne determina un'attuazione pratica secondo prassi modellate sui formalismi del rito ordinario; di talché, in entrambi gli ordinamenti, l'esperienza applicativa del rito sommario risulta caratterizzata dalla surrettizia reintroduzione del sistema di preparazione scritta della causa tipico del rito ordinario^[32]. E similmente a quanto accade nell'ordinamento spagnolo, anche a Napoli «il vero procedimento sommario può dirsi sparito del tutto»^[33].

Riguardo alla disciplina della preparazione della controversia nella cosiddetta «procedura ordinaria», le Leggi borboniche del 1819 si limitano a una pedissequa trasposizione delle norme del codice napoleonico relative alla «procédure devant les tribunaux inférieurs» (T. II ss.; L. II, P. I, *Code* 1806)^[34]. Pertanto, sull'esempio dell'«ajournement» francese, l'introduzione della causa avviene mediante un semplice «atto di citazione», formalmente qualificato come atto dell'uscire del tribunale^[35]. I requisiti della «citazione» attinenti alla c.d. *edictio actionis* riflettono chiaramente la funzionalità meramente introduttiva dell'omologo «exploit d'ajournement» (art. 61, *Code* 1806), risolvendosi nell'indicazione dell'oggetto della domanda e nella sommaria enunciazione delle ragioni che ne costituiscono il fondamento (art. 153, n. 3°, P. III, Cod. 1819)^[36]. Alla «citazione» deve inoltre accompagnarsi «copia de' documenti, o

[32] Per il riscontro di tale fenomeno nelle prassi del processo civile spagnolo, anche in seguito all'emanazione della *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855, si v., anche per i necessari rimandi bibliografici, quanto contenuti nei §§ 1.4, 2.1 del presente lavoro.

[33] Cfr. L. FROJO, *Comento alle leggi di procedura civile. Parte seconda*, cit., pp. 6-9, spec. 8, ove può leggersi: «Però l'uso invalso ne' tribunali di questa Napoli in rapporto alla decisione delle cause è reso lettera senza significato l'art. [500], in commento, e sempre nelle venture udienze compiesi, salvo qualche urgentissima contingenza: il che stimiamo nostro debito notare poichè nissuno ordina le cose meglio della legge. Inoltre il vero procedimento sommario può dirsi sparito del tutto, perciocchè abolite quasi del tutto le aringhe alla pubblica udienza, grave danno al progresso della scienza ed allo sviluppo de' giovani intelletti, deve necessariamente alle scritture ricorrersi, e per tal modo operarsi come la legge non vuole: né i giudici dalle tasse escludono le scritture, fatte indispensabili dall'illegale soppressione delle aringhe, giacché ne veggono il bisogno non dalla legge, ma dall'uso per essi introdotto».

[34] Cfr. M. MARONE, *Confronto degli articoli della I^a e III^a Parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, cit., p. 6 ss.

[35] Si v., *amplius*, *Manuale pratico e nuovo stile per gli uscieri. Contenenente la spiegazione di ogni atto del loro ministero in tutte le procedure civili*, cit., I, p. 3 ss. nonché A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, II, Napoli, 1835, pp. 11-12. Per un raffronto con la disciplina del *Code de procédure civile*, si v., ad es., L. LO GATTO, *Appendice quinta, Appendice settima* in G.L.J. CARRÉ, *Comentario sulle leggi di procedura civile*, cit., I, pp. 443-446, 450-451.

[36] Cfr. art. 61 del codice francese (*Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatifs*, cit. nota n. 24, p. 16) e art. 153, P. III, Cod. 1819 (*Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne'*

di quella parte di essi, su cui la domanda è fondata», comunque non configurandosi alcuna forma di invalidità dell'atto o di decadenza istruttoria in caso di inottemperanza dell'attore (art. 159, P. III, Cod. 1819)^[37]. E mentre l'omissione del *petitum* mediato implica la nullità della «citazione» (art. 154, n. 4°, P. III, Cod. 1819), la mancata enunciazione della *causa petendi* rende soltanto l'atto inidoneo a determinare la decorrenza del termine per la costituzione del convenuto (art. 154, n. 6°, P. III, Cod. 1819), con l'obbligo del giudice di disporre d'ufficio la rinnovazione della notificazione in caso di mancata comparizione della parte citata (art. 155, P. III, Cod. 1819)^[38]. In ogni modo, «qualsivoglia nullità di citazione» può essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, purché tale eccezione venga anteposta a qualunque altra eccezione di rito, diversa da quella di incompetenza (art. 269, P. III, Cod. 1819)^[39].

Il termine previsto per la comparizione del convenuto viene ordinariamente fissato dalle *Leggi della procedura* in otto giorni decorrenti dalla notifica della «citazione», ma si attribuisce al presidente del collegio la facoltà di concederne l'abbreviazione «ne' casi che richieggono celerità» (art. 169, P. III, Cod. 1819). Entro il termine a comparire deve quindi perfezionarsi la costituzione del convenuto mediante la notificazione dell'atto di nomina del proprio difensore al difensore dell'attore (art. 169, P. III, Cod. 1819)^[40]. E nei quindici giorni successivi si compie con le stesse modalità di notificazione «da patrocinatore a patrocinatore» la comunicazione all'attore delle «difese» del convenuto e dei relativi «documenti giustificativi» (art. 171, P. III, Cod. 1819)^[41].

giudizj civili, cit. nota n. 3, p. 22), con l'ampio commento di G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, III, Napoli, 1840, p. 55-68 e ivi anche ampi rimandi giurisprudenziali.

[37] Cfr. art. 159, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 23, e si v., ad es., L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 117-119; A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, p. 15, ove può leggersi: «Dovrà unitamente notificarsi al reo convenuto copia dei documenti o della parte dei documenti sui quali la domanda è fondata. L'omissione di questa formalità non produce nullità di citazione; ma ne risulta che se l'attore fosse tenuto di presentare le dette copie nel corso della procedura, esse non entreranno in tassa, vale a dire che in caso di riscossione di spesa, l'attore non potrebbe domandare il costo di tali copie».

[38] Cfr. artt. 154-155, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, pp. 22-23, con il commento di G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., III, pp. 68-104. Si v., altresì, L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 82-84, 96-97, ove si ritiene che l'omissione del *petitum* e della *causa petendi* non possa determinare la nullità della «citazione» qualora per il tramite della documentazione allegata all'atto introduttivo il convenuto risulti comunque in grado di ricostruire gli elementi mancanti della domanda. E ciò, del resto, sulla base di un consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza francese dell'epoca: cfr., infatti, G.L.J. CARRÉ, *Comentario sulle leggi di procedura civile*, cit., I, pp. 316-317.

[39] Cfr. art. 269, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 41, con i commenti di A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, p. 126; L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 448-450; G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., IV, pp. 120-143.

[40] Cfr. art. 169, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 26, con i commenti di A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 10-11, 21-23; L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 150-162; e G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., III, pp. 190-210.

[41] Cfr. art. 171, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 26, con i commenti di A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 23-24 e L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 163-165.

In linea di continuità con il diritto comune (e analogamente a molte altre legislazioni processuali già esaminate), le Leggi del 1819 stabiliscono una autonoma disciplina riguardo alle modalità e ai termini di proposizione delle eccezioni «dilatorie» da parte del convenuto (T. VIII, L. III, P. III, Cod. 1819)^[42]. Oltre che per l'eccezione di nullità della «citazione» vista in precedenza (art. 269, P. III, Cod. 1819), specifiche decadenze vengono ad esempio previste per la «declinatoria del foro» (§ II, T. VIII, L. III, P. III, Cod. 1819)^[43]. Infatti, a differenza di ogni altra eccezione di rito, quella di incompetenza deve essere proposta dal convenuto nel proprio atto introduttivo «precedentemente a tutte le altre eccezioni e difese» (art. 265, P. III, Cod. 1819); ferma restando la facoltà del giudice di rilevare d'ufficio il difetto di competenza *ratione materiae*, «qualunque sia lo stato della causa» (art. 266, P. III, Cod. 1819)^[44]. Regole particolari attengono, inoltre, alla «rimessione delle cause da un tribunale all'altro» per ragioni di litispendenza o di connessione. In entrambi i casi, l'eccezione «dilatoria» viene formulata dal convenuto mediante una semplice istanza unita alle conclusioni di merito, affinché in caso di rigetto dell'«istanza di rimessione» il giudice possa eventualmente pronunciarsi anche sul merito della causa (artt. 267-268, P. III, Cod. 1819)^[45]. La disciplina delle principali eccezioni *dilatorie* si conclude con l'imposizione al convenuto dell'onere di proporre eventuali istanze di chiamata in causa di terzi entro il termine ordinario di otto giorni decorrenti dalla notificazione della «citazione» (art. 271, P. III, Cod. 1819)^[46]. Le ulteriori eccezioni «dilatorie» andranno proposte dal convenuto, a pena di decadenza, mediante il proprio atto introduttivo e «prima di qualunque difesa sul merito» (art. 282, P. III, Cod. 1819)^[47].

Al di là della proposizione delle eccezioni *litis ingressum impeditentes*, l'attività difensiva del convenuto non risulta soggetta a preclusioni o decadenze legate alla notificazione dell'atto introduttivo^[48]. L'allegazione di fatti estintivi, impeditivi o

^[42] Per uno sguardo alla vastità dell'elaborazione dottrinale riguardante le eccezioni, si v. il trattato in due volumi di F.A. ROBERTI, *Delle azioni e delle eccezioni*, I-II, Palermo, 1832. Sulla classica contrapposizione fra eccezioni «dilatorie» e «perentorie» si v., altresì, G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., IV, pp. 3-62. Per un raffronto con le disposizioni del codice francese, si v., ad es., L. LO GATTO, *Appendice undecima*, in G.L.J. CARRÉ, *Comentario sulle leggi di procedura civile*, cit., II, p. 259 ss.

^[43] Si v. i riferimenti contenuti nella precedente nota n. 39.

^[44] Cfr. artt. 265-266, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 41, con i commenti di L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 437-440; G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., IV, pp. 83-107.

^[45] Cfr. artt. 267-268, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 41, con i commenti di L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 439-447; A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 124-125; G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., IV, pp. 107-120.

^[46] Cfr. art. 271, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 42, con i commenti di L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 462-464; A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 133-140; G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., IV, pp. 159-160.

^[47] Cfr. art. 282, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, pp. 43-44 e si v., ancora, L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 451-452, 476-477.

^[48] In base alla disciplina dedicata alla «comunicazione dei documenti» (artt. 284-288, §. V, T. VIII, L. III, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 44), lo scambio delle nuove produzioni documentali nel corso dell'«istruzione» si compie con «un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore» (art. 284, P. III, Cod. 1819). Agli stessi difensori delle parti compete concordare un termine per la restituzione dei documenti in originale (artt. 285-286, P. III, Cod. 1819). Ogni «incidente»

modificativi della domanda attorea – nella forma di eccezioni «perentorie» – può infatti compiersi durante l'intero corso dell'«istruzione per iscritto» (che equivale alla moderna trattazione) e sino al momento precedente l'udienza di discussione della causa^[49]. E ciò, del resto, anche in ragione dell'attribuzione alle parti della facoltà di proporre negli stessi termini eventuali domande riconvenzionali, mediante «un semplice atto contenente i motivi e le conclusioni» di esse (art. 433, P. III, Cod. 1819)^[50].

Negli otto giorni successivi alla notificazione delle «difese» del convenuto, l'attore può «notificare la sua replica» (art. 172, P. III, Cod. 1819), oppure rinunciare e procedere direttamente alla citazione della controparte per l'udienza di discussione, in tal modo ponendo fine all'«istruzione scritta» della controversia (art. 174, P. III, Cod. 1819)^[51]. In ogni caso, posta la formale qualificazione della «citazione» come atto dell'uscire, dopo lo scambio delle «difese» del convenuto e della «replica» dell'attore (ossia di un solo atto difensivo per parte), «la parte più diligente potrà insistere per l'udienza con un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore» (art. 174, P. III, Cod. 1819)^[52].

Considerata l'assenza di precisi oneri di allegazione e di prova nella disciplina dei primi atti difensivi, non sorprende che il limite legale dello scambio di «un solo atto per ciascuna parte» prima dell'udienza risultasse del tutto disatteso nella prassi (art. 176, P. III, Cod. 1819)^[53]. Infatti, come segnalato dalla dottrina del tempo, la prospettiva del legislatore di ridurre «ciò che si chiamava tela giudiziaria [...] al puro necessario per coprire dalle altrui insidie i diritti de' cittadini» non preclude alle parti di esporre «tutte le loro ragioni di diritto e di fatto [...] col mezzo di altri scritti de' loro patrocinatori, presentati anche prima dell'udienza in aggiunta alle difese già

relativo alla comunicazione e alla restituzione della documentazione viene risolto dal tribunale in via sommaria, con l'eventuale comminatoria di una sanzione pecuniaria al procuratore della parte che vi abbia dato causa (artt. 287-288, P. III, Cod. 1819). Per un commento delle disposizioni qui richiamate, si v., ad es., L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 478-485; G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., IV, pp. 206-223.

^[49] In proposito, si v. A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 127-128, ove si rileva che, in base alle leggi vigenti anteriormente all'occupazione napoleonica, anche le eccezioni «perentorie» dovevano essere proposte e decise *in limine litis*, con intuibili ripercussioni sui tempi del processo. Una circostanza, questa, che consente all'A. di ritenere «convenevole» la scelta del legislatore del 1819 di non stabilire alcuna preclusione o decadenza riguardo la proposizione delle eccezioni «perentorie».

^[50] Cfr. art. 433, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 66, con il commento di G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, V, Napoli, 1842, pp. 197-206. Per un'analitica disamina delle varie problematiche connesse alla proposizione di domande riconvenzionali, si v., A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., III, pp. 79-83. Per un tentativo di ricostruzione in via interpretativa dell'onere del convenuto di proporre eventuali domande riconvenzionali mediante l'atto introduttivo, si v., L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 52-60, 685-688, spec. 53-55. Per il raffronto con le disposizioni del *Code de procédure civile*, si v., ad es., G.L.J. CARRÉ, *Leggi della procedura civile*, cit., III, pp. 3-6.

^[51] Cfr. artt. 172, 174, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 26, con i commenti di A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 24-25; L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 165-166; G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., III, pp. 215-225.

^[52] Cfr., ancora, art. 174, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 26, e si v., spec., L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 167-168.

^[53] Cfr. art. 176, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 27, con il commento di G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., III, pp. 225-230 e, ivi, ampi rimandi alla dottrina francese.

dedotto»^[54]. E ciò semplicemente in quanto «queste tardive difese e produzioni di documenti debbono dal magistratoriceversi, perché egli secondo il vero giudica»^[55]. Si assiste, in altri termini, a uno svolgimento della trattazione preliminare interamente gestito dai difensori delle parti e tipicamente basato sullo scambio di un numero elevato (e sostanzialmente indefinito) di memorie scritte, con l'unica particolarità che le «spese di queste nuove comunicazioni» non seguono la regola della soccombenza (art. 176, P. III, Cod. 1819)^[56].

Del resto, quella di estendere la trattazione preliminare della controversia oltre i limiti prefissati dal legislatore sembra costituire una sorta di tendenza comune nello *stylus curiae* della maggior parte degli ordinamenti qui considerati, a cominciare dall'ordinamento spagnolo. Come si è osservato nel descrivere l'evoluzione normativa spagnola del secolo XIX, la diffusione di tale fenomeno nella *practica del proceso civil* appare riconducibile a fattori di ordine non soltanto politico-legislativo, ma anche propriamente culturale, rappresentando per molti aspetti uno dei principali tratti caratteristici della storia del processo civile in quell'ordinamento. Basti ricordare che, dopo circa un cinquantennio di tentativi di riforma orientati a una più stringente regolamentazione delle attività preparatorie, sia la *Ley de Enjuiciamiento Civil* del 1855 sia quella del 1881 finiscono per prevedere un modello di preparazione della controversia di stampo prettamente dispositivistico e corrispondente all'inclinazione conservatrice dell'avvocatura e del giudiziario dell'epoca. Senza anticipare in questa sede considerazioni comparative necessitanti di maggiore e successivo approfondimento, può comunque segnalarsi come di per sé già indicativo il riscontro di una così marcata analogia fra vicende storiche del processo civile apparentemente contraddistinte da diverse ascendenze normative e culturali. E come meglio si vedrà nell'esaminare il Codice di procedura civile unitario, sarà proprio l'esperienza applicativa delle Leggi borboniche e dei successivi codici sardi a determinare l'abbandono di qualsiasi prospettiva di riforma globale delle modalità di preparazione della controversia.

Per completare questa sintetica analisi delle principali caratteristiche del modello processuale franco-borbonico, qualche indicazione appare ancora utile riguardo alla disciplina dell'udienza di discussione della causa. E ciò non soltanto in ragione della nuova parentesi di «istruzione per iscritto» che può precedere l'emissione della

^[54] Cfr. A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, p. 25, ove può leggersi: «Altre volte vi eran repliche e dupliche; e per conseguenza proroghe di termini che perpetuavano i giudizi; ma il nuovo codice avendo voluto diminuire le procedure, ha tagliato per così dire molti pezzi di ciò che si chiamava tela giudiziaria, ed ha economizzato possibilmente gli atti il tempo e le spese, riducendo questa tela al puro necessario per coprire dalle altrui insidie i diritti de' cittadini. Quindi la legge non permette in generale che le parti presentino reciprocamente più di una scrittura; perciocché si è creduto che questa sola scrittura bastasse, e che possano comunicare l'una e l'altra i titoli di opposizione onde prepararsi entrambe alle rispettive difese. Ciò però non esclude che le parti medesime espongono all'udienza tutte le loro ragioni di diritto e di fatto, o col mezzo delle aringhe de' loro avvocati, o col mezzo di altri scritti de' loro patrocinatori, presentati anche prima dell'udienza in aggiunta alle difese già dedotte. In questo caso però la legge vuole espressamente che le parti sopportino le rispettive spese di queste nuove comunicazioni, prescrivendo che non saranno ammesse in tassa altre scritture o notificazioni».

^[55] Cfr. L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., p. 166.

^[56] Cfr., nuovamente, art. 176, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 27.

sentenza, ma anche delle differenze disciplinari ravvisabili sotto tale profilo nelle ulteriori codificazioni preunitarie di matrice francese.

In estrema sintesi, le Leggi del 1819 delineano tre possibili esiti dell'udienza di discussione, affidando al collegio il compito di determinare la «procedura d'interposizione della sentenza» più adatta alle peculiarità della singola controversia (T. V, L. III, P. III, Cod. 1819). Le alternative poste dal legislatore sono le seguenti: i) l'emissione della sentenza «immediatamente dopo intese le conclusioni e le difese delle parti» (art. 188, co. 1°, P. III, Cod. 1819); ii) la pronuncia di un provvedimento interlocutorio contenente la nomina del giudice relatore e la fissazione di un'ulteriore udienza per l'emissione della sentenza «sopra verbale rapporto» del relatore (art. 188, co. 5°, P. III, Cod. 1819); iii) o, se l'«affare non sembra suscettivo di sentenza dietro semplici aringhe, o sulla semplice relazione del giudice», la disposizione dell'«istruzione per iscritto» con la contestuale designazione del giudice incaricato di presiederne lo svolgimento (art. 190, P. III, Cod. 1819)^[57].

L'«istruzione per iscritto» ricalca in larga misura le medesime tempistiche e modalità dell'«istruzione» precedente l'udienza di discussione, articolandosi nello scambio di una memoria per ciascuna parte: la «dimanda» dell'attore e la «risposta» del convenuto (artt. 191-192, P. III, Cod. 1819)^[58]. Oltre all'allegazione di nuovi fatti e alla produzione di ulteriori documenti, viene consentito alle parti di modificare le rispettive conclusioni senza limiti di sorta (art. 197, P. III, Cod. 1819), anche avvalendosi di «private memorie» indirizzate al solo giudice relatore^[59]. In ragione del fatto che ogni nuova produzione documentale consente alla controparte di replicare con un'ulteriore memoria (art. 197, P. III, Cod. 1819), l'appendice d'«istruzione scritta» finisce per risultare normalmente ancor più lunga e costosa dell'«istruzione» vera e propria (art. 200, P. III, Cod. 1819)^[60]. E se si considera che anche questo scambio di nuove memorie si conclude solo con la richiesta di fissazione dell'udienza a cura della parte più diligente (art. 204, P. III, Cod. 1819), non sorprende che nell'ambito delle codificazioni preunitarie di matrice francese l'unico esempio di

^[57] Cfr. artt. 188, 190, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, pp. 29-30, con i commenti di A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 43-45; L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 212-217; G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., III, pp. 293-310 (e, ivi, ampi riferimenti giurisprudenziali).

^[58] Cfr. artt. 191-192, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 30, con il commento di G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., III, pp. 311-323. Con specifico riguardo alla modificabilità delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante le prime memorie difensive, si v. A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 26-27, 45-47; L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 221-223.

^[59] Cfr. art. 197, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 31, con il commento di G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., III, pp. 330-333. Riguardo alla prassi consolidata di consentire alle parti la comunicazione di «private memorie» al giudice relatore si v., spec., A. LANZELLOTTI, *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie*, cit., II, pp. 47-48 e, per ulteriori riferimenti, si v., ad es., P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 30; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., p. 800.

^[60] Cfr. art. 200, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 31, con il commento di G. MOSCA, *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, cit., III, pp. 331-333.

fedele recezione del modello dell'«instruction par écrit» sia costituito dalle Leggi borboniche del 1819^[61].

Nella prospettiva del raffronto fra la *Parte terza del Codice per lo Regno delle Due Sicilie* e gli altri codici preunitari di derivazione francese, la disciplina della trattazione finale della controversia sembra costituire un punto di osservazione privilegiato per evidenziare non soltanto la varietà di soluzioni disciplinari prospettate dalle codificazioni qui considerate, ma anche il diverso modo con cui viene recepita in ciascun codice l'influenza del *Code de procédure civile*. A tal fine può assumersi a riferimento la disciplina «dei modi con cui i tribunali procedono a sentenziare», delineata dal *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla* del 1820 (T. XV, P. I, L. II, Cod. 1820)^[62].

Come già anticipato (§ 3.1.2), la stretta aderenza della codificazione processuale parmense al modello della «procédure devant les tribunaux inférieurs» (T. II ss.; L. II, P. I, *Code* 1806) – e, quindi, alla «procedura ordinaria» napoletana – esime dall'accennare in questa sede ai caratteri fondamentali del processo di cognizione ivi disciplinato, essendo sufficiente segnalare le differenze che denotano un maggiore distacco dal codice napoleonico, come appunto nella disciplina della trattazione finale della controversia^[63]. Diversamente dal modello franco-borbonico (artt. 95,

^[61] Cfr. art. 204, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 32.

^[62] Il testo del codice parmense può essere consultato in *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, dalla Ducale Tipografia, 1820. Sui lavori preparatori di tale codice, si v., anche per ampi riferimenti alla documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Parma, A. ALLIANI, *La codificazione della procedura civile negli Stati parmensi e l'istituto della revisione*, in *Studi parmensi*, XXXI, Milano, 1982, pp. 215-242, nonché A. CHIZZINI, *Introduzione. Il Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari*, IX. *Codice di processura civile di Maria Luigia. 1820*, Milano, 2004, pp. XX-XXVIII; ID., *Il Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in ID., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi²*, Torino, 2014, pp. 77-85. A quanto consta, durante la pur quarantennale vigenza del *Codice di processura civile* non vengono pubblicate o comunque diffuse nei territori degli Stati parmensi opere di commento della relativa disciplina. Tale circostanza, di per sé davvero singolare, risulta probabilmente riconducibile alla generalmente scarsa attenzione dedicata dagli accademici parmensi dell'epoca all'elaborazione di pubblicazioni giuridiche. Cfr., infatti, F. MELEGARI, *Decisioni del Supremo Tribunale di Revisione con note ed opuscoli relativi. Dal 1^o novembre 1823 al 1^o novembre 1824*, Parma, 1825, p. VII, nota n. 1, ove può leggersi: «Parmi che dalla metà del secolo passato fin qui la biblioteca legale non abbia avuto da' nostri accrescimenti». Per ulteriori notizie a tale riguardo, si v. nuovamente A. ALLIANI, *La codificazione della procedura civile negli Stati parmensi e l'istituto della revisione*, cit., pp. 225-226, spec. 226: «Questo atteggiamento suggerisce una netta preminenza dell'attività pratica forense a scapito di quella teorica universitaria e fa pensare ad una precisa preferenza per l'interesse economico naturalmente correlato alla prima, rispetto a quello diversamente connaturato alla seconda». Per alcuni riferimenti alla codificazione processuale parmense del 1820, si v., oltre alle indicazioni che seguiranno in nota, F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789, a quella delle riforme italiane*, I, Torino, 1864, pp. 418-419; S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. XXIX-XXXII; P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 30; G. CHIOVENDA, *Lezioni di diritto processuale civile*, Parma, 1902 (rist. an., Parma, 2001), p. 9; ID., *Istituzioni di diritto processuale civile²*, cit., I, p. 107; ID., *Principii di diritto processuale civile*, cit., p. 13; R. COGNETTI DE MARTIIS, *Per la storia e per il sistema dei processi civili*, in *Archivio storico per le provincie parmensi*, 1915, pp. 139-167; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 784-785; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 800-801; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 382.

^[63] Cfr., ad es., P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 30, ove può leggersi: «Il processo Parmense [...] tuttoché ritenga anch'esso le forme sostanziali del processo Francese, non di meno offre copia di notevoli miglioramenti, il complesso dei quali congiunto alla novità dell'ordine in cui la materia vedesi distribuita, gli conferisce merito di originalità», nonché S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. XXXII: «Tale Codice aveva tolto dalla legge processuale francese le forme sostanziali, introducendovi però miglioramenti copiosi e notevoli». Il *Codice di processura civile* del 1820 si compone di 1161

Code 1806, 190, P. III, Cod. 1819), il codice parmense non prevede alcuna appendice di «istruzione scritta» successiva alla discussione orale, limitando i possibili esiti dell'udienza dibattimentale all'alternativa fra l'immediata emissione della sentenza – tipicamente riservata alle cause che richiedono un «un breve esame» (art. 489, Cod. 1820) – e la disposizione del cosiddetto «giudizio sopra verbale rapporto» del giudice relatore (art. 491, Cod. 1820)^[64]. In tal modo, anche per quelle controversie necessitanti di «lungo esame», l'«instruction par écrit» viene sostituita dalla celebrazione di un'unica udienza, espressamente dedicata al «verbale rapporto» del giudice relatore e all'eventuale presentazione di brevi «note» integrative delle parti a precedere l'emissione della sentenza definitiva (artt. 492-493, Cod. 1820)^[65].

Nel sistema del codice parmense, questo significativo ampliamento dei margini di applicazione dell'oralità nella fase conclusiva del processo si collega a diverse modificazioni migliorative del modello di preparazione della controversia previsto

articoli, suddivisi in quattro libri, a loro volta ordinati in titoli e capi. L'articolazione sistematica del codice parmense risulta ampiamente rinnovata rispetto al modello del *Code de procédure civile*, a cominciare dalla predisposizione di una regolamentazione organica e unitaria del processo di cognizione applicabile presso qualsiasi autorità giurisdizionale (L. II, Cod. 1820). Inoltre, può segnalarsi la strutturazione di un autonomo libro del codice dedicato alle «persone che hanno parte nell'amministrazione della giustizia» (artt. 1-145, T. I-XI, L. I, Cod. 1820), che racchiude una sorta di disciplina generale del processo: dalla disciplina degli organi giurisdizionali («arbitri», «pretori», «tribunali di prima istanza», «tribunale d'appello», «tribunale di revisione» ecc.) a quella degli «avvocati», dei «procuratori a liti», dei «cancellieri» e degli «uscieri», dalla determinazione dei criteri di riparto della competenza fra «pretori» e «tribunali di prima istanza» (T. II-III, L. I, Cod. 1820) alla definizione dell'ambito di applicazione della «processura ordinaria» (P. I, L. II, Cod. 1820) e della «processura sommaria» (P. II, L. II). Già nella dottrina della seconda metà del secolo XIX, il codice parmense riceve ampi apprezzamenti in quanto «accentua maggiormente la differenza tra il procedimento formale e il sommario» (cfr., ancora, S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. XXXII). E in effetti tale rilievo trova riscontro, oltre che nell'ampiezza e analiticità della disciplina della «processura sommaria» (artt. 530-575, Cod. 1820), nella stessa definizione del rito sommario come quel procedimento in cui «le parti sono dispensate da alcune delle forme e delle regole, e da alcuno degli atti e termini, che si osservano per la processura ordinaria» (art. 530, co. 1°, Cod. 1820). In tale ambito vengono inoltre individuati due distinti percorsi procedurali sommari: i) la «processura sommaria nanti i tribunali» (artt. 564-575, T. II, P. II, L. II, Cod. 1820, in *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 145-149), che ricalca la *procédure* prevista dal codice napoleonico per le «matières sommaires» (artt. 403-413, *Code* 1806, in *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, pp. 73-75); ii) e la «processura nanti i pretori» (artt. 531-563, T. I, P. II, L. II, Cod. 1820, in *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 136-145), che si configura come una versione estremamente semplificata della «processura ordinaria». Rilevanti differenze consistono, ad esempio, nella dispensa dell'attore dall'onere di offrire in comunicazione i documenti a supporto della «citazione» (art. 531, co. 2°, Cod. 1820); nella previsione di un sistema di scambio della documentazione di causa interamente gestito dalla «cancelleria» del «pretore» (art. 542, Cod. 1820); nell'imposizione al convenuto dell'obbligo di costituirsi direttamente in udienza, senza la preventiva nomina di un procuratore (artt. 532, 536, Cod. 1820). Sulla falsariga della «processura sommaria nanti i tribunali», l'emissione della sentenza avviene direttamente alla prima udienza, in seguito alla discussione delle parti (art. 537, Cod. 1820). Risultano tuttavia ammissibili differimenti dell'udienza finalizzati alla «chiamata in causa di un garante» (art. 548, Cod. 1820), alla comunicazione di documenti (art. 542, Cod. 1820), oppure all'assunzione di prove costituende (artt. 550-557, Cod. 1820).

^[64] Cfr.: i) art. 95 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, p. 23; ii) art. 190 del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, pp. 29-30; iii) artt. 489, 491 del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 125. Si v. riferimenti in G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, p. 785; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 83.

^[65] Cfr. artt. 492-493 del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 125-126.

dal *Code de procédure civile*, fornendo un esempio davvero singolare di tecnica legislativa e di razionale perfezionamento dello schema procedimentale francese^[66].

Rimanendo all'interno della disciplina dell'udienza dibattimentale, assume un rilievo del tutto centrale la previsione dell'onere delle parti di precisare le rispettive allegazioni fattuali e conclusioni di merito, in un'ottica di definitiva delimitazione dell'oggetto della controversia (artt. 476-479, Cod. 1820)^[67]. Infatti, come esplicitato dal codice parmense, «nessuna delle parti può concludere col riferirsi solamente a conclusioni precedenti», in quanto ai fini dell'emissione della sentenza «non si ha riguardo se non a ciò che viene esposto nelle conclusioni fatte all'udienza stessa» (art. 479, co. 3°, Cod. 1820)^[68].

Invero, sulla falsariga del *Code de procédure civile* (art. 102, *Code* 1806), risulta consentita in questa sede anche un'attività di modificazione delle domande e delle eccezioni originariamente prospettate dalle parti mediante gli atti introduttivi^[69]. E mentre per l'attore la facoltà di *emendatio libelli* incontra il classico ed etereo limite della «domanda affatto nuova», il «reo convenuto può far conclusioni anche diverse da quelle dell'atto di difesa» (art. 479, co. 1°-2°, Cod. 1820)^[70].

Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel modello franco-borbonico (artt. 103, *Code* 1806, 197, P. III, Cod. 1819), il mutamento delle richieste delle parti e l'eventuale produzione di nuovi documenti non determinano la riapertura dell'«istruzione scritta» né il differimento dell'udienza dibattimentale per analoghi incombenti^[71]. Infatti, anche in tale ipotesi l'alternativa che si pone al collegio all'esito dell'udienza dibattimentale è quella fra l'immediata emissione della sentenza e la disposizione del «giudizio sopra verbale rapporto» del giudice relatore; in ogni caso non configurandosi, come visto, ulteriori spazi di contraddittorio scritto sulle allegazioni compiute dalle parti nel corso dell'udienza (artt. 489, 491-494, Cod. 1820)^[72]. Pertanto, rispetto al processo disciplinato dal codice francese, la previsione dell'onere delle parti di formalizzare in via definitiva le rispettive conclusioni si rivela funzionale a scandire una più netta separazione fra la fase di «istruzione» della causa e quella

[66] Per alcuni giudizi positivi sulla codificazione processuale parmense in rapporto al modello del *Code de procédure civile*, si v., oltre ai riferimenti contenuti nella precedente nota n. 63, R. COGNETTI DE MARTIIS, *Il disegno di riforma del processo civile nel suo fondamento storico*, in *Archivio storico per le provincie parmensi*, 1937, pp. 249-252; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 82-84; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 66-67.

[67] Cfr. artt. 476-479 del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 122-123.

[68] Cfr., nuovamente, il testo dell'art. 479 in *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 122-123.

[69] Cfr. art. 102 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatifs*, cit. nota n. 24, p. 24.

[70] Cfr. art. 479 in *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 122-123, e v. riferimenti in P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 30; S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. XXXII; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, p. 784; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 70.

[71] Cfr., rispettivamente, art. 103 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatifs*, cit. nota n. 24, p. 24, e art. 197, P. III, Cod. 1819 del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 31. Si v. cenni in M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 83.

[72] Cfr. artt. 498, 491-494 del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 125-126.

decisoria, conferendo all'articolazione del procedimento una struttura maggiormente definita e chiaramente finalizzata alla rapida risoluzione delle controversie^[73].

In effetti il tentativo del legislatore parmense di caratterizzare l'udienza dibattimentale come il momento a tutti gli effetti conclusivo dell'«istruzione» della causa appare evidente anche sul versante della disciplina degli atti introduttivi. Similmente a quanto previsto per la trattazione finale della controversia, la linea di intervento perseguita dal legislatore consiste nell'apportare settoriali modificazioni agli istituti di diretta derivazione francese, in una prospettiva orientata sia al rafforzamento degli oneri di allegazione e di prova sia alla metodica semplificazione degli aspetti della *procédure* non rispondenti a obiettivi di efficienza e di rapidità del processo.

In questo senso può anzitutto segnalarsi la parziale riscrittura delle disposizioni del *Code de procédure civile* riguardanti la nullità dell'«atto di citazione», con l'esplicito inserimento della mancata enunciazione «delle ragioni sulle quali la domanda è fondata» fra le ipotesi determinanti l'invalidità dell'atto introduttivo (artt. 176, 178, Cod. 1820)^[74]. Pur non assistendosi sotto tale profilo a un effettivo distacco dal modello normativo francese (art. 61, *Code* 1806), occorre comunque considerare che sin dai primi anni di applicazione del codice napoleonico il requisito dell'«expose sommaire des moyens de la demande» subisce una progressiva svalutazione da parte della dottrina e della giurisprudenza dell'epoca, tanto che nelle Leggi borboniche del 1819 l'omissione della *causa petendi* implica soltanto l'inidoneità della «citazione» a determinare la decorrenza del termine per la costituzione del convenuto (art. 154, n. 6°, P. III, Cod. 1819)^[75].

Ad ogni modo, l'intento del legislatore parmense di imporre una maggiore circostanziazione delle allegazioni iniziali appare ravvisabile soprattutto in relazione alla disciplina dei requisiti contenutistici dell'atto introduttivo del convenuto; disciplina che, come osservato poc'anzi, risulta sostanzialmente assente sia nel codice francese sia nelle *Leggi della procedura* del 1819 (artt. 77, *Code* 1806, 171, P. III, Cod. 1819)^[76]. In tale ambito, si individuano quali contenuti tipici dell'«atto di difesa» la

[73] Rispetto al panorama delle codificazioni preunitarie italiane e al modello del *Code de procédure civile*, un significativo aspetto di innovazione può inoltre essere ravvisato nel regime di impugnabilità delle «sentenze preparatorie o interlocutorie» previsto dal codice parmense. Infatti, con la sola eccezione della sentenza relativa alle «quisitioni di competenza de' giudici» (art. 594, Cod. 1820, in *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 154), le sentenze interlocutorie risultano appellabili dalle parti soltanto unitamente alla decisione di merito e nei limiti in cui tale impugnazione è consentita (art. 593, Cod. 1820, *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 153). Si v., cenni, anche in M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 84.

[74] Cfr. artt. 176, 178 del *Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 42-43. Si v., cenni critici, di V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 69.

[75] Cfr. art. 61 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, p. 16 e art. 154 del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 22. Per ampi rimandi all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale francese riguardo la nullità dell'«exploit d'ajournement» per la mancata esposizione della *causa petendi*, si v., anche per il commento dell'assetto disciplinare delineato dalle Leggi borboniche del 1819, G.L.J. CARRÉ, *Comentario sulle leggi di procedura civile*, cit., I, pp. 316-317; L. FROJO, *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima*, cit., pp. 82-84, 96-97.

[76] Cfr., infatti, art. 77 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, p. 19 e art. 171 del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 26.

chiara enunciazione «dei mezzi e delle prove di cui il reo intenda valersi», prevedendosi espressamente il divieto «di far uso di eccezioni generali, come di mancanza di diritto, di azione, d'interesse, ed altre simili» (art. 195, Cod. 1820)^[77]. Benché l'effettività degli oneri di contestazione nel merito della pretesa attorea non sia garantita da preclusioni o decadenze specificamente legate alla notificazione dell'atto introduttivo, deve comunque considerarsi che nello schema del processo parmense l'«atto di difesa» del convenuto costituisce formalmente l'unico atto scritto a disposizione della parte prima della «chiamata della causa» all'udienza dibattimentale – secondo il modello del «simple acte d'avoué à avoué» analogamente previsto dalle Leggi borboniche (artt. 80, *Code* 1806, 174, P. III, Cod. 1819) – e del successivo passaggio alla fase decisoria (art. 199, Cod. 1820)^[78].

D'altronde, l'imposizione al convenuto dell'onere di dedurre nell'atto di difesa «i mezzi e le prove di cui intenda valersi» assume ovviamente rilievo anche ai fini di una maggiore specificità delle allegazioni introduttive che costituiranno oggetto di prova. Ci si riferisce, in particolare, alla deduzione della prova testimoniale che – a differenza del modello ipersemplificato dell'«acte de conclusion» (art. 252, *Code* 1806) ugualmente previsto dalle Leggi borboniche (art. 349, P. III, Cod. 1819) – andrà compiuta dalle parti mediante la precisa esposizione dei fatti da provarsi, a pena di inammissibilità della relativa istanza istruttoria (art. 233, Cod. 1820)^[79]. Oltre a ciò, specifici oneri di contestazione e di controdeduzione vengono imposti al convenuto qualora l'assunzione di prove testimoniali sia richiesta dall'attore già con l'«atto di citazione» (art. 234, Cod. 1820)^[80]. Segnatamente, negli otto giorni successivi alla notificazione dell'atto introduttivo, il convenuto è tenuto a contestare nel merito le capitolarioni istruttorie dell'attore e a dedurre le prove testimoniali contrarie, a pena di decadenza. Inoltre, in caso di inosservanza dei termini o di mancata contestazione dei capitoli di prova, «può il tribunale ad istanza dell'attore [...] ritenere per confessati i fatti, qualora siano concludenti, e la legge non ne proibisca la prova» (art. 235, Cod. 1820)^[81].

Considerazioni in parte analoghe possono estendersi anche agli oneri di produzione documentale posti a carico delle parti in relazione alle rispettive allegazioni introduttive. Sull'esempio del codice francese (artt. 65, 1030, *Code* 1806), l'omessa indicazione dei «documenti su cui è fondata la dimanda» non determina la nullità della «citazione» né implica il verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie

^[77] Cfr. art. 195 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 49. Si v., in proposito, cenni in G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, p. 785; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 69.

^[78] Cfr.: i) art. 80 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, p. 19; ii) art. 174 del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 26; iii) art. 199, del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 50.

^[79] Cfr.: i) art. 252 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, p. 50; ii) art. 349 del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 55; iii) art. 233 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 58-59.

^[80] Cfr. art. 234 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 59.

^[81] Cfr., nuovamente, il testo dell'art. 252 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, p. 50 e quello dell'art. 235 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 59.

(art. 179, Cod. 1820)^[82]. E ciò, del resto, in conformità alla formale qualificazione dell'«atto di citazione» come atto dell'uscire e alla conseguente identificazione della successiva memoria di «replica alle difese» del convenuto come primo atto difensivo dell'attore (art. 197, Cod. 1820)^[83].

In ogni modo, a differenza del modello franco-borbonico (§ V, T. IX, L. II, P. I, *Code* 1806, § V, T. VIII, L. III, P. III, Cod. 1819), nel codice parmense l'effettività dell'onere di produzione documentale gravante sull'attore viene garantita attraverso la predisposizione di modalità di «comunicazione dei documenti» particolarmente rigide e analitiche (T. IV, P. I, L. II, Cod. 1820)^[84]. Nello specifico, non oltre il giorno successivo alla costituzione del convenuto, «l'attore è tenuto di dar comunicazione de' documenti su cui fonda la dimanda» (art. 203, Cod. 1820), con il sistema dello scambio «tra' procuratori», oppure «mediante deposito nella cancelleria» del tribunale (art. 205, Cod. 1820)^[85]. E un identico onere di comunicazione dei «documenti enunciati nell'atto di difesa» deve essere assolto dal convenuto «il giorno dopo la significazione dell'atto medesimo» (art. 204, Cod. 1820)^[86]. L'inosservanza degli oneri di preventiva produzione documentale dà luogo a una particolare tipologia di «incidente», che su istanza della parte interessata «vien tosto portato all'udienza per essere giudicato sommariamente» (art. 208, co. 2°, Cod. 1820)^[87]. Dal momento che la tempestiva comunicazione dei documenti costituisce un preciso obbligo del difensore (art. 99, Cod. 1820), le sanzioni previste per la violazione di tali regole si applicano direttamente al «procuratore» della parte, che potrà essere «condannato personalmente nelle spese del giudizio incidente, ed anche alla rifazione dei danni ed interessi» (art. 208, co. 3°, Cod. 1820)^[88]. In ogni caso, la sentenza emessa all'esito dell'udienza «non ammette né opposizione né appello», acquistando immediatamente efficacia di giudicato (art. 208, co. 2°, Cod. 1820)^[89].

Rispetto alla disciplina «de la communication des pièces» prevista dal codice napoleonico (artt. 188-192, *Code* 1806), quella parmense appare ispirata a una maggiore responsabilizzazione degli avvocati nella gestione delle attività

[82] Cfr., rispettivamente, artt. 65, 1030 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, p. 16, 192 e art. 179 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 43.

[83] Cfr.: i) art. 78 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, p. 19; ii) art. 172 del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 26; iii) art. 197 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 49.

[84] Cfr.: i) artt. 188-199, § V «De la communication des Pièces», T. IX, L. II, P. I, del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, pp. 37-38; ii) artt. 284-288, § V «Della comunicazione de' documenti», T. VIII, L. III, P. III, del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, cit. nota n. 3, p. 44; iii) artt. 203-212, T. IV «Della comunicazione de' documenti», L. II, del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 50-52. Si v., inoltre, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 70.

[85] Cfr. artt. 203, 205 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 50-51.

[86] Cfr. art. 204 del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 51.

[87] Cfr. art. 208, co. 2°, del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 51.

[88] Cfr. artt. 99, 208, co. 3°, del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, pp. 24, 52.

[89] Cfr., ancora, art. 208, co. 2°, del *Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, cit., nota n. 62, p. 51.

prodromiche alla corretta preparazione della controversia, come chiaramente evidenziato dalla previsione di sanzioni economiche piuttosto incisive e non suscettibili di successiva disapplicazione da parte del giudice superiore. In questa attenzione del legislatore alla puntuale determinazione delle modalità di collaborazione e di informazione preventiva fra le parti sembra potersi ravvisare un ulteriore riscontro dell'originalità elaborativa caratterizzante la codificazione parmense. In effetti le variazioni apportate in tale ambito disciplinare, combinate a quelle esaminate più sopra, appaiono segnalare una visione tutto sommato coerente della struttura del procedimento, intesa come serie ordinata di fasi graduate e consequenziali. In questo senso sembra appunto poter essere interpretato il tentativo del legislatore parmense di segnare una più netta separazione fra la fase di «istruzione» (in senso lato) della causa e quella decisoria, individuando nell'udienza dibattimentale il momento di definitiva precisazione dell'oggetto della controversia.

In ragione della comunque stretta aderenza al modello del *Code de procédure civile*, l'obiettivo di scandire un'articolazione bifasica del procedimento non viene perseguito mediante la predisposizione di specifiche preclusioni o decadenze riguardo alle allegazioni e alle deduzioni istruttorie che le parti possono compiere durante l'«istruzione», essendo ampiamente consentita la modificazione delle conclusioni sino al termine dell'udienza dibattimentale. In ciò può probabilmente ravvisarsi il principale difetto del modello processuale parmense, quantomeno nel senso dell'aver seguito – fra i diversi modelli disponibili, come quello austriaco (§ 3.1.2.) – una concezione del rapporto fra ruolo delle parti e struttura del processo ancora fortemente legata alla tradizione di diritto comune.

L'analisi delle codificazioni preunitarie che costituiscono esempi in qualche misura paradigmatici del diverso grado di recezione del modello francese può concludersi con l'esame del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, promulgato nello Stato Pontificio da Papa Gregorio XVI il 10 novembre 1834^[90]. Diversamente dalle codificazioni sopra esaminate, quella pontificia non rappresenta una passiva imitazione del *Code de procédure civile* o una sorta di variazione su un modello comunque prevalente e chiaramente identificabile, ma un esempio (pressoché unico) di commistione fra l'archetipo normativo francese e il preesistente assetto giuridico locale. E di qui, per l'appunto, la scelta di ultimare il presente paragrafo con la disamina di quello che può essere considerato – rispetto agli altri

^[90] Il testo del Regolamento pontificio del 1834 può leggersi in *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834. Esibito il 17 dello stesso mese negli atti dell'Apollonj, Segretario e Cancelliere della R.C.A.*, Roma, nella Tipografia Camerale, 1834. Su tale Regolamento, si v., ad es., C. CHIAPPINI, *Prontuario della procedura civile segnata dal Moto Proprio 10 novembre 1834 dell'Augusto regnante Gregorio Papa XVI*, Macerata, 1837; C. CIABATTA, *Formulario degli atti prescritti dal regolamento legislativo e giudiziario pubblicato col moto-proprio sovrano dei 10 novembre 1834*, I-II, Roma, 1835-1837; P. MAGRI, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834. Con confronti e annotazioni testuali*, Bologna 1862. Nella dottrina del secolo XIX, si v., ad es., A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, cit., pp. 797-800; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., pp. 380-381; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, cit., III, 2, pp. 786-787.

codici preunitari di matrice francese – un modello disciplinare a tutti gli effetti autonomo e originale^[91].

Per meglio evidenziare il carattere composito delle influenze normative riscontrabili nel Regolamento gregoriano qualche indicazione appare necessaria riguardo al percorso di formazione di tale codice^[92]. Come noto, l'emanazione del Regolamento del 1834 costituisce il risultato conclusivo di circa un ventennio di riforme e di tentativi di riforma in vario modo occasionati dalle contingenti vicende storiche (dalla Restaurazione ai moti popolari del 1820, sino al celebre *memorandum* del 1831) e dalle diverse sensibilità politiche che contraddistinguono i pontificati di Pio VII, di Leone XII e di Gregorio XVI^[93]. Nella ricostruzione storiografica del più autorevole studioso del fenomeno della codificazione processuale nello Stato Pontificio, le tappe fondamentali di questa lunga elaborazione legislativa vengono individuate nella promulgazione di due *corpus* normativi alquanto differenti sotto il profilo dell'impostazione ideologica di fondo e della disciplina di particolari istituti del processo canonico^[94]. Ci si riferisce, rispettivamente, al *Codice di procedura civile*, emanato da Papa Pio VII il 22 novembre 1817, e alla cosiddetta *Riforma della procedura civile*, promulgata dal pontefice Leone XII con *motu proprio* del 5 ottobre 1824^[95]. Per quanto specificamente concerne l'ambito della presente indagine, il rilievo delle legislazioni anteriori al *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* appare

^[91] In questo senso, si v., già nella dottrina del secolo XIX, S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., pp. XXXIII-XXXIV; P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., pp. 30-31.

^[92] Si v., *amplius*, F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, Torino, 1908, anche in *Riv. it. per le scienze giuridiche*, 1907, p. 147 ss., e in ID., *Scritti giuridici vari*, Milano, 1964, p. 3 ss. nonché in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, X. Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, Milano, 2004, pp. 3-90 (al quale verrà fatto riferimento nelle successive note bibliografiche). Per un più ampio sguardo al fenomeno codificatorio nello Stato Pontificio durante la prima metà del secolo XIX, si v., ad es., M. MOMBELLI CASTRACANE, *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. La fase consalviana (parte I)*, in *Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, XVI-XVI, 1975-1976, p. 108 ss.; ID., *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. La fase consalviana (parte II)*, in *Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, XIX-XX, 1979-1980, p. 111 ss.; ID., *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. Da Leone XII a Pio IX*, in *Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, XXIII, 1983, p. 118 ss.; ID., (a cura di), *La codificazione civile nello Stato pontificio, I-II*, Napoli, 1987-1988; S. VINCIGUERRA (a cura di), *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova, 1998.

^[93] Per un'efficace ricostruzione delle differenti linee di tendenza che guidano la codificazione delle regole del processo civile nello Stato Pontificio, si v., nella dottrina più recente, U. PETRONIO, N. PICARDI, *Prefazione*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, X. Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, Milano, 2004, pp. IX-XXV. Sul contesto politico di riferimento, si v., ad es., E. VERCESI, *Tre pontificati. Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, Torino, 1936.

^[94] Cfr. F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 26-30.

^[95] L'articolato del Codice del 1817 e della successiva Riforma del 1834 possono leggersi in *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Pio VII in data de' 22. novembre 1817. sul nuovo Codice di procedura civile. Esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera il dì, anno, e mese suddetto*, Roma, presso Vincenzo Poggioli, stampatore della R.C.A., 1817 (sul quale v., altresì, L. VASSELLI, *Formulario di tutti gli atti di procedura analogamente al Codice pubblicato con moto proprio del 22 novembre 1817*, I-II, Roma, 1818) e in *Moto proprio della Santità di N.S. Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla Riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizi. Esibito negli atti del Farinetti Segretario di Camera il giorno 30 del mese ed anno suddetto*, Roma, presso Vincenzo Poggioli, stampatore della R.C.A., 1824 (sul quale v., ad es., A. SUCCI, *Compendio della riforma amministrativa e giudiziaria ordinata con moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII*, Bologna, 1825).

essenzialmente riconducibile a due aspetti di ordine generale: la limitata influenza del modello francese sui diretti antecedenti della codificazione del 1834 e la stretta continuità del Regolamento gregoriano rispetto alla disciplina del *Codice di procedura civile* del 1817.

Riguardo al primo degli aspetti segnalati, studi particolarmente approfonditi della nostra dottrina consentono di ritenere ormai acquisita la circostanza di una soltanto marginale influenza del *Code de procédure civile* sulle legislazioni processuali pontificie del 1817 e del 1824^[96]. In effetti, al di là di alcune parziali corrispondenze nella distribuzione sistematica delle materie e nella disciplina di specifici istituti del procedimento presso i tribunali di prima istanza (forma delle citazioni, discussione orale in udienza, incidenti, in parte le regole sulla valutazione delle prove costituende), entrambi i testi normativi ripropongono in larga misura l'antica architettura dell'ordinamento giudiziario pontificio, caratterizzata sia dalla compresenza di un numero elevato di organi giurisdizionali – con competenze mal coordinate, talvolta sovrapposte e comunque subordinate al «privilegio del foro ecclesiastico» – sia dalla previsione di distinte tipologie procedimentali per ciascun giudice (L. III-IV, VIII, Cod. 1817, L. II-V, VII, IX, Rif. 1824)^[97]. Da un punto di vista complessivo l'influenza del modello francese si rivela dunque del tutto sporadica e limitata, se non nel senso di fornire un esempio di regolamentazione organica e unitaria del processo civile, evidentemente non comparabile alla frammentarietà delle fonti canoniche che erano sopravvissute sino all'occupazione napoleonica^[98].

Nonostante la comune impronta tradizionalistica e la portata generalmente settoriale dell'influenza francese, le legislazioni pontificie in esame non denotano un disegno riformatore omogeneo, differenziandosi nettamente soprattutto con riguardo alle finalità di politica legislativa perseguite. In linea di larga approssimazione, il diverso fondamento ideologico di tali normative può farsi discendere dalla connotazione cautamente riformista del *Codice di procedura civile* del 1817 e da quella decisamente conservatrice (se non propriamente reazionaria) della Riforma processuale del 1824. Come è stato attentamente osservato in dottrina, alcuni riscontri emblematici di questa sorta di contrapposizione fra i valori ispiratori degli antecedenti del Regolamento gregoriano possono essere ravvisati nella totale difformità degli orientamenti che presiedono alla soluzione di due questioni a quel tempo particolarmente rilevanti e controverse^[99].

Un primo problema dalle intuibili implicazioni politiche riguardava l'individuazione della lingua da utilizzare nel processo, ponendosi l'alternativa fra il ritorno alla risalente tradizione della lingua latina e il mantenimento della lingua italiana, che si era imposta quale lingua ufficiale del processo civile dapprima nel periodo della Repubblica Romana e in seguito con l'annessione delle principali

[96] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 76-79, 85-90.

[97] Cfr. F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 26-30; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 76-79; U. PETRONIO, N. PICARDI, *Prefazione*, cit., pp. XXII-XXIV nonché, *amplius*, E. LODOLINI, *L'ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX)*, in *Ferrara viva*, I, 1959, 2, p. 43 ss.

[98] Cfr., nuovamente, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 79.

[99] Sulla differente impostazione ideologica degli antecedenti del Regolamento gregoriano, si v. F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 26-30; U. PETRONIO, N. PICARDI, *Prefazione*, cit., pp. XVIII-XXII, XXVI-XXVIII.

province pontificie al Regno d'Italia napoleonico^[100]. Nel Codice del 1817 l'imperativo generale della «più facile intelligenza degli atti giudiziarij» e il preciso obiettivo di consentire alle parti di «conoscere lo stato e l'andamento dei loro affari [...], senza il velo di clausole espresse in un linguaggio per lo più ad essi ignoto», determina la generalizzata estensione della lingua italiana a tutti gli atti del processo, con residuali eccezioni per le controversie tipicamente riservate ai «Tribunali della Rota, della piena Camera e della Segnatura» (art. 102, Cod. 1817)^[101]. Diversamente, nella Riforma del 1824 si assiste a un integrale ripristino della lingua latina per tutti gli atti di pertinenza dell'ufficio giudiziario (comprese le sentenze: art. 95, Rif. 1824), affinché – nelle stesse parole del pontefice Leone XII – «uno stesso idioma più nobile e più adatto al corso degli atti giudiziali» potesse garantire «quell'uniformità che dee essere lo scopo principale di una savia legislazione»^[102].

In termini sostanzialmente analoghi si era posto il problema relativo alla composizione monocratica o collegiale dei giudici di primo grado. Infatti, similmente alla determinazione del regime linguistico del processo civile, la scelta fra giudizio collegiale e giudizio monocratico non risultava priva di significativi risvolti politici, di fatto riproponendosi un *'aut-aut'* fra la conservazione delle innovazioni di derivazione francese e il ritorno all'antico assetto della magistratura pontificia^[103]. Come è facile intendere, ancor prima dell'emanazione del *Codice di procedura civile* del 1817, l'istituzione dei tribunali collegiali viene a costituire uno dei punti-cardine del «sistema generale di amministrazione definitiva», delineato da Pio VII con il *motu proprio* del 6 luglio 1816^[104]. Per converso, nel «nuovo piano» di riforme attuato da Leone XII la «necessità di ricomporre quel vasto edificio», rappresentato dall'originaria organizzazione giudiziaria e amministrativa dello Stato, rende imprescindibile ripristinare la figura del giudice unico; di talché, per il tramite della *Riforma del sistema di amministrazione pubblica* del 1824 e della contestuale *Riforma della procedura civile*, «cessano tutti i tribunali collegiali di prima istanza e viene a ciascuno di essi surrogato un giudice singolare col nome di Pretore»^[105].

[100] Si v., ancora, U. PETRONIO, N. PICARDI, *Prefazione*, cit., p. XXV. Per un'ampia disamina delle riforme dell'ordinamento giudiziario e della disciplina del processo civile realizzate durante il breve periodo della Repubblica Romana, si v., ad es., M. BATTAGLINI, *L'amministrazione della giustizia nella Repubblica Romana del 1798-1799*, Milano, 1998, p. 9 ss., e, *amplius*, G. CARAMELLI, *Sulla riforma della organizzazione giudiziaria negli Stati pontifici. Brevi cenni*, Roma, 1847, *passim*. Per alcuni riferimenti alle riforme della giustizia civile nel periodo ricompreso fra la prima e la seconda restaurazione pontificia, si v., ad es., V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana. I. Roma e Stato romano*, Torino, 1884, pp. 551-552, 567-568, 578-580.

[101] Il virgolettato nel testo è tratto dal preambolo al *Moto proprio della Santità di Nostro Signore Pio VII in data de' 22. novembre 1817. sul nuovo Codice di procedura civile*, cit. nota n. 95, p. IV, ove a p. 11 può anche leggersi il testo dell'art. 102, a norma del quale: «Tutti gli atti inclusivamente alla sentenza, come pure tutte le scritture de' difensori dovranno stendersi in lingua italiana, a riserva de' Tribunali della Rota, della Piena Camera e della Segnatura, nei quali si conserverà l'uso della lingua latina».

[102] Cfr. il preambolo al *Moto proprio della Santità di N.S. Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla Riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj*, cit. nota n. 95, p. 4.

[103] Si v. E. POGGI, «*Giudice unico*», voce dell'*Enc. giur. it.*, VI, 3, Milano, 1916, pp. 1301-1303; U. PETRONIO, N. PICARDI, *Prefazione*, cit., pp. XXVII-XXVIII.

[104] Cfr. art. 31 del *Moto proprio della Santità di N.S. Papa Pio VII in data de' 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'amministrazione pubblica. Esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera nel giorno 14 del mese ed anno suddetto*, Roma, presso Vincenzo Poggioli stampatore della R.C.A., 1816, p. 13.

[105] Cfr. art. 25 della *Riforma del sistema di amministrazione pubblica*, in *Moto proprio della Santità di N.S. Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla Riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj*, cit. nota n. 95,

Questi brevi riferimenti ai principali profili di differenziazione ideologica fra il *Codice di procedura civile* del 1817 e la Riforma processuale di Leone XII consentono di concludere con poche ulteriori precisazioni il discorso sulla derivazione delle influenze normative ravvisabili nel Regolamento gregoriano del 1834. Innanzitutto, rispetto alla sostanziale difformità delle linee di tendenza espresse dalle legislazioni anteriori, la codificazione del 1834 appare caratterizzarsi per la chiara adesione agli obiettivi riformistici e moderatamente liberali enunciati nel Codice di Pio VII^[106]. In ragione di quanto osservato più sopra, può considerarsi una circostanza indicativa di tale continuità la sistematica eliminazione degli interventi di stampo conservatore realizzati da Leone XII sulla disciplina del Codice previgente, a cominciare dalla reintroduzione della lingua italiana nel processo e dal ripristino dei tribunali collegiali in prima istanza (§§ 281, 289, Reg. 1834)^[107]. Oltre a ciò, la stretta aderenza del Regolamento gregoriano al Codice del 1817 appare evidente sin dalle dichiarazioni contenute nel preambolo al *motu proprio* del 10 novembre 1834, dove la «nuova compilazione delle leggi giudiziarie» viene espressamente qualificata dal pontefice Gregorio XVI come un'opera di perfezionamento del «sistema della civile procedura [...] a cui furono saggiamente dirette le cure di Pio VII», senza alcuna menzione della Riforma di Leone XII che pure aveva trovato applicazione nel decennio precedente^[108].

Nella dottrina del secolo XIX l'insieme di tali circostanze sembra aver contribuito in maniera decisiva alla cristallizzazione di giudizi storiografici estremamente negativi sul programma di riforme attuato da Leone XII, considerato espressione di «tempi irrevocabilmente passati» e nulla più che un'«illusione di porre il mondo a ritroso»^[109]. Di qui la tendenza della dottrina ottocentesca a ravvisare nelle successive fasi del percorso codificatorio pontificio una sorta di *damnatio memoriae* dell'operato riformatore di Leone XII e della linea politica di marca reazionaria perseguita dal pontefice con la *Riforma della procedura civile* del 1824^[110]. Al di là della forse eccessiva nettezza di tali giudizi, la dichiarata aspirazione di Gregorio XVI a riallineare «il modo di amministrazione della giustizia agli usi ed ai costumi generali», servendosi delle sole «basi del codice di procedura civile di Pio VII», sembra confermare questa diffusa percezione negativa nei confronti della Riforma processuale del 1824, quanto meno nel senso di aver rappresentato, agli occhi del

p. 7. Si v., altresì, F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., p. 30, ove può leggersi: «la riammissione della lingua latina e l'esclusione dei giudici collegiali dalla prima istanza sono i più rilevanti indizi del ritorno all'antico, tanto desiderato da Leone XII».

^[106] Si v., spec., M. PUJOS, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, Paris-Rome, 1862, p. 108; F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789, a quella delle riforme italiane*, III, 2, Torino, 1864, pp. 469-472; F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 31-35.

^[107] Cfr. §§ 281, 289 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 83, 85.

^[108] Cfr. *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 6.

^[109] Cfr. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, cit., III, 2, pp. 442-445, spec. 445, da dove sono tratti gli incisi riportati nel testo. Per giudizi analoghi si v., ad es., A. COPPI, *Annali d'Italia. Dal 1750 al 1861*, II, Napoli, 1872, pp. 196-197.

^[110] Si v., ancora, F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, cit., III, 2, pp. 438-439, 469-472 nonché V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana. I. Roma e Stato romano*, cit., pp. 585-587.

legislatore, un vero e proprio modello antagonista rispetto alla vocazione veterolibérale della successiva opera di codificazione^[111].

In questo senso sembrano poter essere interpretate le ricostruzioni della dottrina più recente volte a evidenziare i molteplici collegamenti fra il *Codice di procedura civile* del 1817 e il Regolamento gregoriano, soprattutto sul versante dell'autonomia e della complessiva originalità di tali normative rispetto al modello del *Code de procédure civile*^[112]. Invero, come è stato puntualmente osservato, nonostante la sostanziale recezione del modello 'autoctono' del *Codice di procedura civile*, nel Regolamento del 1834 l'influenza della codificazione napoleonica appare ulteriormente attenuata sia mediante il recupero, in chiave più moderna e funzionale, di istituti tipici del diritto canonico sia attraverso la predisposizione di uno schema procedimentale fortemente diversificato (e per diversi aspetti superiore) rispetto a quello francese^[113].

Con specifico riguardo alla disciplina delle attività preparatorie, sembrano poter essere considerati chiari esempi di complessivo affinamento dell'assetto normativo francese (nonché del più risalente modello del diritto comune): l'ampia applicazione dell'oralità nel corso della trattazione della causa, sulla falsariga dell'antica prassi del procedimento davanti al tribunale della Sacra Rota Romana; il totale superamento del classico sistema di preparazione della controversia, costituito dallo scambio di una serie indefinita di memorie fra le parti senza la partecipazione del giudice; la completa riconfigurazione delle funzionalità della prima udienza, mediante l'attribuzione al giudice del potere-dovere di determinare la natura sommaria o non sommaria della causa con la conseguente allocazione della stessa nel corrispondente iter procedimentale; e la previsione di una regolamentazione unitaria della fase introduttiva, formulata in modo da valere sia per le «cause ordinarie» sia per quelle «sommarie».

Più in particolare, per tutte le controversie riservate alla competenza dei «tribunali civili di prima istanza» la forma di atto introduttivo prevista dal Regolamento gregoriano è quella della «citazione» a udienza fissa (§ 467, Reg. 1834), tipicamente caratterizzata dall'estrema semplicità dei requisiti concernenti l'*edictio actionis* e dalla correlativa assenza di specifiche barriere preclusive (§ 473, n. 6, Reg. 1834)^[114]. Inoltre, sempre sul modello del codice francese, l'eventuale nullità della «citazione» deve essere eccepita dal convenuto, prima di ogni altra difesa di merito, entro il breve termine di tre giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, affinché all'esito di un apposito giudizio incidentale il giudice possa disporre la semplice rinnovazione (§§ 778 ss., Reg. 1834)^[115].

[111] Cfr., nuovamente, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 3.

[112] Si v., spec., F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 34-35, 85-86; U. PETRONIO, N. PICARDI, *Prefazione*, cit., pp. XXVIII-XXXX.

[113] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 86-87.

[114] Cfr. §§ 467, 473 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 127, 129. Si v., inoltre, M. PUJOS, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, cit., p. 146.

[115] Cfr. §§ 778-795 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 199-202.

Nel termine fissato nella «citazione» entrambe le parti perfezionano la propria costituzione in giudizio mediante notificazione e successivo deposito in cancelleria degli atti di nomina dei rispettivi procuratori (§§ 541-543, Reg. 1834)^[116]. Nel caso dell'attore, al deposito del «mandato di procura» e dell'originale della citazione devono accompagnarsi anche «gli originali o le copie autentiche dei documenti relativi alla azione introdotta» (§ 541, n. 3, Reg. 1834), fra i quali rientrano anche le «deposizioni testimoniali per atto stragiudiziale ricevuto da pubblico notaio» (§ 630, Reg. 1834)^[117]. In ogni modo, il deposito tardivo di tale documentazione non viene sanzionato con preclusioni o decadenze di sorta (§ 545, Reg. 1834)^[118]. E analoghe considerazioni possono estendersi alle cosiddette prove *costituende*, che potranno essere normalmente dedotte dalle parti in ogni momento della trattazione, mediante l'instaurazione di appositi procedimenti incidentali (cfr., ad es., §§ 636 ss., Reg. 1834)^[119].

In seguito alla costituzione in giudizio e non oltre il termine di tre giorni, «la parte più diligente chiamerà l'altra alla prima udienza» per il tramite di un semplice atto da procuratore a procuratore (§ 548, Reg. 1834)^[120]. Con il medesimo «atto di chiamata», ovvero con una successiva memoria da notificarsi al convenuto prima dell'udienza, l'attore può «restringere, riformare od ampliare la sua dimanda», ancorché entro i vaghi limiti «della sostanza e del genere dell'azione» originariamente prospettata (§ 549, Reg. 1834)^[121]. Per converso, soltanto nell'ipotesi in cui l'«atto di chiamata» provenga dal convenuto, spetta alla stessa parte svolgere attività difensiva mediante la sommaria enunciazione delle «eccezioni che intende di opporre alla dimanda dell'attore» (§ 550, Reg. 1834)^[122]. Si tratta, come si vede, di un atto introduttivo – meramente ‘eventuale’ – di sostanziale genericità, che risulta semplicemente finalizzato a informare l'attore sul contenuto essenziale delle difese *proponende*.

Ciò nonostante, nello schema del Regolamento gregoriano questa peculiare configurazione degli atti introduttivi delle parti si rivela in qualche misura coerente con la portata generale della disciplina della fase introduttiva e con le differenti articolazioni del procedimento che potranno prospettarsi all'esito della prima udienza. È infatti nell'ambito della «prima comparsa in udienza» che andranno risolte, anche d'ufficio, «tutte le controversie relative all'indole e qualità del giudizio introdotto» (§ 551, Reg. 1834), delineandosi, di conseguenza, tre possibili percorsi

^[116] Cfr. §§ 541-543 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 149-150.

^[117] Cfr. §§ 541, 630, del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 149, 168.

^[118] Cfr. § 545 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 150.

^[119] Cfr., spec., §§ 636-673 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 169-178, riguardanti la deduzione e l'assunzione della prova testimoniale.

^[120] Cfr. § 548 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 151.

^[121] Cfr. § 549 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 151. A riguardo v. M. PUJOS, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, cit., pp. 147-148. In proposito, si v., altresì, critico, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 75.

^[122] Cfr. § 550 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 151.

procedimentali alternativi (o, nelle parole del Regolamento, «modi di proseguire la causa»): la «procedura ordinaria» (S. IV, T. V, P. III, Reg. 1834), la «procedura sommaria» con iscrizione a ruolo della causa (§§ 587-588, Reg. 1834), consistente in una semplice versione abbreviata del rito ordinario, e la «procedura sommaria» senza iscrizione a ruolo, ossia l'immediata emissione della sentenza al termine della discussione orale della causa (§ 586, Reg. 1834)^[123].

Come anticipato, il Regolamento del 1834 attribuisce al giudice il potere-dovere di determinare la «classe» di appartenenza della singola controversia al fine di individuare il percorso procedimentale più appropriato alle intrinseche caratteristiche della stessa. In linea generale, nella sistematica del Regolamento gregoriano le controversie vengono suddivise, «qualunque ne sia l'oggetto, in giudizi ordinari e giudizi sommari» (§ 397, Reg. 1834)^[124]. Nello specifico, secondo la tecnica del *Code de procédure civile* (art. 404, *Code* 1806), la «classe dei giudizi sommari» viene delimitata dal legislatore pontificio mediante un'elencazione tassativa e precisa delle varie tipologie di «cause sommarie» (fra le quali spiccano, in particolare, gli «affari di commercio» e le controversie inerenti obbligazioni fondate su prova scritta); e,

[123] Cfr. §§ 551, 587-588 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 151, 158-159. Con marginali differenze, il procedimento previsto «per le cause sommarie che non si iscrivono a ruolo» trova applicazione anche alle controversie rientranti nella competenza dei «governatori» (§ 504, Reg. 1834), ai quali spetta l'amministrazione della giustizia civile in primo grado congiuntamente ai «tribunali civili». In estrema sintesi, il procedimento «*innanzi i governatori*» risulta incentrato su di un'unica udienza di discussione orale, alla quale il convenuto compare in seguito alla notificazione della «citazione» attorea (§ 500, Reg. 1834). Nel giorno precedente l'udienza l'attore deposita presso la cancelleria l'originale della «citazione» e i documenti necessari alla decisione della controversia (§ 494, Reg. 1834). Negli «affari urgenti» l'atto introduttivo e la relativa documentazione possono comunque essere presentati dall'attore direttamente in udienza (art. 495). All'udienza di discussione la causa è trattata oralmente, ma si attribuisce al giudice la facoltà di ordinare il deposito di memorie scritte qualora il valore economico della controversia sia superiore a un determinato importo (50 scudi), la domanda non abbia ad oggetto «provvisioni alimentari e di mercedi e di danno dato» e non risulti fondata su prova scritta (§ 500, Reg. 1834). Le eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali del convenuto devono essere proposte oralmente in udienza (§ 502, Reg. 1834). Inoltre, si riconoscono al giudice ampi poteri istruttori: dalla disposizione della prova testimoniale, alla nomina dei periti sino al deferimento del giuramento decisorio (§ 501, Reg. 1834). Come anticipato, per tutti i restanti aspetti del procedimento davanti ai «governatori» trova applicazione la «procedura dei tribunali civili per le cause sommarie che non si iscrivono a ruolo» (§ 504, Reg. 1834). Infine, minime variazioni del procedimento qui sinteticamente descritto vengono previste – nel senso di un'ulteriore semplificazione del rito – per le controversie di valore inferiore a 10 scudi (§ 505, Reg. 1834) nonché per quelle riguardanti «provvisioni alimentari» (S. II, T. IV, P. III, Reg. 1834) e «mercedi» (S. III, T. IV, P. III, Reg. 1834). Nel sistema del Regolamento gregoriano l'esercizio della giurisdizione civile in primo grado compete anche a specifici organi di governo delle articolazioni locali dello Stato pontificio («priori o capi dei comuni», «governatori comunali», «assessori locali o giusdicenti» ecc.). A tal fine il Regolamento predispone un'apposita «procedura economica» (S. XII, T. XVI, P. III, Reg. 1834) applicabile alle controversie che, in ragione del loro ridottissimo valore economico (§ 1709, Reg. 1834), «non potranno essere introdotte nel foro giudiziale, sotto pena di nullità per mancanza di giurisdizione» (§ 1710, Reg. 1834). L'instaurazione del «giudizio economico» avviene tramite una «semplice memoria diretta al giudice [...], contenente la dimanda della parte attrice e il documento o la prova sulla quale essa è fondata» (§ 1715, Reg. 1834). Ricevuto l'atto introduttivo, il «giudice economico» provvede alla fissazione dell'udienza di discussione e all'intimazione del convenuto (§ 1716, Reg. 1834). All'udienza, «sentite le parti in contraddittorio, il giudice economico procurerà di conciliarle» (§ 1717, Reg. 1834). Se la conciliazione non riesce, ha luogo – nella stessa udienza (o in altra successiva) – l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti o disposte d'ufficio dal giudice (§ 1719, Reg. 1834) e, quindi, l'emissione della sentenza definitiva, per la cui esecuzione viene previsto un apposito procedimento semplificato (§§ 1722 ss., Reg. 1834). Su tali aspetti del Regolamento, si v., spec., F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 56-60.

[124] Cfr. § 397 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 112.

diversamente del modello francese, non si riconosce al giudice la facoltà di autorizzare l'applicazione del rito sommario sulla base di generiche esigenze di celerità (§ 538, Reg. 1834)^[125]. Inoltre, l'assoluta tassatività dei «giudizi sommari» è ribadita dalla previsione residuale per cui «tutte le altre cause appartengono alla classe dei giudizi ordinari» (§ 539, Reg. 1834)^[126].

Nel caso di applicazione della «procedura ordinaria» l'udienza di prima comparizione si conclude con l'intimazione delle parti a iscrivere la causa a ruolo (§ 552, co. 1°, Reg. 1834); iscrizione da realizzarsi, a cura della parte più diligente, «per atto semplice di procuratore» (§ 564, Reg. 1834)^[127]. Dal giorno della notificazione di tale atto a quello in cui la causa verrà chiamata all'udienza deve trascorrere un termine dilatorio non inferiore a un mese (§ 565, Reg. 1834)^[128]. E nei dieci giorni antecedenti alla celebrazione dell'udienza spetta nuovamente alla parte più diligente la notificazione di un atto contenente «l'intimo della proposizione e discussione della causa» (§ 567, Reg. 1834), pena la cancellazione della causa dal ruolo (§ 568, Reg. 1834)^[129]. Oltre che dall'adempimento di tale formalità, l'udienza di discussione viene preceduta dallo scambio di una «memoria» difensiva per parte e dalla produzione di tutti i documenti necessari alla decisione della causa (§§ 569-571, Reg. 1834), che dovranno essere certificati dai difensori come «veri e conformi agli originali» (§ 570, Reg. 1834)^[130].

Considerata l'assenza di stringenti oneri di allegazione e di contestazione a carico del convenuto nella fase introduttiva del procedimento, la «memoria» che precede l'udienza di discussione risulta funzionale alla precisazione delle «eccezioni» – di rito e di merito – sommariamente enunciate «nell'atto di chiamata» dell'attore alla prima udienza. Salvo che per particolari questioni pregiudiziali (come il difetto di giurisdizione o di rappresentanza: §§ 782-783, Reg. 1834), la decisione delle «eccezioni» di rito può essere posticipata dal giudice al momento dell'emissione della sentenza di merito (§ 777, Reg. 1834); con ciò superandosi il tipico sistema di diritto comune basato sull'obbligo di immediata risoluzione delle eccezioni processuali^[131]. Diversamente, appare ancora saldamente legata alla tradizione dello *ius commune* la disciplina del Regolamento gregoriano relativa alle domande riconvenzionali (§ 844,

^[125] Cfr. art. 404 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 24, pp. 73-74 e § 538 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 147-148. Su tale aspetto del Regolamento gregoriano, si v., di recente, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 76.

^[126] Cfr. § 539 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 148.

^[127] Cfr. §§ 552, 564 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 151-152, 155.

^[128] Cfr. § 565 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 155.

^[129] Cfr. §§ 567-568 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 155.

^[130] Cfr. §§ 569-571 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 155-156.

^[131] Cfr. §§ 777, 782-783 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 199-200.

n. 1, Reg. 1834), che potranno essere proposte dalle parti sino alla decisione della domanda principale, purché fondate «su un titolo scritto» (§§ 846-849, Reg. 1834)^[132].

All'udienza di discussione la causa viene trattata oralmente (§ 572, Reg. 1834), mediante la particolareggiata esposizione delle difese delle parti ad opera dei procuratori e l'eventuale concessione di ulteriori repliche a discrezione del presidente del collegio (§§ 573-576, Reg. 1834)^[133]. Lo svolgimento della discussione orale, così come le successive fasi della «procedura ordinaria», ricalcano le forme dell'antico procedimento rotale, anche per quanto concerne la peculiare distinzione fra «opinamento» e sentenza^[134]. Più in dettaglio, al termine del dibattimento il collegio si ritira in camera di consiglio per la pronuncia del proprio «opinamento», ossia una sorta di 'progetto di sentenza' avente la funzione di consentire alle parti un effettivo contraddittorio sull'opinione dei giudici riguardo alla soluzione da dare alla controversia (§§ 578-579, Reg. 1834); e ciò nella duplice prospettiva di indurre le parti a un componimento stragiudiziale della lite, ovvero di disincentivare l'eventualità dell'impugnazione^[135]. In ogni modo, nei venti giorni successivi alla notificazione dell'«opinamento» viene attribuita alle parti la facoltà di replicare al prospetto di decisione emesso dal collegio, mediante nuove memorie scritte (§§ 580-583, Reg. 1834), oppure in forma orale nel contesto della terza e ultima udienza prima dell'emissione della sentenza definitiva (§§ 584-585, Reg. 1834)^[136].

Questa sintetica ricostruzione dei principali aspetti caratteristici del procedimento pontificio sembra consentire – del resto sulla scia di un apprezzamento oggi piuttosto diffuso in dottrina – una valutazione complessivamente positiva del modello processuale gregoriano del 1834^[137]. Come si è tentato di segnalare, risultano indubbiamente molteplici le discrasie e gli anacronismi che in varia misura contraddistinguono le modalità di determinazione del *thema probandum* e del *thema decidendum* delineate dalla presente normativa: accanto alla mancata previsione di una specifica figura di atto introduttivo del convenuto

^[132] Cfr. §§ 844, 846-849 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 212-213.

^[133] Cfr. §§ 572-576 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 156-157 e i commenti di M. PUJOS, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, cit., p. 148; F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., p. 51.

^[134] Cfr., infatti, J.B. DE LUCA, *Relatio romanae curiae forensis eiusque tribunalium et congregationum in Teatrum veritatis et iustiae*, XV, Venetiis, 1726, disc. XXXII, 52 ss. Cenni anche in M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989, p. 103.

^[135] Cfr. §§ 578-579 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, p. 157. Si v., altresì, M. PUJOS, *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, cit., pp. 148-149; F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., pp. 51, 88-90; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 78, 88-89; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 76-77 e, cenni, in C. FURNO, *La 'Concordantia dubiorum' nel progetto di codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano*, in *Riv. dir. proc.*, 1939, pp. 170-171.

^[136] Cfr. §§ 580-585 del *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI*, cit. nota n. 90, pp. 157-158.

^[137] Si v., ad es., F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato pontificio*, cit., p. 36, ove può leggersi: «Al codice gregoriano non si può affatto rimproverare un'arte meno felice di quella che troviamo nelle altre leggi nate in Italia dopo la restaurazione. Sulle quali esso vanta anzi – assieme al codice estense – una certa indipendenza di sistema e specialmente di vedute che invano cercheremmo negli altri rami usciti, al di qua delle Alpi, sul tronco del codice francese». E, più di recente, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 89-90; U. PETRONIO, N. PICARDI, *Prefazione*, cit., pp. XXIX-XXX; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 77.

occorre infatti sottolineare l'assenza di adeguati strumenti di coordinamento fra il potere dispositivo delle parti in ordine all'oggetto della controversia e la peculiare funzionalità delle tre udienze in cui si articola la struttura del procedimento; di talché, anche nell'ambito di uno svolgimento della trattazione maggiormente improntato all'oralità e alla concentrazione, si ripropongono gran parte dei problemi di efficienza e di effettività del processo tipicamente caratterizzanti il sistema di preparazione scritta della controversia. Ciò nonostante, al confronto con gli altri codici preunitari di matrice francese, il risultato dell'elaborazione legislativa pontificia pare distaccarsi nettamente da una logica di semplice recezione o di comunque settoriale perfezionamento del modello rappresentato dal *Code de procédure civile*: influenze e suggerimenti derivanti dal codice napoleonico (dalla disciplina della «citazione» a quella della costituzione delle parti, sino alla suddivisione delle cause in «ordinarie» e «sommarie») si inseriscono qui in un percorso codificatorio chiaramente incentrato sulla razionalizzazione del preesistente assetto giuridico, combinandosi con elementi propri della secolare tradizionale processuale canonica (dall'oralità della trattazione alla centralità dell'udienza, sino all'«opinamento»), e configurando nell'insieme un modello di procedimento non ricalcante schemi anteriori. In prospettiva storica, oltre al pregio dell'intrinseca originalità rispetto ai suoi diretti antecedenti e allo stesso codice francese, non può omettersi di rilevare che quello pontificio sarà il solo modello processuale italiano del secolo XIX a precorrere le tendenze novecentesche a una maggiore applicazione dell'oralità nella preparazione della causa nonché a una più generale adattabilità del procedimento alle caratteristiche della singola controversia.

3.3. (Segue:) *L'impostazione della causa nei diretti antecedenti del Codice 'unitario' italiano*

Risultano ormai ampiamente acquisite alla moderna storiografia giuridica le tappe fondamentali e le peculiari caratteristiche dell'esperienza codificatoria sabauda attinente alle regole del processo civile; e tale constatazione può a maggior ragione essere estesa al corso delle vicende storiche che condurranno alla progressiva unificazione delle legislazioni processuali preunitarie sotto la normativa vigente nel Regno di Sardegna^[1]. Del resto, per motivazioni storico-culturali più che evidenti, l'attenzione della dottrina contemporanea per questo particolare ambito di ricerca si rivela da tempo decisamente preminente rispetto alla pur significativa considerazione delle ulteriori esperienze preunitarie di codificazione processuale, come anche dimostrato dall'estrema varietà di prospettive disciplinari offerta dalla principale letteratura di riferimento. Pertanto, rimanendo, per così dire, ai margini di un vero e proprio genere storiografico, i presenti rilievi introduttivi saranno limitati a una davvero sintetica ricostruzione delle riforme processuali sabaude realizzate a ridosso della prima metà del secolo XIX, con il precipuo intento di evidenziare le linee di

^[1] Per limitarsi ad alcuni imprescindibili riferimenti, si v. G.S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, 2007, *passim*; F. AIMERITO, *Per la storia della codificazione processualciviltistica sabauda. Ordinamento giudiziario e processo civile in un progetto dei primi anni della Restaurazione*, in *Riv. storia del dir. it.*, 1996, LXIX, pp. 205-234; ID., *Per un codice di procedura civile del Regno di Sardegna. Problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della Restaurazione*, Roma, 2001, *passim*; ID., *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008, *passim*.

tendenza che presiederanno alla disciplina delle fasi di introduzione e trattazione della controversia nei diretti antecedenti del codice unitario italiano.

Come è stato di recente osservato, nella storia delle codificazioni preunitarie di matrice francese quella dei codici di procedura civile del Regno di Sardegna si presta a essere letta come un esempio *sui generis* di lenta e graduale recezione del modello rappresentato dal *Code de procédure civile*^[2]. Una storia, tutt'altro che lineare, segnata dalla sistematica opposizione di ampi settori della politica e della società civile del tempo verso un disegno riformatore che appare progressivamente indirizzarsi alla mera imitazione del modello franco-napoleonico, con il conseguente superamento della tradizione legislativa autoctona rappresentata dall'antica «procedura giudiziaria» delle Regie Costituzioni (T. I-XXXIV, L. III, Cost. 1770)^[3].

In effetti la singolarità dell'esperienza codificatoria sabauda pare in qualche misura evidente a cominciare dalla sua tarda collocazione temporale, di molto successiva all'entrata in vigore delle principali codificazioni preunitarie di derivazione francese. Invero, diversamente dagli Stati preunitari in cui il percorso della codificazione appare da subito contraddistinto da una più o meno accentuata mimesi del *Code* napoleonico (e, quindi, dalla rapida emanazione di nuovi *corpus* normativi), nel Regno di Sardegna il fenomeno codificatorio si presenta ben più articolato e complesso, come attestato dal fatto che l'esigenza di un codice processuale in senso moderno viene a rappresentare un obiettivo prioritario della monarchia sabauda soltanto sul finire degli anni '40 del secolo XIX^[4].

È infatti in tale periodo che ragioni di ordine prettamente politico impongono un decisivo cambio di passo ai lavori sul codice di procedura civile, formalmente avviati nel 1831 dal re Carlo Alberto con la costituzione di una *Commissione legislativa* preposta alla codificazione dei vari settori del diritto sabaudo^[5]. A distanza di breve tempo dalla concessione dello Statuto albertino, il problema della discontinuità dei lavori codificatori viene affrontato dal nuovo governo costituzionale mediante la nomina di un'apposita commissione ministeriale, ufficialmente incaricata di revisionare il progetto di codificazione – ancora *in fieri*, ma di strettissima aderenza francese – predisposto nei quattro anni precedenti dalla cosiddetta commissione Bermondi^[6].

[2] Cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 1.

[3] Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, I, Torino, nella Stamperia Reale, 1770, pp. 270-493. Su tali *corpus* normativi nelle loro edizioni del 1723, 1729 e 1770 si v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, M. VIOLA, *Le Costituzioni Piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, I. *Storia esterna della compilazione*, Milano-Torino-Roma, 1928, pp. 189-376. Per alcuni riferimenti sulla «procedura giudiziaria» delle Regie Costituzioni, si v., ad es., G. GALLI DELLA LOGGIA, *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del Foro, e le costituzioni di S.S.R.M. Divisa in tre parti*, I-XII, Torino, 1772-1792; M. BOTTON DE CASTELLAMONTE, «Piémont», voce del *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*⁵, a cura di P.A. MERLIN, XXIII, Bruxelles, 1827, pp. 279-282; G.S. PENE VIDARI, *Introduzione. Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, I. Costituzioni sabaude. 1723*, Milano, 2002, pp. IX-XXVII.

[4] Cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 215.

[5] Sui lavori della *Commissione legislativa* del 1831, si v., ancora, F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 169-195.

[6] Sull'operato della cosiddetta Commissione Bermondi e della successiva *Commissione di revisione*, si v., nuovamente, F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 196-219.

L'istituzione della cosiddetta *Commissione di revisione* segna quindi l'inizio di quella che può essere considerata a tutti gli effetti la fase conclusiva del percorso di avvicinamento all'emanazione del primo *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi* del 1854. Non senza difficoltà e interruzioni dettate dall'instabilità politica del momento, l'opera di parziale riscrittura del progetto Bermondi si conclude, nel marzo 1853, con la presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge «per l'autorizzazione provvisoria del Codice di procedura civile», a firma del guardasigilli cavouriano Boncompagni di Mombello^[7]. In conformità alle nuove procedure legislative previste dallo Statuto albertino, il disegno di legge Boncompagni segue un iter di approvazione bicamerale piuttosto lungo e tortuoso, essenzialmente scandito dall'esame preliminare dell'articolato ad opera delle commissioni parlamentari e dalla successiva discussione e votazione, presso ciascuna Camera, del testo licenziato dalle rispettive commissioni^[8]. Per ragioni ancora una volta connesse all'instabilità politica del parlamentarismo subalpino, l'esame del progetto di legge sul codice di procedura civile si interrompe al Senato dopo lunghe e approfondite discussioni, per poi riprendere *ex novo* il corso dell'iter legislativo sotto l'egida del nuovo guardasigilli Rattazzi^[9]. Si giunge così, a distanza di sedici mesi dalla presentazione del disegno di legge Boncompagni (e a ventiquattro anni dall'avvio dei lavori codificatori), al termine della prima parentesi del percorso di codificazione del processo civile sabaudo: nel luglio 1854 è infatti sanzionato e promulgato, nella versione di codice provvisorio per il successivo quinquennio, il *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi*^[10].

[7] Cfr. C. BONCOMPAGNI DI MOMBELLO, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, in G. GALLETTI, P. TROMPEO (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione 1852 (IV^a Legislatura). Documenti*, III, Firenze, 1867, p. 1530 ss.

[8] Sull'iter legislativo delineato dallo Statuto albertino, si v., ad es., I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi. Fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, 2008, pp. 204-228.

[9] Per un'attenta disamina dell'iter di approvazione parlamentare seguito dal disegno di legge Boncompagni, si v. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 248-269. Per un *focus* sul ruolo svolto da Rattazzi nell'approvazione dei Codici sardi del 1854-1859, si v., altresì, ID., *Urbano Rattazzi avvocato, uomo politico, ministro e la codificazione della procedura civile in Piemonte alla vigilia dell'Unità*, in *La Pazienza. Rass. Dell'Ordine degli Avv. di Torino*, 2008, 99, pp. 37-42; ID., *Urbano Rattazzi e i Codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, in R. BALDUZZI, R. GHIRINGHELLI, C. MALANDRINO (a cura di), *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, Milano, 2009, pp. 25-39.

[10] Cfr. art. 1, co. 2°, della Legge 16 luglio 1854, n. 26, recante «Approvazione e pubblicazione del Codice di procedura civile da porsi in esecuzione il 1° aprile 1855», in *Gazzetta Piemontese*, lunedì 31 luglio 1854, n. 179. Il testo del Codice processuale sabaudo del 1854 può leggersi in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1854 (v., altresì, *Regolamento 24 dicembre 1854 per l'esecuzione del Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, n. 367, in *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, XXIII, Torino, Stamperia Reale, s.d., pp. 567-618). Su tale codice, si v., oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, V. CAVIGLIA, *Osservazioni sul nuovo Codice di procedura civile approvato dal Parlamento sardo e sanzionato e promulgato con R.D. 16 luglio 1854*, Genova, 1854; P. ISNARDI, *Il nuovo stile della civile procedura dinanzi alle corti ed ai tribunali degli Stati sardi ossia il nuovo codice messo in pratica con spiegazioni, esempi e moduli*, Torino, 1854; P.O. VIGLIANI, *Dei doveri imposti dalla Promulgazione del Codice di procedura civile alla Magistratura ed al Foro. Discorso pronunciato il 6 novembre 1854 dall'Avvocato Fiscale Generale di S. M. P.O. Vigliani nella solenne adunanza di apertura del Magistrato di Appello di Nizza*, Nizza, 1854; C. ARA, *Il giovane avvocato. Opuscolo di nozioni pratiche per l'esercizio del patrocinio*, Torino, 1854; F. GALLEANI, S. BERNARDI, *Manuale teorico-pratico di procedura civile per uso degli uscieri, segretari e giudici di mandamento*, Torino, 1854; F. DECIO, *Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il re di Sardegna. Confronto e reciproco rapporto dei singoli articoli del medesimo tra loro e con quelli degli altri codici*, Asti, 1854; S. BERNARDI, F. GALLEANI, *Commentario al Codice di procedura civile. Riveduto dall'avv. R. CONFORTI*, I-III, Torino, 1855; M. PESCATORE, *Corso universitario di procedura civile. Programma*, Torino, 1855; ID., *Corso universitario dei giudizi civili. Lezioni orali del professore Pescatore. Raccolte e compendiate dallo studente L. MATTIROLLO*, Torino, 1857; C. GIRARDI, *Catechismo dell'aspirante all'esame di usciere giudiziario*, Torino, 1856; P.O. VIGLIANI, *Del progresso nell'amministrazione della giustizia. Discorso letto dal Comm. P.O. Vigliani, Avv.*

Come rilevato dalla più attenta dottrina, fra l'avvio dei lavori di revisione del progetto Bermondi e l'entrata in vigore del primo *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi* diverse circostanze consentono di ricostruire i termini del dibattito politico e culturale sulla recezione del modello normativo francese^[11]. Un dibattito che vede contrapporsi due differenti tipi di approccio al problema della codificazione del processo civile: quello orientato all'immediata soluzione del problema-codice nella sua preta declinazione politica (ossia a prescindere dalle questioni di ordine tecnico-disciplinare poste dalla recezione del modello francese) e quello volto a una valutazione più cauta e riflessiva dei rischi insiti nella pedissequa imitazione di un unico modello processuale^[12].

Come subito si dirà, fra i vari argomenti che costituiscono oggetto di discussione in tale frangente, assume un rilievo del tutto centrale la disciplina delle attività di preparazione della controversia; e ciò essenzialmente in un'ottica di raffronto comparativo fra il modello del *Code de procédure civile* e quello autoctono tradizionale delle Regie Costituzioni.

Riassumendo per grandi linee alcuni antefatti del dibattito sulla recezione del modello napoleonico, può darsi per acquisita la circostanza che l'obiettivo di giungere a quanto più rapida approvazione del codice abbia costituito, senza distinzioni di sorta, un imperativo comune dei vari ministri succedutisi alla guida del dicastero di Grazia, Giustizia e dei Culti a partire dal 1848. Chiari esempi di tale approccio possono ravvisarsi negli infruttuosi tentativi dei guardasigilli Demargherita e Siccardi di rimediare al ritardo dei lavori di riscrittura del progetto Bermondi mediante una promulgazione *'per tranches'* delle parti del progetto già revisionate dalla Commissione; una sorta di *escamotage* che ha il rilevante effetto, sul piano politico, di associare al problema dell'urgenza della riforma quel metodo di perfezionamento *in itinere* della legislazione processuale che finirà per contraddistinguere il Codice *'provvisorio'* del 1854^[13]. Nello stesso senso può poi interpretarsi la scelta strategica dei ministri Boncompagni e Rattazzi di riservare la disamina dell'articolato del codice alle sole commissioni parlamentari, in modo da pattuire (o, meglio, da prevenire) in quella sede eventuali emendamenti al disegno di legge e, quindi, circoscrivere la successiva

Generale di S.M., nella solenne apertura dell'anno giudiziario il dì 5 novembre 1858, nanti all'Ecc.^{ma} Corte di Appello di Genova, Genova, s.d. Per alcuni riferimenti di carattere storico-ricostruttivo, si v., ad es., S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, Torino, 1889, pp. V-IX; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE*, Milano, 1927, pp. 782-783, 787-788; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, 1928, pp. 801-802; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913, p. 382; G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli, Napoli, 1965, pp. 13-14; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, Bologna, 1980, pp. 93-100; S. CHIARLONI, *Introduzione. Il presente come storia. Dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari. XII. Codici di procedura civile del Regno di Sardegna. 1854/1859*, Milano, 2004, pp. IX-XXVIII; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017, pp. 78-93.

[11] Cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 226.

[12] Cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 226 ss.; ID., *Urbano Rattazzi e i Codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, cit., p. 27.

[13] Si v., anche per un'ampia disamina dei progetti Demargherita e Siccardi, F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 218-226.

discussione alle Camere unicamente alla versione del testo già approvata dalle commissioni^[14]. Tutto ciò evidentemente al fine di eludere un più ampio e approfondito confronto politico sulle disposizioni del nuovo codice, anche a rischio di forzature costituzionali e di inevitabili ripercussioni sull'opinione pubblica.

Si tratta, come si vede, di una modalità di procedere, «in fretta e furia», che risulta soltanto in parte dettata dalla volontà politica di risolvere un problema ormai ventennale e di notevole impatto sociale quale è appunto quello della codificazione del processo civile^[15]. Infatti, sul piano del prestigio internazionale, lo stato della legislazione processuale del Regno di Sardegna e il grave ritardo dei lavori per l'emanazione di un nuovo codice rende per molti aspetti impietoso il raffronto con gli altri Stati preunitari italiani (dove sono da tempo in vigore codici o regolamenti organici del processo civile), conferendo al Regno sardo-piemontese una patina di arretratezza e di isolamento del tutto incompatibile con l'immagine di 'modernità' liberale profondamente consentanea alla prospettiva dell'Unificazione^[16].

Nel quadro politico del momento l'esigenza di dotare il Paese di un codice di procedura civile appare quindi strettamente connessa al rafforzamento della posizione internazionale del Regno di Sardegna e, segnatamente, al ruolo di *leadership* assunto dalla monarchia sabauda nel movimento risorgimentale. Sotto il profilo che qui interessa, la necessità di predisporre le condizioni adeguate a una progressiva unificazione politica e legislativa dei territori peninsulari impone dunque di velocizzare, per quanto possibile, l'entrata in vigore del nuovo codice, anche a discapito di una maggiore rielaborazione critica del modello fornito dal *Code de procédure civile* (che costituisce, del resto, il modello di riferimento della maggior parte delle legislazioni preunitarie) e della stessa qualità tecnico-giuridica della nuova disciplina processuale^[17].

Ad ogni modo, sin dal tentativo del ministro Demargherita di suddividere l'approvazione del codice in più *tranches* (con quella che viene percepita come un'evidente forzatura dell'usuale prassi legislativa), cominciano a profilarsi, dentro e fuori le Camere, orientamenti estremamente critici verso la linea politica 'emergenziale' caratterizzante l'opera di codificazione del processo civile. Anche sulla scia del peculiare clima partecipativo di quel periodo, prende forma un dibattito pubblico, piuttosto vivace e a tratti polemico, al quale contribuiscono tutte le categorie professionali direttamente interessate dalla riforma nonché giuristi di grande prestigio internazionale, come Mancini, Mittermaier e Bordeaux^[18].

^[14] Si v., nuovamente, quanto in F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 228 ss.

^[15] Il virgolettato nel testo è tratto da F. AMBROSOLI, *Sulla nuova codificazione nei Regj Stati sardi*, Pavia, 1860, p. 8.

^[16] Sullo stato della legislazione processuale nel Regno di Sardegna all'indomani della Restaurazione, si v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., pp. 93-94; S. CHIARLONI, *Introduzione. Il presente come storia. Dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, cit., p. XV; F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 48-60 nonché pp. 227-232 riguardo alla dimensione politica del problema-codice.

^[17] Cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 247.

^[18] Per una ricostruzione di tale dibattito, v. ancora F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 234 ss.

Pur a fronte di posizioni alquanto diversificate e non estranee a tendenze tipicamente conservatrici e corporative, costituisce indubbiamente un rilievo diffuso quello dell'eccessiva aderenza del futuro codice al modello franco-napoleonico (che, come noto, proprio durante gli anni '50 del secolo XIX conosce «una fase di crisi particolarmente acuta, anche e soprattutto nella sua terra d'origine»)^[19]. Specialmente presso l'avvocatura e il giudiziario, ma anche nella dottrina processualcivilistica, appare ampiamente condivisa la prospettiva di un radicale ridimensionamento dell'influenza francese, auspicandosi una maggiore continuità con la legislazione autoctona delle Regie Costituzioni e con lo schema di processo ivi configurato, non a torto ritenuto più semplice ed economico rispetto alla «procédure» transalpina^[20].

In effetti, al di là delle annotazioni di ordine generale e di una certa retorica d'impronta tradizionalista, il dibattito tecnico sui contenuti del codice si svolge prevalentemente su singoli aspetti della disciplina processuale, mediante un'attenta comparazione valutativa dell'uno e dell'altro modello normativo^[21]. In tale contesto, un esempio in particolare viene spesso evocato dai giuristi piemontesi a dimostrazione della maggiore funzionalità ed efficienza della procedura di 'diritto patrio' rispetto a quella francese. Ci si riferisce al fatto che nel processo delle Regie Costituzioni la separazione fra la fase istruttoria in senso lato e quella decisoria risulta scandita dal meccanismo dell'«assegnazione a sentenza», ossia dalla richiesta di fissazione dell'udienza dibattimentale formulata dalla parte più diligente dopo lo scambio degli atti introduttivi (§ 6, T. VI, L. III, Cost. 1770)^[22]. Diversamente dal processo francese e dall'istituto, in parte simile, del cosiddetto «acte de sommation d'audience» (artt. 79-80, *Code* 1806), l'«assegnazione a sentenza» non comporta soltanto il formale passaggio della causa alla fase di decisione, ma anche il maturare delle preclusioni istruttorie in vista della successiva udienza di discussione (§ 2, T. XXVIII, L. III, Cost. 1770); un'efficacia preclusiva al protrarsi dell'istruttoria che, come già rilevato dai causidici piemontesi di inizio Ottocento, avrebbe consentito di celebrare l'udienza di discussione sulla scorta di un quadro probatorio ormai definito e tendenzialmente non modificabile dalle parti^[23].

Pertanto, quanto meno in via di principio e al netto delle possibili deroghe della prassi, l'«assegnazione a sentenza» si configura come un vero e proprio momento preclusivo, finalizzato a scandire quella separazione funzionale fra le due marco-fasi

[19] Cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 234.

[20] Cfr., anche per ampi rimandi bibliografici, F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 24-30.

[21] Cfr. F. AIMERITO, *Urbano Rattazzi e i Codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, cit., p. 27.

[22] Cfr. § 6, T. VI, L. III, Cost. 1770, in *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, cit. nota n. 3, pp. 311-312 e v., altresì, quanto osservato da F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 46-47.

[23] Cfr. § 2, T. XVIII, L. III, Cost. 1770, in *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, cit. nota n. 3, p. 431 e v., nuovamente, F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 46. Riguardo agli artt. 79-80 del codice francese (cfr. *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, Paris, chez Rondonneau, au Dépôt de lois, 1806, p. 19) e all'istituto italianizzato della «iscrizione a ruolo di spedizione», si v., anche per ampi rimandi alla dottrina francese, quanto contenuto nel precedente paragrafo del presente lavoro. Per un unico e puntuale riferimento su tale istituto, si v., ad es., J.E. BOITARD, *Leçons de procédure civile. Publiées par G. DE LINAGE. Revues, annotées, complétées et mises en harmonie avec les lois récentes par G.F. COLMET-DAAGE*, I, Paris, 1865, pp. 160-162, spec. 161. Per un approfondimento della figura dei causidici/procuratori, si v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, F. AIMERITO, *Note per una storia delle professioni forensi. Avvocati e causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario*, in *Rass. Forense*, 2004, XXXVII, 2, pp. 379-412.

del procedimento che appare per converso ben più sfumata nel modello procedimentale francese (v., *retro*, § 3.2). Infatti, in seguito all'emissione dell'«ordinanza di assegnazione», il divieto delle parti di compiere nuove produzioni e deduzioni istruttorie può essere superato soltanto attraverso la «restituzione in tempo» (peraltro limitata alle sole prove sopravvenute: § 2, T. XVIII, L. III, Cost. 1770), non prospettandosi ipotesi 'fisiologiche' di prosecuzione dell'istruttoria assimilabili all'«instruction par écrit» prevista dal codice napoleonico (art. 95, *Code* 1806)^[24].

Le critiche dell'ambiente giudiziario e forense verso il sistema dell'«acte de sommation d'audience», combinate alla diretta sperimentazione dei suoi difetti nel periodo dell'occupazione napoleonica, finiscono per influire in maniera decisiva sulla predisposizione del testo finale del Codice; e ciò soprattutto nel senso di diffondere e avvalorare la convinzione – ben espressa nell'editoriale di uno dei maggiori periodici dell'epoca – che «progredire non ha sempre per sinonimo il mutare», specie se «facendo innovazioni non necessarie, ripudiando le cose nostre per far luogo alle straniere, si scambia il progredire per l'indietreggiare»^[25]. In effetti, pur senza determinare un ribaltamento di paradigma, gli esiti di questa valutazione comparativa sembrano fornire al legislatore sabaudo spunti concreti per rimediare ai principali profili di criticità dello schema processuale francese, con l'ulteriore vantaggio di attenuare le accuse di «indecoroso gallicismo» apertamente indirizzate al codice di prossima approvazione^[26]. Di qui l'affermarsi, in una logica di pragmatica mediazione politica, di una filosofia di intervento basata su una maggiore armonizzazione dell'architettura del procedimento francese con istituti propri della tradizione giuridica locale, che si tende comunque a riconfigurare in una veste tecnico-formale più conforme al modello disciplinare di riferimento. Ciò è quanto si verifica, per l'appunto, con riguardo al meccanismo preclusivo dell'«assegnazione a sentenza»; meccanismo che si vedrà essere ripensato – senza sostanziali variazioni della sua funzionalità originaria – sulla falsariga dell'«iscrizione sul ruolo di spedizione», ossia

^[24] Cfr. art. 95 del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 23, p. 23 e v., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, quanto nel precedente paragrafo § 3.2.

^[25] L'inciso è tratto dall'editoriale («Legislazione. Del Codice di procedura civile») della *Gazzetta dei Tribunali*, sabato 26 marzo 1853, n. 22, in G. MAURIZIO, A.G. BOZZO (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali*, Genova, 1853, V, p. 193; nella medesima raccolta v., altresì gli editoriali pubblicati in *Gazzetta dei Tribunali*, mercoledì 15 giugno 1853, n. 45, pp. 377-378; *Gazzetta dei Tribunali*, mercoledì 28 settembre 1853, n. 75, pp. 617-618; *Gazzetta dei Tribunali*, sabato 1° ottobre 1853, n. 76, pp. 625-627; *Gazzetta dei Tribunali*, mercoledì 5 ottobre 1853, n. 77, pp. 629-630; *Gazzetta dei Tribunali*, sabato 8 ottobre 1853, n. 78, pp. 637-638. Sulle molteplici e diversificate problematiche emerse durante l'applicazione del codice francese in Piemonte, si v., ad es., V. PASTORE, *Codice di procedura civile con annotazioni spiegative ed istruttive*, I-II, Torino, 1808, *passim*; C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino, 1881, pp. 371-408; e, più di recente, C. LAURORA, M.P. NICCOLI, *La giustizia in periodo napoleonico*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814). Atti del convegno. Torino 15-18 ottobre 1990*, I, Roma, 1994, pp. 347-368; F. AIMERITO, *L'applicazione della legislazione francese sul processo civile nel Piemonte napoleonico. Ordinamento giudiziario, professioni forensi, procedura*, in O. CONDORELLI (a cura di), *'Panta rei'. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, I, Roma, 2004, pp. 33-64; ID., *Aspects de l'application du droit privé. L'application du code de procédure civile et l'administration de la justice civile dans le Piémont sous domination napoléonienne*, in O. VERNIER, M. BOTTIN, M. ORTOLANI (dir.), *Études d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, 2008, pp. 17-36.

^[26] Cfr. *Gazzetta dei Tribunali*, sabato 26 marzo 1853, n. 22, in G. MAURIZIO, A.G. BOZZO (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali*, cit., p. 193.

sulla versione italianizzata dell'«acte de sommation d'audience» analogamente prevista dalle legislazioni borbonica, parmense e pontificia (v., *retro*, § 3.2).

Quanto sin qui osservato riguardo al retroterra politico della codificazione processuale nel Regno di Sardegna e ai connessi problemi di contemperamento fra i due modelli-cardine dell'esperienza codificatoria sabauda rende facilmente comprensibile il disinteresse del legislatore piemontese verso prospettive di riforma implicanti una più seria analisi comparatistica delle legislazioni processuali italiane e straniere. Di fronte all'urgenza di varare un codice di procedura civile, già pronto e avviato all'iter parlamentare, le proposte della dottrina di revisionare l'intero progetto ministeriale alla luce di modelli alternativi al codice francese (dalla *Loi sur la procédure civile* ginevrina del 1819 al codice parmense del 1820, sino al codice dei Paesi Bassi del 1838) vengono considerate del tutto irricevibili; e tale atteggiamento del legislatore finirà per essere interpretato dalla storiografia giuridica, più e meno recente, come un indice sintomatico di «gretto e miope provincialismo»^[27].

Con specifico riferimento alla disciplina degli atti introduttivi delle parti restano dunque sostanzialmente ignorate le «osservazioni sul progetto di codice di procedura civile» fornite dal celebre giurista e accademico tedesco, Karl Mittermaier, sotto forma di 'lettera aperta' a Pasquale Stanislao Mancini (come noto, a quel tempo già pienamente inserito nell'ambiente culturale e politico torinese, dapprima quale componente della «Commissione per la riforma dei codici» e in seguito della «Commissione per la statistica giudiziaria»)^[28]. Sin dalle prime pagine di quello che si prospetta essenzialmente «un confronto colle legislazioni ed esperienze fatte altrove» (con un particolare focus sui «progressi fatti dalla scienza e dalle leggi germaniche»), Mittermaier individua nel «modo di preparare e d'istruire i processi civili la più importante questione da definirsi», fornendo quindi al legislatore sabauda un'accurata sintesi di alcuni dei principali «sistemi a cui s'attengono le varie legislazioni nell'ordinare il modo in cui debbano i processi, prima delle udienze, prepararsi»^[29]. Del resto, dalle stesse pagine introduttive emerge chiaramente il proposito critico dell'autore, consistente nel dimostrare non solo che «il nuovo progetto piemontese di codice [...] ha il difetto comune a tutti i lavori legislativi d'Italia, d'imitare eccessivamente la legislazione francese», ma anche la singolare

[27] Cfr., *si vis*, *Loi sur la procédure civile pour le Canton de Genève. Décrétée par le Conseil Représentatif et Souverain le 29 septembre 1819*, Genève, De l'Imprimerie des Successeurs Bonnant, 1819; *Wetboek van burgerlijke rechtsvordering*, Grav, Offic. Uitgave, 1830, che P.S. MANCINI, *Riforma della procedura civile negli Stati sardi e vedute fondamentali per la compilazione del nuovo codice*, in *Il monitore dei Comuni italiani*, I, ottobre 1851, s.n.p., indica al legislatore sabauda quali possibili modelli alternativi al *Code de procédure civile* del 1806 (su tale *pamphlet* del giurista napoletano, v., *amplius*, F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 242-245. Il virgolettato nel testo è tratto da A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, p. 3; e, in senso analogo, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 98.

[28] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile. Lettera del Prof. Mittermaier al Prof. P.S. Mancini*, edita in *Gazzetta dei Tribunali*, mercoledì 4 maggio 1853, n. 33, e consultabile in G. MAURIZIO, A.G. BOZZO (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali*, cit., pp. 281-284.

Sulla partecipazione di Mancini alla *Commissione per la riforma dei codici* e a quella *per la statistica giudiziaria* si v., M. MAURO, *Biografia di P.S. Mancini*, Roma, 1886, p. 42; L. CARPI, *P.S. Mancini*, in ID. (a cura di), *Il Risorgimento italiano. Biografie storico-politiche di illustri italiani contemporanei*, III, Milano, 1884, p. 564; e, più di recente, G.S. PENE VIDARI, *La prolusione di P.S. Mancini all'Università di Torino sulla nazionalità (1851)*, in ID. (a cura di), *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, Torino, 2010, pp. 23-24.

[29] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile*, cit., p. 282.

caratteristica di rappresentare per certi aspetti un esempio di recezione peggiorativa del modello franco-napoleonico^[30].

In stretta coerenza con tali premesse, Mittermaier dedica ampio spazio al raffronto fra i due sistemi fondamentali di preparazione della causa alla decisione: quello francese del «dibattimento orale», preceduto dallo scambio di atti introduttivi ipersemplicati e aspecifici (v., *retro*, § 3.2), e quello austro-tedesco del «processo preparatorio in iscritto», caratterizzato dalla previsione di «un numero dato di atti scritti» precedenti l'udienza e dall'analitica predeterminazione del «contenuto del libello dell'attore e della risposta del convenuto» (v., *retro*, § 3.1)^[31].

Come è intuitivo, nel proposito dell'autore il confronto fra i due sistemi di preparazione della controversia avrebbe dovuto far propendere il legislatore sabauda per il sistema austro-tedesco, considerata la scarsa probabilità che «dai pubblici dibattimenti nascano buone sentenze [...] senza una base sicura per preparare il processo»^[32]. In effetti nella ricostruzione di Mittermaier il difetto di fondo del sistema dibattimentale francese sarebbe ravvisabile nel fatto che la «legge non prescrive quello che deve essere contenuto precisamente nella domanda dell'attore e nella risposta del convenuto»; risultando, in altri termini, incompatibile con la funzionalità propria del dibattimento il fatto che «a questi atti scritti non sia attribuito gran valore»^[33]. E di qui, per l'appunto, il suggerimento dato al legislatore sabauda di configurare «atti preparatorii in iscritto in grado di formare la base del processo e di evitare che la discussione orale possa prendere altra via»^[34].

Poste dunque in questi termini le caratteristiche distintive di ciascuno dei sistemi considerati, appare in qualche misura inevitabile per Mittermaier concludere le proprie osservazioni constatando una certa ambiguità nell'assetto normativo del futuro codice processuale sabauda. Sembra infatti all'autore che «il nuovo progetto piemontese segue la via di mezzo: contiene previsioni in parte simili a quelle del codice francese, ma prescrive ciò che debbono contenere l'atto della domanda e l'atto della risposta; ma queste disposizioni sono insufficienti o superflue»^[35]. Come anche meglio si dirà nel prosieguo, si tratta di una valutazione che appare essenzialmente fondata sul riscontro di alcune incongruenze sistematiche. Per un verso, rispetto al modello-tipo del sistema dibattimentale francese – al quale risulta ispirata la struttura del procedimento sabauda – si considera «superflua» l'imposizione alle parti di oneri di allegazione appena superiori agli *standard* fissati dal *Code de procédure civile* riguardo all'«exploit» dell'attore e alle «défenses» del convenuto (artt. 61, 77, *Code* 1806); oneri di allegazione che, per converso, si rivelano «insufficienti» per attribuire agli atti introduttivi un'effettiva funzione preparatoria del dibattimento sull'esempio del sistema austro-tedesco^[36]. Per altro verso, e in stretta connessione con quanto sopra, si ritiene priva del necessario coordinamento con la disciplina della fase introduttiva la previsione di una barriera preclusiva coincidente con la fissazione dell'udienza di

[30] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile*, cit., p. 281.

[31] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile*, cit., p. 282.

[32] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile*, cit., p. 282.

[33] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile*, cit., p. 282.

[34] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile*, cit., p. 282.

[35] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile*, cit., p. 283.

[36] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile*, cit., p. 283.

discussione (*i.e.* «iscrizione a ruolo di spedizione»)^[37]. Infatti, se rispetto al sistema dibattimentale francese la previsione di una simile barriera preclusiva appare all'autore del tutto paradossale, rispetto a quello austro-tedesco risulta non meno incoerente stabilire un analogo regime preclusivo senza imporre alle parti rigorosi oneri di allegazione e di prova negli atti introduttivi del giudizio^[38].

In ogni modo, per quanto precise e circostanziate, le osservazioni critiche di Mittermaier non saranno tenute in considerazione dal legislatore sabaudo del 1854. Per ragioni come detto legate alla contingenza politica del momento, le modificazioni apportate al progetto ministeriale durante i lavori parlamentari rifletteranno piuttosto il tentativo di innestare sulla struttura del procedimento francese «norme e pratiche di riconosciuta utilità delle patrie Costituzioni»; una sorta di sintesi (o di vero e proprio compromesso) fra 'modernità' e 'tradizione' da cui deriveranno soluzioni tecnico-disciplinari fortemente peggiorative rispetto all'archetipo del *Code de procédure civile*^[39].

Passando quindi a esaminare gli aspetti essenziali del modello di introduzione e trattazione della controversia delineato dal Codice processuale sabaudo del 1854, può assumersi quale riferimento di ordine generale la disciplina del «modo di procedere dinanzi ai tribunali provinciali», ossia la disciplina di quello che si configura a tutti gli effetti come il processo ordinario di cognizione (L. II, Cod. 1854)^[40].

[37] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile*, cit., p. 283.

[38] Cfr. K. MITTERMAIER, *Sul progetto di Codice di procedura civile*, cit., p. 283.

[39] Cfr. P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, in D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, 1887, p. 35 e v., altresì, C. BONCOMPAGNI DI MOBELLO, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, cit., p. 1530, ove può leggersi: «Questo Codice, quantunque formato seguendo le tracce del Codice Francese, chè non poteva altramente succedere a ragione della grande simiglianza tra la legislazione civile dei due paesi, non sarà tuttavia redarguito di servile imitazione, perché chiarissimi Magistrati e Giureconsulti che entrarono a comporre l'una e l'altra Commissione [...] presero somma cura di innestarvi quelle parti della patria legislazione che più meritavano di essere conservate, attinsero nuove disposizioni alle fonti razionali del diritto, e guidati dalla pratica osservazione delle cose forensi spaziarono fra i moderni codici, e comparando le varie loro disposizioni raccolsero le migliori, procacciando di correggerne i difetti, di risolvere le dubbiezze, e di antivenire le questioni».

[40] In linea generale, il Codice sabaudo del 1854 delinea quattro differenti tipologie di procedimento: le prime due si applicano alle controversie di competenza dei «giudici di mandamento» (T. I-II, L. I, Cod. 1854), dove sulla falsariga delle Regie Costituzioni a un procedimento completamente orale se ne contrappone uno in parte scritto, a seconda del valore economico della controversia; le seconde si applicano alle cause riservate ai «tribunali provinciali», replicando la risalente contrapposizione fra un procedimento qualificabile come ordinario (T. I-XXII, L. II) e un «procedimento sommario» (T. XXIII, L. II). Ad ogni modo, fra il procedimento 'scritto' applicabile davanti ai «giudici di mandamento» e quello «sommario» sussistono solo marginali differenze, tanto più che mediante l'art. 25 del *Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* (cit. nota n. 10, p. 571) le disposizioni dettate per i giudizi davanti ai «tribunali provinciali» divengono applicabili, «in quanto conciliabili», anche ai procedimenti davanti ai «giudici di mandamento» (cfr., *amplius*, A. SCIALOJA, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere*, I, 2, Torino, 1857, pp. 2-5). L'ambito delle controversie devolute ai «giudici di mandamento» viene determinato dal Codice sabaudo mediante una complessa combinazione fra criteri di competenza *ratione materiae* e *parva quantitatis* (v., ad es., A. FERRERO, *Della competenza dei giudici di mandamento secondo le disposizioni del Codice di procedura civile. Corredate di note e spiegazioni pratiche*, Torino, 1854, *passim*). All'interno di tale ambito un criterio legato al valore economico della domanda definisce quindi il rito applicabile alla singola controversia (artt. 1-8, Cod. 1854, cit. nota n. 10, pp. 1-4). Sotto il profilo che qui specificamente interessa, entrambi i procedimenti applicabili dai «giudici di mandamento» risultano contraddistinti da una notevole deformalizzazione e semplificazione delle attività preparatorie. A riguardo sembra in effetti ravvisabile una stretta continuità con la tipica configurazione procedimentale della giustizia minore

Sull'esempio della «procédure devant les tribunaux inférieurs» (T. II ss.; L. II, P. I, *Code* 1806), l'introduzione del rito ordinario avviene nella forma della «citazione» (art. 131, Cod. 1854), ma con alcune rilevanti differenze rispetto alla tipica fisionomia strutturale dell'«exploit d'ajournement» (art. 61, *Code* 1806)^[41]. Infatti, diversamente dalla configurazione unitaria dell'«exploit» quale atto di esclusiva pertinenza dell'«huissier de justice» (v., *retro*, § 3.2), il Codice sabaudo attribuisce alla «citazione»

risalente allo *ius commune*. Tale circostanza consente di rinviare a quanto si è detto altrove per tentare un inquadramento storico-ricostruttivo delle linee di tendenza che presiedono alla predisposizione di simili percorsi procedurali. Ci si limiterà pertanto in questa sede a una sintetica esposizione della disciplina delle cosiddette «giudicature mandamentali». Nelle controversie di esiguo valore, l'introduzione del giudizio avviene in forma orale (art. 57, Cod. 1854, cit. nota n. 10, pp. 18-19), mediante un «biglietto in carta libera» redatto e notificato a cura dell'uscieri (art. 46, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 14; v., altresì, A. SCIALOJA, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., I, 2, pp. 6-8). Nelle restanti controversie di competenza dei «giudici di mandamento» la «citazione» si configura come un atto composito, alla cui formazione concorrono sia l'uscieri, per la parte relativa alla *vocatio in ius*, sia l'attore, per la parte concernente l'*edictio actionis* (art. 47, Cod. 1854, cit. nota n. 10, pp. 14-15). Riguardo ai contenuti dell'atto introduttivo trovano applicazione le medesime disposizioni dettate per la «citazione» davanti ai «tribunali provinciali» (sulle quali si tornerà ampiamente nel corpo del testo), compresa la disciplina della nullità della «citazione» (art. 53, co. 2°, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 17; v., *amplius*, A. SCIALOJA, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., I, 2, pp. 8-27, 29-32). In entrambi i procedimenti il termine per la comparizione del convenuto non può essere inferiore ad un giorno (art. 50, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 16), ma resta salva la facoltà del giudice mandamentale di accordare un'abbreviazione del termine «nei casi d'urgenza» (art. 53, co. 1°, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 17). Alcune differenze possono per contro essere ravvisate in merito all'articolazione delle ulteriori attività processuali. Nelle controversie di minor valore «le parti od i loro procuratori saranno sentiti in contraddittorio e verbalmente senza che possano presentare le loro ragioni per iscritto» (art. 57, co. 1°, Cod. 1854, cit. nota n. 10, pp. 18-19); segue quindi il «tentativo di amichevole componimento» e, se questo non riesce, l'emissione della sentenza definitiva o di altro provvedimento di carattere interlocutorio per la prosecuzione del giudizio (art. 57, co. 2°, Cod. 1854, cit. nota n. 10, pp. 18-19). Diversamente, nelle restanti controversie davanti ai «giudici di mandamento» la costituzione in udienza del convenuto potrà accompagnarsi al deposito di uno «scritto contenente l'enunciazione sommaria dei suoi mezzi di difesa» (art. 58, co. 1°, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 19); segue dunque il tentativo di conciliazione delle parti e, se questo ha esito negativo, si procede all'emissione della sentenza definitiva, oppure alla pronuncia dei provvedimenti necessari all'«istruzione» della causa (artt. 60, 62, Cod. 1854, cit. nota n. 10, pp. 20-21). Qualche indicazione deve essere infine fornita riguardo alla disciplina del «procedimento sommario» (T. XXIII, L. II, Cod. 1854), perlopiù consistente in una semplice trasposizione delle norme francesi (v., *retro*, § 3.2). Rispetto al modello del *Code de procédure civile* una prima differenza può ravvisarsi nella determinazione dell'ambito di applicazione del rito sommario, stante l'assoluta tassatività delle materie sommarie (art. 501, Cod. 1854, cit. nota n. 10, pp. 151-152). Quanto alla strutturazione del procedimento, il rito sommario incomincia con una «citazione» configurata secondo le regole ordinarie già richiamate, ma con due differenze: la prima consiste nell'assenza di qualsiasi indicazione normativa riguardo al supporto probatorio della domanda; la seconda nell'imposizione all'attore dell'onere di indicare la data dell'udienza di comparizione e discussione della causa (art. 502, Cod. 1854, cit. nota n. 10, pp. 152-153). All'udienza così fissata spetta al convenuto formalizzare le proprie difese e conclusioni (art. 503, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 153); e, secondo il classico schema del rito sommario, «il tribunale, sentite le parti, pronuncia la sentenza [...] senza altra procedura o formalità» (art. 505, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 153). È peraltro previsto che il tribunale possa rinviare l'emissione della sentenza sia su semplice richiesta di parte sia qualora il convenuto richieda un termine a difesa per esaminare la documentazione prodotta dall'attore (artt. 506-507, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 154); in entrambe le ipotesi la sentenza è inappellabile (art. 508, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 154). Chiude il titolo dedicato al «procedimento sommario» un generale rinvio alle disposizioni del rito ordinario per quanto non diversamente stabilito (art. 518, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 157); prevedendosi, in ogni caso, che «se la causa fosse istruita in modo ordinario, non saranno ammesse in tassa che le sole spese del procedimento sommario» (art. 519, Cod. 1854, cit. nota n. 10, p. 157).

[41] Cfr. art. 61, *Code* 1806, in *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatifs*, cit. nota n. 23, p. 16 e art. 131, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, p. 42.

un carattere composito, riservando all'attore l'enunciazione degli elementi dell'*editio actionis* e all'uscire quella dei classici requisiti della *vocatio in ius* (art. 132, Cod. 1854)^[42].

Come rilevato dai maggiori commentatori dell'epoca, questa formale bipartizione dell'atto introduttivo non risponde soltanto alla finalità pratica di «esonere gli uscieri dalla responsabilità di un'inesatta esposizione del fatto, o di una mal certa e determinata enunciazione di ciò che forma oggetto della domanda», ma anche (e soprattutto) all'esigenza politica di adeguare la nuova disciplina processuale alle caratteristiche tradizionali della «procedura giudiziaria» settecentesca; da cui trae appunto origine la suddivisione dell'atto introduttivo in «supplica» e «citazione», con analoga ripartizione dei compiti fra «attore» e «messi giurati» (§§ 2-6, T. II, §§1-4, T. III, L. III, Cost. 1770)^[43].

In effetti l'impressione di trovarsi di fronte a un mero e neutro retaggio dell'antico processo sabaudo (o, nelle parole di Mancini, «a una menzogna che non racchiude alcuna efficace garentia») appare confermata dalle successive disposizioni in tema di nullità della «citazione» per vizi dell'*editio actionis*; disposizioni che, sulla falsariga del *Code de procédure civile* (art. 65, 1030, *Code* 1806), si limitano a sancire l'invalidità dell'atto introduttivo per «assoluta incertezza sull'oggetto della domanda» (art. 134, co. 2°, Cod. 1854), privando quindi di un reale valore aggiunto questo primo esempio di distacco del Codice sardo dal modello francese^[44].

Sempre dalla disciplina della nullità della «citazione» può chiaramente desumersi la scarsa importanza attribuita all'atto introduttivo dell'attore sotto il profilo dell'iniziale delimitazione del *thema probandum* e del *thema decidendum*. Come criticamente osservato dalla dottrina del tempo, risulta infatti «destituito di sanzione» l'onere dell'attore di enunciare sommariamente il fondamento fattuale e giuridico della propria pretesa, unitamente a «specifiche conclusioni» di merito (art. 132, co. 1°, Cod. 1854); e la medesima constatazione appare ancor più fondata riguardo all'onere (o, meglio, alla facoltà) dell'attore di compiere nell'atto introduttivo «tutte quelle deduzioni e produzioni che crederà opportune» (art. 135, Cod. 1854)^[45].

Secondo lo schema del processo francese, tradotto in norme dal contenuto del tutto sovrapponibile a quello delle Leggi processuali borboniche del 1819 (v., *retro*, § 3.2), la costituzione delle parti in giudizio si perfeziona entro la scadenza del termine a comparire indicato nella «citazione» (art. 148, Cod. 1854): nel caso dell'attore,

^[42] Cfr. art. 132, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, pp. 42-43.

^[43] Cfr. §§ 2-6, T. II, §§1-4, T. III, L. III, Cost. 1770, in *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, cit. nota n. 3, pp. 274-276, 281-283. Il virgolettato nel testo è tratto da P.S. MANCINI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere*, II, Torino, 1855, p. 123. Si v., altresì, C. BONCOMPAGNI DI MOBELLO, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, cit., p. 1534.

^[44] Cfr. art. 65, 1030, *Code* 1806, in *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 23, pp. 16, 192 e art. 134, co. 2°, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, p. 43. Sul punto v. P.S. MANCINI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, Torino, 1855, p. 124 e, spec., G. LAI, *Osservazioni critiche al Codice di procedura civile degli Stati sardi*, Sassari, 1857, p. 7 ss.

^[45] Cfr. artt. 132, co. 1°, 135, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, pp. 42-44, con il commento critico di P.S. MANCINI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, Torino, 1855, pp. 123-162.

mediante il deposito presso la segreteria del tribunale dell'originale della «citazione» e dei relativi documenti (art. 153, Cod. 1854); nel caso del convenuto, attraverso la notificazione a controparte dell'atto di nomina del proprio procuratore (art. 154, Cod. 1854)^[46]. Per contro, costituisce una soluzione autonoma e originale del Codice sardo quella di sostituire le più agevoli modalità di comunicazione degli atti «da procuratore a procuratore» con ordinarie notificazioni per «cedola» a cura degli usceri del tribunale (artt. 159-160, Cod. 1854); una soluzione, priva di riscontro negli ulteriori codici preunitari di matrice francese, che contribuirà a rendere «la nuova procedura sarda [...] senza dubbio più costosa dell'antica»^[47].

Nei quindici giorni successivi al perfezionamento della costituzione in giudizio, il convenuto notifica all'attore la propria «risposta», indicando «i mezzi e le prove di cui intende valersi» insieme a «specifiche conclusioni» (art. 161, Cod. 1854)^[48]. Come previsto per la «citazione» (art. 153, Cod. 1854), i documenti richiamati nella «risposta» sono depositati dal convenuto presso la segreteria del tribunale (art. 162, Cod. 1854); e, diversamente dal sistema francese della «communication des pièces» (§ V, T. IX, L. II, P. I, *Code* 1806), i termini per la consultazione e la restituzione degli atti di causa non vengono concordati fra i procuratori delle parti ma prestabiliti dal legislatore (T. III, L. II, Cod. 1854)^[49].

Riguardo ai contenuti tipici dell'atto introduttivo del convenuto, il Codice sardo si limita a una mera trasposizione delle norme francesi in tema di «exceptions» (T. IX, L. II, P. I, *Code* 1806), nella fedele traduzione italiana della *Parte Terza del Codice per lo Regno delle Due Sicilie* (T. VIII, L. III, P. III, Cod. 1819)^[50]. La sostanziale coincidenza con le disposizioni franco-napoleoniche esime dal ripercorrere qui il regime di proponibilità delle diverse tipologie di eccezioni previsto dal Codice sabaudo (v., *retro*, § 3.2), essendo sufficiente ribadire come persino per la maggior parte delle eccezioni di rito (incompetenza per materia, litispendenza, connessione ecc.) non siano stabilite preclusioni o decadenze legate alla notificazione della «risposta» (T. IX, L. II, Cod. 1854)^[51].

^[46] Cfr. artt. 148, 153-154, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, pp. 48-50.

^[47] Cfr. artt. 159-160, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, p. 51 e v., altresì, P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 36, da dove è tratto il virgolettato riportato nel corpo del testo.

^[48] Cfr. art. 161, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, p. 51.

^[49] Cfr., rispettivamente, artt. 188-192, *Code* 1806, in *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 23, pp. 37-38 e artt. 153, 162, 179-187, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, pp. 49, 51-52, 58-61. Per un ampio commento alla disciplina «Della comunicazione dei documenti», si v., ad es., L. BORSARI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, pp. 345-356.

^[50] Cfr., rispettivamente, artt. 166-187, *Code* 1806, in *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 23, pp. 34-37 e artt. 262-283, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, Napoli, dalla Real tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819, pp. 40-44 (sui quali v. quanto contenuto nel § 3.2 del presente lavoro).

^[51] Cfr. artt. 249-269, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, pp. 79-83 e, relativamente alla predda derivazione francese di tali disposizioni, v., spec., C. BONCOMPAGNI DI MOBILLO, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, cit., p. 1537.

Lo scambio degli atti introduttivi segna quindi il passaggio della causa alla cosiddetta «fase d'istruzione», spesso semplicemente indicata come «attitazione»^[52]. In linea generale, questa macro-fase del procedimento comprende tutte le attività funzionali alla preparazione della causa in vista della successiva udienza di discussione: dalla progressiva determinazione dell'oggetto della controversia mediante nuove memorie scritte (art. 163, Cod. 1854), all'ammissione e assunzione dei mezzi istruttori nella classica forma degli «incidenti» (T. X-XVI, L. II, Cod. 1854), sino alla rimessione della causa al collegio per il tramite dell'«iscrizione a ruolo di spedizione» (artt. 166-167, Cod. 1854)^[53]. Salvo che per la formazione delle prove costituende, lo svolgimento di tali attività avviene senza la partecipazione dell'organo giudicante, prediligendosi in genere modalità di attuazione del contraddittorio e di interazione fra parti e giudice interamente scritte. Una netta prevalenza della scrittura è peraltro evidente anche nei non rari casi in cui l'intervento del collegio si rende necessario per la risoluzione delle questioni incidentali sollevate dalle parti, potendo procedersi alla celebrazione dell'udienza soltanto a seguito di uno scambio di memorie fra attore e convenuto analogo a quello previsto per l'«istruzione» della causa nel merito (artt. 174-176, Cod. 1854)^[54].

Per quanto più strettamente connesso al presente tema d'indagine, si è già anticipato come la disciplina dell'«istruzione» dettata dal Codice sabaudo ricalchi pressoché integralmente quella del *Code de procédure civile* e del sistema di preparazione della controversia ivi configurato (v., *retro*, § 3.2), discostandosi da tale modello solo sotto due aspetti risalenti all'antica «procedura giudiziaria» delle Regie Costituzioni. Ci si riferisce, rispettivamente, alla previsione di una memoria di «controreplica» del convenuto, deputata a concludere la trattazione preliminare, e alla fissazione di una barriera preclusiva coincidente con l'iscrizione della causa sul «ruolo di spedizione» (§§ 4-6, T. VI, § 2, T. XVIII, L. III, Cost. 1770)^[55].

Con riguardo al primo degli aspetti segnalati può dunque constatarsi un aumento del numero delle memorie «ammesse in tassa» anteriormente alla rimessione della causa al collegio, stante la facoltà del convenuto di «controreplicare» all'eventuale memoria di «replica» dell'attore mediante una nuova scrittura difensiva e nuovi

[52] Cfr., ad es., C. BONCOMPAGNI DI MOBELLO, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, cit., p. 1532 e v., spec., L. BORSARI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, p. 241, ove può leggersi: «La istruzione è una serie di atti che prendendo inizio da una domanda, e camminando per una via tracciata dalla rigorosa legalità, si riannoda colla decisione. La istruzione non è il processo; ma quella parte importantissima del processo nella quale si propongono e si svolgono i mezzi dell'azione e quelli della opposizione, finché esaurito il piato, e ammutita la voce dei difensori, in mezzo al silenzio che sussegue il rumore della lite, si ascolta la tranquilla e pacata parola del magistrato che riassume la contesa e la scioglie. La istruzione è tutto insieme un sistema preparatorio della decisione».

[53] Cfr. artt. 163, 166-167, 270-446, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, pp. 52-53, 85-135. Sulle «questioni incidentali che nascono nel corso della istruzione», si v., spec., L. BORSARI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, pp. 337-345.

[54] Cfr. artt. 174-176, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, p. 56.

[55] Cfr. §§ 4-6, T. VI, § 2, T. XVIII, L. III, Cost. 1770, in *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, cit. nota n. 3, pp. 310-312, 431.

documenti (art. 163, Cod. 1854)^[56]. Per quanto apparentemente di dettaglio, tale aspetto della disciplina sabauda merita di essere brevemente approfondito sia sul piano tecnico-sistematico, ossia in rapporto alla diversa configurazione della «citazione» introduttiva, sia sul piano più generale delle scelte di politica legislativa compiute dal legislatore piemontese.

Rispetto alla sequenza degli atti processuali stabilita dal codice napoleonico («exploit», «défenses», «réponse»), la previsione di un'ulteriore memoria del convenuto sembra rispondere a un'esigenza di parificazione dei diritti al contraddittorio, giustificandosi in ragione del diverso carattere attribuito all'atto introduttivo dell'attore e del conseguente superamento della tipica fisionomia strutturale dell'«exploit» francese quale semplice «acte d'huissier» (v., *retro*, § 3.2). Si assiste, in altri termini, all'abbandono della *'fictio iuris'* di escludere dal computo degli atti di parte la «citazione» introduttiva, configurando una struttura dialettica delle attività preparatorie in grado di garantire reciprocità ed eguaglianza delle parti. Di conseguenza, come esplicitato nella Relazione ministeriale al disegno di legge Boncompagni, «la tessitura normale del processo conterà di quattro scritture, compresavi la proposizione dell'attore già inclusa nell'atto di citazione»^[57].

Non secondariamente la predisposizione di un percorso trattatorio scandito dallo scambio di due atti difensivi per parte sembra rispondere alla volontà politica di allineare la nuova struttura del procedimento sabauda allo schema generale del processo di diritto comune, nella forma 'consolidata' che esso aveva ricevuto nelle Costituzioni piemontesi del 1770 e che si è visto potersi identificare sia nei codici preunitari di matrice austriaca sia nelle compilazioni e codificazioni spagnole del secolo XIX (v., *retro*, §§ 3.1, 3.1.2)^[58].

Tuttavia, come subito si dirà, anche questo esempio di formale distacco dal modello francese (o, se si vuole, di stretta continuità con l'esperienza del diritto comune) si rivela di fatto influente rispetto all'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'istruzione «forzando indirettamente le parti a scrivere i loro atti pensatamente e senza omissioni»^[59]. Sembra anzi di poter dire che tale ampliamento degli spazi di contraddittorio in sede di trattazione scritta abbia favorito la diffusione nella prassi di modalità di gestione strategica degli atti di parte e dei connessi poteri di allegazione e deduzione istruttoria, contribuendo in maniera significativa alla dilatazione dei

^[56] Cfr. art. 163, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, pp. 52-53.

^[57] Cfr. C. BONCOMPAGNI DI MOBELLO, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, cit., p. 1535.

^[58] Cfr., in questo senso, la *Relazione della Commissione creata dalla Camera de' deputati sul progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli nella tornata del 22 marzo 1853*, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la indicazione delle sorgenti da cui furono ricavate le sue disposizioni e con le relazioni ufficiali del Governo e delle Commissioni Parlamentari*, Torino, 1854, pp. 201-203, spec. 203. Si v. ampie notizie anche in L. BORSARI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, pp. 318-319.

^[59] Cfr., nuovamente, la *Relazione della Commissione creata dalla Camera de' deputati sul progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli nella tornata del 22 marzo 1853*, cit., p. 203.

tempi dell'«istruzione» e alla conseguente svalutazione della funzionalità del dibattimento^[60].

In effetti non a caso si è detto che la «massima lacuna» del sistema dell'attitazione «è quella di non richiedere avanti la discussione all'udienza, e neanche in qualunque successivo stadio della causa, la concordanza di una narrativa del fatto giudiziale, la quale circoscrivendo il campo ed i termini della controversia serve di guida al giudice nel sentenziare»^[61]. A questa valutazione, che può senz'altro condividersi, vanno però aggiunte alcune precisazioni, soprattutto con riguardo al regime preclusivo inerente all'iscrizione della causa sul «ruolo di spedizione».

In quello che può considerarsi lo svolgimento fisiologico dell'«istruzione», il decorso dei termini per la comunicazione delle memorie di «replica» e di «controreplica» legittima la parte più diligente a iscrivere la causa sul «ruolo di spedizione» (art. 166, Cod. 1854), con atto da notificarsi alla controparte «per via di cedola» (art. 167, Cod. 1854)^[62]. Entro un termine non inferiore a otto giorni prima dell'udienza dibattimentale, un estratto del «ruolo delle cause in istato di decisione» è quindi affisso presso la segreteria del tribunale (art. 168, co. 1°, Cod. 1854); e dal momento dell'affissione «nessuna delle parti potrà presentare alcuno scritto, tranne le conclusioni motivate» (art. 168, co. 2°, Cod. 1854)^[63].

Nelle intenzioni del legislatore piemontese il meccanismo dell'«affissione del ruolo d'udienza verrà a produrre essenzialmente gli effetti dell'antica assegnazione a sentenza, coll'impedire che lo stato degli atti sia mutabile a piacimento di alcuna delle parti»^[64]. Un meccanismo preclusivo, come detto già delineato dalle Regie Costituzioni, che consentirebbe dunque il superamento di quel «difetto generalmente redarguito alla procedura francese», consistente nell'«indeterminata facoltà lasciata alle parti di muovere questioni perfino all'udienza assegnata alla spedizione della causa, onde nasce la necessità di rinnovare le discussioni e di riaprire l'attitazione»^[65].

Nonostante quella che appare una percezione tutto sommato corretta dei problemi coinvolti e dei difetti da eliminare, la semplice trasposizione del meccanismo preclusivo dell'«assegnazione a sentenza» non consente un effettivo raggiungimento dei risultati attesi dal legislatore sabaudo, finendo anzi per accentuare

^[60] Del resto, occorre precisare che, analogamente a quanto stabilito dal codice francese (art. 81, *Code 1806, Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, cit. nota n. 23, p. 19), nulla vieta alle parti di presentare memorie ulteriori a quelle espressamente previste, il cui costo – in termini di onorari difensivi – non potrà tuttavia essere computato ai fini della liquidazione delle spese legali. Cfr., infatti, C. BONCOMPAGNI DI MOBELLO, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, cit., p. 1535, ove può leggersi: «non è però di che rimanga di rigore vietata la presentazione di altri scritti oltre ai sopraccennati, ma non sono ammessi in tassa, perché si vogliono cansare, per quanto sia possibile, gli atti inutili, e si vuole anche impedire che una parte trasmodi nelle spese a danno dell'altra, quantunque la parte che viene a soccombere nella lite possa essere affatto destituita di ragione».

^[61] Cfr. P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 36.

^[62] Cfr. artt. 166-167, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, p. 53.

^[63] Cfr. art. 168, co. 1°-2°, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, p. 53.

^[64] Cfr. C. BONCOMPAGNI DI MOBELLO, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, cit., p. 1535.

^[65] Cfr., ancora, C. BONCOMPAGNI DI MOBELLO, *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, cit., p. 1535.

alcune disfunzioni proprie del modello processuale francese. Occorre infatti considerare che le preclusioni derivanti dall'«affissione del ruolo d'udienza» concernono soltanto l'attività di produzione e di deduzione di nuove prove, lasciando sostanzialmente intatta la facoltà delle parti di allegare ulteriori circostanze di fatto, anche in un'ottica di rettifica delle domande inizialmente proposte. Inoltre, sulla falsariga del codice napoleonico, non vengono stabilite preclusioni di sorta riguardo alle allegazioni realizzabili dalle parti mediante i rispettivi atti introduttivi e nessuna indicazione viene fornita dal legislatore in merito al contenuto delle successive memorie di trattazione. Pertanto, come dimostrato dalla prassi del tempo, nulla vieta alle parti (e al convenuto in particolare) di riservare l'enunciazione delle principali argomentazioni difensive al momento dello scambio delle memorie di «replica» e di «controreplica», nella prospettiva strategica di far seguire, non appena possibile, l'iscrizione della causa sul «ruolo di spedizione». Un'eventualità questa che avrebbe evidentemente impedito un regolare svolgimento del contraddittorio, precludendo alla parte interessata la facoltà di dedurre prove in grado di confutare le allegazioni e deduzioni tardive della controparte. Da qui, dunque, la prassi dei tribunali dell'epoca di disapplicare il regime preclusivo discendente dall'«affissione del ruolo d'udienza», anche mediante un'interpretazione estensiva della disposizione che consente il deposito di nuovi documenti sotto la semplice condizione che «il produttore giuri non averne avuto prima notizia» (art. 168, co. 3°, Cod. 1854)^[66].

Del resto, anche al di fuori dei casi in cui la riapertura dell'«istruzione» consegue a forme di utilizzazione tattico-strategica degli atti di parte, l'assenza di consequenzialità e di autonomia funzionale fra le due macro-fasi del procedimento può ravvisarsi nella stessa disciplina delle attività prodromiche al dibattimento. Per limitarsi a un esempio, in seguito all'«affissione del ruolo d'udienza», le parti sono tenute a formalizzare le rispettive conclusioni «in modo specifico e non per semplice relazione» alle precedenti scritture difensive, indicando altresì «i principali motivi sopra le quali sono fondate» (art. 169, co. 1°-2°, Cod. 1854)^[67]. Considerata l'assenza di quelle che si definirebbero oggi preclusioni assertive, il momento della precisazione delle conclusioni rappresenta un'ulteriore occasione per le parti di allegare nuove circostanze di fatto a istruttoria ormai conclusa; e ciò soprattutto al fine di apportare alle rispettive domande eventuali «cambiamenti accessori», consistenti «nell'allargare o restringere le parti subordinate delle stesse, o chiarire ed esplicitare quel ch'era stato sommariamente accennato»^[68].

^[66] Cfr. art. 168, co. 3°, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, pp. 53-54. Per alcuni riferimenti di carattere giurisprudenziale, si v., ad es., F. BETTINI (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, 1857, p. 272, n. 4 dell'«Indice analitico delle materie»; ID. (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, 1858, pp. 11-15; ID. (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, 1859, p. 170, n. 1 dell'«Indice analitico delle materie». Su tali aspetti, v., *amplius*, M. PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale nelle somme sue ragioni e nel suo ordine naturale*, I, 1, Torino, 1864, pp. 39-41; L. BORSARI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, pp. 319-322.

^[67] Cfr. artt. 169, co. 1°-2°, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, p. 54.

^[68] Cfr. A. SCIALOJA, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., I, 2, pp. 33-35.

Inoltre, diversamente dal modello francese e dai codici preunitari ad esso riconducibili, l'unica soluzione prospettata dalla disciplina sabauda per l'ipotesi in cui i fatti di causa non siano chiariti dalla discussione consiste nella cosiddetta «decisione su rapporto per iscritto» (art. 191, co. 2°, Cod. 1854); eliminandosi dunque ogni altro margine di applicazione dell'oralità nella fase conclusiva del procedimento (v., *retro*, § 3.2)^[69]. Per quanto qui specificamente interessa, l'istituto della «decisione su rapporto per iscritto» trova la propria origine nell'antica «procedura giudiziaria» delle Regie Costituzioni (§§ 2-9, T. XXII, L. III, Cost. 1770), configurandosi come una sorta di appendice di trattazione scritta finalizzata alla compilazione di una relazione concordata fra le parti sui «punti di fatto, o di ragione, da cui dipenda la decisione della causa» (§ 2, T. XII, L. III, Cost. 1770)^[70]. Tuttavia, oltre alle numerose problematiche insite nella collocazione procedimentale dell'istituto, nulla viene stabilito dal legislatore riguardo alle conseguenze del mancato accordo delle parti e all'eventualità in cui gli esiti di questa appendice di trattazione evidenzino lacune nell'istruttoria espletata; sicché non sembra improbabile che, persino al termine della fase decisoria, l'oggetto della controversia potesse rivelarsi ben lontano dall'essere definitivamente fissato^[71].

A fronte di questo stato di cose, ci si sarebbe potuto aspettare che il quinquennio di applicazione del Codice 'provvisorio' avesse consentito al legislatore di acquisire una cognizione diretta delle varie criticità caratterizzanti la disciplina del procedimento ordinario, indirizzando la redazione del Codice 'definitivo' verso l'eliminazione delle numerose discrasie funzionali evidenziate dalla prassi. Del resto, molte delle problematiche riscontrate nell'applicazione del Codice avevano avuto modo di essere anticipate e discusse dalla dottrina ancor prima della sua entrata in vigore, derivando in gran parte dalla pedissequa imitazione del modello normativo francese; e oltre alle critiche rivolte a tale modello – spesso sulla scorta di quanto già rilevato dalla stessa dottrina d'oltralpe – non erano mancate proposte alternative alla mera recezione del *Code de procédure civile*. Ciononostante, ragioni ancora una volta connesse al contesto storico-politico del momento conferiscono alla revisione del *Codice di procedura civile* un carattere d'urgenza, forzandone tempi e modi di realizzazione. L'imperativo della rapidità dell'azione legislativa porta a escludere qualsiasi ambizione di riforma globale del Codice, così come qualunque prospettiva di ripensamento della struttura fondamentale del processo civile che vi viene regolato, nonostante fosse stata posta in rilievo l'opportunità di un maggiore coordinamento fra la disciplina sabauda e la normativa in vigore nei territori austriaci di ormai prossima annessione^[72].

Nel complesso ciò che evita il ripetersi del medesimo atteggiamento emergenziale che aveva contraddistinto l'elaborazione del Codice è l'attenzione del legislatore verso le istanze della prassi, tanto che saranno proprio gli utenti abituali della giustizia civile a dettare i contenuti della futura riforma processuale. Come si

[69] Cfr. art. 191, co. 2°, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 10, p. 63.

[70] Cfr. §§ 2-9, T. XXII, L. III, Cost. 1770, in *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, cit. nota n. 3, pp. 390-394.

[71] Cfr., critico, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 97.

[72] Cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., p. 283 ss., spec. 288.

vedrà nell'esaminare alcune delle modificazioni apportate al Codice del 1854, questa marcata sensibilità del legislatore per gli auspici della classe giudiziaria e forense non sembra soltanto rispondere a un generico obiettivo di condivisione delle scelte politiche, ma anche, se non soprattutto, all'esigenza di predisporre con la massima fretta un testo normativo che altrimenti avrebbe richiesto un significativo dispendio di tempo e risorse. Dalla combinazione di questi due fattori discende un approccio riformatore indubbiamente efficace, se valutato sul piano degli interessi politici che presiedono alla revisione del Codice; ma sul piano latamente giuridico e in rapporto al contesto sociale dell'epoca l'approccio adottato dal legislatore sabaudo sembra assimilabile a una sorta di delega in bianco a favore di una categoria professionale portatrice di interessi consolidati e non sempre coincidenti con quelli dei cittadini. E in effetti non appare casuale che, fra i diversi modelli offerti dalle codificazioni preunitarie italiane, la «versione più rigorosa ed in un certo senso più estrema della concezione liberale del processo» sia stata ravvisata proprio nel *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi* del 1859^[73].

Poste le motivazioni che spingono il legislatore sabaudo a una significativa apertura verso le istanze provenienti dal mondo della pratica, qualche indicazione deve essere fornita riguardo alle modalità del coinvolgimento dell'avvocatura e della magistratura nel percorso di avvicinamento al Codice del 1859. Sul versante dell'interazione fra governo e ordine giudiziario un ruolo indubbiamente centrale pare poter essere attribuito al programma di «statistica sperimentale» intrapreso dal guardasigilli De Foresta sin dal 1855^[74]. Nelle intenzioni del ministro tale programma avrebbe dovuto strutturarsi mediante una periodica raccolta e aggregazione di dati sull'andamento dei giudizi civili presso i diversi organi giurisdizionali dello Stato, in una logica orientata al monitoraggio dei problemi applicativi del nuovo Codice e alle connesse prospettive *de iure condendo*. In particolare «tutte le questioni» insorte nell'applicazione della normativa processuale avrebbero dovuto essere annotate «in uno speciale registro», assieme a un breve resoconto delle soluzioni adottate, affinché «un estratto di tale registro fosse ogni trimestre al ministero trasmesso»^[75].

Probabilmente in ragione del carattere ancora «sperimentale» del programma e delle difficoltà legate all'interpretazione dei dati in chiave progettuale, a ridosso della scadenza del termine quinquennale per la revisione del Codice i risultati dell'analisi statistica vengono integrati da apposite «osservazioni» delle Corti d'appello, dei Tribunali e delle ulteriori autorità giurisdizionali del Regno. Contestualmente al diretto coinvolgimento della magistratura, De Foresta avvia un'interlocuzione ufficiale con le maggiori rappresentanze dell'avvocatura alle quali viene ugualmente richiesto di «additare le imperfezioni che l'esperienza avesse nel nuovo sistema di procedura civile rilevate, e di suggerire i miglioramenti da introdurvisi»^[76].

[73] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700' a oggi*, cit., p. 142.

[74] Cfr., oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 300-303.

[75] Cfr. G. DE FORESTA, *Progetto di revisione del Codice di procedura civile. Presentato alla Camera il 5 marzo 1859 dal ministro di grazia e giustizia (De Foresta)*, in G. GALLETI, P. TROMPEO (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1859 (VI^a Legislatura)*. Documenti, Roma, 1875, p. 667.

[76] Cfr. G. DE FORESTA, *Progetto di revisione del Codice di procedura civile*, cit., p. 667.

Sulla base del materiale così assemblato è quindi rapidamente predisposto, a cura dello stesso ministro, un «progetto di legge per la revisione del Codice di procedura civile», che nel 1858 approda puntualmente alla Camera dei deputati seppur sotto forma di un «semplice atto di presentazione» formale^[77]. La diretta derivazione del progetto dalle «osservazioni» fornite dalla magistratura e dal foro viene ricorrentemente sottolineata nella lunga relazione illustrativa a firma di De Foresta, soprattutto al fine di avvalorare le innovazioni proposte con i tanto decantati «insegnamenti quotidiani della pratica» e prevenire al contempo possibili censure in sede di approvazione parlamentare^[78]. Del resto, occorre anche ribadire che lo stesso ministro è fautore di un'applicazione del metodo empirico alla riforma del processo civile, dichiarandosi fermamente convinto – dopo anni di brillante esercizio della professione forense – che i «risultamenti della esperienza, meglio delle più dotte ed accurate discussioni teoriche, giovano a fare conoscere i difetti delle leggi e ad indicare i mezzi per rimediarvi»^[79].

Con i noti eventi storici che conducono al congedo delle Camere e all'attribuzione al re dei cosiddetti pieni poteri in vista della nuova guerra all'Impero d'Austria, il progetto De Foresta passa all'esame di una commissione ristretta di giudici e avvocati, presieduta dal consigliere di Cassazione Gervasoni^[80]. Tuttavia, il ritardo sui tempi di approvazione del Codice è tale da non consentire neppure la verbalizzazione degli atti della Commissione, che si ritiene abbia operato solo interventi di carattere settoriale relativi alla ripartizione della competenza e all'appellabilità delle sentenze di primo grado^[81]. Pertanto, senza sostanziali modificazioni dell'articolato originario e della relativa relazione di accompagnamento, il «progetto di revisione del Codice di procedura civile» giunge nuovamente alla Camera su iniziativa del ministro *ad interim* Rattazzi, per poi essere direttamente approvato *ex auctoritate regia* in virtù dei poteri straordinari conferiti al re con la legge 25 aprile 1859, n. 3345 (art. 1, L. 25 aprile 1859, n. 3345, R.D. 20 novembre 1859, n. 3786)^[82].

[77] Cfr. *Revisione del Codice di procedura civile*, in G. GALLETTI, P. TROMPEO (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1857-1858 (VI^a Legislatura). Documenti*, I, Roma, 1873, p. 1170, ove può appunto leggersi: «Non si fece che il semplice atto di presentazione nella seduta del 24 giugno 1858. Fu presentato di fatto nella Sessione del 1859 nella tornata del 5 marzo».

[78] Cfr. G. DE FORESTA, *Progetto di revisione del Codice di procedura civile*, cit., p. 667.

[79] Cfr. G. DE FORESTA, *Progetto di revisione del Codice di procedura civile*, cit., p. 667.

[80] Cfr. F. RAMOGNINI, *Commemorazione di Nicolò Gervasoni. Consigliere emer., sost. proc. gen. presso la Corte di cassazione di Torino*, Torino, 1874, p. 9.

[81] Cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 287-289.

[82] Cfr. art. 1, L. 25 aprile 1859, n. 3345, recante «Conferimento dei pieni poteri al governo del Re», in *Gazzetta Piemontese*, 26 aprile 1859, n. 99 e R.D. 20 novembre 1859, n. 3786, «portante pubblicazione ed esecuzione del novo Codice di procedura civile», in *Gazzetta Piemontese*, 13 dicembre 1859, n. 308. Il testo del Codice 'definitivo' può leggersi in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1859 (v., per le tavole di raffronto con il Codice del 1854, P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere. Appendici e indice generale*, Torino, 1863). Per alcune indicazioni bibliografiche, si v., ad es., G.B. CASSINIS, *Regolamento del Codice di procedura civile, col confronto degli articoli del cessato codice di procedura, dei codici di procedura francese, lombardo, parmense e Due Sicilie*, Torino, 1860; S. SISMO, *La processura civile dello Stato italiano Sardo-Lombardo. Ridotta ad esempi pratici mediante redazione di tutti gli atti dal nuovo Codice di procedura e dal Codice civile*, Casale, 1860; ID., *La processura civile del Regno d'Italia. Ridotta ad esempi pratici mediante redazione di tutti gli atti dal nuovo Codice di procedura e dal Codice civile*², Casale 1861; A. ROCCHETTI, *Cenni sui quattro primi libri del Codice di procedura civile sardo*.

A livello normativo i risultati della revisione codicistica appaiono senz'altro coerenti con l'obiettivo del guardasigilli di correggere «i difetti che più si erano lamentati» mediante un'acritica recezione dei suggerimenti pervenuti dai pratici del diritto; una circostanza che appare davvero singolare, se si considera che le maggiori disfunzioni imputate al Codice del 1854 derivavano proprio dall'abilità strategica dell'avvocatura e dalla scarsa preparazione dei giudici^[83]. Dalla rigorosa applicazione di questo metodo empirico discende ovviamente l'assenza di un disegno riformatore organico, ponderato e mirante a un'effettiva realizzazione delle dichiarate aspirazioni efficientistiche del ministro-legislatore. In un quadro comunque piuttosto ampio di modificazioni settoriali e svariati esempi di semplice riscrittura delle previgenti disposizioni la sola filosofia di intervento che sembra chiaramente ispirare la revisione del Codice è quella di massimizzare la libertà delle parti nell'esercizio dei propri diritti difensivi, mediante una sistematica eliminazione delle già di per sé minime limitazioni alla libertà di azione dei difensori^[84].

In tale prospettiva possono evidentemente essere interpretate le uniche due innovazioni di rilievo concernenti la disciplina del procedimento ordinario, entrambe assimilabili a una mera ratifica della prassi affermatasi nel quinquennio di applicazione provvisoria del Codice. Ci si riferisce, per un verso, alla rimozione dei limiti al numero massimo delle memorie «ammesse in tassa» prima della rimessione della causa al collegio e, per altro verso, all'abolizione del meccanismo dell'automatica chiusura dell'«istruzione» a seguito dell'iscrizione della causa sul «ruolo di spedizione»^[85]. Per effetto di tali modifiche l'*istruzione* della causa viene ad articolarsi nello scambio di un numero non predeterminato di memorie scritte, la cui progressione non risulta ovviamente scandita da preclusioni o decadenze (art. 153, Cod. 1859)^[86]. Il libero susseguirsi di «repliche» e «controrepliche» si interrompe qualora sia decorso il termine per rispondere alla precedente memoria di controparte, ovvero qualora la parte interessata «non intenda rispondere» e provveda «a far iscrivere la causa sul ruolo di spedizione» (artt. 152, 157, co. 1°, Cod. 1859)^[87]. In ogni caso, successivamente alla notificazione dell'atto di iscrizione «la parte contraria potrà ancora presentare uno scritto» (art. 157, co. 2°, Cod. 1859)^[88]. E se alla comunicazione di tale memoria segue la «replica» della controparte, «cessa l'iscrizione a ruolo» e si prosegue nuovamente con l'«istruzione» della causa, senza limitazioni di

Esposti secondo l'ordine del codice stesso, Fano, 1861; E. SALA, *Riassunto delle lezioni di procedura civile dettate dal prof. avv. Erio Sala nella R.^a Università di Modena per l'anno 1863-64*, Modena, 1864; G. DE' GIUDICI, *Introduzione al corso di procedura civile e criminale*, Pisa, 1862.

[83] Cfr. G. DE FORESTA, *Progetto di revisione del Codice di procedura civile*, cit., p. 667. Per una recisa critica delle modificazioni apportate al Codice sardo del 1854 nonché per un più ampio quadro sul funzionamento della giustizia civile sabauda si v. C. SANDONNINI, *Sul nuovo Codice di procedura civile. Studi critici*, Modena, 1861, spec. pp. 12-48.

[84] Cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 292-299.

[85] Cfr. F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, cit., pp. 303-304.

[86] Cfr. art. 153, Cod. 1859, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 82, p. 57.

[87] Cfr. artt. 152, 157, co. 1°, Cod. 1859, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 82, pp. 56, 58.

[88] Cfr. art. 157, co. 2°, Cod. 1859, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 82, p. 58.

sorta all'esercizio dei poteri di allegazione e di deduzione spettanti alle parti (art. 157, co. 4°, Cod. 1859)^[89].

Con l'entrata in vigore del Codice 'definitivo' cadono dunque tutti gli ostacoli di ordine tecnico-formale (e non solo) alla libertà delle parti di protrarre l'«istruzione» della causa sino a considerare arbitrariamente esauriti i «punti da trattarsi e le questioni da risolversi»; o, come appare più probabile, sino al soddisfacimento delle personali attese economiche dei difensori^[90]. In effetti l'importanza attribuibile alla riforma del 1859 non sembra consistere soltanto nell'adeguamento del dato normativo alla prassi giudiziaria dell'epoca (che, come detto, già consentiva «ai litiganti di poter presentare anche dopo la iscrizione della causa altre cedole»), ma anche nel definitivo consolidamento in capo alla classe forense del potere di

[89] Cfr. art. 157, co. 4°, Cod. 1859, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 82, p. 58 e v. i commenti di L. BORSARI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*, cit., II, pp. 319-322, 325-327 nonché *Manuale di procedura civile per il Regno d'Italia*, Torino, 1861, pp. 111-112. Con marginali aggiustamenti, le modificazioni apportate al rito ordinario vengono estese anche al cosiddetto procedimento scritto davanti ai «giudici di mandamento» (v., *supra*, nota n. 40, e G.A. MUCCULITTU, *Considerazioni sulla procedura civile mandamentale*, Cagliari, 1864, *passim*). In particolare, si attribuisce alle parti la facoltà di optare per uno svolgimento della «istruzione» completamente scritto (art. 81, Cod. 1859, cit. nota n. 82, p. 33), incentrato sullo scambio di un numero indefinito di scritture difensive e destinato a interrompersi solo «allorquando il giudice ravvisi la causa sufficientemente istruita, o la parte dichiari di non voler rispondere all'ultima replica avversaria» (art. 82, Cod. 1859, cit. nota n. 82, p. 33). Un'analoga tendenza alla riduzione dei margini di applicazione dell'oralità e alla strutturazione di un percorso trattatorio più diluito sembra potersi ravvisare anche nelle modificazioni concernenti il rito sommario (v., *spec.*, G. DE FORESTA, *Progetto di revisione del Codice di procedura civile*, cit., pp. 697-701; P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 37), che sull'esempio delle Costituzioni piemontesi (cfr. L.S. BERTOLOTI, *Istituzioni del dritto civile universale esatte al jus regio, alle decisioni dei Supremi Magistrati ed agli altri usi e consuetudini della Curia del Piemonte. Opera teorico-pratica*², IV, Torino, 1820, pp. 185-207) viene ad articolarsi in due 'sottospecie': il «procedimento sommario semplice» e il «procedimento sommario a udienza fissa» (C. I-II, T. XXI, L. IV, Cod. 1859), ferma restando l'applicabilità della disciplina del rito ordinario per quanto «non espressamente regolato» (artt. 496, 503, Cod. 1859, cit. nota n. 82, pp. 169, 171). A livello procedimentale il cosiddetto «sommario a udienza fissa» non presenta differenze di rilievo rispetto al rito sommario originariamente configurato dal Codice del 1854 (v., *supra*, nota n. 40); ciò che si modifica radicalmente è l'ambito di applicazione di tale rito, stante la facoltà del presidente del tribunale di autorizzarne l'applicazione in tutti i «casi che richiedono pronta spedizione» (art. 497, Cod. 1859, cit. nota n. 82, p. 170; v. M. PESCATORE, *Sposizione compendiosa*, cit., I, 1, pp. 48-49). Si tratta di una modifica non nuova né originale rispetto al panorama delle codificazioni preunitarie di matrice francese, al cui esame si rinvia per ulteriori considerazioni (v., *retro*, §. 3.2 e, di recente, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 86-93). Riguardo al «procedimento sommario semplice» possono segnalarsi le seguenti caratteristiche distintive: i) la comparizione del convenuto deve essere preceduta dal deposito degli eventuali documenti difensivi e dalla notificazione di «una cedola di risposta» (art. 474, Cod. 1859, cit. nota n. 82, p. 162); ii) all'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa «le conclusioni prese dall'attore nella sua domanda e dal convenuto nella cedola di risposta potranno modificarsi, e si ammetterà anche la presentazione di nuovi documenti» (art. 481, co. 1°, Cod. 1859, cit. nota n. 82, p. 164); iii) se la modifica delle conclusioni e/o la produzione di nuove prove «cambino lo stato della quistione, o siano tali che la parte contraria non possa nella stessa udienza deliberare», il giudice differisce d'ufficio l'udienza e imputa le spese del ritardo a carico della parte che «avrebbe già potuto fare tali produzioni o deduzioni nella domanda o nella risposta» (art. 481, co. 2°-3°, Cod. 1859, cit. nota n. 82, p. 164); iv) in tale ultima ipotesi, ha quindi luogo lo scambio di una memoria per ciascuna parte, secondo lo schema dell'«istruzione» ordinaria delineato dal codice previgente (art. 482, Cod. 1859, cit. nota n. 82, p. 165).

[90] Cfr. G. DE FORESTA, *Progetto di revisione del Codice di procedura civile*, cit., p. 683, ove può leggersi: «È certo assai commendevole il pensiero di accelerare lo andamento delle cause impedendo che queste, o per avidità dei patrocinanti e per mala fede del debitore, in modo indefinito protraggansi. Non è tuttavia né giusto né conveniente il limitare per regola generale e senza distinzione a quattro il numero delle cedole, imperoché può avvenire che la molteplicità dei punti da trattarsi, e delle questioni da risolversi, esiga così ampio sviluppo che non abbiano le parti in due sole cedole il mezzo di svolgere il loro sistema di difesa».

determinare tempi e costi del processo civile^[91]. E infatti, se nella vigenza del Codice ‘provvisorio’ l’unico reale ostacolo alla prosecuzione *ad libitum* dell’«istruzione» poteva ravvisarsi nel limite massimo di quattro scritture difensive «ammesse in tassa» (artt. 163, 177, Cod. 1854), ossia computabili ai fini della liquidazione delle spese legali, nella disciplina del Codice ‘definitivo’ tale limite viene puntualmente rimosso, così da agevolare quella che dagli stessi avvocati dell’epoca viene considerata una «applicazione pratica del principio di libertà nell’esercizio delle azioni civili»^[92].

Del resto, a proposito delle ripercussioni derivanti dalla rimozione dei limiti alle memorie «ammesse in tassa», persino l’autore del «progetto di revisione del Codice» sembra dover precisare che «quanto alla bramosia di guadagno dei patrocinanti è bastevole ritegno l’interesse dei cittadini, i quali nei loro litigi non mancheranno di ricorrere all’opera di quelli che siano in fama di più illuminati, ed onesti»^[93]. Non sembra possibile stabilire se la visione idilliaca offerta dal guardasigilli fosse anche frutto di un certo *habitus* culturale proprio del giurista pratico ottocentesco, oppure se rispondesse solo a semplici finalità di *réclame* politica. È tuttavia un fatto – che ben si presta a essere qui riportato in veste di premessa a quanto appresso si dirà – che uno dei massimi studiosi del processo civile sabauda avesse ritenuto di dover contribuire al dibattito sulla formazione del codice unitario mediante alcune «considerazioni legislative intorno alle istruzioni delle cause civili», incominciando con il dire che «negli istituti giudiziali, prima a dominare è la pratica cieca e interessata dei legisti, i quali si studiano di far fruttare gli uffizii professionali, che hanno comprato a caro prezzo; e moltiplicano le formalità, prolungano e complicano, a loro profitto e con dispendio insopportabile dei clienti, le procedure siffattamente, che diventano lo spavento dei cittadini costretti di ricorrere ai tribunali, l’obbrobrio del loro secolo, il dilleggio e il disprezzo dei più famosi prosatori e poeti del tempo»^[94].

3.4. Centralità del Progetto Pisanelli nel percorso di avvicinamento al Codice di procedura civile

Risulta da lungo tempo acquisita nella nostra cultura giuridica la spiccata matrice liberale del *Codice di procedura civile del Regno d’Italia* e da tale ben definita base ideologica vengono soventemente fatte discendere le particolari caratteristiche del modello processuale configurato dal legislatore del 1865. Simili considerazioni sono davvero ricorrenti sia nella dottrina coeva all’emanazione del Codice che in quella di molto successiva, ove rimane icastica la definizione di «illustre documento di spirito liberale» nella quale un grande maestro della nostra disciplina cristallizzava l’essenza ideologica della codificazione processuale unitaria, facendo derivare da essa la configurazione di un modello di tutela giurisdizionale improntato a una «alta e severa concezione dell’individuo e del suo diritto»^[1]. Nelle ricostruzioni più estreme si arrivava a sostenere che ci si troverebbe di fronte al codice «liberale per eccellenza», consentaneo a quegli ideali di «liberalismo e liberismo borghese» in ossequio dei quali

[91] Cfr. G. DE FORESTA, *Progetto di revisione del Codice di procedura civile*, cit., p. 683.

[92] Cfr., critico, M. PESCATORE, *Sposizione compendiosa*, cit., I, 1, pp. 38-39.

[93] Cfr. G. DE FORESTA, *Progetto di revisione del Codice di procedura civile*, cit., p. 683.

[94] Cfr. M. PESCATORE, *Filosofia e dottrine giuridiche*, II, Torino, 1879, pp. 161-162.

[1] Cfr. S. SATTA, «Codice di procedura civile», voce dell’*Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 280.

sarebbe stato delineato un modello processuale funzionale ad attribuire alle parti il monopolio esclusivo dell'andamento del processo, dei modi e dei tempi di determinazione del suo oggetto e, in particolare, della complessiva gestione delle attività concernenti la preparazione della causa^[2]. Sempre in questa chiave ricostruttiva, per confermare l'impostazione spiccatamente liberale del Codice unitario, venivano utilizzate espressioni figurative classicamente riconducibili a una visione propriamente *adversary* del processo civile, aderenti all'idea di un processo come «lotta tra le parti», da svolgersi davanti a un «giudice-sfinge» che «non spiega nell'istruttoria alcun utile intervento [...] almeno fino al momento in cui le parti stesse non sentano la necessità della sua presenza, cioè del suo giudizio»^[3].

Anche da noi queste formule sono entrate per così dire a far parte dell'immaginario collettivo e appaiono ancora oggi utili sul piano descrittivo. In effetti sembra ormai costituire un approdo storiografico di indiscutibile valore quello che individua nel Codice del 1865 la «più coerente razionalizzazione dell'ideologia liberale della giustizia civile attuata nell'ordinamento italiano»^[4]. Tuttavia, pur condividendo tale inquadramento o collocazione di fondo, qualche ulteriore approfondimento pare opportuno in relazione alla concreta incidenza dell'ideologia liberale sulla fisionomia del processo civile unitario e sulle particolari soluzioni tecniche adottate con riferimento alla sua fase introduttiva.

Innanzitutto, costituisce un dato da tempo acquisito nella moderna storiografia che la genesi legislativa del 'processo liberale italiano' non possa farsi coincidere, se non sotto il profilo politico, con l'entrata in vigore del *Codice di procedura civile* del 1865,

^[2] Cfr., rispettivamente, S. CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia*, Annali, XIV, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, in collaborazione con L. MINERVINI, Torino, 1998, pp. 403 ss., spec. p. 408 e E. ALLORIO, *La vita del diritto in Italia*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I. *Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, 1950, p. 434. Cfr., altresì, E. FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, p. 491 ss., spec. 491-494, ove può leggersi: «Il codice del '65 fu opera di un certo pregio, almeno per ciò che attiene al processo di cognizione; in più, esso corrispondeva alla società e alla cultura che l'avevano espresso. Quest'ultima constatazione può rappresentare un elogio, se riferita a quel tempo; suona, invece, anche per chi riconosca lealmente i meriti di quella società, condanna storica dell'impiego del vecchio codice fin quasi ai giorni nostri, e rigetto di qualsiasi nostalgia verso il medesimo»; considerazioni analoghe anche in ID., «*Codice di procedura civile*», voce del *Noviss. Dig. it., Appendice*, Torino, 1980, pp. 1292-1299, nonché in E.T. LIEBMAN, *Centenario del Codice di procedura civile del 1865*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, pp. 489-490. Più in generale, nel contesto di un ormai storico dibattito della nostra dottrina, v., ad es., F. CIPRIANI, *Prefazione*, in J. MONTERO AROCA, *I principi politici del nuovo processo civile spagnolo*, Napoli, 2002, p. 1 ss.; G. VERDE, *Le ideologie del processo in un recente saggio*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 676 ss.; F. CIPRIANI, *Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 455 ss., spec. 457 ss.; J. MONTERO AROCA, *Il processo civile 'sociale' come strumento di giustizia autoritaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, p. 553 ss., spec. 562 ss., con *Postilla* di G. VERDE, pp. 580-582. Sul versante più strettamente storiografico, si v., ad es., S. SOLIMANO, *Procédure civile. Italie XIX^e siècle, Codice di procedura civile italiano del 1865, Code de procédure civile du Royaume d'Italie, R.D. 25 juin 1865*, in J. HAUTEBERT, S. SOLEIL (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI^e-XIX^e siècle)*. *Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, 2011, pp. 241 ss., spec. 246-250; M.P. GASPERINI, *Processo e strumenti di giustizia alternativa nel codice di procedura civile del 1865*, in R. FAVALE, C. LATINI (a cura di), *La codificazione nell'Italia postunitaria. 1865-2015, Atti del workshop, Camerino 29 ottobre 2015*, pp. 147-149. Nella nostra recente dottrina, si v., ad es., V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017, p. 95 ss.

^[3] Cfr., ancora, S. SATTA, «*Codice di procedura civile*», cit., p. 280 e E. ALLORIO, *La vita del diritto in Italia*, cit., pp. 441-442. Si v., inoltre, N. PICARDI, «*Codice di procedura civile*», voce del *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 457 ss.

^[4] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, p. 142 e v., altresì, ID., «*Procedura civile (codice di)*», voce del *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 658; ID., *La giustizia civile*, in P. CAPPELLINI, P. COSTA, F. FIORAVANTI (a cura di) *Il contributo italiano alla storia del Pensiero-Diritto*, Roma, 2012, pp. 674-678.

stante il marcato rapporto di derivazione di tale *corpus* normativo dal Codice sabauda del 1859 e, in parte, dalle Leggi processuali borboniche del 1819^[5].

Rimanendo su un piano generale, sembra peraltro diffusamente noto – come anche qui riscontrato nell'esaminare il diritto delle compilazioni spagnole – che uno schema 'liberale' di processo, in gran parte sovrapponibile a quello incorporato nel *Code de procédure civile* e nelle codificazioni preunitarie di matrice francese, risultasse già sufficientemente delineato dall'*ordo iudiciarius* medievale, conoscendo in seguito un progressivo perfezionamento nel diritto comune continentale dei secoli XVI-XVII (si pensi del resto alla stretta continuità del modello processuale franco-napoleonico con quello disegnato dall'*Ordonnance civile* del 1667)^[6]. Per limitarsi a un esempio in sé emblematico, l'idea programmatica del processo come 'cosa delle parti', in genere ritenuta il frutto tipico e caratteristico della 'moderna' ideologia liberale, si trova espressa sin dal basso medioevo nella compilazione castigliana delle *Siete Partidas*, ove risulta esplicito il conferimento alle parti della qualità di «señores de los pleytos» per tutto quanto concerne l'andamento del giudizio e lo svolgimento dialettico del contraddittorio (v., *retro*, § 1.1)^[7]. Sotto il profilo più strettamente tecnico-disciplinare, basti qui accennare alle molteplici corrispondenze e accentuate affinità che si sono ravvisate fra il processo di *ius commune* e quello 'liberale' francese del 1806 (anche nelle sue diverse varianti 'localistiche' delle legislazioni preunitarie), sia con riguardo all'articolazione delle attività preparatorie alla decisione della causa che alla più specifica regolamentazione degli atti introduttivi e degli ulteriori scritti difensivi delle parti^[8].

Pertanto, senza ribadire in questa sede considerazioni altrove esposte (e non certo inedite nella più recente storiografia), non pare avventato ridimensionare la portata innovatrice dell'ideologia liberale della giustizia civile a un semplice affinamento tecnico-sistematico degli schemi processuali ereditati dal diritto comune. Schemi o modelli di processo che, seppur di remota origine storica, sembrano avere il pregio di rivelarsi già in sintonia con l'ispirazione individualistica e privatistica dei regimi liberali del secolo XIX, rendendo essenzialmente superfluo un loro complessivo ripensamento in funzione dei nuovi valori dell'emergente società borghese^[9].

Posta dunque, sul piano tecnico, la sostanziale 'non-modernità' delle soluzioni qualificanti il paradigma del 'processo liberale', qualche considerazione sembra poter essere svolta – per quanto di più stretta attinenza al tema del presente lavoro – sulle

^[5] Si v., *ex multis*, G. MANFREDINI, *Il procedimento civile e le riforme*, Padova, 1885, p. 75 ss.; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913, p. 397 ss.; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE*, Milano, 1927, pp. 789-790; A. ENGELMANN (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, 1928, p. 804 ss.; G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli, Napoli, 1965, p. 14 ss.; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, p. 107 ss.; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 98 ss.

^[6] Per ulteriori approfondimenti nonché per i necessari rimandi bibliografici, si v. quanto contenuto nei primi due capitoli del presente lavoro.

^[7] Cfr. *Prólogo*, T. VI, P. III, in REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códigos antiguos*, II, Madrid, 1807, p. 433 e v., *amplius*, quanto nel § 1.1 del presente lavoro.

^[8] Si v. quanto contenuto nei precedenti paragrafi del presente capitolo.

^[9] Cfr. A. WACH, *Vorträge über die Reichs-Civilprozeßordnung gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, Bonn, 1896, spec. pp. 2, 51-53 e v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, quanto nel § 1.4 del presente lavoro.

motivazioni politiche che all'indomani dell'Unità portano a dover rivestire il futuro modello processuale italiano di un'ideologia quanto più possibile coerente con lo 'spirito del tempo'. In tale prospettiva un breve inciso sull'evoluzione diacronica del processo civile spagnolo pare mettere in luce una certa analogia riguardo all'incidenza dell'ideologia liberale sulla codificazione unitaria del 1865.

In linea di estrema sintesi, nel ricostruire il percorso di avvicinamento alla prima codificazione processuale del Regno di Spagna si è osservato come l'ideologia liberale avesse rappresentato una formidabile copertura politica per giustificare un riformismo ipermoderato volto alla conservazione di un assetto normativo, sociale ed economico estremamente risalente e consolidato. Ed in effetti, è sembrato di poter ricondurre proprio a questa intima coesione fra l'ideologia liberale e l'identità storicamente conservatrice dell'esigua classe dominante nella Spagna del secolo XIX l'aspirazione dei vari governi dell'epoca a riproporre in una chiave di pretesa modernità un modello processuale corrispondente alla secolare tradizione del diritto comune. Un intenso ed esteso fenomeno di ideologizzazione del moto riformatore, rispondente a finalità autocelebrative e propagandistiche, che finirà per precludere nel lungo periodo ogni prospettiva di riforma organica del processo civile, tanto che si dovrà attendere l'emanazione della *Ley de Enjuiciamiento civil* del 1881 per ravvisare i primi esempi di timido distacco dalle pregresse soluzioni legislative^[10].

Ciò che pare possibile trarre dal percorso della codificazione processuale spagnola sembra chiaramente contraddire l'opinione di chi ritiene che l'affermarsi dell'ideologia liberale abbia profondamente inciso e trasformato le caratteristiche fondamentali del processo civile. D'altronde, nonostante macroscopiche differenze di fondo fra i due percorsi codificatori qui considerati, anche nelle vicende della codificazione unitaria italiana il rilievo da attribuire all'ideologia liberale appare tendenzialmente limitato agli aspetti più propriamente politici dell'unificazione legislativa, non sembrando di poter ravvisare quella spiccata incidenza innovativa sul preesistente assetto del processo civile che solitamente si tende a far risalire alla matrice ideologica del Codice del 1865^[11].

Quale fosse al riguardo l'approccio del governo piemontese era invero già stato chiaro sin dalla formazione dei Codici del 1854 e del 1859, quando si era trattato di rimediare «in fretta e furia» al notevole ritardo del Regno di Sardegna sui tempi della codificazione del processo civile^[12]. Sotto l'imperativo della rapidità veniva promulgato un Codice 'provvisorio' che recava tutti i segni di un'opera legislativa affrettata e superficiale, non a torto considerata dalla dottrina dell'epoca l'unico esempio di recezione peggiorativa del modello normativo francese fra le tante

^[10] Si v. quanto nei §§ 1.2-2.1 del presente lavoro.

^[11] Si v., ad es., F. CIPRIANI, *Il codice Pisanelli del 1865 e il 'procedimento delle sorprese' (da Pescatore a Mattiolo a Mortara)*, in ID., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991, p. 13 ss., spec. 19-22; ID., *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p. 67 ss.; ID., *Giuseppe Pisanelli e il processo civile*, in C. VANO (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura, tra periferia e nazione*, Napoli, 2005, p. 71 ss.; G. MONTELEONE, *Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XIII. Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865*, Milano, 2004, p. IX ss.

^[12] Cfr. F. AMBROSOLI, *Sulla nuova codificazione nei Regi Stati sardi*, Pavia, 1860, p. 8 e v., *amplius*, F. AIMERITO, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008, *passim*.

codificazioni preunitarie della medesima derivazione. Un analogo giudizio negativo sul nuovo Codice era del resto espresso dalla classe giudiziaria e forense per il definitivo superamento dell'antico processo delle Regie Costituzioni, reputandosi insufficienti i tentativi *in extremis* del legislatore di innestare sul corpo delle norme francesi soluzioni proprie della tradizione processuale subalpina. Completano questo sintetico riepilogo sull'esperienza codificatoria sabauda le numerose criticità emerse durante il quinquennio di applicazione sperimentale del Codice del 1854, tali da far propendere ampi settori della magistratura e del foro per un repentino ritorno alla «procedura giudiziaria» settecentesca. Criticità e discrasie funzionali, in gran parte concernenti la disciplina del rito ordinario (anche per come interpretata e applicata dai tribunali del tempo), che venivano rese ancor più gravi ed evidenti in seguito alle modificazioni introdotte dal legislatore del 1859 per rispondere alle esigenze degli utenti abituali del processo civile (v., *retro*, § 3.3)^[13].

Come è stato da tempo osservato, nelle modalità della codificazione processuale sabauda non è arduo intravedere «le prime avvisaglie di quella famigerata unificazione a vapore» che nel successivo triennio porta all'estensione delle leggi piemontesi alle nuove province del Regno, tralasciando ogni prospettiva di coordinamento con le legislazioni locali via via abrogate e optando al più per mantenere provvisoriamente in vigore singoli settori degli ordinamenti legislativi preunitari (come ad esempio accade per il Regolamento processuale toscano, quello lombardo-veneto e per le Leggi borboniche del 1819)^[14]. Quella che passerà alla storia come la «piemontesizzazione» dello Stato unitario segna in effetti un punto di non ritorno rispetto alla definizione del *modus procedendi* che sarà seguito dal legislatore sabauda per il completamento dell'unificazione legislativa attinente alla disciplina del processo civile^[15]. Come era accaduto per l'elaborazione dei Codici sardi, l'obiettivo politico di giungere rapidamente all'emanazione di un nuovo codice finisce infatti per prevalere sulle ambizioni personali e sulle legittime aspettative di quanti ravvisavano nell'acme del movimento risorgimentale l'occasione per mettere a punto una buona legislazione processuale, a cominciare dall'adeguata valorizzazione degli spunti provenienti dalle ulteriori codificazioni preunitarie^[16]. Del resto, come subito si dirà

^[13] Si v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, quanto nel precedente paragrafo del presente lavoro.

^[14] Cfr. A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, p. 3 e v., ad es., F. CAMMISA, *Unificazione italiana e formalismo giuridico*, Napoli, 1996, *passim*.

^[15] Si v., ad es., M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, pp. 107-113; S. SOLIMANO, *Procédure civile. Italie XIX^e siècle*, cit., pp. 245-246 e, più in generale, G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto. Età contemporanea*, (rist.) Torino, 2014, p. 151 ss.

^[16] All'indomani dell'entrata in vigore del Codice unitario è infatti questo sentimento di disillusione a ispirare la pubblicazione di varie opere di taglio critico. In proposito merita indubbiamente di essere letto l'apologo dell'avvocato napoletano Antonio Orilia (*L'asino e il Codice di procedura civile*, Napoli, 1866), ove l'Autore-protagonista si trova a dover spiegare a un dotto asino legista perché «d'unificare si è inteso in Italia nel senso di distruggere tutto quello che esisteva in quattro quinti della Penisola, per estendervi quello che si praticava nel vecchio Piemonte». Fuor di allegoria v., ad es., D. SAVINO, *Errori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia sinteticamente esposti*, Taranto, 1866, spec. pp. 1-10; A. ALLARD, *Esame critico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia* (trad. e ann. da R. TRIOLI), Livorno, 1871, spec. p. 77 ss.; A. MARI, *Osservazioni critiche sul Codice di procedura civile e tasse giudiziarie*, Cosenza, 1866, *passim*; G. PETITTO, *Riforme proposte sull'ordinamento giudiziario, sul Codice di procedura civile, sul regolamento per la esecuzione del Codice medesimo*, Napoli, 1866, *passim*; nonché, nella prospettiva di fornire al legislatore italiano un esempio di possibile recupero delle soluzioni tecniche caratterizzanti il Regolamento lombardo-veneto del 1815, v. J. LENNER, *Studi e proposte sulla procedura civile contenziosa*, Padova, 1867, *passim* (opera poi ampliata sotto forma di un vero e proprio articolato in ID., *Note critiche intorno all'amministrazione*

nel prosieguo, sarà proprio per far fronte alle attese di un profondo rinnovamento legislativo, di «una sistemazione normativa completa e avveniristica» della disciplina processuale dello Stato unitario che si farà ricorso a forme di propaganda ideologica volte a enfatizzare la ‘modernità’ di un codice indubbiamente liberale nella sua ispirazione, ma non nuovo né originale nei suoi contenuti fondamentali^[17].

Nella costruzione di questa sorta di narrazione politica della modernità processuale italiana un ruolo del tutto centrale sembra poter essere riconosciuto a quella che è stata definita la «più lucida e precisa teorizzazione dei fondamenti del processo civile nell’epoca liberale», divenuta subito famosa e tutt’oggi nota come Relazione Pisanelli^[18].

Negli oltre settant’anni di vigenza della legislazione processuale del 1865 gli aspetti di interesse storiografico per questo «monumento della cultura giuridica italiana» si sono dimostrati notoriamente molteplici e non soltanto riconducibili alla fase di gestazione del Codice, al punto da rendere difficilmente sintetizzabile l’impatto dell’opera di Giuseppe Pisanelli sulla vita del processo civile nell’Italia postunitaria^[19]. A tal proposito pare in sé indicativa la tendenza della dottrina e della giurisprudenza dell’epoca a utilizzare le parole della Relazione Pisanelli per ricostruire l’*intentio legis* delle norme codicistiche e spesso per giustificare quelle che oggi si chiamerebbero interpretazioni creative^[20]. Ed in effetti, anche al di fuori dei grandi commentari e delle varie opere di taglio comunque scientifico, la concreta importanza della Relazione Pisanelli per i pratici del processo civile di allora può agevolmente desumersi dagli innumerevoli prontuari giudiziari nei quali la Relazione del giurista pugliese figura sempre in veste di prologo o di annotazione ai singoli articoli del Codice^[21].

della giustizia civile in Italia e negli affari civili, Padova, 1879, *passim*); AA.VV., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione costituita dall’Associazione degli avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate nel Codice di procedura civile*, Milano, 1868; AA.VV., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione istituita dall’Associazione degli avvocati della Venezia per lo studio delle riforme al Codice di procedura civile*, Venezia, 1868; M. MALTINI, *Studi intorno alla riforma del processo civile*, Milano, 1864; ID., *Le condizioni attuali e l’avvenire della legislazione di procedura civile in Europa*, in *Mon. trib.*, 1868, p. 145 ss.; ID., *Progetto di un Codice di procedura civile e di ordinamento giudiziario per il Regno d’Italia*, Mantova, 1870; AA.VV., *Atti del primo Congresso giuridico italiano Tenuto in Roma l’anno 1872*, Roma, 1872, editi anche da G. ALPA (a cura di), *Atti del primo Congresso giuridico italiano (25 novembre-8 dicembre 1872)*, I, Bologna, 2008, p. 33 ss. e, ivi, l’indicazione all’apposita Commissione delegata allo studio delle riforme del c.p.c. di proporre le modificazioni che «la esperienza dal 1866 fino ad ora ha reputate più necessaria intorno al Codice di procedura civile italiano, tenuto conto dei vari sistemi vigenti negli antichi Stati, e preferendo quelli che garantiscano, con minore fastidio e spesa, i diritti dei litiganti». Nella prima manualistica, v., ad es., il giudizio critico di C. MOSCHITTI, *Manuale teorico-pratico della procedura civile del Regno d’Italia*, I, Napoli, 1866, p. VI. A livello storiografico, v., più in generale, G. CAZZETTA, *Codice civile e Nazione dal Risorgimento al tramonto dello Stato liberale*, in S. MAZZAMUTO, P. RESCIGNO (a cura di), *I valori della convivenza civile e i codici dell’Italia unita*, Torino, 2014, p. 23 ss. (e, ivi, M. TARUFFO, *Codice civile e diritto processuale*, p. 183 ss.).

[17] Cfr. C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Bari, 1985, p. 31 e, *amplius*, 27 ss.

[18] Cfr. M. TARUFFO, *Giuseppe Pisanelli e il Codice di procedura civile del 1865*, cit., p. 91.

[19] Cfr. G. MONTELEONE, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del Codice di procedura civile del 1865. Due codici a confronto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 529 ss., anche in ID., *Scritti sul processo civile*, I. Teoria generale – Disposizioni generali del Codice di procedura civile, Roma, 2013, p. 221 ss.

[20] Nel rinviare al successivo paragrafo per alcuni più specifici esempi di tale tendenza, cfr., *ex plurimis*, D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d’Italia. Redatto sul Commentario del Codice di procedura civile sardo dei signori Pisanelli, Scialoja e Mancini*, I-VIII, Napoli, 1887-1894.

[21] Cfr., ad es., L. GHIRELLI, *Il Codice di procedura civile del Regno d’Italia spiegato co’ suoi motivi e con esempi pratici*, Napoli, 1865; D. GALDI, *Codice di procedura civile del Regno d’Italia. Arricchito di osservazioni, note e supplementi*, Napoli, 1866; N. PERELLI, *Manuale dei conciliatori*, Milano-Firenze, 1866; G. FOSCHINI, *I motivi del Codice di procedura civile*

Il riscontro di una diffusione, per così dire, capillare e trasversale dei contenuti della Relazione Pisanelli lascia dunque chiaramente intendere quale fosse il rilievo attribuito a tale documento legislativo nella pratica e nella cultura del processo civile del tempo. Si ha infatti la chiara impressione di trovarsi di fronte a quella che doveva considerarsi una vera e propria appendice esplicativa del Codice: una fonte privilegiata di informazioni, formalmente espressione della *voluntas legis*, in grado di offrire a tutti gli operatori del nuovo processo civile uno strumento indispensabile per la comprensione e la corretta interpretazione del dettato codicistico^[22].

L'insieme di tali circostanze sembra aver contribuito a focalizzare l'attenzione della successiva storiografia proprio sulla stretta correlazione creatasi fra i due documenti legislativi in esame e, in particolar modo, sulla perfetta coerenza delle disposizioni del Codice con la *philosophy* di fondo esplicitata nella Relazione Pisanelli. Dal rilievo di questa corrispondenza ideologica e dall'ampio approfondimento storiografico che ne è seguito sono state acquisite notizie importanti per ricostruire le scelte di politica del diritto compiute dal legislatore unitario, giungendosi a delineare un quadro piuttosto esaustivo del sistema di valori enunciato nella Relazione Pisanelli e poi recepito dal Codice del 1865^[23]. Ma a fronte della linearità del disegno ideologico posto alla base del Codice, una minore attenzione sembra essersi dedicata alla precisa collocazione dell'apporto di Pisanelli nell'iter della codificazione processuale nonché alle specifiche soluzioni tecniche dallo stesso prospettate nel proprio «progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia»^[24].

Come ampiamente noto, nel novembre del 1863 l'allora ministro di grazia e giustizia Pisanelli presenta al Senato un primo progetto parziale di codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione in primo grado e nelle successive fasi di impugnazione. Tale progetto costituisce con ogni probabilità un'opera quasi esclusivamente personale di Pisanelli, nella quale sembrano aver giocato un ruolo assai marginale sia i due avvocati chiamati a collaborare alla redazione dell'articolato, Astengo e Vaccarone, sia le «osservazioni» in bozza trasmesse da alcuni esponenti selezionati della magistratura e del foro su richiesta informale dello stesso

del Regno d'Italia, Torino, 1870; F.S. GARGIULO, *Il Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, 1870; G. D'ETTORE, F.E. GIORDANO, *I Codici e le altre Leggi complementari*, IV. *Codice di procedura civile*, Napoli, 1870; G. PATERI, *La pratica giudiziaria civile*, Torino, 1885; L. LOMBARDI, *Codice di procedura civile*, Napoli, 1885.

^[22] Cfr. G. MONTELEONE, *Introduzione. Il Codice di procedura civile italiano del 1865*, cit., pp. 12-17.

^[23] Si v., ad es., M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 142-149; ID., *Giuseppe Pisanelli e il Codice di procedura civile del 1865*, cit., p. 87 ss.; G. MONTELEONE, *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del Codice di procedura civile del 1865*, cit., p. 223 ss.; F. CIPRIANI, *Giuseppe Pisanelli e il processo civile*, cit., p. 72 ss.; A. CONTE, *Giuseppe Pisanelli e il Codice civile e di procedura civile a 150 anni dalla pubblicazione*, in *Rass. Forense*, 2015, p. 599 ss.; A. CARRATTA, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*, in F. MACARIO, M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto* 3, Roma, 2017, pp. 91-95 nonché la differente lettura storiografica offerta da A. CHIZZINI, *Un 'codice di regole' per un processo liberale?*, in *Il giusto proc. civ.*, 2006, p. 22 ss.

^[24] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863 (n. 63)*, Torino, Stamperia Reale, 1864, ove sono pubblicati con autonoma numerazione di pagine sia la «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)» che il «Progetto del Codice di procedura civile».

guardasigilli^[25]. Non sembrano invece esserci dubbi sulla paternità della lunga Relazione ministeriale che accompagna il testo del progetto, sin da subito attribuita all'elegante cifra stilistica e alla solida preparazione giuridica delle quali danno piena prova i contributi di Pisanelli al *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi*^[26].

Nella sua versione ufficiale il progetto Pisanelli consta di complessivi cinquecentocinquantaquattro articoli, ripartiti fra un «titolo preliminare», sulla disciplina «Della conciliazione e del compromesso» (artt. 1-34, Prog. 1863), e un «libro primo», intitolato «Dell'ordine e della forma dei giudizi» (artt. 35-552, Prog. 1863), per un totale di centotrentasette pagine^[27]. Al testo dell'articolato, così composto, si aggiungono le oltre duecentoventi pagine della Relazione ministeriale, suddivise in paragrafi e sottosezioni ricalcanti a grandi linee la distribuzione sistematica delle materie disciplinate nel progetto^[28]. Tali semplici indicazioni formali appaiono particolarmente utili per evidenziare la notevole asimmetria fra la componente tecnica e quella espositiva del progetto Pisanelli, lasciando facilmente intuire già a un primo sguardo la finalità non soltanto descrittiva dell'articolato assolta dalla Relazione ministeriale.

In effetti l'obiettivo di offrire all'auditorio politico una sintesi accurata delle linee di intervento e delle principali soluzioni del progetto appare pressoché secondario rispetto alla chiara volontà di Pisanelli di formalizzare una sorta di decalogo ideologico del nuovo processo civile, un nucleo essenziale di valori, non rinunciabile e non modificabile, sul quale modellare ogni aspetto della futura disciplina processuale dello Stato unitario.

Sin dalle prime pagine della Relazione sembra infatti palese la propensione di Pisanelli a un approccio di tipo dogmatico, che va ben oltre le tipiche inclinazioni metodologiche della dottrina positivista e che aspira a fornire all'interprete un'esposizione sistematica di «principi di ragion naturale» direttamente desumibili dall'«interesse sociale» e coerentemente trasfusi all'interno del progetto^[29]. Sotto tale profilo l'esempio più rilevante è ovviamente rappresentato dal dogma della «sicurezza dei litiganti», quintessenza degli «elementi costitutivi di un buon sistema di

[25] Cfr. S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, Torino, 1889, pp. XXXIX-XL, e 222-224 ove possono leggersi i nominativi di coloro che «mandarono osservazioni sul Progetto di Codice di procedura civile». Negli anni immediatamente successivi alla presentazione del progetto Pisanelli alcune «osservazioni» vengono peraltro pubblicate sotto forma di opuscoli: v., ad es., S. SISMONDO, *Progetto di procedura civile suggerito dall'esperienza*, Bologna 1864; F. GRANDI, *Osservazioni sul nuovo Codice di procedura civile*, Torino, 1865; F. NOBILI, *Osservazioni al progetto del Codice di procedura civile presentato al Senato*, Firenze, 1865.

[26] Cfr., rispettivamente, G. PISANELLI, *Trattato sulla competenza*, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA, *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la comparazione degli altri principali Codici Italiani e delle principali Legislazioni straniere*, I, Torino, 1855, e, *ivi*, ID., *De' mezzi per impugnare le sentenze*, IV, Torino, 1857.

[27] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, p. 1 ss. del «Progetto del Codice di procedura civile».

[28] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, pp. 1-227 della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)».

[29] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, pp. 2 ss., 19 ss., spec. 85 della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)».

procedura», al quale Pisanelli assegna un valore assolutamente prioritario, sistematizzandone il contenuto precettivo in una serie davvero ampia ed eterogenea di postulati garantistici (come quello della «piena libertà di discutere», oppure quello della «naturale lentezza della procedura»)^[30]. Specialmente nei paragrafi della Relazione dedicati al primo grado di giudizio, si percepisce la tendenza di Pisanelli a impostare il discorso sulle varie materie in un'ottica prevalentemente teorica, descrivendo dapprima il fondamento concettuale dell'istituto di volta in volta considerato e spesso limitando allo stretto indispensabile riferimenti puntuali alle singole previsioni normative, se non in quanto funzionali a dimostrare la piena riconducibilità delle stesse a sistema. A tutto ciò si aggiunga l'ampio utilizzo di una fitta trama di richiami alle legislazioni preunitarie di derivazione francese, intesi non tanto a esplicitare la fonte diretta delle soluzioni prospettate nel progetto, quanto piuttosto a esaltare quell'omogeneità normativa che avrebbe consentito di guardare al nuovo codice come alla sintesi delle esperienze già compiute nella maggioranza degli ex Stati italiani^[31].

Prendeva forma così una robusta cornice ideologica, composta da assiomi, concetti e formule generali di immediata presa sul giurista contemporaneo, che si sarebbe rivelata determinante per riabilitare agli occhi dell'opinione pubblica l'immagine di un legislatore «accusato di gretto e miope provincialismo, di metodi autoritari e quasi dispotici, di fatale incomprensione per le legittime aspirazioni e gli interessi delle varie popolazioni italiane»^[32]. Come del resto nelle intenzioni dello stesso ministro, le parole della Relazione Pisanelli avrebbero espresso una netta presa di distanze dalla filosofia campanilista della cosiddetta piemontesizzazione, elevandosi a manifesto ideologico di una nuova politica codificatoria «che compie il gran fine dell'unificazione, senza trascorrere alle esagerazioni della uniformità simmetrica o estetica»^[33]. Un mutamento di prospettiva, chiaramente percepibile nella raffinata descrizione delle disposizioni codicistiche realizzata da Pisanelli, che avrebbe consentito di offrire «alla mentalità dell'epoca la prova di una realizzazione definitiva, [...] di un futuro predeterminato» nel quale scorgere un certo rinnovamento legislativo, ma anche una rassicurante continuità con le tradizioni del processo civile sino ad allora sperimentate nei maggiori Stati preunitari^[34].

Non è infatti un caso che, di fronte ai risultati già conseguiti da Pisanelli, persino un giurista di lunga e brillante carriera al vertice della magistratura, come il successivo guardasigilli Giuseppe Vacca, riterrà più opportuno limitare la «Relazione a Sua Maestà sul Codice di procedura civile» a un neutro resoconto sinottico delle

[30] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, pp. 80-81, 85 ss. della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)».

[31] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, pp. 18 ss. della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)».

[32] Cfr. A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, cit., pp. 3-4.

[33] Cfr. *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, Stabilimento tipografico del Cav. G. Nobile, 1865, p. IV.

[34] Cfr. C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, cit., p. 31.

modificazioni apportate all'opera del proprio predecessore^[35]. Una scelta, questa, che segnerà la definitiva consacrazione della Relazione Pisanelli a «monumento dell'italica sapienza», a «commento superiore ad ogni altro della legge processuale» e quindi – come visto – a imprescindibile supporto interpretativo per l'applicazione pratica del nuovo *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*^[36].

La misura di quello che appare un primo grande successo politico sulla via della codificazione processuale sembra essere data soprattutto dal fatto che il progetto Pisanelli non nasce dalla sintesi delle legislazioni preunitarie di matrice francese né dalla visione profondamente riformatrice che talvolta traspare dalla Relazione. Probabilmente anche in ragione delle note contingenze politiche e dei tempi stretti in cui Pisanelli è costretto a operare, tale progetto nasce piuttosto dalla fedele trasposizione delle norme del *Codice di procedura civile per gli Stati sardi* del 1859, con pochi adattamenti e non numerose integrazioni^[37]. Sembra anzi di poter dire che, al netto delle suggestioni fornite dalla Relazione ministeriale e delle soluzioni ispirate alla razionalizzazione dell'assetto normativo sabaudo, molte delle innovazioni concernenti il processo di cognizione rispondano al tentativo di Pisanelli di adombrare l'immediata derivazione del proprio progetto.

In tale prospettiva sembrano poter essere interpretate le variazioni proposte da Pisanelli con riguardo all'articolazione delle «forme del giudizio» di primo grado, alla cui sintetica descrizione appare utile far precedere altrettanto brevi indicazioni riepilogative sul modello sardo-piemontese.

In linea generale, il Codice sabaudo del 1859 disciplina cinque differenti tipologie di procedimento che assieme al «modo di procedere dinanzi ai tribunali di circondario» (ossia il rito ordinario in senso stretto) compongono quelli che si definirebbero oggi i modelli del processo di cognizione (T. I-XX, L. IV, Cod. 1859)^[38]. Ciascun procedimento trova applicazione a una categoria di controversie predeterminata dal legislatore mediante gli ordinari criteri di ripartizione della competenza per materia o *parva quantitatis* (C. II, T. I, L. I, Cod. 1859), oppure attraverso particolari disposizioni dettate per alcune specifiche «forme di giudizio», come il «procedimento sommario semplice» e quello «a udienza fissa» (artt. 472, 497, Cod. 1859)^[39]. Ciò nonostante, tale estrema diversificazione dei riti appare sensibilmente attenuata dalla clausola generale che rende sempre applicabile la disciplina del rito ordinario per quanto non diversamente previsto per i singoli procedimenti speciali (artt. 142, 496, 503, 531, Cod. 1859); disposizione, quest'ultima, replicata anche dal progetto Pisanelli (artt. 411, 414, 447, 464, Prog. 1863),

^[35] Cfr. *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, cit. nota n. 33, pp. III-XXIX, spec. IV, ove può appunto leggersi «questo elaborato già di lunga mano, e corredato di molteplici relazioni non mi lasciava che l'opportunità di stringermi alle sole parti modificate».

^[36] Cfr. S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., p. XL.

^[37] Cfr., analogamente, M. TARUFFO, *Giuseppe Pisanelli e il Codice di procedura civile del 1865*, cit., pp. 85-86.

^[38] Il testo del Codice processuale sabaudo del 1859 può leggersi in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1859. Per alcuni riferimenti di carattere bibliografico, v. quanto nel § 3.3 del presente lavoro.

^[39] Cfr. artt. 1-14, 472, 497 del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 1-14, 161, 170.

unitamente all'architettura pentapartita delle forme procedurali alternative al rito ordinario (T. IV, L. I, Prog. 1863)^[40].

Sulla falsariga di quanto già previsto dal Codice sardo del 1854 (T. I-II, L. I, Cod. 1854), le controversie di competenza dei «giudici di mandamento» (costituenti la cosiddetta giustizia minore) sarebbero state soggette all'applicazione di due distinte tipologie di procedimento, a seconda che il valore economico della singola causa superasse o meno un certo importo^[41]. Le controversie di più esiguo valore sarebbero state trattate e decise oralmente in udienza, a seguito di una semplice «citazione per biglietto» del convenuto (ossia una mera *vocatio in ius* priva di qualsiasi riferimento alla materia del contendere) e del rituale «tentativo di amichevole componimento» delle parti (artt. 52, co. 1°, 79, co. 1°, 80-81, Cod. 1859)^[42]. Nelle restanti «giudicature mandamentali» l'introduzione della causa sarebbe invece avvenuta mediante un'ordinaria «citazione per atto formale» (art. 52, co. 1°, Cod. 1859), configurata secondo il modello generale di atto introduttivo previsto per ogni altra *forma di giudizio* (art. 53, Cod. 1859)^[43]. Tuttavia, oltre alla di per sé scarsa specificità degli oneri di allegazione introduttiva gravanti sull'attore (e ovviamente all'assenza di barriere preclusive di sorta), soltanto l'«assoluta incertezza sull'oggetto della domanda» avrebbe giustificato una pronuncia di nullità della «citazione», previa apposita eccezione del convenuto (artt. 65, 253, Cod. 1859)^[44]. La costituzione in udienza del convenuto avrebbe potuto accompagnarsi al deposito di una memoria contenente l'«enunciazione sommaria dei suoi mezzi di difesa», con facoltà di replica immediata dell'attore a precedere il tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 79, Cod. 1859)^[45]. L'«istruzione della causa» (qui sempre intesa in senso lato) sarebbe quindi proseguita attraverso lo scambio di un numero indefinito di memorie scritte sul modello del rito ordinario, salvo che per l'attribuzione al giudice mandamentale del potere di decretarne l'interruzione quando ravvisasse «la causa sufficientemente istruita» (art. 82, Cod. 1859), con il *côté* di escludere dal computo degli onorari di lite le spese per gli scritti difensivi «che lo stesso riconoscerà [non] essere stati necessari per far valere le ragioni delle parti» (art. 87, co. 2°, Cod. 1859)^[46].

^[40] Cfr., rispettivamente, artt. 142, 496, 503, 531, Cod. 1859 (in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 53, 169, 171, 181), e Titolo IV («Dei procedimenti sommari»), Libro I («Dell'ordine e della forma dei giudizi»), del «Progetto del Codice di procedura civile» (in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24., pp. 98-115).

^[41] Cfr. Titoli I («Delle citazioni») e II («Delle udienze, e della comparizione delle parti»), Libro I («Della procedura davanti ai Giudici di Mandamento») del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1854, pp. 14-24 e v., *retro*, (§ 3.3).

^[42] Cfr. art. 57, Cod. 1854 (in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 41, pp. 18-19) e artt. 52, co. 1°, 79, co. 1°, 80-81, Cod. 1859 (in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 19, 32-33).

^[43] Cfr. art. 47, Cod. 1854 (in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 41, pp. 14-15) e artt. 52-53, Cod. 1859 (in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 19-20).

^[44] Cfr. art. 53, co. 2°, Cod. 1854 (in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 41, p. 17) e artt. 65, 253, Cod. 1859 (in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 26-27, 90-91).

^[45] Cfr. art. 58, co. 1°, Cod. 1854 (in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 41, p. 19) e art. 79, Cod. 1859 (in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, p. 32).

^[46] Cfr. artt. 82, 87, co. 2°, Cod. 1859, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 33, 34-35.

Entrambi i procedimenti appena descritti si ritrovano analogamente disciplinati nel progetto Pisanelli sotto la diversa denominazione di «procedimento davanti i giudici conciliatori» (C. IV, T. IV, L. I, Prog. 1863) e di «procedimento davanti i giudici di mandamento» (C. III, T. IV, L. I, Prog. 1863): il primo, da applicarsi alle controversie che per il ridotto valore economico sarebbero state «spedite senza formalità», con esposizione orale delle domande e delle eccezioni direttamente all'udienza (artt. 72, 448 ss., Prog. 1863); il secondo, riservato alle controversie (pur sempre minori ma) che per la maggior rilevanza economica degli interessi coinvolti avrebbero richiesto un'«istruzione» scritta, secondo lo schema sopra indicato (artt. 73, 416 ss., Prog. 1863)^[47].

Si tratta, come si vede, di innovazioni puramente formali che non mutano l'assetto disciplinare delineato dal legislatore sabaudo del 1859 né tanto meno esprimono una più attenta considerazione da parte di Pisanelli delle funzioni conciliative tradizionalmente demandate ai giudici 'minori'. In tale contesto anche l'istituzione dei «giudici conciliatori», ampiamente valorizzata dalla Relazione illustrativa (così come dalla più recente dottrina), sembra rappresentare una scelta fondamentalmente politica, un doveroso omaggio alla grande tradizione processuale borbonica che però non si traduce in un effettivo esempio di distacco dal modello normativo di riferimento (v., *retro*, § 3.3)^[48].

[47] Cfr. Capi III («Del procedimento davanti i giudici di mandamento») e IV («Del procedimento davanti i giudici conciliatori»), Titolo IV («Dei procedimenti sommari»), Libro I («Dell'ordine e della forma dei giudizi») del «Progetto del Codice di procedura civile» (in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, pp. 103-115).

[48] Pur senza svolgere un'analitica disamina della disciplina della «conciliazione» dettata dal progetto Pisanelli, qualche ulteriore indicazione pare opportuna rispetto a quanto sinteticamente riportato nel corpo del testo. Nella Relazione illustrativa viene da subito esplicitata la circostanza che «le norme a riguardo stabilite dal progetto furono desunte pressoché intieramente del codice di procedura delle Due Sicilie, come dallo stesso codice si ricavarono le disposizioni concernenti il procedimento contenzioso davanti i giudici conciliatori» (cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, p. 4). In effetti sia il «Titolo preliminare» del progetto Pisanelli, dedicato ai presupposti e ai requisiti della conciliazione, che la disciplina relativa al «procedimento davanti i conciliatori» tendono – seppur in diversa misura – a ricalcare l'articolazione sistematica delle Leggi processuali borboniche del 1819, anch'essa basata sulla distinzione fra conciliazione facoltativa extragiudiziale e giudizio contenzioso dinanzi il conciliatore (L. I, P. III, Cod. 1819, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili*, Napoli, dalla Real tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819, pp. 1-9). A tal proposito occorre comunque considerare che nei Codici sardi del 1854 e del 1859 l'amministrazione della cosiddetta giustizia minore era unitariamente devoluta ai «giudici di mandamento» in virtù delle disposizioni racchiuse nei primi libri di tali codificazioni, ivi compresa la disciplina dell'attività conciliativa demandabile al giudice mandamentale anche in via extragiudiziale (cfr., rispettivamente, L. I, Cod. 1854, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 41, pp. 14-41, e L. III, Cod. 1859, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 31-53). Pertanto, rispetto al modello sardo-piemontese, la principale differenza che sembra ravvisabile nel progetto Pisanelli consiste nell'abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione giudiziale per le controversie soggette al «procedimento davanti i giudici conciliatori», analogamente a quanto previsto nelle Leggi borboniche. Una scelta, questa, che Pisanelli motiva sulla scorta del rilievo per il quale «la conciliazione delle parti è un'idea che ha molte attrattive, ma conviene di non esagerarla, e molto più ancora di non forzarla: allora perde ogni pregio e si corre il pericolo di riuscire ad un fine opposto» (cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, p. 3). Di qui, dunque, l'opportunità di rivedere la sistematica del Codice sardo del 1859 sull'esempio fornito dalla legislazione processuale del Regno delle Due Sicilie, configurando un autonomo «Titolo preliminare», sulla disciplina della conciliazione extragiudiziale dinanzi i «giudici conciliatori», e un Capo del Libro I del progetto, sul giudizio

Considerazioni in parte analoghe possono estendersi alla disciplina dei procedimenti sommari e a quella dettata per le controversie di competenza dei «tribunali di commercio», rispetto alle quali l'approccio adottato da Pisanelli può essenzialmente farsi consistere nella razionalizzazione delle prassi affermatesi durante il quadriennio di applicazione del Codice sardo del 1859.

Come si è anticipato, sulla traccia delle Regie Costituzioni sabaude del secolo XVIII il legislatore del 1859 giunge a configurare due differenti tipologie di procedimento sommario, superando in tal modo il modello monolitico dell'«instruction sommaire» francese pedissequamente recepito dal previgente Codice sardo del 1854 (T. XXIV, L. II, P. I, *Code* 1806, T. XXIII, L. II, Cod. 1854)^[49]. Di qui, dunque, la previsione di un primo rito sommario, denominato «semplice», da applicarsi a una serie di controversie tassativamente individuate dal legislatore in base a caratteristiche intrinseche che consentono di presumerne l'urgenza o comunque la facile risoluzione (art. 472, Cod. 1859); e di un secondo rito sommario, detto «a udienza fissa», applicabile alla generalità delle controversie per ragioni di urgenza non tipizzate, previa autorizzazione del presidente del tribunale (art. 497, Cod. 1859)^[50].

Nelle intenzioni del legislatore piemontese la predisposizione di due diversi percorsi sommari avrebbe garantito una migliore adattabilità del procedimento ai possibili bisogni della singola controversia, coniugando esigenze di rapidità e di snellezza dell'iter procedimentale con esigenze di certezza e di prevedibilità delle forme di tutela giurisdizionale^[51]. In tale prospettiva il rito «sommario semplice» si contraddistingue per una minore deformalizzazione delle attività preparatorie rispetto al rito «sommario a udienza fissa»; quest'ultimo tipicamente incentrato sulla celebrazione *sic et simpliciter* di un'unica udienza di discussione a precedere l'immediata emissione della sentenza (art. 500, Cod. 1859)^[52]. Per limitarsi a qualche esempio, nel rito «sommario semplice» la comparizione del convenuto sarebbe stata preceduta dal deposito di eventuali documenti difensivi e dalla notificazione di una «cedola di risposta» (art. 474, Cod. 1859), in modo da scongiurare il rischio – per converso insito

contezioso davanti il medesimo organo giudiziario (C. IV, T. IV, L. I, Prog. 1863). In ogni modo – e per concludere questo breve *excursus* – rimane da ribadire la portata essenzialmente limitata delle innovazioni connesse al riassetto sistematico della disciplina della conciliazione extragiudiziale e del procedimento applicabile alle controversie di più esiguo valore economico, rispetto alle quali il Codice sabaudo del 1859 resta il modello di più immediato riferimento (v., altresì, G. MONTELEONE, *Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865*, cit., p. XIII). A conferma di tale valutazione si aggiunga il fatto che, nonostante le dichiarate perplessità di Pisanelli sull'effettività della conciliazione giudiziale obbligatoria, questo stesso istituto si ritrovi disciplinato nel «procedimento davanti i giudici di mandamento» (cfr. art. 418, Prog. 1863, in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, p. 104) con la medesima formulazione normativa utilizzata dal Codice sardo del 1859 (cfr. art. 80, Cod. 1859, in *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 32-33).

^[49] Cfr., rispettivamente, *Titre XXIV* («Des matières sommaires»), *Livre II* («Des tribunaux inférieurs»), *Première Partie*, del *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, Paris, chez Rondonneau, au Dépôt de lois, 1806, pp. 73-75, e Titolo XXIII («Del procedimento sommario»), Libro II («Del modo di procedere dinanzi ai Tribunali provinciali e dinanzi a quelli di commercio»), del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 41, pp. 151-157.

^[50] Cfr. artt. 472, 497, del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 161, 170).

^[51] Cfr. G. DE FORESTA, *Progetto di revisione del Codice di procedura civile. Presentato alla Camera il 5 marzo 1859 dal ministro di grazia e giustizia (De Foresta)*, in G. GALLETI, P. TROMPEO (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1859 (VI^a Legislatura). Documenti*, Roma, 1875, pp. 697-701 e v. *amplius*, § 3.3.

^[52] Cfr. art. 500, del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, p. 171).

nella struttura ipersemplicata del «sommario a udienza fissa» – che la prima udienza potesse rivelarsi un «cieco incontro di due contendenti, ciascuno dei quali ignori ciò che da lui si voglia provato e dimostrato»^[53]. Sempre nell'ambito della prima udienza del «sommario semplice» sarebbe stata comunque consentita alle parti la presentazione di nuovi documenti nonché la modifica delle conclusioni formalizzate negli atti introduttivi (art. 481, Cod. 1859); e, se in conseguenza di tali attività si fosse reso necessario un differimento della discussione, la successiva udienza sarebbe stata preceduta dallo scambio di un'ulteriore memoria per parte (art. 482, co. 1°-2°, Cod. 1859)^[54]. Tuttavia, diversamente dal «sommario a udienza fissa», il rinvio della discussione determinato dalle allegazioni e deduzioni tardive avrebbe comportato la condanna della parte responsabile alla ripetizione delle spese conseguenti al differimento dell'udienza (art. 482, co. 3°, Cod. 1859)^[55].

La medesima scansione delle attività preparatorie prevista per il rito «sommario semplice» viene inoltre replicata dal legislatore del 1859 all'interno della disciplina del «procedimento dinanzi i tribunali di commercio» (T. XXII, L. IV, Cod. 1859), ferma restando la speciale prerogativa di questo giudice di delegare l'«istruzione» della causa a un collegio di «arbitri conciliatori», quando occorresse «esaminare conti, scritture e registri» (art. 516, Cod. 1859)^[56].

Nel progetto Pisanelli il riassetto della disciplina dei procedimenti sommari muove dal rilievo per il quale «è difficile rinvenire a priori un criterio certo per determinare l'urgenza o la semplicità della causa al fine di sottrarla alle regole del procedimento ordinario: [...] o si vogliono precisare con indicazione tassativa casi affatto speciali [...], o si vogliono far categorie di casi talmente generici da soddisfare a tutte le possibili emergenze, e si correrebbe il pericolo di comprendervi cause di natura diversa»^[57]. Del resto, erano certamente ben note al ministro le discrasie registratesi nel quinquennio di sperimentazione del Codice del 1854 con riferimento all'elencazione tassativa delle controversie soggette al rito «sommario a udienza fissa» (art. 501, Cod. 1854); discrasie, generalmente imputate alla «vaga ed elastica classificazione delle materie del giudizio sommario», alle quali si poneva rimedio, nel 1859, da un lato abrogando *tout court* ogni restrizione a priori dell'ambito applicativo di tale rito e, dall'altro, affidando al presidente del tribunale il compito di autorizzarne di volta in volta l'applicazione^[58]. A ciò si aggiunga che nella vigenza del Codice del 1859 si era rivelata del tutto manifesta la predilezione dell'avvocatura per un rito –

^[53] Cfr. art. 474 del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, p. 162, e P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, in D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, 1887, p. 37, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo.

^[54] Cfr. artt. 481, 482, co. 1°-2°, del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 164-165.

^[55] Cfr. art. 482, co. 3°, del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, p. 165.

^[56] Cfr. Titolo XXII («Del procedimento dinanzi ai Tribunali di commercio»), Libro IV («Del modo di procedere dinanzi ai Tribunali provinciali e dinanzi a quelli di commercio») del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 172-182.

^[57] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, pp. 81-82 della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)».

^[58] Cfr. art. 501 del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 41, pp. 151-152 e v., retro, § 3.3. Cfr., altresì, P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 37.

quale è appunto quello «sommario a udienza fissa» – apparentemente ipersemplificato, rapidissimo e per di più implicante un immediato riconoscimento da parte del giudice della particolare urgenza della causa e della meritevolezza degli interessi perseguiti dall'attore^[59].

A fronte di questo stato di cose non sorprende che Pisanelli avesse ritenuto «più savio partito lasciare la facoltà al presidente di derogare in ciascun caso per ragione dell'urgenza», cancellando ogni forma di delimitazione aprioristica delle «cause sommarie»^[60]. A livello tecnico questa scelta di fondo si concretizza in un significativo ampliamento dell'ambito di applicazione del rito «sommario a udienza fissa», che diviene l'unico rito speciale sia per le controversie di competenza dei «tribunali di circondario» (art. 389, Prog. 1863) che per quelle in materia commerciale (art. 394, Prog. 1863)^[61]. Tuttavia, in stretta coerenza con l'impostazione conservatrice del progetto, l'estensione del rito «sommario a udienza fissa» non si accompagna ad alcuna modifica del relativo assetto procedimentale né alla correzione dei corrispondenti difetti pur da tempo evidenziati dalla migliore dottrina (e specialmente da Pasquale Stanislao Mancini)^[62]. Su questo versante la preoccupazione di Pisanelli di non urtare le sensibilità della classe forense sardo-piemontese prevale persino sull'obiettivo di sfumare la matrice normativa del proprio progetto, come anche attestato dalla volontà del ministro di preservare la figura 'autoctona' del rito «sommario semplice» modificando la generica denominazione prevista dal Codice del 1859 per il rito applicabile in via ordinaria alle cause commerciali (S. I, C. II, T. IV, L. I, Prog. 1863)^[63].

Questa breve disamina delle principali novità che caratterizzano la disciplina del processo di cognizione in primo grado dettata dal progetto Pisanelli può concludersi con l'analisi delle innovazioni concernenti il «procedimento ordinario» (T. III, L. I, Prog. 1863)^[64].

Posta la particolare attenzione che si è visto essere stata dedicata da Pisanelli a una questione probabilmente molto sentita come quella della denominazione dei singoli procedimenti, sembra meritare appena un inciso l'inserimento nel progetto ministeriale della formula «procedimento ordinario». Come noto, seppur con qualche

[59] Cfr., ancora, P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 37, nonché L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., pp. 382, 397-398 e, di recente, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 90-93.

[60] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, p. 82 della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)».

[61] Cfr. artt. 389, 394 del «Progetto del Codice di procedura civile» (in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, pp. 98-99).

[62] Cfr. P.S. MANCINI, *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, cit., p. 37, il quale aveva addirittura auspicato «che se il procedimento sommario venisse da codesti vizii purgato, ed in ogni sua parte emendato potrebbe esaminarsi fino a qual segno rimanesse ancor utile quella distizione, e se meglio non giovasse fare della forma sommaria, così corretta, l'unica comune in regola generale, a tutt'i civili procedimenti».

[63] Cfr., infatti, Sezione I («Del procedimento sommario semplice»), Capo II («Del procedimento davanti i Tribunali di commercio»), Titolo IV («Dei procedimenti sommari»), Libro I («Dell'ordine e della forma dei giudizi») del «Progetto del Codice di procedura civile» (in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, pp. 99-103).

[64] Cfr. Titolo III («Del procedimento ordinario»), Libro I («Dell'ordine e della forma dei giudizi») del «Progetto del Codice di procedura civile» (in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, pp. 41-97).

variante dialettale, tale denominazione risultava già da tempo accolta in alcune codificazioni preunitarie (come, ad esempio, quella parmense del 1820 e, sulla scia dello *ius canonicum*, quella pontificia del 1834) ed era divenuta ormai di uso comune nell'influente cultura giuridica napoletana; mentre in entrambi i Codici sardi del '54 e del '59 si era optato per il mantenimento di formule presumibilmente più vicine alla tradizione processuale sabauda^[65]. Allo stato non è possibile stabilire se e in quale misura questo aspetto nominalistico abbia costituito oggetto di specifico dibattito nelle successive fasi dei lavori di codificazione (ancorché guardando alle particolari cautele di Pisanelli ciò possa dirsi quanto meno probabile). È tuttavia un fatto che nel *Codice di procedura civile del Regno d'Italia* la denominazione di «procedimento ordinario» sarà sostituita con quella storicamente più risalente e diffusa di «procedimento formale»^[66].

In effetti, al di là dell'impressione fornita dalle molte variazioni nominalistiche e dalla diversa distribuzione sistematica delle materie, anche per la disciplina del «procedimento ordinario» il progetto Pisanelli non sembra affatto discostarsi dal modello piemontese del 1859. Per quanto di più stretta attinenza alla tematica del presente lavoro, le modifiche di maggior rilievo desumibili dal testo dell'articolato appaiono essenzialmente limitate alla materia degli «incidenti» (S. IV, T. III, L. I, Prog. 1863), lasciandosi per il resto immutata la regolamentazione delle attività del processo inerenti alla preparazione della controversia^[67]. Con riserva di ritornare nel prosieguo sulla disciplina dell'apposito procedimento previsto per la «risoluzione degli incidenti» (in quanto oggetto di varie modifiche nelle successive fasi dei lavori sul Codice), appare particolarmente significativo, in questa sede, dare conto della totale rimozione dei limiti all'impugnazione delle «sentenze interlocutorie».

Nel corso della presente indagine il regime di impugnabilità dei provvedimenti diversi dalla sentenza di merito ha inevitabilmente rappresentato un aspetto cruciale della ricostruzione, in chiave storico-evolutiva, dei modelli di preparazione della causa configurati dalla legislazione spagnola e dai codici preunitari italiani del secolo XIX. E ciò fondamentalmente in ragione delle rilevanti ripercussioni che dall'assetto di tale disciplina discendono sul concreto funzionamento del singolo modello processuale. Sintetizzando le tendenze espresse dagli ordinamenti processuali sin qui esaminati, può dirsi costituire un tratto del tutto comune delle politiche riformatrici dell'epoca quello di disciplinare in modo più stringente l'appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice per regolare l'ordinario svolgimento delle attività del processo; dal momento che tale impugnazione avrebbe comportato di regola la sospensione *ipso iure* dell'esecutività della sentenza e l'arresto del giudizio principale sino al completo esaurimento dei possibili rimedi impugnatori. Di qui, ad esempio, il tentativo del legislatore spagnolo del 1855 di differenziare presupposti ed effetti dell'impugnazione in base alla natura della questione oggetto di decisione

^[65] Si v., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, quanto nei §§ 3.1-3.3 del presente lavoro.

^[66] Cfr. Capo I («Del procedimento formale davanti i tribunali civili e le corti d'appello»), Titolo IV («Del procedimento»), Libro I («Dell'ordine e della forma dei giudizi»), del *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, Stamperia Reale, 1865, pp. 50-118.

^[67] Cfr. Sezione IV («Degli incidenti»), Capo I («Disposizioni generali sull'istruzione della causa»), Titolo III («Del procedimento ordinario»), Libro I («Dell'ordine e della forma dei giudizi») del «Progetto del Codice di procedura civile» (in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, pp. 47-48).

«interlocutoria» e all'incidenza della stessa sul merito della controversia (v., *amplius*, § 1.4); oppure il sistema – *prima facie* più lineare – adottato dal Codice sardo del 1859, consistente nel limitare l'impugnazione immediata soltanto alle sentenze «interlocutorie» che «ammettono o rigettano una prova od altro incumbente che influisca sul merito della causa e su cui vi sia stata contestazione» (art. 200, co. 2°, Cod. 1859)^[68]. Trattandosi comunque di determinare in astratto criteri in grado di orientare l'interprete nella risoluzione di questioni tutt'altro che semplici – come è appunto quella di stabilire se e in che limiti un certo provvedimento endoprocessuale possa pregiudicare il merito della causa – non sorprende che Pisanelli considerasse in qualche misura superfluo «dare definizioni circa il carattere delle sentenze», appartenendo le stesse al «dominio della scienza»^[69].

Con ogni probabilità la diffidenza del guardasigilli verso simili soluzioni legislative si fonda sulla precisa conoscenza delle «gravi questioni che si elevarono nella giurisprudenza sul vero carattere di un provvedimento giudiziario», come è del resto agevole constatare nell'imponente trattazione dedicata dallo stesso Pisanelli all'impugnabilità delle «sentenze interlocutorie» nel quarto volume del *Commentario* al Codice sardo del 1854^[70]. D'altra parte, sia nella veste di studioso dalla profonda vocazione storico-comparatistica che in quella di ministro del Regno d'Italia, Pisanelli dimostra di aver ben presenti le finalità di ordine processuale storicamente perseguite dai legislatori preunitari mediante la previsione di limiti all'immediata appellabilità delle «interlocutorie». Alla base delle disposizioni dettate dal progetto ministeriale del 1863 vi è dunque la chiara scelta di Pisanelli di privilegiare esigenze garantistiche e virtualmente esemplificatrici dei preesistenti assetti preunitari, anche a costo di veder «arrestare i procedimenti ad ogni passo e porgere esca ad inesauribili cavilli»^[71].

In quest'ottica la dichiarata volontà di configurare una «via più semplice», senza il «male che deriva da una giurisprudenza incerta e oscillante», conduce Pisanelli a rimuovere ogni limitazione di sorta all'impugnabilità delle sentenze emesse nel corso del giudizio, comprese quelle che avrebbero assolto a funzioni tipicamente ordinatorie (es. ammissione e assunzione di prove; proroghe di termini; nullità degli atti etc.)^[72]. Tutto ciò conservando il classico automatismo fra impugnazione e sospensione dell'esecutività della sentenza, con correlativo arresto del giudizio di merito (artt. 481-482, Prog. 1865)^[73].

[68] Cfr. art. 200 del *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit. nota n. 38, pp. 73-74.

[69] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, p. 153 della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)».

[70] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, p. 151 della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)» e v. G. PISANELLI, *De' mezzi per impugnare le sentenze*, cit., IV, pp. 59-81.

[71] Cfr., ancora, *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, p. 151 della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)».

[72] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, p. 153 della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)».

[73] Cfr. artt. 481-482 del «Progetto del Codice di procedura civile» (in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 24, p. 120).

Si realizzava in tal modo un sostanziale recupero del regime risalente allo *ius commune*, in sé inedito al panorama delle codificazioni preunitarie italiane e finanche a quello della legislazione processuale spagnola. E, poiché questo assetto troverà accoglimento nel Codice del 1865, assieme alle altre innovazioni prospettate da Pisanelli, non sembra azzardato osservare che l'incidenza dell'ideologia liberale sulla fisionomia del processo civile unitario abbia generalmente determinato un ritorno al passato.

CAPITOLO IV

DIBATTITI E RIFORME DELLA FASE INTRODUTTIVA IN ITALIA FRA XIX E XX SECOLO

SOMMARIO: 4.1. I modelli liberali di organizzazione del processo nel Codice del 1865. – 4.2. Elementi di sommarizzazione del processo nella Legge del 1901 – Riflessi sulla fase introduttiva. – 4.3. Ruolo della dottrina e configurazione della fase introduttiva nei progetti di riforma del c.p.c. del 1865 nella prima metà del secolo XX. – 4.4. Ultime proposte di modernizzazione del processo civile verso il Codice del 1940.

4.1. *I modelli liberali di organizzazione del processo nel Codice del 1865*

A distanza di un anno dalla presentazione al Senato del primo «progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia» a firma di Pisanelli, la vicenda della codificazione processuale riprende con un rinnovato impulso e differenti modalità^[1]. Nel novembre 1864 il neoministro guardasigilli, Giuseppe Vacca, presenta alla Camera un disegno di delega legislativa per autorizzare il governo a «pubblicare e rendere esecutori in tutte le provincie del Regno alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa»: accanto ai progetti del Codice civile e del Codice per la marina mercantile figura quello del Codice di procedura civile, questa volta nella sua stesura completa^[2].

Negli obiettivi del governo La Marmora tale *modus legiferandi* avrebbe consentito di aggirare gli ostacoli insiti nell'ordinario iter parlamentare, assicurando in tempi rapidi l'approvazione in blocco delle diverse codificazioni e comunque lasciando all'esecutivo la facoltà di apportarvi tutte le «modificazioni ritenute indispensabili» per il loro perfezionamento e coordinamento in vista della promulgazione^[3].

In effetti la discussione del disegno di legge-delega impegna la Camera soltanto per tredici sedute, tre delle quali vengono dedicate al progetto del Codice di procedura civile; o, meglio, alla sintetica relazione svolta da Pisanelli su tale progetto

^[1] Cfr. *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863 (n. 63)*, Torino, Stamperia Reale, 1864.

^[2] Il testo del disegno di legge-delega presentato dal guardasigilli Vacca alla Camera il 24 novembre 1864 può leggersi, con tutti i relativi progetti di codificazione allegati, in G. GALLETTI, P. TROMPEO (a cura di), *Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1863-1864. Dal 25 maggio 1863 al 16 maggio 1865 (VIII Legislatura). Documenti*, V, Roma, 1886, p. 3897 ss. Per una sinossi dell'iter di approvazione del *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, v. G. D'ETTORE, F.E. GIORDANO, *La legislazione del Regno d'Italia, IV. Codice di procedura civile*, Napoli, 1870, pp. VII-XXX; e, più di recente, l'opera a cura della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia dal titolo *I lavori preparatori dei Codici italiani. Una bibliografia*, Roma, 2013, p. 51.

^[3] Cfr., anche per ulteriori rimandi bibliografici, A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, pp. 19-21; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Bari, 1985, pp. 57-60; S. SOLIMANO, *Procédure civile. Italie XIX^e siècle, Codice di procedura civile italiano del 1865, Code de procédure civile du Royaume d'Italie*, R.D. 25 juin 1865, in J. HAUTEBERT, S. SOLEIL (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI^e-XIX^e siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, 2011, pp. 241-242. Si v., inoltre, *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, II, Palermo-Napoli, 1866, p. 230, da dove è tratto il virgolettato nel testo.

in qualità di componente della Commissione incaricata dell'esame preliminare del disegno ministeriale^[4].

Dato che in base al procedimento legislativo prescelto dal governo la votazione avrebbe riguardato l'intero testo, Pisanelli non nasconde che il «progetto del Codice di procedura civile si presentava sfornito di quelle garanzie che accompagnavano il progetto del Codice civile»^[5]. Si trattava, del resto, di un'opera quasi esclusivamente personale dello stesso ex ministro, nella quale era evidentemente mancato il «concorso di apposita Commissione e, ciò che più importa, un esame ponderato fatto da una Giunta parlamentare» (v., *retro*, § 3.4)^[6]. In ogni modo, la straordinaria abilità di Pisanelli si rivela nuovamente decisiva nel determinare la convinzione che eventuali difetti del Codice possano agevolmente correggersi in seguito, essendo al momento imperativo giungere alla contestuale approvazione del Codice civile e di quello di procedura civile^[7].

Cadono pertanto nel vuoto le isolate proposte dei deputati toscani, Mari e Panattoni, di differire «a un'altra legislatura l'opera dell'unificazione legislativa», in modo da consentire una più attenta analisi comparativa fra le varie legislazioni preunitarie e le specifiche soluzioni prospettate nel progetto^[8]. D'altronde, seppur non generalizzate, le riserve verso una sostanziale estensione della normativa sabauda

^[4] Alla Camera la discussione del disegno di legge-delega si articola in complessive tredici sedute (8-11, 13-18, 20-22 febbraio 1865), incentrandosi sui contenuti della «Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa». Tale Commissione vede fra i suoi componenti Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe Pisanelli, quest'ultimo in qualità di relatore. Nelle sedute del 9, 10 e 11 febbraio 1865 viene discussa la parte della «Relazione» relativa al progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia, con repliche conclusive del ministro proponente e del relatore della Commissione nelle sedute del 13 e 15 febbraio. Per i resoconti stenografici delle sedute v. *Atti del Parlamento italiano. Discussioni della Camera dei deputati. VIII Legislatura – Sessione 1863-1865*, X, Roma, 1890, p. 8092 ss.; per gli estratti della «Relazione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa» concernenti il Codice di procedura civile v. *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, pp. 230-246 (editi anche in S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, Torino, 1889, p. 219 ss.).

^[5] Cfr. «Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa», in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, p. 233.

^[6] Cfr. «Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa», in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, p. 234.

^[7] Cfr. «Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa», in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, pp. 230-233, 246. Si v., altresì, gli interventi in replica alle osservazioni dei deputati indicati nella nota successiva svolti dal guardasigilli Vacca e dallo stesso Pisanelli, in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, pp. 258-259, 264-273.

^[8] Il virgolettato nel testo è tratto dall'intervento del deputato Mari, ma per più che probabili ragioni di censura politica tale inciso finale non si rinviene nella *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, p. 257; lo si v. quindi in S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, cit., p. 240. È peraltro interessante notare come la medesima tecnica censoria non potesse essere impiegata, senza realizzare un'interpolazione del testo, per l'intervento altrettanto critico del deputato Romano; sopravvive così anche nella *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, p. 257, la seguente dichiarazione del deputato: «So bene che questo è il sistema del Codice sardo, ma dico che è un sistema immensamente vizioso ed intollerabile, soprattutto nelle province meridionali». Per il testo dell'intervento del deputato Panattoni, diretto a suggerire il recupero di numerosi istituti del *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana* del 1814 (dal «giudizio di revocazione», alla disciplina dell'esibizione e comunicazione dei documenti, sino alle disposizioni in tema di conferimento ed effetti del mandato *ad litem*), v. *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, pp. 251-255.

a tutte le province del Regno rappresentano un notevole fattore di rischio per le sorti del disegno governativo. E non è quindi un caso che nel riferire alla Camera Pisanelli insista soprattutto sulle differenze esistenti fra il Codice sardo del 1859 e il testo dell'articolato ministeriale, evidenziando in particolare il superamento della distinzione fra rito «sommario semplice» e «a udienza fissa» in origine prevista dal progetto del 1863 (v., *retro*, § 3.4)^[9].

Al Senato l'approvazione del disegno di legge-delega avviene in maniera ancor più rapida e aproblematica di quanto verificatosi nel primo passaggio alla Camera, superando persino le migliori aspettative del guardasigilli^[10]. La Commissione senatoria istituita per l'esame del disegno ministeriale neppure si pronuncia sul progetto del Codice di procedura civile, registrandosi per il resto soltanto tre interventi non particolarmente significativi (di cui uno, dai toni buffoneschi, sull'obbligatorietà della toga in udienza)^[11]. La fase parlamentare del percorso di avvicinamento al Codice di procedura civile si risolve dunque in un grande successo politico per l'esecutivo, dal quale ovviamente prescinde ogni valutazione di merito sul risultato finale dell'elaborazione legislativa.

Scongiurati i rischi di un'ampia discussione sulla *philosophy* e sulla diretta derivazione del progetto ministeriale, la volontà del governo di giungere quanto prima all'entrata in vigore del nuovo Codice trova piena realizzazione con l'emanazione della «Legge per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia» (L. 2 aprile 1865, n. 2215)^[12]. Attraverso tale provvedimento, l'esecutivo La Marmora viene autorizzato a pubblicare il Codice di procedura civile – nella versione già licenziata dal ministero (art. 1, n. 2°, L. 2 aprile 1865, n. 2215) – con tutte le modificazioni che si ritengono opportune «per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni» (art. 2, L. 2 aprile 1865, n. 2215)^[13]. Gli ampi margini di discrezionalità riconosciuti al governo riflettono chiaramente la *ratio* della legge-delega, che è appunto quella di ultimare l'unificazione legislativa rapidamente e a ogni costo.

^[9] Cfr. «Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa», in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, pp. 238-243, spec. 238-239. Sull'abolizione del «procedimento sommario semplice», v., altresì, gli interventi di segno opposto dei deputati Tecchio e Crispi, in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, pp. 259-261.

^[10] Cfr., infatti, la chiosa del guardasigilli Vacca a seguito dell'approvazione del disegno di legge-delega, in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, p. 299.

^[11] Come riportato nel testo, la serietà con la quale il Senato affronta la discussione sul progetto del Codice di procedura civile sembra essere ben testimoniata dall'intervento del senatore Siotto-Pintor, del quale qui si riproduce un breve estratto: «Io non vi minaccio l'ira di un discorso. Non intendo censurare il Codice di procedura. È il più difficile di tutti i Codici. Tollerabili i Codici Civili sono. Ma non vi ha forse in tutta Europa un solo Codice tollerabile di procedura. [...] Ma io non mi propongo, lo ripeto, di censurare il Codice di procedura, soltanto adopero l'opportunità per strignere il Guardasigilli [...] a volgere pure a me la desideratissima parola sua, chiedendogli conto di quella cotale sua lettera circolare che ordina agli avvocati e ai causidici d'indossare la toga, non so di quale stoffa, di quali fregi fornita, di quali colori, di quali dimensioni, nella udienza delle Corti e dei tribunali. [...] Il popolo vede di mal occhio, e n'ha ragione, uomini dell'anno di grazia 1865 vestire seriamente alla foggia di Mario, di Cincinnato, di Coriolano e di Camillo...» (cfr. *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, pp. 287-288).

^[12] Il testo della Legge 2 aprile 1865, n. 2215, «per l'unificazione del Regno d'Italia», può leggersi in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1865. Dal n° 2114 al n° 2753quinquies*, XI, Torino, 1865, pp. 302-306.

^[13] Cfr. artt. 1-2 della Legge 2 aprile 1865, n. 2215, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1865. Dal n° 2114 al n° 2753quinquies*, cit., XI, pp. 302-304.

Nell'ordine delle priorità l'affinamento *in itinere* dell'articolato ministeriale rappresenta un obiettivo di per sé secondario rispetto alla necessità di completare i passaggi tecnici indispensabili alla promulgazione e all'attuazione del Codice nelle diverse province. Del resto, i tempi per l'esercizio della delega governativa risultano appena sufficienti per la definizione del regime transitorio e per le ulteriori operazioni di coordinamento con la legislazione civilistica, dal momento che la data di entrata in vigore del Codice civile e del Codice di procedura civile è fissata al 1° gennaio 1866 e che il termine di *vacatio legis* non dovrà essere minore di cinque mesi (art. 3, L. 2 aprile 1865, n. 2215)^[14].

A livello operativo ciò implica la nomina di una «Commissione speciale per il Codice di procedura civile», costituita da diciassette membri – fra parlamentari, magistrati e avvocati – individuati dal guardasigilli all'interno della «Commissione generale per la revisione dei Codici» (D.M. 2-6 aprile 1865)^[15].

Dopo non poche difficoltà di carattere organizzativo, la direzione dei lavori della «Commissione speciale» viene assunta in prima persona dal ministro Vacca mediante la formulazione di specifici «quesiti»^[16]. In tal modo gran parte delle sedute della Commissione si risolve in lunghi dibattiti su tematiche indubbiamente importanti (es. la predisposizione di uno o più riti sommari), ma che non si ha il tempo di affrontare in un'ottica diversa da quella suggerita dal guardasigilli né di concretizzare in soluzioni tecniche alternative a quelle espresse dall'articolato ministeriale. A ciò si aggiunga la sostanziale delimitazione dell'orizzonte comparativo della Commissione derivante dall'esplicita raccomandazione del ministro guardasigilli di «tener conto del Codice napoletano di procedura civile e delle consuetudini di quel foro» (ossia del modello comunque più vicino a quello sardo-piemontese)^[17].

In questo stato di cose costituiscono una significativa eccezione le varie «proposte» di modifica – frutto dell'iniziativa individuale dei senatori Castelli e Piroli – concernenti la fase di istruzione della causa (latamente intesa) nel rito ordinario, come noto epicentro delle maggiori disfunzioni del processo civile sabaudo del 1859 (v., *retro*, § 3.3). Benché non sempre strutturate sotto forma di specifici emendamenti al testo governativo, tali «proposte» sembrano perseguire obiettivi fra loro strettamente connessi e coerentemente attuabili entro lo schema generale disegnato dal legislatore delegato^[18].

^[14] Cfr. art. 3 della Legge 2 aprile 1865, n. 2215, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1865. Dal n° 2114 al n° 2753quinquies*, cit., XI, p. 304.

^[15] Per il testo dei Decreti ministeriali 2-6 aprile 1865, v. S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verbalì della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854. Riferenze ai Codici francese e sardo*, Torino, 1889, pp. 3-9. Si v., inoltre, le *Parole dette dal ministro guardasigilli senatore Giuseppe Vacca nella prima adunanza della Commissione per la revisione dei codici dell'8 aprile 1865*, in *Processi verbali delle sedute della Commissione speciale nominata con R. Decreto del 2 aprile 1865 al fine di proporre modificazioni di coordinamento delle disposizioni del Codice civile e le relative disposizioni transitorie*, Napoli, 1867, pp. 9-11.

^[16] Cfr. «Verbalì della Commissione speciale per il Codice di procedura civile», «seduta del 19 aprile 1865», in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia (Procedura civile)*, VIII, Palermo, 1870 p. 9.

^[17] Cfr. «Verbalì della Commissione speciale per il Codice di procedura civile», «seduta del 19 aprile 1865», in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia (Procedura civile)*, cit., VIII, p. 8.

^[18] Il testo delle varie «proposte» dei singoli membri della «Commissione speciale» sul c.p.c. può leggersi, assieme a una sintesi della relativa discussione e all'esito finale delle stesse, in S. GIANZANA, *Codice di procedura*

Un primo ordine di «proposte» risulta funzionale al rafforzamento degli oneri di allegazione e di deduzione gravanti sulle parti sin dagli atti introduttivi, ad esempio obbligando l'attore a fornire la precisa indicazione delle prove di cui intenda valersi, oppure prevedendo specifiche scadenze per la proposizione delle eccezioni di incompetenza da parte del convenuto^[19]. A questa moderata valorizzazione degli atti introduttivi sembrano poi collegarsi le «proposte» di emendamento volte a ridurre il numero delle memorie utilizzabili dalle parti per nuove allegazioni e deduzioni prima dell'udienza di discussione; ad esempio reintroducendo limiti tassativi alle memorie computabili ai fini della liquidazione degli onorari difensivi sul modello del Codice sardo del 1854, oppure determinando *a priori* il numero di «repliche» e di «controrepliche» consentite alle parti^[20]. Infine, sempre nell'ottica di razionalizzare lo svolgimento delle attività preparatorie della discussione, si prospetta l'irrigidimento delle preclusioni discendenti dall'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione», in particolare vietando la presentazione di nuove domande, eccezioni e documenti (ancorché sopravvenuti) decorsi i termini dell'«istruzione»^[21].

Invero, nel rispetto delle indicazioni impartite dal guardasigilli, l'intento dei commissari proponenti appare quello di suggerire semplici correttivi derivati dall'esperienza acquisita in anni di esercizio della funzione giurisdizionale e quindi dalla diretta conoscenza delle criticità della legislazione piemontese. Tuttavia, nella contingenza politica del momento, l'indirizzo prevalente della Commissione è nel senso della aprioristica conservazione del testo ministeriale; e, salvo che per l'emendamento relativo agli effetti preclusivi dell'«iscrizione a ruolo» (v. *infra*), la revisione di questa parte dell'articolato si conclude con il ritiro (o con la sistematica bocciatura) di tutte le «proposte» di modifica avanzate dai singoli commissari^[22].

Dopo poco più di un mese dalla sua formale costituzione, la «Commissione speciale per il Codice di procedura civile» licenzia il testo definitivo dell'articolato. Nel rispetto del termine stabilito per la *vacatio legis* il *Codice di procedura civile del Regno d'Italia* è quindi pubblicato assieme a una breve relazione illustrativa del guardasigilli il 25 giugno 1865, entrando ufficialmente in vigore il 1° gennaio 1866 (R.D. 25 giugno 1865, n. 2366)^[23].

civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verbalì della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854, cit., p. 237 ss.

[19] Cfr. S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verbalì della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854, cit., pp. 253, 257-258.*

[20] Cfr. S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verbalì della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854, cit., p. 259.*

[21] Cfr. S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verbalì della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854, cit., pp. 152-154, 260.*

[22] Cfr. S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verbalì della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854, cit., p. 237 ss.*

[23] Il testo del Codice del 1865 può leggersi in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, Stamperia Reale, 1865, unitamente al testo del R.D. 25 giugno 1865, n. 2366 (per il regime transitorio v., con tutte le opportune indicazioni, L. STRAMBI, *Analisi delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Firenze, 1865). Per una prima bibliografia sul Codice unitario (cirscritta alle opere editate nel secolo XIX), v., ad es., a livello prevalentemente monografico e commentaristico, O. PACIFICO, *Commenti ai codici civile e*

Nell'impostazione sistematica delineata dal Libro I del Codice («Dell'ordine e della forma dei giudizi»), la coesistenza di una pluralità di modelli del processo di cognizione, che aveva contraddistinto il Codice sardo del 1859 e il progetto Pisanelli del 1863, viene apparentemente superata mediante un sostanziale ritorno alla dicotomia rito ordinario/rito sommario espressa dal Codice francese e dalla maggioranza delle codificazioni preunitarie a esso riconducibili. E sebbene non possa trascurarsi il valore anche simbolico che simili soluzioni legislative assumono nel dibattito politico sulla codificazione unitaria (v., *retro*, § 3.4), occorre qui analizzarne i diversi riflessi sulla specifica regolamentazione delle attività di preparazione della controversia^[24].

Nella relazione svolta da Pisanelli sul secondo progetto ministeriale del 1864 questa drastica riduzione dei modelli processuali contemplati dal Codice risponde all'obiettivo di scongiurare la «pericolosa complicazione» derivante dal «moltiplicare di più le forme dei procedimenti»^[25]. E di qui appunto la scelta esemplificatrice di «ammettere soltanto due procedimenti» sia in primo grado che in grado di appello,

di procedura civile, Milano, 1866; G. DE GIUDICI, *Gli avvocati ed i procuratori. Ossia della dignità della difesa secondo il Codice di procedura civile italiano, Lezione detta nella R. Università di Pisa il XXIII maggio MDCCCLXVII*, Pisa, 1867; J. MATTEI, *Annotazioni al Codice di procedura civile italiano*, Venezia, 1869; C. PROMONTORIO, *Comento tecnico di vari brani del Codice civile e di procedura pel Regno d'Italia*, Napoli, 1869; G.E. BOETTI, *Diritto e procedura civile. Frammenti e spigolature*, Torino, 1873; ID., *Diritto e procedura civile. Bozzetti*, Milano, 1873; ID., *Armonie di Diritto e Procedura civile*, Cividale, 1874; G. SCALAMANDRÈ, *Manuale di procedura espositivo degli articoli del Codice italiano di rito civile ne' quali la regola è espressa e la eccezione taciuta*, Scafati, 1875; E. FOIS, *Annotazioni al Codice di procedura civile*, Firenze, 1876; D. VITI, *Commento sistematico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, 1876; S. JANNUZZI, *Studi di diritto e procedura civile. Monografie*, Napoli, 1876; E. MOLINES DE MOLINA, *Il giudice del fatto nel primo grado della giurisdizione civile*, Torino, 1881; A. DI MAJO, *Quistioni di diritto giudiziario civile*, Napoli, 1881; L. MORTARA, *Alcune questioni di diritto e di procedura civile*, Mantova, 1884; ID., *Principii di procedura civile*², Firenze, 1891; M. DE GIOVANNI MAISTRE, *La procedura civile in Italia. Pensieri e proposte*, Firenze, 1886; G. ROCCHI, *Studi di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, 1887; F. RICCI, *Commento al Codice di procedura civile italiano*⁷, I-IV, Firenze, 1895; nell'ampia letteratura di taglio pratico, v., ad es., S. SISMONDO, *Guida pratica di procedura civile e commerciale con esempi e norme di direzione*³, Bologna, 1866; L. STRAMBI, *Formulario degli atti civili*, I-IV, Firenze, 1865-1866; *L'avvocato di me stesso. Manuale contenente le norme da osservarsi in qualsiasi affare di diritto e di procedura si civile*¹, Milano, 1865; L. GHIRELLI, *Il Codice di procedura civile del Regno d'Italia spiegato co' suoi motivi e con esempi pratici*, Napoli, 1865; A. CARAMELLI, *Prontuario alfabetico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Pistoia, 1866; G. GOLIA, *Analisi pratica del Codice di procedura civile e di commercio*², Napoli, 1873; G. FRANCESCHINI, *Le difese scritte nel diritto giudiziario civile. Studi*, Prato, 1897; S. BARBA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Illustrato con tutte le monografie, annotazioni critiche etc.*, Milano, 1898; e, nella manualistica, L. MATTIROLO, *Elementi di diritto civile e di procedura civile. Programmi dell'avv. aggregato Luigi Mattirolò incaricato di insegnarli nella R. Università di Torino*, Torino, 1865-1866; E. SALA, *Riassunto delle lezioni di procedura civile*, Modena, 1865; L. FROJO, *Elementi di procedura civile. Periodo dichiarativo*, I, Napoli, 1865; C. MOSCHITTI, *Manuale teorico-pratico della procedura civile del Regno d'Italia con modelli analoghi*, Napoli, 1865; G.C. SONZOGNO, *Manuale della procedura civile*, Milano, 1866; G.G. LEVI, *Manuale del Codice di procedura civile*, Milano, 1866; G. DE GIUDICI, *Lezioni di procedura civile e ordinamento giudiziario dette nella R. Università di Pisa*², Pisa, 1869; A. DE PETRIS, *Istituzioni della procedura civile del Regno d'Italia*, Venezia 1871; G. SANGIORGI, *Breve proemio al corso di procedura civile ed ordinamento giudiziario*, Bologna, 1871; V. PUGLIESE, *Primi principii di procedura civile secondo i programmi della regia università di Napoli*, Bari, 1871; G. SAREDO, *Istituzioni di procedura civile precedute dall'esposizione dell'ordinamento giudiziario italiano*, I-II, Firenze, 1873-1876; G. TRIANI, *Studi ed appunti di diritto civile giudiziario*, Bologna, 1883; L. MORTARA, *Manuale della procedura civile*, Torino, 1887; F.S. GARGIULO, *Corso elementare di diritto giudiziario civile*, Napoli, 1888; A. DI MAJO, *Istituzioni di diritto giudiziario civile*, Torino, 1894-1895. Per alcuni riferimenti alla dottrina italiana del XX e XXI secolo, v. quanto nel precedente § 3.4.

^[24] Per ulteriori notizie sulle variazioni (nominalistiche e non) contenute nel progetto Pisanelli al confronto con i modelli del processo di cognizione delineati dal Codice sabaudo del 1859 v. il § 3.4 del presente lavoro.

^[25] Cfr. «Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa», in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, pp. 238-239. A riguardo v., più in generale, G. PIOLA, «Forme del procedimento», voce del *Dig. it.*, XI, 2, Torino, 1892-1898, pp. 749-754.

ossia il rito «formale» (nei progetti del 1863 e del 1864 denominato «ordinario») e quello «sommario»^[26].

Come noto, nelle intenzioni del legislatore del 1865 tale netta contrapposizione fra modelli o «specie del procedimento» avrebbe obbedito al principio per il quale «il procedimento formale è la regola e il procedimento sommario è l'eccezione» (art. 155, Cod. 1865), con l'ulteriore rilevante conseguenza che le disposizioni del rito «formale» avrebbero trovato applicazione per tutto quanto non diversamente previsto per il «sommario» (artt. 392, 414, 447, 464, Cod. 1865)^[27].

Sul piano teorico la giustificazione di fondo di questo rapporto regola-eccezione era ovviamente data dal diverso temperamento degli interessi in gioco insito nella fisionomia e nelle caratteristiche di ciascun procedimento. Per utilizzare le parole di Pisanelli, nel rito «formale» sarebbe prevalsa sopra ogni altra esigenza quella della «sicurezza dei litiganti», mentre nel rito «sommario» la prevedibilità e inderogabilità delle forme del procedimento avrebbe necessariamente dovuto conciliarsi con la «semplicità e la celerità nello svolgimento dell'azione giudiziaria»^[28]. In linea di massima ciò avrebbe consentito di far corrispondere a controversie maggiormente complesse e/o economicamente più rilevanti un procedimento «in cui si osservano le formalità, i termini, le prescrizioni tutte stabilite come normali», e a controversie astrattamente più semplici o contraddistinte da particolari ragioni di urgenza un procedimento «in cui le formalità sono minori, i termini più brevi, le prescrizioni meno assolute»^[29].

Sul piano tecnico questa sorta di differenziazione ontologica dovrebbe emergere nella diversa configurazione strutturale dei due modelli di procedimento e, specialmente, nella diversa articolazione delle attività di introduzione e trattazione della controversia. Più in particolare, nel rito «formale» si sarebbero individuati tre «stadi» o «momenti essenziali» della procedura, grossomodo configuranti una sequenza di fasi e attività graduate connotate da una propria autonomia funzionale^[30]. Ci si riferisce, rispettivamente, *i*) all'«istruzione» (S. I, T. IV, L. I, Cod. 1865), quale macro-fase del procedimento comprendente tutte quelle attività che dallo scambio degli atti introduttivi sino all'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione» conducono alla definitiva precisazione dell'oggetto della controversia in vista dell'udienza (art. 175, Cod. 1865); *ii*) alla «discussione orale» (S. IX, T. IV, L. I, Cod. 1865), con conseguente rimessione della causa a sentenza (art. 352, Cod. 1865); *iii*) e

^[26] Cfr., ancora, «Relazione della Commissione della Camera elettiva sul progetto di legge per l'unificazione legislativa», in *Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., II, pp. 238-243, spec. 238-239.

^[27] Cfr. *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, Stabilimento tipografico del Cav. G. Nobile, 1865, p. XII. Per consultare le disposizioni richiamate nel testo, v. *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 23, pp. 50, 119, 124, 133 e 138.

^[28] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 80.

^[29] Cfr. *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, cit. nota n. 27, p. XII.

^[30] Cfr., ad es., L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, I, Napoli-Roma, 1872, p. 254.

alla «decisione» finale della controversia (S. X, T. IV, L. I, Cod. 1865)^[31]. Diversamente, nella configurazione ipersemplificata del rito «sommario» l'«istruzione» della causa avrebbe dovuto svolgersi per così dire «in contemporanea alla discussione», ossia senza soluzione di continuità direttamente nel contesto della prima (e tendenzialmente unica) udienza di comparizione delle parti e discussione della causa^[32].

Pertanto, come esplicitato nella relazione illustrativa del Codice, la principale differenza ravvisabile fra i due modelli del processo di cognizione sarebbe consistita nelle diverse modalità della preparazione della causa alla «discussione», a intendere – in estrema sintesi – la previsione, o non, di un preciso ordine cronologico per lo svolgimento dell'«istruzione» in grado di scandire una nitida consequenzialità fra le attività assertive-probatorie delle parti e l'esercizio della funzione decisoria. Nelle parole del guardasigilli Vacca è infatti questa la differenza che meglio sembra esprimere la «natura propria de' due procedimenti», in quanto se nel rito «formale la causa è chiusa prima dell'udienza» (avendo «compiuto anticipatamente lo stadio dell'istruire, del dedurre, del concludere»), nel rito «sommario» è «all'udienza [che] si fa, o si compie l'istruzione della causa, eziandio con deduzioni e conclusioni non proposte innanzi»^[33].

Nonostante la linearità di simili categorizzazioni, le modalità (o, se si vuole, i modelli) di preparazione della causa rinvenibili nel Codice non sembrano esaurirsi nella dicotomia rito «formale»/rito «sommario» appena tratteggiata, conoscendo diverse specificazioni e varianti rispetto ai due paradigmi generali di riferimento. Del resto, come criticamente rilevato dalla dottrina del tempo, la stessa classificazione dualistica delineata dal legislatore del 1865 non sembra restituire un'immagine particolarmente attendibile della molteplicità dei procedimenti concettualmente ricompresi sotto la categoria di rito «sommario», a cominciare da quelli stabiliti per la risoluzione delle controversie minori (art. 155, Cod. 1865)^[34]. Un primo aspetto dal

[31] Per indicazioni e riferimenti sulle disposizioni sopra richiamate v. *infra*.

[32] Cfr., ancora, L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, p. 254, ove può appunto leggersi: «Nel processo sommario la istruzione è contemporanea alla discussione, quando non voglia dirsi che con essa si confonde».

[33] Cfr. *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, cit. nota n. 27, p. XII.

[34] Come già segnalato nel testo, a norma dell'art. 155, co. 1°, Cod. 1865, nota n. 23, p. 50, «il procedimento è formale o sommario». Il rito «formale» si osserva davanti i «tribunali civili», i «tribunali di commercio» e le «corti di appello» (art. 155, co. 2°, Cod. 1865). Mentre quello «sommario» si osserva, rispettivamente, i) davanti i «conciliatori» e i «pretori» (art. 155, co. 3°, Cod. 1865); ii) e, «nei casi stabiliti dalla legge», davanti i «tribunali civili», i «tribunali di commercio» e le «corti di appello» (art. 155, co. 4°, Cod. 1865). Cfr., ad es., S. DE ALOISIO, *Del procedimento formale e del sommario secondo l'attuale Codice di procedura civile*, Roma, 1871, p. 5, ove può leggersi: «L'attuale Codice di procedura civile del Regno d'Italia non riconosce che due sole maniere di procedimento, il formale ed il sommario: classificazione assoluta e recisa, dettata da uno spirito, forse alquanto eccessivo ed inopportuno, di simmetria, che si tradisce abbastanza nelle parole della relazione ministeriale preposta al Codice stesso». A tali rilievi critici segue poi la citazione del presente estratto della relazione Vacca: «Secondo il progetto [Pisanelli], il procedimento dividevasi normalmente in ordinario e a udienza fissa; però davanti i tribunali di commercio, i pretori e i conciliatori vedevasi sorgere un procedimento sommario, con manifesto turbamento dell'idea fondamentale già concepita» (cfr. *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, cit. nota n. 27, p. XII). Sull'architettura delle forme del processo di cognizione delineata dal progetto Pisanelli del 26 novembre 1863 si v. quanto nel § 3.4 del presente lavoro. Sui profili di criticità sistematica segnalati nel testo, v., nella dottrina italiana del secolo XX, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, pp. 122-123.

quale partire per approfondire tali considerazioni preliminari può essere individuato nella disciplina generale dell'atto introduttivo e, segnatamente, nella previsione di due distinte tipologie di «citazione» sull'esempio del Codice sardo del 1859 (C. I, L. II, Cod. 1859, C. I, T. III, L. I, Cod. 1865)^[35].

La prima, denominata «citazione per biglietto», rappresenta la forma-tipo di atto introduttivo per le controversie di minor valore economico devolute ai «pretori» e ai giudici «conciliatori» (art. 133, co. 1°, Cod. 1865)^[36]. A differenza di quanto previsto nel Codice sabaudo (art. 52, Cod. 1859), la «citazione per biglietto» non costituisce una pura e semplice *vocatio in ius*, richiedendosi a pena di nullità anche l'indicazione dell'«oggetto della domanda» (art. 133, co. 2°, n. 3°, Cod. 1865)^[37]. Tale ampliamento dei requisiti della «citazione per biglietto» viene deciso dalla «Commissione speciale per il Codice di procedura civile» all'esito di un dibattito nel quale sono prese in esame due contrapposte esigenze: da un lato, l'esigenza di minimizzare i costi della «citazione», assicurando alle classi sociali meno abbienti il diritto di accedere alla cosiddetta giustizia minore senza sostenere le spese necessarie a formalizzare per iscritto le proprie richieste; dall'altro, l'esigenza di porre il convenuto nella condizione di giungere 'preparato' all'udienza (ossia di conoscere preventivamente almeno il c.d. *petitum* mediato), evitando un subitaneo rinvio della discussione^[38].

Tralasciando le implicazioni di politica del diritto che dall'esito di tale dibattito possono trarsi, appare interessante notare come un'analoga attenzione ai contenuti dell'atto introduttivo non venga affatto riservata alla «citazione per atto formale», benché essa rappresenti la forma-tipo di atto introduttivo per le controversie di maggior complessità e/o rilevanza economica (art. 134, Cod. 1865)^[39]. Sotto tale

[35] Cfr., infatti, l'art. 132, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 39, a norma del quale «le citazioni si fanno col ministero di usciere, per biglietto e in carta libera, o per atto formale». Per la disamina dell'assetto delineato dai Codici sardi del 1854 e del 1859, v. quanto nel § 3.3 del presente lavoro. Per consultare le disposizioni della codificazione sabauda del 1859, v. *Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1859.

[36] Cfr. art. 133, co. 1°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 39, con annotazioni di L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, p. 187-188. Più in generale, v. E. CUZZERI, *La citazione per biglietto*, in *Gazz. Leg.*, 1882, p. 177 ss.; A. PUCA, *La citazione per biglietto*, in *Giorn. pret.*, 1882, p. 405 ss.

[37] Cfr. art. 52, Cod. 1859, cit. nota n. 35, p. 19 e art. 133, co. 2°, n. 3°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 39.

[38] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, pp. 57-58: «Fu discussa l'opportunità di richiedere che nel biglietto di citazione si dovesse anche esprimere l'oggetto della domanda, affinché il convenuto potesse tosto conoscerla e preparare all'uopo i suoi mezzi di difesa. Ma prevalse l'opinione negativa. Se talvolta riesce facile di compendiare in poche parole l'oggetto della causa, avviene poi sovente che per l'indole del titolo a cui si appoggia la domanda, questa non possa venire determinata, se non con un'esposizione alquanto specifica dei fatti che le danno origine. In tali casi scomparirebbe in gran parte il beneficio della citazione per semplice biglietto, poiché dovrebbe spesso l'attore, per formulare la sua domanda in iscritto, ricorrere al ministero di altre persone; dovrebbe retribuire l'opera col pagamento di onorari, che sarebbero sempre gravosi, avuto riguardo al modico valore della causa». E cfr., altresì, *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, cit. nota n. 27, p. X: «Della citazione per biglietto fu proprio fin qui, per studio di semplicità e di agevolezza, che non avesse ad indicare l'oggetto della domanda. ma parve singolare che una citazione, qualunque fosse potesse mancare della formalità più importante, anzi di uno degli elementi costitutivi». Cfr., infine, per il dibattito svoltosi all'interno della cosiddetta «Commissione di revisione», S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verballi della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854*, cit., p. 253.

[39] Cfr. art. 134, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 40-41, con il commento di L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, pp. 189, 191-192, 194-195 e di D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del*

profilo si assiste invero alla semplice riproposizione delle disposizioni dettate dal Codice piemontese del 1859 (art. 53, nn. 2°-3°, Cod. 1859), individuando quali requisiti contenutistici della «citazione per atto formale» l'indicazione del *petitum* mediato, la sintetica esposizione degli elementi di fatto e di diritto «costituenti la ragione dell'azione», le relative conclusioni di merito e l'«offerta di comunicazione dei documenti sulle quali esse si fondano» (art. 134, nn. 2°-3°, Cod. 1865)^[40]. Tutto ciò con la rilevante precisazione che soltanto l'«assoluta incertezza sull'oggetto della domanda» avrebbe giustificato la declaratoria di nullità della «citazione» (artt. 65, n. 2°, Cod. 1859, 145, n. 2°, Cod. 1865), previa specifica eccezione del convenuto (artt. 253, Cod. 1859, 190, Cod. 1865)^[41].

Come può agevolmente intuirsi, il diverso *standard* di specificità dei requisiti dell'una e dell'altra «forma di citazione» prevista dal Codice assume un rilievo di per sé assai limitato, dal momento che le disposizioni generali in tema di nullità dell'atto introduttivo per vizi attinenti l'*editio actionis* adottano il solo parametro dell'«assoluta incertezza sull'oggetto della domanda» (art. 145, n. 2°, Cod. 1865)^[42]. Contrariamente alle attese del legislatore, sarebbe quindi risultato quanto meno difficile che un

Regno d'Italia, IV, Roma-Torino-Napoli, 1890, pp. 6-23, 75-76 (e, ivi, il rilievo del superamento della configurazione composita della «citazione per atto formale» quale atto di competenza dell'«usciera», nella parte relativa alla *vocatio in ius*, e dell'attore, nella parte inerente l'*editio actionis amplius*, § 3.3). Per ampi rimandi giurisprudenziali, v. E. CUZZERI, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*³, Verona-Padova, 1885, pp. 9-22, spec. 18.

^[40] Cfr. art. 53, nn. 2°-3°, Cod. 1859, cit. nota n. 35, p. 20 e art. 134, nn. 2°-3°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 40. Si v., oltre alle indicazioni bibliografiche fornite di seguito, D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, 1887, pp. 234-237.

^[41] Cfr., rispettivamente, art. 65, n. 2°, Cod. 1859, cit. nota n. 35, p. 26 e art. 145, n. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 45, e art. 253, Cod. 1859, cit. nota n. 35, pp. 90-91 e art. 190, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 60-61. A tale riguardo, si legge nella «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 57: «L'esperienza ha dimostrato l'inutilità dell'intervento del giudice per autorizzare la citazione. Egli non può e non deve prendere ad esame le quistioni che possono sorgere dalla domanda dell'attore, e non può quindi rifiutare il permesso della citazione perché la domanda non sia fondata in fatto in diritto; niuna domanda può essere rigettata, se non con sentenza profferita nelle forme prescritte dalla legge, e premessa all'istruzione della causa nei modi da esse stabiliti. Il giudice non potrà per le stesse ragioni prendere ad esame se la domanda sia regolarmente proposta, o manchi in essa alcuno dei requisiti voluti dalla legge, imperocché tali punti danno altresì luogo a contestazioni, che non possono ricevere soluzioni se non osservate le forme del rito giudiziario». Sulla disciplina della nullità della «citazione», v., ad es., L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, pp. 214-218, spec. 216-217; D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., IV, pp. 24-63; e, anche per ampi riferimenti giurisprudenziali, E. CUZZERI, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*³, cit., pp. 58-64; C. MAGNI, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Annotato con le massime interpretative della giurisprudenza*, I, Firenze, 1880, pp. 175-184, spec. 216, ove è enunciato il principio di Cass. Torino, 17 novembre 1875 (edita anche in *Giorn. trib. Milano*, 1875, p. 1225 ss., e in *Mon. trib.*, 1876, p. 43 ss.), secondo il quale «la nullità comminata per il caso d'incertezza assoluta sull'oggetto della domanda o citazione, non si estende al caso in cui per mancanza di precisione nell'esposizione del fatto, o nel tenore delle conclusioni, riesca difficile, ma non impossibile di rilevare lo scopo e la sostanza della domanda».

^[42] Cfr. art. 145, n. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 45. Per il rilievo che gli oneri di allegazione introduttiva gravanti sull'attore risultassero di fatto «destituiti di sanzione», v., già nella vigenza del Codice sardo del 1854, P.S. MANCINI, in P.S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere*, II, Torino, 1855, pp. 123-162.

modello di «citazione» così configurato potesse effettivamente «garantire al convenuto il pieno e libero esercizio della difesa in tempo utile»^[43].

D'altronde l'eventualità che il convenuto potesse trovarsi nella condizione di non potersi difendere adeguatamente nel proprio atto introduttivo non avrebbe destato particolari problemi in caso di applicazione del rito «formale», non essendo previste stringenti preclusioni e decadenze sino alla chiusura definitiva dell'«istruzione» né speciali prerogative giudiziali in grado di incidere sullo svolgimento delle attività preparatorie determinato dalle parti. In tale ipotesi la notificazione della «citazione» avrebbe infatti implicato soltanto l'onere del convenuto di costituire il proprio procuratore – per non incorrere in contumacia (art. 380, Cod. 1865) – e di notificare la propria «risposta» per proporre eventuali eccezioni di nullità della «citazione», di incompetenza territoriale ovvero «domande in garanzia» (artt. 187, co. 2°, 190, 193, Cod. 1865); essendo per converso assente qualsiasi riferimento a un onere di immediata contestazione delle pretese attoree o di tempestiva introduzione di domande riconvenzionali^[44]. Nell'architettura del rito «formale» sarebbe dunque risultata del tutto influente la maggiore o minore completezza delle allegazioni introduttive delle parti, trattandosi piuttosto di dare il via – mediante gli atti introduttivi – a uno scambio potenzialmente illimitato di «comparse» e, quindi, a una delimitazione dell'oggetto della controversia necessariamente progressiva, estremamente diluita e non controllabile dal giudice^[45].

Considerazioni diverse in merito alla rilevanza dell'atto introduttivo dell'attore possono essere svolte nei casi di applicazione del rito «sommario», ossia nell'eterogenea varietà di ipotesi nelle quali per la semplicità o la particolare urgenza della causa si deroga al modello diluito e ipergarantista dell'«istruzione preliminare scritta» e si provvede nelle forme più spedite della «citazione per comparire a udienza fissa» (art. 155, Cod. 1865)^[46].

A un primo sguardo potrebbe facilmente rilevarsi la discrasia esistente fra la configurazione aspecifica dell'«atto di citazione» e la peculiare connotazione funzionale dell'udienza nel rito «sommario», nell'ambito della quale dovrebbe generalmente concentrarsi – come visto – lo svolgimento delle attività di

^[43] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 56.

^[44] Cfr. artt. 187, co. 2°, 190, 193, 380, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 60-61, 115. Cfr., altresì, «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 70, ove si esplicita che «anche contemporaneamente alla trattazione del merito della causa l'attore ha facoltà di aggiungere nuove domande connesse colle primitive; il convenuto propone a sua volta domande riconvenzionali contro l'attore». Per l'elaborazione dottrinale concernente l'attività riconvenzionale del convenuto e la *reconventio reconventionis* attorea v., D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, III, Napoli, 1882, pp. 171-181 e, più in generale, V. VITTORE, *La riconvenzione in materia civile nella storia e nel diritto giudiziario*, Piacenza, 1887, *passim* e, spec., G. POUCHAIN, *La teoria e la pratica della riconvenzione nel diritto e nella procedura civile*, Lanciano, 1887, *passim*. Per un unico riferimento alla disciplina della contumacia, v. l'esautista sintesi di N. SORGENTE, *Tema in procedura civile. Della contumacia nella sua storia e nella procedura italiana*, Napoli, 1878, *passim*.

^[45] Su tale connotazione di fondo v., nella più recente dottrina, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017, pp. 103-10.

^[46] Cfr. art. 155, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 50 e v. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, III, Torino, 1895, pp. 448-449.

preparazione e discussione della causa. È peraltro una circostanza già acquisita nelle pagine precedenti che la combinatoria di queste due soluzioni normative rappresenta in qualche misura anche un tentativo del legislatore del 1865 di rispondere alle esigenze della giustizia minore (essenzialmente intese come riduzione delle formalità e dei costi del processo). A ciò si aggiunga la circostanza che in ciascuno dei procedimenti riconducibili al modello del rito «sommario» la preparazione della causa avviene con modalità parzialmente diverse, in genere graduando l'intensità delle garanzie procedurali offerte alle parti a seconda del valore economico della controversia. Di qui, dunque, la necessità di rapportare questa sintetica disamina della disciplina dell'atto introduttivo alle caratteristiche qualificanti dei singoli modelli di procedimento «sommario».

Come già osservato, l'idea di fondo che ispira la diversificazione dei riti compiuta dal Codice del 1865 è che il livello di predeterminazione delle forme del procedimento, così come il corrispondente assetto dei poteri, doveri e facoltà processuali delle parti e del giudice, devono principalmente dipendere dal valore economico della controversia^[47]. Nella concezione individualistica propria dei regimi liberali del secolo XIX è infatti questo l'aspetto che più di ogni altro si considera indicativo della rilevanza sociale del conflitto fra privati e che può quindi giustificare la predisposizione di modelli di procedimento piuttosto differenziati quanto all'ampiezza delle garanzie riconosciute alle parti. Ed in effetti è in conformità a questa impostazione generale che, sin dalla relazione illustrativa del Codice, si definiscono i tratti peculiari del sistema dualistico rito «formale»/rito «sommario», esplicitando al contempo il rapporto regola-eccezione che ne connota e ne condiziona il funzionamento (v. *supra*). Ed è sempre in quest'ottica di sostanziale graduazione delle garanzie procedurali delle parti in funzione del valore economico della controversia che il «procedimento davanti ai conciliatori» può farsi coincidere con l'archetipo del rito «sommario» nel campo della giustizia minore (C. VI, T. IV, L. I, Cod. 1865)^[48].

Davanti al «conciliatore», l'«istruzione» della causa risulta caratterizzarsi per l'assenza di formalità e per la correlativa attribuzione al giudice del compito di dirigerne lo svolgimento in via discrezionale^[49]. In particolare, nel contesto della

[47] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 145-148.

[48] La competenza del giudice «conciliatore» viene determinata in base alla combinazione di criteri *ratione materiae* e *parva quantitatis*. In particolare, rientrano nella competenza dei «conciliatori»: i) «tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative ai beni mobili, il cui valore non ecceda lire trenta»; ii) «le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore» (art. 61, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 19-20). Sulla disciplina del riparto della competenza giurisdizionale in prima istanza v., per il quadro sintetico e lineare che ne è fornito, G. CESAREO-CONSOLO, *Istituzioni di procedura civile. Disposizioni generali, della competenza*, Messina, 1884, *passim*, e, *amplius*, E.M. PAGLIA, *Norme di procedura relative alle controversie di competenza dei giudici conciliatori*, Milano, 1884, *passim*. Per alcune indicazioni di massima sulla disciplina del «procedimento davanti ai conciliatori» v., in un'ottica prettamente pratico-applicativa, G. RENZI, *Compendio analitico-teorico-pratico di procedura civile vigente pe' conciliatori*, Sora, 1866; R. ZEFFIRINO, *Formulario di procedura civile per uso dei conciliatori comunali*, Pallanza, 1866; N. PERELLI, *Manuale dei conciliatori*², Milano, 1866; N. TETI, *Manuale di procedura civile per i conciliatori secondo le disposizioni del Codice italiano*, Caserta, 1867; L. SCAMUZZI, *Manuale teorico-pratico di procedura civile. Per uso de' conciliatori cancellieri ed uscieri*, Milano, 1866; ID., *Manuale teorico-pratico dei giudici conciliatori ed uscieri*, Milano, 1874.

[49] Cfr., ad es., L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, p. 553, ove può leggersi: «Questo procedimento si svolge con la massima semplicità, come richiede il carattere 'patriarcale' del magistrato

prima udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, attore e convenuto espongono le rispettive posizioni difensive, eventualmente riferendosi al contenuto della documentazione versata in atti, oppure agli esiti attesi dall'istruttoria (artt. 448, 450 Cod. 1865)^[50]. La realizzazione degli obiettivi di speditezza e concentrazione delle attività preparatorie, sottesi a tale sintetica disciplina, dovrebbe essere garantita dall'esercizio dell'ampia gamma di poteri discrezionali del giudice «conciliatore», di per sé priva di riscontro nelle ulteriori tipologie di rito «sommario». Per limitarsi a qualche esempio, spetta alla discrezionalità del «conciliatore» qualsiasi decisione sulle istanze di rinvio dell'udienza (anche se motivate dalla necessità di estendere il contraddittorio a potenziali aventi causa: art. 449, Cod. 1865), sulle eccezioni di incompetenza (art. 456, Cod. 1865) e sulle richieste di ammissione dei mezzi di prova (ferma restando la facoltà di disporre in via officiosa testimonianze, verificazioni e perizie: art. 454, Cod. 1865)^[51]. Tutto ciò in mancanza di uno specifico rimedio impugnatorio in grado di assicurare alle parti un immediato controllo sulla correttezza di tali decisioni «interlocutorie» ad opera di un giudice superiore.

Spostandosi a un livello appena maggiore di rilevanza economica della controversia può chiaramente percepirsi il più elevato grado di predeterminazione del relativo percorso procedimentale e la conseguenziale attenuazione dei poteri discrezionali attribuiti al giudice per la gestione delle attività preparatorie alla discussione. Ci si riferisce al «procedimento davanti i pretori» (C. V, T. IV, L. I, Cod. 1865), costituente l'ultimo sottotipo del rito «sommario» applicabile alle controversie rientranti nella cosiddetta giustizia minore (artt. 71, 82, Cod. 1865)^[52].

Diversamente da quanto previsto per le cause di competenza dei «conciliatori», davanti ai «pretori» l'esposizione orale delle domande e delle difese delle parti può

innanzi a cui verte il giudizio. I termini e le formalità legali sono di regola proscritti: le domande e le difese vengono espone verbalmente». Cfr., altresì, L. SCAMUZZI, *Manuale teorico-pratico di procedura civile. Per uso de' conciliatori cancellieri ed uscieri*, cit., p. 260 ss.

^[50] Cfr. artt. 448, 450 Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 134 e v. L. SCAMUZZI, *Manuale teorico-pratico di procedura civile. Per uso de' conciliatori cancellieri ed uscieri*, cit., pp. 260 ss., spec. 265-267.

^[51] Con specifico riguardo alla proposizione delle eccezioni di incompetenza, appare interessante segnalare l'attribuzione al giudice «conciliatore» del potere-dovere di non sospendere il corso del giudizio principale quando l'eccezione appaia *prima facie* infondata. In tale ipotesi il «conciliatore» è comunque tenuto a trasmettere copia del provvedimento «interlocutorio» al «pretore del mandamento» affinché provveda alla risoluzione dell'«incidente». La provvisoria esecutività della sentenza di merito, pronunciata *medio tempore* dal «conciliatore», rimane sospesa *ex lege* sino all'emissione della sentenza del giudice superiore. Qualora il «pretore» dichiari l'incompetenza del primo giudice, «il giudizio davanti al conciliatore si ha come non avvenuto» (art. 456, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 135-136). Sulla peculiare ampiezza dei poteri istruttori del giudice «conciliatore», cfr., ancora, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, pp. 556-557 e L. SCAMUZZI, *Manuale teorico-pratico di procedura civile. Per uso de' conciliatori cancellieri ed uscieri*, cit., p. 278 ss.

^[52] Analogamente a quanto previsto per i giudici «conciliatori», la competenza dei «pretori di mandamento» viene determinata in base alla combinazione di criteri *ratione materiae* e *parva quantitatis*. Nello specifico, sono devolute ai «pretori»: *i*) «tutte le azioni, civili e commerciali, il cui valore non ecceda lire mille cinquecento»; *ii*) «le azioni per la prestazione di alimenti o di pensioni alimentari periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione non ecceda il valore di lire annue duecento» (art. 71, Cod. 1865, cit., p. 20); *iii*) le azioni possessorie, di nunciazione e di sfratto per finita locazione, «qualunque sia il valore della causa, purché proposte entro l'anno dal fatto che vi diede origine» (art. 82, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 23); *iv*) e, in veste di giudice d'appello, le questioni di incompetenza sollevate nel giudizio «davanti i conciliatori» (art. 83, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 23). Su tale forma procedimentale v., ad es., A. ROSSI, *Della celerità ed economia del procedimento civile avanti i pretori*, Torino, 1878, *passim*; A. BOVARINI, *Del giudizio civile avanti pretori*, in *Mon. pret.*, 1881, p. 225 ss. e in *Mon. pret.* 1887, p. 249 ss.; C. GALLINI, *Il massimario dei pretori e dei mandatori giudiziali*, Torino, 1881, *passim*; F. COPPOLA, *Il procedimento civile innanzi ai pretori. Dottrina, commento, giurisprudenza*, Benevento, 1889, *passim*.

essere sostituita dallo scambio di memorie scritte (art. 415, co. 1°-2°, Cod. 1865)^[53]. Inoltre, dato che dalla semplice «citazione per biglietto» dell'attore potrebbero non emergere indicazioni sufficienti a impostare un'adeguata linea di difesa in vista dell'udienza (v. *supra*), si riserva al convenuto la facoltà di richiedere l'immediato rinvio della discussione per predisporre la propria «risposta», produrre nuova documentazione e, eventualmente, estendere il contraddittorio nei confronti del terzo «garante» (art. 415, co. 3°, 422, Cod. 1865)^[54].

Questa maggiore attenzione alla fase introduttiva del giudizio e agli spazi di contraddittorio funzionali alla preliminare delimitazione delle pretese delle parti pare giustificarsi in ragione del tentativo di conciliazione della lite che il «pretore» deve promuovere sulla base del materiale di causa così formato. Sempre al fine di agevolare la conciliazione, si prevede altresì il potere-dovere del giudice di far precedere l'interrogatorio libero delle parti alla formulazione della proposta transattiva (art. 417, Cod. 1865)^[55].

Se la conciliazione non riesce, l'«istruzione» della causa prosegue nelle forme dello scambio di ulteriori memorie, istanze istruttorie e documenti (art. 418, Cod. 1865), in parziale analogia con lo schema dell'«istruzione scritta» proprio del rito «formale»^[56]. In ogni modo, al fine di garantire la tendenziale concentrazione delle attività assertive e probatorie delle parti si attribuisce al «pretore» quello che la migliore dottrina dell'epoca definisce un «potere di moderazione dell'istruzione della causa»^[57]. Nello specifico, con il medesimo provvedimento con il quale si dà atto della mancata conciliazione della lite, il «pretore» assegna alle parti un termine – perentorio e prorogabile una sola volta – per completare le rispettive allegazioni fattuali, deduzioni e produzioni istruttorie (art. 418, co. 1°-2°, Cod. 1865)^[58]. Oltre alla preventiva determinazione dei tempi dell'«istruzione», compete al giudice il potere di interromperne lo svolgimento quando «ravvisi la causa istruita sufficientemente»; e ciò a prescindere dalla facoltà della parte interessata di provocare

[53] Cfr. art. 415, co. 1°-2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 125, con i commenti di L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, pp. 526-528 e L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, pp. 522-523.

[54] Come riportato nel testo, il convenuto dovrà proporre nel proprio atto introduttivo anche l'eventuale istanza di chiamata in causa del terzo «garante» (art. 422, co. 1°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 127). Infatti, «se la domanda non sia fatta nella prima risposta» – ovvero se la citazione in causa del garante non sia eseguita nel termine assegnato dal «pretore» – «l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale» (art. 422, co. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 127). Per contro, nei casi di chiamata in garanzia c.d. impropria il diritto della parte interessata di richiedere l'estensione del contraddittorio nei confronti del terzo obbligato potrà essere esercitato finché «il pretore non abbia provveduto per la pronunziatura della sentenza» di merito (art. 423, co. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 127).

[55] Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, pp. 524-526 e v., *amplius*, A. SANNAVIA LAY, *Le conciliazioni avanti i pretori e l'art. 554 Codice proc. civ.*, Sassari, 1883, *passim*.

[56] Cfr. art. 418, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 126.

[57] Cfr. art. 417, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 126, con i commenti di L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, p. 529 e L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, p. 522.

[58] Cfr., nuovamente, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, p. 527 e, ivi, ampi riferimenti giurisprudenziali. In particolare, secondo Cass. Torino, 27 giugno 1883, i termini stabiliti dal «pretore» per lo svolgimento dell'«istruzione» della causa «sono di loro natura perentori, salva una sola proroga, la cui concessione è lasciata intieramente al prudente apprezzamento del pretore». Tuttavia, secondo un diverso orientamento (Cass. Torino, 4 dicembre 1868, e Cass. Roma, 21 giugno 1884), sembrerebbe consentita una seconda proroga dei termini – in base a una non troppo convincente «conformità alle regole generali» – qualora la relativa richiesta di parte sia proposta prima della scadenza.

la chiusura dell'«istruzione» dichiarando di «non voler rispondere» all'ultima replica dell'avversario (art. 421, co. 1°, Cod. 1865)^[59]. Completa infine lo spettro dei poteri discrezionali del «pretore» la potestà di escludere dal computo degli onorari difensivi liquidati in sentenza «le spese per gli scritti, gli atti e le copie da esso riconosciuti [non] necessari, avuto riguardo alla natura della causa e alla condizione delle persone» (art. 439, co. 2°, Cod. 1865)^[60].

Nonostante le intuibili complicazioni che nel settore della giustizia «conciliativa» e «pretorile» discendono dall'incompletezza della disciplina del procedimento e dalla conseguente necessità di ricorrere in via sussidiaria alle disposizioni del rito «formale» (artt. 447, 464, Cod. 1865), non sembrano trascurabili alcuni aspetti positivi dell'assetto delineato dal Codice del 1865^[61]. Del resto, come attestato dalle prime rilevazioni statistiche e dagli studi che ne sono seguiti, nell'ultimo ventennio del secolo XIX gli organi giurisdizionali minori si occupavano all'incirca del 95% del contenzioso civile, garantendo comunque tempi medi di risoluzione delle controversie particolarmente brevi e ottimi rapporti fra «procedimenti sopravvenuti» ed «esauriti»^[62]. Si tratta di risultati – ci si rende conto, necessariamente avulsi dalla comune percezione dell'epoca circa la qualità e l'effettività delle decisioni giudiziarie – che sembra di poter ricondurre anche alle caratteristiche intrinseche dei modelli di

^[59] Cfr. art. 412, co. 1°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 126, e v., ancora, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, p. 546, ove può leggersi: «questo potere è conforme all'indole della giurisdizione del pretore, e riesce di beneficio alle parti istesse, le quali, inesperte e talora spinte da passione, volessero prostrarre, con inutile sciupio di spese e di tempo, una causa, di cui l'istruzione risulti già sufficientemente completa». Considerazioni analoghe in L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, pp. 530-531.

^[60] Cfr. art. 439, co. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 131. A differenza di quanto previsto per il giudice «conciliatore» (art. 454, co. 1°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 135), nessuna speciale prerogativa viene attribuita al «pretore» riguardo all'ammissione *ex officio* di mezzi istruttori. Pare comunque interessante segnalare il poterdovere del «pretore» di definire l'oggetto della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale, qualora le relative istanze siano dedotte oralmente dalla parte (artt. 424, co. 3°, 426, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 127-128). Per un commento delle disposizioni concernenti i cosiddetti «procedimenti probatori» davanti al «pretore», v., per la particolare dovizia di dettagli e rimandi giurisprudenziali, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, pp. 528-546.

^[61] Come indicato nel testo sia per il «procedimento davanti i pretori» (art. 446, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 133) che per quello «davanti i conciliatori» (art. 464, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 138) trovano applicazione «per tutto ciò che non è espressamente regolato» e «in quanto compatibili» le disposizioni dettate per il rito «formale».

^[62] I dati statistici riportati nel testo sono tratti da C. CECCHI, *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari, 1975, pp. 25, 78. Più in particolare, nel periodo 1881-1890 i «procedimenti sopravvenuti» presso i «conciliatori» e i «pretori» si assestavano nella percentuale, rispettivamente, del 72,5% e del 22,2% del totale; mentre i «procedimenti esauriti» risultavano il 72,2% per i «conciliatori» e il 22,5% per i «pretori». Nel periodo 1891-1900 i «procedimenti sopravvenuti» presso i «conciliatori» e i «pretori» erano, rispettivamente, l'84,5% e l'11,4% del totale; mentre, i «procedimenti esauriti» erano l'84,5% per i «conciliatori» e l'11,5% per i «pretori». Appare inoltre significativo constatare che nel 1881 la durata media dei procedimenti presso i «conciliatori» era di 4 giorni e di 77 giorni presso le «preture»; nel 1890, di 10 giorni presso i «conciliatori» e di 40 giorni presso i «pretori»; e nel 1900, di 20 giorni presso i «conciliatori» e di 55 giorni presso le «preture». Per alcune considerazioni e osservazioni critiche sugli indicatori di efficienza della giustizia minore nella vigenza del Codice unitario, si v., ad es., F. CIPRIANI, *Il processo civile italiano tra revisionisti e negazionisti*, in *Foro it.*, 2002, 24 ss. (anche in *Giur. it.*, 2002, 425 ss. e poi edito, quale *Prefazione*, in J. MONTERO AROCA, *I principi politici del nuovo processo civile spagnolo*, Napoli, 2002, 1 ss.); G. VERDE, *Le ideologie del processo in un recente saggio*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 676 ss.; F. CIPRIANI, *Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 455 ss., spec. 460 ss. Sulle riforme settoriali che sul finire del secolo XIX interessano la disciplina dei procedimenti per le cause minori, v. l'esauritiva sintesi di G. PASQUALE, *Delle modificazioni di alcuni articoli del Codice di procedura civile per rendere più spediti ed economici i procedimenti innanzi a' pretori ed a' giudici conciliatori*, Napoli, 1885, *passim*.

procedimento in esame e alla presumibilmente significativa incidenza delle stesse sull'efficienza delle attività di preparazione della controversia.

Benché la configurazione disciplinare di tali procedimenti sia essenzialmente dipesa dalla semplice riduzione proporzionale delle garanzie del rito «formale» in rapporto al valore della controversia, appare comunque apprezzabile – anche al confronto con le soluzioni rinvenibili nei diretti antecedenti del Codice – la scelta del legislatore del 1865 di incentrare la preparazione delle cause minori su un'udienza di tipo dibattimentale, con una diffusa applicazione dell'oralità sin dal momento introduttivo del giudizio. Gli immediati corollari di questa scelta di fondo possono individuarsi nell'instaurazione di un contatto diretto delle parti con il giudice – tale da favorire anche il raggiungimento di possibili accordi conciliativi – e nell'attribuzione all'autorità giudicante di un ruolo attivo nella programmazione dei tempi di svolgimento dell'«istruzione»; da esplicarsi mediante l'esercizio di ampi poteri discrezionali di direzione della lite e di autonome prerogative di indirizzo e di integrazione dell'attività delle parti sul piano probatorio.

Ne risulta un complesso di principi e soluzioni tecniche di estremo interesse sia sul versante teorico che su quello più strettamente pratico-applicativo, anche in ragione della riconducibilità sistematica di tali modelli procedurali al *genus* del rito «sommario». Nella prospettiva delle riforme del processo di cognizione che si andavano già preparando nei primi anni di applicazione del Codice (e che si vedranno poi confluire nella L. 31 marzo 1901, n. 107 «sulla riforma del procedimento sommario»), l'importanza degli spunti offerti dalla cosiddetta giustizia minore rimarrà tuttavia trascurata dal legislatore e della maggior parte della dottrina, prediligendosi in via esclusiva (e spesso autoreferenziale) quello che si considera il «modello colto» del processo di cognizione, ossia il rito «formale»^[63].

Come si è anticipato, la configurazione del rito «formale» risponde a principi del tutto diversi – se non proprio radicalmente opposti – a quelli enunciati dal Codice per le controversie minori. Senza ribadire considerazioni altrove esposte riguardo alla matrice ideologica di tali principi (e al rilievo politico che essa assume nel percorso dell'unificazione legislativa), appare qui necessario approfondirne la concreta incidenza sull'applicazione delle disposizioni codicistiche relative all'«istruzione della causa» (S. I, C. I, T. IV, L. I, Cod. 1865)^[64].

Come ampiamente noto, nella visione del legislatore unitario appare decisamente chiara l'idea della funzione del processo civile e degli interessi alla cui attuazione esso deve essere finalizzato. Per dirlo con le parole di Pisanelli, il processo è «il metodo col quale le parti fanno valere le loro ragioni, e promuovono tutte le ricerche che credono utili alla scoperta del vero»; anche se, come nel caso del rito «sommario», esso «può assumere forme diverse, tanto per la diversa natura delle quistioni, quanto per la diversa costituzione dell'autorità giudiziaria chiamata a deciderle»^[65].

[63] Cfr., critico, V. DENTI, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, p. 807.

[64] Per più ampie notizie e riferimenti a riguardo, v. quanto nel § 3.4 del presente lavoro.

[65] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 80.

L'importanza di tale definizione programmatica risulta ovviamente cruciale sotto molteplici profili, alcuni dei quali sono già stati esaminati nel tentativo di ricostruire le motivazioni alla base della diversificazione dei riti compiuta dal legislatore del 1865. Su un livello più generale, nella sistematica del Codice corrispondente al rito «formale», può peraltro osservarsi come la finalità fondamentale del processo civile viene individuata *tout court* nella risoluzione della controversia fra le parti. Ciò in consonanza con la concezione individualistica dei rapporti giuridici privati che porta a considerare il processo «come un istituto meramente pedissequo al diritto sostanziale»; «un rapporto esso stesso di diritto privato» nel quale si tende a riproporre l'ortodossia del *laissez-faire* propria della dottrina liberale dello Stato^[66]. Ne consegue inoltre che la correttezza della decisione che conclude il processo viene fatta dipendere dall'essere la stessa il risultato diretto delle «prove battagliere delle parti»; o, in altri termini, l'esito fisiologico di un modo di procedere nel quale è garantita alle parti la più ampia disponibilità del processo in tutti i suoi aspetti, a cominciare dal «diritto di continuare per quanto vogliono la procedura scritta» di preparazione della causa alla decisione^[67].

In questa chiave «la semplicità e la celerità nello svolgimento dell'azione giudiziaria» – che si sono visti essere gli «elementi costitutivi» del rito «sommario» – si percepiscono come un concreto fattore di «pericolo per i diritti delle parti», entrando in conflitto con il «principio di ragion naturale, per cui le parti devono avere una piena libertà di discutere»^[68]. È infatti prioritario «non precipitare il corso del giudizio» onde evitare qualsiasi «sorpresa che potrebbe dar luogo ad una sentenza ingiusta»^[69]. E, di qui, la «naturale lentezza della procedura ordinaria» quale condizione indispensabile per la «sicurezza dei litiganti»^[70]. In sintesi, dall'avvio del processo sino alla sua conclusione nulla potrà essere sottratto alla libera discussione delle parti private e alla loro completa disponibilità^[71].

Rispetto a tale complessiva connotazione del rito «formale» appare quindi meramente consequenziale l'attribuzione al giudice di un ruolo di semplice garante

[66] Cfr. G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933, p. 17. Più di recente v., ad es., M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 119-120, 142-149; ID., *L'istruzione probatoria*, in ID., (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, 2012, p. 103 ss.; A. CARRATTA, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XI secolo*, in F. MACARIO, M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto 3*, Roma, 2017, pp. 91-95; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, cit., pp. 97-101.

[67] Cfr., rispettivamente, L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, p. 254 e «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 85.

[68] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, pp. 80, 85.

[69] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 80.

[70] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, pp. 80-81.

[71] Cfr. M. TARUFFO, *Giuseppe Pisanelli e il Codice di procedura civile del 1865*, in C. VANO (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura, tra periferia e nazione*, Napoli, 2005, pp. 89-92.

della correttezza del procedimento, individuandosi quali tipici ambiti di intervento dell'autorità giudicante nell'«istruzione della causa» la sanzione di eventuali nullità e la decisione degli «incidenti» a cui danno corso le istanze di ammissione delle prove costituenti, oltre a una miriade di altri atti istruttori (art. 206, Cod. 1865)^[72]. Tutto ciò con l'intuibile presupposto dell'esistenza di una formale richiesta delle parti a provocare (e legittimare) l'intervento 'moderatore' del giudice (v. *infra*)^[73].

Nello schema del rito ordinario l'«istruzione della causa» ha inizio con la costituzione delle parti in giudizio, da realizzarsi entro il termine indicato nella «citazione» attorea con le seguenti diverse modalità: nel caso dell'attore, attraverso il deposito in cancelleria dell'originale della «citazione» e dei documenti eventualmente offerti in comunicazione (art. 158, Cod. 1865); nel caso del convenuto, mediante deposito del mandato difensivo in cancelleria e contestuale notificazione alla controparte dell'avvenuta costituzione del proprio procuratore (art. 159, Cod. 1865)^[74].

Sulla falsariga del Codice sardo del 1859 (art. 149, Cod. 1859), qualsiasi «istanza, risposta, o altro atto [di parte] relativo all'istruzione della causa» avviene in genere nella forma di «comparsa» da notificarsi per atto d'uscire (artt. 162-163, Cod. 1865)^[75]. Nella stessa forma ha quindi luogo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato con la «citazione», la notificazione dell'atto introduttivo del convenuto, tecnicamente denominato «risposta» (art. 164, co. 1°, Cod. 1865)^[76]. Tale notificazione può peraltro essere anticipata, a discrezione del convenuto, al momento della costituzione in giudizio, con conseguente abbreviazione dei tempi della fase introduttiva (art. 164, co. 2°, Cod. 1865)^[77].

Come già rilevato, nell'esaminare contenuti e funzionalità degli atti introduttivi delle parti, nessun onere di contestazione delle allegazioni e delle produzioni attoree grava sul convenuto in questa fase del procedimento. Con le precisazioni che seguiranno, puntuali decadenze vengono comunque stabilite dal Codice per la proposizione delle eccezioni di nullità della «citazione» (art. 190, Cod. 1865) e di

[72] Cfr. art. 206, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 64, a norma del quale «per l'ammissione di qualunque mezzo di prova le parti devono provvedersi nel modo stabilito per gli incidenti». Sulla disciplina degli «incidenti» v., anche per minimi rimandi bibliografici, quanto *infra* nel testo e in nota.

[73] Può leggersi a riguardo in L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913, p. 405: «L'essere l'intervento del magistrato saltuario, anziché continuo dal principio alla fine del processo, oltre che imporre la necessità d'un notevole dispendio tutte le volte che le parti avevano bisogno di provocare tale intervento, presentava tutti gli inconvenienti derivanti dal non avere il corso della lite una costante direzione e rendeva possibili tutte le tergiversazioni e gli eccessi che con grande facilità poteano verificarsi, per la troppo larga ampiezza dei termini e per la troppo grande libertà che era lasciata alle parti di farne uso e abuso».

[74] Cfr. artt. 158-159, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 51-52, con i commenti di L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, pp. 248-252 e di D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. IV, pp. 189-191. Come si è più volte rilevato, nell'esaminare la disciplina delle diverse codificazioni preunitarie di matrice francese (e degli stessi Codici sardi del 1854-1859), le disposizioni relative alla costituzione delle parti in giudizio ricalcano il modello francese della «constitution d'avoués» (T. III, L. II, P. I, *Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatif*, Paris, chez Rondonneau, au Dépôt de lois, 1806, pp. 19-20). Per ulteriori approfondimenti, v. quanto nel § 3.2 del presente lavoro.

[75] Cfr. art. 149, Cod. 1859, cit. nota n. 23, pp. 55-56. Per una ricostruzione critica di tale modalità di interazione fra le parti, al confronto con la più agevole comunicazione degli atti «par simple acte d'avoué à avoué» di matrice francese (art. 80, Code 1806, cit. nota n. 73, p. 19), v. il precedente § 3.4.

[76] Cfr. art. 164, co. 1°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 52.

[77] Cfr. art. art. 164, co. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 52.

incompetenza territoriale (art. 187, co. 2°, Cod. 1865); eccezioni che dovranno formalmente anteporsi a «ogni altra istanza o difesa» nel contesto dell'atto di «risposta»^[78]. La medesima regola viene inoltre prevista per la proposizione dell'istanza di chiamata in causa del terzo «garante» (art. 193, Cod. 1865), ma la decorrenza del relativo termine è posticipata *ex lege* alla decisione delle eventuali eccezioni di incompetenza sollevate dal convenuto (art. 195, Cod. 1865)^[79].

Un termine perentorio di quindici giorni (per ogni scrittura difensiva) scandisce quindi lo scambio della «replica» dell'attore e della «controreplica» del convenuto, nonché delle ulteriori «comparse», deduzioni e produzioni istruttorie che le parti possono comunicarsi *'ad libitum'* prima del passaggio della causa alla fase di discussione (artt. 165-166, Cod. 1865)^[80]. In questa sede, l'unico tendenziale temperamento all'assolutezza dei poteri delle parti sull'andamento del processo è costituito dalla facoltà del giudice di abbreviare per «giusti motivi» i termini stabiliti per lo scambio delle «comparse» (art. 172, Cod. 1865)^[81]. Mentre è per così dire *in re ipsa* l'esclusione di qualsiasi potere-dovere del giudice di guidare lo svolgimento dell'«istruzione», data anche l'assenza di qualunque indicazione normativa circa i possibili contenuti delle «comparse»^[82]. In via di principio, oltre alle consuete attività funzionali al completo sviluppo del fondamento fattuale e giuridico delle rispettive

^[78] Cfr. artt. 187, co. 2°, e 190, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 60-61, con i commenti di L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, p. 598 ss. e D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., IV, p. 235 ss. Una diversa disciplina viene invece dettata per le eccezioni di «incompetenza per materia e per valore», la cui proposizione è consentita «in qualunque stato e grado della causa», con possibilità del giudice di rilevarle anche d'ufficio (art. 187, co. 1°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 60). La medesima disciplina si applica inoltre alla proposizione delle eccezioni di litispendenza e connessione fra cause (art. 188, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 60). Nella «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 96, tale differenziazione disciplinare si giustifica per il fatto che «la competenza per ragioni di materia o di valore non è di semplice privato interesse, ma ad ordine pubblico; non deve permettersi ai privati, per consenso espresso o tacito, di sconvolgere l'ordine delle giurisdizioni». A tale riguardo v., anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, V. CAMPOGRANDE, «Eccezioni in giudizio civile», voce del *Dig. it.*, X, Torino, 1895-1898, p. 17 ss. e V. NAPOLITANI, *Se l'eccezione di legittimazione di persona si possa dedurre in qualunque stato della causa*, in *Gazz. Trib. Napoli*, XXIX, p. 616 ss.

^[79] Cfr. artt. 193, 195, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 61-62.

^[80] Cfr. artt. 165-166, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 53-54. Sulla genesi normativa di tale modello di «istruzione» della causa v. il § 3.3 del presente lavoro.

^[81] Cfr. art. 172, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 55. Invero, nelle parole della «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 85 «un'altra disposizione del progetto servirà altresì di freno alle parti nello spingere oltre il necessario la detta procedura, ed è quella per cui viene stabilito che nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente si potranno comprendere solamente quelle, che il magistrato riconoscerà essere state realmente necessari all'altra parte per far valere le sue ragioni o le sue difese» (cfr. art. 376, del «Progetto del Codice di procedura civile», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 93). Tale disposizione – che, come visto, viene conservata per le controversie di competenza del «pretore» (art. 439, co. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 131) – sarà tuttavia stralciata dal primo progetto ministeriale e non si rinviene dunque nel Codice. In un'ottica decisamente più moderata, si preferisce infatti stabilire che «nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui» (art. 375, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 113).

^[82] Ciò diversamente da quanto stabilito dal Codice sabaudo del 1859, ove era almeno specificato che «le risposte, le repliche o contro-repliche potranno contenere soltanto l'adesione o la ripulsa alle avversarie istanze, le dichiarazioni di fatto, le produzioni e le deduzioni, l'enunciazione, ma sommaria e concisa delle ragioni, ed infine le conclusioni», oltre all'«offerta della comunicazione, per originale o per copia, dei documenti cui esse sono appoggiate» (art. 153, Cod. 1859, cit. nota n. 35, p. 57).

pretese, risulta qui consentita alle parti un'ampia possibilità di *emendatio* delle domande ed eccezioni già proposte in via principale o riconvenzionale; e ciò con il solo limite – di elaborazione giurisprudenziale davvero risalente (v., *retro*, § 3.1) – della non modificabilità dell'«oggetto sostanziale della lite», ossia del cosiddetto *petitum* mediato «dedotto in questione con la citazione o con la domanda riconvenzionale»^[83].

Il libero susseguirsi delle «comparse» e delle annesse produzioni e istanze istruttorie si interrompe con la notificazione dell'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione», che la parte interessata può compiere quando sia decorso il termine per rispondere all'ultima «comparsa» notificata, ovvero qualora non intenda replicarvi con una nuova memoria (art. 173, Cod. 1865)^[84].

Invero, in stretta continuità con il modello sabaudo del 1859 (art. 157, Cod. 1859), la notifica dell'«iscrizione a ruolo» non determina in via automatica la definitiva conclusione dell'«istruzione» scritta né il maturare delle preclusioni a essa connesse^[85]. Sulla scorta dell'esperienza applicativa del Codice sardo del 1854, si vuole infatti evitare che la parte tecnicamente più preparata possa avvalersi del meccanismo dell'«iscrizione a ruolo» per impedire alla controparte il pieno esercizio dei propri diritti difensivi. Il che si verificava di regola posticipando a un momento molto avanzato dell'«istruzione» lo svolgimento delle principali argomentazioni difensive e/o l'introduzione di nuovi temi d'indagine, così da sorprendere l'avversario e da far seguire appena possibile la notifica dell'«iscrizione a ruolo»^[86].

Risponde dunque alla finalità di scongiurare possibili «sorprese meditate» e conseguenti sbilanciamenti del contraddittorio il diritto della parte destinataria della notifica di comunicare un'ulteriore memoria, entro quindici giorni dall'«iscrizione a ruolo» (art. 174, co. 1°, Cod. 1865)^[87]. Peraltro, se alla comunicazione di tale nuova «comparsa» segue la risposta della controparte, «cessa l'effetto dell'iscrizione a ruolo» e si prosegue nuovamente con lo scambio delle memorie secondo le normali regole dell'«istruzione» scritta (art. 174, co. 2°, Cod. 1865)^[88].

Al di fuori dei casi precedenti, «l'iscrizione a ruolo rimane ferma» e scattano le preclusioni inerenti alla definitiva chiusura dell'«istruzione» (art. 175, Cod. 1865)^[89]. Da questo momento resta infatti consentito alle parti soltanto il deposito di una «comparsa conclusionale», nella quale riepilogare gli esiti dell'«istruzione» e precisare le conclusioni in vista della decisione finale della controversia. Tutto ciò con

^[83] Cfr. L. MATTIROLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, p. 399 e, ivi, ampi rimandi giurisprudenziali.

^[84] Cfr. art. 173, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 55 e v. E. CUZZERI, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*², cit., pp. 111-118.

^[85] Cfr. art. 157, Cod. 1859, cit. nota n. 35, p. 58.

^[86] Per i necessari approfondimenti v. quanto nel § 3.3 del presente lavoro.

^[87] Cfr. art. 174, co. 1°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 55. Cfr., altresì, *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, cit. nota n. 27, p. XIII.

^[88] Cfr. art. 174, co. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 56, ove è anche specificato che in tale ipotesi «le spese dell'iscrizione e della relativa notificazione sono rimborsate dalla parte che fece notificare la nuova comparsa».

^[89] Cfr. art. 175, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 56.

l'esplicito divieto di produrre nuovi documenti e proporre «nuove istanze o eccezioni» (art. 176, Cod. 1865)^[90].

Si assiste in tal modo all'enunciazione chiara e precisa di una barriera preclusiva intesa a scandire quella separazione fra istruzione (in senso lato) e decisione della controversia, che si è visto essere molto sfumata sia nei modelli processuali preunitari (con l'eccezione di quello austro-lombardo-estense) che in quelli delineati dalle compilazioni e codificazioni spagnole del secolo XIX^[91].

Nella logica del legislatore del 1865 il divieto delle parti di compiere nuove allegazioni fattuali, deduzioni e produzioni istruttorie, dopo il passaggio della causa alla fase decisoria, risulta giustificarsi in ragione dell'estrema ampiezza delle garanzie difensive connaturate alla fisionomia dell'«istruzione scritta». Come ben evidenziato nella Relazione Pisanelli e in quella illustrativa del Codice, l'assenza di limiti al numero delle «comparse» che le parti possono scambiarsi durante l'«istruzione» assicurerebbe alle stesse «il vantaggio di conoscere pienamente le mutue difese prima di venire all'udienza», legittimando al contempo l'imposizione di un termine finale per «far valere tutti i mezzi dei quali possono disporre a loro difesa»^[92]. In quest'ottica si assisterebbe infatti al superamento dei difetti caratterizzanti il modello dell'«instruction» francese, anche nelle varianti con le quali esso viene recepito nelle codificazioni preunitarie italiane. Un modello, come noto incentrato sulla limitazione delle scritture preparatorie «admis en taxe» (*i.e.* computabili ai fini della liquidazione degli onorari di lite), nel quale risultava indispensabile consentire alle parti di integrare le rispettive allegazioni fattuali e istanze istruttorie anche nel contesto dell'udienza

^[90] Cfr. art. 176, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 56. Si v., inoltre, anche per ulteriori rimandi bibliografici, G. FRANCESCHINI, «Conclusionale (Comparsa)», voce del *Dig. it.*, VIII, 1, Torino, 1896, p. 292 ss. Con lievi modificazioni, la medesima scansione procedimentale e la stessa specifica disciplina degli atti di parte si rinviene nel «procedimento formale davanti i tribunali di commercio» (artt. 393-410, C. III, T. IV, L. I, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 120-123). Oltre alla riduzione di tutti i termini processuali nella misura di 2/3, appare interessante segnalare la speciale facoltà del giudice commerciale di delegare lo svolgimento dell'«istruzione» della causa a uno o più «arbitri conciliatori», quando si tratti di «esaminare conti, scritture e registri» (art. 402, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 122). A tale ultimo proposito v., altresì, quanto nel precedente § 3.4. Per ampie indicazioni bibliografiche v., nella dottrina contemporanea, A. PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un Giudice 'speciali', tra tradizione e rinnovamento*, in L. LANFRANCHI, A. CARRATTA (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino, 2005, p. 171 ss.

^[91] Limitatamente al raffronto con il modello franco-italiano, v. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, p. 394, ove può leggersi: «Nel procedimento formale abbiamo le due istruzioni, scritta ed orale, che mirano a distinto e separato scopo. Nella prima si formulano le rispettive istanze o conclusioni, si determinano i fatti controversi, si forniscono le prove all'assunto rispettivo delle parti; nella seconda, si discutono i risultati dell'istruzione scritta, si svolgono le considerazioni di diritto, che militano in favore delle istanze e conclusioni dei litiganti. Come distinto è lo scopo, così sembra opportuno che distinte separate fossero le tue istruzioni. Onde il legislatore italiano, seguendo le orme del codice sardo, stabilisce nella procedura scritta una formalità speciale, che chiude l'istruzione della causa; e nella procedura orale, ossia all'udienza destinata alla discussione della causa, vieta alle parti di proporre domande nuove e di modificare quelle fatte prima della chiusura dell'istruzione, anche di produrre nuovi documenti e di offrire nuove prove. Questa separazione così netta e precisa non esiste nel codice francese, né in quegli altri che vennero modellandosi in conformità delle leggi francesi». A riguardo, v., altresì, D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., IV, pp. 179-188 e, spec., A. BERIO, *La contestazione della lite nel processo civile*, Napoli, 1893, pp. 15-18, 70-75.

^[92] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 89 e *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, cit. nota n. 27, p. XIII.

dedicata alla discussione della causa; e ciò con la prevedibile conseguenza di costringere il giudice «a riaprire il corso dell'istruzione», prolungando «il procedimento oltre i suoi limiti naturali»^[93].

Nella percezione del legislatore unitario sono dunque questi gli esiti «di un sistema che, cercando di limitare nella procedura scritta la libertà della difesa, viene a rovesciare sul procedimento orale tutto intero il carico dell'istruzione, dando luogo a sorprese che possono compromettere l'amministrazione della giustizia»^[94]. E benché si riconosca un certo «eccesso di formalismo» nell'imporre la «chiusura della causa prima dell'udienza», tale soluzione si considera giustamente imprescindibile per evitare le ripercussioni derivanti dalla commistione di attività processuali funzionalmente distinte e consequenziali^[95].

Come si è segnalato, nell'ultimo passaggio dei lavori sul Codice di procedura civile l'attuazione delle finalità sottostanti all'articolazione del rito «formale», già tracciata da Pisanelli, conduce la «Commissione di revisione» a stralciare dall'articolato ministeriale uno degli istituti storicamente più rilevanti per il concreto funzionamento di questa delicata fase del processo (art. 175, n. 1°, Prog. 1863)^[96]. Si tratta di un istituto, risalente all'antica tradizione dello *ius commune*, che si è visto essere

^[93] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 86. Sulle caratteristiche del modello dell'«instruction» francese, anche con riguardo alle discrasie connesse alla limitazione delle memorie «ammesse in tassa», v. quanto nel § 3.2 del presente lavoro.

^[94] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 86.

^[95] Cfr. *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, cit. nota n. 27, p. XII.

^[96] Cfr. art. 175, n. 1°, del «Progetto del Codice di procedura civile», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 45. Per il rilievo secondo cui «il giuramento [...] è necessaria e ad un tempo sufficiente garanzia onde impedire che il ritardo nella produzione avvenga per negligenza od a caso pensato», v., ancora, «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 89. Per completezza qualche indicazione si ritiene debba essere fornita riguardo alla disciplina della discussione della causa. In estrema sintesi, nei cinque giorni successivi alla notificazione delle «comparse conclusionali» i difensori depositano presso la cancelleria tutti gli «atti della causa riuniti in fascicoli, muniti dell'inventario e della nota delle spese» (art. 177, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 56-57). I fascicoli di causa, così formati, sono presentati al presidente del tribunale affinché provveda con decreto a stabilire le modalità della discussione (art. 178, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 57); trattandosi essenzialmente di determinare se la «relazione della causa» debba essere svolta da un membro del collegio, oppure dal difensore dell'attore con facoltà di repliche e integrazioni del convenuto (sull'ampio dibattito relativo al superamento della soluzione sardo-piemontese di affidare alle parti la redazione di una «esposizione del fatto concordata», v., oltre a quanto nel § 3.3, «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, pp. 89-90; *Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile*, cit. nota n. 27, pp. XIV-XV; e L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, pp. 271-272). A seguito dell'emissione del decreto presidenziale, la «causa è estratta dal ruolo di spedizione per essere portata all'udienza», che non potrà celebrarsi prima di otto giorni (art. 179, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 57-58). All'udienza così fissata ha quindi luogo la «relazione della causa» secondo le modalità indicate nel decreto. In questa sede è peraltro prevista la facoltà del presidente del collegio di nominare un giudice relatore affinché provveda a fornire i chiarimenti necessari rispetto a quanto emerso all'esito della discussione delle parti (art. 349, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 105). Segue dunque la lettura delle «conclusioni» delle parti e un'ulteriore breve discussione delle stesse (art. 350, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 105). Salvo possibili differimenti di udienza (art. 353, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 106), la discussione della causa si conclude con la deliberazione della sentenza (art. 356, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 107).

recepito nella quasi totalità delle codificazioni qui esaminate, finendo per rappresentare in ciascuno di tali modelli il miglior espediente pratico per aggirare le preclusioni inerenti alla fase di discussione e decisione della causa^[97]. Ci si riferisce a quella particolare figura di giuramento (di per sé estranea al catalogo dei mezzi di prova), che consente alle parti di produrre nuovi documenti, sino al momento precedente l'emissione della sentenza; e ciò semplicemente attestando in forma solenne – e *in absentia* di qualsiasi controllo da parte del giudice – la sopravvenuta conoscenza della stessa^[98]. Non occorre aggiungere nulla a quanto già rilevato (e, del resto, facilmente intuibile) riguardo all'utilizzazione, per così dire, *unfair* di tale istituto ad opera degli utenti abituali della giustizia civile nell'Italia preunitaria. Più interessante è accennare al modo in cui queste diffuse e radicate abitudini del ceto forense vengono conservate anche nella vigenza del Codice del 1865, mediante il recupero in via (pseudo)interpretativa dei medesimi margini di 'elasticità' del sistema preclusivo garantiti dall'istituto in discorso.

Come può agevolmente desumersi dalle migliori opere di commento al Codice, la dottrina dell'epoca ricorre a due basilari principi per giustificare – *de iure condito* – la derogabilità del regime preclusivo connesso all'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione». Da un lato, il principio per il quale le «parti devono avere una piena libertà di discutere» durante tutto il corso del processo; dall'altro, quello dello «scoprimento della verità» dei fatti di causa, al tempo considerato strettamente consequenziale e complementare al primo principio^[99]. Come più sopra osservato, si tratta di formule generali che gli interpreti ricavano dalla cosiddetta Relazione Pisanelli, assieme a tutta un'altra serie di assiomi e concetti utili a mettere in pratica il nuovo Codice *ad usum Delphini*. Una circostanza questa che – come pure si è tentato di spiegare (v., *retro*, § 3.4) – appare in sé sintomatica di una certa destrezza interpretativa, se si considera che la Relazione Pisanelli illustra i contenuti di un progetto di codificazione che conosce successive aggiunte e modifiche in tutte le varie fasi dell'iter legislativo.

In ogni modo, dalla combinatoria dei «principi di ragion naturale» appena richiamati dottrina e giurisprudenza giungono a definire una sorta di disciplina parallela a quella dettata dal legislatore^[100]. In primo luogo, si afferma la regola per la

[97] Per limitarsi a un unico rinvio, nell'ambito del presente lavoro, v. quanto nel § 1.1.

[98] Cfr. infatti il «Verbale n. 19 (Seduta del 15 maggio 1865)» dei lavori della «Commissione speciale» sul c.p.c., in S. GIANZANA, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verbalì della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854*, cit., p. 152, ove lo stralcio dell'art. 175, n. 1°, del progetto ministeriale è appunto giustificato dal rilievo secondo cui «con questa disposizione si aprirebbe la via alle sorprese, mediante abuso del giuramento».

[99] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, pp. 80-85.

[100] Cfr., più in generale, G. MANFREDINI, *Concetto scientifico della procedura civile*, Padova, 1887, pp. 5-8: «Oggi a me pare dimostrato che le pedestri teorie della pratica e le sue approvazioni e disapprovazioni, non sempre disinteressate, della legge, non entrino che come ultimo fattore della procedura, la quale non può essere dettata dal legislatore a capriccio e per rispondere alle sole esigenze o lamentazioni dei pratici. [...] Se prendo infatti in esame i più celebrati lavori intorno alla procedura civile trovo che esclusi quelli del Pisanelli, Mancini e Scialoja, del Borsari, del Pescatore e del Mattiolo, che hanno indirizzo scientifico, gli altri sono diretti a illustrare la legge processuale con le massime della giurisprudenza e colla opinione dei più famosi commentatori [Cuzzi, Ricci, Gargiulo]. [...] Questi lavori, la cui utilità sta nel sollevare i professionisti dalla fatica di studiare, hanno il difetto

quale l'«iscrizione a ruolo» può essere «cancellata» su accordo dei procuratori delle parti^[101]. A questa possibilità, probabilmente implicante un qualche imbarazzo legato alla necessità di formalizzare *banco iudicis* un simile accordo, si affianca quella di consentire la prosecuzione dell'«istruzione» *per facta concludentia* dei difensori^[102]. E, quasi a voler assicurare l'effettività di tale inedito *escamotage*, si arriva persino a configurare l'esistenza dell'onere della parte interessata di eccepire tempestivamente la tardività delle nuove allegazioni e/o produzioni avversarie, pena il realizzarsi di un irrevocabile tacito consenso all'«ampliamento dell'istruzione» con conseguente decadenza dal diritto di far valere la presente nullità in sede di impugnazione^[103].

enorme di creare una tradizione giudiziaria, la quale si sovrappone a poco a poco alla legge, e alla quale i giudici finiscono col riportarsi».

^[101] Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, p. 420, ove può leggersi: «Ferma l'iscrizione della causa ruolo, rimarrà connessa definitivamente accertato lo stato della causa secondo risultato degli atti distruzione fra le parti intervenuti; e questa istruzione non potrà più essere riaperta dalle parti, se non con la cancellazione dell'iscrizione eseguita per comune accordo delle parti medesime, e per esse, dei loro procuratori». Il medesimo principio è espresso già nella «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 88.

^[102] Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, p. 429: «La disposizione del legislatore, la quale proibisce la produzione di nuovi documenti, la deduzione di nuove prove, la proposta di nuove istanze od eccezioni, non è già dettata da considerazioni di ordine pubblico, ma solo dall'interesse privato di litiganti: onde questi possono, di comune accordo, derogarvi». Nei medesimi termini v., ad es., Cass. Firenze, 21 marzo 1878, in C. MAGNI, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Annotato con le massime interpretative della giurisprudenza*, cit., I, p. 259. Come altrove segnalato (§ 3.4), a latere del dibattito critico sulla derivazione sardo-piemontese del Codice unitario si collocano diverse proposte di riforma, frutto dell'elaborazione personale di singoli studiosi o dell'iniziativa di organi rappresentativi dell'avvocatura. Si tratta di proposte, talvolta strutturate nella forma di veri e propri articolati normativi, che risultano generalmente espressione del tentativo di recuperare principi, soluzioni e specifici istituti derivati dalle previgenti codificazioni preunitarie. È questo il caso, fra gli altri segnalati, dell'opera di J. LENNER, *Note critiche e progetto intorno all'amministrazione della giustizia in Italia e negli affari civili*, Padova, 1879, ove alle pp. 129-132, si propongono alcuni correttivi in tema di «mezzi istruttori rivenuti durante il corso della lite», essenzialmente volti a ricondurre entro parametri di stretta legalità le prassi sopra esaminate e a rimediare agli inconvenienti del rito «sommario» che saranno segnalati *infra* nel testo. A riguardo, si prospetta in particolare che i) «fra i nuovi mezzi di prova o riprova, da farsi valere fuori del tempo ordinario, si ammettano soltanto le prove letterale, e per testimoni»; ii) «il nuovo mezzo [di prova] sia tale da poter esercitare un'influenza decisiva sul merito della lite»; iii) «sia giustificato in modo sufficiente e tranquillante il ritardo a produrlo»; iv) le nuove deduzioni e produzioni siano proposte con autonomo «ricorso», da notificarsi alla controparte; v) a quest'ultima spetti un termine a difesa, non inferiore a cinque giorni, per eventuali indicazioni di prove contrarie, ovvero per proporre appello «incidentale»; vi) la deduzione e/o produzione di nuove prove «sia permessa, a ciascheduna delle parti in causa, una volta soltanto e non più»; vii) «se la domanda di introduzione dei nuovi mezzi apparisse ad evidenza infondata, il Giudice, nel respingerla, infligga una multa più o meno grave, secondo i casi, alla parte che li propose»; viii) «qualunque sia l'esito della domanda, la parte che l'ha fatta debba sempre condannarsi a rifondere all'altra parte, che non risultasse in mala fede, le spese dell'incidente». Tuttavia, come in seguito si dirà (§ 4.2), nel lungo dibattito che precede l'emanazione della L. 31 marzo 1901, n. 107 nessun rilievo verrà attribuito alle proposte di riforma intese a razionalizzare le modalità di esercizio delle prerogative istruttorie delle parti; assistendosi, per converso, alla sostanziale positivizzazione delle prassi – *praeter e contra legem* – emerse durante i primi trentacinque anni di applicazione del Codice.

^[103] Cfr., anche per gli amplissimi rimandi giurisprudenziali in nota, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, p. 430. Occorre inoltre segnalare che ampia parte della dottrina e della giurisprudenza dell'epoca ritengono ammissibili ampie possibilità di *emendatio libelli*, anche in sede di «conclusionale»; e ciò sempre con il solo limite della non modificazione «sostanziale dell'oggetto della lite» più sopra segnalato nel testo. A riguardo, v., anche per l'orientamento dottrinale secondo cui il «convenuto può difendersi per la prima volta nella conclusionale», G. FRANCESCHINI, *Le postille nelle comparse conclusionali*, in *Procedura*, 1897, p. 433 ss. e ID., «Conclusionale (Comparsa)», cit., pp. 299-300. Per ulteriori riferimenti e commenti alla giurisprudenza dell'epoca, v. E. CUZZERI, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*², cit., pp. 133-150; C. MAGNI, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Annotato con le massime interpretative della giurisprudenza*, cit., I, pp. 259-260, 265-266.

Infine, sulla scorta dell'assioma pressoché proverbiale secondo cui «del ricercare la verità niuno può temere censura», si riconosce al giudice il potere-dovere di «ordinare il riaprimiento della istruzione», con apposita «sentenza interlocutoria», anche in mancanza dell'accordo (tacito o espresso) delle parti^[104].

L'opera di smantellamento del sistema di preclusioni disegnato dal legislatore ha ovviamente notevoli ricadute pratiche sull'efficienza del rito «formale», portando alle estreme conseguenze quella rigorosa concezione privatistica dello strumento processuale che si rinviene nelle pagine della Relazione Pisanelli. Invero, sempre in questa dominante impostazione ideologico-culturale, si colloca quella che con ogni probabilità rappresenta la soluzione legislativa più anacronistica fra le tante riconducibili alla prima stesura del *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*^[105]. Ci si intende riferire alla disciplina degli «incidenti» e, segnatamente, alla rimozione dei limiti all'immediata impugnabilità delle sentenze «interlocutorie» che il giudice è tenuto a pronunciare all'esito della normale «procedura incidentale» (§ IV, C. I, T. IV, L. I, Cod. 1865)^[106].

[104] Cfr. L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, pp. 270-271, ove si chiarisce espressamente che il sistema preclusivo delineato dal legislatore non deve certo intendersi come «un disciplinare inesorabile; quasi una barriera; una specie di colonne di Ercole, oltre le quali non si possa andare assolutamente». Per analoghe considerazioni nella letteratura saggistica di maggiore vocazione pratico-forense, v., ad es., G. LUCIANI, *Alcune osservazioni intorno agli art. 174 e 175 c.p.c.*, in *Foro it.*, 1879, I, p. 440 ss.; F. RICCI, *Se il magistrato possa in causa formale ordinare in luogo di decidere il merito una maggiore istruttoria*, in *Bett.*, 1879, IV, p. 42 ss.; L. FULCI, *Il divieto di produrre nuovi documenti o eccezioni dopo rimasta ferma la causa ruolo...*, in *Foro it.*, 1894, I, p. 356 ss.

[105] Per le necessarie indicazioni v. quanto nel § 3.4 del presente lavoro.

[106] Secondo la disciplina codicistica, sono essenzialmente tre le modalità di risoluzione degli «incidenti» che si verificano durante l'«istruzione» della causa. Innanzitutto, ciascun «incidente» può essere proposto mediante un'autonoma «citazione per biglietto», oppure attraverso una qualunque delle «comparse» che le parti si scambiano lungo l'intero corso dell'«istruzione» (art. 185, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 59). Fra le questioni più rilevanti che devono proporsi in questa forma, possono in particolare segnalarsi quelle attinenti alla competenza, alle nullità processuali, all'estensione del contraddittorio a terzi nonché le richieste di ammissione di prove costituende e tutte le ulteriori questioni che possono sorgere durante l'assunzione delle prove. La prima modalità di risoluzione degli «incidenti» è quella in cui l'emissione del provvedimento «interlocutorio» avviene per accordo delle parti. In tale ipotesi il presidente del collegio decide l'«incidente» senza l'osservanza di particolari formalità (art. 181, cpv. 1°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 58). Nello stesso modo si procede nei «casi d'urgenza», prevedendosi il potere del presidente del collegio di risolvere l'«incidente» *de plano* con semplice ordinanza; e ciò eventualmente conferendo alla stessa efficacia provvisoriamente esecutiva, subordinata al rilascio di apposita cauzione (art. 182, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 58). Tale ordinanza può essere impugnata dalla parte interessata – senza automatici effetti sospensivi – entro tre giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione della stessa, mediante il particolare strumento impugnatorio del «reclamo» al collegio. Alla proposizione del «reclamo» segue quindi – sempre ad opera del presidente – la rimessione delle parti «a udienza fissa» davanti al collegio per la decisione dell'impugnazione (art. 183, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 58). Il rimedio impugnatorio del «reclamo» è esperibile anche avverso i provvedimenti emessi dal giudice delegato per l'assunzione delle prove costituende (art. 209, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 64-65). L'ordinanza che rimette le parti «a udienza fissa» davanti al collegio è inoltre pronunciata dal presidente ogni qual volta manchi l'accordo delle parti sulla questione da decidere (art. 181, cpv. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 58). Con la medesima ordinanza il presidente stabilisce se la relazione sulla questione «incidentale» debba essere svolta da un componente del collegio o dai difensori delle parti, assegnando contestualmente un termine per il deposito di «comparse conclusionali»; una previsione, quest'ultima, che si spiega con il fatto che il presidente ha facoltà di rimettere in decisione al collegio anche il merito della causa (art. 184, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 59). L'«incidente» è dunque deciso con sentenza «interlocutoria» immediatamente impugnabile dalle parti. L'impugnazione determina *ex lege* la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, con conseguente arresto del giudizio principale (artt. 481-482, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 144). Su tale disciplina v., *amplius*, V. ZANCHI, *Gli incidenti*, Milano, 1876; F.P. TUCCIO, *Studi sulla dottrina degli incidenti nel diritto giudiziario civile italiano*, Palermo, 1898 e, sul versante strettamente pratico-applicativo, C. BERTOLINI, *Incidenti e procedimento formale*, in *Legge*, 1891, I, p. 753 ss.; E. CUZZERI, *Della rimessione delle parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente e anche del merito*, in F. SERAFINI (diretto da), *Archivio giuridico*, XIII, Pisa, 1874, pp.

Sono già state sondate le ragioni alla base di questa personale scelta tecnica dell'allora guardasigilli e non rimane che ribadire la portata a dir poco catastrofica delle conseguenze derivanti dalla libera appellabilità di pressoché ogni provvedimento endoprocessuale del giudice^[107]. Ciò in particolare rammentando la previsione di un vero e proprio automatismo fra impugnazione e sospensione dell'esecutività della sentenza «interlocutoria», determinante l'arresto del giudizio principale sino al completo esaurimento dei possibili rimedi impugnatori (artt. 481-482, Cod. 1865)^[108].

Non è infatti un caso che persino nella dottrina d'oltralpe si avvertissero tutte le disfunzioni di un meccanismo così congegnato, ascrivendo alla fisiologica «molteplicità degli incidenti» durante l'«istruzione» quello che viene enfaticamente descritto come lo stato di «cancrena dei processi»^[109]. Del resto, l'impressione che il rito ordinario risultasse «troppo lento e dispendioso per soddisfare le necessità di una buona amministrazione della giustizia» è ben presente anche nella migliore dottrina italiana di quel periodo^[110]. Ed è proprio dall'insieme di tali circostanze che si giunge a preconizzare un rapido declino dell'archetipo del processo di cognizione, considerato inadeguato «al progresso della procedura giudiziaria e contrario alle esigenze dei tempi ed ai desideri comuni»^[111].

Ed in effetti, come già era accaduto nella vigenza del Codice sardo del 1859, sin dai primi anni di applicazione del Codice unitario si manifesta una generale predilezione dell'avvocatura per il ricorso alle forme più semplici e spedite del rito «sommario», probabilmente ritenute più consone alla normale entità del contezioso e al livello di preparazione di base del giudiziario^[112]. D'altra parte, è un fatto che lo stesso Pisanelli avesse inteso «generalizzare il più possibile il procedimento sommario», proprio per rispondere alle esigenze di 'flessibilità' esplicitate da tale diffusa propensione della classe forense sardo-piemontese (e non solo)^[113]. Ne danno conferma, da un lato, la predisposizione di un unico modello di rito «sommario» per tutte le controversie di competenza dei «tribunali civili» e «di commercio» (C. II, IV, T. IV, L. I, Cod. 1865); dall'altro, il definitivo abbandono di ogni forma di delimitazione aprioristica delle «cause sommarie» (artt. 389, 411 Cod. 1865)^[114]. A tale

172-189 e, ivi, A. SCOTTI, *Della rimessione delle parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente e anche del merito. Risposta agli avvocati B. Leone ed E. Cuzzari*, pp. 445-472; nonché V. DE ROSSI, *Della istruzione dei giudizi civili*, pp. 485-495; per amplissimi rimandi giurisprudenziali v. C. MAGNI, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Annotato con le massime interpretative della giurisprudenza*, cit., I, p. 272 ss.

[107] A riguardo v. il § 3.4 del presente lavoro.

[108] Cfr. artt. 481-482, Cod. 1865, cit. nota n. 23, p. 144.

[109] Cfr. A. ALLARD, *Esame critico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia* (trad. e ann. da R. TRIOLI), Livorno, 1871, p. 83.

[110] Cfr. L. ROSSI, *«Procedimento (Forme del)»*, cit., p. 405.

[111] Cfr. D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, V, Roma-Torino-Napoli, 1891, p. 109.

[112] Si v. quanto nel § 3.4 del presente lavoro. Sull'affermazione del rito «sommario» nella pratica del processo civile italiano del 1865 v., ad es., L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², Mantova, 1886, p. 11 ss.; e, di recente, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, cit., p. 126 ss.

[113] Cfr. D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit., V, p. 110.

[114] Cfr. artt. 389, 411 Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 118, 124. Si v., nuovamente, anche per il raffronto con le soluzioni previste nel Codice sardo del 1859, il precedente § 3.4.

ultimo riguardo, si assiste infatti al superamento delle soluzioni più tradizionali e restrittive basate sull'elencazione esaustiva delle cause soggette al rito «sommario», affidando al presidente del tribunale il compito di autorizzarne di volta in volta l'applicazione in via discrezionale. Peraltro, sull'esempio del Codice sardo (art. 497, Cod. 1859), il rilascio dell'autorizzazione presidenziale alla «citazione in via sommaria» non presuppone il riscontro di particolari caratteristiche intrinseche della controversia né la presumibile semplicità della stessa, essendo sufficiente l'allegazione da parte dell'attore di generiche ragioni di urgenza (artt. 154, 390, n. 3°, Cod. 1865)^[115]. Si tratta di una soluzione, di evidente compromesso con la natura discrezionale delle prerogative presidenziali, che rende di fatto poco più che protocollare l'intera procedura di deroga alle forme solenni del rito ordinario^[116].

Ad ogni modo, neppure questa sostanziale liberalizzazione del rito «sommario» sembra fornire una risposta adeguata ai problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia civile nell'ultimo trentennio del secolo XIX. Nelle pagine precedenti sono state anticipate molte delle ragioni per le quali gli obiettivi di «semplicità» e «celerità» del procedimento, che il legislatore pone a fondamento della configurazione del rito «sommario», non trovano concreta realizzazione^[117]. Innanzitutto, nello schema tracciato dal Codice l'«istruzione» delle «cause sommarie» dovrebbe svolgersi nel contesto della prima e virtualmente unica udienza di comparizione delle parti e discussione della causa (artt. 390, 412, Cod. 1865)^[118]. Tuttavia, a questo modello di svolgimento iperconcentrato del processo non corrisponde quella diffusa applicazione dell'oralità che contraddistingue i procedimenti «sommari» davanti agli organi giurisdizionali minori né un'analoga implementazione dei poteri giudiziali di direzione e controllo dell'«istruzione». E infatti, nel rito «sommario» davanti i «tribunali civili» e commerciali tutte le allegazioni e deduzioni delle parti devono avvenire per iscritto, nella forma di «comparse

^[115] Cfr., infatti, art. 497, Cod. 1859, cit. nota n. 35, p. 170 e artt. 154, 389, n. 3°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 49-50, 118.

^[116] Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, III, Torino, 1903, p. 401. Per uno sguardo alla giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi sul punto v., ad es., E. CUZZERI, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*², cit., pp. 70-76 e C. MAGNI, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Annotato con le massime interpretative della giurisprudenza*, cit., I, pp. 227-234, 625-627, spec. 230-231, ove può leggersi la massima di Corte d'Appello Firenze, 27 febbraio 1869, secondo la quale «il decreto che autorizza il procedimento sommario, e la restrizione dei termini ordinari deve esser motivato se trattasi di causa già in corso, ma non ha bisogno di alcuna motivazione se l'abbreviazione e restrizione dei termini è richiesta ed autorizzata in principio di causa»; ivi, v. altresì Corte d'Appello Venezia, 4 novembre 1873, e Corte d'Appello Potenza, 22 luglio 1867, secondo cui «all'ordinanza del presidente permissiva la citazione a udienza fissa in una causa di sua natura trattabile con rito formale, l'altra parte può opporsi, e quando non sussistano motivi di urgenza, può domandare che la causa sia rinviata al corso ordinario. Ma quand'anche resulti che non concorrevano una giusta ragione, ed una vera urgenza per autorizzare l'abbreviazione dei termini ordinari ed il procedimento sommario, il collegio de' giudici può, ma non è obbligato a disporre che la lite prosegua col rito formale». A riguardo v., altresì, G. STANCO, *Il rito sommario dinanzi al foro (1865-1870)*, in A. BRIGUGLIO, R. MARTINO, A. PANZAROLA, B. SASSANI (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, III, Ospedaletto, 2016, pp. 2385-2386.

^[117] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 1, p. 80 e v. quanto nelle pagine precedenti.

^[118] Cfr. artt. 390, 412, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 119, 124, e il commento di E. CUZZERI, *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*², cit., pp. 306-316.

conclusionali» presentate direttamente all'udienza e liberamente modificabili nel corso del giudizio (artt. 390, co. 2°, 412, co. 2°, Cod. 1865)^[119].

Più in particolare, secondo la scansione procedimentale delineata dal Codice, nel termine indicato nella «citazione a udienza fissa» avrebbe avuto luogo la prima comparizione delle parti davanti al giudice. Dal momento che dalla «citazione» sarebbero emerse tutt'al più le indicazioni utili a individuare il bene oggetto della domanda (art. 145, n. 2°, Cod. 1865), il convenuto avrebbe dovuto predisporre le proprie difese in maniera necessariamente generica e aspecifica, in attesa di conoscere le istanze e produzioni istruttorie che l'attore avrebbe compiuto soltanto all'udienza^[120]. Dall'altro lato, sino alla celebrazione della prima udienza, l'attore sarebbe rimasto all'oscuro delle eventuali eccezioni, domande riconvenzionali e prove del convenuto. E va da sé che nell'ambito di tale udienza nessuna delle parti avrebbe avuto modo di fissare definitivamente le proprie richieste in vista dell'immediata decisione della causa^[121]. Di qui quelle «facili mutue sorprese» che divengono inevitabili occasioni di «ripetuti rinvii della spedizione della causa», sia per consentire un'effettiva difesa degli interessi delle parti assistite sia (e soprattutto) «per reciproche compiacenze fra colleghi» dello stesso foro^[122].

Sembra inoltre potersi notare che lo spirito 'cavalleresco' che anima questa sorta di galateo professionale dei rinvii dell'udienza ovviamente non si estende all'anticipazione ufficiosa delle «comparse» volta per volta depositate in giudizio, benché ciò avrebbe probabilmente consentito di evitare un buon numero di differimenti «della spedizione della causa» a sentenza. Tenendo quindi ben presente un certo disallineamento degli interessi fra utenti abituali e destinatari finali del processo civile, appare plasticamente evocativo l'accostamento del rito «sommario» alla «procedura d'un consiglio di guerra tenuto sul campo di battaglia»^[123].

Nella prassi dei tribunali tale significativa deformalizzazione del rito «sommario» produce un fenomeno piuttosto singolare, ma non estraneo alla storia del processo

^[119] Cfr. artt. 390, co. 2°, 412, co. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 119, 124, con i commenti di L. BORSARI, *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, cit., I, pp. 520-521 e L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, pp. 457-461. Per gli arresti della giurisprudenza, v. C. MAGNI, *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Annotato con le massime interpretative della giurisprudenza*, cit., I, pp. 627-631.

^[120] Cfr., ancora, art. 145, n. 2°, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 45-46 e v. *supra*.

^[121] Cfr., ad es., S. DE ALOISIO, *Del procedimento formale e del sommario secondo l'attuale Codice di procedura civile*, cit., pp. 15-16 e J. LENNER, *Note critiche e progetto intorno all'amministrazione della giustizia in Italia e negli affari civili*, cit., pp. 123-124, ove può leggersi «nel sommario [...] si comparisce all'udienza dietro un semplice scritto incompleto, quale si è la citazione, vale a dire quasi alla cieca e a tentone, per intavolare questioni spesse fiate molto serie sopra prove, carte e circostanze di fatto fino a quel punto ignorate, e che soltanto allora si svolgono e si portano in campo. [...] Per tutte le suesposte ragioni concludo che l'oralità e la pubblicità illimitata nella trattazione delle cause civili sarà, se pur così vuolsi a ogni costo, una stupenda cosa in teoria, ma che in pratica i suoi magnifici effetti vengono meno del tutto, e ne deriva soltanto un profitto notevole per gli Avvocati, e un danno grave per i loro clienti, e per la pronta, retta e dignitosa amministrazione della giustizia».

^[122] Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*⁴, cit., III, pp. 468-469. Cfr., altresì, fra le tante del medesimo tenore, la Circolare del guardasigilli Tajani del 2 settembre 1885, concernente «la pubblicazione delle sentenze, i rinvii e la presentazione di memorie nelle cause civili e commerciali» (in E. CUZZERI (diretto da), *Annuario della procedura civile*, IV, Verona, 1886, p. 513), ove si rileva che «nell'interesse della pronta amministrazione della giustizia, mi occorre richiamare la loro attenzione sopra un abuso che dà luogo a frequenti lagnanze, cioè sull'eccessiva facilità colla quale si accordano rinvii nelle discussioni delle cause. Mi è quindi d'uopo raccomandare che, a meno di casi in cui si verifichino seri e giusti motivi, vengano concessi tali rinvii, e specialmente poi nel dissenso fra le parti».

^[123] Cfr. A. ORILIA, *L'asino e il Codice di procedura civile*, Napoli, 1866, p. 21.

civile italiano (e spagnolo) del secolo XIX^[124]. La necessità di colmare le innumerevoli lacune della disciplina del rito «sommario» conduce la giurisprudenza a utilizzare con estrema disinvoltura la classica ‘clausola residuale’ che consente l’applicazione delle disposizioni del rito «formale» per quanto non diversamente previsto per ciascun procedimento speciale (artt. 392, 414, Cod. 1865)^[125]. Mentre è appena il caso di segnalare che un’applicazione del tutto residuale viene riservata alla disposizione che conferisce al giudice il potere discrezionale di ordinare la trasformazione del rito da «sommario» a «formale, quando lo «richiedano la natura o le particolari condizioni della causa» (artt. 391, 413, Cod. 1865)^[126].

Da questo sforzo creativo della giurisprudenza postunitaria discendono notevoli e paradossali conseguenze, a cominciare dall’emersione di prassi applicative difformi da foro a foro quanto al livello di compenetrazione fra i due modelli disciplinari^[127]. Pur nel contesto di un certo ‘particolarismo processuale’, appare comunque costituire un tratto comune dell’elaborazione giurisprudenziale in discorso quello del recupero delle modalità di preparazione scritta della controversia proprie del rito «formale»^[128]. L’innesto delle formalità che presidiano il regolare svolgimento del contraddittorio durante l’«istruzione» della causa si completa poi con il riadattamento della disciplina degli «incidenti», compreso il meccanismo dell’immediata impugnabilità delle sentenze «interlocutorie»^[129]. Il risultato che ne deriva è in definitiva la combinatoria dei difetti propri dell’uno e dell’altro procedimento, tanto che appare ormai diffusa a vari livelli della società civile la sostanziale sfiducia verso il nuovo ordinamento processuale italiano^[130].

^[124] Per il riscontro di un fenomeno di osmosi fra rito «formale» e rito «sommario» nella vigenza delle compilazioni processuali spagnole (e per i connessi tentativi di riforma del primo quarantennio del secolo XIX), v., anche per i necessari rimandi bibliografici, quanto nei §§ 1.1-1.3 del presente lavoro. Sulla compenetrazione dei due modelli processuali già nel variegato scenario del diritto statutario italiano dei secoli XIV-XVI, v. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione*², VI, 2, *Storia della procedura (continuazione)* a cura di P. DEL GIUDICE, Torino, 1902, pp. 114-127; G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE*, Milano, 1927, pp. 334-337, spec. 340-341; P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, 1927, pp. 226-253; nell’Italia del secolo XIX v., da un lato, quanto nei §§ 3.2-3.4, riguardo all’ampio ricorso, nella pratica del processo borbonico e sabaudo, alle forme sommarie di tutela e alla loro applicazione modellata sui formalismi dei rispettivi riti ordinari; dall’altro, quanto nel § 3.1, riguardo all’affermarsi, nella prassi giudiziaria granducale, del rito «sommario» e alla sua definitiva sostituzione al rito ordinario con il «Reale Motuproprio» del 2 agosto 1838 (v., *amplius*, S. GALGANO, *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, pp. 27-58). Per un più ampio sguardo al fenomeno in discorso nel diritto processuale austriaco e tedesco v. A. TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario*, Bologna, 2013, pp. 2-20.

^[125] Cfr. artt. 392, 414, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 119, 124.

^[126] Cfr. artt. 391, 413, Cod. 1865, cit. nota n. 23, pp. 119, 124. Sulla trasformazione del rito in corso di causa, v., spec., E. CUZZERI, *Del passaggio dal rito formale al rito sommario*, in *Gazz. Leggi.*, 1881, p. 169 ss.

^[127] Cfr. D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d’Italia*, cit., V, p. 111 e, spec., A. CAPONETTI, *Il nuovo rito sommario*, Roma, 1901, p. 12, ove può leggersi: «con queste ed altre modificazioni che variano da regione a regione, da Collegio a Collegio, si ebbe in fatto un rito sommario informale».

^[128] Cfr., ancora, D. GALDI, *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d’Italia*, cit., V, pp. 112-114.

^[129] Cfr. F. FERRUCCI, *Del modo di proporre gli incidenti nelle cause con procedimento sommario*, in *Foro it.*, 1878, I, p. 182 ss.; ID., *Degli incidenti nelle cause a procedimento sommario*, in *Giornale Trib. Mil.*, 1878, p. 209 ss.; nonché S. GALGANO, *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, cit., pp. 60-61.

^[130] Cfr. L. ROSSI, *«Procedimento (Forme del)»*, cit., pp. 405-406. Cfr., peraltro, già a distanza di soli due anni dall’entrata in vigore del Codice unitario, M. MALTINI, *Le condizioni attuali e l’avvenire della legislazione di procedura civile in Europa*, in *Mon. trib.*, 1868, p. 146: «E per verità una giornaliera esperienza ci ammaestra che le norme del procedimento, intralciate come sono di forme e di inciampi, si acconciano assai facilmente agli accorgimenti della

L'ibridazione dei due principali modelli del processo di cognizione rappresenta dunque l'ultimo approdo della storia del *Codice di procedura civile del Regno d'Italia* nei suoi primi trentacinque anni di applicazione. Come subito appresso si dirà, nel volgere del nuovo secolo sarà infatti questo ribaltamento *de facto* dell'impianto originario del Codice a imporne una complessiva riconsiderazione in sede legislativa.

4.2. *Elementi di sommarietà del processo nella Legge del 1901 – Riflessi sulla fase introduttiva*

Come si è osservato, sin dai primi anni di applicazione del Codice di procedura civile del 1865 lo scenario che si presenta al legislatore italiano risulta a dir poco complesso, evidenziando per molti aspetti uno iato fra norma e prassi di non trascurabili proporzioni: dallo smantellamento del regime preclusivo proprio del rito «formale», alla progressiva generalizzazione del rito «sommario», fino alla creazione giurisprudenziale di un *tertium genus* fra l'uno e l'altro modello di processo, l'amministrazione della giustizia civile nell'Italia postunitaria sembra pericolosamente avviata verso un repentino superamento *de facto* dell'assetto codicistico, con buona pace dei valori garantistici espressi dal nuovo ordinamento processuale^[1].

A livello politico la gravità della situazione è attestata dai numerosi progetti di legge che di legislatura in legislatura vengono presentati alle Camere con l'obiettivo di riformare la disciplina del processo di cognizione in primo grado^[2]. Tuttavia, per ragioni legate anche all'instabilità degli esecutivi del periodo 1868-1900, l'orientamento dei vari governi denota costantemente l'assenza di un disegno riformatore organico e avanzato della legislazione processuale vigente, optandosi per un approccio tipicamente settoriale e cautamente improntato all'accoglimento delle istanze dell'avvocatura e del giudiziario^[3]. A ciò si aggiunga che, con rare e limitate eccezioni, la grande dottrina italiana di matrice esegetica appare culturalmente votata a un atteggiamento acritico se non proprio conservatore dell'esistente, prevalendo quell'inclinazione «a vedere la ragione nelle ragioni del dato positivo» che si traduce nella non partecipazione attiva al dibattito sulle riforme^[4].

malizia e della malafede; ingenerano l'incertezza e recano tale dispendio e spreco di tempo, da sconsigliare le più modeste fortune dall'aver ricorso al braccio della giustizia, anche a costo di lasciar giacere o di abbandonare la ragione controversa. [...] Cessa così la fiducia nelle patrie istituzioni e nella capacità di chi governa, sempre più scema il credito nelle persone e nelle cose, la diffidenza e la malafede reagiscono sugli affari e sulle transazioni sociali, ed è aggiunto così nuovo fomite a quella crisi che tanto travaglia e la privata e la pubblica economia».

^[1] In proposito v., anche per i necessari rimandi bibliografici, quanto nel § 4.1 del presente lavoro.

^[2] Cfr., a riguardo, il fondamentale lavoro di raccolta e di analisi svolto da G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, I, Milano, 1989, p. 435 ss., al quale verrà fatto ampio riferimento nel prosieguo.

^[3] Cfr. L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913, p. 406 ss. e, più di recente, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017, pp. 138-143.

^[4] Cfr. G. TARELLO, *La «Scuola dell'esegesi» e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL dalla morte di P.E. Bensa*, Milano, 1969, p. 692, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo (e, ivi, altresì, l'individuazione di alcuni profili di differenziazione metodologica fra «scuola piemontese» e «napoletana»). A riguardo, v., *amplius*, G. MANFREDINI, *Concetto scientifico della procedura civile*, Padova, 1887, spec. p. 5 ss. e G. TESORIERE, *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi. I. I pre-chiovendiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 1318 ss. Per limitarsi a fornire qualche indicazione bibliografica sulla dottrina italiana del secolo XIX più attenta alle prospettive di riforma del processo civile (in parte già oggetto di considerazione nei precedenti paragrafi del

In questa impostazione di rigido pragmatismo politico l'attenzione del legislatore risulta nettamente incentrata sulle forme del rito «sommario», ormai consacrato dalla prassi a vero e proprio archetipo generale del processo civile. Per limitarsi a un primo, rapido riscontro statistico, basti considerare che dei ventotto progetti di riforma del Codice susseguitisi in tale periodo soltanto due contengono disposizioni espressamente finalizzate al perfezionamento dell'architettura del rito «formale» e, segnatamente, al rafforzamento delle preclusioni derivanti dall'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione»^[5]. Ciò in particolare combinando due semplici linee di intervento: da un lato, la tassativa limitazione delle scritture difensive scambiabili dalle parti prima dell'udienza di discussione («citazione», «risposta», «replica» e «controreplica»); e, dall'altro, l'esplicita enunciazione del divieto del giudice di autorizzare ulteriori appendici di trattazione e istruzione scritta dopo il passaggio della causa alla fase decisoria^[6]. Entrambi i progetti, frutto dell'iniziativa individuale dei deputati proponenti, non giungono neppure all'attenzione dell'apposita Commissione parlamentare. E tale circostanza sancisce di fatto, anche in sede legislativa, quella totale marginalizzazione del rito «formale» da tempo realizzatasi nella pratica del processo civile^[7].

Circoscrivendo la presente indagine ai principali progetti di riforma del procedimento «sommario», un primo riferimento può essere individuato nel disegno di legge Catucci del 27 gennaio 1868 (identicamente riproposto alla Camera nel febbraio del 1873 e nel dicembre del 1876)^[8]. Oltre a inaugurare l'avvio di una lunga

presente lavoro), v., ad es., D. SAVINO, *Errori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia sinteticamente esposti*, Taranto, 1866; A. MARI, *Osservazioni critiche sul Codice di procedura civile e tasse giudiziarie*, Cosenza, 1866; G. PETITTO, *Riforme proposte sull'ordinamento giudiziario, sul Codice di procedura civile, sul regolamento per la esecuzione del Codice medesimo*, Napoli, 1866; M. MALTINI, *Studi intorno alla riforma del processo civile*, Milano, 1864; ID., *Progetto di un Codice di procedura civile e di ordinamento giudiziario per il Regno d'Italia*, Mantova, 1870; J. LENNER, *Studi e proposte sulla procedura civile contenziosa*, Padova, 1867; ID., *Note critiche intorno all'amministrazione della giustizia civile in Italia e negli affari civili*, Padova, 1879; G. MANFREDINI, *Il procedimento civile e le riforme*, Padova, 1885; E. MILANO, *Di alcune riforme nel rito civile e penale dinanzi le più basse magistrature*, Napoli, 1891; P. NASCA, *Delle riforme al codice di procedura civile ed in ispecie al procedimento formale e sommario ed ai giudizi di esecuzione*, Livorno, 1891; S. LA ROSA, *Pensieri su possibili riforme al codice di procedura civile*, Catania, 1892.

^[5] Ci si riferisce, rispettivamente, al progetto Catucci del 27 gennaio 1868 (sul quale v. subito *infra*), e al progetto Rubichi del 25 maggio 1887 (v. il relativo testo in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 608-610, assieme ai riferimenti che saranno forniti di seguito in nota). Per gli opportuni approfondimenti sulle peculiari caratteristiche del rito «formale» e del particolare meccanismo dell'«iscrizione della causa sul ruolo di spedizione», v. quanto nel § 4.1.

^[6] Cfr. artt. 165, 175-176 del progetto Catucci e art. 165 del progetto Rubichi, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 436, 609.

^[7] Cfr., infatti, critico, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, III, Torino, 1903, p. 417, ove può leggersi: «Il procedimento formale [...] non trovò difensori nei tanti progetti che precedettero la legge 31 marzo 1901: eppure nulla di più razionale del concetto fondamentale che lo informa, l'istruzione della causa anteriore all'udienza in cui la stessa causa si discute, per modo che le parti abbiano reciproca e perfetta cognizione delle rispettive loro istanze, dei documenti e delle prove sopra di cui queste si fondano, senza timori e possibilità che all'udienza si possa spostare od alterare il tema della controversia. Solo in questo modo si riesce effettivamente ad impedire qualunque sleale sorpresa di astuti patrocinanti, senza necessità di ricorrere all'espedito dei rinvii, che protraggono indeterminatamente la risoluzione definitiva della lite».

^[8] Il progetto Catucci viene presentato alla Camera dei deputati nel corso di tre diverse legislature, senza mai giungere neppure all'attenzione dell'apposita Commissione parlamentare. Più in particolare, tale disegno di legge: i) è formalmente presentato alla Camera il 27 gennaio 1868 (cfr. *Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, X Legislatura – Sessione 1867*, IV, Firenze, 1868, p. 3759); ii) e, nella tornata del 5 febbraio 1868, è oggetto di una breve relazione illustrativa a cura dello stesso deputato proponente (cfr. *Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, X Legislatura – Sessione 1867*, cit., IV, pp. 3989-3994); iii)

e travagliata elaborazione legislativa, il progetto Catucci è il primo disegno di legge a recepire le indicazioni provenienti dal mondo dell'avvocatura; o, meglio, da quella componente in un certo senso più moderata del ceto forense, che nel corso del decennio successivo affida ai propri organi di rappresentanza il compito di stilare progetti di riforma condivisi e non implicanti uno stravolgimento dell'impianto codicistico.

Contestualmente alla presentazione del progetto alla Camera sono infatti pubblicate le «proposte di riforma al Codice di procedura civile», predisposte dall'influente «Associazione degli avvocati di Milano»^[9]. Sulla falsariga di quanto rilevato nella breve relazione illustrativa del progetto Catucci, le «proposte» dell'avvocatura milanese muovono dalla considerazione per la quale il «riordinamento della procedura sommaria» e l'estensione del relativo ambito di applicazione rappresentano «una delle più esigenti necessità» della riforma^[10]. La corrispondenza fra le soluzioni proposte nell'uno e nell'altro articolato di modifiche lascia presumere un certo coordinamento delle due iniziative, prospettandosi in entrambi i casi l'applicazione del rito «sommario» alle controversie in materia commerciale (art. 389, n. 2°, Prog. 1868), così come l'introduzione dell'obbligo del

presentato nuovamente alla Camera il 16 febbraio 1873 (cfr. *Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XI Legislatura – Sessione 1871-1872*, V, Roma, 1873, p. 4936); iv) e ripresentato, ancora, il 12 dicembre 1876 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1876-1877*, I, Roma, 1877, p. 335); v) con lettura in aula dell'articolato nella tornata del 18 dicembre 1876 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1876-1877*, cit., I, pp. 402-404). Sul progetto Catucci, v., cenni, in L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, pp. 402-403 e in L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 406 e, *amplius*, G. TARZIA, *Procedimento sommario e procedimento formale. Note introduttive*, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 417-418.

^[9] Cfr. AA.VV., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli Avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate dal Codice di procedura civile italiano*, Milano, 1868, p. 115 ss. (nella parte riguardante la disciplina del rito «sommario», edite anche con il titolo *Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli Avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate dal Codice di procedura civile italiano*, in *Mon. trib.*, 1868, p. 32 ss.).

^[10] Cfr. *Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli Avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate dal Codice di procedura civile italiano*, cit., pp. 32-34 (tale circostanza è riportata anche da L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 402). In proposito, v., altresì, AA.VV., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione istituita dall'Associazione degli Avvocati della Venezia, per lo studio delle riforme al Codice di procedura civile*, Venezia, 1868, p. 5 ss., 70-73, da dove si desume che, nell'iniziale programmazione dei lavori (risalente al 30 maggio 1867), la Commissione veneta avrebbe dovuto redigere un testo di riforma condiviso dalle Associazioni forensi di Milano, Napoli e Torino. Con ogni probabilità, la prospettiva di intervenire nel dibattito sulla riforma del rito «sommario», pendente l'esame alla Camera del progetto Catucci, spinge l'Associazione milanese a divulgare anzitempo un proprio personale progetto di riforma. Non senza qualche risentimento, l'Associazione veneta licenzia un articolato di riforma che consiste in parte in una ratifica delle proposte avanzate dalla sede milanese e in parte nel risultato di un tentativo di mediazione fra le diverse istanze espresse dalle Associazioni coinvolte. Nel complesso ne deriva un testo disorganico, che non di rado racchiude soluzioni contraddittorie e non chiaramente prospettate come alternative fra loro. Inoltre, forse sempre in ragione di una certa animosità di fondo, le principali innovazioni suggerite dall'Associazione milanese (e rispecchiate dal progetto Catucci) vengono apoditticamente 'moderate', se non del tutto stralciate. Ciò è quanto accade, ad esempio, per la prospettata estensione dell'ambito di applicazione del procedimento «sommario», che si ritiene più opportuno sostituire con la semplice enunciazione del principio dell'identità del rito in primo grado e in grado di appello; oppure per la previsione dell'obbligo del convenuto di notificare preventivamente le proprie difese all'attore, che si sceglie *sic et simpliciter* di non recepire, considerando di per sé sufficiente la facoltà del giudice (di fatto quasi mai messa in pratica: v. § 4.1) di ordinare il passaggio al rito «formale» nei casi di maggiore complessità della controversia.

convenuto di notificare le proprie difese, assieme alla relativa documentazione, almeno due giorni prima dell'udienza di discussione (art. 390, Prog. 1868)^[11].

L'ampia condivisione delle modificazioni suggerite dal progetto Catucci pare confermata anche dalle Risoluzioni del primo «Congresso giuridico italiano» del 1872, dirette a fornire al legislatore un quadro virtualmente esaustivo dei difetti del Codice e dei rimedi occorrenti per eliminarli^[12]. Nel testo licenziato dalla Commissione congressuale ambedue le soluzioni anticipate dal progetto Catucci ricevono piena adesione, auspicandosi soprattutto la predisposizione di forme di reciproca comunicazione fra le parti delle difese e delle prove documentali che andranno discusse alla prima udienza^[13]. Si tratta di correttivi, essenzialmente volti alla basilare configurazione di una fase introduttiva del procedimento, che si considerano giustamente indispensabili per consentire alle parti di giungere minimamente preparate all'udienza; ciò quanto meno nel senso di scongiurare il rischio che la comparizione delle parti davanti al giudice avvenga completamente 'al buio', risolvendosi nella semplice concessione di un rinvio per repliche alle allegazioni e produzioni compiute direttamente all'udienza^[14].

Con qualche non trascurabile differenza, la previsione dell'obbligo delle parti di reciproca e preventiva informazione circa le rispettive iniziative difensive si ritrova anche nel progetto del deputato Morrone del 21 marzo 1875^[15]. Più in particolare, mentre nel disegno di legge Catucci l'imposizione di tale obbligo informativo risulta funzionale a garantire alle parti una pur minima cognizione delle difese avversarie e

[11] Cfr. gli artt. 389, n. 2°, 390, del progetto Catucci (in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 436, con le notizie in *Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, X Legislatura – Sessione 1867*, cit., IV, p. 3991) e quanto prospettato nella *Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli Avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate dal Codice di procedura civile italiano*, cit., pp. 32-34. È appena il caso di ricordare che, fra i fattori che determinano la crescita esponenziale dei giudizi «sommari» nella pratica del processo civile, si annovera indubbiamente anche l'estensione *ex lege* del rito «sommario» a tutte le controversie in cui è parte la pubblica amministrazione (cfr. art. 10, All. E, L. 20 marzo 1865, n. 2248, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, giovedì 27 aprile 1865, n. 101, p. 1 ss.). Un ulteriore, rilevante contributo del legislatore in tal senso si rinviene, ben più tardi, nell'art. 866, co. 2°, del nuovo *Codice di commercio pel Regno d'Italia*, a norma del quale nelle cause commerciali «si osserva il procedimento sommario anche davanti ai Tribunali» (cfr. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, martedì 11 aprile 1882, n. 86, *Supplemento*, p. 60). Previsione, quest'ultima, che trova appunto il proprio antecedente nel progetto Catucci del 27 gennaio 1868 (v., *amplius*, A. PANZAROLA, *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un Giudice 'speciali', tra tradizione e rinnovamento*, in L. LANFRANCHI, A. CARRATTA (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino, 2005, pp. 244-250).

[12] Cfr. *Atti del primo Congresso giuridico italiano. Tenuto in Roma l'anno 1872*, Roma, 1872 (riediti anche da G. ALPA (a cura di), *Atti del primo congresso giuridico italiano (25 novembre-8 dicembre 1872)*, I, Bologna, 2008, spec. p. 57 ss., ove possono consultarsi in forma sinottica le proposte della Commissione delegata allo studio delle riforme del Codice di procedura civile). Per un più ampio sguardo alle tematiche processualciviltistiche affrontate nelle numerose occasioni congressuali nell'ultimo trentennio del secolo XIX, v. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, *La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell'Avvocatura nelle assise congressuali*, prefazione e curatela di G. ALPA, Roma, 2010, pp. 17-69.

[13] Cfr., ancora, *Atti del primo Congresso giuridico italiano. Tenuto in Roma l'anno 1872*, cit., p. 742.

[14] Cfr., *amplius*, G. ALPA (a cura di), *Atti del primo congresso giuridico italiano (25 novembre-8 dicembre 1872)*, cit., I, p. 33 ss. e v., altresì, L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 406.

[15] Il progetto Morrone è presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 18 maggio 1875 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XII Legislatura – Sessione 1874-1875*, IV, Roma, 1875, pp. 3339-3342), senza giungere all'esame preliminare della Commissione. Per la più agevole consultazione dei testi della «presentazione del deputato proponente» e dell'articolo, v. G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 455-459 e, ivi, v. G. TARZIA, *Procedimento sommario e procedimento formale. Note introduttive*, pp. 418-419.

del relativo supporto documentale prima dell'udienza, nel progetto Morrone il medesimo obbligo corrisponde alla finalità di evitare differimenti della discussione oltre la seconda udienza. Si assiste, in altri termini, alla conservazione del sistema codicistico prevedente l'obbligo delle parti di comunicare le proprie «comparse conclusionali» soltanto alla prima udienza, accettando l'eventualità che la discussione della causa debba essere differita *de plano* a un'udienza successiva. Solo in tale ipotesi – forse ingenuamente considerata eccezionale, data la supposta semplicità delle cause soggette *ex lege* all'applicazione del rito «sommario» – avrebbe quindi dovuto avere luogo la preventiva comunicazione di tutte le integrazioni e/o modificazioni delle «comparse conclusionali», in modo da prevenire (perlomeno) all'udienza successiva il rischio di proverbiali «sorprese» e di nuovi rinvii della discussione (art. 390, co. 4°, Prog. 1875)^[16].

La farraginosità del meccanismo delineato dal progetto Morrone è tale da far propendere l'allora guardasigilli Vigliani per una sostanziale richiesta di ritiro del disegno di legge, accompagnata dalla promessa di avviare in tempi brevi una più ampia e approfondita fase di studio delle riforme processuali^[17]. In attuazione dell'impegno assunto, nel luglio del 1875 è diramata una circolare ministeriale con la quale si invitano i «primi presidenti e procuratori generali delle Corti del Regno» a trasmettere le proprie «osservazioni e proposte» sulla riforma in cantiere^[18]. In chiara sintonia con le Risoluzioni adottate dal «Congresso giuridico italiano» del 1872, il principale obiettivo da realizzare è quello di predisporre un sistema di scambio preliminare di informazioni e documenti che permetta alle parti di «sostenere la discussione della causa [con] una preparazione sufficiente»^[19].

L'esame del materiale così raccolto è affidato dal successivo guardasigilli, Pasquale Stanislao Mancini, a una Commissione ministeriale di ben ventitré componenti (fra avvocati, parlamentari e accademici), formalmente incaricata di

^[16] Cfr. l'art. 390, co. 4°, del progetto Morrone, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 459.

^[17] Cfr., infatti, *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XII Legislatura – Sessione 1874-1875*, cit., IV, pp. 3341-3342 e v., notizie, anche in L. MATTIROLO, *Elementi di diritto giudiziario civile*, III, Milano, 1877, pp. 274-276, nota n. 1; ID., *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 403.

^[18] Il testo della circolare ministeriale 6 luglio 1875, n. 577 può leggersi in *Raccolta delle circolari emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Anni dal 1871 al 1880*, II, Roma, 1881, pp. 539-540. Come riportato da L. MATTIROLO, *Elementi di diritto giudiziario civile*, cit., III, pp. 277-279, l'iniziativa intrapresa dal guardasigilli Vigliani ha il pregio di dare avvio a un ampio e partecipato dibattito sui contenuti della riforma in cantiere, nel cui ambito si rinvencono anche numerose «osservazioni e proposte» già strutturate in forma di articolato. A riguardo v., ad es., G. SALA, *Proposta di alcune modificazioni del procedimento sommario*, in *La Rivista Giuridica*, III, 1875, pp. 205 ss., spec. 209, ove si suggerisce di adottare un sistema di preparazione della controversia analogo a quello previsto per le controversie di competenza dei «pretori» (sul quale v. § 4.1); C. NORSI, *Sulla riforma al processo sommario nel Codice di procedura civile italiano*, Milano, 1875 (un estratto del *pamphlet* è pubblicato anche in *La Legge*, XV, 1875, pp. 375-386 e, ivi, ampi riferimenti critici ai progetti di riforma di iniziativa parlamentare e 'privata' editi in tale periodo); A. CARCANI, *Rilevi sui progetti per la riforma del procedimento sommario*, in *La Legge*, III, 1876, p. 51 ss. e *La Legge*, IV, 1877, p. 44 ss.

^[19] Cfr. circ. min. 6 luglio 1875, n. 577, in *Raccolta delle circolari emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Anni dal 1871 al 1880*, cit., II, p. 539. Una sintesi ragionata delle «osservazioni e proposte» della magistratura di Cassazione è pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia e dei culti con il titolo *Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili. Osservazioni e proposte della Divisione 1ª del Ministero di grazia e giustizia*, Roma, 1875, p. 1 ss., ove emerge la netta preferenza per il recupero delle forme del «procedimento sommario semplice» di cui al Codice sabaudo del 1859 (v. § 3.3). A riguardo, v. più ampie notizie in L. MATTIROLO, *Elementi di diritto giudiziario civile*, cit., III, pp. 279-281, in nota.

«studiare e proporre un progetto di legge per la riforma del procedimento sommario»^[20]. Nella lettera circolare acclusa al decreto di nomina della Commissione si rinviene quella che può essere considerata una *summa* del pensiero di Mancini in materia e certamente la sintesi delle proposte di riforma del rito «sommario» già compiutamente delineate dal giurista irpino ai tempi del Codice sabaudo del 1854^[21]. Con la consueta eleganza di stile, il *diktat* impartito ai commissari è di provvedere al riordino del «rito sommario con tali elementi da potersi senza inconvenienti applicare al maggior numero possibile di cause, determinando serie garanzie per il mutuo scambio delle difese e per l'esplicamento delle ragioni dei contendenti»^[22]. Sotto la personale direzione del guardasigilli, i lavori della Commissione proseguono speditamente, giungendo all'elaborazione di un «progetto di riforma del procedimento sommario» che rispecchia tutte le direttive iniziali^[23].

Il progetto Mancini approda alla Camera dei deputati il 2 maggio 1877, con una notevole relazione illustrativa a firma dello stesso guardasigilli^[24]. In poco più di una pagina vi si trovano limpidamente enunciate le linee ispiratrici dell'articolato di riforma: la «semplicità e speditezza delle forme», rispondente ai bisogni della «nuova vita economica e industriale» del Paese, e la «sicura difesa dei diritti dedotti in contestazione»^[25]. La ricerca di una «giusta e armonica conciliazione» fra questi due valori-guida sembra effettivamente improntare l'insieme delle modificazioni prospettate nel progetto, a cominciare dall'estensione dell'ambito applicativo del rito «sommario»^[26].

[20] Cfr. il testo dei decreti ministeriali del 22, 28 dicembre 1876, relativi all'istituzione della «Commissione presso il Ministero di Grazia e Giustizia per la riforma delle disposizioni del vigente Codice di procedura civile sul procedimento sommario», in *Il Filangeri*, 1877, pp. 85-87.

[21] Il testo della lettera circolare indirizzata da Mancini «agli Onorevoli Componenti della Commissione per la riforma del procedimento sommario» può leggersi in *Il Filangeri*, 1877, pp. 87-89. Per alcune notizie e riferimenti all'opera critica e propositiva di Mancini in merito alla riforma del rito «sommario», v. quanto nei §§ 3.3-3.4 del presente lavoro.

[22] Cfr., ancora, la lettera circolare ai componenti della Commissione di riforma, in *Il Filangeri*, 1877, p. 89.

[23] Cfr. *Progetto di riforma del procedimento sommario nei giudizi civili. Lavori della Commissione istituita con decreto 22 dicembre 1876 dal Ministro Guardasigilli (Mancini)*, Roma, 1877.

[24] Il progetto Mancini: i) è presentato alla Camera nella tornata del 2 maggio 1877 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1876-1877*, III, Roma, 1877, p. 3006), assieme alla relazione illustrativa sottoscritta dallo stesso guardasigilli (v. *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, s.d., s.l.d.p., doc. n. 102, pp. 1-7); ii) l'articolato, oggetto di emendamenti in sede di Commissione, ritorna alla Camera, accompagnato dalla relazione del commissario Morrone, nella tornata del 2 maggio 1877 (*Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102-A, pp. 1-7). Qualche notizia anche in L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 406 e in G. TARZIA, *Procedimento sommario e procedimento formale. Note introduttive*, cit., pp. 419-420.

[25] Cfr. *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102, pp. 1-2: «Uno dei desideri più vivamente sentiti nelle odierne società civili è quello che le forme dei procedimenti giudiziari rispondano per la loro speditezza a quella ognor crescente attività della vita sociale, che è uno dei caratteri distintivi dei tempi attuali. [...] È ben inteso però che nel provvedere alla semplicità e celerità dei giudizi non devono mai dimenticarsi quelle condizioni e quelle garanzie che sono indispensabili alla sicura difesa dei diritti dedotti in contestazione».

[26] Cfr. *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102, pp. 1, spec. 3, ove può leggersi «non mancano valorosi cultori delle scienze giuridiche che vorrebbero si adottasse la forma sommaria come il procedimento consueto e di regola, ammettendo in via soltanto eccezionale e per casi straordinari di cause gravi e complicate l'applicazione delle discipline ora proprie del rito formale. [...] Ora si stimò opera troppo affrettata e pericolosa il far luogo ad una innovazione così radicale che

A tal proposito, l'intento del guardasigilli appare quello di ricomprendere nel novero delle «cause sommarie» un'ampia ed eterogenea serie di controversie, in vario modo accomunate dalla presenza di caratteristiche intrinseche tali da far presumere l'urgenza e/o facilità di risoluzione delle stesse (art. 389, nn. 2°, 4°-8°, Prog. 1877)^[27]. La riscrittura delle disposizioni concernenti l'ambito di applicazione del rito «sommario» viene poi completata dalla sostituzione del criterio/parametro in base al quale il presidente del tribunale avrebbe dovuto autorizzare la «citazione a udienza fissa» (i.e. la deroga alle forme solenni del rito ordinario: artt. 154, 389, n. 3°, Cod. 1865)^[28]. Una modifica, verosimilmente intesa a una maggiore responsabilizzazione del giudiziario in tale delicato frangente, consistente nel rimpiazzare il generico e vago riferimento all'esigenza di «pronta spedizione» della causa a sentenza con quello all'«indole» della controversia (art. 389, n. 10°, Prog. 1877); riferimento, quest'ultimo, evidentemente evocativo delle caratteristiche e delle peculiarità del singolo caso, che si chiede al giudice di valutare «opportunamente»^[29].

Sul piano più strettamente procedimentale, si prospetta anzitutto l'introduzione dell'obbligo delle parti di depositare i rispettivi documenti presso la cancelleria del tribunale in un momento anteriore all'udienza di prima comparizione (art. 390, co. 1°-2°, Prog. 1877)^[30]. Nello schema del progetto Mancini questa sorta di preventiva *discovery* dovrebbe consentire alle parti di meglio puntualizzare le proprie domande, eccezioni e richieste istruttorie, che andranno formalizzate in apposite «comparse conclusionali», da depositarsi in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza (art. 390, co. 3°, Prog. 1877)^[31].

In ogni modo, data la supposta urgenza e/o facilità di risoluzione di gran parte delle controversie qui assoggettate all'applicazione del rito «sommario», questo preventivo scambio di difese e documenti fra le parti non risulta presidiato da

avrebbe alterata la intera economia della legge, tanto più non essendo reclamata ancora urgentemente dalla generalità dei cultori della scienza e dai voti della pubblica opinione».

[27] Cfr. art. 389, nn. 2°, 4°-8°, del progetto Mancini (in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 491), rispettivamente volti a estendere l'applicazione del rito «sommario» alle: i) «domande fondate su titolo autentico, o scrittura privata»; ii) a quelle «relative a mercedi, ad annualità, a censi, a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie, ed a locazione di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanze di espulsione o di rescissione del contratto»; iii) alle «azioni di garentia per vizi o difetti degli animali e delle merci».

[28] Cfr. artt. 154, 389, n. 3°, Cod. 1865 (in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Milano, Stamperia Reale, 1865, pp. 49, 118). Sulla facoltà del presidente del tribunale di ordinare l'applicazione del rito «sommario» a tutte le cause che «richiedano pronta spedizione» a sentenza, v., anche per alcuni riferimenti di carattere bibliografico e giurisprudenziale, quanto nel precedente § 4.1.

[29] Cfr. l'art. 389, n. 10°, del Progetto Mancini (in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 491), a norma del quale il rito «sommario» avrebbe dovuto trovare applicazione a tutte le cause «altre cause per le quali sia dal presidente, sulla istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario». A riguardo, v., altresì, quanto osservato dal componente relatore della Commissione parlamentare, Morrone, in *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102-A, pp. 2-3.

[30] Cfr. l'art. 390, co. 1°-2°, del Progetto Mancini, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 492.

[31] Cfr. art. 390, co. 3°, del Progetto Mancini, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 492, con le osservazioni del commissario relatore Morrone, in *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102-A, p. 4.

sanzioni di sorta^[32]. Del resto, sempre in ragione della particolare urgenza della controversia, sarà consentito al presidente del tribunale di dispensare le parti da qualsiasi onere di anticipata comunicazione delle proprie difese, comprese le «comparse conclusionali» (art. 390, n. 7°, Prog. 1877)^[33].

Al di fuori di tale ultima ipotesi, l'inosservanza dell'obbligo di preventivo scambio delle difese e dell'annessa documentazione vincola il collegio a ordinare un primo rinvio dell'udienza, salvo che le parti non acconsentano all'immediata discussione della causa (art. 390, co. 4°, cpv. 1°, Prog. 1877)^[34]. Disposto il rinvio, tutte le «variazioni, aggiunte o modificazioni alle comparse conclusionali», unitamente ai relativi documenti, dovranno essere comunicate a mezzo della cancelleria prima della celebrazione della nuova udienza. In caso contrario, la causa sarà decisa «nello stato in cui si trova e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati», ferma restando la facoltà del collegio di concedere «un secondo definitivo rinvio» sull'accordo delle parti o per gravi motivi (art. 390, co. 5°, Prog. 1877)^[35].

Nelle parole della relazione illustrativa è questa disposizione a segnare in maniera chiara e inderogabile «un punto finale all'istruzione della causa», assicurando che la discussione e la decisione finale della controversia possano realizzarsi – non più tardi della terza udienza – a fronte di un quadro fattuale e probatorio ormai definitivamente fissato^[36]. Poco importa, nell'economia del presente lavoro, rilevare le numerose discrasie disciplinari e i non secondari difetti di coordinamento con le disposizioni codicistiche non toccate dal progetto (si pensi all'impatto della procedura per gli «incidenti» istruttori, oppure al passaggio al rito «formale» ancora attuabile in questa sede)^[37]. Più interessante è notare che proprio sul tema della

[32] In proposito, v. quanto rilevato dallo stesso guardasigilli Mancini, in *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102, pp. 3-4.

[33] Cfr. l'art. 390, n. 7°, del progetto Mancini, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 494.

[34] Cfr. l'art. 390, co. 4°, cpv. 1°, del progetto Mancini, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 492.

[35] Cfr. l'art. 390, co. 5°, del progetto Mancini, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 493.

[36] Cfr. quanto nella relazione Mancini, in *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102, p. 4.

[37] Invero, nel progetto Mancini non mancano proposte intese a semplificare la risoluzione degli «incidenti» istruttori, distinguendosi a seconda che l'ammissione del mezzo di prova venga richiesta concordemente dalle parti o soltanto da una di esse. Nel primo caso, il collegio provvederà a rinviare le parti a un'udienza successiva per l'emissione dell'ordinanza presidenziale di ammissione della prova e per la contestuale assunzione della stessa (art. 390, co. 6°, cpv. 1°, Prog. 1877). In caso di disaccordo fra le parti, il collegio ordina la discussione dell'«incidente» e, eventualmente, anche del merito, purché «questo si trovi in stato di essere discusso» (art. 390, co. 6°, cpv. 2°, Prog. 1877). Oltre all'intuibile rarità delle ipotesi in cui la risoluzione dell'«incidente» possa costituire un'occasione per anticipare la decisione della causa nel merito, nessuna modifica è prospettata riguardo alle specifiche sub-procedure previste dal Codice per l'assunzione dei singoli mezzi di prova; procedure, evidentemente concepite in rapporto all'esasperato formalismo del rito ordinario, che costituiscono a loro volta occasione di nuovi «incidenti». Inoltre, il progetto Mancini non interviene sulla disciplina codicistica dell'impugnabilità delle sentenze «interlocutorie», qui pronunciate dal collegio all'esito della procedura «incidentale» contenziosa. Per il testo delle disposizioni appena richiamate, cfr. G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 493-494 e v. quanto nella relazione illustrativa del progetto, in *Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, cit., doc. n. 102, p. 5.

predisposizione di una barriera preclusiva, a scandire il passaggio della causa in decisione, si registreranno i maggiori contrasti e le mutevoli prese di posizione di un grande maestro della nostra dottrina.

Concluso senza esito l'iter parlamentare avviato da Mancini, la riforma del rito «sommario» torna all'attenzione della Camera dei deputati il 3 maggio 1878, quando su iniziativa del nuovo guardasigilli Conforti è presentato un disegno di legge del tutto identico a quello del proprio predecessore^[38]. Nei vari passaggi che conducono all'approvazione del primo ramo del Parlamento il progetto Conforti subisce alcune rilevanti modifiche peggiorative, fra le quali la cancellazione dell'obbligo delle parti di comunicarsi in via preventiva eventuali postille alle «comparse conclusionali» (art. 389, n. 4°, Prog. 1878)^[39]. Giunto alla Camera vitalizia, il progetto ministeriale passa all'esame dell'Ufficio centrale del Senato, che vi apporta a sua volta numerosi emendamenti. A tal fine, la Commissione senatoria non nasconde di essersi avvalsa dell'«accurata relazione» pubblicata dal «Consiglio di disciplina dei procuratori» di Mantova all'indomani dell'approvazione del disegno di legge Conforti alla Camera^[40]. Come ci dice il componente relatore della Commissione senatoria, già primo presidente della Cassazione di Roma, Giuseppe Miraglia, la paternità della relazione mantovana si deve al «valente avvocato Mortara»^[41].

^[38] Il progetto del guardasigilli Conforti: i) è presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 3 maggio 1878 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878*, I, Roma, 1878, p. 663); ii) a seguito del passaggio in Commissione – ove è oggetto di emendamenti – torna alla Camera, accompagnato dalla relazione del commissario Morrone, nella seduta del 6 maggio 1878 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878*, cit., p. 700); iii) è posto in discussione nelle tornate del 14-15 maggio 1878 (*Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878*, II, Roma, 1878, pp. 929-952, 957-988); iv) e quindi approvato il 16 maggio 1878 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878*, cit., II, p. 1000); v) approda al Senato nella tornata del 15 giugno 1878 (cfr. G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 498); vi) concluso l'esame dell'Ufficio centrale – che vi apporta diversi emendamenti – torna al Senato, con annessa relazione del presidente Miraglia, il 10 marzo 1879 (v. *infra*); vii) discusso nelle tornate 20-22 marzo 1879 (cfr. G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 490); viii) e approvato il 22 marzo 1879 (cfr., ancora, G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 498); ix) ritrasmesso alla Camera il 30 marzo 1879 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878-1879*, VI, Roma, 1879, p. 5370); x) oggetto di emendamenti in sede di Commissione e nuovamente illustrato alla Camera dal commissario Morrone, nella tornata del 22 maggio 1879 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878-1879*, VII, Roma, 1879, p. 6463). Cenni anche L. MATTIROLI, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 406.

^[39] Cfr. G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 539.

^[40] Cfr. «Relazione dell'Ufficio centrale del Senato», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 518.

^[41] Cfr., ancora, «Relazione dell'Ufficio centrale del Senato», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 517, e v. L. MORTARA, *Il processo sommario. Relazione letta innanzi al Consiglio di disciplina dei procuratori in Mantova nell'adunanza del 31 gennaio 1879*, Mantova, 1879 (edita anche nel volumetto ID., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², Mantova, 1886, pp. 6-34, dal quale saranno tratti i successivi riferimenti nel testo). Tale singolare episodio della storia del nostro processo civile è riportato, con la consueta dovizia di particolari e approfondimenti, anche da F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991, pp. 25-27. La relazione critica di Mortara sul progetto Conforti si inserisce, peraltro, nell'ambito di una letteratura saggistica piuttosto vasta (sebbene non particolarmente diversificata e originale nei contenuti): v., ad es., F. RAVANI, *Riforma del procedimento sommario*, in *La Legge*, III, 1877, p. 51 ss.; E. CUZZERI, *Il progetto di legge sulla riforma del procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Temi Veneti*, 1878, p. 309 ss.; T. SEGRÉ, *Relazione della Commissione nominata dal Collegio dei procuratori di Milano intorno al progetto di riforma del procedimento sommario*, in *Mon. trib.*, 1878, p. 1089 ss.; A. BOSELLINI, *Impressioni di un procuratore sulle leggi di modifiche al procedimento sommario*, in *Gazz. leg.*, 1878, p. 233 ss.; P. FRUGONI, *Alcune osservazioni sul progetto di legge per modificazioni al procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Arch. giur.*, XX, 1878, p. 435 ss.; A. SCOTTI, *Appunti sullo*

Certo non mancano, nella relazione Mortara, aspre e ampie critiche al progetto Conforti e, specialmente, al modello di «istruttoria pregiudiziale della lite» che vi viene disciplinato; a detta dell'autore, «una *via crucis* pei procuratori zelanti e pei patrocinatori di cause serie, ed una miniera di raggi e di male arti per gli accattatori di contese dall'onestà riprovate»^[42]. Ma al di là delle osservazioni polemiche, meritano indubbiamente attenzione i personali suggerimenti del giovanissimo Mortara sul modo in cui occorrerebbe ripensare la disciplina del rito «sommario».

Ciò che Mortara suggerisce al legislatore (e, di fatto, attua nella propria proposta di riforma) è innanzitutto la previsione di un serio obbligo per le parti di reciproca e preventiva informazione sulle allegazioni fattuali, deduzioni e produzioni istruttorie che saranno oggetto di discussione all'udienza. Le modalità tecniche con le quali realizzare questa «istruzione preparatoria» della controversia non differiscono da quelle illustrate nel progetto Mancini, optandosi per il classico meccanismo del deposito preliminare degli atti in cancelleria^[43]. Significative differenze, nella prospettata fisionomia del procedimento, discendono invece dalla maggiore apertura di Mortara verso il «sistema dei rinvii di udienza» messo in pratica dalla prassi giudiziaria dell'epoca^[44].

Ed in effetti, nella visione del ventitreenne Mortara, per il buon funzionamento del rito «sommario» si dovrebbe prescindere da una scansione delle attività di preparazione della controversia incentrata sulla tassativa limitazione del numero delle udienze. Per questo autore, una simile predeterminazione degli spazi di contraddittorio implicherebbe necessariamente una scarsa flessibilità del procedimento, rendendolo inadeguato ad assicurare una «sufficiente istruttoria» anche alle cause più complesse^[45]. E di qui l'opportunità di lasciare all'accordo delle parti o all'intervento suppletivo del giudice la concreta determinazione dei tempi dell'«istruzione preparatoria».

In questa prospettiva, il principale obiettivo da perseguire è quello di escludere *in nuce* il rischio di «ogni sorpresa circa lo stato ed i termini di fatto in cui la causa deve essere portata a decisione»^[46]. Un risultato che, per Mortara, può realizzarsi soltanto obbligando le parti al mutuo scambio delle difese prima di ciascuna udienza, prevedendo al contempo il divieto del giudice di porre a fondamento della decisione atti e documenti non oggetto di preventiva comunicazione^[47].

Ricapitolando, nel modello di rito «sommario», concepito da Mortara, l'«istruzione preparatoria» della controversia si svolge nei tempi liberamente determinati dalle parti, spettando al giudice soltanto il compito di dirimere eventuali

schema di riforma del procedimento sommario votato alla Camera dei deputati nella tornata del 14 e 15 maggio 1878, in *Mon. trib. Mil.*, 1878, p. 577 ss.; A. BORTONI, *Del procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Riv. giur. Trani*, 1878, p. 299 ss.; C. CONTE, *Il progetto di legge per modificazione al procedimento sommario nei giudizi civili. Osservazioni critiche*, in *Gazz. del procuratore*, XIII, 1878, p. 349 ss.; M. MALTINI, *Intorno all'essenza del procedimento sommario e al conseguente modo di eseguire in esso le prove orali*, in *Mon. trib.*, 1879, p. 809 ss.; T. REGGIATO, *Modificazioni al processo sommario. Relazione letta all'Assemblea dei procuratori di Padova*, in *Mon. giud. Venezia*, 1879, p. 145 ss.

[42] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., p. 20.

[43] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., p. 10.

[44] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., pp. 20-21.

[45] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., pp. 10, 21 ss.

[46] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., p. 10.

[47] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., pp. 22-24.

contrasti sull'utilità del rinvio della discussione a un'udienza successiva. Data la previsione di stringenti obblighi per le parti di reciproca e preventiva comunicazione degli atti di causa, ogni udienza dovrebbe celebrarsi a fronte di una cognizione completa ed esaustiva del fondamento fattuale e probatorio delle difese avversarie; e proprio tale circostanza dovrebbe poter garantire il potenziale esaurimento della discussione in una qualsiasi delle udienze in cui si articolerà concretamente il processo.

In questa concezione di spiccata autonomia e virtuale 'autoconclusività' dell'udienza, a nulla rileva il fatto che le parti possano sempre domandare un nuovo rinvio della discussione per apportare modifiche e integrazioni alle rispettive difese. E infatti, posto il segnalato obbligo di mutuo scambio degli atti anteriormente all'udienza, è soltanto una 'questione di tempo' prima che le parti possano trovarsi d'accordo sulla rimessione della causa in decisione, o che la stessa possa essere ordinata dal giudice in mancanza di una richiesta concordata di rinvio. Peraltro, quando, per volontà delle parti o per ordine del giudice, la discussione della causa giunge finalmente a concludersi, la formalità dell'immediata consegna dei fascicoli al cancelliere dovrebbe poter prevenire il rischio che «l'avversario, aggiungendo documenti o presentando domande diverse da quelle lette, sorprenda i giudici e determini alla contestazione una sorte per sé propizia»^[48].

Con minime variazioni di dettaglio, i suggerimenti di Mortara trovano pieno accoglimento nella versione del disegno di legge Conforti licenziata dall'Ufficio centrale del Senato; e non mancano neppure apporti originali della stessa Commissione senatoria, come la sostituzione del meccanismo del deposito preliminare degli atti in cancelleria con quello della preventiva notificazione in copia autentica a cura dei difensori (c.d. «doppio processo»)^[49].

A seguito dell'ennesimo mutamento nella compagine governativa, l'esame del progetto Conforti si arresta alla Camera ancor prima di essere posto in discussione^[50]. Si dovrà quindi attendere sino al febbraio del 1880 per la ripresa dei lavori sulla riforma del rito «sommario», segnata dalla riproposizione al Senato del medesimo disegno di legge già approvato dalla Commissione Miraglia^[51]. Il testo, a firma del

[48] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., p. 23.

[49] Cfr. «Relazione dell'Ufficio centrale del Senato», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 510, 518-519, e, ivi (pp. 538-539), anche il testo del disegno di legge Conforti con gli emendamenti apportati dalla Commissione senatoria.

[50] Si v. i riferimenti contenuti nella precedente nota n. 38.

[51] Il progetto del guardasigilli Villa consiste in una mera riproduzione del disegno di legge Conforti, così come emendato a seguito dell'approvazione del Senato nella tornata del 21 marzo 1879 (cfr., *retro*, nota n. 38). Il (primo) progetto Villa: i) è presentato al Senato il 19 febbraio 1880 (cfr. anche il brevissimo testo della «Presentazione del Ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 570); ii) approvato, senza emendamenti, dall'Ufficio centrale il 19 marzo 1880 (cfr., infatti, il mero rinvio del commissario Miraglia alla relazione già svolta sul disegno di legge Conforti, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 571); iii) discusso e approvato, con emendamenti, dalla Camera vitalizia nelle tornate del 14-15 aprile 1880 (cfr., ancora, G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 569); iv) approda alla Camera dei deputati il 23 aprile 1880 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1880*, II, Roma, 1880, p. 1550); v) oggetto di emendamenti in sede di Commissione, torna alla Camera con una sintetica relazione del commissario Morrone (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1880*, cit., II, p. 1649 e, nuovamente, G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 572-584, per il testo dell'articolato e della relativa relazione di accompagnamento). Consuete notizie

ministro Villa, è comunque oggetto di nuove e ulteriori modifiche, ma con una certa rapidità approda alla Camera dei deputati per la seconda deliberazione^[52]. A distanza di qualche mese, lo stesso iter parlamentare dovrà peraltro ripetersi per la chiusura anticipata della sessione legislativa^[53].

Mentre il disegno di legge Villa si trova (per la seconda volta) in discussione alla Camera, si registra il secondo lapidario intervento di Mortara sui contenuti del progetto ministeriale^[54]. Dalle colonne della *Gazzetta Legale*, il maestro mantovano sferra un attacco di inusitata durezza all'operato del ministero, non risparmiando caustici riferimenti alla scarsa preparazione (persino grammaticale) e all'evidente inesperienza pratica dei *conditores legum*^[55]. Con ogni probabilità l'obiettivo che Mortara si propone è quello di capitalizzare il successo conseguito attraverso la relazione del 1879, assicurandosi il definitivo riconoscimento di principale interlocutore sulla riforma del procedimento «sommario»^[56].

In effetti, se si tralasciano le osservazioni impressionistiche e le minuziose censure sulla ristrettezza dei termini, il disappunto di Mortara risulta essenzialmente incentrarsi sulla non adeguata implementazione della «pratica dei rinvii a scopo di istruttoria»^[57]. Inoltre, rispetto a quanto già nella relazione del 1879, Mortara esplicita quello che dovrebbe costituire il fondamentale riferimento comparatistico per il legislatore italiano, ossia la codificazione ginevrina del 1819^[58].

sull'iter del (primo) progetto Villa sono riportate da L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 407.

[52] Si v. quanto nella nota precedente.

[53] Il progetto Villa-*bis* riproduce il disegno di legge presentato dallo stesso guardasigilli al Senato il 19 febbraio 1880 e ivi approvato il 15 aprile 1880 (cfr., *retro*, nota n. 51). Tale progetto: *i*) è presentato alla Camera vitalizia nella tornata del 30 maggio 1880 (cfr. il testo della «Presentazione del Ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 585-586); *ii*) approvato, senza emendamenti, dall'Ufficio centrale del Senato, con brevissima relazione sempre a firma del commissario Miraglia del 23 giugno 1880 (cfr. G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 586); *iii*) discusso e approvato nelle tornate del 29-30 giugno 1880 (cfr., ancora, G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 585); *iv*) illustrato alla Camera dei deputati il 2 luglio 1880 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIV Legislatura – Sessione 1880*, II, Roma, 1880, p. 951); *v*) approvato, con emendamenti, dalla Commissione parlamentare, torna alla Camera, accompagnato dalla relazione del commissario Alario, nella tornata dell'11 dicembre 1880 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIV Legislatura – Sessione 1880*, III, Roma, 1880, p. 2651 e, ancora, G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 587-604, per il testo degli emendamenti e per quello della relazione Alario).

[54] Cfr. L. MORTARA, *Sul progetto di riforma ai procedimenti formale e sommario*, in *Gazz. Legale*, 1881, p. 183 ss. (edito anche in ID., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., pp. 35-67, al quale, per comodità, si farà riferimento nel prosieguo). A tale riguardo, v., altresì, ID., *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, III, Milano, 1923, p. 362, nota n. 1, nonché F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, cit., pp. 27-28, testo e note, (e, ivi, *si vis*, una sintetica ricostruzione della proficua collaborazione fra Emanuele Cuzzi – già direttore della *Gazzetta Legale* – e Mortara).

[55] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., pp. 35-36, 40, 43-44.

[56] Cfr., infatti, L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., p. 36, nota n. 1, ove non casualmente si legge «forse non si riuscirà mai a nulla, sinché le Commissioni saranno composte di soli membri del corpo legislativo o di magistrati, anziché, come sarebbe necessario, di qualche scienziato vero e di pratici eminenti, che soli saprebbero comporre una nuova legge buona e conforme ai sentiti bisogni del foro».

[57] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., p. 52.

[58] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., spec. p. 53, per il rilievo secondo cui «il sommo legista ginevrino [Bellof] ha delineato il metodo processuale che meglio raggiunge, per nostro avviso, i fini di una ben ordinata disciplina giudiziaria: primo fra tutti, quello di evitar sorprese, che sta in cima alle preoccupazioni dei nostri legislatori».

Invero, come dimostrato anche dall'accurata scelta delle citazioni tratte dalla celebre «Exposé des motifs» di Bellot, l'apprezzamento verso la legislazione processuale ginevrina non sembra essere davvero tale da suggerire una trasposizione italiana del modello della «instruction préalable à la plaidoirie»; modello, come noto, basato sull'attribuzione al giudice di ampi poteri discrezionali di direzione e controllo delle attività assertive e probatorie delle parti^[59]. A tale riguardo, l'intento di Mortara appare piuttosto quello di avvalersi di una «voce assai più autorevole» per dileguare «il fantasma che taluno vede nella parola rinvio», vincendo il fascino dell'«ideale teoretico» di predeterminare una rigida scansione procedimentale dell'«istruzione preparatoria» e aprendo finalmente la strada a una riforma «conforme ai sentiti bisogni del foro»^[60].

Gli auspici di Mortara per un rapido e risolutivo intervento del legislatore sul «vitale argomento» della riforma processuale rimangono tuttavia disattesi^[61]. E la stessa sorte spetta alle direttive di fondo enunciate da questo autore nelle due pubblicazioni programmatiche del 1879 e del 1881. È infatti soltanto dopo sei anni di stasi dei lavori parlamentari che giunge alla Camera un nuovo disegno di legge, recante «modificazioni a taluni articoli del Codice di procedura civile»^[62]. Si tratta di un progetto di riforma, frutto dell'iniziativa del deputato Rubichi, che può considerarsi la perfetta antitesi di quello elaborato da Mortara sin dalla famosa relazione mantovana del 1879. Basti segnalare come accanto alla riproposizione del non-modello di fase introduttiva stabilito dal Codice – implicante lo scambio delle «comparse» e dei documenti direttamente alla prima udienza – si preveda l'esplicito divieto di prolungare l'«istruzione preparatoria» della causa oltre la seconda udienza, considerando *tam quam non esset* tutte le allegazioni e produzioni compiute dalle parti dopo la scadenza di tale termine (art. 390, co. 1°-3°, Prog. 1887)^[63].

Una analoga combinatoria delle linee di intervento tracciate dal progetto Rubichi si rinviene nel successivo disegno di legge del guardasigilli Ferraris, presentato al Senato del Regno il 10 marzo del 1891^[64]. In tale articolato di riforma il modello

^[59] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., spec. pp. 52-53, ove gli estratti dell'opera di Bellot sono peraltro citati in lingua italiana, pur facendo riferimento all'edizione in lingua francese. Cfr., inoltre, *si vis*, gli artt. 71-83, T. VI («Instruction préalable à la plaidoirie») della *Loi sur la procédure civile pour le Canton de Genève. Décrétée par le Conseil Représentatif et Souverain le 29 septembre 1819*, Genève, De l'Imprimerie des Successeurs Bonnant, 1819, pp. 20-22 e P.F. BELLOT, *Exposé de motifs de la Loi sur la procédure civile pour le Canton de Genève*, Genève-Paris, 1821, pp. 50-61.

^[60] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., p. 36, 52.

^[61] Cfr., ancora, L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., p. 67 e ivi l'augurio «che sul vitale argomento si ravvivino gli studi delle persone competenti, e si finisca col condurre in porto felicemente la navicella del progetto la cui peregrinazione nei mari delle discussioni legislative è stata sinora infruttuosamente lunga e penosa».

^[62] Il progetto Rubichi (sul quale v. anche *supra* nel testo e in nota) è presentato alla Camera nella tornata del 25 maggio 1887 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVI Legislatura – Sessione 1886-1887*, III, Roma, 1887, p. 2894) e successivamente illustrato dallo stesso deputato proponente nella seduta del 9 giugno 1887 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVI Legislatura – Sessione 1886-1887*, cit., III, pp. 3367-3369). Un accenno a tale progetto di riforma si rinviene in L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 408.

^[63] Cfr. l'art. 390, co. 1°-3°, del Progetto Rubichi, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 609.

^[64] Il progetto del guardasigilli Ferraris: *i*) è presentato al Senato nella tornata del 10 marzo 1891 (cfr. G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 612-619); *ii*) oggetto di

codicistico dell'«istruzione della causa all'udienza» – considerato «precipuo carattere del rito sommario» – si accompagna comunque alla previsione della facoltà delle parti di depositare i rispettivi documenti anteriormente all'udienza (art. 390, co. 1°, Prog. 1891)^[65]. Nelle intenzioni del guardasigilli, la finalità di questo preventivo deposito documentale dovrebbe essere quella di consentire alla parte che vi abbia interesse di anticipare la discussione della causa già alla prima udienza o, meglio, di fornire al giudice un buon motivo per respingere l'eventuale richiesta di rinvio della controparte^[66]. Tuttavia, dal momento che lo scambio delle «comparse conclusionali» (e quindi l'effettiva presa d'atto delle difese avversarie) avrebbe avuto luogo solo all'udienza, l'eventualità di un'immediata discussione della causa sarebbe risultata – persino a detta dello stesso guardasigilli – quanto meno eccezionale^[67].

Nell'ipotesi più realistica di un primo differimento della discussione (non oltre i successivi dodici giorni), entrambe le parti avrebbero depositato i propri fascicoli in cancelleria, così da agevolarne la reciproca consultazione in vista della prossima udienza (art. 390, co. 5°, Prog. 1891)^[68]. Inoltre, non più tardi dell'ottavo giorno, avrebbero dovuto notificarsi tutte le eventuali «nuove istanze, eccezioni e risposte nel mezzo di postille» alle memorie già depositate; e un identico obbligo di mutua informazione avrebbe dovuto osservarsi per la produzione di nuovi documenti in cancelleria (art. 390, co. 6°, Prog. 1891)^[69]. Nella (seconda) udienza fissata per la discussione non sarebbero state ammesse di regola ulteriori «postille» e produzioni istruttorie, fermo restando il diritto della parte che non si sia avvalsa dell'appendice istruttoria di conseguire un rinvio «per replicare o esibire nuovi documenti» (art. 390,

emendamenti ad opera dell'Ufficio centrale, torna alla Camera vitalizia, accompagnato dalla lunga relazione del commissario senatore Costa, il 16 aprile 1891 (cfr., anche per il testo della relazione, G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 619-638); *iii*) discusso e approvato nelle tornate del 21, 23-25 aprile 1891 (cfr., ancora, G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 611); *iv*) approda alla Camera il 27 aprile 1891 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVII Legislatura – Sessione 1890-1891*, II, Roma, 1891, p. 1482); *v*) approvato, con emendamenti, dalla Commissione parlamentare e illustrato alla Camera dal commissario relatore Morelli Gualtierotti nella tornata dell'11 giugno 1891 (cfr. *Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera. Dal n. 80 al n. 169*, IV, Roma, 1892, doc. n. 118-A, pp. 1-2).

^[65] Cfr. l'art. 390, co. 1°, del progetto Ferraris, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 639. E si v., a riguardo, quanto in L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 408, ove può leggersi «mentre nei precedenti progetti si era sempre stabilito come necessaria un'istruzione precedente alla discussione della causa all'udienza, si era cioè proposto di rendere obbligatoria la comunicazione rispettiva, mediante deposito in cancelleria, dei documenti e delle conclusioni delle parti prima dell'udienza; il progetto Ferraris sopprimeva questa necessità, quest'obbligo, convertendolo in una semplice facoltà, di cui le parti potessero, o no, valersi».

^[66] Cfr. la «Presentazione al Senato del Ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 617: «Se l'attore ha interesse a far discutere sollecitamente la causa non mancherà di depositare i suoi titoli e di avvertirne il convenuto; questi a sua volta non avrà più motivo di chiedere un rinvio e, qualora lo domandasse, verrà la sua istanza accolta o respinta per provvedimento del giudice».

^[67] Cfr., ancora, la «Presentazione al Senato del Ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 617: «Il previo deposito dei documenti servirà di norma al magistrato per accordare o negare il rinvio; ma non basta per sé solo a farlo escludere».

^[68] Cfr. l'art. 390, co. 5°, del progetto Ferraris, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 640.

^[69] Cfr. l'art. 390, co. 6°, del progetto Ferraris, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 640-641.

co. 7°, cpv. 1°, Prog. 1891)^[70]. Al di fuori di tale ipotesi, come esplicitato a più riprese nella relazione illustrativa del progetto Ferraris, l'«istruzione della causa s'intende definitivamente chiusa», con rimessione della stessa in decisione (art. 390, co. 7°, cpv. 2°, Prog. 1891)^[71].

Nel passaggio all'Ufficio centrale del Senato, l'articolato ministeriale è oggetto di diversi emendamenti tesi al recupero delle soluzioni già prospettate nella pressoché totalità dei precedenti progetti di riforma. Fra le modifiche si annovera anche la reintroduzione dell'obbligatorietà del deposito preventivo delle «comparse» e dell'annessa documentazione; a detta della Commissione senatoria, costituente una condizione indispensabile per evitare subitanei differimenti della discussione alla prima udienza^[72].

Così emendato, il progetto Ferraris passa alla Camera dei deputati e quindi all'esame preliminare dell'apposita Commissione legislativa^[73]. Ed è in tale frangente che Mortara rompe il proprio decennale silenzio sulla «*vexata quaestio* del processo sommario», pubblicando un nuovo personale progetto di riforma nella rinomata rivista milanese *Monitore dei tribunali*^[74]. La scelta dei tempi non è affatto casuale né in sé dettata dallo stato avanzato dei lavori parlamentari, ma dalla possibilità di Mortara di avvalersi della collaborazione del commissario relatore alla Camera Morelli Gualtierotti (già allievo di Francesco Carrara e figura politica di primo piano in quell'*élite* pisana che dal 1886 annovera anche il professor Mortara)^[75].

Grazie alle mirabili capacità strategiche del commissario, lo «studio critico» di Mortara è dapprima distribuito a tutti i deputati e poi assunto a base dei lavori della «Sottocommissione parlamentare», voluta e presieduta dallo stesso Morelli Gualtierotti per l'elaborazione di un «contro-progetto» di riforma^[76]. Come è facile

[70] Cfr. l'art. 390, co. 7°, cpv. 1°, del progetto Ferraris, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 641.

[71] Cfr. l'art. 390, co. 7°, cpv. 2°, del progetto Ferraris, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 641 (e, ivi, p. 618, quanto nella «Presentazione al Senato del Ministro proponente»).

[72] Cfr. «Relazione dell'Ufficio centrale del Senato», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 625: «ridotta la produzione dei documenti ad una semplice facoltà, il voto della legge e l'intento della riforma sarebbero rimasti lettera morta: nessuna causa avrebbe potuto essere discussa alla scadenza del termine per comparire; e la prima udienza sarebbe [...] divenuta una mera formalità per aprirsi la via al secondo periodo istruttorio anteriore all'udienza di rinvio». Si v., altresì, per qualche commento a prima lettura, G. TOSI, *Brevi osservazioni sul progetto di legge presentato dall'on. Ministro di grazia e giustizia al Senato nella tornata del 10 marzo 1891 per modificazioni agli artt. 389-390 C.p.c.*, in *Dir. e giur.*, 1891, p. 385 ss.; A. TAFANI, *La riforma del procedimento sommario*, in *Mon. pret.*, 1891, p. 153 ss.; I. FIORETTI, *La riforma del procedimento sommario*, in *Scuola Positiva*, 1891, p. 30 ss.

[73] Si v. i riferimenti contenuti nella precedente nota n. 64.

[74] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, in *Mon. trib.*, 1881, pp. 361-374.

[75] Sull'insediamento di Mortara nell'Università di Pisa, a seguito della vittoria del «concorso per professore straordinario di procedura civile e ordinamento giudiziario» del 1886, v. L. MORTARA, *Pagine autobiografiche (1933)*, in S. SATTA, *Quaderni del diritto e del processo civile*, I, Padova, 1969, pp. 50-51 e, *amplius*, F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, cit., pp. 34-35. Sul *cursus honorum* e sulle frequentazioni accademiche del deputato Morelli Gualtierotti, v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, G.L. FRUCI, «Gismondo Morelli Gualtierotti», voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVI, Roma, 2012, p. 654 ss.

[76] Cfr. L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 408 (da dove sono tratti gli incisi riportati nel testo); L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 409. E v., del resto, lo stesso L. MORTARA, *La riforma del procedimento sommario ed il progetto della sommissione della Camera dei deputati*, in *Scuola Positiva*, 1891, p. 269 ss.; ID., *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, cit., III, p. 362, nota n. 1.

intendere, l'operato della «Sottocommissione» si risolve in una sostanziale ratifica dell'articolato predisposto da Mortara in chiara antitesi al disegno di legge approvato dal Senato. E una altrettanto marcata aderenza allo scritto del maestro mantovano si rinviene nella relazione che accompagna il nuovo testo del progetto da sottoporre alla Camera^[77]. A coronare quello che doveva apparire un ideale viatico per la rapida approvazione della riforma si pone infine – dopo soli tre mesi dalla conclusione dei lavori della «Sottocommissione» – l'intervento di Mortara al terzo «Congresso giuridico nazionale» di Firenze. Un intervento, espressamente dedicato alla gestazione della «riforma del processo sommario», che si rivela non casualmente acritico e apertamente allineato ai contenuti del «contro-progetto parlamentare»^[78].

Nonostante l'incrocio di tali circostanze, l'epilogo dell'iter legislativo non è diverso da quello registratosi nei ventitré anni precedenti e anche il progetto Ferraris (del quale si conservava peraltro soltanto il nome) finisce così per accrescere l'ormai lunga serie di disegni di legge accantonati dal Parlamento^[79]. Del resto, mentre negli antecedenti tentativi di riforma si era assistito a un avanzamento tutto sommato lineare del percorso parlamentare, nel caso di specie ogni passaggio della procedura legislativa risulta scandito dall'introduzione di rilevanti modifiche al testo ministeriale, tutte ispirate a contrapposte *philosophy* di intervento. Questa profonda diversità di vedute sugli obiettivi della riforma – epitomizzata nell'espressione «contro-progetto» fatta propria dalla Camera dei deputati – appare riconducibile a differenti fattori e principalmente al mutato approccio dell'avvocatura nella percezione degli originari difetti del rito «sommario».

Come ben ci dimostra il raffronto delle posizioni espresse da Mortara nei due fondamentali scritti del 1879 e del 1891 (poi confluite nel disegno di legge Villa e nel «contro-progetto» da ultimo richiamato), dopo circa un decennio la riforma del rito «sommario» perde quella connotazione emergenziale che sin dal 1868 aveva innescato un flusso costante di proposte e progetti di legge, anche d'iniziativa extraparlamentare^[80]. Per utilizzare le parole di Mortara, quella che ancora nel 1881 era considerata una riforma di «vitale argomento», reclamata «dal foro per riparare

[77] Per il testo degli emendamenti apportati dalla Commissione e per quello della relazione a firma del deputato Morelli Gualtierotti, v. G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 645-678.

[78] Il testo della relazione può leggersi nel volumetto, curato dall'organizzazione congressuale fiorentina, dal titolo *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, Firenze, 1891, spec. pp. 11, 35. Un corposo estratto della stessa relazione è edito con il titolo *Riforme al Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione*, in *Il Filangeri*, 1891, p. 678 ss.

[79] Si v. i riferimenti contenuti nella precedente nota n. 64.

[80] Come segnalato più sopra, nel periodo ricompreso fra il 1879 e il 1891, Mortara pubblica quattro fondamentali scritti sul tema della riforma del rito «sommario» (qui nuovamente indicati per agevolare il reperimento delle citazioni che saranno compiute nel corpo del testo): i) L. MORTARA, *Il processo sommario. Relazione letta innanzi al Consiglio di disciplina dei procuratori in Mantova nell'adunanza del 31 gennaio 1879*, Mantova, 1879, anche in ID., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., pp. 6-34; ii) ID., *Sul progetto di riforma ai procedimenti formale e sommario*, in *Gazz. Legale*, 1881, p. 183 ss., anch'esso edito in ID., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., pp. 35-67; iii) ID., *La riforma del processo sommario*, in *Mon. trib.*, 1881, p. 361 ss.; iv) ID., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, Firenze, 1891.

imperfezioni gravissime esistenti nel Codice», nel 1891 non è che una fra le tante questioni meritevoli «di più seri ed alti intendimenti governativi»^[81]. Sembra anzi sorgere «legittimo il dubbio» – prosegue l'autore – «che presso molti viga semplicemente l'idea di dover riformare tanto per fare qualcosa di nuovo», al punto che dopo dieci anni di sostanziale inattività dell'esecutivo *in subiecta materia* «nessuno più lamentavasi di questo silenzio»^[82].

Le ragioni alla base di un simile repentino cambio di atteggiamento sarebbero da individuare in una sorta di adattamento degli utenti tecnici del processo civile alle peculiari caratteristiche (e alle non meno singolari carenze) della vigente disciplina del rito «sommario». Un adattamento ovviamente da intendersi non come semplice accettazione *ob torto collo* del modello procedimentale abbozzato dal legislatore, ma quale esito fisiologico dell'ormai pluriventennale esperienza nella messa in pratica e nel progressivo affinamento di uno schema processuale non privo di pregi e agevolmente modulabile *ad usum* delle categorie professionali di riferimento.

E in effetti, come ci assicura Mortara, sul finire del secolo XIX «nessuno teme o considera più il giudizio sommario come una trappola perfidamente insidiosa; e se ancora, qualche volta, si ode ripetere che esso è il procedimento delle sorprese, ciò dipende dall'abitudine che si è fatta alla frase, non da persuasione intima di esprimere una verità»^[83]. E si può subito aggiungere che è proprio in ragione di un tale mutato stato di cose che le soluzioni prospettate nel progetto Ferraris, così come emendato dall'Ufficio centrale del Senato, non appaiono più corrispondere allo *Zeitgeist* del momento; per dirlo con Mortara, «l'Italia giuridica chiedeva ai legislatori di più e di meglio che la ripetizione dei vecchi ritornelli sul processo sommario»^[84].

Nella ricostruzione del maestro mantovano, questa radicale inversione di tendenza sarebbe da ascrivere a due concomitanti fattori. Da un lato, il conseguimento di un più che soddisfacente grado di perfezionamento del «sistema del processo sommario», via via plasmato dalla prassi «supplendo alle lacune e ai silenzi del Codice»^[85]. Dall'altro, il riconosciuto apprezzamento delle caratteristiche di semplicità e snellezza proprie di tale modello procedimentale, ovviamente nella particolare declinazione che esse assumono nella quotidiana pratica del processo^[86].

Dalla complessiva riconsiderazione dei pregi e difetti dello *status quo* deriva dunque quella che per Mortara è pressappoco una *mise à jour* dei canoni della futura riforma processuale; anche se a ben vedere si tratta di un vero e proprio rovesciamento dei criteri direttivi sino ad allora avallati dal legislatore e dallo stesso Mortara^[87]. Un primo esempio può ravvisarsi nella disciplina delle produzioni

[81] Cfr., rispettivamente, L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., p. 35 e ID., *La riforma del processo sommario*, cit., p. 361.

[82] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 361-362.

[83] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 362.

[84] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 361.

[85] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 362-363.

[86] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, cit., pp. 4-5.

[87] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 374, ove può leggersi «in questo scritto abbiamo esposto idee critiche che per la più gran parte costituiscono per noi un patrimonio di antiche convinzioni. In qualche parte sosteniamo oggi concetti diversi da quelli che difenderemo dieci o dodici anni fa; ciò è dovuto alla

documentali anteriori all'udienza di prima comparizione. E infatti, se ancora nel progetto Villa l'obbligo di preventiva notificazione dei documenti era considerato un presupposto imprescindibile per poter subito incominciare l'«istruzione preparatoria», già nel progetto Ferraris e poi nel «contro-progetto» Mortara si prospetta la mera facoltatività delle comunicazioni documentali precedenti la comparizione in giudizio, rendendo di fatto assai improbabile l'ipotesi in cui non abbia luogo un immediato differimento della causa^[88]. D'altronde, come osserva il pragmatico Mortara del 1891, «la generalizzazione del processo sommario ha reso ormai inconciliabile con la verità il pensare che trattazione sommaria sia sinonimo di trattazione rapida e tanto meno urgente»^[89]. E di qui in qualche misura la sostanziale inanità dell'«ottimo istituto del doppio processo», che il Mortara del 1881 considerava un «passo innanzi per tener lontano le sorprese nei giudizi sommari»^[90].

Posta quindi l'assenza di qualsiasi onere per le parti di reciproco scambio degli atti anteriormente all'udienza, l'unico strumento per assicurare un regolare svolgimento del contraddittorio sarebbe consistito nel rinvio «a scopo di istruttoria»; rinvio che il presidente del collegio avrebbe autorizzato di volta in volta per permettere alle parti (e soprattutto alla parte 'sorpresa' dalle produzioni compiute in udienza) di esaminare i documenti avversari e, eventualmente, di replicarvi – nella forma di «comparsa» – con ulteriori prove documentali e non^[91]. In ogni modo, diversamente da quanto prospettato dal primo Mortara e dai progetti di riforma anteriori al 1891, la discussione finale della causa avrebbe sempre avuto luogo «a processo aperto», ossia senza alcun divieto per le parti di compiere nuove allegazioni fattuali, produzioni e deduzioni istruttorie, anche in funzione di una più ampia attività di integrazione o rettifica delle domande ed eccezioni proposte. Tutto ciò con l'ovvia conseguenza di poter veder ricominciare la sequela dei rinvii di udienza (e delle relative «comparse») persino nel momento antecedente l'emissione della sentenza^[92].

circostanza che in questo non breve intervallo abbiamo molti pensieri e molti studi assiduamente consacrati alla grave questione. Il che temiamo non possano dire coloro che oggi si sono impegnati a tradurre in atto una riforma frettolosa e cattiva».

[88] Cfr. la «Presentazione al Senato del Ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 617 e, ivi, p. 639, il testo dell'art. 390, co. 1°, del progetto Ferraris. Cfr., altresì, L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 367-368; ID., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, cit., pp. 17-20.

[89] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 368.

[90] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., pp. 41, 51. Cfr., inoltre, la «Relazione della Commissione parlamentare», a firma del deputato Morelli Gualtierotti, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 656, ove l'istituto del «deposito preventivo obbligatorio» dei documenti è bollato senza mezzi termini come «un sistema inutile, dannoso e assolutamente inutile».

[91] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 367-372; ID., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, cit., pp. 23-28.

[92] Cfr. L. MORTARA, *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², cit., p. 10, per l'enunciazione del principio secondo cui «esaurita l'istruttoria e la discussione all'udienza il litigante onesto deve trovare nella legge è una garanzia contro il pericolo che negli atti scritti e nelle produzioni avversarie si sorprenda la buona fede dei giudici con l'intrusione di elementi nuovi, influenti all'esito della decisione e non venuti in luce durante il contraddittorio». E cfr. ID., *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 370-372, spec. 370, per il rilievo secondo accogliendo tale principio «si snatura il rito sommario, si calpesta il diritto alla difesa, si manomettono le

Se vi si aggiunge che la discussione finale sarebbe stata di regola sostituita dallo scambio di «comparse conclusionali» – dovendosi «ridurre l'oralità alle giuste proporzioni» – si nota ben più di una assonanza con lo schema dell'«istruzione formale», per come sagomato dalla prassi disapplicando le preclusioni connesse all'iscrizione della causa sul «ruolo di spedizione»^[93].

Del resto, come esplicitato nelle Risoluzioni del Congresso fiorentino del 1891, si considera ormai imperativo che «le nuove disposizioni sul processo sommario siano guidate dal concetto di conferire al medesimo in modo esplicito e definitivo il carattere di rito ordinario»^[94]. E nell'ottica di Mortara, poi fatta propria dal legislatore, è appunto l'insieme delle modificazioni concernenti l'«istruzione preparatoria» della controversia a dover «sciogliere il rito sommario dagli impacci dell'eccezionalità»^[95].

Quando nel marzo del 1893 la riforma del rito «sommario» ricompare nell'agenda del Parlamento, per il guardasigilli Bonacci è pressoché scontata la scelta di dare seguito al *revirement* realizzato dal «contro-progetto» Mortara e dalle Risoluzioni congressuali del 1891^[96]. Il primo passo in questa direzione consiste nell'accogliere il suggerimento di Mortara di «preparare una completa legge sulla procedura sommaria», abbandonando il proposito di un intervento settoriale sulle disposizioni

guarentigie dei civili giudizi, si fa della procedura un'arme terribile nelle mani dei furbi e degli sleali, un'utile arnese nelle mani del litigante onesto e di buona fede».

^[93] Cfr., infatti, L. MORTARA, *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, cit., p. 26, per il raffronto con la giurisprudenza in tema di «documenti prodotti dopo rimasta ferma l'iscrizione a ruolo» (v., *retro*, § 4.1), nonché per il rilievo secondo cui il sistema del «processo aperto» risulterebbe più semplice e «meno molesto». E infatti – prosegue l'autore – «sopra un documento presentato all'ultima ora vegga la parte contro la quale è prodotto che cosa le conviene fare. Se sarà costretta a domandare ancora un rinvio, ne avrà sempre minor danno che da una sentenza di riapertura del contraddittorio». Con riguardo alla prospettata riduzione dei margini di applicazione dell'oralità, v. ID., *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 373-374, spec. 373, ove può leggersi: «la discussione orale non si fa più se non in quei meschini tribunali che avendo sul ruolo una o due cause insignificanti, hanno bisogno di consumare in qualche modo l'oretta dell'udienza».

^[94] Il testo delle Risoluzioni adottate dal terzo «Congresso giuridico italiano» può leggersi sempre in *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, cit., p. 43. Cfr., altresì, C. DE BENEDETTI (a cura di), *Atti del III Congresso giuridico nazionale, tenuto in Firenze l'anno 1891*, Roma, 1897, p. 74 ss. Sulla prospettata inversione del paradigma codicistico rito «formale»/rito «sommario», v. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 363, 364-367, nonché la «Relazione della Commissione parlamentare», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 649-651, spec. 667-669, ove può leggersi: «era oramai tempo se non di sopprimere anco nel Codice, come quasi già lo fu nella pratica, il procedimento formale, almeno di riconoscere legislativamente un fatto compiuto elevando a procedimento ordinario il rito più semplice, il quale ha ormai fatto prova di corrispondere pienamente a tutte le esigenze non solo delle cause più ovvie comuni, ma delle più complicate e difficili». Per ulteriori riferimenti al dibattito su tali tematiche, v., ad es., F.S. GARGIULO, *Riforme speciali al Codice di procedura civile. Osservazioni generali*, in *Dir. e giur.*, 1892, p. 277 ss.; S. SEGRÉ, *La riforma del processo sommario*, in *Mon. trib.*, 1892, p. 897 ss.; E. CASTORI, *La riforma del procedimento civile*, in *Scienza dir. priv.*, 1893, p. 408 ss.

^[95] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 365.

^[96] Il progetto Bonacci è presentato al Senato del Regno il 27 marzo 1893 e successivamente ritirato dal nuovo guardasigilli Calenda il 26 aprile 1894. Per il testo dell'articolato e della relativa «Presentazione del ministro proponente», v. G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 679-692, spec. 684-685, per la dichiarata continuità del progetto con l'«autorevole voto del terzo Congresso giuridico italiano» e soluzioni prospettate nel «[contro-]progetto preparato dalla Giunta della Camera dei deputati». Cenni sul progetto Bonacci anche in L. MATTIROLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*, cit., III, pp. 411-412 e in G. TARZIA, *Procedimento sommario e procedimento formale. Note introduttive*, cit., pp. 424-423.

del Codice^[97]. Oltre al vantaggio di non intaccare la presunta eutritmia di sistema insita nell'idea stessa della codificazione moderna, l'approvazione di una legge *ad hoc* appare infatti la soluzione più adatta per simboleggiare la definitiva emancipazione del rito «sommario» dall'ingombrante archetipo del «procedimento formale»^[98].

Nello schema del progetto Bonacci, la «prevalenza assoluta del procedimento sommario sul formale» dovrebbe innanzitutto realizzarsi prevedendo quale unica forma di atto introduttivo quella della «citazione a udienza fissa» (art. 1, Prog. 1893)^[99]. Una forma di «citazione», anche detta «in via sommaria», che si differenzia da quella «per atto formale» in quanto diretta a provocare l'effettiva comparizione in udienza del convenuto e non soltanto la sua semplice «costituzione a mezzo di procuratore» in cancelleria (v., *retro*, § 4.1)^[100]. In tal modo, nel contesto della prima udienza e nel contraddittorio delle parti, si sarebbero prontamente risolte eventuali questioni sulla scelta del rito compiuta dall'attore, specie qualora si fosse trattato del «procedimento formale». E infatti, nel prospettato riassetto dei modelli del processo di cognizione, il vecchio rito ordinario avrebbe trovato applicazione soltanto su richiesta delle parti o per ordine del giudice, assumendo pertanto quella medesima connotazione di eccezionalità che era propria del vecchio rito «sommario» (art. 2, Prog. 1893)^[101].

Anche a livello più strettamente procedimentale il disegno di legge Bonacci non sembra discostarsi di molto dal precedente «contro-progetto» Mortara. Una maggiore cautela verso l'acritica recezione del sistema dei «rinvii a scopo di istruttoria» sembra comunque alla base delle disposizioni volte ad attribuire al presidente del collegio più incisivi poteri di controllo sui tempi dell'«istruzione preparatoria»^[102]. Per limitarsi a qualche esempio, si prevede che il terzo rinvio dell'udienza possa essere disposto soltanto su accordo dei difensori e per riconosciuti «gravi motivi», mentre a partire dal quarto differimento occorrerà che il presidente accerti l'esistenza di un consenso informato delle parti rappresentate all'ulteriore posticipazione dell'udienza. In mancanza di tali presupposti il presidente del collegio potrà ordinare l'immediata

^[97] Come può evincersi dal testo dei precedenti progetti di riforma, la riscrittura della disciplina del rito «sommario» è resa particolarmente complessa dalla supposta immutabilità della numerazione degli articoli del Codice e della relativa organizzazione sistematica. Un'impasse «euritmica», tale da imporre il ricorso a una tecnica di novellazione basata sull'aggiunta di svariati commi alle disposizioni esistenti, che Mortara propone di superare autonomizzando la nuova regolamentazione del «procedimento sommario». Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 364; ID., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, cit., pp. 20-21.

^[98] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, cit., pp. 20-21.

^[99] Cfr. la «Presentazione del ministro proponente» Bonacci, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 684 e, ivi, pp. 689-690, il testo dell'art. 1 del progetto.

^[100] Per una più approfondita ricostruzione della disciplina delle tre diverse forme di atto introduttivo previste dal Codice del 1865 («per atto formale», «a udienza fissa» e «per biglietto»), v., anche per i necessari rimandi bibliografici, quanto nel § 4.1 del presente lavoro.

^[101] Cfr. l'art. 2 del progetto Bonacci, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 690.

^[102] Cfr., infatti, la «Presentazione del ministro proponente» Bonacci, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 686-687.

discussione della causa allo stato degli atti, oppure la sua cancellazione dal ruolo (art. 6, co. 2°-3°, Prog. 1893)^[103].

Nonostante la non scarsa qualità dell'elaborato, la sorte del progetto Bonacci si rivela a suo modo del tutto singolare. Dopo quasi un anno di sospensione dei lavori è presentato alla Camera un disegno di legge di iniziativa parlamentare, passato alle cronache come progetto Della Rocca-Aguglia^[104]. Sotto il modesto titolo di «modificazioni al Codice di procedura civile», si nasconde in realtà un ambizioso programma di riforma della legislazione processuale, astrattamente destinato a incidere sulla quasi totalità delle materie codificate^[105]. Tali grandiosi propositi non risultano tuttavia supportati da un adeguato impianto disciplinare né da un'attenta considerazione delle problematiche insite nella sovversione del dettato codicistico e dell'originaria 'ripartizione dei ruoli' fra rito «formale» e rito «sommario»^[106]. Come emerge persino dalla relazione del commissario Della Rocca (primo firmatario del disegno di legge), ci si trova di fronte a quello che appare più un mal assortito *collage* dei precedenti progetti di riforma che non un autonomo tentativo di coerente risistemazione della disciplina del processo di cognizione^[107]. Ciò nonostante, la sovrapposizione tematica fra i disegni di legge Bonacci e Della Rocca-Aguglia è di per sé sufficiente a giustificare una trattazione congiunta ai fini dell'approvazione parlamentare. E davanti al rischio di una simile eventualità il nuovo guardasigilli Calenda opta per la strategia politica più radicale: il formale ritiro del progetto Bonacci al Senato e la conseguente condanna all'oblio del progetto Della Rocca-Aguglia alla Camera^[108].

Trascorsi ancora tre anni dall'ultimo risolutivo atto del guardasigilli, per il neonominato ministro Gianturco i tempi sembrano essere ormai maturi per sottoporre al Parlamento un nuovo progetto di riforma del procedimento

^[103] Cfr. l'art. 6 del progetto Bonacci, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 690-691.

^[104] Il progetto Della Rocca-Aguglia: *i*) è presentato alla Camera elettiva nella tornata del 7 aprile 1894 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Sessione 1892-1894*, V, Roma, 1894, pp. 7422-7436); *ii*) è illustrato a cura dei deputati proponenti nella seduta del 9 aprile 1894 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Sessione 1892-1894*, cit., V, pp. 7483-7486); *iii*) l'articolato, oggetto di emendamenti in sede di Commissione, ritorna alla Camera, accompagnato dalla relazione del commissario (e primo firmatario del disegno di legge) Della Rocca, il 1° luglio 1894 (cfr. *Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Sessione 1892-1894*, VII, Roma, 1894, p. 11096).

^[105] Il testo del progetto Della Rocca-Aguglia può leggersi in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 717-759, con tavola sinottica di raffronto con gli emendamenti apportati dalla Commissione parlamentare.

^[106] Cfr., infatti, critico, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 412.

^[107] Cfr. il testo della «Relazione della Commissione parlamentare», a firma del deputato Della Rocca, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 702-716, spec. 716.

^[108] Come riportato nelle precedenti note nn. 96, 104, il progetto Bonacci è ritirato dal nuovo guardasigilli Calenda il 26 aprile 1894, quando, a seguito del passaggio in Commissione del progetto Della Rocca-Aguglia, non può più escludersi che quest'ultimo possa giungere al Senato per la seconda approvazione e a tal fine riunito al disegno di legge ministeriale. Cfr., del resto, la «Relazione della Commissione parlamentare» Della Rocca, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 704, ove non casualmente è posta in evidenza l'analogia (peraltro del tutto tendenziale) fra i due progetti in discorso.

«sommario», specie se sostanzialmente riproduttivo del precedente disegno di legge Bonacci^[109].

Nella prospettiva del ministro la non novità del progetto rende addirittura superflua una descrizione analitica delle previsioni in esso contenute. Ed è così che nelle poche pagine della relazione ministeriale si rinvencono una serie di dati statistici sia sulla percentuale delle controversie trattate con il rito «sommario», circa il 95%, sia sul numero dei rinvii in media concessi dai tribunali prima dell'emissione della sentenza, solitamente oscillante fra due e dieci^[110]. La finalità di tale affondo empirico dovrebbe essere quella di avvalorare la tesi mortariana secondo cui per la buona riuscita della riforma non occorre che «trarre profitto dalla lunga esperienza di oltre un trentennio, codificando quelle consuetudini forensi che meglio corrispondono all'intento di conciliare la semplicità e celerità delle forme con le cautele necessarie ad eliminare il pericolo di insidiose sorprese»^[111]. In estrema sintesi: limitarsi alla ratifica legislativa della «pratica dei rinvii a scopo di istruttoria»^[112].

Tuttavia, probabilmente anche in ragione della peculiare sensibilità del ministro per le tematiche della questione sociale e per le connesse esigenze di rinnovamento dell'approccio giuridico liberale, dalle parole della relazione sembra trasparire una qualche incertezza circa l'intransigente attuazione del proposito riformatore appena enunciato^[113]. Leggendo tra le righe, sembra infatti di poter cogliere un certo scetticismo riguardo alla propensione dell'avvocatura e del giudiziario a farsi carico di una gestione morigerata dei rinvii di udienza e quindi dell'atteso decremento della durata e dei costi del processo^[114].

La preoccupazione del ministro per le possibili ricadute di un modello processuale non rigidamente scandito da una sequenza di attività prestabilite e tempificate dal legislatore non è certo peregrina, tanto più se si considera la

^[109] Il (primo) progetto Gianturco è presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 2 dicembre 1897 (cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura – Sessione 1897-1898*, IV, Roma, 1898, p. 3728).

^[110] Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 761-764.

^[111] Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 762, ove, rispetto a quanto già riportato nel testo, si ribadisce il proposito di «ridurre ad unità la varietà delle consuetudini stesse, conferendo ad esse la stabilità e certezza del precetto di legge, che tanto riesce più accetto quanto più armonizza con i costumi dai quali sorge».

^[112] Cfr., ancora, L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., pp. 367-372 e ID., *La riforma del processo sommario*, cit., p. 364; ID., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, cit., pp. 23-28.

^[113] Sulla figura di Emanuele Gianturco e sulla sua riconosciuta fama di «precursore del socialismo giuridico» (quanto meno a partire dalla celebre prolusione napoletana del 1891: E. GIANTURCO, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale. Prolusione al corso di diritto civile, letta nella R. Università di Napoli dal Prof. Emanuele Gianturco*, Napoli, 1891, pp. 1-24), v., ad es., F. TREGGIARI, *Emanuele Gianturco. L'educazione di un giurista (Aspetti dell'insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986, p. 1235 ss.; ID., «Emanuele Gianturco», voce dell'*Enc. italiana di scienze, lettere e arti, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, VIII^a Appendice, Roma, 2012, p. 413 ss.; A. MAZZACANE (a cura di), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, 1987, *passim* (ma spec. P. BENEDUCE, *Il giusto metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della scienza italiana*, p. 295 ss.); L. GAETA, E. STOLFI, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, Avigliano, 2007, pp. 41-48.

^[114] Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 762-764.

fallimentare esperienza applicativa del rito «formale», che pur rispecchiava tali caratteristiche (v., *retro*, § 4.1)^[115]. Del resto, come rilevato *en passant* dallo stesso guardasigilli, i riscontri statistici sulla «percentuale dei rinvii delle cause» non risultano del tutto omogenei né rappresentativi di una situazione sufficientemente assestata. E infatti, oltre a riferirsi al solo 1895, tali dati evidenziano come in alcune regioni italiane il numero dei rinvii risultasse molto superiore alla media, registrandosi anche casi limite di oltre trenta differimenti di udienza^[116]. Di qui, nelle parole del ministro, «il bisogno di porre un freno alla licenza dei troppo numerosi differimenti», disciplinando in maniera più stringente «la facoltà delle parti e temperando l'equo arbitrio del magistrato»^[117].

In ogni modo, a dispetto dei buoni propositi espressi nella relazione, l'assetto disciplinare mutuato dal progetto Bonacci non conosce modificazioni intese alla riduzione dei margini di discrezionalità spettanti a parti e giudice nella gestione dei rinvii «a scopo di istruttoria». L'apparente contraddizione fra le dichiarazioni programmatiche del ministro e i contenuti effettivi del progetto sembra spiegabile considerando che la presentazione del disegno di legge Gianturco precede di pochi giorni le dimissioni del guardasigilli; e dal momento che tale atto avrebbe determinato l'automatica decadenza di tutte le proposte di legge di iniziativa ministeriale, appare probabile che le perplessità rilevate nella relazione dovessero valere come un invito a riconsiderare la questione nella prossima sessione legislativa^[118].

Nel periodo ricompreso fra il 1898 e il 1900 il disegno di legge Gianturco è ripresentato per tre volte alla Camera dei deputati dai ministri Zanardelli, Finocchiaro Aprile e Bonasi, senza però mai giungere alla fase di discussione in aula^[119]. Soltanto

^[115] Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 761.

^[116] Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 764.

^[117] Cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 762, 764.

^[118] Per l'annuncio delle dimissioni di S.E. Emanuele Gianturco, e nomina di S.E. Giuseppe Zanardelli a Ministro Guardasigilli, v. *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, Anno XVIII, Roma, 16 dicembre 1897, n. 46, in *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, XVIII, Roma, 1898, p. 643. Cfr., altresì, L. MATTIROLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 412.

^[119] Come segnalato nel testo, il disegno di legge Gianturco è ripresentato per tre volte alla Camera dei deputati, su iniziativa di tre diversi guardasigilli. Primo, in ordine cronologico, è indubbiamente il progetto Zanardelli, ancorché non possa indicarsi con precisione la data della presentazione del relativo disegno di legge alla Camera. È comunque un fatto che la Relazione svolta dal commissario Pozzi su tale progetto sia stata presentata alla Camera il 5 luglio 1898 (cfr., infatti, *Tabelle cronologiche dei disegni di legge d'iniziativa del Governo e delle domande rivolte alla Camera per autorizzazione a procedere in giudizio*, in *Camera dei deputati, Legislatura XX – 1^a Sessione 1897-1898, Raccolta atti stampati per ordine della Camera*, II, Roma, 1898, p. 167, nonché G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 769-778, ove può leggersene il testo integrale). Secondo, in ordine cronologico, il progetto Finocchiaro Aprile (cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura – Sessione 1898*, I, Roma, 1898, p. 11). Terzo e ultimo il progetto Bonasi, presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 5 marzo 1900 (cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura – Sessione 1899-1900*, III, Roma, 1900, p. 2250), con una breve relazione illustrativa a firma dello stesso ministro (v. il testo in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 784-788). Notizie a riguardo anche in L. MATTIROLLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, pp. 412-413 e L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, cit., III, p. 363. Pare inoltre da segnalare che nel settembre del 1898 si svolge a Torino il secondo Congresso nazionale forense. Fra i vari temi oggetto di discussione, figura anche quello delle «modificazioni alle leggi di procedura» (cfr. *Temi e tesi da svolgersi nel II Congresso nazionale forense. Torino 1898*, Torino, 1898), che costituirà oggetto della Relazione dell'avv. prof.

nel luglio del 1898, su iniziativa dell'allora ministro Zanardelli, il disegno di legge per la «riforma del procedimento sommario» approda in Commissione legislativa per l'esame preliminare del testo. In tale frangente si arriva effettivamente a discutere delle indicazioni a suo tempo formulate dal guardasigilli Gianturco sulla disciplina dei rinvii di udienza, ma con risultati ben diversi da quelli attesi. Emerge infatti da subito la proposta di eliminare *d'emblée* le limitazioni previste dall'originario progetto Bonacci per la concessione dei rinvii successivi al terzo, così da lasciare all'accordo dei difensori l'effettiva determinazione dei tempi dell'«istruzione preparatoria»^[120]. Tuttavia, stante l'avvertita necessità di non alterare il «concetto di massima del disegno di legge», l'opinione che occorra comunque stabilire qualche limite alla «facoltà dei procuratori in ordine all'indugiare la definizione della lite» riesce ad avere (temporaneamente) la meglio, optandosi per l'approvazione del testo ministeriale senza modifiche^[121].

È peraltro evidente che il giudizio della Commissione legislativa avrebbe potuto essere facilmente ribaltato nelle successive fasi dell'iter parlamentare. E tale eventualità certo non sfugge a un raffinato giurista e politico di lungo corso quale è Emanuele Gianturco, dal giugno del 1900 chiamato nuovamente a ricoprire la carica di ministro guardasigilli. Ed in effetti, quando nel novembre dello stesso anno il disegno di legge per la «riforma del procedimento sommario» torna per la quarta volta alla Camera dei deputati, la questione che avrebbe probabilmente rappresentato un *casus belli* è prudentemente risolta dal guardasigilli con un diplomatico *demi-tour*^[122]. Per un verso, si assiste all'abbandono della prospettiva – adottata dal ministro Bonacci – di disciplinare la materia dei rinvii mediante la previsione di presupposti autorizzativi di rigore proporzionalmente crescente in rapporto al numero dei differimenti già concessi dal giudice. Per altro verso, e in conseguenza di quanto sopra, si stabilisce la semplice regola per la quale tutti i rinvii di udienza successivi al primo potranno essere accordati dal giudice su «accordo delle parti o per il concorso di gravi motivi» (art. 6, Prog. 1900)^[123].

Conformemente alle attese, gli aggiustamenti apportati dal ministro Gianturco si rivelano provvidenziali nell'assicurare una quanto mai rapida approvazione del

Costantino Castori (Padova) sulla riforma del processo civile sommario. Tema V. Modificazioni alle leggi di procedura, Torino, 1898. Benché il giudizio espresso nella Relazione Castori sia di piena adesione alle direttive enunciate nel progetto Gianturco, la difformità di vedute risultante all'esito del dibattito congressuale è tale da impedire la predisposizione di una proposta di riforma unitaria e unanimemente condivisa. Il Congresso torinese si conclude dunque con l'approvazione di una mera risoluzione programmatica, auspicandosi quanto prima l'entrata in vigore di «una riforma legislativa che, reso abituale il procedimento sommario, assicurasse la celerità dei giudizi» (cfr., infatti, la nota redazionale *Il secondo Congresso Nazionale Forense in Torino*, in *Riv. pen. di dottr., leg. e giur.*, XLVIII, Torino, 1898, pp. 471-472).

[120] Cfr. la «Relazione della Commissione parlamentare», a firma del deputato Pozzi, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 773-774.

[121] Cfr., ancora, la «Relazione della Commissione parlamentare» sul progetto Zanardelli, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 774.

[122] Il secondo progetto Gianturco è presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 1900 (cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura – Sessione 1900*, I, Roma, 1900, p. 362), accompagnato da una breve relazione illustrativa a firma del guardasigilli (cfr. «Presentazione alla Camera del ministro proponente», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 793-796, spec. 795, quanto alla nuova prospettata disciplina dei rinvii di udienza).

[123] Cfr., ancora, la «Presentazione alla Camera del ministro proponente» Gianturco, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 795.

disegno di legge in entrambi i rami del Parlamento^[124]. Dopo trentatré anni e ventotto progetti di legge si giunge dunque alla promulgazione della L. 31 marzo 1901, n. 107 sulla «riforma del procedimento sommario»; Legge che, in appena quindici articoli, fa pressoché *tabula rasa* del preesistente impianto codicistico, surrogando al vecchio rito «formale» un nuovo modello generale del processo di cognizione^[125].

Per l'effettiva entrata in vigore della riforma si dovrà comunque attendere sino al 30 settembre 1901, quando, nel rispetto del termine semestrale concesso al governo per l'emanazione delle disposizioni attuative e di coordinamento con il Codice, la suddetta Legge viene a essere completata dai quasi sessanta articoli del R.D. 31 agosto, n. 413^[126]. Già dal semplice confronto fra l'estensione della L. 31 marzo 1901,

[124] Il disegno di legge Gianturco è dapprima approvato con minime modificazioni dalla Commissione parlamentare, presieduta dal deputato relatore Pozzi (cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura – Sessione 1900-1901*, II, Roma, 1901 p. 1303 e v. il testo della «Relazione della Commissione parlamentare», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 796-806, spec. 801-802 per il plauso alle oculate modifiche del progetto apportate dal guardasigilli). A seguito di discussione, nelle tornate del 25, 26 e 29 gennaio 1901 (cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura – Sessione 1900-1901*, cit., II, pp. 1840-1861, 1896-1921, 1946-1963), il disegno di legge è approvato dalla Camera il 30 gennaio 1901 con votazione a scrutinio segreto (cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura – Sessione 1900-1901*, cit., II, pp. 1975, 1995). Il disegno di legge approda quindi al Senato il 30 gennaio 1901, accompagnato da una più che sintetica relazione del ministro Gianturco (cfr. «Presentazione al Senato», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 812-813). Il passaggio all'Ufficio centrale del Senato si risolve in una mera formalità (cfr., *si vis*, la «Relazione dell'Ufficio centrale del Senato», in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, pp. 816-824). E a seguito di una brevissima discussione nelle tornate del 24-26 marzo 1901, alla presenza del nuovo guardasigilli Cocco-Ortu, si giunge all'approvazione definitiva del testo (cfr., ancora, G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., I, p. 792).

[125] La L. 31 marzo 1901, n. 107 può leggersi in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, lunedì 8 aprile 1901, n. 83, pp. 1397-1399. Sulla lunga gestazione della riforma, v., critico, G. APICELLA, *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, Milano, 1908, p. 8. Sullo stravolgimento dell'impianto codicistico conseguente alla promulgazione della L. 31 marzo 1901, n. 107, v., lapidario, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, pp. 416-418.

[126] In base all'art. 15 della L. 31 marzo 1901, n. 107 (cit. nota n. 125, p. 1399), «il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreto Reale le disposizioni per l'attuazione della presente legge e di coordinamento col Codice di procedura civile e con le altre leggi, nel termine di mesi sei dalla sua data, ed a stabilire il giorno, non oltre il detto termine, in cui la legge medesima entrerà in vigore». Il R.D. 31 agosto 1901, n. 413 può leggersi in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, sabato 7 settembre 1901, n. 214, pp. 4297-4309 e ivi anche il testo della *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re, in udienza del 31 agosto 1901, sul decreto contenente disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901, n. 107, sulla riforma del procedimento sommario e di coordinamento con il Codice di procedura civile e con le altre leggi* formalmente a firma del guardasigilli Cocco-Ortu (edita anche con il titolo *Sulla riforma del procedimento sommario. Relazione a S.M. il Re presentata da S.E. il Guardasigilli (Cocco-Ortu) per l'approvazione del decreto 31 agosto 1901, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901*, Roma, 1901, pp. 3-34). Sulla disciplina del L. 31 marzo 1901, n. 107 e del relativo R.D. 31 agosto 1901, n. 413, v., oltre ai riferimenti che seguiranno in nota, G. APICELLA, *La nuova legge sul procedimento sommario*, Città di Castello, 1901; G. NATALE, *La nuova legge sul procedimento sommario*, Napoli, 1901; C. MANFREDI, *Commenti alla nuova legge sul processo sommario*, Pavia, 1901; L.C. CARBASSO, *La Legge del 31 marzo 1901 n. 107 che riforma il procedimento sommario*, Casale Monferrato, 1901; G. LONGO MODICA, *Innovazioni e coordinamenti fatti dalla Legge e Regolamento 31 marzo e 31 agosto 1901 sul procedimento sommario*, Catania, 1902; P.F. CENTI, *La legge di riforma al procedimento sommario nella pratica attuazione*, Napoli, 1902; M. D'AGOSTINO, *Procedimento sommario nel suo contenuto e nelle sue attinenze col procedimento pretoriale*, Reggio Calabria, 1903; G. SBOTO, *Osservazioni sulla riforma del procedimento sommario*, Catania, 1907; V. ZANGHERI, *Il procedimento sommario nella Legge, nella giurisprudenza e nella pratica*, Milano, 1911; C. BALDI, *Procedimento sommario. Manuale pratico alfabetico sulla Legge 31 marzo 1911, n. 107, e regol. 31 agosto 1901, n. 413*, Torino, 1912; M. PIACENTINI, *Il procedimento sommario in Inghilterra*, Torino, 1913; e, più di recente, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, pp. 169-172; A. TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario*, Bologna, 2013, pp. 32-26; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 148-158; M. BONI, *Il*

n. 107 e quella del R.D. 31 agosto, n. 413 non è difficile intuire la reale importanza dell'opera integrativa delegata all'esecutivo, tanto più se si considera che l'autore delle disposizioni governative e della relativa relazione illustrativa è Lodovico Mortara^[127].

Come ben emerge dall'esaustiva Relazione Mortara, la riforma del processo ordinario di cognizione dovrebbe rispondere a quattro fondamentali linee di intervento, grossomodo rispecchiate nella stessa distribuzione sistematica delle materie regolate dalla L. 31 marzo 1901, n. 107 e dal R.D. 31 agosto, n. 413^[128].

La prima è ovviamente rappresentata dall'estensione del rito «sommario» a tutte le controversie di competenza dei tribunali e delle corti di appello, con conseguente trasferimento della connotazione di «procedimento di eccezione» al rito «formale»^[129]. Infatti, in base alle nuove disposizioni, l'introduzione del giudizio – tanto in primo grado che in grado di appello – avrebbe sempre avuto luogo nelle forme della «citazione in via sommaria», più propriamente detta «a udienza fissa» per evidenziarne la caratteristica distintiva di provocare la comparizione delle parti davanti al giudice (e non la semplice costituzione dei procuratori in cancelleria, come nello schema della «citazione per atto formale»)^[130]. Tale previsione – che, come si dirà, è intesa a configurare una disciplina uniforme della fase introduttiva – avrebbe quindi precluso all'attore la possibilità di optare per l'immediata applicazione del rito

figlio del rabbino. Lodovico Mortara, *storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia*, Roma, 2018, pp. 44-46; M. MODENA, *Giustizia civile. Le ragioni di una crisi*, Canterano, 2019, pp. 17-18.

[127] Cfr., infatti, L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, cit., III, p. 365, nota n. 1; ID., *Manuale della procedura civile*⁹, I, Torino, 1929, p. 308, nota n. 1; ID., *Pagine autobiografiche (1933)*, cit., p. 58; L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 414; L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 409; M. ROTONDI, *Lodovico Mortara*, in *Riv. dir. priv.*, 1937, p. 67 (anche in ID., *Scritti giuridici*, IV. *Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e di dottrina*, Padova, 1964, p. 26), nonché E. CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, Verona, 1901, p. 5, ove si individua in Lodovico Mortara l'autore della relazione illustrativa del R.D. 31 agosto 1901, n. 413. Salvo che per la paternità della relazione illustrativa, una dettagliata ricostruzione del ruolo svolto da Mortara in tale frangente può leggersi in F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, cit., pp. 83-84; ruolo, a detta dell'A., «dimenticato» dalla dottrina successiva (cfr. ID., *Matteo Pescatore e Lodovico Mortara. Due vite parallele (a proposito di un recente libro)*, in *Scritti in onore dei patres*, Milano, 2006, p. 4, nota n. 12). Per il rilievo dell'incostituzionalità del R.D. 31 agosto 1901, n. 413, in quanto *corpus* normativo tutt'altro che circoscritto agli aspetti di mero coordinamento tecnico con le previgenti disposizioni, v. M. BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901*, Roma, 1902, pp. XIII-XV.

[128] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 126, p. 4300, ove sono enunciati, quali «intenti precipui ed essenziali» della riforma, quelli di «legittimare l'estensione del rito sommario, togliendogli il carattere di procedimento di eccezione; dare effettivamente al giudizio civile il beneficio, concordemente richiesto della pratica, dell'azione direttiva, assidua del magistrato nello svolgimento della lite; assicurare un periodo istruttorio comodo e sicuro [...] dotato di sufficiente elasticità da potersi adattare anche alle esigenze di domande urgenti, alle quali non occorra che breve e semplice istruzione; disciplinare l'istruzione la discussione, in guisa da garantire ai litiganti la massima libertà ed ogni possibile tutela nello svolgimento delle proprie ragioni e nella leale contraddizione a quelle dell'avversario, eliminando il pericolo delle sorprese che paralizzano annullano l'onesta difesa del buon diritto».

[129] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 126, p. 4300.

[130] Si v. quanto rilevato più sopra e il rimando contenuto nella nota n. 100. Ad ogni modo v., con grande chiarezza, S. LA ROSA, *Il procedimento sommario secondo la Legge 31 marzo 1901 e il R. Decreto 31 agosto 1901*, Catania, 1902, pp. 25-32, spec. 25, ove può leggersi: «Tutte le cause, secondo la nuova legge, devono essere iniziate col rito sommario, che è diventato il procedimento ordinario. E siccome la caratteristica del procedimento sommario è la citazione a udienza fissa, tutte le citazioni introduttive di giudizio devono farsi a udienza fissa, e quindi, nella designazione del termine per comparire, devono contenere l'indicazione del giorno dell'udienza».

«formale», dovendosi comunque procedere alla celebrazione della prima udienza in contraddittorio delle parti (art. 1, co. 1°, L. 1901)^[131].

Più in particolare, secondo la disciplina della «mutazione del procedimento», il vecchio rito ordinario avrebbe trovato applicazione soltanto su richiesta delle parti o per ordine del giudice, previa emissione di apposita ordinanza non soggetta a reclamo (art. 2, co. 1°, L. 1901)^[132]. A livello procedimentale, il mutamento del rito avrebbe potuto realizzarsi «in qualunque stadio della causa», tanto su istanza di parte quanto d'ufficio (art. 2, co. 1°-2°, L. 1901)^[133]. Ed eventuali questioni sul passaggio al procedimento «formale» sarebbero state risolte all'esito di una specifica udienza da celebrarsi alla presenza collegio (art. 2, co. 3°, L. 1901), se del caso anche al fine di adottare i provvedimenti necessari all'«istruzione» della causa (art. 8 R.D. 1901)^[134].

Nella prospettiva del legislatore la scelta di presidiare la «mutazione del procedimento» con tali stringenti formalità – *in primis* quella della non reclamabilità della relativa ordinanza – corrisponde all'obiettivo di responsabilizzare parti e giudice nell'esercizio delle rispettive prerogative sulla scelta del rito; e ciò affinché «se ne astengano quante volte sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruttoria nelle forme, ormai ben garantite, del procedimento sommario»^[135]. Del resto, con l'entrata in vigore della riforma sembra quasi scontato che «il procedimento di eccezione si dileguerà rapidamente dalle consuetudini giudiziarie» (dove invero già figurava «come una rarità»), giungendo in tal modo a quell'unificazione *de facto* del procedimento civile che Mortara andava preconizzando – e auspicando – da almeno un decennio^[136].

Oltre che sul mero dato esperienziale, la convinzione del legislatore di poter giungere a una sorta di abrogazione di fatto del rito «formale» pare fondarsi su una considerazione più che ottimistica delle potenzialità del nuovo rito ordinario, combinante caratteristiche sia di rigoroso garantismo nell'«istruzione preparatoria» della causa che di «sufficiente elasticità da potersi adattare anche alle esigenze di domande urgenti»^[137]. Ed in effetti, secondo quella che dovrebbe costituire la seconda direttrice della riforma, sarebbe proprio la combinatoria di tali caratteristiche a ispirare la configurazione della fase introduttiva.

[131] Cfr. art. 1, co. 1°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1397. A riguardo, v., anche per il coordinamento con le disposizioni del R.D. 31 agosto 1901, n. 413, G. APICELLA, *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, cit., pp. 28-51; M. BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901*, cit., pp. 3-6; E. CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, cit., pp. 7-9.

[132] Cfr. art. 2, co. 1°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1397. La dizione tecnica «mutazione del procedimento» si rinviene nella titolazione del Capo II del R.D. 31 agosto 1901, n. 413, cit. nota n. 126, p. 4306). Per un commento di tale disciplina, v. L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, cit., III, pp. 444-448.

[133] Cfr. art. 2, co. 1°-2°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1397, con i commenti di G. APICELLA, *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, cit., pp. 52-61 e E. CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, cit., pp. 9-15.

[134] Cfr. art. 8, R.D. 31 agosto 1901, n. 413, cit. nota n. 126, p. 4306.

[135] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 126, p. 4302.

[136] Cfr. L. MORTARA, *La riforma del processo sommario*, cit., p. 365.

[137] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 126, p. 4300.

Come si è anticipato, nell'ottica di uniformare la disciplina dell'introduzione della controversia in entrambi i modelli del processo di cognizione, né la L. 31 marzo 1901, n. 107 né il relativo R.D. 31 agosto 1901, n. 413 intervengono sulle disposizioni concernenti il contenuto e la nullità della «citazione» (artt. 134, 145, Cod. 1865)^[138]. Con riguardo all'atto introduttivo dell'attore, l'unica innovazione di rilievo si rinviene dunque – come pure già segnalato – nella diversa funzione della *vocatio in ius*, che diviene quella di citare il convenuto «a comparire a udienza fissa» (art. 1, co. 1°, L. 1901)^[139]. Del tutto nuovo risulta invece l'istituto della cosiddetta «citazione in prevenzione», primo strumento a disposizione del convenuto per abbreviare i tempi della fase introduttiva^[140]. Più in dettaglio, quando il termine assegnato nella «citazione» ecceda il termine a comparire ordinario (dai dieci ai venticinque giorni, a seconda del luogo della notificazione: art. 148, Cod. 1865), il convenuto potrà contro-citare l'attore – nella forma di una «citazione per biglietto» (art. 133, Cod. 1865) – al fine di anticipare la data della prima udienza (art. 1, co. 2°, L. 1901)^[141]. Per evidenti ragioni, il ricorso all'istituto della «contro-citazione» precluderà tuttavia al convenuto la possibilità di eccepire eventuali nullità della «citazione» attorea, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla notificazione del «biglietto» (art. 2, co. 1°, R.D. 1901)^[142].

Prima di completare l'analisi delle possibili diverse articolazioni della fase introduttiva, qualche indicazione appare opportuna riguardo all'ossatura del procedimento e alle specifiche funzioni dell'udienza di prima comparizione delle parti. In linea di principio, il rito disegnato dal legislatore del 1901 presenta una strutturazione bifasica. La prima fase, detta «istruzione preparatoria», incomincia di regola con la comparizione delle parti in giudizio e si svolge davanti al solo presidente del tribunale (o della sezione del tribunale, se prevista). Secondo quella che rappresenta la terza direttrice della riforma, dovrebbe esplicarsi in tale contesto l'«azione direttiva e assidua del magistrato nello svolgimento della lite»^[143]. Una gestione della controversia da realizzarsi mediante la concessione dei rinvii di udienza «a scopo di istruttoria», l'ammissione delle richieste istruttorie concordate fra le parti e l'adozione di tutti i restanti provvedimenti aventi finalità ordinatorie^[144]. La durata di questa prima fase del procedimento non risulta predeterminata dal legislatore nel massimo né si prevedono termini perentori per il compimento delle attività necessarie alla preparazione della causa alla decisione. Sin dall'udienza di prima comparizione delle parti spetta dunque al presidente la progressiva fissazione dei termini entro cui – di rinvio in rinvio – la causa dovrà giungere alla seconda e ultima

^[138] Cfr. 134, 145, Cod. 1865 (in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 28, pp. 40-41, 45-46). Per la disamina della disciplina codicistica concernente gli atti introduttivi delle parti, v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, quanto nel § 4.1 del presente lavoro. Si v., altresì, M. BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901*, cit., pp. 15-16.

^[139] Cfr. art. 1, co. 1°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1397.

^[140] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 126, p. 4301 e v., ad es., M. BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901*, cit., pp. 16-29.

^[141] Cfr., rispettivamente, artt. 133, 148, Cod. 1865 (in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 28, pp. 39-40, 47-48) e art. 1, co. 2°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1397.

^[142] Cfr. art. 2, co. 1°, R.D. 31 agosto 1901, n. 413, cit. nota n. 126, p. 4305, con il commento di E. CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, cit., pp. 46-47.

^[143] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 126, p. 4300.

^[144] Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, pp. 424-425.

fase del procedimento, ossia alla rimessione al collegio per la discussione finale e l'emissione della sentenza definitiva (artt. 4, L. 1901, 26 R.D. 1901)^[145].

Lo schema di quello che può considerarsi lo svolgimento fisiologico del rito «sommario» conosce qualche variazione quando una delle parti provvede al deposito dei propri documenti anteriormente all'udienza di comparizione, domandando l'immediata discussione della causa. La celebrazione del cosiddetto «procedimento sommarissimo» richiede la concorrenza di alcuni presupposti e ovviamente il rispetto di particolari formalità^[146]. Innanzitutto, occorre che la parte interessata abbia depositato la propria documentazione presso la cancelleria del tribunale almeno quattro giorni prima dell'udienza di comparizione, dandone avviso alla controparte con la «citazione» (o «contro-citazione», se realizzata), oppure con altro atto successivo da notificarsi «per biglietto» (art. 5, co. 1°, L. 1901)^[147]. In tal modo la parte interessata acquista il «diritto di far discutere la causa» alla prima udienza, senza possibilità per la controparte di ostacolarne *ex ante* la realizzazione (art. 5, co. 3°, L. 1901)^[148].

Ad ogni modo, al ricorrere di «gravi motivi, da enunciarsi specificamente nel provvedimento», il collegio potrà comunque disporre il differimento della discussione a un'udienza successiva (art. 5, co. 4°, L. 1901)^[149]. Tale rinvio deve essere preceduto dallo scambio delle «comparse» difensive, dalla nomina del giudice incaricato della relazione della causa e dall'assegnazione di un termine entro il quale sarà consentito alle parti di depositare «comparse aggiunte e nuovi documenti» in vista della discussione finale (art. 5, co. 5°, L. 1901)^[150]. Tuttavia, anche quando la parte si sia avvalsa dell'istituto in esame, la causa giunge in discussione sempre «a istruttoria aperta», così che – in conformità a quella che rappresenta la quarta direttrice della riforma – «sarà lecito proporre istanze e prove non dedotte o allegate» in precedenza^[151]. Come è intuitivo, la rigida applicazione di questa regola determina qui conseguenze del tutto paradossali, vanificando di fatto finalità e funzionalità del cosiddetto «procedimento sommarissimo». Basti pensare che la parte che non si sia avvalsa del presente istituto avrebbe potuto liberamente riservare all'udienza di discussione lo svolgimento delle proprie difese; e se di fronte alle nuove domande,

[145] Cfr., rispettivamente, art. 4, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398, e art. 26, R.D. 31 agosto 1901, n. 413, cit. nota n. 126, p. 4307. Si v., altresì, E. CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, cit., pp. 16-18.

[146] A quanto consta, la denominazione di «procedimento sommarissimo» sembrerebbe essere stata coniata dallo stesso L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, cit., III, pp. 404-408; cfr., infatti, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, pp. 434-437. Su tale disciplina v., altresì, S. LA ROSA, *Il procedimento sommario secondo la Legge 31 marzo 1901 e il R. Decreto 31 agosto 1901*, cit., pp. 39-52.

[147] Cfr. art. 5, co. 1°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398, con l'analitico commento di G. APICELLA, *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, cit., pp. 73-84.

[148] Cfr. art. 5, co. 3°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398, con il commento di E. CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, cit., pp. 18-24 e, *amplius*, S. PERRONI, *L'articolo 5 della Legge sulla riforma del procedimento sommario*, Messina, 1902, *passim*; G. MARINO, *Sulla retta interpretazione dell'art. 5 della Legge 31 marzo 1901 che riforma il procedimento sommario*, Roma, 1904, *passim*.

[149] Cfr. art. 5, co. 4°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398, con il commento di L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, pp. 437-441.

[150] Cfr. art. 5, co. 5°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398 e v., ancora, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, pp. 441-444.

[151] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 126, pp. 4300, 4303.

eccezioni e prove avversarie si fosse resa indispensabile la produzione di documenti non previamente depositati, la controparte sarebbe decaduta da ogni diritto sulla determinazione dei tempi della discussione con conseguente 'ritorno' all'ordinario regime dei «rinvii di udienza»^[152].

Al di fuori dell'ipotesi di discussione anticipata della causa, l'udienza di comparizione si risolve normalmente nella concessione di un primo rinvio su istanza di parte (art. 6, co. 1°, L. 1901)^[153]. Ulteriori differimenti «a scopo di istruttoria» potranno essere autorizzati dal presidente del tribunale su accordo dei difensori o al ricorrere di «giusti motivi» (art. 6, co. 2°, L. 1901), oltre che per non meglio precisate «ragioni di servizio» (art. 27, co. 3°, R.D. 1901)^[154]. Al fine di disincentivare richieste di rinvio prettamente dilatorie si attribuisce al presidente il potere di disporre l'immediata discussione della causa o la sua cancellazione dal ruolo, ma tale prerogativa potrà essere esercitata soltanto a partire dal quinto differimento di udienza (art. 6, co. 3°, L. 1901)^[155].

In ogni caso, qualsiasi questione relativa alla concessione dei rinvii, all'ammissione e all'assunzione delle prove, che non possa superarsi con l'accordo delle parti, obbliga il presidente alla rimessione della causa al collegio per la risoluzione dell'«incidente»^[156]. Tale non rara eventualità innesca quindi un'autonoma «procedura incidentale», la cui disciplina rimane ancorata al vecchio dettato codicistico e al formalismo del vecchio rito ordinario (§ IV, C. I, T. IV, L. I, Cod.

^[152] Cfr., anche per la netta diversità di opinioni, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, pp. 428-431 e L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, cit., III, pp. 406-408, nonché le più che positive valutazioni di M. BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901*, cit., p. 55.

^[153] Cfr. art. 6, co. 1°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398, con il commento di L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, cit., III, pp. 395-404.

^[154] Cfr. art. 6, co. 2°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398, con il commento di G. APICELLA, *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, cit., pp. 68, 85-87, ove si precisa che i rinvii di udienza motivati da «ragioni di servizio» non saranno computati ai fini dell'esercizio delle prerogative presidenziali di cui subito si dirà *infra* nel testo. A riguardo v. anche la minuziosa esegesi di E. CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, cit., pp. 24-28.

^[155] Cfr. art. 6, co. 3°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398, con il commento critico di L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, pp. 445-446, spec. 446, ove si rileva che «dalla cancellazione della causa dal ruolo [...] niun serio danno soffriranno le parti». E infatti, a norma dell'art. 13, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1399, «la riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione» potrà realizzarsi mediante una semplice «citazione per biglietto» che la parte interessata notificherà all'altra almeno tre giorni prima della nuova udienza. Su tale disposizione v. M. BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901*, cit., pp. 23-24 e L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., pp. 424-425.

^[156] Cfr., critico, G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*², Napoli, 1923, pp. 583-584. Sulla disciplina degli «incidenti» nella vigenza della L. 31 marzo 1901, n. 107 e del relativo R.D. 31 agosto 1901, n. 413, v., *amplius*, M. BONGARZONI, *Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901*, cit., p. 57 ss., nonché S. LA ROSA, *Il procedimento sommario secondo la Legge 31 marzo 1901 e il R. Decreto 31 agosto 1901*, cit., pp. 69-81, spec. 70, ove può appunto leggersi: «Il rito degli incidenti [...] è fondato, principalmente, sulla speranza dell'accordo delle parti, giacché, per regola, il presidente ha il potere di provvedere con ordinanza quando le parti siano d'accordo. Ma lo sperato accordo avviene assai raramente; nella maggior parte dei casi, le parti sono discordi, ed allora la questione è rinviata al collegio, che deve provvedere con sentenza; ed il rito incidentale si risolve in una perdita di tempo con qualche aumento di spesa». Più di recente v., ad es., S. CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia*, Annali, XIV, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, in collaborazione con L. MINERVINI, Torino, 1998, p. 408.

1865)^[157]. E di qui la riproposizione del grave problema dell'immediata impugnabilità delle sentenze «interlocutorie» e dei consequenziali effetti sospensivi sul giudizio di merito (v., *retro*, § 4.1)^[158].

Una volta conclusa l'«istruzione preparatoria» e stabilito il giorno della discussione davanti al collegio, le parti sono tenute allo scambio delle «comparse conclusionali» e alla comunicazione dei «documenti che non siano stati precedentemente depositati» (art. 8, co. 1°, L. 1901)^[159]. Prima dell'udienza resta comunque consentito ai difensori di apportare «aggiunte e modificazioni» alle comparse già depositate, anche avvalendosi del più agevole strumento di scambio 'informale' degli atti basato sul rilascio del «visto per ricevuta» (artt. 8, co. 3°, L. 1901, 6, co. 1°, R.D. 1901)^[160].

Tuttavia, in stretta coerenza con l'obiettivo di «garantire ai litiganti la massima libertà e ogni possibile tutela nello svolgimento delle proprie ragioni», lo scambio preventivo delle «comparse conclusionali» può essere sostituito, a discrezione dei difensori, da due differenti modalità di comunicazione degli atti e di sostanziale prosecuzione dell'«istruzione» scritta^[161].

Nella prima ipotesi lo scambio delle «conclusionali» si realizza in un'apposita udienza davanti al solo presidente del tribunale, con facoltà delle parti di ottenere un nuovo rinvio «per la comunicazione di ulteriori scritti» in vista della discussione (art. 29, co. 1°, cpv. 1°, R.D. 1901)^[162]. In alternativa a questo schema, l'udienza presidenziale può divenire semplicemente quell'«occasione di incontro» in cui una parte comunica all'altra la propria «conclusionale», quest'ultima ottiene un rinvio per fare lo stesso «e così di seguito occorrendo» (art. 29, co. 1°, cpv. 2°, R.D. 1901)^[163].

Quest'ultimo schema risulta ispirato a quello nelle parole della Relazione è il «principio della pluralità delle comparse»^[164]. Un principio avente la duplice finalità, da un lato, di emendare i difetti del vecchio rito «sommario», eliminando il limite di una sola «comparsa conclusionale» per parte (peraltro già derogato nella prassi); e, dall'altro, di assicurare ai difensori quella «piena libertà di discutere» che sull'esempio del vecchio rito ordinario equivale al «diritto di continuare per quanto vogliono la procedura scritta»^[165]. E infatti, come anche meglio si vedrà, rispetto alle «illimitate

^[157] Cfr. artt. 181-186, Cod. 1865 (in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 28, pp. 58-60) e v. quanto nel § 4.1 del presente lavoro.

^[158] Cfr. artt. 481-482, Cod. 1865 (in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, cit. nota n. 28, p. 144) e v. quanto nei §§ 3.4 e 4.1 del presente lavoro.

^[159] Cfr. art. 8, co. 1°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398, con il commento di E. CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, cit., pp. 30-32.

^[160] Cfr. art. 8, co. 3°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398, e art. 6, co. 1°, R.D. 31 agosto 1901, n. 413, cit. nota n. 126, p. 4306. A riguardo v. G. APICELLA, *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, cit., pp. 96-109.

^[161] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 126, p. 4300.

^[162] Cfr. art. 29, co. 1°, cpv. 1°, R.D. 31 agosto 1901, n. 413, cit. nota n. 126, p. 4307, con i commenti di L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 447; G. APICELLA, *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, cit., p. 69.

^[163] Cfr. art. 29, co. 1°, cpv. 2°, R.D. 31 agosto 1901, n. 413, cit. nota n. 126, p. 4307, con il commento di L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, cit., III, pp. 392-394.

^[164] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 126, pp. 4301-4302. A tale riguardo, v. L. ROSSI, «*Procedimento (Forme del)*», cit., pp. 426-427.

^[165] Cfr. «Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella tornata del 26 novembre 1863 (n° 63)», in *Progetto del Codice di procedura civile del Regno*

potenzialità' offerte dal complementare principio dell'«istruttoria aperta», appaiono del tutto inadeguate le disposizioni volte ad attribuire al giudice un ruolo di direzione e di impulso del procedimento; e ciò risulta particolarmente evidente anche per il potere-dovere del presidente di rimettere la causa in decisione davanti al collegio «quando risulti che le parti abbiano sufficientemente esauriti gli atti preparatori alla discussione» (art. 29, co. 2°, R.D. 1901)^[166].

Nella seconda possibile forma di scambio delle «conclusionali», tale attività si compie direttamente all'udienza fissata per la discussione, obbligando il collegio a disporre un primo differimento (art. 9, co. 1°, L. 1901)^[167]. Tuttavia, quale che sia il percorso prescelto dai difensori per giungere all'udienza di discussione, «altri rinvii e in un numero indeterminato» potranno avere luogo in conseguenza delle nuove attività assertive e probatorie delle parti, consentite *ad libitum* in virtù del più volte citato principio dell'«istruttoria aperta»^[168]. Difatti, quando una parte «abbia dedotto nuove domande od eccezioni o mezzi di prova, o presentati in udienza nuovi documenti», il collegio è obbligato ad accogliere la richiesta di rinvio della controparte, ovvero a provvedere d'ufficio al differimento della discussione; e ciò ovviamente senza alcuna possibilità di sanzionare eventuali comportamenti scorretti del difensore (art. 9, co. 2°, L. 1901)^[169]. A completare il quadro delle possibili nuove parentesi di contraddittorio attivabili nella fase conclusiva del procedimento si pone infine la previsione che autorizza «la riapertura della discussione per gravi difformità negli atti»; un'ipotesi – a dir poco estrema anche in un'ottica di *adversarial lawyering* – che presuppone il riscontro da parte del collegio, ormai riunito in camera di consiglio

d'Italia. Presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863 (n. 63), Torino, Stamperia Reale, 1864, p. 85, e v., amplius, § 4.1. Cfr., altresì, M. BONGARZONI, Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901, cit., pp. 96-97, ove può leggersi: «questa notifica delle comparse e lo scambio delle medesime, che, per l'articolo 29 del regolamento, le parti possono farsi all'infinito, tendono a rintracciare nella nuova procedura le partiche dilatorie e pericolose del vecchio rito formale. [...] Se è vero che la ragione precipua, fondamentale della riforma sta nell'avere voluto liberare la procedura da tutti i ripieghi e i maliziosi attentati di litiganti di malafede, a che lasciarsi sedurre dall'idea che questi litiganti possano, come buoni fratelli, sotto la guida di una paterna prescrizione, lavorare per il trionfo della verità e della giustizia? Se l'uomo è il lupo del suo simile, il litigante è il serpente boa del suo avversario».

^[166] Cfr. art. 29, co. 2°, R.D. 31 agosto 1901, n. 413, cit. nota n. 126, p. 4307.

^[167] Cfr. art. 9, co. 1°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398, con il commento di G. APICELLA, *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, cit., pp. 110-113 e, *amplius*, E. SCHETTINI, *Sull'applicazione dell'art. 9, cap. 1, della Legge 31 marzo 1901 sul procedimento sommario*, Napoli, 1903, *passim*.

^[168] Cfr., critico, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, p. 446 e, *amplius*, L. ROSSI, «*Procedimento (Forme del)*», cit., pp. 428-429, ove può leggersi: «uno dei caratteri propri del procedimento sommario conservati nel procedimento ordinario stabilito dalla legge 31 marzo 1901 è quello che consiste nell'andare la causa alla discussione a processo aperto, cioè rimanendo ancora libera alle parti la facoltà di proporre nuovi mezzi di difesa, nuove prove, nuove eccezioni e persino di modificare le loro conclusioni. [...] Così può avvenire che, nel momento in cui la causa portata avanti al collegio sta per esservi trattata oralmente, la situazione processuale venga, nonostante i precedenti rinvii, tanto profondamente alterata da render necessario un maturo esame di tale nuova situazione».

^[169] Cfr. art. 9, co. 2°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1398 e v., ancora, critico, L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, cit., III, pp. 450-453, nonché E. CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, cit., pp. 32-35 e L. ROSSI, «*Procedimento (Forme del)*», cit., pp. 428-429.

per la deliberazione della sentenza, di non casuali «difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali» o dei relativi documenti (art. 11, co. 2°, L. 1901)^[170].

Ripercorse le tappe salienti dell'iter di avvicinamento alla riforma del 1901 e ricostruiti i principali snodi del nuovo processo ordinario di cognizione che tale riforma giunge a configurare, qualche considerazione conclusiva pare opportuna riguardo agli obiettivi di fondo perseguiti dal legislatore e al modo della loro realizzazione.

Come si è osservato, negli oltre trent'anni di progetti, discussioni e lavori parlamentari sulla riforma del rito «sommario» la prospettiva di intervento non risulta sempre univoca né invariabilmente orientata al ribaltamento dell'originario sistema del processo di cognizione. Ed in effetti, sino al 1891 sembra prediligersi un approccio riformatore piuttosto cauto, nel quale l'obiettivo dell'estensione del procedimento «sommario» a un numero sempre maggiore di cause non si traduce nello stravolgimento dell'impianto codicistico né nella complessiva alterazione delle caratteristiche qualificanti tale modello di processo. Nei vari disegni e progetti di legge elaborati nel periodo 1868-1887 si rivelano infatti del tutto ricorrenti tre semplici linee di intervento, tutte mirate al perfezionamento dell'esistente assetto disciplinare del rito «sommario». Ci si riferisce, nell'ordine, *i)* all'introduzione dell'obbligo per le parti di comunicarsi i rispettivi atti difensivi e documenti prima dell'udienza di comparizione, strutturando in tal modo una autonoma fase introduttiva del procedimento; *ii)* alla predisposizione di una rigorosa disciplina dei rinvii di udienza «a scopo di istruttoria», implicante di regola l'individuazione di un numero tassativo di differimenti da concedersi su istanza delle parti; *iii)* alla fissazione di una rigida barriera preclusiva a scandire il passaggio della causa in discussione.

A questa *philosophy* di riforma, non priva di pregi e frutto dei diligenti studi della Commissione 'interdisciplinare' voluta e presieduta dal guardasigilli Mancini, se ne contrappone un'altra e ben più radicale. Segnatamente, a partire dal 1891 – e in conseguenza delle vicende che conducono all'approvazione plebiscitaria del «contro-progetto» Mortara ad opera del terzo «Congresso giuridico forense» – si afferma l'idea che il procedimento «sommario» non debba soltanto affiancarsi al rito «formale», ma a tutti gli effetti sostituirlo quale nuovo archetipo del processo di cognizione. Di qui il tentativo dei successivi progetti – poi confluiti nella L. 31 marzo 1901, n. 107 – di realizzare una sintesi degli elementi propri dell'uno e dell'altro modello di processo, sulla falsariga di quanto già da tempo avveniva nella prassi del rito «sommario». Sul piano tecnico-disciplinare ciò implica – come visto – l'integrale recupero della struttura bifasica del vecchio rito ordinario, compreso lo schema dell'«istruzione formale» per il tramite di memorie scritte liberamente iterabili dalle parti, e persino la gravosa procedura per la risoluzione degli «incidenti istruttori». Per converso, e quasi a contemperare quello che per il legislatore costituisce comunque un *minimum* di garanzie processuali per un rito 'ordinario', soltanto tre caratteristiche del vecchio procedimento «sommario» vengono considerate meritevoli di

[170] Cfr. art. 11, co. 2°, L. 31 marzo 1901, n. 107, cit. nota n. 125, p. 1399 e v., i commenti di E. CUZZERI, *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, cit., pp. 36-37, e di L. ROSSI, «Procedimento (Forme del)», cit., p. 435.

conservazione, seppur con risultati piuttosto ambigui^[171]. Quanto meno a livello di principio, ciò è quanto accade per la configurazione di un ruolo attivo del giudice nella conduzione delle attività preparatorie alla discussione e per la virtuale adattabilità del procedimento «alle esigenze di domande urgenti»^[172]. Tuttavia, come ampiamente osservato, la trasposizione di tali caratteristiche nell'assetto iperliberale del rito «formale» ne limita fortemente la portata innovatrice, tanto che per i maggiori critici della Legge del 1901 non ci si troverebbe di fronte neppure a una vera e propria riforma del procedimento «sommario»^[173]. Ed in effetti, al di là delle parole della Relazione Mortara e degli incerti tentativi di 'sommarrizzazione' del rito «formale», l'unica caratteristica del vecchio «procedimento di eccezione» che conosce una perfetta trasposizione nel nuovo rito ordinario è quella della totale assenza di preclusioni^[174]. Una caratteristica, certo non sgradita a un'avvocatura *ab antiquo* impegnata nella difesa di modalità 'tradizionali' di gestione del contenzioso, che si rivelerà determinante nel contribuire all'aggravamento dello stato della giustizia civile italiana quanto meno sotto il profilo della durata media delle controversie^[175].

4.3 Ruolo della dottrina e configurazione della fase introduttiva nei progetti di riforma del c.p.c. del 1865 nella prima metà del secolo XX

Nella nostra storiografia si è soliti far risalire ai primi del '900 una complessa serie di mutamenti nella cultura del processo civile e nelle connesse prospettive di riforma della legislazione vigente. In linea di larga approssimazione tale periodo segna il passaggio dalla concezione liberale del processo a quella pubblicistica e il profondo rinnovamento delle metodologie scientifiche e dei modelli culturali di riferimento sino ad allora caratterizzanti l'elaborazione dottrinale italiana^[1].

Di fronte a quella che sotto molteplici aspetti rappresenta una sorta di palingenesi per lo studio della 'procedura civile' sembrano doversi esplicitare da subito i limiti della presente analisi. Nel prosieguo l'attenzione sarà dedicata pressoché esclusivamente ai progetti di riforma predisposti dalla dottrina fra il 1908 e il 1926, con particolare riguardo alle forme ordinarie di risoluzione dei conflitti e alle discipline di preparazione della causa ivi delineate. In tale contesto si prescinderà

[171] Cfr. A. CAPONETTI, *Il nuovo rito sommario. Legge 31 marzo 1901, n. 107, Regio Decreto 31 agosto 1901, n. 413*, Roma, 1901, pp. 14-20.

[172] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 126, p. 4300.

[173] Cfr., infatti, S. GALGANO, *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, pp. 62-67. Si v., lapidario, G. CHIOVENDA, *La riforma del processo civile*, in *Mon. trib.*, 1911, p. 3 ss., nonché, per una visione critica più moderata, E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*², Roma, 1936, p. 245 ss.; più di recente, v., sempre critici, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 173; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 159, e, più moderato, V. COLESANTI, *Lodovico Mortara e le riforme processuali. La prima fase (1901-1912)*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, pp. 677-678.

[174] Cfr., del resto, L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, cit., III, pp. 356-357, 427.

[175] Come può evincersi dai dati statistici riportati da C. CECCHI, *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari, 1975, p. 78, nel primo decennio del secolo XX la durata media delle controversie davanti i tribunali aumenta del 16% rispetto all'ultima decade del secolo precedente.

[1] Cfr. G. TESORIERE, *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi*, I. I pre-chiovendiani, II. Giuseppe Chiovenda e la sua Scuola, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, pp. 1318-1348, 1576-1599, e ivi amplissimi rimandi bibliografici.

tuttavia dal tratteggiare la personalità degli autori, così come dalla descrizione delle visioni culturali e delle impostazioni dogmatiche che si pongono sullo sfondo delle proposte di riforma prese in esame. La ragione di una tanto netta circoscrizione del tema di indagine può forse giustificarsi – del resto sulla scia di quanto molti altri hanno fatto – rilevando una certa autonomia (o, se si vuole, non stretta biunivocità) fra le originalissime costruzioni sistematiche dei grandi maestri della nostra dottrina e il loro concreto impegno in veste di riformatori del processo^[2].

In questa chiave si può dire che il secolo XX si apra con la presentazione del cosiddetto progetto Orlando. Come segnalato dalla dottrina più attenta allo studio dei prodromi di riforma globale del Codice del 1865, con la denominazione ‘progetto Orlando’ si ricordano due disegni di legge a firma dell’allora guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando, ma in realtà opera personale di Lodovico Mortara^[3]. Il primo progetto, recante «nuove disposizioni intorno all’ordine e alla forma dei giudizi», è presentato alla Camera dei deputati nel marzo del 1908 insieme a una lunga relazione illustrativa, anch’essa verosimilmente riconducibile al maestro mantovano^[4]. Già in questa sede viene esplicitato l’intento del terzo governo Giolitti di «dividere la materia piuttosto vasta delle riforme del processo giudiziario in due disegni separati», in modo da procedere dapprima alla riscrittura delle disposizioni del Libro primo del Codice, sul giudizio in primo grado e nei successivi gradi di impugnazione, e in seguito alla revisione della disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel Libro secondo^[5]. Tuttavia, a causa della chiusura anticipata della sessione legislativa, il primo progetto Orlando non giunge neppure all’esame dell’apposita Commissione parlamentare. Ed è così che, a dispetto dell’iniziale programmazione dei lavori, la riforma dei due primi Libri del Codice viene fatta confluire in un unico disegno di legge, presentato alla Camera nel maggio del 1909^[6].

^[2] Fra i molti possibili riferimenti, si privilegiano quelli a E. ALLORIO, *Una nuova fase degli studi per la legislazione processuale*, in *Foro pad.*, 1947, p. 29 ss., poi in ID., *Problemi del diritto*, II, Milano, 1957, spec. p. 517; V. DENTI, *Sistematica e post-sistematica nella evoluzione delle dottrine del processo*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1987, p. 469 ss.; ID., *Chiovenda e le riforme del processo civile*, Roma, 1988 (estr. da *Foro it.*, 1988, p. 347 ss.), p. 3 ss., spec. 13-17; ID., *Francesco Carnelutti e le riforme del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 407 ss.; M. TARUFFO, *Sistema e funzione del processo civile nel pensiero di Giuseppe Chiovenda*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986, p. 1133 ss., spec. 1151-1168. Per quanto più strettamente connesso al presente tema di indagine, v., anche per dettagliati riferimenti bibliografici, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017, p. 162 ss.

^[3] Cfr. B. CAVALLONE, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, II, Milano, 1989, p. 829 ss., testo e note, nonché F. CIPRIANI, *I mortariani progetti Orlando fra l’apostolato’ di Scialoja e la ‘propaganda’ di Chiovenda*, in ID., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d’Italia (1866-1936)*, Milano, 1991, p. 125 ss. Si v., altresì, L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*³, V, Milano, s.d. (ma 1909), p. 725.

^[4] Il primo disegno di legge Orlando è presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 16 marzo 1908 (cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXII Legislatura – Sessione 1904-1908*, XVII, Roma, 1908, pp. 20381-20382). Il testo del progetto e la relativa relazione di accompagnamento possono leggersi in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., II, pp. 847-883.

^[5] Cfr. la «Presentazione del ministro proponente» Orlando, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., II, p. 848.

^[6] Il secondo disegno di legge Orlando è presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1909 (cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXIII Legislatura – Sessione 1909*, I, Roma, 1909, p. 993). Il testo del progetto e quello della relazione ministeriale possono leggersi in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., II, pp. 884-933. L’articolo è riportato anche da L. TROMPEO, *Riforme al Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1909, p. 518 ss., con una breve nota introduttiva. Per un breve

Questo secondo progetto Orlando, non a caso intitolato «riforma del Codice di procedura civile», riproduce con marginali modifiche tutte le previsioni del precedente articolato concernenti il processo di cognizione in primo grado, meno che per la prospettata abolizione del vecchio rito «formale» (art. 7, Prog. 1908)^[7]. Per quanto qui specificamente interessa, due modificazioni vengono prospettate con riguardo alla fase introduttiva del procedimento: da un lato, si prevede un parziale ritocco della disciplina della nullità della «citazione» per insufficienza del termine a comparire, affinché tale ipotesi di invalidità non precluda gli effetti interruttivi/impeditivi della prescrizione e della decadenza derivanti dalla *vocatio in ius* del convenuto (artt. 10, co. 2°, Prog. 1908, 7, co. 2°, Prog. 1909); dall'altro, si propone l'attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione personale delle parti in contraddittorio, con la duplice finalità di interrogarle liberamente sui fatti di causa e di provocarne la conciliazione (artt. 15, Prog. 1908, 12, Pro. 1909)^[8].

Si tratta, come si vede, di modificazioni del tutto settoriali e in alcun modo influenti sulla fisionomia del modello di processo disegnato dalla L. 31 marzo 1901, n. 107 e dal relativo R.D. 31 agosto 1901, n. 413. E vi è dunque da chiedersi cosa avesse giustificato le entusiastiche valutazioni di un giurista del calibro di Mariano D'Amelio, per il quale «mai alcuna riforma fu più innovatrice e vivificatrice del Codice di procedura civile» di quella in esame^[9]. Con ogni probabilità la risposta potrebbe ricercarsi tanto nella disciplina del nuovo «procedimento di ingiunzione» per le controversie di competenza pretorile (artt. 23-29, Prog. 1909), quanto, se non soprattutto, nelle «disposizioni generali e di coordinamento» con il Codice^[10]. E infatti, sotto questa modesta catalogazione si rinvenivano norme programmatiche volte a conferire all'esecutivo un'amplissima delega legislativa per la «revisione generale» del Codice e delle numerose leggi 'speciali' promulgate negli oltre quarant'anni della sua vigenza. Il tutto nella prospettiva di far seguire, entro un anno dall'approvazione del (secondo) progetto Orlando, la pubblicazione di un nuovo

commento alle modificazioni della disciplina dell'esecuzione forzata prospettate da tale secondo disegno di legge, v. M.T. ZANZUCCHI, *La riforma della procedura civile nel Progetto Orlando. Osservazioni sull'art. 44 del Progetto*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, p. 126 ss., nonché, *amplius*, T. SICILIANI, *Il disegno di legge sulle nuove disposizioni intorno all'ordine ed alla forma dei giudizi*, in *I Tribunali delle Puglie*, IX-X, 1910, p. 217 ss., 249 ss. Sporadici riferimenti al secondo progetto Orlando si rinvenivano anche in U. FERRONE, *Il processo civile moderno. Fondamento, progresso e avvenire*, Santa Maria Capua Vetere, 1912, pp. 67, 78-79 e nei primi due dei tre volumi di U. CAO, *La riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, I-II, Cagliari, 1912 (spec. II, p. 95 ss.). A riguardo v., più di recente, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 203-211.

^[7] Cfr. art. 7, co. 2°, del primo progetto Orlando, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., II, p. 877.

^[8] Cfr., rispettivamente, gli artt. 10, co. 2°, 15 del primo Progetto Orlando, e gli artt. 7, co. 2°, 12, del progetto del 1909, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., II, pp. 878-879, 917-918 e, ivi, p. 861, la «Presentazione del ministro proponente». Nella dottrina più recente v. giudizi positivi in V. COLESANTI, *Lodovico Mortara e le riforme processuali. La prima fase (1901-1912)*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, pp. 680-683.

^[9] Cfr. M. D'AMELIO, *Nuove disposizioni intorno all'ordine e alla forma dei giudizi*, in *Riv. dir. comm.*, 1908, p. 371. Tale breve opera di commento si riferisce al testo del primo progetto Orlando e le valutazioni ampiamente positive espresse dall'autore appaiono essenzialmente fondarsi sul prospettato 'riordino' della disciplina del Libro primo del Codice (cfr. art. 29 del progetto del 1908, in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., II, p. 883 e v., *infra*, in nota).

^[10] Cfr. artt. 23-29 del secondo progetto Orlando in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., II, pp. 921-923.

testo del Codice di procedura civile, previo parere non vincolante di una ristretta Commissione parlamentare (art. 76, Prog. 1909)^[11].

Dal momento che anche per il secondo disegno di legge Orlando l'iter parlamentare rimane a uno stadio a dir poco embrionale, l'interesse storico verso l'ultimo tentativo 'ufficiale' di riforma parziale del Codice sembra da individuare per così dire *aliunde* rispetto al novero delle soluzioni tecniche in esso prospettate^[12]. Ed in effetti appare una circostanza ormai diffusamente acquisita che la presentazione del progetto Orlando abbia offerto a Chiovenda l'occasione propizia per riaffermare l'idea di «riforma radicale» già ben delineata nei suoi *Saggi di diritto processuale civile* del 1904^[13]. Basti segnalare che nel lungo saggio critico su «Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali» appena tre pagine vengono dedicate al commento dell'articolato ministeriale, da subito bollato come un mero «lavoro di particolari»^[14].

Del resto, l'impegno di Chiovenda nel propugnare la propria visione riformatrice, avvalorandola anche con impressionistici raffronti comparati e statistiche giudiziarie,

[11] Cfr. art. 76 del secondo progetto Orlando in G. TARZIA, B. CAVALLONE, *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, cit., II, p. 933. Rispetto al disegno di legge del 1908, la delega governativa per il 'riordino' della normativa codicistica e delle leggi 'speciali' si estende sino a ricomprendere l'intero testo del Codice di procedura civile. Inoltre, mentre in base al primo progetto Orlando tale attività avrebbe richiesto la costituzione di una apposita Commissione ministeriale, composta da parlamentari e «magistrati o professori di diritto» (art. 29), nel disegno di legge del 1909 la Commissione 'consultiva' sarebbe stata composta da soli senatori e deputati (art. 76). A tale riguardo v., critico, M. DE PALO, *La riforma della procedura civile nel progetto Orlando*, in *Riv. dir. comm.*, 1909, p. 682, ivi, p. 713, la *Postilla* della Direzione della Rivista diretta a difendere «il progetto dalle sagaci osservazioni del procedurista napoletano»; *Postilla* che per B. CAVALLONE, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, cit., pp. 831-832, nota n. 4, e F. CIPRIANI, *I mortariani progetti Orlando fra l'apostolato di Scialoja e la 'propaganda' di Chiovenda*, cit., p. 155, nota n. 132, sarebbe da ricondurre a Lodovico Mortara (v. un accenno a tale vicenda anche in M.T. ZANZUCCHI, *La riforma della procedura civile nel Progetto Orlando. Osservazioni sull'art. 44 del Progetto*, cit., p. 126).

[12] D'altronde, come subito si dirà *infra* nel testo, a determinare il definitivo abbandono del progetto Orlando sono anche i frequenti cambi di vertice al dicastero di grazia e giustizia. E infatti, a cominciare dalla breve parentesi del ministero Scialoja, i successivi ministri appaiono in qualche misura assorbiti dalla questione della riforma dell'ordinamento giudiziario, come noto sfociate nell'emanazione della L. 19 dicembre 1912, n. 1311 e del relativo R.D. 27 agosto 1913, n. 1015 sull'istituzione del «giudice unico» in prima istanza (cfr. B. CAVALLONE, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, cit., pp. 834-835). Per ulteriori notizie, commenti e rimandi bibliografici a tale riguardo, v. L. ZANUTTIGH, *Il giudice unico nella riforma del 1912*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, p. 688 ss. e, *amplius*, di recente, B. FICCARIELLI, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella prospettiva del giusto processo civile. Profili evolutivi*, Napoli, 2020, pp. 22-33.

[13] Cfr. G. CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, Bologna, 1904, *passim*, nonché ID., *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in *Riv. giur. soc.*, 1907, p. 49 ss., ora in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*. Nuova edizione considerevolmente aumentata dei 'saggi' e dei 'nuovi saggi', I, Roma, 1930, p. 379 ss.

[14] Cfr. G. CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, p. 48 ss., con il titolo *Der gegenwärtige Stand des Zivilprozesses in Italien und der Entwurf Orlando* anche in *Rheinische Zeitschrift für Zivil-und Prozessrecht*, 1910, p. 456 ss. (trad. e note di A. MENDELSSOHN-BARTHOLDY), poi pubblicato in ID., *Nuovi saggi di diritto processuale civile*, Napoli, 1912, p. 111 ss. e, infine, in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, cit., I, p. 395 ss., spec. 428-430 (e a p. 428 il virgolettato riportato nel testo). A quanto ci dice Chiovenda nell'ultima raccolta di saggi del 1930, lo scritto appena citato riproduce il contenuto di una relazione svolta al Circolo giuridico di Roma il 17 aprile 1909; Circolo presieduto da Vittorio Scialoja (v., infatti, V. SCIALOJA, *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, p. 941 ss.). Stando a quanto riportato nella raccolta di saggi del 1912, l'intervento al Circolo romano sarebbe stato replicato anche «nella sala degli avvocati di Milano, il 27 novembre 1910, per invito della Società dei Giuristi ed Economisti di Milano e dell'Associazione generale fra i Magistrati italiani». In realtà – come già rilevato da attenta e autorevole dottrina (cfr. B. CAVALLONE, *Il progetto Orlando. Note introduttive*, cit., p. 831, nota n. 3) – il testo di questo secondo intervento rappresenta una versione per così dire 'semplificata' del primo, nel quale vengono omessi parte dei rimandi comparatistici e pressoché la totalità dei riferimenti ai contenuti del progetto Orlando (ormai già abbandonato da tempo): cfr. G. CHIOVENDA, *La riforma del processo civile*, in *Mon. trib.*, 1911, p. 3 ss.

doveva apparire quasi superflua a chi guardava al maestro piemontese con l'affetto e la stima di Vittorio Scialoja, nel dicembre del 1909 nominato ministro di grazia e giustizia del secondo governo Sonnino^[15]. Il cambio di vertice al ministero determina infatti l'immediato accantonamento del progetto Orlando, probabilmente considerato inadeguato rispetto a quelle finalità di drastica deformalizzazione e semplificazione del processo civile che Scialoja intende perseguire in sostanziale conformità con gli insegnamenti chiovendiani^[16].

Come noto, la brevissima parentesi del dicastero Scialoja non consente il raggiungimento di obiettivi ulteriori al repentino abbandono del progetto Orlando: meglio «il cattivo processo attuale ad una cattiva riforma», dirà Chiovenda nell'ultimo intervento critico su «La riforma del processo civile» del 1911^[17]. Tuttavia, al termine della Grande Guerra, il rapporto fra Scialoja e Chiovenda – e specialmente la pervasiva influenza politica dell'ex guardasigilli – si rivelano decisivi nel portare a termine la prima proposta di riforma radicale del Codice di procedura civile.

Più in particolare, nel marzo del 1918 viene costituita quella che passerà alla storia come la «Commissione centrale per il dopo guerra»: un imponente e complesso organo governativo, formalmente incaricato di «studiare e proporre i provvedimenti occorrenti al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace» (art. 1, cpv. 1°, D.lgt. 21 marzo 1918, n. 361)^[18]. A livello organizzativo tale Commissione risulta suddivisa in due Sottocommissioni, a loro volta articolate in Sezioni e Gruppi di lavoro in base alla scelta dei rispettivi presidenti e del capo del governo (art. 2, D.lgt. 21 marzo 1918, n. 361)^[19]. La prima Sottocommissione, presieduta da Scialoja, avrebbe dovuto occuparsi delle «materie giuridiche, amministrative e sociali», con il concorso di ben dodici Sezioni, fra cui la VIII^a deputata allo studio delle «riforme del diritto privato rese urgenti dalla guerra»^[20]. All'interno della Sezione VIII^a trova quindi spazio il Gruppo di lavoro dedicato agli «studi processuali», che annovera Lessona, Redenti e, in qualità di presidente, Giuseppe Chiovenda^[21].

[15] Cfr., *amplius*, B. CAVALLONE, «Preferisco il cattivo processo attuale» (Chiovenda, Mortara e il 'progetto Orlando'), in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 1052 ss., testo e note.

[16] Cfr. F. CIPRIANI, *I mortariani progetti Orlando fra l'apostolato di Scialoja e la propaganda di Chiovenda*, cit., p. 142 ss. Si v., del resto, qualche anno più tardi rispetto alle vicende del secondo progetto Orlando, V. SCIALOJA, *I problemi dello Stato italiano nel dopoguerra*, Bologna, 1918, p. 286.

[17] Cfr. G. CHIOVENDA, *La riforma del processo civile*, cit., p. 4.

[18] Il testo del D.lgt. 21 marzo 1918, n. 361 può leggersi in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, mercoledì 27 marzo 1918, n. 73, p. 855. Per qualche ulteriore notizia critica sul complesso apparato governativo della «Commissione centrale per il dopoguerra», v., ad es., R. VUOLI, *La Commissione centrale per il dopoguerra*, in *Riv. int. Scienz. Soc. e Disc. Aus.*, 1918, p. 285 ss.

[19] Cfr. art. 2 del D.lgt. 21 marzo 1918, n. 361, cit. nota n. 17, p. 855.

[20] Cfr., *amplius*, V. SCIALOJA, *Introduzione*, in COMMISSIONE REALE PER IL DOPOGUERRA, *Studi e proposte della Prima Sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali. Giugno 1918-giugno 1919*, Roma, 1920, pp. V-XII, spec. VIII-X, ove si dà conto dei numerosi e spesso insormontabili problemi di coordinamento fra l'operato dell'una e dell'altra Sezione, nonché della totale mancanza di quel ruolo direttivo che avrebbe dovuto esplicare la presidenza del Consiglio dei ministri.

[21] Cfr. quanto riportato dal presidente della Sezione VIII^a P.E. BENZA, *Riforme del diritto privato rese urgenti dalla guerra*, in COMMISSIONE REALE PER IL DOPOGUERRA, *Studi e proposte della Prima Sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja*, cit., p. 191. Sulla composizione del Gruppo di lavoro deputato agli «studi processuali», v. ulteriori dettagli in F. CIPRIANI, *Una Commissione 'troppo grande'. Il progetto Chiovenda e il guardasigilli Mortara*, in ID., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, cit., pp. 196-197, testo e note, nonché, *amplius*, ID., *Alle origini del progetto Chiovenda. (I verbali del terzo gruppo dell'ottava sezione della prima sottocommissione della c.d. 'Commissione per il dopoguerra')*, in *Il giusto proc. civ.*, 2008, p. 757 ss.

Come anche emerge dalle parole del presidente della Sezione VIII^a, durante i nove mesi di saltuarie riunioni del Gruppo di lavoro presieduto da Chioventa l'opera del maestro piemontese non conosce interruzioni né condizionamenti di sorta quanto alla definizione delle scelte di fondo e delle specifiche soluzioni tecniche su cui costruire il nuovo processo civile^[22]. E del resto è sufficiente guardare al testo della «Proposta di riforma del procedimento civile» e alla relativa relazione di accompagnamento – licenziati dalla prima Sottocommissione nel giugno del 1919 – per eliminare ogni incertezza circa la paternità dell'intera opera^[23].

Come esplicitato nel prologo della relazione, la proposta Chioventa ha ad oggetto la disciplina del processo di cognizione in primo grado e nelle successive fasi di impugnazione, considerata «la parte più profondamente difettosa» del Codice e quindi la più meritevole di «radicale riforma»^[24]. Radicalmente innovativa è senza dubbio l'immagine del processo tratteggiata nelle successive pagine della Relazione; opera, quest'ultima, non a caso rimasta famosa come «una specie di *summa* del pensiero chiovendiano»^[25]. Senza osare entrare nel dibattito sui postulati ideologici e concettuali del cosiddetto sistema dell'oralità, qualche minima indicazione appare opportuna sulla portata pratica dei tre notori principi chiovendiani per quanto più specificamente concerne l'impostazione della controversia^[26].

A tale riguardo sembra costituire un primo necessario riferimento quello all'applicazione dell'oralità nella fase di preparazione della causa. Come ampiamente noto, nel procedimento disegnato da Chioventa la scrittura assolve la funzione di

[22] Cfr. P.E. Bensa, *Riforme del diritto privato rese urgenti dalla guerra*, cit., p. 195, ove – in chiara sintonia con le posizioni ricorrentemente espresse da Chioventa – si rileva che «la parte più difettosa del nostro ordinamento giuridico può dirsi essere costituita dal diritto processuale civile, del quale si invoca da tempo una radicale riforma lamentandosi la straordinaria lentezza e le complicazioni formali dei procedimenti. [...] La riforma è necessaria anche per ragioni politiche: gli italiani delle terre redente hanno un diritto processuale molto migliore del nostro. Si impone perciò l'obbligo di perfezionare la nostra legge, in modo che essa tenga conto anche della legge vigente nelle Province redente». Per una dettagliata ricostruzione delle attività del Gruppo di lavoro presieduto da Chioventa, v., ancora, F. CIPRIANI, *Una Commissione 'troppo grande'. Il progetto Chioventa e il guardasigilli Mortara*, cit., pp. 197-199.

[23] La «Proposta di riforma del procedimento civile» formalmente presentata dalla Sezione VIII^a al termine dei lavori della «Commissione centrale per il dopo guerra» può leggersi, assieme alla «Relazione sulla proposta di riforma del procedimento civile», in COMMISSIONE REALE PER IL DOPOGUERRA, *Studi e proposte della Prima Sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja*, cit., rispettivamente, pp. 242-311 e 531-620. Entrambi i documenti possono leggersi anche in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra. Relazione e testo annotato*, Napoli, 1920, al quale verrà fatto riferimento per citare le disposizioni del progetto. La sola Relazione illustrativa è edita anche in G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei 'saggi' e dei 'nuovi saggi'*, II, Roma, 1931, p. 1 ss., dal quale saranno citati gli estratti riportati *infra* nel testo. Per alcuni primi generali commenti di segno positivo alla proposta Chioventa, v., ad es., P. CARADONNA, *La riforma del procedimento civile italiano secondo la proposta della Commissione per il dopo guerra*, in *Riv. dir. civ.*, 1920, p. 228 ss. (anche in estratto, Milano, 1920, p. 1 ss.); A. SEGNI, *La legislazione processuale di guerra e la riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, 1921, p. 106 ss., poi in ID., *Scritti giuridici*, I, Torino, 1965, pp. 298-299; ID., *Ancora in tema di riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, 1921, p. 332 ss., ora in ID., *Scritti giuridici*, cit., I, pp. 305-306; P. CALAMANDREI, *Zivilprozesse reformen in Italien*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil und Prozessrecht*, XI, 1922, pp. 252-258, poi in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. CAPPELLETTI, I, Napoli, 1965, p. 94 ss., spec. 96-99.

[24] Cfr. G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 3.

[25] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, p. 195.

[26] Per una più approfondita analisi di tali aspetti v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, V. ANSANELLI, *Alle radici del Progetto Chioventa – Fra modernismo processuale e... adversary system*, in *Il giusto proc. civ.*, 2019, p. 387 ss.

«preparare la trattazione della causa», individuandosi nel classico scambio di «comparse» lo strumento-tipo per procedere alla progressiva definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*^[27]. Tuttavia, nel modello chiovendiano la forma scritta delle allegazioni e deduzioni delle parti non è richiesta per così dire *ab substantiam*. E infatti, salvo che per l'atto introduttivo del giudizio, le «scritture preparatorie [...] sono soltanto l'annuncio delle dichiarazioni che si faranno all'udienza»^[28]. E di qui, per un verso, l'obbligo delle parti di riproporre in udienza tutte le domande, eccezioni e istanze istruttorie già formalizzate per iscritto, pena la decadenza; e, per altro verso, la facoltà di emendarne il contenuto e di aggiungerne eventualmente di nuove^[29].

A prevenire gli intuibili rischi derivanti dall'utilizzazione distorta delle facoltà allegatorie delle parti dovrebbe porsi la rigorosa applicazione del principio di immediatezza sin dalla fase preparatoria del dibattimento. Come subito meglio si vedrà, l'«immediatezza del rapporto fra il giudicante e le persone di cui egli deve valutare le dichiarazioni» assume un particolare rilievo anche nel momento precedente la formazione delle prove, consentendo al giudice un efficace esercizio dei poteri di direzione, controllo ed eventuale sanzione dell'attività assertiva delle parti^[30]. Completa infine l'assetto teorico-funzionale di questa prima fase del processo la concentrazione di tutte le attività allegatorie e probatorie delle parti in un'unica udienza o poche udienze vicine, configurandosi come del tutto eccezionali autonome parentesi incidentali nel corso del giudizio di merito^[31].

Un coerente sviluppo dei principi appena richiamati si rinviene indubbiamente nelle «disposizioni generali» contenute nei primi 105 articoli del progetto, che non casualmente si aprono con l'enunciazione dei tre canoni chiovendiani dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza (artt. 1-2, Prog. 1919)^[32]. Paragonata ai complessivi 204 articoli dell'intero progetto, la smisurata ampiezza delle «disposizioni generali» sembra doversi ricondurre all'intento di dettare una disciplina comune alle diverse tipologie di procedimento, eliminando ogni 'clausola aperta' e rinvio dall'una all'altra normativa «in quanto applicabile». In questa aspirazione alla completezza ed esaustività del dettato normativo potrebbe forse ravvisarsi un elemento di continuità

[27] Cfr. G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., p. 29 ss., ove si spiega che: «La scrittura ha un duplice ufficio nel processo orale. Il primo ufficio è preparare la trattazione della causa. [...] Il secondo ufficio della scrittura [...] è la documentazione di ciò che ha importanza per la causa, in particolare di ciò che avviene all'udienza».

[28] Cfr. G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., p. 29.

[29] Cfr. G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 29-30, ove può appunto leggersi: «Nel processo scritto la scrittura è la forma delle deduzioni; una domanda, una eccezione, una proposta di prova non è valida se non è fatta per iscritto [...]. Le scritture preparatorie del processo orale, invece, ad eccezione della scrittura contenente la domanda introduttiva, non sono la forma della dichiarazione [...]. Le dichiarazioni giuridicamente rilevanti si faranno solo all'udienza: all'udienza, se s'intende mantenerle, si devono confermare oralmente le dichiarazioni annunciate, ma si possono modificare, rettificare, abbandonare queste dichiarazioni, e farne altre non annunciate». Più di recente v., critico, F. CIPRIANI, *Una Commissione 'troppo grande'. Il progetto Chiovenda e il guardasigilli Mortara*, cit., pp. 205-206.

[30] Cfr. G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 30-31, 34, nonché V. ANSANELLI, *Alle radici del Progetto Chiovenda – Fra modernismo processuale e... adversary system*, cit., p. 397.

[31] Cfr. G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 31-32, nonché V. DENTI, *Chiovenda e le riforme del processo civile*, cit., p. 11.

[32] Cfr. il testo degli artt. 1-2 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 83.

con la concezione veterolibérale del processo, tanto più se si considera il dichiarato obiettivo di azzerare in tal modo ogni margine di discrezionalità dell'interprete nell'individuazione delle norme di volta in volta applicabili^[33]. Con tutto ciò, non sembrano ravvisarsi significativi miglioramenti nella formulazione delle disposizioni relative al «procedimento di prima istanza davanti i tribunali civili»; disposizioni, spesso contenenti pletorici rinvii alle singole norme di 'parte generale', che non appaiono facilitare il lavoro di sintesi della *regula iuris*. Peraltro – e quale annotazione conclusiva sul punto – quando occorre riferirsi soltanto alla disciplina del singolo procedimento non è raro constatare una certa distonia fra l'architettura procedimentale abbozzata nelle «disposizioni generali» e quella risultante dal complesso delle norme del progetto.

Nell'ambito delle disposizioni comuni al «procedimento davanti i tribunali civili» e a quello «davanti i pretori e i conciliatori», si ritrova innanzitutto una disciplina uniforme dell'atto introduttivo del giudizio e delle ulteriori «scritture preparatorie», tipicamente denominate «di risposta e di replica». La funzione attribuita a tali «scritture» è come detto quella di preparare il «dibattimento orale», costituente a tutti gli effetti il momento centrale dell'archetipo processuale chiovendiano (art. 3, Prog. 1919)^[34].

Questo primo gruppo di norme si apre con l'analitica regolamentazione della «domanda giudiziale» introduttiva, che assume tecnicamente la forma del ricorso (artt. 4, 111, Prog. 1919)^[35]. A livello contenutistico, la previsione dei requisiti concernenti l'*editio actionis* appare piuttosto precisa e comunque tale da assicurare al convenuto la possibilità di predisporre una adeguata difesa già nella prima «scrittura preparatoria»^[36]. Più in dettaglio, si impone all'attore l'onere di determinare l'«oggetto della domanda» – formula, questa, volutamente priva di riferimenti alla materialità del bene preteso, secondo la notoria contrapposizione chiovendiana fra *petitum* mediato e *petitum* immediato – e di esporre «succintamente, ma in modo preciso e completo», i fatti che serviranno a fondare le conclusioni di merito (art. 4, nn. 6°-7°, Prog. 1919)^[37]. Sotto il profilo probatorio, si prevede inoltre l'onere dell'attore di anticipare eventuali richieste di prova testimoniale, di perizie e di esibizione di documenti nella disponibilità della controparte o di un terzo (artt. 4, n° 8°, 5, Prog.

[33] Cfr. G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., p. 43.

[34] Cfr. l'art. 3 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 83, a norma del quale «il dibattimento orale è preparato mediante un atto scritto contenente la domanda giudiziale ed eventualmente con altre scritture di risposta e di replica».

[35] Cfr. il testo degli artt. 4, 111 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 84, 115. Si v., altresì, qualche breve commento a tale disciplina in P. D'ONOFRIO, *Progetti Chiovenda e Mortara in riforma del Codice di procedura civile*, Napoli, 1925, pp. 10-11.

[36] Cfr. G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 31-32, nonché V. DENTI, *Chiovenda e le riforme del processo civile*, cit., p. 29, ove può leggersi: «La prima scrittura preparatoria è la domanda giudiziale, e questa deve indicare gli elementi della domanda e i mezzi di prova in modo così preciso e determinato da porre il convenuto in grado di difendersi».

[37] Cfr. il testo dell'art. 4, nn. 6°-7°, del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 84. Sulla notoria distinzione concettuale fra «oggetto mediato e immediato» della domanda, v. ID., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*², Napoli, 1923, p. 521 ss. Sulla disciplina dei requisiti concernenti l'*editio actionis* (e il diverso impiego della formula «oggetto della domanda») nelle varie forme di «citazione» previste dal Codice del 1865 v., anche per gli opportuni rimandi bibliografici, quanto nel § 4.1 del presente lavoro.

1919), fermo restando l'obbligo di produrre tutta la restante documentazione occorrente a comprovare le allegazioni introduttive (art. 6, Prog. 1919)^[38].

La «domanda» attorea è quindi presentata alla cancelleria del tribunale competente, affinché – non più tardi delle ventiquattro ore successive – il giudice provveda a fissare l'udienza di prima comparizione nel rispetto di un termine ordinariamente previsto fra i due e i venticinque giorni (artt. 7, 9, 11, Prog. 1919)^[39]. In questa sede spetta peraltro al giudice il dovere di compiere un controllo preliminare di «procedibilità della domanda», espressamente volto a verificare l'osservanza degli *standard* di chiarezza e precisione nell'«indicazione dei fatti e delle prove»^[40]. Ravvisate eventuali «irregolarità o manchevolezze», lo strumento a disposizione del giudice è quello dell'ordine di rinnovazione della «domanda», con contestuale assegnazione di un termine perentorio all'attore (art. 8)^[41]. In difetto di rinnovazione tempestiva, la «domanda» sarà definitivamente dichiarata improcedibile e non produrrà alcun effetto, neppure di carattere interruttivo e preventivo di prescrizioni e decadenze (art. 10, co. 2°, Prog. 1919)^[42].

Le medesime regole previste per la corretta predisposizione della «domanda giudiziale» vengono ribadite per le «scritture preparatorie di risposta e di replica» che andranno eventualmente scambiate fra le parti a seguito della prima udienza (artt. 13-14, Prog. 1919)^[43]. A riguardo occorre comunque segnalare la previsione di uno stringente onere di contestazione delle istanze e difese di volta in volta formulate con tali memorie. E infatti, pur dovendosi ritenere sanzionato soltanto il «silenzio» della parte, gli effetti derivanti dalla mancata contestazione appaiono assimilabili a quelli della *ficta confessio*, attribuendosi al giudice il potere-dovere di considerare come ammesse le allegazioni fattuali e le istanze istruttorie della controparte (art. 20, Prog.

^[38] Cfr. gli artt. 4, n° 8°, 5-6, 23 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 84-85, 89. A norma dell'art. 6, co. 1°, l'attore può limitarsi a richiamare nella narrativa in fatto tutti quei documenti che siano noti al convenuto, ma che dovranno comunque essere esibiti a richiesta del giudice o della controparte. L'inottemperanza all'ordine di esibizione potrà infatti assumere il significato di *ficta confessio*, considerandosi «come provate le affermazioni dell'avversario sul contenuto del documento» (art. 23). Per ulteriori approfondimenti a tale riguardo, v., ad es., A. DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, 1985, p. 32 ss.; B. FICCARELLI, *Esibizione di documenti e discovery*, Torino, 2004, p. 240 ss.; M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, 2018, p. 505; e, per ulteriori rimandi bibliografici alla dottrina del secolo XIX e XX in materia, sia consentito il rinvio a F. NOCETO, *Ineffettività e limiti dell'ordine di esibizione. Alcune soluzioni prospettabili*, in *Revista de processo comparado*, 2019, p. 99 ss.

^[39] Cfr. artt. 7, 9, 11 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 85-86.

^[40] Cfr. G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 31-32, nonché V. DENTI, *Chiovenda e le riforme del processo civile*, cit., p. 29.

^[41] Cfr. art. 8 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 85.

^[42] Cfr. art. 10, co. 2°, del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 85, dal quale si desume che la «domanda» non rinnovata nel termine stabilito dal giudice sarà inidonea a prevenire prescrizioni e decadenze.

^[43] Cfr. artt. 13-15, 103-104 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 86-87, 111-112. A norma dell'art. 15 del progetto, le «scritture preparatorie» saranno di volta in volta depositate dalle parti presso la cancelleria del tribunale, che ne curerà la notificazione, previo inserimento delle relative copie nel fascicolo d'ufficio (artt. 103-104). È peraltro consentito ai difensori delle parti di derogare pattiziamente a tale modalità di comunicazione delle «scritture», optando per lo scambio in forma «privata» mediante il meccanismo del rilascio del visto per ricevuta già previsto dalla L. 31 marzo 1901, n. 107 (v., *retro*, § 4.2).

1919)^[44]. Ed è inoltre interessante notare come analoghe conseguenze non si ricolleghino all'inottemperanza dell'ordine di integrazione delle «scritture preparatorie» che il giudice ravvisi non sufficientemente circostanziate sotto il profilo fattuale e/o probatorio (art. 16, co. 2°, Prog. 1919)^[45].

A fronte di una disciplina generale delle «scritture preparatorie» piuttosto esaustiva può forse spiegarsi l'assenza di specifiche regole in merito alla configurazione dell'atto introduttivo del convenuto^[46]. Dalla combinatoria delle disposizioni concernenti l'inattività delle parti può peraltro desumersi un'ulteriore applicazione del principio della *ficta confessio*, nell'ipotesi di mancato deposito della «scrittura di risposta». In tal caso l'inattività del convenuto è assimilata alla mancata comparizione in giudizio e sanzionata secondo le norme relative alla contumacia; tutto ciò con l'effetto di determinare *ex lege* l'ammissione dei fatti costitutivi affermati dall'attore (artt. 80, 127, Prog. 1919)^[47]. Sempre con riguardo all'atto introduttivo del convenuto, possono poi segnalarsi le preclusioni stabilite per la proposizione dell'istanza di chiamata in causa di terzi (art. 26, Prog. 1919), così come per le eccezioni *litis ingressum impediens* (art. 25, Prog. 1919)^[48].

Alla previsione di tale barriera preclusiva corrisponde l'attribuzione al giudice del potere di disporre la «trattazione separata» delle questioni pregiudiziali e preliminari di rito sollevate dal convenuto; un potere, essenzialmente discrezionale, implicante l'immediata fissazione di una apposita udienza dibattimentale per la decisione dell'«incidente» (art. 28, co. 1°, Prog. 1919)^[49]. In deroga al generale divieto di impugnazione delle decisioni «interlocutorie» (art. 85, Prog. 1919), la sentenza che

[44] Cfr. art. 20 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 88, ove – alla stregua di una sorta di clausola di stile – si rinviene anche l'enunciazione dell'obbligo delle parti e dei loro difensori «di non dire consapevolmente cosa contraria al vero». Sul significato ideologico di tale previsione, v., anche per la profonda diversità di vedute, F. CIPRIANI, *Una Commissione 'troppo grande'. Il progetto Chiovena e il guardasigilli Mortara*, cit., p. 208 e V. ANSANELLI, *Alle radici del Progetto Chiovena – Fra modernismo processuale e... adversary system*, cit., p. 406.

[45] Cfr. art. 16, co. 2°, del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 87.

[46] A tal proposito potrebbe dunque apparire eccessiva la recisa critica di F. CIPRIANI, *Una Commissione 'troppo grande'. Il progetto Chiovena e il guardasigilli Mortara*, cit., p. 205.

[47] Cfr. artt. 80, 127 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 105-106, 120, dai quali si desume la possibilità del convenuto di ricorrere al rimedio della *restitutio in integrum* per evitare gli effetti della *ficta confessio*.

[48] Cfr. artt. 25-26 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 89-90. A norma dell'art. 25 costituiscono «eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito» quelle: i) di nullità della «domanda giudiziale» o della relativa notificazione; ii) di difetto di giurisdizione; iii) di incompetenza (per materia, territorio o valore) del giudice adito; iv) di litispendenza; v) di connessione di causa; vi) di compromesso arbitrale; vii) di mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale nelle controversie «minori»; viii) di difetto di una delle c.d. condizioni dell'azione. Come indicato nel testo, tali eccezioni, così come l'istanza di chiamata in causa di terzi, andranno proposte dal convenuto nella «scrittura di risposta», a pena di decadenza, salvo che «si giustifichi il ritardo con legittimo impedimento» (artt. 25-26). A riguardo, v., altresì, G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 31-32, nonché V. DENTI, *Chiovena e le riforme del processo civile*, cit., p. 46.

[49] Cfr. artt. 28, co. 1°, 35 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 89, 93, con il breve commento di P. D'ONOFRIO, *Progetti Chiovena e Mortara in riforma del Codice di procedura civile*, cit., pp. 11-12. Nell'ipotesi in cui l'eccezione impeditiva sia proposta tardivamente nel corso del dibattimento a norma del richiamato art. 25 (v., *supra*, nota n. 47), il collegio potrà optare per l'immediata decisione della questione «incidentale», ovvero disporre la riunione con il merito della causa (art. 35).

rigetta l'eccezione impeditiva è considerata definitiva ai fini dell'appello; ma si consente al giudice di ordinare comunque la prosecuzione del giudizio di merito, evitando il prodursi degli effetti sospensivi del gravame (art. 28, co. 2°, Prog. 1919)^[50].

Le prerogative del giudice in ordine alla decisione delle c.d. eccezioni dilatorie vengono richiamate anche nel contesto di quella che può considerarsi la norma-manifesto sui «poteri dell'autorità giudiziaria» (art. 29, Prog. 1919)^[51]. E infatti, in un'ottica evidentemente più programmatica che precettiva, vi si ritrova enunciato il dovere del giudice di «disporre quanto necessario per chiarire la verità dei fatti e per assicurare alla causa una decisione conforme a giustizia», così come l'obbligo di assicurare l'«uguaglianza delle parti» nel contraddittorio^[52]. Nello schema del progetto la realizzazione di tali obbiettivi di fondo dovrebbe essere garantita da un ampio e analitico spettro di poteri discrezionali del giudice esercitabili «in ogni stato della causa» (art. 30, Prog. 1919)^[53]. Fra questi, si annoverano, ad esempio, *i*) il già segnalato ordine di rinnovazione o integrazione delle «scritture preparatorie» delle parti (art. 31, Prog. 1919); *ii*) l'ordine di esibizione, ispezione, sopralluogo o perizia (art. 30, nn. 2°-4°, Prog. 1919); *iii*) l'ordine di comparizione personale delle parti, finalizzato all'esperimento del tentativo di conciliazione e/o all'interrogatorio libero sui fatti di causa (art. 63, Prog. 1919); *iv*) e, più in generale, la virtualmente autonoma gestione dei tempi della fase preparatoria e del successivo dibattimento (artt. 32, 58, 64, 68 Prog. 1919)^[54].

Nel «procedimento davanti i tribunali civili» l'esercizio di tali prerogative spetta al presidente del tribunale (o della sezione, se prevista), in sostanziale analogia con quanto già accadeva nel rito «sommario» configurato dalla L. 31 marzo 1901, n. 107 e dal R.D. 31 agosto 1901, n. 413^[55]. Il provvedimento-tipo del presidente è individuato nell'ordinanza (art. 93, Prog. 1919), sempre soggetta a revoca o modifica, anche d'ufficio, in qualunque fase del processo (art. 95, Prog. 1919)^[56]. Per converso, durante la preparazione del dibattimento il ruolo spettante al collegio risulta limitato alla decisione del «reclamo» avverso le ordinanze presidenziali (artt. 107-108, Prog.

[50] Cfr. artt. 28, co. 2°-3°, 85 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 91, 107. Su tale disciplina anche quanto in ID., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 46-48, 57-59, nonché in P. D'ONOFRIO, *Progetti Chiovenda e Mortara in riforma del Codice di procedura civile*, cit., pp. 14, 17.

[51] Cfr. art. 29 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 91.

[52] Cfr., ancora, l'art. 29 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 91, con le precisazioni di ID., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 61-62.

[53] Cfr. art. 30 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 91-92 e, *amplius*, ID., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 62-64.

[54] Cfr. il testo delle disposizioni citate in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 91-92, 99, 100-102.

[55] Con riguardo alla 'ripartizione dei ruoli' fra presidente e collegio durante la fase di preparazione della causa al dibattimento, v. quanto in G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 89-90. Per la disciplina delineata dalla L. 31 marzo 1901, n. 107 e dal relativo R.D. 31 agosto, n. 413, v. quanto nel § 4.2 del presente lavoro.

[56] Cfr. artt. 93, 95 del progetto, G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 109.

1919), nonché all'ammissione delle istanze istruttorie, concordate o no dalle parti (art. 109, Prog. 1919)^[57].

Come è facile intendere, la 'ripartizione dei ruoli' fra presidente e collegio dovrebbe riflettere una strutturazione essenzialmente bifasica del procedimento; ove a una prima fase preparatoria, astrattamente intesa alla circoscrizione dei fatti controversi e alla definizione delle correlative attività istruttorie, dovrebbe seguire una seconda fase dibattimentale, dedicata all'assunzione delle prove orali, alla discussione e all'immediata deliberazione della sentenza^[58].

Secondo questo schema di massima, la prima fase del procedimento si apre con l'«udienza preliminare» davanti al presidente (art. 113, Prog. 1919)^[59]. Oltre alle consuete verifiche della regolare costituzione e comparizione delle parti in giudizio, le attività da svolgersi alla prima udienza risultano alquanto diversificate e per certo inedite rispetto alla connotazione funzionale tipicamente attribuita a tale udienza dal legislatore italiano. Per limitarsi a qualche esempio, si collocano in questa sede *i*) l'esperimento del tentativo di conciliazione (art. 115, Prog. 1919); *ii*) la concessione di provvedimenti cautelari o conservativi (art. 121, Prog. 1919); *iii*) l'autorizzazione all'estensione del contraddittorio nei confronti di terzi chiamati o aventi causa (art. 124, Prog. 1919); *iv*) e la programmazione di un autonomo percorso trattatorio per le eccezioni dilatorie che il convenuto abbia già proposto all'udienza o che saranno formulate con la successiva «scrittura di risposta» (artt. 114, 120, 128, Prog. 1919)^[60]. Su accordo delle parti, l'udienza di prima comparizione potrà peraltro servire alla «preparazione immediata del dibattimento» (art. 125, Prog. 1919); e ciò soprattutto nell'ipotesi in cui venga concordato di rimettere la decisione della causa al solo presidente in veste di giudice monocratico (artt. 153-155, Prog. 1919)^[61].

In quello che può essere considerato il normale svolgimento del processo, all'esito della prima udienza il presidente assegna al convenuto un termine non superiore a trenta giorni per il deposito della «scrittura di risposta» (art. 126, co. 1°, Prog. 1919)^[62]. Contestualmente si procederà all'assegnazione di un termine – non

[57] Cfr. artt. 36, 107-109 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 93, 113-114. A norma dell'art. 107, co. 1°, la proposizione del «reclamo» avverso le ordinanze presidenziali non ne sospende *ex lege* l'esecutività. La decisione del «reclamo» avrà normalmente luogo nel contesto di un'apposita udienza dibattimentale, ma è prevista la facoltà del collegio di differirla al momento dell'emissione della sentenza di merito (art. 108, co. 3°). Con riguardo all'ammissione delle istanze istruttorie occorre invece precisare che, in caso di contestazione delle parti, il provvedimento del collegio non assume la forma dell'ordinanza, ma quella della sentenza motivata (art. 36). E pare infine da segnalare come nel sistema delineato dalla L. 31 marzo 1901, n. 107 l'ammissione delle prove concordate dalle parti avvenisse davanti al solo presidente, senza alcun coinvolgimento del collegio. Non è peraltro difficile intuire che la diversa soluzione prospettata nel progetto in esame costituisca un necessario corollario del principio di immediatezza.

[58] Cfr. G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., p. 89 ss.

[59] Cfr. art. 113 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 115 e, *amplius*, ID., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 93-95.

[60] Cfr. le disposizioni del progetto citate nel testo, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 114-118, 120.

[61] Cfr. artt. 125, 153-155 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 119, 129-130. Sulla facoltà delle parti di concordare la rimessione della causa in decisione davanti al solo presidente del tribunale in veste di giudice monocratico, v. ID., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 98-99.

[62] Cfr. art. 126, co. 1°, del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 119.

maggiore di quindici giorni – destinato di volta in volta a scandire il deposito della «replica» dell'attore, della «duplica» del convenuto e di tutte le ulteriori memorie necessarie alla preparazione del dibattimento (art. 126, co. 2°, Prog. 1919)^[63]. Sulla falsariga del modello di «istruzione scritta» risalente al vecchio rito «formale», lo scambio di tali memorie non risulta segnato da preclusioni o decadenze di sorta, essendo liberamente consentita alle parti la proposizione di nuove «domande, eccezioni o affermazioni di fatto», oltre che la presentazione di «nuovi documenti o mezzi di prova» (art. 19, Prog. 1919)^[64].

In tale contesto il ruolo del giudice appare essenzialmente improntato alla ricerca (o presa d'atto) di soluzioni necessariamente condivise fra le parti con riguardo alla determinazione di modi e tempi delle attività preparatorie. Oltre che dalla definizione concordata del numero di memorie occorrenti alla preparazione della causa, tale impostazione di fondo sembra rispecchiata dall'attribuzione al giudice del poterdovere di convocare le parti per «prendere accordi circa i mezzi di prova da predisporre» in vista del dibattimento (art. 130, Prog. 1919)^[65]. Ad ogni modo, nel termine intercorrente fra la formalizzazione di tali 'accordi istruttori' e la data dell'udienza dibattimentale, resta consentita alle parti l'introduzione di nuovi temi di indagine, anche in funzione di una più ampia attività di integrazione o rettifica delle domande ed eccezioni proposte. Tutto ciò mediante un ulteriore scambio di «scritture preparatorie» liberamente iterabile dalle parti sino alla data dell'udienza (art. 133, Prog. 1919)^[66].

Quando la causa giunge finalmente al dibattimento può comunque verificarsi l'ipotesi in cui occorra disporre un nuovo «procedimento preparatorio», vuoi per la particolare natura della controversia (es. giudizi di divisione o di rendiconto), vuoi per l'ancora incerta definizione delle «numerosi e complicate pretese delle parti» (art. 142, Prog. 1919)^[67]. In tal caso si procede quindi alla nomina di un giudice delegato che presiederà allo svolgimento delle attività di definitiva determinazione dei fatti controversi e del correlativo quadro delle prove da assumere; il tutto da realizzarsi nel contesto di una o più udienze di discussione, eventualmente precedute dallo scambio di nuove memorie fra le parti (artt. 143-146, Prog. 1919)^[68]. Ed in effetti, nello schema della proposta Chiovenda è soltanto in tale ipotesi di ulteriore

^[63] Cfr. art. 126, co. 2°, del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 119 e, spec., quanto in ID., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 55-56.

^[64] Cfr. art. 19 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 88 e ID., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., p. 29, ove può leggersi: «Queste scritture preparatorie ricordano a prima vista le scritture o comparse del processo scritto; ma in realtà se ne differenziano profondamente», in quanto – come già rilevato più sopra – mero «annuncio delle dichiarazioni che si faranno all'udienza».

^[65] Cfr. art. 130 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 121.

^[66] Cfr. art. 133 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 122.

^[67] Cfr. art. 142 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 126 e quanto in ID., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 97-98.

^[68] Cfr. artt. 143-146 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 126-127.

prolungamento delle attività trattatorie che la fase di preparazione della causa «ha carattere preclusivo rispetto all'istruttoria da compiersi al dibattimento»; anche se – occorre subito aggiungere – nuove domande, eccezioni e prove potranno comunque proporsi in sede dibattimentale semplicemente allegando la sussistenza di «giustificati motivi» (art. 147, Prog. 1919)^[69].

In tutti i restanti casi il passaggio della causa alla fase dibattimentale non implica alcuna limitazione alla facoltà delle parti di «far valere nuove ragioni ed eccezioni e produrre o chiedere nuovi mezzi di prova» (art. 55, co. 1°, Prog. 1919)^[70]. Si assiste, sotto tale profilo, alla riproposizione del noto principio dell'«istruttoria aperta»; principio, assunto a notorietà con la Relazione Mortara del 1901 (v., *retro*, § 4.2), e a più riprese citato nella Relazione Chiovenda quale elemento strutturante l'assetto dell'udienza dibattimentale^[71]. Invero, rispetto all'applicazione *sic et simpliciter* che ne viene fatta dal legislatore del 1901, quella prospettata dal progetto Chiovenda conosce almeno due non trascurabili contemperamenti, spesso enfatizzati come espressione di tendenze autoritarie ed estremizzanti l'impostazione pubblicistica chiovendiana^[72]. Ci si riferisce, da un lato, alla previsione di una specifica deroga alla regola della soccombenza volta a consentire la condanna alle spese della parte che abbia compiuto allegazioni o deduzioni tardive (art. 55, co. 2°, Prog. 1919); e, dall'altro, all'attribuzione al giudice del potere di rigettare *de plano* le eccezioni e le richieste istruttorie «presentate con ritardo colposo o con intento dilatorio» (artt. 56-57, Prog. 1919)^[73].

Senza entrare nel merito di un dibattito ormai risalente e superato, non sembra potersi prescindere – in chiave minimamente conclusiva sul punto – dal ribadire come simili previsioni denotino il tentativo di coniugare le due anime della proposta Chiovenda: l'eredità classica della tradizione liberale del processo, intesa come riproposizione di un assetto delle attività preparatorie agevolmente modulabile dall'iniziativa delle parti private; e le acquisizioni del moderno pensiero pubblicistico sull'implementazione del ruolo del giudice nella direzione del procedimento^[74]. Del resto, come evidenziato da attenta dottrina, sarà proprio questa ispirazione precorritrice e aderente alle nuove avanguardie della 'scienza processuale' a segnare

[69] Cfr. art. 147 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 127, a norma del quale «la parte non può nel dibattimento orale proporre domande fare contestazioni e dichiarazioni omesse nel procedimento preparatorio, se non dimostrando che in questo non le presentò per un giustificato motivo o che solo dopo chiuso il procedimento preparatorio ed è notizia dei fatti su cui le nuove deduzioni sono fondate». Cfr., altresì, ID., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., pp. 96-97, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo.

[70] Cfr. art. 55, co. 1°, del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 99.

[71] Cfr. G. CHIOVENDA, *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 14-15, 96-97. Sui ripetuti richiami al principio dell'«istruttoria aperta» nella Relazione mortariana di accompagnamento al R.D. 31 agosto 1901, n. 413, v., anche per le relative ripercussioni sulla fisionomia del modello di processo ivi delineato, il § 4.2 del presente lavoro.

[72] Cfr. G. TARELLO, *L'opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, raccolti da G. TARELLO, III, 1, 1973, p. 681 ss., poi in R. GUASTINI, G. REBUFFA (a cura di), *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, Bologna, 1989, pp. 109 ss., spec. 212-214.

[73] Cfr. artt. 55, co. 2°, 56-57 del progetto, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 99, con quanto in ID., *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 34, 48-49.

[74] Cfr., per tutti, E.T. LIEBMAN, *Storiografia giuridica 'manipolata'*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, p. 100 ss.

la sorte della proposta Chiovenda^[75]. Oltre alle accuse di dottrinarismo e all'enfaticata aderenza al modello processuale austriaco del 1895, la critica di fondo che si muove al progetto è quella di uno snaturamento delle abitudini della classe giudiziaria e forense, paventando al contempo temibili ripercussioni sulle consuete modalità di lavoro (e di compenso) dell'influente categoria dei procuratori legali^[76]. Ed in effetti è anche da queste premesse pragmatiche che ripartiranno i lavori di riforma del Codice sotto la guida di Lodovico Mortara.

Nel febbraio del 1923 il primo guardasigilli del governo fascista, Aldo Oviglio, presenta alla Camera un disegno di legge-delega per «emendamenti al Codice civile e per la pubblicazione dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile»^[77]. Il testo, accompagnato da un'ampia relazione illustrativa, compie tutti i passaggi dell'iter parlamentare senza incontrare particolari ostacoli, approdando in Senato per l'approvazione definitiva il 27 novembre 1923^[78]. Si giunge così all'emanazione della Legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che all'art. 2 stabilisce quella che dovrà essere la *road-map* per la promulgazione del nuovo Codice di procedura civile: l'elaborazione di un primo progetto a cura del dicastero di grazia e giustizia, la sua revisione ad opera di un'apposita Commissione parlamentare (in seguito nota come «Commissione delle Assemblee Legislative» o più semplicemente C.A.L.) e infine l'approvazione con regio decreto^[79]. Sulla base della stessa Legge verrà inoltre emanato il successivo R.D. 3 giugno 1924 per la costituzione della 'Commissione reale per la riforma dei Codici', nel cui ambito prenderà forma la

[75] Cfr. V. DENTI, *Chiovenda e le riforme del processo civile*, cit., pp. 13-17; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 197-199; ID., *Sistema e funzione del processo civile nel pensiero di Giuseppe Chiovenda*, cit., pp. 1160 ss., spec. 1166-1168. Per ulteriori notizie e riferimenti a tale riguardo, specie nella prospettiva delle riforme del Codice di procedura civile del 1940, sia consentito il rinvio a F. NOCETO, *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva dall'approvazione del codice alla riforma del 1950*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 671 ss., spec. 671-680.

[76] Cfr., del resto, quanto già in G. CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento*, cit., p. 36, ove si legge: «serio può parere il sospetto che il processo orale venga a diminuire i proventi dei procuratori: poiché ciò accadrebbe realmente dove si conservasse il sistema di misurare gli onorari dei procuratori sul numero degli atti che compiono». A tale riguardo, v., *amplius*, G. TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo. Per uno studio della genesi dottrinale del vigente codice italiano di procedura civile*, in AA.VV., *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, III, Firenze, 1977, p. 1409 ss., poi in R. GUASTINI, G. REBUFFA (a cura di), *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, cit., pp. 91-92.

[77] Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile e per la pubblicazione dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile*, Roma, 1925, *passim*.

[78] Cfr. A. OVIGLIO, *Relazione illustrativa al disegno di legge*, in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile e per la pubblicazione dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile*, cit., p. 13 ss. In seguito a un primo passaggio in Commissione legislativa (cfr. *Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati, XXVI Legislatura – Sessione 1921-1923*, IX, Roma, 1923, pp. 8999-9000), il disegno di legge Oviglio è approvato dalla Camera dei Deputati il 12 giugno 1923 (cfr. *Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati, XXVI Legislatura – Sessione 1921-1923*, XI, Roma, 1923, p. 10079). Giunto al Senato, il testo ministeriale passa all'esame dell'Ufficio centrale. Ed è in tale frangente che si registra l'intervento di Mortara, quale commissario incaricato di relazionare sulla parte del d.d.l. concernente il Codice di procedura civile (cfr. L. MORTARA, *Sul nuovo Codice di procedura civile. Relazione*, in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo*, cit., p. 307 ss.). Il disegno di legge-delega è quindi definitivamente approvato dal Senato il 27 novembre 1923 (cfr. SEGRETARIATO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *Camera dei deputati. Legislatura XXVII, La legislazione fascista. 1922-1928 (I-VII)*, I, Roma, 1929, p. 316).

[79] Cfr. art. 2 della L. 30 dicembre 1923, n. 2814, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, martedì 8 gennaio 1924, n. 6, p. 62 e, *amplius*, F. CIPRIANI, *La delega per il nuovo codice, l'epurazione di Mortara e la fondazione della 'processuale'*, in ID., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, cit., pp. 233-237.

celebre ‘Sottocommissione C’ dedicata al Codice di procedura civile (art. 1, lett. c), R.D. 1924)^[80].

Prima di questi eventi (e più precisamente nel marzo del 1923), la prospettiva di una rapida approvazione del disegno di legge Oviglio aveva suggerito di procedere con largo anticipo alla nomina di una Commissione ministeriale incaricata di «esaminare i lavori preparatori già predisposti per i progetti dei nuovi Codici»^[81]. Ed è così che in una più ristretta composizione triunvirale – formata da Mortara, Chiovenda e Carnelutti – prendevano formalmente avvio le discussioni sulla riforma del Codice di procedura civile. In realtà, complice la profonda diversità di vedute (e forse anche l’acredine) fra i due più illustri componenti della Commissione, l’unico risultato che si registra in tale frangente è la pubblicazione di un personale progetto di riforma del Codice a firma dell’allora senatore Mortara^[82].

Già nella dottrina dell’epoca, la stretta contiguità storica fra i progetti Chiovenda e Mortara ne aveva in qualche misura imposto una contrapposizione ancor più marcata di quella che effettivamente emergeva dal raffronto delle soluzioni tecniche in essi prospettate^[83]. Ed è sempre in questa chiave di antitesi con gli insegnamenti chiovendiani che ancora oggi si tende solitamente a descrivere la visione riformatrice del Mortara del 1923^[84]. Pur condividendo tale inquadramento di fondo, qualche considerazione ulteriore sembrano meritare gli aspetti più innovativi della disciplina dell’«istruzione preparatoria» delineata nel progetto Mortara; e ciò forse anche in ragione della loro ambiguità rispetto all’approccio cautamente pragmatico di questo autore.

In questa prospettiva non sembra comunque potersi prescindere dal ricordare alcune note finalità e linee fondamentali cui tale progetto si ispira. La prima può farsi consistere nella dichiarata continuità con quella che per Mortara doveva considerarsi un’opera di perfezionamento *in itinere* della legislazione vigente, ossia la «Riforma del processo sommario» del 1901. Ed in effetti, come altrove segnalato, il contributo di questo autore alla Riforma del 1901 non aveva trovato piena e immediata

[80] Cfr. art. 1, lett. c), del R.D. 3 giugno 1924, che «costituisce una Commissione con l’incarico di predisporre i progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato e nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile e le relazioni illustrative dei medesimi», in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto*, XLV, Roma, 1924, pp. 1624, 1626-1627.

[81] Cfr. D.M. 29 marzo 1923, che «costituisce una Commissione con l’incarico di esaminare i lavori preparatori già predisposti per i progetti dei nuovi codici, di presiedere alla compilazione di tali progetti e curarne il coordinamento», in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto*, XLIV, Roma, 1923, p. 304.

[82] Cfr. L. MORTARA, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923, p. 136 ss., ove si rinviene la relazione illustrativa e la prima parte del progetto dedicata al processo di cognizione in primo grado e nei successivi gradi di impugnazione, e in *Giur. it.*, 1924, p. 1 ss., ove è pubblicata la seconda parte del progetto sulla disciplina dell’esecuzione forzata. La versione completa del progetto può leggersi anche in ID., *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, Torino, 1923.

[83] Per un più ampio inquadramento della visione riformatrice alla base del progetto Mortara, v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 211-221.

[84] Cfr., ad es., M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi*, cit., pp. 199-203; ID., *Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile*, in AA.VV., *Giornata lineea in ricordo di Lodovico Mortara. In collaborazione con l’Associazione italiana fra gli Studiosi del Processo Civile*, Roma, 1998, p. 65 ss., anche in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, p. 241 ss.; F. CIPRIANI, *Lodovico Mortara nel 150° anniversario dalla nascita*, in ID., *Scritti in onore dei patres*, Milano, 2006, pp. 115-117; ID., *La delega per il nuovo codice, l’epurazione di Mortara e la fondazione della ‘processuale’*, cit., pp. 248-250.

realizzazione in «quel modestissimo risultato che fu la Legge sul processo sommario»^[85]. A detta del Mortara del 1923, si trattava di una «compilazione superficiale ed empirica, che forse non avrebbe prodotto neppure la sensazione di una riforma, se non l'avesse soccorsa, integrandola, il Decreto del 31 agosto successivo»^[86]. E per quanto lo stesso Mortara ci assicuri essere stato un lavoro – il proprio – «da tutti conosciuto e apprezzato», anche il R.D. 31 agosto 1901, n. 413 presentava difetti e lacune non trascurabili (ovviamente da ascrivere non all'estensore di tale *corpus* normativo, ma alla formulazione della delega attuativa contenuta nella L. 31 marzo 1901, n. 107)^[87]. Di qui, dunque, la scelta di concepire – e di presentare pubblicamente come tale – una sorta di riforma di completamento del percorso evolutivo avviato oltre vent'anni prima dal legislatore italiano; un disegno riformatore – non privo di una sua razionalità e di un certo fascino autarchico per le categorie professionali di nuova organizzazione corporativa – che Mortara intende attuare sulla base di alcune semplici «direttrici»^[88].

In primis la rassicurante esclusione di qualsiasi modificazione o variazione di sorta dell'architettura del rito «sommario», che rimane quindi incentrata sulla classica scansione delle attività del processo in una o più udienze presidenziali dedicate all'«istruzione preparatoria» e seguite dalla discussione orale davanti al collegio (artt. 31, 39, Prog. 1923)^[89]. A tale riguardo si assiste peraltro al recupero di uno dei principi più interessanti e innovativi fra quelli sanciti dal R.D. 31 agosto 1901, n. 413, in un'ottica dichiaratamente orientata alla valorizzazione sistemica dei suoi possibili risvolti applicativi^[90]. Ci si riferisce a quello che può sintetizzarsi come il principio dell'adattabilità del procedimento all'urgenza della controversia^[91]. Un principio, originariamente implicante la sola facoltà della parte di abbreviare i tempi dell'«istruzione preparatoria», che Mortara vorrebbe sviluppare conferendo al nuovo «processo sommario [...] una elasticità sufficiente per adattarsi alle esigenze, invero variabilissime, delle civili controversie»; e ciò – con «misura e avvedimento» – mediante alcune concessioni ai «principii della concentrazione e dell'oralità»^[92].

Sembrano porsi in questa direzione sia la più attenta disciplina della facoltà della parte di anticipare la celebrazione della prima udienza e, eventualmente, di farvi

[85] Cfr. L. MORTARA, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, cit., p. 138. Sulla lunga gestazione della «Riforma del processo sommario» del 1901 e il fondamentale apporto di Mortara alla sua realizzazione, v. quanto nel § 4.2 del presente lavoro.

[86] Cfr. L. MORTARA, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, cit., p. 138.

[87] Cfr. L. MORTARA, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, cit., pp. 138-139.

[88] Cfr. G. TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, cit., pp. 95-97.

[89] Cfr. artt. 33, 39 del progetto, in L. MORTARA, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, cit., pp. 158-159 e v., per una più ampia disamina del modello di processo delineato dalla L. 31 marzo 1907, n. 107 e dal relativo R.D. 31 agosto 1901, n. 413, quanto nel § 4.2 del presente lavoro.

[90] Cfr. L. MORTARA, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, cit., pp. 141-143.

[91] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re, in udienza del 31 agosto 1901, sul decreto contenente disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901, n. 107, sulla riforma del procedimento sommario e di coordinamento con il Codice di procedura civile e con le altre leggi*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, sabato 7 settembre 1901, n. 214, p. 4300 e, *amplius*, § 4.2.

[92] Cfr. L. MORTARA, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, cit., pp. 142, 151, ove può leggersi: «ho sempre pensato che, senza rigettare il tipo processuale nostrano, sia possibile adattarlo, con misure avvedimento, ai principi della concentrazione e della oralità». A riguardo, v., altresì, M. TARUFFO, *Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile*, cit., pp. 249-250, e ivi il rilievo di una certa ambiguità di fondo rispetto alle critiche indirizzate al progetto Chiovenda.

svolgere l'immediata discussione della causa (artt. 23, 43, Prog. 1923), sia il sensibile potenziamento dei poteri del presidente del collegio nella conduzione dell'«istruzione preparatoria»^[93]. A tale ultimo riguardo possono ad esempio segnalarsi: *i*) il poterdovere del presidente di «impedire superflue dilazioni del processo», fissando di regola già alla prima udienza un numero di memorie scritte «proporzionato ai bisogni della discussione» (artt. 32, 49, Prog. 1923); *ii*) l'obbligo di limitare l'«istruzione preparatoria» allo scambio di un'unica comparsa conclusionale, quando non occorra assumere prove orali e siano già stati versati in atti i documenti occorrenti alla decisione (art. 52, Prog. 1923); *iii*) la competenza presidenziale esclusiva per la concessione di provvedimenti cautelari e conservativi, oltre che per la decisione degli «incidenti» (istruttori e di merito) con ordinanza non soggetta a reclamo (artt. 33, 36); e, infine, *iv*) la gestione discrezionale dei rinvii di udienza, mediante ordinanze non sindacabili né dal collegio né dal giudice dell'impugnazione (art. 55, Prog. 1923)^[94].

Si tratta di soluzioni, per alcuni aspetti ancor più incisive rispetto a quelle prospettate nel progetto Chiovenda (es. non reclamabilità delle ordinanze presidenziali), che appaiono poco aderenti all'immagine più tradizionale e diffusa del Mortara veteroliberal e ostinatamente conservatore^[95]. Del resto, l'idea di un'«azione direttiva e assidua del magistrato nello svolgimento della lite» figurava già fra le direttrici programmatiche fissate dalla Relazione Mortara al R.D. 31 agosto 1901, n. 413; benché la stessa mal si conciliasse, sul piano tecnico-disciplinare, con l'imperativo della «massima libertà» delle parti nell'esercizio del contraddittorio e con il complementare principio dell'«istruttoria aperta» anche in sede di discussione finale^[96]. Ed in effetti, pur senza farne parola nella relazione che accompagna il progetto, ciò che il Mortara del 1923 tenta di realizzare è proprio il sostanziale superamento del modello dell'«istruttoria aperta», fissando una rigida barriera preclusiva a scandire il passaggio della causa in decisione (art. 40, Prog. 1923)^[97].

Benché il progetto Mortara potesse considerarsi un'ulteriore prova di mirabili capacità di sintesi fra istanze conservatrici dello *status quo* ed evidenti esigenze di riforma, l'esito finale non è diverso da quello sperimentato dal progetto Chiovenda. Sembra anzi di poter dire che tale epilogo sia dipeso soprattutto dall'esplicita e radicale avversione di Mortara alle avveniristiche proposte di riforma globale avanzate da Chiovenda^[98]. D'altronde sarà proprio lo scontro personale fra

^[93] Cfr. artt. 23, 43 del progetto, in L. MORTARA, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, cit., pp. 156-157, 160.

^[94] Cfr. artt. 32-33, 36, 49, 55 del progetto, in L. MORTARA, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, cit., pp. 158, 161-162, sui quali v. anche V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 222-224.

^[95] Cfr., ad es., A. SEGNI, *La riforma del processo e le sue direttive*, cit., pp. 309-311; E. FAZZALARI, *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, p. 500; G. TARELLO, *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo*, cit., pp. 97-98.

^[96] Cfr. *Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re*, cit. nota n. 91, p. 4300 e, *amplius*, § 4.2.

^[97] Cfr. art. 40 del progetto, in L. MORTARA, *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, cit., p. 159, a norma del quale «nell'udienza di discussione avanti al collegio non è permesso variare le conclusioni, né proporre nuove prove o comunicare i nuovi documenti», salvo il verificarsi di «circostanze nuove ed eccezionali» rimesse all'apprezzamento del giudice. A riguardo, v., altresì, P. D'ONOFRIO, *Progetti Chiovenda e Mortara in riforma del Codice di procedura civile*, cit., p. 20.

^[98] Cfr. M. TARUFFO, *Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile*, cit., pp. 250-251.

Chiovenda e Mortara a offrire a Francesco Carnelutti l'occasione per emergere quale nuovo riformatore del processo civile italiano.

Quando, nel giugno del 1924, si celebra la prima seduta della già citata 'Sottocommissione C', all'ordine del giorno figura la proposta dell'avvocato triestino Zanolla di porre a base dei lavori per il nuovo Codice quanto «vi era di buono nella procedura austriaca»; ossia, come ci dice il commissario Calamandrei, l'ampio ricorso all'istituto del giudice unico in prima istanza e l'estesa applicazione dei principi dell'oralità e dell'immediatezza nella fase istruttoria^[99]. Trattandosi di discutere quelli che – con le pur dovute differenze – costituivano i canoni fondamentali del progetto Chiovenda, il risultato che ne deriva è una situazione di *impasse*. Benché risulti subito chiaro l'orientamento contrario all'«adozione integrale del sistema dell'oralità a tipo austriaco», le posizioni e le sensibilità intorno ai problemi della riforma appaiono variegata e per certo non conciliabili dalla presidenza della Sottocommissione^[100]. E infatti, mentre l'irrealizzabilità di una riforma che «assumesse l'oralità come principio fondamentale» spinge Chiovenda a dimettersi (temporaneamente) dalla vicepresidenza, il presidente Mortara dà vita a un «piccolo Comitato interno» per proseguire autonomamente i lavori sul nuovo codice^[101].

La profonda spaccatura al vertice della Sottocommissione appare dunque evidente. Ed è in questo stato di cose che l'intervento del commissario Carnelutti si rivela determinante nel prospettare una pragmatica «via di conciliazione delle due correnti»^[102]. Ciò che Carnelutti prosaicamente propone è di accogliere il 'sistema' chiovendiano dell'oralità e dell'immediatezza «non come regola assoluta, ma come tendenza generica da adottarsi nei limiti e coi temperamenti dettati dalle pratiche possibilità»^[103]. Quella che poteva apparire una formula prettamente politica riscuote comunque i consensi necessari per superare la stasi della Sottocommissione e in particolar modo del Comitato ristretto in cui Carnelutti viene ad assumere un ruolo decisamente preponderante e propositivo. E infatti, dopo qualche prima discussione sulla sistematica del futuro codice, la «forte individualità del Carnelutti» suggerisce, se non proprio impone, di affidare a quest'ultimo l'incarico di predisporre «un vero

^[99] Cfr. P. CALAMANDREI, *Einleitende Bemerkungen zum Studium des Entwurfs der italienischen Zivilprozessordnung*, in *Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht*, 1928, p. 56 ss., poi in trad. it. con il titolo *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, in ID., *Studi sul processo civile*, IV, Padova, 1939, ora in ID., *Opere giuridiche*, cit., I, p. 187 ss., spec. p. 193, da dove è tratto il virgolettato riportato nel testo. Sull'operato della 'Sottocommissione C', v. la dettagliata e documentata ricostruzione di F. CIPRIANI, *La Sottocommissione Mortara e il progetto Carnelutti*, in ID., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, cit., p. 259 ss.

^[100] Cfr. P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 193.

^[101] Cfr. G. CHIOVENDA, *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, cit., p. 108, da dove è tratto il primo inciso fra virgolette nel testo (ivi, altresì, notizie sulle dimissioni dalla vicepresidenza, poi ritirate su «vive insistenze del ministro Oviglio»), e P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 194, sulla creazione del 'Comitato' Mortara. A tale ultimo riguardo, pare interessante segnalare come a norma dell'art. 3, co. 2°, del R.D. 3 giugno 1924 (cit. nota n. 80, p. 1628), istitutivo della 'Commissione reale per la riforma dei Codici', la costituzione di 'Comitati' interni sarebbe dovuta avvenire soltanto «per lo studio di singoli argomenti» e non certo per l'elaborazione di un autonomo progetto di riforma. Questa 'forzatura' delle disposizioni del R.D. 3 giugno 1924 è rilevata anche da F. CIPRIANI, *La Sottocommissione Mortara e il progetto Carnelutti*, cit., p. 267.

^[102] Cfr. P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 193.

^[103] Cfr., ancora, P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 193.

e proprio schema di progetto», le cui principali soluzioni si tenterà di illustrare brevemente nel prosieguo^[104].

Nella dottrina più e meno recente si è soliti ricordare il progetto Carnelutti come «un codice personale, espressione fedele e coerente del pensiero originalissimo del suo autore», che non conosce influenze o contaminazioni di sorta quanto alla sistemazione teorico-concettuale – e persino ‘linguistica’ – della materia processuale^[105]. Simili considerazioni sembrano avvalorate anche dal fatto che la ‘revisione’ del progetto compiuta dal Comitato si sia risolta nel temperare spunti sistematici e lessicali di forse eccessiva eccentricità, lasciando per il resto inalterata la configurazione tecnica dei singoli istituti processuali^[106]. È in effetti su quest’ultimo versante che il progetto Carnelutti sembra non solo rivelarsi decisamente meno innovativo, ma anche risentire in più punti del ‘compromesso politico’ fra la dirompente visione chiovendiana e quella cautamente riformatrice di Mortara^[107].

A tale riguardo l’esempio probabilmente più emblematico può ravvisarsi nel «principio dell’elasticità» del processo^[108]. Sotto il profilo teorico, l’‘elasticità’

[104] Cfr. P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 194. La versione originaria del progetto Carnelutti, nella parte relativa alla disciplina del processo di cognizione, è pubblicata in veste di supplemento alla *Rivista di diritto processuale civile* del 1926, come F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile, presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del Codice di procedura civile. Parte Prima. Del processo di cognizione*, Padova, 1926, p. 5 ss. (al quale verrà fatto riferimento nel prosieguo). Come brevemente si dirà *infra*, questa prima parte del progetto Carnelutti è oggetto di un’ampia revisione stilistica e sistematica ad opera del Comitato Mortara e in minima parte del *plenum* della ‘Sottocommissione reale’; revisione che, come noto, determina lo stralcio del corposo Titolo terzo del progetto (artt. 86-103) dedicato alla «dite» (cfr., *si vis*, P. CALAMANDREI, *Il concetto di ‘lite’ nel pensiero di Francesco Carnelutti*, in *Riv. dir. proc.*, 1928, pp. 1 ss., 89 ss., poi in ID., *Studi sul processo civile*, II, Padova, 1939, p. 359 ss., ora in ID., *Opere giuridiche*, cit., I, p. 200 ss.). Tale versione del progetto è edita come COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI. SOTTOCOMMISSIONE C, *Codice di procedura civile. Progetto*, Roma, 1926, p. 3 ss. Dopo quasi tre anni dalla pubblicazione delle due versioni del progetto (e dal loro pressoché immediato accantonamento), Carnelutti pubblica nella propria rivista quella che vuole essere sia una relazione illustrativa ‘*a posteriori*’ sia una sorta di apologia della prima parte del progetto, a fronte delle numerose modifiche apportate dal Comitato Mortara: F. CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1929, p. 3 ss. (anche in ID., *Studi di diritto processuale*, IV, Padova, 1939 p. 333 ss.). Un’ulteriore revisione dei primi 112 articoli del progetto licenziato dalla ‘Sottocommissione reale’ sarà poi compiuta ‘privatamente’ dall’allora ministro Rocco (sul quale v., *si vis*, G. CHIODI, *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in I. BIROCCHI, L. LO SCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, 2015, p. 103 ss.), poi pubblicata postuma – con una breve nota introduttiva – da M. D’AMELIO, *Progetto del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1937, p. 3 ss. Per il rilievo di una qualche influenza del progetto Carnelutti sulla formazione del c.p.c. dello Stato della Città del Vaticano, v. N. PICARDI, *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, Bari, 2009, p. 109.

[105] L’inciso riportato nel testo è tratto nuovamente da P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 195, e, per la sua plasticità descrittiva, assunto ad assoluta notorietà nella successiva letteratura di riferimento. Cfr., ad es., M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi*, cit., p. 203; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 225.

[106] Cfr. quanto nella precedente nota n. 105 e v., *amplius*, P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., pp. 197-199.

[107] Come una sorta di *excusatio non petita*, P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 195, tiene a precisare che «Carnelutti non ha voluto cercare un sistema intermedio che conciliasse le due tendenze della Sottocommissione, ma ha voluto far di sua testa, fuori da ogni modello, ponendo alla base della riforma una concezione scientifica che non è più quella del Mortara, ma che non è neanche quella del Chiovenda»; ma, guardando alla complessiva ricostruzione svolta dal maestro fiorentino, non occorre leggere in filigrana per coglierne l’*arrière-pensée*. Cfr., del resto, M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi*, cit., pp. 205-206; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 231-232; e, più di recente, G. CHIODI, *Francesco Carnelutti (1879-1965)*, in O. CONDORELLI, R. DOMINGO (eds.), *Law and the Christian Tradition in Italy*, London-New York, 2021, pp. 391-406.

[108] Cfr. F. CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., pp. 48, 55-56.

carneluttiana appare una derivazione diretta dell'ultraventennale concetto dell'«adattabilità del processo sommario» e dei suoi più recenti sviluppi rinvenibili nel progetto Mortara (v. *supra*). E in effetti, sulla falsariga di quanto già nella relazione Mortara del 1923, l'idea di fondo è che la struttura del processo possa essere, per così dire, «ristretta o allargata, secondo le esigenze della lite»^[109]. Questa virtuale modulabilità del percorso processuale dovrebbe essere tecnicamente garantita dalla previsione di alcune deroghe tassative all'ordinario svolgersi del contraddittorio, tutte attivabili su accordo delle parti o per ordine del giudice. Tuttavia, mentre nel progetto Mortara l'«adattabilità/flessibilità» è soltanto sinonimo di semplificazione e/o concentrazione di fasi e attività del processo, nel progetto Carnelutti essa è intesa anche quale ampliamento delle garanzie formali delle parti e quindi quale estensione della normale trama procedimentale. In questa sorta di ambivalenza del principio carneluttiano di «flessibilità» potrebbe cogliersi un *quid novi* rispetto alle implicazioni dell'«adattabilità» mortariana, ove l'adeguamento della struttura processuale alla singola controversia avviene solo in funzione della minor complessità (fattuale o probatoria) della stessa. Ma a ben vedere tale più ampia declinazione del concetto di «adattabilità/elasticità» del processo sembra rappresentare una «soluzione di comodo» rispetto alle maggiori aperture «politiche» del progetto Carnelutti ai canoni chiovendiani dell'oralità e dell'immediatezza^[110].

Conferme in questo senso sembrano derivare dall'analisi delle disposizioni del progetto che costituiscono diretta attuazione del «principio dell'elasticità». Con riguardo a quella che «*quoad effectum*» può considerarsi l'accezione «restrittiva» dell'«elasticità» processuale, il progetto Carnelutti si limita alla riproposizione delle soluzioni dettate dal progetto Mortara. Più in particolare, si prevede che la fase dedicata all'«istruzione preparatoria» possa essere o abbreviata, riducendo il numero delle «comparse» così come i termini per il loro scambio, oppure del tutto omessa in vista dell'immediata discussione (art. 218, Prog. 1926)^[111]. Nella contrapposta accezione «estensiva», l'«elasticità» si concretizza invece nella deroga ai principi dell'oralità e dell'immediatezza (o, meglio, alle limitate applicazioni che tali principi conoscono nello schema processuale carneluttiano). Segnatamente, si prevede che all'assunzione delle prove di fronte al collegio possa sostituirsi quella davanti al giudice delegato (artt. 242-243, Prog. 1926), e che in luogo della discussione orale in udienza si proceda allo scambio di «comparse conclusionali» (art. 240, Prog. 1926)^[112]. Dal momento che il presupposto per derogare alle ordinarie modalità di svolgimento del processo viene individuato nel semplice accordo delle parti ovvero nell'ordine ufficioso del giudice, l'«elasticità» carneluttiana sembra rivelare un'evidente ambiguità nell'approccio ai problemi dell'oralità e dell'immediatezza. Un'ambiguità, mirabilmente sintetizzata da Nicola Picardi parlando di «elasticità» come «oralità

[109] Cfr. F. CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., p. 56.

[110] Cfr. G. TARELLO, *Francesco Carnelutti e il progetto del 1926*, in R. GUASTINI, G. REBUFFA (a cura di), *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, cit., p. 234; M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 206-207; F. CIPRIANI, *Francesco Carnelutti e la procedura civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2010, pp. 328-329.

[111] Cfr. art. 218 del progetto, in F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., pp. 72-73.

[112] Cfr. artt. 240, 242-243 del progetto, in F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., pp. 81-82.

facoltativa», che appare al contempo rivelatrice dell'adesione di fondo alla concezione mortariana della struttura del processo^[113].

È in effetti sull'architettura del processo delineata nel progetto Mortara che Carnelutti innesta soluzioni parzialmente riconducibili al modello chiovendiano del 1919^[114]. Ciò è quanto si verifica per la disciplina dell'atto introduttivo dell'attore, analogamente denominato «domanda» e strutturato nella forma del ricorso. Ulteriori affinità *in subiecta materia* possono ravvisarsi nella previsione degli oneri di allegazione e deduzione introduttiva gravanti sull'attore, ancorché appaia nel complesso palese l'intento di non discostarsi dalla tipica finalità *notice* della «citazione» (art. 201, Prog. 1926)^[115]. E infatti, a differenza del progetto Chioventa, l'adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non si collega alla previsione di un controllo preliminare del giudice sulla completezza delle allegazioni fattuali e delle correlative deduzioni istruttorie compiute dall'attore. L'assenza di qualsiasi sanzione, sotto tale profilo, rende evidentemente difficile l'operare delle preclusioni che imporrebbero al convenuto di proporre alla «prima udienza di istruzione» tutte le eccezioni *litis ingressum impediens* (art. 212, Prog. 1926); circostanza, questa, intuibilmente destinata a incidere sul successivo svolgimento delle attività trattatorie^[116].

Nello schema del progetto Carnelutti, l'«istruzione preparatoria» dovrebbe normalmente esaurirsi in due udienze ravvicinate: la prima da celebrarsi davanti al solo presidente del tribunale, la seconda alla presenza dell'intero collegio per l'ammissione delle richieste istruttorie^[117]. Oltre ad assolvere alle tipiche funzioni dell'udienza di comparizione, l'udienza presidenziale assume particolare rilievo anche ai fini della programmazione delle attività preparatorie. È infatti in tale contesto che dovranno proporsi eventuali questioni pregiudiziali e preliminari di rito, da sottoporre alla decisione del collegio, e assumersi gli ulteriori provvedimenti per la prosecuzione dell'«istruzione preparatoria» (art. 211, Prog. 1926)^[118]. Salvo l'operare delle segnalate deroghe all'ordinario corso del processo, il presidente provvede, su

[113] Cfr. N. PICARDI, *Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura*, in *Studi in memoria di Carlo Furno*, Milano, 1973, p. 714.

[114] Oltre ai riferimenti che saranno forniti nel testo, cfr., ad es., il «procedimento preparatorio» previsto dall'art. 142 del progetto Chioventa (G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 126) e il «procedimento preparatorio speciale» di cui all'art. 225 del progetto Carnelutti (F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., p. 76), nonché la disciplina delle ordinanze presidenziali, con particolare riguardo alla loro reclamabilità davanti al collegio (artt. 107-108, G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., pp. 113-114, e artt. 263-264, F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., pp. 87-88). Meno marcata appare, per contro, l'affinità rispetto alla previsione del «dovere di verità» delle parti. E infatti, mentre nel progetto Chioventa l'inosservanza di tale obbligo può condurre all'applicazione del principio della *ficta confessio* (cfr. art. 20, in G. CHIOVENDA (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra*, cit., p. 88), nel progetto Carnelutti potrà al più configurarsi una deroga al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali (cfr. artt. 28, 31, in F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., p. 76). A tale ultimo riguardo, v., altresì, ID., *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., pp. 25-29. Per una più ampia disamina delle disposizioni del progetto Carnelutti, v., di recente, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 236-240.

[115] Cfr. art. 201 del progetto, in F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., p. 67.

[116] Cfr. art. 212 del progetto, F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., p. 71, sul quale v., altresì, ID., *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., pp. 59-60.

[117] Cfr. art. 212 del progetto, F. CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, cit., pp. 58-59 e, più di recente, F. CIPRIANI, *Francesco Carnelutti e la procedura civile*, cit., p. 330.

[118] Cfr. art. 211 del progetto, in F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., pp. 70-71.

richiesta delle parti, alla concessione dei termini per lo scambio delle «comparsse preparatorie» (art. 218, co. 1°-2°, Prog. 1926)^[119]. A tal proposito appare apprezzabile – benché certo non inedita nella storia del processo civile italiano – la previsione di un numero massimo di (tre) memorie per parte, così come la fissazione di un termine perentorio (di sessanta giorni) entro cui dovrà celebrarsi l'udienza collegiale (art. 218, co. 3°, Prog. 1926)^[120]. Particolarmente significativi appaiono inoltre gli accorgimenti volti a evitare l'inveterata prassi delle 'soprese' *in limine* all'udienza, storicamente determinanti fenomeni di disapplicazione giurisprudenziale delle limitazioni imposte all'attività assertiva e probatoria delle parti. Ci si riferisce, da un lato, alla previsione del divieto delle parti di «riservare a una comparsa posteriore questioni che non fossero in grado di enunciare nella precedente»; e, dall'altro, all'attribuzione al giudice del potere-dovere di considerare *tamquam non esset* ogni «questione ritardata per malizia o per grave negligenza» (art. 219, co. 3°, Prog. 1926)^[121]. A completamento del sistema preclusivo delineato dal progetto Carnelutti si pone infine il divieto delle parti di compiere nuove allegazioni fattuali, deduzioni e produzioni istruttorie nel corso dell'udienza di discussione (art. 239, co. 1°, Prog. 1926), con ciò replicando una delle maggiori innovazioni prospettate dal precedente progetto Mortara^[122].

Sebbene ispirato a una logica riformatrice assai più vicina al pragmatismo 'politico' di Mortara, che all'ortodossia chiovendiana, il modello di processo tratteggiato da Carnelutti si rivela facilmente foriero di critiche per l'eccentricità dell'ampio *côté* di costruzioni concettuali e linguistiche^[123]. Questa ambizione alla «palingenesi teorica di tutto il sistema processuale» segna il limite fondamentale del progetto Carnelutti e ne determina un quanto mai rapido accantonamento^[124]. Del resto, il tentativo *in extremis* del Comitato Mortara di eliminare ogni «traccia di personalismo teorico» e di 'gergo' carneluttiano sembra peggiorare ulteriormente il risultato finale dei lavori della 'Sottocommissione reale'^[125]. E quando, nel giugno del 1926, il presidente Mortara si vede costretto a sottoporre al ministro Rocco un progetto ancora «in stadio di semilavorazione», non vi sono incertezze sul fatto che la riforma del Codice di procedura civile fosse ben al di là da venire; e forse anche che dove aveva fallito un «costruttore di sistemi», come Carnelutti, potesse riuscire un «grande artigiano del diritto», come Enrico Redenti^[126].

[119] Cfr. art. 218, co. 1°-2°, del progetto, in F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., pp. 72-73.

[120] Cfr. art. 218, co. 3°, del progetto, in F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., p. 73.

[121] Cfr. art. 219 del progetto, in F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., p. 73.

[122] Cfr. art. 239 del progetto, in F. CARNELUTTI, *Progetto del Codice di procedura civile*, cit., p. 81.

[123] Cfr. G. IVREA, *Osservazioni progetto del nuovo Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1927, pp. 123 ss., spec. 135-136; E. BETTI, *Osservazioni sul progetto di Codice di procedura civile presentato dalla Sottocommissione per la riforma del Codice*, Milano, 1928, p. 1 ss. (estr. da *Ann. dir. comp. e stud. leg.*, 1928, p. 121 ss.).

[124] Cfr. P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., pp. 196-197.

[125] Cfr., ancora, P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 199 e, *amplius*, G. TARELLO, *Francesco Carnelutti e il progetto del 1926*, cit., pp. 237-239.

[126] Cfr., rispettivamente, P. CALAMANDREI, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, cit., p. 199, e E. FAZZALARI, *Enrico Redenti nella cultura giuridica italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 364.

4.4. *Ultime proposte di modernizzazione del processo civile verso il Codice del 1940*

Dopo circa dieci anni dalla conclusione dei lavori della ‘Sottocommissione reale’, la vicenda della riforma del Codice di procedura civile conosce un nuovo sviluppo con il guardasigilli Pietro De Francisci^[1]. Quando, nel marzo del 1933, si trova in discussione alla Camera il bilancio di previsione del dicastero di grazia e giustizia, De Francisci assume ufficialmente l’impegno di pubblicare entro breve tempo un progetto preliminare di codice^[2]. Nelle dichiarazioni programmatiche che ne conseguono, la presa di distanze dai precedenti prodromi di riforma lascia facilmente intuire l’ambizione del guardasigilli di inaugurare un nuovo corso dei lavori codificatori. Benché tale esplicito intendimento provochi fra i deputati qualche tardivo segno di apprezzamento per la ‘proposta’ di riforma del 1919, De Francisci appare convinto che la «*restauratio ab imis* del nostro processo civile» non possa essere quella prospettata da Giuseppe Chiovenda^[3]. E ancor più chiara è l’intenzione di accantonare il progetto Carnelutti-Mortara, giudicato ben «al di sotto delle aspettative per quanto si riferisce al processo di cognizione»^[4].

Con quella che vorrebbe essere una sorta di interpretazione autentica dei reboanti *diktat* mussoliniani, De Francisci giunge a individuare nel «rinnovamento del costume giudiziario» l’obiettivo principale della riforma, preconizzando la fine di una «tradizione che non ha altro fondamento se non la passiva condiscendenza [reciproca] di giudici e avvocati»^[5]. A un livello appena meno immaginifico, si pone poi l’enunciazione delle direttive generali mediante cui realizzare tale ‘rigenerazione morale’ del processo: dalla previsione di sanzioni volte a prevenire «domande temerarie, eccezioni e difese dilatorie», all’attribuzione al giudice di non meglio precisati poteri «di larga iniziativa», sino alla completa metamorfosi dell’appello in «mezzo giudiziario eccezionale»^[6].

Potrebbe non essere difficile cogliere in simili affermazioni una svolta in senso autoritario del discorso sulla riforma del processo civile^[7]. D’altra parte, sembra

^[1] Cfr., *amplius*, F. CIPRIANI, *Pietro De Francisci e la procedura civile*, in ID., *Il processo civile e lo Stato democratico*, Napoli, 2006, p. 245 ss. Per notizie e riferimenti sull’opera scientifica del romanista Pietro De Francisci, v., *si vis*, E. ALBERTARIO, *L’opera scientifica di Pietro De Francisci*, Modena, 1932, (estr. da *Arch. giur.*, 1932, p. 183 ss.), p. 1 ss.; G. LOMBARDI, *Ricordo di Pietro De Francisci. 1833-1971*, Roma, 1971, (estr. da *Studia et documenta historiae et iuris*, 1971, p. XIV ss.), p. IX ss.; e, più di recente, C. LANZA, *La «realtà» di Pietro De Francisci*, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, 2015, p. 214 ss.

^[2] Cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, VII, Roma, 1933, p. 7955 ss.

^[3] Cfr., spec., l’intervento del deputato Messina, in *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, cit., VII, pp. 7955-7959.

^[4] Cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, cit., VII, p. 7976.

^[5] Cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, cit., VII, p. 7975 e ivi tronfie dichiarazioni di intenti sui problemi «di educazione del pubblico e di costume degli avvocati e dei magistrati».

^[6] Cfr. *Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933*, cit., VII, pp. 7975-7976. Con qualche ulteriore dose di retorica fascista e una critica ormai di stile al «vecchissimo e superato Codice di procedura civile», le direttive della futura riforma vengono ribadite da De Francisci in un intervento al Senato del 5 gennaio 1934: cfr., *amplius*, F. CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 75 ss., nonché in ID., *Scritti in onore dei patres*, Milano, 2006, pp. 325 ss., spec. 348-350.

^[7] Cfr. F. CIPRIANI, *Dalla svolta autoritaria di De Francisci al codice Grandi*, in ID., *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti, leggende, interpretazioni, documenti*, Napoli, 2007, pp. 90 ss., spec. 96-97.

ormai costituire una circostanza a vari livelli acquisita che l'ultimo tratto del percorso riformatore – e *a fortiori* l'epilogo del Codice del 1940 – «abbia rappresentato qualcosa di non valutabile, nella sua interezza, come mero prodotto dell'ideologia ispiratrice della dittatura»^[8]. E in effetti, anche a voler prescindere dai limiti piuttosto ristretti in cui tale ideologia condiziona gli sviluppi in senso pubblicistico del processo civile, la prospettiva di una radicale rottura con la pregressa tradizione liberale mal si sarebbe conciliata con quella strategia demagogica di costruzione del consenso che costituisce il fine ultimo del riformismo fascista^[9].

Non sembra quindi sorprendere che nel progetto di codice predisposto da Enrico Redenti tutte le concessioni alla pseudo visione riformatrice di De Francisci si ritrovino relegate nella sola relazione illustrativa^[10]. Questa sorta di distonia fra le premesse ideologiche della riforma e l'assetto tutto sommato conservatore del progetto Redenti ci fornisce la prova di come «sull'intenzione di redigere un codice fascista finisc[e] per prevalere il peso della tradizione»; ma ci impone al contempo di precisare alcuni profili innovativi delle soluzioni tecniche ivi delineate^[11].

Secondo quello che è stato definito da molti un approccio 'empirico', Redenti dimostra di prediligere un atteggiamento essenzialmente antidogmatico nell'affrontare i problemi del processo, avvicinandosi sotto molteplici aspetti al pragmatismo riformatore di Lodovico Mortara^[12]. Sembrano potersi interpretare in questo senso le ampie critiche alle «origini quasi esclusivamente intellettuali e colte» dei progetti di riforma licenziati dalle due 'Commissioni reali' nel 1919 e nel 1926^[13]. Per Redenti, l'esito fallimentare della 'proposta' Chiovenda dovrebbe infatti dimostrare l'utilità di «far un uso parco ed estremissimamente cauto di fonti storiche e di diritto comparato»; mentre l'epilogo dell'originario progetto Carnelutti renderebbe evidente l'irrealizzabilità di una riforma «sol con l'arricchire nel codice le definizioni o le didascalie generali o con l'attribuire la palma dell'*elegantia iuris* ad uno

[8] Cfr. C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Bari, 1985, pp. 219-220.

[9] Cfr. A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1978, p. 281 ss., nonché M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, pp. 240-245.

[10] Per più ampie notizie sulle vicende che portano il guardasigilli De Francisci ad affidare a Enrico Redenti il compito di predisporre uno progetto preliminare di codice v. F. CIPRIANI, *Il progetto Redenti e la chiusura del libro di Mortara*, in ID., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991, pp. 357-358; ID., *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, cit., p. 344 ss. Il testo dell'articolato di riforma può leggersi in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, Roma, 1934 (recante in copertina «riservato»); mentre quella che può considerarsi la relativa relazione di accompagnamento, in E. REDENTI, *Sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1934, p. 251 ss., cui verrà fatto riferimento nel prosieguo, e con il titolo *Sul nuovo progetto del Codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1934, p. 177 ss. Cfr., altresì, G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*², I, Napoli, 1935, p. 109, ove il progetto Redenti viene rapidamente liquidato come mera «elaborazione personale di iniziativa ufficiale».

[11] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 231 e, *amplius*, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017, pp. 244-245.

[12] Per il rilievo dell'«empirismo» di Redenti, v., ad es., E. FAZZALARI, *Enrico Redenti nella cultura giuridica italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 362 ss.; S. CAPRIOLI, *Redenti giurista empirico*, in E. REDENTI, *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, (Roma, 1906), Torino, rist. 1992, p. 3 ss., nonché quanto in E. REDENTI, *Discorso in memoria di Piero Calamandrei*, in ID., *Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo*, I. *Intorno al diritto processuale*, Milano, 1962, p. 715, ove può leggersi «Il diritto positivo è per sua natura materia empirica. Il travaglio interpretativo e costruttivo non vale e non serve se non a misura ed a cimento dei problemi che la vita ci pone, e non conclude se non sia condotto e controllato sui dati di esperienza, per *cogitata et visa*».

[13] Cfr. E. REDENTI, *Sulla riforma del processo civile*, cit., p. 251.

schema concettuale»^[14]. Bersagli e obiettivi delle critiche di Redenti appaiono dunque subito chiari, così come palese sembra rivelarsi la scelta di non evocare neppure il secondo dei tre progetti di riforma generale del Codice sino ad allora pubblicati.

Le ragioni che inducono Redenti a risparmiarsi dalle critiche il progetto Mortara del 1923 possono ovviamente essere state varie, non ultima l'autentica stima per un così grande maestro della materia^[15]. È peraltro un fatto decisamente non trascurabile che il progetto Mortara venga assunto quale modello di riferimento tanto per l'architettura generale del processo che per la disciplina dell'«istruzione preparatoria» della controversia^[16]. Sotto il primo profilo, il progetto Redenti si limita infatti a riproporre il vecchio schema delle udienze presidenziali preparatorie, seguite dalla discussione davanti al collegio; e ciò, del resto, in perfetta coerenza con il professato 'disinteresse' per gli insegnamenti chiovendiani^[17]. Sotto il secondo profilo, la continuità del progetto Redenti con il modello mortariano del 1923 può ad esempio ravvisarsi nella riproposizione della forma della «citazione» per l'atto introduttivo del giudizio (art. 2, Prog. 1934), con tutte le conseguenti ipotesi di «contro-citazione» da parte del convenuto (artt. 302-311, Prog. 1934), oltre che nella previsione di una rigida barriera preclusiva a scandire il passaggio della causa in discussione (art. 361, co. 3°, 1934)^[18].

Invero, per quanto qui specificamente interessa, l'aspetto di maggiore originalità del progetto Redenti può individuarsi nel rafforzamento delle preclusioni connesse agli atti introduttivi e alle successive «comparse preparatorie». Il tutto in un'ottica evidentemente non più limitata – come nel progetto Mortara – al solo superamento del «principio dell'istruttoria aperta»^[19]. Ed in effetti, nelle parole della relazione, l'obiettivo di «costringere le parti a spiegarsi e a mettere le loro carte in tavola, fin dai primi atti della causa», assume un rilievo del tutto centrale e prioritario rispetto agli ulteriori scopi della riforma^[20]. E a dispetto del valore in genere puramente retorico dei contenuti della relazione, un qualche fondo di verità sembra esserci.

A livello strutturale, la «citazione» introduttiva risulta tipicamente suddivisa in due parti: quella dedicata all'«esposizione della domanda» e quella attinente alla *vocatio in ius* del convenuto (art. 213, Prog. 1934)^[21]. La prima parte dell'atto presenta una disciplina estremamente puntuale e analitica, seconda soltanto al modello chiovendiano del 1919^[22]. Oltre a un affinamento delle classiche formule ottocentesche riguardanti l'indicazione del *petitum* e della *causa petendi*, si assiste

[14] Cfr. E. REDENTI, *Sulla riforma del processo civile*, cit., pp. 252, 254.

[15] Cfr. F. CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, cit., p. 331 ss.

[16] Sul progetto Mortara del 1923, v. quanto nel § 4.3 del presente lavoro.

[17] Cfr. E. REDENTI, *Sulla riforma del processo civile*, cit., pp. 254-255.

[18] Cfr. artt. 2, 302-311, 361 del progetto in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., pp. 7, 113-121, 138.

[19] Cfr. §§ 4.2-4.3 del presente lavoro.

[20] Cfr. E. REDENTI, *Sulla riforma del processo civile*, cit., pp. 262, spec. 263, ove può leggersi: «Si vuole evitare che si apra il giudizio su una esposizione enigmatica e su conclusioni anfibie, come troppo spesso ora succede; evitare che il processo cominci semplicemente con finte e con schermaglie, e che ciascuna delle parti attenda a spiegare il proprio assunto e magari a manipolarsi le prove secondo l'opportunità o le convenienze del momento».

[21] Cfr. art. 213 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., p. 83. Sulla tipica configurazione bipartita del modello generale di «citazione» previsto dal Codice del 1865, v. quanto nel § 4.1 del presente lavoro.

[22] Sul progetto Chiovenda del 1919, v. quanto § 4.3 del presente lavoro.

all'introduzione di nuovi e più stringenti oneri di deduzione istruttoria, apparentemente rispondenti alla logica dell'*Eventualmaxime* (art. 214, nn. 5-8, Prog. 1934)^[23]. La medesima attenzione al supporto probatorio delle allegazioni introduttive si rinviene nella disciplina della «comparsa di risposta» del convenuto (art. 297, Prog. 1934); disciplina che il progetto Redenti rende opportunamente autonoma da quella delle «comparsse preparatorie», pur senza richiamarvi le tipiche decadenze previste per la proposizione delle eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito (artt. 180, 183, Prog. 1934)^[24].

Tuttavia, la complessiva funzionalità del sistema sin qui tratteggiato incontra un limite fondamentale nel regime di nullità della «citazione», ancora sagomato sulla finalità meramente introduttiva del primo atto del giudizio. E infatti, con una minima variazione terminologica rispetto al dettato codicistico, l'invalidità della «citazione» per vizi attinenti l'*editio actionis* si determina solo in caso di «perplexità insolubile» riguardo all'azione esperita dall'attore (art. 257, co. 2°, Prog. 1934); mentre l'eventuale inosservanza degli oneri di deduzione istruttoria e produzione documentale potrà semplicemente essere sanata attraverso le successive «comparsse preparatorie» (art. 262, Prog. 1934)^[25].

Lo scambio degli atti introduttivi segna quindi il passaggio della causa alla fase di «istruzione preparatoria», scandita dalla celebrazione di una o più udienze davanti al presidente del tribunale, ovvero al «giudice istruttore» delegato all'assunzione delle prove (artt. 316, 320, 335, Prog. 1934)^[26]. Sull'esempio del progetto Mortara, l'udienza presidenziale assolve a funzioni più ampie rispetto a quelle normalmente caratterizzanti l'udienza di prima comparizione; ma con la rilevante precisazione – in sé indicativa della reale ispirazione ideologica del progetto Redenti – che nessun provvedimento a carattere decisorio possa essere assunto dal presidente senza accordo delle parti. Fuori dai casi in cui provvede il collegio con sentenza «interlocutoria» (artt. 380, 382, 384, Prog. 1934), il presidente tenta la conciliazione delle parti (artt. 340-348, Prog. 1934)^[27]. Se il componimento della lite non riesce, su richiesta dei difensori, si procede: *i)* alla decisione delle eccezioni *litis ingressum impediennes* (artt. 328, 330, Prog. 1934); *ii)* all'assegnazione del termine per la citazione di terzi chiamati o aventi causa (art. 329, Prog. 1934); *iii)* alla concessione di provvedimenti cautelari e conservativi (art. 336, Prog. 1934); e, infine, *iv)* all'ammissione delle richieste istruttorie (art. 332, Prog. 1934)^[28].

^[23] Cfr. art. 214 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., pp. 83-84.

^[24] Cfr. artt. 180, 183, 297 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., p. 70-71, 116.

^[25] Cfr. artt. 257, 262 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., pp. 99-101.

^[26] Cfr. artt. 316, 320, 335 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., pp. 124-125, 129.

^[27] Cfr. artt. 340-348, 380-384 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., pp. 131-133, 146-148 e i cenni di commento in E. REDENTI, *Sulla riforma del processo civile*, cit., pp. 255-256, spec. 264, 268-269 quanto alla disciplina delle sentenze «interlocutorie» e alla loro non immediata impugnabilità.

^[28] Cfr. artt. 328-336 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., pp. 127-130.

Sempre nel contesto della prima udienza dovrebbero collocarsi le attività finalizzate alla definitiva circoscrizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*. Innanzitutto, su richiesta della parte o d'ufficio, il presidente potrà richiedere gli opportuni chiarimenti sulle allegazioni compiute con gli atti introduttivi (art. 321, co. 1°, Prog. 1934)^[29]. Tali precisazioni dovranno essere di regola fornite oralmente, ma si consente alle parti di optare per il classico scambio di «comparse» e «repliche», con contestuale rinvio dell'udienza (art. 321, co. 2°-3°, Prog. 1934)^[30]. I termini all'uopo fissati dal presidente sono perentori; il che implica la rilevabilità *ex officio* della nullità delle memorie e produzioni tardive (art. 137, Prog. 1934)^[31]. Inoltre, anche dopo il passaggio della causa in discussione, il presidente potrà considerare «irricevibili le deduzioni e conclusioni perplesse», oltreché «valutare il fatto del mancato chiarimento come elemento di convinzione» ai fini della decisione (art. 322, Prog. 1934)^[32].

L'assetto dei poteri del giudice *in subiecta materia* appare dunque chiaramente modellato sulla funzione di mera precisazione delle allegazioni introduttive che il progetto Redenti *prima facie* attribuisce alle «comparse preparatorie». Tuttavia, a dispetto delle formule rigorose con cui si disciplina il contenuto di tali «comparse», ulteriori possibilità di ampliamento dell'oggetto della controversia vengono previste *in limine* all'udienza di discussione. Segnatamente, oltre all'ipotesi di (esplicito o tacito) accordo dei difensori, nuove domande, eccezioni e prove potranno essere sempre proposte in veste di «replica» a quelle avversarie (art. 323, co. 1°, Prog. 1934)^[33]. E, quando la «necessità di controdedurre ulteriormente» emerga in seguito alla scadenza dei termini per lo scambio delle «comparse» e delle relative «repliche», il presidente potrà sempre autorizzare una nuova appendice di trattazione scritta (art. 323, co. 2°, Prog. 1934)^[34].

Nel complesso, il modello di «istruzione preparatoria» delineato dal progetto Redenti appare uno sviluppo coerente dell'approccio pragmatico di questo autore ai problemi del processo. L'assenza di una precisa visione dogmatica permette a Redenti di operare con una certa originalità sull'architettura tradizionale del processo, innestandovi istituti e soluzioni di diversa derivazione^[35]. L'esempio probabilmente

[29] Cfr. art. 321, co. 1°, del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., p. 125. Cfr., cenni, in E. FAZZALARI, *Enrico Redenti nella cultura giuridica italiana*, cit., p. 378; e, *amplius*, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 249-251.

[30] Cfr. art. 321, co. 2°-3°, del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., pp. 125-126. Cfr., altresì, E. REDENTI, *Sulla riforma del processo civile*, cit., pp. 254, 263.

[31] Cfr. art. 137 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., pp. 50-51.

[32] Cfr. art. 322 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., p. 126.

[33] Cfr. art. 323, co. 1°, del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., p. 126, a norma del quale «Non possono essere proposte nell'istruzione preparatoria nuove conclusioni, né essere prodotti nuovi documenti, se le altre parti non vi consentano o se l'interesse a proporle, o rispettivamente a produrli, non sorga per una parte dalle deduzioni altrui, successive alle proprie».

[34] Cfr. art. 323, co. 2°, del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, cit., p. 125.

[35] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 230.

più significativo è rappresentato dalla riconsiderazione del ruolo degli atti introduttivi in un'ottica molto vicina a quella chiovendiana, ma senza i rigidi vincoli teorici discendenti dal modello dell'oralità^[36]. Questa 'libera' combinazione di elementi tradizionali e soluzioni di moderna tecnica processuale incontra comunque un limite nelle scelte di fondo compiute dall'autore con riguardo ai margini di autonomia di parti e giudice nella conduzione del processo^[37]. Ne sono prova la riproposizione di un assetto delle prerogative presidenziali subordinato all'accordo delle parti e del tutto privo di strumenti in grado di assicurare una direzione effettiva dell'«istruzione preparatoria». Sotto tale profilo, il progetto Redenti sembra rivelarsi quello decisamente più conservatore, persino al confronto con il modello mortariano del 1923^[38]. Ed in effetti, con l'ascesa di Arrigo Solmi al ministero, saranno proprio le troppo caute aperture al principio dell'impulso d'ufficio a determinare l'accantonamento del progetto Redenti^[39].

Nel luglio del 1935, quando la decisione di «mutare il piano del lavoro» era ormai già stata presa da tempo, Solmi dispone e cura personalmente la costituzione di una «Commissione ministeriale tecnica» per l'elaborazione di un nuovo progetto; ove l'aggettivo 'tecnica' sta verosimilmente a indicare la pressoché esclusiva provenienza istituzionale dei commissari (tutti alti magistrati, ad eccezione di Enrico Redenti e del cognato del guardasigilli, l'avvocato modenese Guido Dallari)^[40]. Sulla base delle direttive fissate dallo stesso ministro, i lavori della Commissione procedono abbastanza spediti. Ed è così che nella primavera del 1937 viene pubblicato un primo progetto preliminare da sottoporre preventivamente alle «osservazioni» della magistratura, delle corporazioni forensi e delle università in vista della successiva approvazione in Commissione parlamentare (art. 2, L. 30 dicembre 1923, n. 2814)^[41].

[36] Cfr. F. CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, cit., pp. 333-335.

[37] Cfr. V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 252.

[38] Cfr. quanto osservato nel precedente § 4.3, soprattutto con riguardo al regime delle ordinanze presidenziali.

[39] Cfr. T. CARNACINI, *La vita e le opere di Enrico Redenti. Discorso commemorativo letto nell'Aula magna dell'Università degli studi di Bologna il 25 gennaio 1964*, Milano, 1964, p. 17, per il quale il progetto Redenti «fu onoratamente sepolto» con la sua pubblicazione, a cura del dicastero Solmi, quando ormai da quasi un anno era in cantiere l'elaborazione di un nuovo articolato di riforma (cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile. Schema del progetto del Libro Primo*, Roma, 1936). Per uno sguardo all'attività accademica e politica di Arrigo Solmi, v., *si vis*, E. ROTA, *Arrigo Solmi nella sua opera di storico e di politico*, Pavia, 1934, *passim*; F. ARTIZZU, *L'insegnamento di Arrigo Solmi nell'Università di Cagliari*, in G.P. BRIZZI, J. VERGER (a cura di), *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di studi*, Soveria Mannelli, 1998, pp. 829-837, nonché AA.VV., *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, I-II, Milano, 1941, *passim*.

[40] Cfr. A. SOLMI, *Lineamenti del nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1937, p. 51, da dove può chiaramente desumersi che la decisione di accantonare il progetto Redenti sia stata presa già «sul principio del 1935», ossia pressoché contestualmente all'insediamento del nuovo ministro il 24 gennaio 1935. Per qualche notizia sull'avvocato Dallari, «ricchissimo possidente, cognato del ministro di grazia e giustizia, Arrigo Solmi», v. G. MUZZIOLI, *L'economia e la società modenese fra le due guerre (1919-1939)*, Modena, 1979, p. 109.

[41] Testo e relazione illustrativa del primo progetto Solmi possono leggersi in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, Roma, 1937, ove a p. VII può leggersi «Le osservazioni e le proposte degli organi tecnici, che saranno chiamati a portare il loro esame sul progetto e i suggerimenti di tutti coloro che vorranno dare il contributo della loro esperienza costituiranno elementi preziosi per il perfezionamento delle norme proposte e per la formazione del progetto definitivo, che verrà poi sottoposto alla commissione parlamentare per il prescritto parere». Per ulteriori notizie e riferimenti bibliografici sulle «osservazioni e proposte» di emendamento al progetto preliminare Solmi, v. *infra* nel testo e in nota. Con riguardo al peculiare iter legislativo fissato dalla L. 30 dicembre 1923, n. 2814 per l'approvazione del Codice di procedura civile del 1940, v. quanto nel § 4.3 del presente lavoro.

Nella lunga relazione di accompagnamento si rinviene un'accurata esposizione delle linee fondamentali della riforma *medio tempore* anticipate dal ministro Solmi in «discorsi, conferenze e interviste», poi pubblicate in autonomo volume^[42]. Come con De Francisci, il discorso sugli obiettivi cui dovrà tendere il nuovo processo civile assume una forte coloritura politica, tanto che si giunge ad ascrivere al merito del fascismo la non certo inedita aspirazione a una giustizia rapida e semplice^[43]. Nella medesima prospettiva di esaltazione *tout court* dell'ideologia di regime si pongono poi le ormai abituali e insistenti critiche all'impostazione del Codice del 1865, «ambulacro di riti incomprensibili» e frutto tipico di quel «principio individualistico di cui lo Stato liberale era schiavo»^[44].

La novità di maggior rilievo – certo consentanea alla concezione autoritaria dello Stato, ma da tempo auspicata dalla scuola chiovendiana e non solo – consiste nel deciso aumento dei poteri direttivi del giudice, sia nella preventiva chiarificazione delle questioni controverse che nella successiva istruzione probatoria^[45]. Si tratta di un'innovazione, come noto resa ancor più dirompente dall'abolizione della collegialità in prima istanza, dalla quale discendono organicamente significative modificazioni nella struttura del procedimento e nella configurazione dei poteri delle parti^[46].

Sotto il primo profilo, la monocraticità del giudice implica il superamento dello schema introdotto dalla L. 31 marzo 1901, n. 107 e variamente riproposto dai successivi progetti di riforma del Codice^[47]. Alla complessa distinzione fra fasi e attività del processo di competenza del presidente, del giudice delegato e del collegio si sostituisce una più semplice scansione procedimentale in tre udienze ravvicinate, agevolmente modulabile a seconda delle effettive esigenze istruttorie della causa^[48].

^[42] Cfr. A. SOLMI, *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, 1937, e ivi v., spec., ID., *La tradizione nazionale nel nuovo processo civile*, pp. 48-67; ID., *La preparazione della riforma*, pp. 145-147; ID., *L'elaborazione del nuovo Codice di procedura civile*, pp. 149-151; ID., *Le basi della riforma della procedura civile*, pp. 153-161; ID., *La funzione della procedura civile e la funzione degli avvocati e procuratori*, pp. 164-169; ID., *Precisazioni sulla riforma del processo civile*, pp. 171-181.

^[43] Cfr., spec., A. SOLMI, *L'idea fascista nel nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1937, pp. 168-169, ove vengono appunto enunciate le fantomatiche «linee direttive della riforma indicate dal Duce».

^[44] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., p. 332. A tale riguardo, cfr., critico, F. CARNELUTTI, *Anticipazioni sulla riforma del Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1937, pp. 83 ss., spec. 83-84, ove può leggersi: «Siamo lieti di dare pieno credito alla autorevole parola del ministro con la speranza, anzi con la fiducia che la sua visione del futuro non pecchi per ottimismo come è stato forse un poco tinto di pessimismo il suo giudizio intorno alla legge e alla realtà attuale».

^[45] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 333-334. Per il rilievo secondo cui non ci si troverebbe comunque di fronte «né [a] una creazione originale del fascismo né [a] una soluzione intrinsecamente fascista», v. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., pp. 232-233. Su tali aspetti, v., più di recente, V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 260-263.

^[46] Sulla prospettata introduzione della monocraticità del giudice in prima istanza, cfr. A. SOLMI, *La riforma dei codici e l'ordinamento giudiziario*, in ID., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, cit., pp. 103-111, e, *amplius*, B. FICCARELLI, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella prospettiva del giusto processo civile. Profili evolutivi*, Napoli, 2020, p. 45 ss. Per un unico riferimento alla dottrina dell'epoca, v. P.A. THOMANN, *La posizione e le funzioni del giudice nel procedimento di prima istanza secondo il Progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura civile italiano*, Soletta, 1939, *passim*.

^[47] Cfr. quanto nei precedenti §§ 4.2-4.3 del presente lavoro, soprattutto con riguardo all'ipotesi di 'giudizio monocratico facoltativo' prevista dal progetto Chiovenda del 1919.

^[48] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 335-336.

L'articolazione del procedimento che ne risulta può essere così sintetizzata: nella prima udienza si precisano le conclusioni istruttorie e di merito, essendo di regola consentito alle parti soltanto di «limitare, ma non ampliare né mutare, le rispettive domande ed eccezioni» formulate negli atti introduttivi (art. 165, co. 3°, Prog. 1937); nella seconda udienza si assumono le prove ritenute ammissibili e rilevanti – a prescindere da ogni eventuale accordo delle parti in proposito (art. 172, Prog. 1937) – nonché quelle disposte d'ufficio dal giudice (es. ordine di esibizione, ispezione, perizia etc.: art. 158, Prog. 1937); nella terza e ultima udienza, dopo lo scambio delle «comparse conclusionali» (art. 165, co. 2°, Prog. 1937), si celebra la discussione, seguita dall'immediata deliberazione della sentenza (artt. 166, 169, 182, Prog. 1937)^[49].

Sotto il secondo profilo, l'ampliamento dei poteri direttivi del giudice trova il suo *pendant* in un sistema di rigide preclusioni connesse agli atti introduttivi delle parti. Come ben emerge nelle parole della relazione, questo «principio di delimitazione iniziale della controversia» assolve allo scopo di offrire al «giudice designato per la causa» un quadro tendenzialmente esaustivo delle richieste delle parti e delle prove che ne costituiscono il fondamento^[50]. Ciò dovrebbe poter garantire un'efficiente programmazione preliminare, ad opera dello stesso giudice, delle attività da compiersi alla prima udienza, ad esempio individuando eventuali questioni impedienti la decisione sul merito o irregolarità nella costituzione del rapporto processuale^[51]. La preventiva conoscenza dei fatti di causa dovrebbe poi consentire al giudice di guidare concretamente le parti al completamento delle proprie richieste istruttorie e alla precisazione delle rispettive conclusioni di merito (artt. 165, 172, Prog. 1937), facilitando al contempo l'immediata decisione delle eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito (artt. 167, 169-170, Prog. 1937)^[52].

Sempre in questa prospettiva di radicale trasformazione del ruolo del giudice e di sostanziale riequilibrio dei poteri di iniziativa processuale si pongono una serie di previsioni volte a orientare la condotta delle parti ed eventualmente a reprimere comportamenti scorretti^[53]. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione del «dovere di probità» e del «dovere di ottemperare alle richieste del giudice» (artt. 26, 28, Prog. 1937)^[54]. Il primo si traduce nell'obbligo delle parti e dei rispettivi difensori di

[49] Per consultare le disposizioni richiamate nel testo cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 71-72, 75, 77, 79, 84. Sulla scansione del procedimento tratteggiata nel testo, v., *amplius*, critico, A. SEGNI, *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, in *Studi sassaresi*, XV, 1937, p. 148 ss., anche in ID., *Scritti giuridici*, I, Torino, 1965, pp. 356 ss., spec. 361 ss. Per uno sguardo alla disciplina dei poteri di iniziativa istruttoria del giudice, cfr., ad es., artt. 185, 240, 251 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 85-86, 107, 111.

[50] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., p. 335, nonché V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., p. 264.

[51] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 335-336.

[52] Cfr. artt. 165-172 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 75-79. A norma degli artt. 166-167, il rigetto delle eccezioni *litis ingressum impediens* avviene con ordinanza soggetta reclamo davanti allo stesso giudice, superando in tal modo il classico problema delle «sentenze interlocutorie» di immediata impugnabilità (cfr., *amplius*, «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., p. 338).

[53] Cfr. A. SOLMI, *L'idea fascista nel nuovo processo civile*, cit., pp. 172-173.

[54] Cfr. artt. 26, 28 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 10-11.

«esporre al giudice i fatti secondo verità», astenendosi dal proporre «domande, difese, eccezioni o prove che non siano di buona fede» (art. 26, co. 1°, Prog. 1937); mentre il secondo si sostanzia nell'obbligo di fornire alla prima udienza – e comunque quando occorra – tutti i «chiarimenti richiesti» dal giudice in ordine alle allegazioni e deduzioni compiute (artt. 28, co. 1°, 158, Prog. 1937)^[55]. L'inosservanza di tali obblighi di condotta potrà essere sanzionata dal giudice sia in sede di liquidazione delle spese processuali (art. 77, Prog. 1937), che con la condanna della parte o del suo difensore al versamento di una penale commisurata alla gravità delle violazioni e al valore economico della controversia (artt. 26, co. 2°, 28, co. 2°, Prog. 1937)^[56].

Si tratta, come si vede, di previsioni chiaramente dirette a contrastare il fenomeno – tanto ricorrente e consolidato, nelle diverse latitudini storiche e geografiche qui considerate, da potersi definire endemico – dell'utilizzazione distorta delle facoltà assertive e probatorie delle parti. In chiave storica tali disposizioni possono ovviamente prestarsi a differenti letture e interpretazioni, e persino dimostrare l'ispirazione schiettamente autoritaria del progetto preliminare Solmi^[57]. Ciò non dovrebbe comunque impedire di evidenziarne l'importanza innovativa e l'assoluta centralità per il funzionamento del modello di preparazione della causa delineato dal progetto in esame.

Per un verso, il «dovere di probità» impone al difensore il rispetto di *standard* etico-professionali nell'impostazione della causa e nella materiale redazione dell'atto introduttivo in allora tutt'altro che acquisiti a livello sia normativo generale che deontologico^[58]. La previsione di forme di responsabilità diretta dell'avvocato appare quindi funzionale a garantire l'effettiva operatività del «principio della delimitazione iniziale della controversia», scoraggiando l'impiego di strategie processuali tipicamente incentrate sulla posticipazione delle allegazioni e produzioni decisive all'ultimo momento utile o, comunque, sull'ormai proverbiale 'tecnica delle sorprese'^[59]. Per altro verso, e in stretta connessione con quanto sopra, gli obblighi di condotta delle parti assumono particolare rilievo nel contesto delle attività di definitiva precisazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* che andranno compiute alla prima udienza; e ciò, segnatamente, consentendo al giudice di autorizzare soltanto la proposizione di quelle nuove domande, eccezioni e prove documentali che si rendano realmente necessarie «a seguito delle deduzioni dell'altra parte» (art. 162, co. 2°, Prog. 1937)^[60].

La concreta potenzialità del primo progetto Solmi di mutare radicalmente l'assetto del processo civile italiano, rimodellandone *in toto* l'architettura e la

[55] Oltre alle disposizioni citate nella nota precedente, cfr. art. 158 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 71-72.

[56] Oltre alle disposizioni citate nella nota n. 53, cfr. art. 77 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., p. 31, con i commenti di E. LUMIA, *La liquidazione delle spese del giudizio nel progetto preliminare del Codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1939, p. 36 ss.

[57] Cfr. F. CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, cit., pp. 359-364.

[58] Per uno sguardo al ruolo dell'avvocato e dell'avvocatura durante il ventennio, v., ad es., A. MENICONI, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, 2006, pp. 21 ss., 105 ss.

[59] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 346-347.

[60] Cfr. art. 160 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., pp. 73-74.

sottostante distribuzione dei poteri fra parti e giudice, trova la sua migliore conferma nelle reazioni conseguenti alla divulgazione dell'articolato ministeriale. E in effetti, a fronte di un'interlocuzione ufficiale che coinvolge organi giudiziari di ogni ordine e grado, corporazioni forensi e principali istituzioni universitarie, appare davvero sorprendente constatare la trasversale uniformità delle critiche rivolte alla disciplina degli atti introduttivi e al connesso regime di preclusioni^[61]. Sull'ampio versante della critica *ex professo*, si distinguono nettamente, per stile e originale approfondimento, le «osservazioni e proposte» di Francesco Carnelutti e Piero Calamandrei: veri e propri *pamphlet*, scritti anche in veste di delegati dei rispettivi ordini forensi, che finiranno per dettare la linea dei lavori di revisione del progetto preliminare^[62].

Per Carnelutti, l'idea di poter giungere a una «delimitazione iniziale» della controversia attraverso gli atti introduttivi sarebbe semplicemente smentita da «una verità indiscussa e indiscutibile»; un assioma, o meglio, un portato di secolare esperienza, per il quale la funzione dell'atto introduttivo non può che essere quella di mera «apertura o prolusione del processo»^[63]. Nella visione di questo autore – del resto già coerentemente trasfusa nel progetto di riforma del 1926 (v., *retro*, § 4.3) – «la vera e sola funzione introduttiva» dei primi atti del giudizio rende quindi inevitabile posticipare a un momento successivo la precisazione dell'oggetto della controversia; e ciò ovviamente predisponendo un'autonoma «fase di istruzione preparatoria» incentrata sullo scambio di un certo numero di memorie fra le parti^[64].

D'altronde, ad analoghe conclusioni, ma per altre vie, giunge Calamandrei, che con grande abilità politica ripropone il modello preparatorio diluito e privo di preclusioni delineato dal progetto Chiovenda^[65]. Si tratta di un suggerimento, accolto e ribadito dai principali esponenti della scuola chiovendiana, che però nulla a che vedere con l'ortodossa attuazione del principio dell'oralità^[66]. Ciò che Calamandrei

[61] Oltre alle indicazioni che seguiranno in nota, cfr., ad es., CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Roma, 1937, p. 10, 30-32; SINDACATO FASCISTA DI AVVOCATI E PROCURATORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE, *Parere sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Firenze, 1937, pp. 16-18; M.T. ZANZUCCHI, *Osservazioni sull'intero progetto*, in UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, *Osservazioni intorno al 'progetto preliminare del Codice di procedura civile'*, Milano, 1937, pp. 5, 8-9, 40-42; G. CRISTOFOLINI, *Relazione sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Pavia, 1937, pp. 13-14; G. MARANINI, *Il progetto preliminare del Codice di procedura civile. Parere della Facoltà di Scienze politiche a S.E. il Ministro Guardasigilli*, Perugia, 1937, pp. 40-47; F. MARINI, *Il nuovo processo civile nel progetto Solmi. (Contributo alla sua realizzazione)*, Napoli, 1938, pp. 5-8, 12-13, 28-30; M. RICCA-BARBERIS, *Esame del progetto preliminare del Codice di procedura civile da parte della Facoltà di Giurisprudenza*, Torino, 1938, pp. 6-7, 20; L. ROSSI, *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Padova, 1938, pp. 29-30; E.T. LIEBMAN, *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Parma, 1938, pp. 5-6, 15-16. *Contra*, cfr., ad es., A. GENOVESI, *Osservazioni e proposte della Facoltà di Economia e Commercio sul progetto preliminare del Codice di Procedura Civile*, Venezia, 1937, pp. 12-13; E. JOVANE, *Riforma della procedura civile. Progetto Solmi*, Torino, 1937, p. 1 ss. Un'ordinata sintesi delle osservazioni critiche al sistema di preclusioni previsto dal progetto preliminare si rinviene in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sul Progetto di Codice di procedura civile*, II, Roma, 1938, pp. 20-58.

[62] Cfr. F. CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Milano, 1937, p. 7 ss. e P. CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. CAPPELLETTI, I, Napoli, 1965, p. 296 ss.

[63] Cfr. F. CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del Codice di procedura civile*, cit., p. 115.

[64] Cfr. F. CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del Codice di procedura civile*, cit., pp. 116-117 e, in senso analogo, E. ALLORIO, *Osservazioni e proposte sul disegno Solmi di riforma del processo civile*, Messina 1937, p. 14.

[65] Cfr. P. CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, cit., pp. 347-348.

[66] Cfr., in senso analogo, quanto sostenuto da Virgilio Andrioli in R. UNIVERSITÀ DI ROMA, *Osservazioni della Facoltà di Giurisprudenza sul progetto di riforma del Codice di procedura civile*, Roma, 1937, pp. 9, 11-12, spec. 12, per

intende davvero recuperare dal modello chiovendiano è il vecchio «principio dell'istruttoria aperta»; principio che, se decontestualizzato dal 'sistema dell'oralità', avrebbe implicato un mero ritorno allo schema del «processo sommario» di cui alla L. 31 marzo 1901, n. 107^[67].

Date le circostanze del momento, più che i (primi) richiami strumentali all'opera di Giuseppe Chiovenda, sembra destare una qualche sorpresa il tentativo di Calamandrei di ricondurre l'istituto delle preclusioni alla concezione individualistica e veteroliberalista del processo^[68]. Con quella che si è giustamente definita una «curiosa deformazione della storia», Calamandrei giunge ad affermare che soltanto «in un sistema, il quale consideri il processo civile come un affare di interesse privato, è logicamente concepibile che la proposizione dei mezzi di difesa sia rigidamente condizionata all'osservanza di termini preclusivi»^[69]. Si ha qui un singolare ribaltamento della realtà storica e dei termini in cui la dottrina pubblicistica affronta il problema del funzionamento del processo civile e dei connessi margini di iniziativa individuale delle parti. Ed è dunque chiaro che ci si trovi di fronte a una forzatura. Ma nel fronte unito della dottrina processualcivile contro il sistema delle preclusioni tale circostanza passa sotto completo silenzio^[70].

Oltre che sul piano delle ideologie del processo, la critica di Calamandrei al meccanismo delle preclusioni si articola in una serie di argomentazioni – decisamente più pragmatiche, ma non meno impressionistiche – concernenti il ruolo del difensore. L'intento di fondo consiste nel dimostrare come il sistema delle preclusioni «ha veramente in sé qualcosa di pauroso per l'avvocato», che finirebbe per essere la vittima designata di un «vero e proprio congegno di tortura processuale»^[71]. L'espedito teorico, fortemente drammatizzante, cui fa ricorso Calamandrei è rappresentato dal principio di eventualità^[72]. Come sosterrà anche Antonio Segni, la previsione di preclusioni connesse agli introduttivi avrebbe l'effetto di «trasformare l'atto di citazione in una specie di esercitazione scolastica di ipotesi a vuoto», obbligando il difensore a una sorta di attività divinatoria nella predisposizione delle domande, eccezioni e deduzioni istruttorie che potranno eventualmente servire per contrastare le difese del convenuto^[73]. Tutto ciò con l'unico risultato di complicare infinitamente l'attività professionale dell'avvocato, che «dovrà entrare nel

il rilievo secondo cui «sull'altare della concentrazione non possono esser sacrificati gli interessi delle parti». A tale riguardo, v., *amplius*, V. DENTI, *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971, p. 126 ss.

^[67] Cfr. quanto nel § 4.3 del presente lavoro.

^[68] Sulla strumentalizzazione del 'mito' di Chiovenda nella relazione illustrativa del c.p.c. del '40 e nell'immediatamente successivo dibattito sulla riforma della disciplina della fase introduttiva sia consentito il rinvio, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a F. NOCETO, *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva dall'approvazione del codice alla riforma del 1950*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 674 ss.

^[69] Cfr. M. TARUFFO, *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990, pp. 162-164 e P. CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, cit., p. 346.

^[70] Cfr. M. TARUFFO, *Calamandrei e le riforme del processo civile*, cit., pp. 165-166.

^[71] Cfr. P. CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, cit., p. 341.

^[72] Cfr., in senso analogo, A. CONIGLIO, *Osservazioni al progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Milano, 1938, pp. 26-29.

^[73] Cfr. P. CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, cit., p. 343 e, *amplius*, A. SEGNI, *Il principio di eventualità e la riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, XV, 1937, p. 71 ss., anche in ID., *Scritti giuridici*, cit., I, pp. 339, 348 ss.

processo col fermo proposito di mettersi a combattere, prima che contro l'avversario, contro i mulini a vento»^[74].

Tuttavia, anche sotto tale profilo, la critica di Calamandrei sembra rivelare qualche ambiguità, dal momento che le prospettate ripercussioni presupporrebbero il divieto assoluto di compiere nuove allegazioni fattuali, deduzioni e produzioni istruttorie dopo lo scambio degli atti introduttivi. Il fatto che nel progetto Solmi tali attività possano essere autorizzate dal giudice solo in presenza di effettive esigenze di sviluppo dialettico del processo rappresenta con ogni probabilità il vero motivo dell'ostilità di Calamandrei e della dottrina nel suo complesso; una circostanza questa che appare al contempo indicativa della latente e diffusa sfiducia nelle capacità del giudiziario di assolvere a più ampie funzioni di direzione della lite^[75].

Gli esiti del dibattito pubblico sui contenuti del progetto preliminare si vedono già al principio del 1938, quando Solmi indica nell'enorme mole di «osservazioni e proposte» pervenute al ministero la nuova base dei lavori codificatori^[76]. L'elaborazione del progetto definitivo viene nuovamente affidata alla 'Commissione tecnica' istituita da Solmi nel 1937, ancorché «opportunamente integrata» da giudici di alto grado e avvocati del foro romano^[77]. Con ogni probabilità la ribadita esclusione della dottrina dal novero degli interlocutori privilegiati trova una qualche giustificazione nella critica serrata, minuziosa e decisamente autorevole diretta dai processualcivili proprio contro le principali novità del progetto preliminare. Nell'ottica del guardasigilli questa scelta avrebbe forse dovuto evitare un completo ribaltamento delle linee originarie della riforma. Tuttavia, complice anche il livello di approfondimento con cui vengono riprese e sviluppate osservazioni comuni, sarà comunque l'apporto della dottrina a indirizzare l'opera di revisione del progetto preliminare^[78].

In effetti, ciò di cui Solmi sembra ormai aver pienamente acquisito consapevolezza è che «la riforma del codice di rito dovesse presentarsi, [anche] nella costruzione dello Stato fascista, come un problema essenzialmente politico», o meglio, diplomatico^[79]. Nelle varie conferenze che precedono la pubblicazione del progetto definitivo, e ancor più nell'annessa relazione illustrativa, Solmi abbandona quasi del tutto i folcloristici toni autoritari del gerarca, fornendo bonarie rassicurazioni sul fatto che la prima versione del progetto non fosse affatto «dominata da disfavore verso il ceto forense»^[80]. Ad ogni modo, dal momento che la

^[74] Cfr., ancora, P. CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi*, cit., p. 343.

^[75] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 237.

^[76] Cfr. E. REDENTI, *Sulle riforme della procedura civile. Appendici alla seconda edizione dei Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1939, pp. 11 ss., spec. 16-17 e, più di recente, F. CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, cit., pp. 364-368; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 255-258.

^[77] Testo e relazione del secondo progetto Solmi possono leggersi in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Roma, 1939, ove a p. III si rinvencono tutte le indicazioni relative alla nuova composizione della Commissione ministeriale.

^[78] Cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, cit., p. 238.

^[79] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., p. 333.

^[80] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., p. 5, nonché A. SOLMI, *I poteri del giudice nel nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1938, p. 17 ss.

«tradizionale correttezza del ceto forense italiano offre sufficiente garanzia», molte delle innovazioni che avrebbero potuto dar adito a ‘faintendimenti’ vengono eliminate del tutto o notevolmente attenuate^[81].

Per quanto qui di più immediato interesse, un primo ordine di modifiche concerne gli obblighi di condotta processuale e, segnatamente, il «dovere di probità». Nel progetto definitivo la previsione di tale obbligo perde ogni riferimento all’attività professionale del difensore e ai connessi doveri riguardanti l’impostazione della controversia (art. 29, Prog. 1939)^[82]. Più in particolare, si eliminano le disposizioni che obbligavano il difensore sia a vagliare *in limine litis* la non manifesta infondatezza o pretestuosità delle richieste della parte assistita, sia a «esporre al giudice i fatti secondo verità» sin dai primi atti del giudizio (art. 26, Prog. 1937)^[83]. E privare di ogni portata precettiva l’ormai in sé stilistica enunciazione del «dovere di probità» si pone infine la completa cancellazione del sottostante apparato di sanzioni pecuniarie applicabili dal giudice^[84].

Seppur quasi *per incidens*, cade bene segnalare la complessiva svalutazione del ruolo direttivo del giudice cui Solmi è in qualche misura costretto dalle pressoché univoche prese di posizione delle categorie professionali di riferimento^[85]. Oltre a quanto si dirà nel prosieguo, basti accennare al sostanziale *demi-tour* del guardasigilli sul giudice unico in prima istanza, tecnicamente tradottosi nel lasciare al presidente del tribunale la scelta se affidare la causa al giudice monocratico o al collegio «tenendo presenti le osservazioni delle parti» (art. 164, Prog. 1939)^[86].

Considerazioni in parte analoghe valgono per la riscrittura delle disposizioni concernenti gli atti introduttivi delle parti. Il dichiarato intento del guardasigilli di non discostarsi «dal testo tradizionale della legge vigente» – e dalla sua sedimentata interpretazione giurisprudenziale – conduce alla sostanziale riproposizione delle formule legislative riguardanti i requisiti dell’*editio actionis* (art. 140, nn. 3-4, Prog. 1939)^[87]. Al di là delle pur non trascurabili variazioni terminologiche, il ritorno al classico paradigma di atto introduttivo appare comunque evidente sotto il profilo degli oneri di preventiva deduzione istruttoria; oneri che, per attore e convenuto, vengono nuovamente ‘derubricati’ a semplice facoltà, dato che qualsiasi richiesta di prova dovrà essere formalizzata alla prima udienza (artt. 140, n. 5, 156, Prog. 1939), e che nuove deduzioni e produzioni istruttorie potranno compiersi nel corso

[81] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., p. 6.

[82] Cfr. art. 29 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., p. 9.

[83] Cfr., infatti, il testo dell’art. 26 del primo progetto Solmi, in *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, cit., p. 10.

[84] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., pp. 6, 16.

[85] Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sul Progetto di Codice di procedura civile*, I, Roma, 1938, p. 1 ss. e A. SOLMI, *I poteri del giudice nel nuovo processo civile*, cit., pp. 20-25.

[86] Cfr. art. 164 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., p. 53 e, *amplius*, R. PICCIOLI, *La riforma fascista del processo civile nel progetto definitivo di S.E. Solmi*, Empoli, 1939, pp. 7-9. Nella dottrina contemporanea v. V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano*, cit., pp. 268-269.

[87] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., pp. 53-54.

dell'istruzione probatoria o, *sine die*, al ricorrere di generici «gravi motivi» (artt. 173, 187, Prog. 1939)^[88].

Tali modifiche rappresentano del resto la logica conseguenza dello smantellamento del sistema di preclusioni previsto dal progetto preliminare^[89]. Il largamente auspicato abbandono del «principio di delimitazione iniziale della controversia» porta infatti con sé la posticipazione alla prima udienza di tutte le attività inerenti alla determinazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*; e ciò implica a sua volta il riproporsi dello schema-tipo dell'«istruzione preparatoria»^[90]. Più in dettaglio, nell'ipotesi assunta come fisiologica dallo stesso ministro Solmi, alla prima udienza il giudice autorizza *de plano* la proposizione di nuove domande, eccezioni e prove documentali, non essendo d'altronde più vincolato al riscontro di un'effettiva esigenza di sviluppo del contraddittorio sulla base degli atti introduttivi (v. *supra*)^[91]. A tal fine si procede all'assegnazione di un termine per lo scambio di comparse, il cui numero non risulta predeterminato, né determinabile dal giudice (art. 172, co. 2°, Prog. 1939)^[92]. Benché non esplicitato, l'intento di fondo sembra essere quello di riproporre – in chiave appena diversa da quanto già negli antecedenti prodromi di riforma – il tipico schema dell'«istruzione preparatoria» a mezzo di memorie liberamente iterabili dalle parti; uno schema, a dir poco vieto, che si è visto rappresentare una costante dell'evoluzione storico-comparatistica del processo civile ripercorsa nel presente lavoro. Del resto, limitatamente alla disciplina dell'introduzione e trattazione della controversia, la pubblicazione del progetto definitivo Solmi segna il punto di arrivo dei lavori codificatori. E, come subito dimostrerà l'esperienza applicativa del Codice del 1940, sarà proprio l'assetto di tale disciplina a incidere sulla complessiva efficienza del processo civile italiano anche nella seconda metà del XX secolo^[93].

[88] Cfr. artt. 140, 173, 187 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., pp. 43-44, 56, 61 e v., critico, E. REDENTI, *Sulle riforme della procedura civile*, cit., pp. 24-25.

[89] Cfr. G. MONTELEONE, *L'apporto di Piero Calamandrei al progetto definitivo Solmi del Codice di procedura civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2011, p. 434.

[90] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., pp. 48-49, nonché A. SOLMI, *I poteri del giudice nel nuovo processo civile*, cit., p. 25, ove può leggersi: «nessun principio di preclusione sarà posto, nemmeno nella fase costruttiva del processo, affinché le parti e i loro patroni abbiano la facoltà di far valere le loro pretese e di presentare tempestivamente tutti i mezzi probatori utili, si è lasciata ogni più larga possibilità agli avvocati [...] di pensare il caso giuridico e di prospettare e di chiarire gli aspetti più salienti delle questioni in discussione».

[91] Cfr. «Relazione», in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., pp. 60-61.

[92] Cfr. art. 172 del progetto, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, cit., p. 56.

[93] Più in veste di continuazione che di effettiva conclusione del presente studio, sia consentito il rinvio a F. NOCETO, *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva dall'approvazione del codice alla riforma del 1950*, cit., p. 680 ss.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, I, Milano, 1981;
- AA.VV., *Atti del primo Congresso giuridico italiano Tenuto in Roma l'anno 1872*, Roma, 1872;
- AA.VV., *Crisis de la justicia y reformas procesales. I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León*, Madrid, 1988;
- AA.VV., *Giornata lineea in ricordo di Lodovico Mortara. In collaborazione con l'Associazione italiana fra gli Studiosi del Processo Civile*, Roma, 1998;
- AA.VV., *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, III, Firenze, 1977;
- AA.VV., *Liber amicorum José Luis Vázquez Sotelo*, Barcelona, 2009;
- AA.VV., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione istituita dall'Associazione degli avvocati della Venezia*, Venezia, 1868;
- AA.VV., *Proposte di riforma al Codice di procedura civile. Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate nel Codice di procedura civile*, Milano, 1868;
- AA.VV., *Scritti in onore di Francesco Carnelutti*, II, Padova, 1950;
- AA.VV., *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, I-II, Milano, 1941;
- ACEDO RICO Y RODRÍGUEZ J., *Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales*², I, Madrid, 1794;
- ACEDO RICO Y RODRÍGUEZ J., *Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios, en todos sus trámites, según que se empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales*³, I, Madrid, 1845;
- AGUIRRE DE LA PEÑA J., *¿Convendría reformar la ley de Enjuiciamiento civil en las partes relativa á los que deben ser tenidos legamente por pobres?*, Discurso pronunciado por el Excmo. Joaquín Aguirre, Presidente de la Academia matritense de Jurisprudencia y Legislación, al inaugurar las sesiones del año académico de 1862 á 1863, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXI, 1862;
- AIMERITO F., *Aspects de l'application du droit privé. L'application du code de procédure civile et l'administration de la justice civile dans le Piémont sous domination napoléonienne*, in VERNIER O., BOTTIN M., ORTOLANI M. (dir.), *Études d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, 2008;
- AIMERITO F., *L'applicazione della legislazione francese sul processo civile nel Piemonte napoleonico. Ordinamento giudiziario, professioni forensi, procedura*, in CONDORELLI O. (a cura di), *"Panta rei". Studi dedicati a Manlio Bellomo*, I, Roma, 2004;
- AIMERITO F., *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano, 2008;
- AIMERITO F., *Note per una storia delle professioni forensi. Avvocati e causidici negli Stati sabaudi del periodo preunitario*, in *Rass. Forense*, XXXVII, 2004, 2;
- AIMERITO F., *Per la storia della codificazione processualciviltistica sabauda. Ordinamento giudiziario e processo civile in un progetto dei primi anni della Restaurazione*, in *Riv. storia del dir. it.*, LXIX, 1996;
- AIMERITO F., *Per un codice di procedura civile del Regno di Sardegna. Problemi del processo e prospettive di riforma nel Piemonte della Restaurazione*, Roma, 2001;
- AIMERITO F., *Urbano Rattazzi avvocato, uomo politico, ministro e la codificazione della procedura civile in Piemonte alla vigilia dell'Unità*, in *La Pazienza. Rass. Dell'Ordine degli Avv. di Torino*, 2008;
- AIMERITO F., *Urbano Rattazzi e i Codici di procedura civile del Regno di Sardegna (1854/1859)*, in BALDUZZI R., GHIRINGHELLI R., MALANDRINO C. (a cura di), *L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi*, Milano, 2009;
- AJELLO R., *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del sec. XVIII. I. La vita giudiziaria*, Napoli, 1968;
- AJELLO R., *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli, 1968;
- ALBERTARIO E., *L'opera scientifica di Pietro De Francisci*, Modena, 1932, (estr. da *Arch. giur.*, 1932);

ALCALÁ GALIANO A., *Orígenes del liberalismo español (1864)*, in CAMPOS J. (ed.), *Obras escogidas*, II, Madrid, 1955;

ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO N., *Aciertos terminológicos e institucionales del Derecho procesal hispánico*, in *Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia (México, D. F.)*, abril-junio, 38, X, 1948;

ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO N., *Algunas observaciones acerca de la reforma procesal*, in *Revista de los Tribunales y de Legislación Universal*, LXXVII, 1933;

ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO N., *Fuentes extranjeras del Derecho procesal civil. España*, in GOLDSCHMIDT J., *Derecho procesal civil*, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, 1936;

ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO N., *Notas para la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXII, 1933;

ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO N., *Notas para la reforma de Ley de Enjuiciamiento civil*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, CLXII, 1933;

ALCARAZ Y CASTRO I., *Método y práctica de los cuatro juicios civil ordinario, sumario de partición, ejecutivo, y general de concurso de acreedores. Anotados con las especies mas ocurrentes en los tribunales*⁵, Madrid, 1828;

ALLARD A., *Esame critico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia* (trad. e ann. da TRIOLI R.), Livorno, 1871;

ALLIANI A., *La codificazione della procedura civile negli Stati parmensi e l'istituto della revisione*, in *Studi parmensi*, XXXI, Milano, 1982;

ALLORIO E., *La vita del diritto in Italia*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I. *Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, 1950;

ALLORIO E., *Osservazioni e proposte sul disegno Solmi di riforma del processo civile*, Messina 1937;

ALLORIO E., *Problemi del diritto*, II, Milano, 1957;

ALLORIO E., *Una nuova fase degli studi per la legislazione processuale*, in *Foro pad.*, 1947;

ALMAGRO NOSETE J., *La reforma del proceso español cara al año 2000*, in AA.VV., *Crisis de la justicia y reformas procesales. I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León*, Madrid, 1988;

ALONSO FURELOS J.M., *El procedimentalismo español. Siglos XIX y XX*, in *Revista de Derecho UNED*, XV, 2014;

ALONSO FURELOS J.M., *José de Castro y Orozco 'Marqués de Gerona' 1808-1869. Contribución a su estudio biográfico y bibliográfico*, in *Justicia*, I, 2015;

ALONSO FURELOS J.M., *la Reseña*, in *Revista de Derecho UNED*, XXIII, 2018;

ALPA G. (a cura di), *Atti del primo congresso giuridico italiano (25 novembre-8 dicembre 1872)*, I, Bologna, 2008;

ALTAMIRA R., *Historia del derecho español. Cuestiones preliminares*, Madrid, 1903;

ÁLVAREZ C., *Importancia del juicio oral y público. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Cirilo Álvarez. Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1875*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, XLVII, 1875;

ÁLVAREZ CONDE E., *La Constitución española de 30 de junio de 1876*, in *Revista de estudios políticos*, III, 1978;

ÁLVAREZ CORA E., *La arquitectura de la justicia burguesa. Una introducción al enjuiciamiento civil en el siglo XIX*, Madrid, 2002;

ÁLVAREZ CORA E., *La evolución del enjuiciamiento en el siglo XIX*, in *Anuario de historia del derecho español*, LXXXII, 2012;

ÁLVAREZ JUNCO J., *Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX*¹², Madrid, 2012;

AMARI E., *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*, Genova, 1857;

AMAT Y FURIO V., *El juicio oral en materia civil. Apuntes para la reorganización de los tribunales y la reforma de la ley procesal*, Barcelona, 1890;

AMATI A., *Manuale e formulario teorico-pratico generale di tutti gli atti in causa ed in esecuzione prescritti o concessi dal Regolamento generale del processo civile*, Milano, 1848;

AMATI A., *Manuale sul Regolamento generale del processo civile e sopra qualunque altra procedura speciale vigenti nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1842;

AMBROSOLI F., *Sulla nuova codificazione nei Regi Stati sardi*, Pavia, 1860;

- ANSANELLI V., *Alle radici del Progetto Chiovenda – Fra modernismo processuale e... adversary system*, in *Il giusto proc. civ.*, 2019;
- ANSANELLI V., *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano. 1815-1942*, Torino, 2017;
- ANTEQUERA J.M., *Á la Unión Liberal y al Espectador*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, 2ª época, núm. 62, lunes 18 de setiembre de 1854;
- ANTEQUERA J.M., *Actos del Ministerio de gracia y justicia. Sobre la Instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, 2ª época, núm. 41, miércoles 23 de agosto de 1854;
- ANTEQUERA J.M., *Historia de la legislación española*, Madrid, 1874;
- ANTEQUERA J.M., *La codificación moderna en España*, Madrid, 1886;
- ANTEQUERA J.M., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 238, domingo 23 de octubre de 1853;
- ANTEQUERA J.M., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo II*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 240, domingo 30 de octubre de 1853;
- ANTEQUERA J.M., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo III*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 241, jueves 3 de noviembre de 1853;
- ANTEQUERA J.M., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo IV*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 243, jueves 10 de noviembre de 1853;
- ANTEQUERA J.M., *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil. Artículo V*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 246, domingo 20 de noviembre de 1853;
- ANTEQUERA J.M., *Sobre la instrucción del procedimiento civil*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 255, jueves 22 de diciembre de 1853;
- ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH M., *Concordance entre les Codes de Commerce étrangers et le Code de Commerce français*, Paris, 1844;
- APARICIO M.A., *El status del Poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936)*, Barcelona, 1995;
- APICELLA G., *Il procedimento civile sommario. Commento alla Legge 31 marzo 1901, n. 107 ed al Regolamento 31 agosto 1901, n. 413*, Milano, 1908;
- APICELLA G., *La nuova legge sul procedimento sommario*, Città di Castello, 1901;
- APRILE E., *Formulario di procedura civile pel Regno delle Due Sicilie. Ovvero Raccolta di modelli di tutti gli atti giudiziarii appartenenti alle leggi di procedura civile*, Napoli, 1856;
- AQUARONE A., *Alla ricerca dell'Italia liberale*, Napoli, 1972;
- AQUARONE A., *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1978;
- AQUARONE A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960;
- ARA C., *Il giovine avvocato. Opuscolo di nozioni pratiche per l'esercizio del patrocinio*, Torino, 1854;
- ARANGUREN J.C., *Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sainz de Andino*, Pamplona, 2005;
- ARBELOA MURU V.M., *Los Obispos ante la ley de unificación de fueros. Notas históricas al decreto de 6 de diciembre de 1868*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, XXIX, 1973;
- ARCIERI G., *Storia del diritto per servire d'introduzione allo studio delle Leggi civili e del diritto amministrativo*, Napoli, 1853;
- ARIAS BRIME J., *Enjuiciamiento Civil. Consultas*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XIV, 1859;
- ARTIZZU F., *L'insegnamento di Arrigo Solmi nell'Università di Cagliari*, in BRIZZI G.P., VERGER J. (a cura di), *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di studi*, Soveria Mannelli, 1998;
- ARTOLA M., *Estudio preliminar. Memorias del tiempo de Fernando VII*, I, Madrid, 1957;
- ARTOLA M., *La burguesía revolucionaria (1808-1869)*, in *Historia de España Alfaguara*, V, Madrid, 1973;

ARTOLA M., *Los afrancesados*, Madrid, 1953;

ASCHERI M., *Introduzione. L'unificazione giuridica della Toscana Lorenese (1814): «La giustizia è religiosamente amministrata»*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VI. Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, Milano, 2004;

ASCHERI M., *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989;

ASTUTI G., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successivi*, Torino, 2015;

ASTUTI G., *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino, 1967;

ATARD R., CERVELLERA S., *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881, anotada, concordada y comentada*, Madrid, 1887;

Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXVIII Legislatura – Sessione 1929-1933, VII, Roma, 1933;

Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXII Legislatura – Sessione 1904-1908, XVII, Roma, 1908;

Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXIII Legislatura – Sessione 1909, I, Roma, 1909;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1876-1877, I, Roma, 1877;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XII Legislatura – Sessione 1874-1875, IV, Roma, 1875;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1876-1877, III, Roma, 1877;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878, I, Roma, 1878;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878, II, Roma, 1878;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878-1879, VI, Roma, 1879;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1878-1879, VII, Roma, 1879;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIII Legislatura – Sessione 1880, II, Roma, 1880;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XIV Legislatura – Sessione 1880, III, Roma, 1880;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVI Legislatura – Sessione 1886-1887, III, Roma, 1887;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVII Legislatura – Sessione 1890-1891, II, Roma, 1891;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Sessione 1892-1894, V, Roma, 1894;

Atti Del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XVIII Legislatura – Sessione 1892-1894, VII, Roma, 1894;

Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura – Sessione 1897-1898, IV, Roma, 1898;

Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura – Sessione 1898, I, Roma, 1898;

Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XX Legislatura – Sessione 1899-1900, III, Roma, 1900;

Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura – Sessione 1900, I, Roma, 1900;

Atti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XXI Legislatura – Sessione 1900-1901, II, Roma, 1901;

- Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati, XXVI Legislatura – Sessione 1921-1923*, IX, Roma, 1923;
- Atti del Parlamento Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati, XXVI Legislatura – Sessione 1921-1923*, XI, Roma, 1923;
- Atti del Parlamento italiano. Discussioni della Camera dei deputati. VIII Legislatura – Sessione 1863-1865*, X, Roma, 1890;
- Atti del primo Congresso giuridico italiano. Tenuto in Roma l'anno 1872*, Roma, 1872;
- Atti parlamentari della Camera dei deputati. Sessione del 1876-77 – Documenti, progetti di legge e relazioni*, s.d., s.l.d.p.;
- AYMES J.R., *Le débat idéologico-historiographique autour des origines françaises du libéralisme espagnol. Cortes de Cadix et Constitution de 1812*, in *Historia Constitucional*, 2003;
- AZARA A., «Codici italiani degli antichi Stati», voce del *Noviss. Dig. it.*, III, Torino, 1959;
- BÁDENAS ZAMORA A., *El derecho a la justicia de balde en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855*, in *Anuario de historia del derecho español*, LXXXIV, 2014;
- BÁDENAS ZAMORA A., *Los litigantes miserables ante la justicia de Fernando VII*, Madrid, 2018;
- BALDASSERONI G., *Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi*, Firenze, 1871;
- BALDI C., *Procedimento sommario. Manuale pratico alfabetico sulla Legge 31 marzo 1911, n 107, e regol. 31 agosto 1901, n 413*, Torino, 1912;
- BARBA S., *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Illustrato con tutte le monografie, annotazioni critiche etc.*, Milano, 1898;
- BARBADILLO DELGADO P., *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, III, Madrid, 1960;
- BARILE P. (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990;
- BARILLA D., *Prospetto analitico della procedura giudiziaria civile del Regno di Napoli*, Napoli, 1814;
- BARÓ PAZOS J., *Historiografía sobre la codificación del Derecho penal en el siglo XIX*, in RUEDA HERNANZ G. (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, 1991;
- BARÓ PAZOS J., *La Codificación del Derecho Civil en España (1808-1889)*, Santander, 1993;
- BARÓ PAZOS J., *La influencia del Código civil francés (1804) en el Código civil español (1889)*, in MASFERRER A. (ed.), *La Codificación española. Una aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias extranjeras, y la francesa en particular*, Pamplona, 2014;
- BARRERO A., MORA A., *Algunas reflexiones en torno a la codificación civil. («Mucho ruido y pocas nueces»)*, in *Anuario de historia del derecho español*, I, 1997;
- BATTAGLINI M., *L'amministrazione della giustizia nella Repubblica Romana del 1798-1799*, Milano, 1998;
- BAYARD DE VOLO T., *Vita di Francesco V. Duca di Modena (1819-1875)*, II, 1, Modena, 1879;
- BECEÑA GONZÁLEZ F., *Sobre la instancia única o doble en materia civil*, in *Rev. de Der. Priv.*, 1933;
- BEDESCHI G., *Storia del pensiero liberale*, Soveria Mannelli, 2015;
- BELDA INIESTA J., CORETTI M., *Dispendiosam y Saepe contingit. El proceso sumario a la luz del utriusque iuris*, in *Glossæ. European Journal of Legal History*, XIII, 2016;
- BELLOMO M. (a cura di), *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, München, 1997;
- BELLOT P.F., *Exposé de motifs de la Loi sur la procédure civile pour le Canton de Genève*, Genève-Paris, 1821;
- BELTRÁN VILLALVA M., *Burguesía y liberalismo en la España del siglo XIX. Sociología de una dominación de clase*, Granada, 2010;
- BENEDETTINI L., *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate nel dì 9 Novembre 1838 per l'esecuzione del Motuproprio del 2 Agosto dell'anno medesimo*, Firenze, 1839;
- BENEDUCE P., *Il giusto metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della scienza italiana*, in MAZZACANE A. (a cura di), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, 1987;
- BERIO A., *La contestazione della lite nel processo civile*, Napoli, 1893;
- BERNARDI S., GALLEANI F., *Commentario al Codice di procedura civile. Riveduto dall'avv. CONFORTI R.*, I-III, Torino, 1855;
- BERNECKER W.L., *España entre tradición y modernidad. Política, economía, sociedad. Siglos XIX y XX*, Madrid, 1999;

- BERRIAT-SAINT-PRIX J., *Corso di Procedura Civile fatto nella facoltà di diritto di Grenoble dal sig. Berriat-Saint-Prix*, I-V, Palermo, 1823;
- BERRIAT-SAINT-PRIX J., *Corso di Procedura Civile, ad uso della Facoltà di Diritto di Parigi... Con osservazioni sul diritto napolitano dell'avvocato Giuseppe Nicola Rossi*, I-II, Napoli, 1826-1827;
- BERTOLINI C., *Incidenti e procedimento formale*, in *Legge*, I, 1891;
- BERTOLOTI L.S., *Istituzioni del dritto civile universale esatte al jus regio, alle decisioni dei Supremi Magistrati ed agli altri usi e consuetudini della Curia del Piemonte. Opera teorico-pratica*², IV, Torino, 1820;
- BETTI E., *Diritto processuale civile italiano*², Roma, 1936;
- BETTI E., *Osservazioni sul progetto di Codice di procedura civile presentato dalla Sottocommissione per la riforma del Codice*, Milano, 1928 (estr. da *Ann. dir. comp. e stud. leg.*, 1928);
- BETTINI F. (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, 1857;
- BETTINI F. (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, 1858;
- BETTINI F. (a cura di), *Giurisprudenza degli Stati Sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, 1859;
- BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *I lavori preparatori dei Codici italiani. Una bibliografia*, Roma, 2013;
- BIROCCHI I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002;
- BIROCCHI I., LO SCHIAVO L. (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, 2015;
- BLACKSTONE W., *Commentaries of the Laws of England*³, I, Oxford, 1768;
- BOBBIO N., *Liberalismo*, in BIRAGHI A. (a cura di), *Dizionario di filosofia*, Milano, 1957;
- BOETTI G.E., *Armonie di Diritto e Procedura civile*, Cividale, 1874;
- BOETTI G.E., *Diritto e procedura civile. Bozzetti*, Milano, 1873;
- BOETTI G.E., *Diritto e procedura civile. Frammenti e spigolature*, Torino, 1873;
- BOITARD J.E., *Leçons de procédure civile. Publiées par DE LINAGE G. Revues, annotées, complétées et mises en harmonie avec les lois récentes par COLMET-DAAGE G.F.*, I, Paris, 1865;
- Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, Anno XVIII, Roma, 16 dicembre 1897, n. 46, in *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, XVIII, Roma, 1898;
- BONCOMPAGNI DI MOBELLO C., *Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile. Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1853 dal ministro di grazia e giustizia*, in GALLETTI G., TROMPEO P. (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione 1852 (IV^a Legislatura). Documenti*, III, Firenze, 1867;
- BONGARZONI M., *Il procedimento di cognizione civile secondo la Legge 31 marzo 1901*, Roma, 1902;
- BONI M., *Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia*, Roma, 2018;
- BORDEAUX R., *Philosophie de la procédure civile. Mémoire sur la réformation de la justice*, Évreux, 1857;
- BORSARI L., *Il Codice di procedura civile italiano annotato*³, I, Napoli-Roma, 1872;
- BORTONI A., *Del procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Riv. giur. Trani*, 1878;
- BOSELLI G., *Certezza del diritto e speditezza dei giudizi nel Ducato di Parma e Piacenza*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, I, Milano, 1981;
- BOSELLINI A., *Impressioni di un procuratore sulle leggi di modifiche al procedimento sommario*, in *Gazz. leg.*, 1878;
- BOSELLINI C., *Dell'ottima Amministrazione della Giustizia civile*, Modena, 1820;
- BOSH M., *Rarezas del procedimiento civil*, in *Revista de los Tribunales*, 1896;
- BOSH M., *Rarezas del procedimiento civil*, in *Revista de los Tribunales*, 1897;
- BOTTON DE CASTELLAMONTE M., «Piémont», voce del *Répertoire universel et raisonnée de jurisprudence*⁵, a cura di MERLIN P.A., XXIII, Bruxelles, 1827;
- BOVARINI A., *Del giudizio civile avanti pretori*, in *Mon. pret.* 1887;
- BOVARINI A., *Del giudizio civile avanti pretori*, in *Mon. pret.*, 1881;
- BRANCHI T., *Elementi di diritto civile secondo l'ordine delle Istituzioni di Giustiniano con le variazioni introdotte dalle Leggi Toscane. Corredati di note ed osservazioni pratiche ad uso del foro*, Firenze, 1852;
- BRAVO MURILLO J., *Observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, 1836;

BRIEGLEB H.K., *Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse*, Leipzig, 1859;

BRIGUGLIO A., MARTINO R., PANZAROLA A., SASSANI B. (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, III, Ospedaletto, 2016;

BRIZZI G.P., VERGER J. (a cura di), *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di studi*, Soveria Mannelli, 1998;

BULFERETTI L., *La Restaurazione in Italia negli studi dell'ultimo ventennio*, in *Riv. storica it.*, 1940;

BULFERETTI L., *La Restaurazione*, in ROTA E. (a cura di), *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*², Milano, 1951;

BURRIEL P., *Paleografía española*, Madrid, 1758;

BUTTAUFUOCO G., *Dizionario corografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, 1854;

CABANILLAS SÁNCHEZ A. (ed.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, IV, *Derecho civil, derecho de sucesiones, otras materias*, Madrid, 2002;

CACHÓN CADENAS M., *Apuntes sobre la implantación del impulso oficial en el proceso civil español*, in PICÓ I JUNOY J. (dir.), *Principios y garantías procesales. Liber Amicorum en homenaje a la profesora M.^a Victoria Berçosa Francos*, Barcelona, 2013;

CACHÓN CADENAS M., *Historia de procesalistas, universidades y una guerra civil (1900-1950)*, Madrid, 2012;

CACHÓN CADENAS M., *Leyes de enjuiciamiento, y no Códigos de procedimiento. Entre el oportunismo político y la fuerza del uso*, in *Revista de derecho procesal*, 2019;

CALAMANDREI P., *Einleitende Bemerkungen zum Studium des Entwurfs der italienischen Zivilprozessordnung*, in *Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht*, 1928;

CALAMANDREI P., *Il concetto di 'lite' nel pensiero di Francesco Carnelutti*, in *Riv. dir. proc.*, 1928;

CALAMANDREI P., *Il nuovo codice e i suoi precedenti storici*, in ID., *Opere giuridiche*, a cura di CAPPELLETTI M., IV, Napoli, 1965;

CALAMANDREI P., *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*, in ID., *Studi sul processo civile*, IV, Padova, 1939;

CALAMANDREI P., *Opere giuridiche*, a cura di CAPPELLETTI M., I, Napoli, 1965;

CALAMANDREI P., *Studi sul processo civile*, II, Padova, 1939;

CALAMANDREI P., *Studi sul processo civile*, IV, Padova, 1939;

CALAMANDREI P., *Sul progetto preliminare Solmi*, in ID., *Opere giuridiche*, a cura di CAPPELLETTI M., IV, Napoli, 1965;

CALAMANDREI P., *Zivilprozesse reformen in Italien*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil und Prozessrecht*, XI, 1922;

CALDERÓN COLLANTES F., *Del procedimiento en general. Del juicio oral y de la separación de lo civil de lo criminal. Discurso leído por el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Fernando Calderón y Collantes, Marques de Reinos, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de Septiembre de 1879*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LV, 1879;

CALDERÓN COLLANTES F., *Discurso leído por el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Fernando Calderón y Collantes, Marques de Reinos, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de Septiembre de 1880*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LVII, 1880;

CALDERÓN COLLANTES F., *Ultimas reformas en la legislación. Deberes de la magistratura*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, VI, 1855;

CALISSE C., «Codice», voce del *Dig. it.*, II, 2, Milano-Roma-Napoli, 1897-1902;

CALVO Y CAMINA P., *La instancia única en lo civil y la organización de tribunales*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXIV, 1894;

CALVO Y CAMINA P., *La instancia única en lo civil y la organización de tribunales*, Pontevedra, 1894;

CAMMISA F., *Unificazione italiana e formalismo giuridico*, Napoli, 1996;

CAMPOGRANDE V., «Eccezioni in giudizio civile», voce del *Dig. it.*, X, Torino, 1895-1898;

CANALEJAS Y MÉNDEZ J., *Proyectos y anuncios de reformas jurídicas. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. José Canalejas y Méndez, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 16 de septiembre de 1889*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXV, 1889;

CANNATA C.A., *Profilo istituzionale del processo civile romano*, II, Torino, 1982;

- CANTINI L. (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, VI, Firenze, 1823;
- CANTINI L., NENCI D. (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, IX, Firenze, 1824;
- CANTINI L., NENCI D. (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, XI, Firenze, 1825;
- CANTINI L., NENCI D. (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, XVII, Firenze, 1828;
- CANTINI L., NENCI D. (a cura di), *Tesoro del Foro Toscano. Ossia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili delle prime appellazioni di Toscana*, XXXVI, Firenze, 1836;
- CAO U., *La riforma del processo civile in Italia. Ricerche di sistema e tentativi di applicazione*, I-II, Cagliari, 1912;
- CAPONETTI A., *Il nuovo rito sommario*, Roma, 1901;
- CAPOROSSI O., *Procédure civile. Espagne XVI^e siècle, Nueva Recopilación. 1567, Nouvelle recompilation du droit royal de Castille. Livre IV: Droit des procédures*, in HAUTEBERT J., SOLEIL S. (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI^e-XIX^e siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, 2011;
- CAPPELLETTI M. (ed.), *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI, Tübingen, 1973;
- CAPPELLETTI M., *Libertà individuale e giustizia sociale nel processo civile italiano*, in CAPPELLETTI M., *Giustizia e società*, Bologna, 1972;
- CAPPELLETTI M., *Processo e ideologie*, Bologna, 1969;
- CAPPELLETTI M., *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford, 1989;
- CAPPELLINI P., COSTA P., FIORAVANTI F. (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del Pensiero-Diritto*, Roma, 2012;
- CAPPELLINI P., *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari. Morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, in CAPPELLINI P., SORDI B. (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, 2002;
- CAPPELLINI P., SORDI B. (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, 2002;
- CAPRIOLI S., *Redenti giurista empirico*, in REDENTI E., *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, (Roma, 1906), Torino, rist. 1992;
- CAPUANO L., *Notizie intorno alla origine, formazione e stato presente della R. Università di Napoli. Per l'Esposizione Nazionale di Torino nel 1884*, Napoli, 1884;
- CARADONNA P., *La riforma del procedimento civile italiano secondo la proposta della Commissione pel dopo guerra*, Milano, 1920 (estr. da *Riv. dir. civ.*, 1920);
- CARAMELLI A., *Prontuario alfabetico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Pistoia, 1866;
- CARAMELLI G., *Sulla riforma della organizzazione giudiziaria negli Stati pontifici. Brevi cenni*, Roma, 1847;
- CARBASSO L.C., *La Legge del 31 marzo 1901 n. 107 che riforma il procedimento sommario*, Casale Monferrato, 1901;
- CARCANI A., *Rilievi sui progetti per la riforma del procedimento sommario*, in *La Legge*, III, 1876;
- CARCANI A., *Rilievi sui progetti per la riforma del procedimento sommario*, in *Legge*, IV, 1877;
- CARCANO F.M., *Note pratico-legali sul Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1817;
- CARCERIERI DE PRATI C., *Introduzione*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, V. La legislazione processuale delle Repubbliche giacobine in Italia. 1796-1799*, Milano, 2001;
- CARLE G., *Vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale. Studio comparativo di Filosofia Giuridica*, Torino, 1880;
- CARNACINI T., *La vita e le opere di Enrico Redenti. Discorso commemorativo letto nell'Aula magna dell'Università degli studi di Bologna il 25 gennaio 1964*, Milano, 1964;
- CARNELUTTI F., *Anticipazioni sulla riforma del Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1937;
- CARNELUTTI F., *Intorno al progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Milano, 1937;
- CARNELUTTI F., *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1929;

CARNELUTTI F., *Progetto del Codice di procedura civile, presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del Codice di procedura civile. Parte Prima. Del processo di cognizione*, Padova, 1926;

CARNELUTTI F., *Studi di diritto processuale*, IV, Padova, 1939;

CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*³, Roma, 1951;

CARONI P., *Il codice rinviato. Resistenze europee all'elaborazione e alla diffusione del modello codicistico*, in CAPPELLINI P., SORDI B. (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, 2002;

CARONI P., *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998;

CARPI L., Mancini P.S., in ID. (a cura di), *Il Risorgimento italiano. Biografie storico-politiche di illustri italiani contemporanei*, III, Milano, 1884;

CARRATTA A., *Funzione sociale e processo civile fra XX e XI secolo*, in MACARIO F., MILETTI M.N. (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto 3*, Roma, 2017;

CARRATTA A., *Vittorio Scialoja ed il processo civile*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja»*, I, 2011;

CARRÉ G.L.J., *Le leggi della procedura civile. Opera di G.L.J. Carré... Novellamente volgarizzata ed accresciuta della nuova Procedura Civile del Regno delle Due Sicilie dagli avvocati F. Carrillo e P. Liberatore*, I-XII, Napoli, 1825-1827;

CARRÉ G.L.J., *Leggi della procedura civile, arricchita di numerosi lavori che raddoppiano la estensione delle materie dell'edizioni precedenti... Con l'aggiunta della legislazione e della giurisprudenza Belgica e delle note, appendici ecc. riguardanti le Leggi di procedura pel Regno delle Due Sicilie, degli avvocati Francesco e Gennaro De Filippo*, I-VI, Napoli, 1841-1845;

CARRILLO F., *Formole degli atti più importanti della procedura civile de' giudici di circondario*, Palermo, 1819;

CARRILLO F., LIBERATORE P.M., *De' conciliatori. Ossia quistioni e commento sul libro I delle leggi di procedura civile*, Napoli, 1829;

CASSIANI INGONI G., *Giurisprudenza forense unita al diritto patrio*, I-III, Modena, 1827-1833;

CASSINIS G.B., *Regolamento del Codice di procedura civile, col confronto degli articoli del cessato codice di procedura, dei codici di procedura francese, lombardo, parmense e Due Sicilie*, Torino, 1860;

CASTELLARI A., *Volontà ed attività nel rapporto processuale civile*, in *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, 1927;

CASTELLI G.A., *Le disposizioni del Regolamento generale del processo civile in armonia tra loro ed in riscontro con gli altri Codici*², Milano, 1832;

CASTELLS OLIVAN I., *La rivoluzione liberale spagnola nel recente dibattito storiografico*, in *Studi Storici*, Anno 36, 1. *La storiografia spagnola dal 'Secolo d'oro' alla 'Rivoluzione liberale'*, genn.-mar. 1995;

CASTORI C., *Relazione dell'avv. prof. Costantino Castori (Padova) sulla riforma del processo civile sommario. Tema V. Modificazioni alle leggi di procedura*, Torino, 1898;

CASTORI E., *La riforma del procedimento civile*, in *Scienza dir. priv.*, 1893;

CAVALLONE B., *«Preferisco il cattivo processo attuale» (Chiovenda, Mortara e il 'progetto Orlando')*, in *Riv. dir. proc.*, 1988;

CAVALLONE B., *Il progetto Orlando. Note introduttive*, in TARZIA G., CAVALLONE B., *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, II, Milano, 1989;

CAVANNA A., *La codificazione del diritto nella Lombardia austriaca*, in DE MADDALENA A., ROTELLI E., BARBARISI G. (a cura di), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, Bologna, 1982;

CAVANNA A., *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, in *Europa e diritto privato*, I, 2001;

CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1982;

CAVAZZUTI V. (a cura di), *Piano di finanze per la Repubblica cisalpina ad un'amico*, Roma, 1798;

CAVIGLIA V., *Osservazioni sul nuovo Codice di procedura civile approvato dal Parlamento sardo e sanzionato e promulgato con R.D. 16 luglio 1854*, Genova, 1854;

CAVINA M., *Il codice dimenticato. Un misterioso «Codice di procedura civile» [1830 ca.] di Francesco IV d'Austria-Este*, in *Riv. storia del dir. it.*, LXVIII, 1995;

CAZZETTA G., *Codice civile e Nazione dal Risorgimento al tramonto dello Stato liberale*, in MAZZAMUTO S., RESCIGNO P. (a cura di), *I valori della convivenza civile e i codici dell'Italia unita*, Torino, 2014;

CECCHI C., *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari, 1975;

CENTI P.F., *La legge di riforma al procedimento sommario nella pratica attuazione*, Napoli, 1902;

CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (ed.), CONDE DE TORENO, *Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, por el Conde de Toreno*, I-V, (Madrid, 1835-1837), pres. di VARELA SUANZES-CARPEGNA J., Madrid, 2008;

CESAREO-CONSOLO G., *Istituzioni di procedura civile. Disposizioni generali, della competenza*, Messina, 1884;

CHAUVEAU A., *Formulaire général et complet, ou Traité pratique de procédure civile et commerciale*, Paris, 1854;

CHAVEAU A., *Le leggi della procedura civile di G.L.J. Carré*, I-VI, Napoli, 1841-1844; CARRÉ G.L.J., *Comentario sulle leggi di procedura civile, Prima edizione italiana. Arricchita della conferenza degli articoli del Codice francese con quelli del Codice pel Regno delle Due Sicilie, delle disposizioni legislative emanate posteriormente alle Leggi di procedura ne' giudizi civili, e della giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia napoletana dell'avvocato Luigi Lo Gatto*, I-V, Napoli, 1853-1856;

CHIAPPINI C., *Prontuario della procedura civile segnata dal Moto Proprio 10 novembre 1834 dell'Augusto regnante Gregorio Papa XVI*, Macerata, 1837;

CHIARLONI S., *Introduzione. Il presente come storia. Dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforma*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XII. Codici di procedura civile del Regno di Sardegna. 1854/1859*, Milano, 2004;

CHIARLONI S., *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Storia d'Italia, Annali*, XIV, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di VIOLANTE L., in collaborazione con MINERVINI L., Torino, 1998;

CHIODI G., *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in BIROCCHI I., LO SCHIAVO L. (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, 2015;

CHIODI G., *Francesco Carnelutti (1879-1965)*, in CONDORELLI O., DOMINGO R. (eds.), *Law and the Christian Tradition in Italy*, London-New York, 2021;

CHIOVENDA G. (a cura di), *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra. Relazione e testo annotato*, Napoli, 1920;

CHIOVENDA G., *Der gegenwärtige Stand des Zivilprozesses in Italien und der Entwurf Orlando*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil-und Prozessrecht*, 1910;

CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933;

CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1960 (rist. 1933);

CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*², I, Napoli, 1935;

CHIOVENDA G., *La riforma del processo civile*, in *Mon. trib.*, 1911;

CHIOVENDA G., *Le forme nella difesa giudiziale del diritto. Prolusione al corso libero di procedura civile letta nell'Università di Roma il 21 gennaio 1901*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1901;

CHIOVENDA G., *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in *Riv. giur. soc.*, 1907;

CHIOVENDA G., *Lezioni di diritto processuale civile*, Parma, 1902 (rist. an., Parma, 2001);

CHIOVENDA G., *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in *Riv. dir. civ.*, 1910;

CHIOVENDA G., *Nuovi saggi di diritto processuale civile*, Napoli, 1912;

CHIOVENDA G., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*², Napoli, 1923;

CHIOVENDA G., *Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, Ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli, Napoli, 1965;

CHIOVENDA G., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei 'saggi' e dei 'nuovi saggi'*, II, Roma, 1931;

CHIOVENDA G., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, I, Roma, 1930;

CHIOVENDA G., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei 'saggi' e dei 'nuovi saggi'*, I, Roma, 1930;

CHIOVENDA G., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei 'saggi' e dei 'nuovi saggi'*, II, Roma, 1931;

CHIOVENDA G., *Saggi di diritto processuale civile*, Bologna, 1904;

CHIRONI G.P., *Le Code civil et son influence en Italie*, in SOCIÉTÉ D'ÉTUDES LEGISLATIFS (ed.), *Le Code civil (1804-1904). Livre du centenaire publié par la Société d'Études Législatives*, Paris, II, 1904;

CHIZZINI A., *Il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in ID., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*², Torino, 2014;

CHIZZINI A., *Introduzione. Il Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, IX. Codice di procedura civile di Maria Luigia. 1820*, Milano, 2004;

CHIZZINI A., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*², Torino, 2014;

CHIZZINI A., *Un "codice di regole" per un processo liberale?*, in *Il giusto proc. civ.*, III, 2006;

CIABATTA C., *Formulario degli atti prescritti dal regolamento legislativo e giudiziario pubblicato col moto-proprio sovrano dei 10 novembre 1834*, I-II, Roma, 1835-1837;

CIPRIANI F., *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006;

CIPRIANI F., *Alle origini del progetto Chiovenda. (I verbali del terzo gruppo dell'ottava sezione della prima sottocommissione della c.d. 'Commissione per il dopoguerra')*, in *Il giusto proc. civ.*, 2008;

CIPRIANI F., *Dalla svolta autoritaria di De Francisci al codice Grandi*, in ID., *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti, leggende, interpretazioni, documenti*, Napoli, 2007;

CIPRIANI F., *Francesco Carnelutti e la procedura civile*, in *Il giusto proc. civ.*, 2010;

CIPRIANI F., *Giuseppe Pisanelli e il processo civile*, in VANO C. (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura, tra periferia e nazione*, Napoli, 2005;

CIPRIANI F., *I mortariani progetti Orlando fra l'apostolato' di Scialoja e la 'propaganda' di Chiovenda*, in ID., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991;

CIPRIANI F., *Ideologie e modelli del processo civile. Saggi*, Napoli, 1997;

CIPRIANI F., *Il codice Pisanelli del 1865 e il 'procedimento delle sorprese' (da Pescatore a Mattiolo a Mortara)*, in ID., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991;

CIPRIANI F., *Il processo civile in Italia dal Codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. proc.*, 1996 e in *Riv. dir. civ.*, 1996;

CIPRIANI F., *Il processo civile italiano tra revisionisti e negazionisti*, in *Foro it.*, 2002 e in *Giur. it.*, 2002;

CIPRIANI F., *Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan*, in *Riv. dir. proc.*, 2003;

CIPRIANI F., *Il progetto Redenti e la chiusura del libro di Mortara*, in ID., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991;

CIPRIANI F., *La delega per il nuovo codice, l'epurazione di Mortara e la fondazione della 'processuale'*, in ID., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991;

CIPRIANI F., *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VIII. Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte III. 1819*, Milano, 2004;

CIPRIANI F., *Lodovico Mortara nel 150° anniversario dalla nascita*, in ID., *Scritti in onore dei patres*, Milano, 2006;

CIPRIANI F., *Matteo Pescatore e Lodovico Mortara. Due vite parallele (a proposito di un recente libro)*, in *Scritti in onore dei patres*, Milano, 2006;

CIPRIANI F., *Nel centenario della riforma del procedimento sommario*, in *Rass. dir. civ.*, 2001;

CIPRIANI F., *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti, leggende, interpretazioni, documenti*, Napoli, 2007;

CIPRIANI F., *Pietro De Francisci e la procedura civile*, in ID., *Il processo civile e lo Stato democratico*, Napoli, 2006;

CIPRIANI F., *Prefazione*, in MONTERO AROCA J., *I principi politici del nuovo processo civile spagnolo*, Napoli, 2002;

CIPRIANI F., *Scritti in onore dei patres*, Milano, 2006;

CIPRIANI F., *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991;

CIPRIANI F., *Vittorio Scialoja e la procedura civile*, in *Foro it.*, 2006;

COGNETTI DE MARTIIS R., *Il disegno di riforma del processo civile nel suo fondamento storico*, in *Archivio storico per le provincie parmensi*, 1937;

COGNETTI DE MARTIIS R., *Per la storia e per il sistema dei processi civili*, in *Archivio storico per le provincie parmensi*, 1915;

COLAO F., *Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, 1999;

COLAO F., *Un codice per Carmignani tra 'scienza della legislazione' e 'dominio della giurisprudenza'*, in MONTORZI M. (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, Pisa, 2003;

COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA, *Proyecto de bases para la reforma de las leyes orgánica del poder judicial y de enjuiciamiento civil. Informe que en cumplimiento de real decreto de 17 de octubre de 1894 eleva al Excmo. Sr. Ministro de gracia y justicia el Colegio de Abogados de Barcelona*, Barcelona, 1894;

COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, *Proyecto de reforma de Leyes de la Comisión designada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre las reformas proyectadas por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia en las leyes de Organización judicial y del Enjuiciamiento civil*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXVII, 1895;

COLESANTI V., *Lodovico Mortara e le riforme processuali. La prima fase (1901-1912)*, in *Riv. dir. proc.*, 1997;

COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI. SOTTOCOMMISSIONE C, *Codice di procedura civile. Progetto*, Roma, 1926;

CONARD P., *La Constitution de Bayonne (1808). Essai d'édition critique*, Lyon, 1909;

CONDE DE TORENO, *Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, por el Conde de Toreno*, I-V, Madrid, 1835-1837;

CONDE DE TORENO, *Storia della sollevazione, guerra e rivoluzione della Spagna, del Conte di Toreno. Prima versione dallo spagnuolo di Ercole Marenesi*, trad. a cura di E. MARENESI, Milano, 1838;

CONDORELLI O. (a cura di), *"Panta rei". Studi dedicati a Manlio Bellomo*, I, Roma, 2004;

CONDORELLI O., DOMINGO R. (eds.), *Law and the Christian Tradition in Italy*, London-New York, 2021;

CONIGLIO A., *Osservazioni al progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Milano, 1938;

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, *La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell'Avvocatura nelle assise congressuali*, prefazione e curatela di ALPA G., Roma, 2010;

CONTE A., *Giuseppe Pisanelli e il Codice civile e di procedura civile a 150 anni dalla pubblicazione*, in *Rass. Forense*, 2015;

CONTE C., *Il progetto di legge per modificazione al procedimento sommario nei giudizi civili. Osservazioni critiche*, in *Gazz. del procuratore*, XIII, 1878;

COPPI A., *Annali d'Italia. Dal 1750 al 1861*, II, Napoli, 1872;

COPPINI R.P., *Il Granducato di Toscana. Dagli 'anni francesi' all'Unità*, in *Storia d'Italia*, diretta da GALASSO G., XXIII. 3, Torino, 1993;

COPPOLA F., *Il procedimento civile innanzi ai pretori. Dottrina, commento, giurisprudenza*, Benevento, 1889;

CORA J., *Presentación de documentos en juicio*, in *Revista de los Tribunales*, VIII, 1884;

CORRADINI D., *Garantismo e statalismo. Le codificazioni civilistiche dell'Ottocento*, Milano, 1971;

CORRADO M., *Guida per ben procedere innanzi a' giudici di circondario nelle materie civili e commerciali*, Messina, 1820;

CORRADO M., *Il codice civile in pratica. Colle formole delle istanze e citazioni per qualunque azione nascente dalle leggi civili e con regolamento preliminare per la istituzione de' giudizi*, Napoli, 1843;

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO, *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Roma, 1937;

CORTINA M., *Exposición dirigida al Ministro de Gracia y Justicia dándole cuenta del estado de los trabajos de la Comisión...*, *Apéndice III á la Memoria histórica de la Comisión de Codificación*, in *Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de Codificación...*, Madrid, 1871;

COSENTINO V., *Leggi di procedura ne' giudizi civili del già Regno di Napoli. Col confronto di ciascun articolo con quelli del Codice di procedura francese*, Napoli, 1864;

COVIÁN V., *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXVI, 1890;

COVIÁN V., *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXV, 1894;

COVIÁN V., *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXX, 1892;

COVIÁN V., *Procedimiento civil de España. Ensayos sobre su reforma*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXVII, 1890;

CREUX J., *Cánovas del Castillo. Sa carrière, ses œuvres, sa fin*, Paris, 1897;

CRISTOFOLINI G., *Relazione sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Pavia, 1937;

CUCCIA S., *La Lombardia alla fine dell'ancien Régime*, Firenze, 1971;

CUOCO V., *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli [1799]. Premessavi la vita dell'autore scritta da M. D'AYALA*, Firenze, 1865;

CUSANI F., *Storia di Milano. Dall'origine a' nostri giorni*, VII, Milano, 1873;

CUZZERI E. (diretto da), *Annuario della procedura civile*, IV, Verona, 1886;

CUZZERI E., *Del passaggio dal rito formale al rito sommario*, in *Gazz. Leg.*, 1881;

CUZZERI E., *Della rimessione delle parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente e anche del merito*, in SERAFINI F. (diretto da), *Archivio giuridico*, XIII, Pisa, 1874;

CUZZERI E., *Il Codice italiano di procedura civile illustrato*³, Verona-Padova, 1885;

CUZZERI E., *Il procedimento sommario. Note alla Legge 31 marzo 1901 e al R.D. 31 agosto 1901*, Verona, 1901;

CUZZERI E., *Il progetto di legge sulla riforma del procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Temi Veneta*, 1878;

CUZZERI E., *La citazione per biglietto*, in *Gazz. Leg.*, 1882;

D. José María Manresa, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, CVII, 1905;

D'AGOSTINO M., *Procedimento sommario nel suo contenuto e nelle sue attinenze col procedimento pretoriale*, Reggio Calabria, 1903;

D'AMATI L., *'Litem deserere'*, in GAROFALO L. (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, II, Padova, 2012;

D'AMATI L., *Sulla cooperazione del convenuto nel processo formulare*, in GAROFALO L. (a cura di), *'Actio in rem' e 'Actio in personam'*. In ricordo di Mario Talamanca, I, Padova, 2011;

D'AMELIO M., *Nuove disposizioni intorno all'ordine e alla forma dei giudizi*, in *Riv. dir. comm.*, 1908;

D'AMELIO M., *Progetto del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1937;

D'ETTORE G., GIORDANO F.E., *I Codici e le altre Leggi complementari*, IV. *Codice di procedura civile*, Napoli, 1870;

D'ETTORE G., GIORDANO F.E., *La legislazione del Regno d'Italia*, IV. *Codice di procedura civile*, Napoli, 1870;

D'ETTORE G., *Le Leggi civili, le Leggi della procedura ne' giudizi civili e le Leggi di eccezione per gli affari di commercio messe in confronto con i rispettivi Codici vigenti in Francia*, II, Napoli, 1857;

D'ONOFRIO P., *Progetti Chiovenda e Mortara in riforma del Codice di procedura civile*, Napoli, 1925;

DA PASSANO M., *La Leopoldina è un codice moderno?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XVII, 1987;

DALLA BONTÀ S., *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione. Premesse teorico-ricostruttive*, Napoli, 2018;

DANIELI G., *Intorno ai tre Regolamenti del processo civile vigenti nella Monarchia Austriaca. E sulla forza delle altre leggi speciali in materia di procedura civile nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1839;

DANVILA Y COLLADO M., *El poder civil en España*, IV, Madrid, 1885-1886;

DAUCHY S., *La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1806*, in CADIET L., CANIVET G. (eds.), *De la commémoration d'un code à l'autre. 200 ans de procédure civile en France*, Paris, 2006;

DE ALIAGA BAYOT Y SÁLAGUASQUÍ M., *El escribano perfecto, espejo de escribanos teórico-practico*, I, Cervera, 1805;

DE ALOISIO S., *Del procedimento formale e del sommario secondo l'attuale Codice di procedura civile*, Roma, 1871;

DE ANGELIS L., *Formulario generale. O Modelli di atti compilati sopra ogni articolo delle Leggi di procedura civile e su principali articoli delle Leggi civili e di commercio*, Napoli, 1845;

DE ARGÜELLES A., *Discurso preliminar a la Constitución de 1812. Introducción de Luis Sánchez Agesta*, Madrid, 2011;

DE BENEDETTI C. (a cura di), *Atti del III Congresso giuridico nazionale, tenuto in Firenze l'anno 1891*, Roma, 1897;

DE BERNARDI G., *De l'origine et de progrès de la législation française, ou Histoire du droit public et privé de la France. Depuis de la fondation de la Monarchie jusques et compris la Révolution*, Paris, 1816 ;

DE CÁRDENAS F., *Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de codificación suprimida por decreto del Regente del Reino de I.º de Octubre de 1869*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXXVIII, 1871;

DE DIOS DE LA RADA Y DELGADO J., *Ley de Enjuiciamiento civil, anotada con vista de todas las disposiciones posteriormente publicadas que dicen relación á la misma, y de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia*, Madrid, 1867;

DE FORESTA G., *Progetto di revisione del Codice di procedura civile. Presentato alla Camera il 5 marzo 1859 dal ministro di grazia e giustizia (De Foresta)*, in GALLETTI G., TROMPEO P. (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1859 (VIª Legislatura). Documenti*, Roma, 1875;

DE G.E. SCHEIDLEIN, *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di SENONER G., V, Milano, 1816;

DE GIOVANNI MAISTRE M., *La procedura civile in Italia. Pensieri e proposte*, Firenze, 1886;

DE GIUDICI G., *Gli avvocati ed i procuratori. Ossia della dignità della difesa secondo il Codice di procedura civile italiano, Lezione detta nella R. Università di Pisa il XXIII maggio MDCCCLXVII*, Pisa, 1867;

DE GIUDICI G., *Lezioni di procedura civile e ordinamento giudiziario dette nella R. Università di Pisa²*, Pisa, 1869;

DE HERRERA C.M., *Estado de la legislación en España y sus reformas mas urgentes. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Cristóbal Martin de Herrera, Ministro de Gracia y Justicia, en la apertura de los Tribunales, solemnizada con la presencia de S.M. el Rey D. Alfonso XII, el día 15 de Setiembre de 1876*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLIX, 1876;

DE HEVIA BOLAÑOS J., *Curia Filipica. Primero, y segundo tomo*, Madrid, 1776;

DE ISASA Y VALSECA S., *Reformas necesarias en nuestro Códigos. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Santos de Isasa y Valseca, Presidente del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1897*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, XCI, 1897;

DE LA REGUERA Y VALDELOMAR J., *Extracto de la Novísima Recopilación²*, I-IV, Barcelona, 1848;

DE LA RUA V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 3*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, 1842;

DE LA RUA V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 4*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, 1842;

DE LA RUA V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 5*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, 1842;

DE LA RUA V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 6*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, 1842;

DE LA RUA V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 7*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, 1842;

DE LA RUA V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 8*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, I, Madrid, 1842;

DE LA RUA V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 9*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, II, Madrid, 1842;

DE LA RUA V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 15* in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, II, Madrid, 1842;

DE LA RUA V.H., *Comentario a la Ley sobre juicios de menor cuantía*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Numero 16*, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, II, Madrid, 1842;

DE LA RUA V.H., *Nuevas observaciones sobre el Reglamento provisional para la administración de justicia*, *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*. Numero 22, in *Boletín de Jurisprudencia y Legislación*, III, Madrid, 1842;

DE LEMA MARQUÉS, *De la Revolución a la Restauración*, I-II, Madrid, 1927;

DE LIZUR Y LACAVE I., *La Carta otorgada de 1808*, Madrid, 1906;

DE LUCA J.B., *Relatio romanae curiae forensis eiusque tribunalium et congregationum in Teatrum veritatis et justiae*, XV, Venetiis, 1726;

DE MADDALENA A., ROTELLI E., BARBARISI G. (a cura di), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, Bologna, 1982;

DE MARLIANI M., *Historia política de la España moderna*, Barcelona, 1840;

DE MIRANDA VÁZQUEZ C., *Las excepciones materiales en el proceso civil*, Barcelona, 2016;

DE P. DÍAZ Y MENDOZA F., *Introducción*, in *Códigos españoles. Concordados y anotados*, VII *Novísima Recopilación de las leyes de España*, Madrid, 1850;

DE PALO M., *La riforma della procedura civile nel progetto Orlando*, in *Riv. dir. comm.*, 1909;

DE PETRIS A., *Istituzioni della procedura civile del Regno d'Italia*, Venezia 1871;

DE PINA MILÁN R., *En el centenario de la Instrucción procesal del marqués de Girona (1853-1953)*, in *Revista de la Facultad de Derecho de México*, XII, octubre-diciembre de 1953;

DE QUEVEDO F., *El sueño del juicio final*, Barcelona, 1627;

DE ROSSI V., *Della istruzione dei giudizi civili*, in SERAFINI F. (diretto da), *Archivio giuridico*, XIII, Pisa, 1874;

DE SCHEIDLEIN G.E., *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di G. SENONER, I, Milano, 1833;

DE SCHEIDLEIN G.E., *Analisi della processura civile austriaca. Ovvero schiarimenti sul Regolamento giudiziario civile*, trad. it. di G. SENONER, IV, Milano, 1816;

DE TAPIA E., *Febrero novísimo, ó Librería de jueces, abogados y escribanos y médicos legistas*, IV, Valencia, 1837;

DE TORRES DE VILLARROEL D., *Correo del otro mundo al Gran Piscator de Salamanca*, Salamanca, 1725;

DE VARGAS Y PONCE J., *Elogio de Don Alonso El Sabio. Premiado por la Real Academia Española, en junta que celebró el día 15 de octubre de 1782*, Madrid, 1782;

DE VÉLEZ R., *Apología del Altar y del Trono, ó historia de las reformas hechas en España en tiempo de las llamadas Cortes; é impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitución, diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado*, I-III, Madrid, 1825;

DE VICENTE Y CARAVANTES J., *Tratado elemental de los procedimientos sobre negocios y causas de comercio, con arreglo á las últimas disposiciones publicadas sobre esta materia*, Madrid, 1850;

DE VICENTE Y CARAVANTES J., *Tratado histórico, critico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, I, Madrid, 1856;

DE VICENTE Y CARAVANTES J., *Tratado histórico, critico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, II, Madrid, 1856;

DE VILLADIEGO A., *Instrucción política y práctica judicial, conforme al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte, y otros ordinarios del Reyno*, Madrid, 1788;

DE VINCENTE Y CARAVANTES J., *Apéndice al Tratado histórico, critico filosófico de procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento; con sus correspondientes formularios*, Madrid, 1879;

DE VINCENTE Y CARAVANTES J., *Leyes, fueros y demás disposiciones legales que deben entenderse derogadas por la nueva ley de Enjuiciamiento civil según sus artículos finales*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLII, 1873;

DE' GIUDICI G., *Introduzione al corso di procedura civile e criminale*, Pisa, 1862;

DECIO F., *Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il re di Sardegna. Confronto e reciproco rapporto dei singoli articoli del medesimo tra loro e con quelli degli altri codici*, Asti, 1854;

DEL POZO CARRASCOSA P., *La introducción del Derecho francés en Cataluña durante la invasión napoleónica*, in SCHOLZ J.M. (ed.), *El tercer poder. Hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Frankfurt am Main, 1992;

DELAPORTE J.B.F., *Commentario sul Codice di procedura civile contenente il confronto delle antiche leggi colle nuove*, I-III, Napoli, 1819;

DENTI V., *Chiovenda e le riforme del processo civile*, Roma, 1988 (estr. da *Foro it.*, 1988);

DENTI V., *Francesco Carnelutti e le riforme del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996;

DENTI V., *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993;

DENTI V., *La giustizia civile*, Bologna, 1989;

DENTI V., *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971;

DENTI V., *Sistematica e post-sistematica nella evoluzione delle dottrine del processo*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1987;

DESCAMPS O., *Aux origines de la procédure sommaire. Remarques sur la constitution Saepe contingit* (Clem., V, 11, 2), in VON MAYENBURG D., CONDORELLI O., ROUMY F., SCHMOECKEL M. (hgs.) *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, IV, *Prozessrecht*, Köln-Weimar-Wien, 2013;

DI MAJO A., *Istituzioni di diritto giudiziario civile*, Torino, 1894-1895;

DI MAJO A., *Quistioni di diritto giudiziario civile*, Napoli, 1881;

DI RENZO VILLATA G., *Verri, Martini e il Regolamento giudiziario. Riflessioni sparse in tema di 'conservare' e 'distruggere'*, in *Studi di Storia del diritto*, III, Milano, 2001;

DI RENZO VILLATA M.G., *In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806)*, in ROBBIATI BIANCHI A. (a cura di), *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814*, Milano, 2006;

DI RENZO VILLATA M.G., *Modèles de procédure civile en Italie du Nord au XIXe siècle jusqu'à l'unification. Des lois à la pratique*, in HAUTEBERT J., SOLEIL S. (eds.), *Modèles français, enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe*, I, Paris, 2007;

DI RENZO VILLATA M.G., *Tra codice e costume. Le resistenze*, in CAPPELLINI P., SORDI B. (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio. Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000*, Milano, 2002;

DI SIMONE M.R., *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, Torino, 1999;

DÍAZ GONZÁLEZ F.J., CALDERÓN ORTEGA J.M., *La administración municipal de justicia en la España del siglo XIX*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXXV, 2013;

Dictamen emitido por la Facultad de Derecho de la Universidad Central sobre el proyecto de bases para la reforma de las leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil, Madrid, 1895;

DIONISOTTI C., *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino, 1881;

DIRECTORES DE LA REVISTA GENERAL DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA, *Jurisprudencia civil. Colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en recursos de nulidad e injusticia notoria y en materia de competencias, desde la organización de aquellos en 1838 hasta el día*, V, Madrid, 1861;

DOLORES DEL MAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ M.^a, *La codificación en España durante la década moderada y el bienio progresista*, in *Revista de Derecho UNED*, XI, 2012;

DOLORES DEL MAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ M.^a, *La Comisión de Códigos (1843-1846)*, in *Anuario de historia del derecho español*, LXXIV, 2004;

DOMINGO MONTES P., *Historia de la Gloriosa Revolución española en setiembre de 1868, con las biografías y retratos de los libertadores de la patria*, Madrid, 1868;

DONAHUE JR. C., *Procedure in the Courts of the ius commune*, in HARTMANN W., PENNINGTON K. (eds.), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, Washington, 2016;

DONDI A. (a cura di), *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano, 2011;

DONDI A., *Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale*, in ID. (a cura di), *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano, 2011;

DONDI A., *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, 1985;

El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal, núm. 2829, miércoles de 5 de octubre de 1853; *El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal*, núm. 2830, jueves de 6 de octubre de 1853;

El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal, núm. 2837, viernes de 14 de octubre de 1853;

El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal, núm. 2838, sábado de 15 de octubre de 1853;

El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal, núm. 2841, miércoles de 19 de octubre de 1853;

El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal, núm. 5088, martes 22 de agosto de 1854;

El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública, núm. 253, jueves 15 de diciembre de 1853;

El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública, núm. 239, jueves 27 de octubre de 1853;

El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública, núm. 240, jueves 1º de diciembre de 1853;

ENGELMANN A. (ed.), *A History of Continental Civil Procedure*, London, 1928;

ESCRICHE J., *Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia*³, II, Madrid, 1847;

Esposición á S.M. para la reforma de los procedimientos civiles, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 243, jueves 10 de noviembre de 1853;

FÁBREGAS DEL PILAR J.M., *Crónica jurídica*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, CXLIV, 1924;

FAIRÉN GUILLEN V., *Algunos fragmentos romanos sobre el summatum*, in CABANILLAS SÁNCHEZ A. (ed.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo*, IV, *Derecho civil, derecho de sucesiones, otras materias*, Madrid, 2002,

FAIRÉN GUILLEN V., *Demanda, sentencia y cosa juzgada en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000*, in FAIRÉN GUILLEN V., GÓMEZ COLOMER J.L. (coord.), *Estudios sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil y su práctica inicial*, Castelló de la Plana, 2004;

FAIRÉN GUILLEN V., *El 'Anteproyecto de bases para el Código procesal civil' de 1966*, in ID., *Temas del ordenamiento procesal. Proceso civil. Proceso penal. Arbitraje*, II, Madrid, 1969;

FAIRÉN GUILLEN V., *El desistimiento y su bilateralidad en primera instancia. (Contra la doctrina de la litis contestatio)*, Barcelona, 1950;

FAIRÉN GUILLEN V., *El juicio ordinario y los plenarios rápidos. Los defectos en la recepción del Derecho procesal común; sus causas y consecuencias en doctrina y legislación actuales*, Barcelona, 1953;

FAIRÉN GUILLEN V., *Estudio histórico externo de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855*, in ID., *Temas del ordenamiento procesal. Historia. Teoría general*, I, Madrid, 1969;

FAIRÉN GUILLEN V., GÓMEZ COLOMER J.L. (coord.), *Estudios sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil y su práctica inicial*, Castelló de la Plana, 2004;

FAIRÉN GUILLEN V., *Introducción. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, invariante española (1881-2000)*, in PICARDI N., GIULIANI A., *Testi e documenti per la storia del processo. Iª Sezione: I grandi modelli europei*, VII. *Ley de Enjuiciamiento civil. 1881*, Milano, 2001;

FAIRÉN GUILLEN V., *La humanización del proceso*, in STORME M., CASMAN H. (eds.), *Towards a Justice with a Human Face. The First International Congress on the Law of Civil Procedure. Faculty of Law – State University of Ghent. 27 August 1977-4 September 1977*, Antwerpen, 1978;

FAIRÉN GUILLEN V., *La Instrucción del marques de Girona (30 oct. 1853) y el "modelo de Stuttgart" (1967)*, in *Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, XXXVII, 2007;

FAIRÉN GUILLEN V., *La sistematización de los procedimientos declarativos españoles*, in ID., *Temas del ordenamiento procesal. Proceso civil. Proceso penal. Arbitraje*, II, Madrid, 1969;

FAIRÉN GUILLEN V., *La transformación de la demanda en el proceso civil*, Santiago de Compostela, 1949;

FAIRÉN GUILLEN V., *Proceso, procedimiento y mito jurídico*, in *Revista de derecho procesal*, I, 1951;

FAIRÉN GUILLEN V., *Puntos de vistas en torno al proceso civil español*, in *Anuario de derecho civil*, 1951;

FAIRÉN GUILLEN V., *Temas del ordenamiento procesal. Historia. Teoría general*, I, Madrid, 1969;

FALCÓN M., *Historia del Derecho civil español, común y foral*, Salamanca, 1880;

FAZZALARI E., «*Codice di procedura civile*», voce del *Noviss. Dig. it., Appendice*, Torino, 1980;

FAZZALARI E., *Cento anni di legislazione sul processo civile (1865-1965)*, in *Riv. dir. proc.*, 1965;

FAZZALARI E., *Enrico Redenti nella cultura giuridica italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1963;

FENZI G., *Il Granducato di Toscana fra reazione e rivoluzione nei primi anni dopo il Congresso di Vienna*, in *Ricerche storiche*, XI, 1981;

FEOLA R., *Dall'illuminismo alla restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Napoli 1977;

FERNÁNDEZ DE LA RÚA V., *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, I, Madrid, 1856;

FERNÁNDEZ DE LA RÚA V., *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, II, Madrid, 1856;

FERNÁNDEZ DE LA RÚA V., *Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, IV, Madrid, 1856;

FERNÁNDEZ E.G., *La administración de justicia en la obra satírica de Quevedo*, in GARCÍA DE LA CONCHA V. (ed.), *II Homenaje a Quevedo*, Salamanca, 1982;

FERNÁNDEZ SARASOLA I., *La influencia de Francia en los orígenes del constitucionalismo español*, in *Forum historiae iuris*, 19 aprile 2005;

- FERNÁNDEZ SEGADO F., *Las Constituciones históricas españolas. Un análisis historico-jurídico*, Madrid, 1986;
- FERNÁNDEZ VILLAVERDE R., *Reformas que el gobierno se propone de introducir en el derecho penal, en la organización de los Tribunales y en el procedimiento. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández Villaverde, Marques de Pozo Rubio, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en el Supremo el día 15 de septiembre 1890*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXVII, 1890;
- FERRANDO BADÍA J., *Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812*, in *Revista de Estudios Políticos*, 1962;
- FERRANTE R., *Codificazione e cultura giuridica*², Milano, 2011;
- FERRANTE R., *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano, 2002;
- FERRANTE R., *Traduzione del codice e tradizione scientifica. La cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone*, in TAVILLA C.E. (a cura di), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre 2006)*, Modena, 2009;
- FERRERO A., *Della competenza dei giudici di mandamento secondo le disposizioni del Codice di procedura civile. Corredate di note e spiegazioni pratiche*, Torino, 1854;
- FERRONE U., *Il processo civile moderno. Fondamento, progresso e avvenire*, Santa Maria Capua Vetere, 1912;
- FERRUCCI F., *Degli incidenti nelle cause a procedimento sommario*, in *Giornale Trib. Mil.*, 1878;
- FERRUCCI F., *Del modo di proporre gl'incidenti nelle cause con procedimento sommario*, in *Foro it.*, I, 1878;
- FICCARELLI B., *Esibizione di documenti e discovery*, Torino, 2004;
- FICCARELLI B., *Giudice monocratico e giudice collegiale nella prospettiva del giusto processo civile. Profili evolutivi*, Napoli, 2020;
- FIERLI G., *Osservazioni pratiche del Sig. Avvocato Giorgio Fierli tradotte in italiano dal Dottore Ambrogio Vita e dal medesimo illustrate con addizioni di nuovi temi legali e del Regolamento di procedura civile per i tribunali di Toscana*², I-VII, Prato, 1827-1829;
- FIESTAS LOZA A., *Codificación procesal y estado de la Administración de Justicia, 1875-1915*, in GARCÍA DELGADO J.L. (coord.), TUÑÓN DE LARA M. (dir.), *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, Madrid, 1985;
- FILOMUSI GUELFI F., *La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono*, Roma, 1887;
- FIORETTI I., *La riforma del procedimento sommario*, in *Scuola Positiva*, 1891;
- FLORE G., *Appunti sugli ordinamenti giudiziari toscani*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, I, Milano, 1968;
- FODERA F., *Comenti alle Leggi di procedura*, Palermo, 1819;
- FOIS E., *Annotazioni al Codice di procedura civile*, Firenze, 1876;
- FORMENTI M., *Guida del foro civile. Ossia compendio ed indice alfabetato del Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, Venezia, 1804;
- Formole sul Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia*, I-III, Milano, 1815;
- Formulario per gl'atti giudiziari civili compilato secondo l'ordine delle materie contenute nel Regolamento di procedura civile per uso degl'attuari, procuratori, e cursori dei tribunali di Toscana*, Firenze, nella Stamperia di Antonio Barazzini, 1815;
- FORTI F., *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, I, Firenze, 1840;
- FOSCHINI G., *I motivi del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Torino, 1870;
- FOWLER-MAGERL L., *Ordines Iudicarii and Libelli de Ordine Iudiciorum. From the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century*, Turnhout, 1994;
- FOWLER-MAGERL L., *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung*, Frankfurt am Main, 1984;
- FRAGA IRIBARNE M. (dir.), *La España de los años 70. El Estado y la Política*, III, 1, Madrid, 1974;
- FRANCESCHINI G., «*Conclusionale (Comparsa)*», voce del *Dig. it.*, VIII, 1, Torino, 1896;
- FRANCESCHINI G., *Le difese scritte nel diritto giudiziario civile. Studi*, Prato, 1897;
- FRANCESCHINI G., *Le postille nelle comparse conclusionali*, in *Procedura*, 1897;

- FREGER L., *Procédure civile. Espagne XIX^e siècle, Ley de Enjuiciamiento civil. 5 octobre 1855. (Loi de procédure civile)*, in HAUTEBERT J., SOLEIL S. (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI^e-XIX^e siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, 2011;
- FROJO L., *Comento alle Leggi di procedura civile. Parte prima. Procedure ordinarie de' tribunali civili*, Napoli, 1853;
- FROJO L., *Comento alle leggi di procedura civile. Parte seconda. Procedure sommatorie e commerciali de' tribunali civili. Procedure de' conciliatori, de' giudici circondariali, de' arbitri*, Napoli, 1856;
- FROJO L., *Elementi di procedura civile. Periodo dichiarativo*, I, Napoli, 1865;
- FRUCI G.L., «Gismondo Morelli Gualtierotti», voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVI, Roma, 2012;
- FRUGONI P., *Alcune osservazioni sul progetto di legge per modificazioni al procedimento sommario nei giudizi civili*, in *Arch. giur.*, XX, 1878;
- FUIANO M.P., *La stabilità del riparto esecutivo. Contributo allo studio della distribuzione del ricavato nella espropriazione singolare e concorsuale*, Bari, 2020;
- FULCI L., *Il divieto di produrre nuovi documenti o eccezioni dopo rimasta ferma la causa ruolo...*, in *Foro. it.*, I, 1894;
- FURIATI D., *Analisi del Codice di procedura civile per servire di guida alla pratica forense. Corredata di formole per qualunque atto*, I-VI, Napoli, 1820;
- FURNO C., *La 'Concordantia dubiorum' nel progetto di codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano*, in *Riv. dir. proc.*, 1939;
- GAETA L., STOLFI E., *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, Avigliano, 2007;
- GALASSO G. (diretta da), *Storia d'Italia*, XXIII. 3, Torino, 1993;
- GALDI D., *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Arricchito di osservazioni, note e supplementi*, Napoli, 1866;
- GALDI D., *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, 1887;
- GALDI D., *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, III, Napoli, 1882;
- GALDI D., *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, IV, Roma-Torino-Napoli, 1890;
- GALDI D., *Commentario del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, V, Roma-Torino-Napoli, 1891;
- GALDI D., NICODEMI N., *Le leggi di procedura nei giudizi civili messe in comparazione col Codice di procedura francese e col diritto romano*, Napoli, 1891;
- GALEOTTI L., *Leggi e amministrazione della Toscana. Discorso di Leopoldo Galeotti corredato di alcuni frammenti inediti di Francesco Forti sullo stesso argomento*, Firenze, 1847;
- GALGANO S., *La scomparsa del procedimento sommario in Italia e le sue cause*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925;
- GALLEANI F., BERNARDI S., *Manuale teorico-pratico di procedura civile per uso degli uscieri, segretari e giudici di mandamento*, Torino, 1854;
- GALLETTI G., TROMPEO P. (a cura di), *Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1863-1864. Dal 25 maggio 1863 al 16 maggio 1865 (VIII Legislatura). Documenti*, V, Roma, 1886;
- GALLETTI G., TROMPEO P. (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione 1852 (IV^a Legislatura). Documenti*, III, Firenze, 1867;
- GALLI DELLA LOGGIA G., *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del Foro, e le costituzioni di S.S.R.M. Divisa in tre parti*, I-XII, Torino, 1772-1792;
- GALLINI C., *Il massimario dei pretori e dei mandatari giudiziali*, Torino, 1881;
- GARCÍA GIMÉNEZ R., *Pedro Sainz de Andino. Vida y obra*, Madrid, 2003;
- GARCÍA GONZÁLEZ A., *Al Congreso de Abogados*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, CLX, 1932;
- GARCIA GONZÁLEZ A., *El poder judicial*, Madrid, 1932;
- GARCÍA GOYENA F., AGUIRRE J., *Febrero ó Librería de jueces, abogados y escribanos⁴*, III, Madrid, 1852;
- GARCÍA Y GARCÍA A., *Fuentes canónicas de las Partidas*, in *Glossæ. Revista de Historia del Derecho Europeo*, III, 1992;
- GARCÍA-GALLO A., *Antología de fuentes del antiguo derecho. Manual de historia del derecho español II*, Madrid, 1967;

- GARCÍA-GALLO A., *Aportación al estudio de los Fueros*, in *Anuario de Historia del Derecho español*, XXVI, 1956;
- GARCÍA-GALLO A., *El origen y la evolución del derecho. Manual de historia del derecho español I*, Madrid, 1967;
- GARCÍA-GALLO A., *La obra legislativa de Alfonso X. Hechos e hipótesis*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, LIV, 1984;
- GARÇONNET E., *Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale*, I, Paris, 1925;
- GARGIULO F.S., *Corso elementare di diritto giudiziario civile*, Napoli, 1888;
- GARGIULO F.S., *Il Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, 1870;
- GARGIULO F.S., *Riforme speciali al Codice di procedura civile. Osservazioni generali*, in *Dir. e giur.*, 1892;
- GASPERINI M.P., *Processo e strumenti di giustizia alternativa nel codice di procedura civile del 1865*, in FAVALE R., LATINI C. (a cura di), *La codificazione nell'Italia postunitaria. 1865-2015, Atti del workshop, Camerino 29 ottobre 2015*;
- GENNARI L., *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte prima. Teoria dei giudizi civili*, I, Pavia, 1844;
- GENNARI L., *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda. Teoria del processo civile*, II, Pavia, 1844;
- GENNARI L., *Corso di procedura giudiziaria civile. Parte seconda. Teoria del processo civile*, III, Pavia, 1845;
- GENOVESI A., *Osservazioni e proposte della Facoltà di Economia e Commercio sul progetto preliminare del Codice di Procedura Civile*, Venezia, 1937;
- GENTA E., *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in *Riv. storia del dir. it.*, LX, 1987;
- GHIARELLI L., *Il Codice di procedura civile del Regno d'Italia spiegato co' suoi motivi e con esempi pratici*, Napoli, 1865;
- GHISALBERTI C., *L'influsso della Francia napoleonica sul sistema giuridico ed amministrativo dell'Italia*, in *Riv. storia del dir. it.*, XLVIII, 1975;
- GHISALBERTI C., *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Bari, 1985;
- GHISALBERTI C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Bari, 1979;
- GIANTURCO E., *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale. Prolusione al corso di diritto civile, letta nella R. Università di Napoli dal Prof. Emanuele Gianturco*, Napoli, 1891;
- GIANZANA S., *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. IV. Prefazione e cenni storici sul Codice di procedura civile. Relazione Pisanelli – Discussione parlamentare*, Torino, 1889;
- GIANZANA S., *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Coordinato di tutti i precedenti legislativi, riferenze ai Codici anteriori e leggi affini. V. Verbalì della Commissione di coordinamento. Precedenti legislativi del Codice sardo del 1854. Riferenze ai Codici francese e sardo*, Torino, 1889;
- GILBERT P., *Les Codes annotés de Sirey. Contenant toute la jurisprudence des arrêtes et la doctrine des auteurs. Code de procédure civile et Code de commerce*, Paris, 1859 ;
- GIORDANI G.N., *I paragrafi del Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto posti in armonia fra loro*, Treviso, I-II, 1828;
- GIORDANI G.N., *Illustrazione al Regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*², Venezia, 1845;
- GIRARDI C., *Catechismo dell'aspirante all'esame di usciere giudiziario*, Torino, 1856;
- GIULIANI A., *Dalla 'litis contestatio' al 'pleading-system'. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Modelli storici della procedura continentale*, II. Dall' 'ordo iudiciarius' al codice di procedura, in *L'educazione giuridica*, VI, 2, Napoli, 1994;
- GIULIANI A., *Dalla litis contestatio al pleading system. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 1993;
- GIULIANI A., *L' 'ordo iudiciarius' medievale. Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico*, in *Riv. dir. proc.*, 1988;
- GIULIANI A., *L' 'ordo iudiciarius' medievale tra retorica e logica*, in BELLOMO M. (a cura di), *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, München, 1997;
- GIULIANI A., PICARDI N. (a cura di), *L'educazione giuridica. V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, Napoli, 1998;

GIULIANI A., *The Influence of Rhetoric on the Law of Evidence and Pleading*, in *The Juridical Review*, 1962;

GODIN X., *Les antécédents du Code de procédure civile de 1806. L'Ordonnance civile de 1667 et l'œuvre de jurisconsultes*, in HAUTEBERT J., SOLEIL S. (dir.), *Le Code de 1806 et la procédure civile en Europe. Les décrets de 1806 et la procédure du contentieux administratif en Europe. Actes du colloque organisé à Rennes les 9 et 10 novembre 2006*, I, Paris, 2007;

GOLDSCHMIDT J., *Derecho procesal civil*, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro, 1936, trad. a cura di ALCALÀ-ZAMORA CASTILLO N.;

GOLDSCHMIDT J., *Zivilprozessrecht*, Berlin, 1932;

GOLIA G., *Analisi pratica del Codice di procedura civile e di commercio*², Napoli, 1873;

GÓMEZ DE LA SERNA P., *El Código de Don Alfonso el Sabio conocido con el nombre de las Siete Partidas. Introducción histórica*, in *Los Códigos españoles concordados y anotados*², II, Madrid, 1872;

GÓMEZ DE LA SERNA P., *El Reinado de Don Alonso el Sabio. Discurso leído ante la Real Academia de la Historia, en su recepción pública como tal académico, en 13 diciembre de 1857*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, XII, 1858;

GÓMEZ DE LA SERNA P., *Estado de la Codificación al terminar del Reinado de Doña Isabel II*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 1871, XXXIX;

GÓMEZ DE LA SERNA P., *Estado de la Codificación al terminar del Reinado de Doña Isabel II*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXXIX, 1871;

GÓMEZ DE LA SERNA P., MONTALBÁN J.M., *Elementos del derecho civil y penal de España, precedido de una reseña histórica de la legislación española*⁸, I, Madrid, 1868;

GÓMEZ DE LA SERNA P., MONTALBÁN J.M., *Tratado académico-forense de procedimientos judiciales*, I, Madrid, 1848;

GÓMEZ DE LA SERNA P., MONTALBÁN J.M., *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*³, I, Madrid, 1861;

GÓMEZ DE LA SERNA P., MONTALBÁN J.M., *Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales*², II, Madrid, 1856;

GÓMEZ DE LA SERNA P., *Motivos de las variaciones principales introducidas que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento civil*, Madrid, 1857;

GÓMEZ DE LA SERNA P., REUS Y GARCÍA J., *Código de Comercio concordato y anotado, precedido de una Introducción histórico-comparada, y seguido de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio*, Madrid, 1863;

GÓMEZ DE LA SERNA P., *Sobre las colecciones legislativas*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, XVII, 1860;

GÓMEZ Y NEGRO L., *Elementos de práctica forense con un formulario arreglado a ellos. A los que precede un discurso como preliminar y plan de la obra sobre el arte de litigar*⁴, Paris, 1847;

GONZÁLEZ DEL ALBA P., *Las reformas de Gracia y Justicia*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXV, 1894;

GONZÁLEZ DEL ALBA P., *Las reformas de Gracia y Justicia*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXVI, 1895;

GOUBEAU DE LA BILLENERIE J.F., *Trattato delle eccezioni in materia di procedura civile. Versione italiana di A. Lanzellotti livellata sulle Leggi delle Due Sicilie*, I-II, Napoli, 1827;

GRADI M., *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, 2018;

GRANDI F., *Osservazioni sul nuovo Codice di procedura civile*, Torino, 1865;

GRAZIANI C., *Analisi delle leggi di procedura civile. Portante lo spirito degli articoli e tutte le forme e le module di qualunque atto*, I-VII, Napoli, 1844-1847;

GROSSI P., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998;

GROSSO MARULLO P., *Opuscolo sopra pochi articoli delle leggi di procedura pelli giudizi civili*, Palermo, 1835;

GUARINO L.M., *Aforismi, e regole su le Leggi della procedura ne' giudizi civili*, Napoli, 1842;

GUASP DELGADO J., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil*, I. Estudio especial de la LEC, Madrid, 1943;

GUASTINI R., REBUFFA G. (a cura di), *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, Bologna, 1989;

GUERRA F.X. (ed.), *Las revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español*, Madrid, 1995;

GUERRA F.X., *Figuras de la Modernidad. Hispanoamérica. Siglos XIX-XX*, Bogotá, 2012;

GUFFANTI I., *Note pratiche al regolamento generale del processo civile austriaco*, Milano, 1852;

GUGINO G., *Trattato storico della procedura civile romana*, Palermo, 1873;

HARTMANN W., PENNINGTON K. (eds.), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, Washington, 2016;

HAUTEBERT J., SOLEIL S. (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI^e-XIX^e siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, 2011;

HELFFERICH M.M.A., DE CLERMONT G., *Les Communes françaises en Espagne et en Portugal pendant le moyen-âge. Étude historique sur leur formation et leur développement, accompagnée d'un grand nombre de textes inédits tirés de manuscrits espagnols et portugais*, Berlin-Paris, 1860;

HELMHOLZ R.H., *The litis contestatio. Its Survival in the Medieval ius commune and Beyond*, in HOEFLICH M. (ed.), *Lex et Romanitas: Essays for Alan Watson*, Berkeley, 2000;

HERNÁNDEZ DE LA RÚA V., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, IV, Madrid, 1856;

HERRERA GUILLÉN R. (ed.), *Cádiz, 1812. 2. Memoria primera sobre la Constitución gótico-española*, Madrid, 2007;

HERZOG T., *A Short History of European Law. The Last Two and Half Millennia*, Cambridge, 2018;

HINOJOSA Y NAVEROS E., *Estudios sobre la historia del derecho español*, Madrid, 1903; SUMNER LOBINGIER C., *Las Siete Partidas and Its Predecessors*, in 1 *Cal. Law Rev.* 6, 1913;

HOLGUIN S.E., *Creating Spaniards. Culture and National Identity in Republican Spain*, Madison, 2002;

HOUGHTON A., *Les origines de la Restauration des Bourbons en Espagne*, Paris, 1890;

I, Napoli, 1965;

Il secondo Congresso Nazionale Forense in Torino, in *Riv. pen. di dottr., leg. e giur.*, XLVIII, Torino, 1898;

IÑESTA PASTOR E., *La Comisión General de Codificación (1843-1997). De la codificación moderna a la descodificación contemporánea*, in *Anuario de historia del derecho español*, LXXXIII, 2013;

Informe de la Facultad de Derecho de Zaragoza sobre el Proyecto de bases que para la reforma de las Leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil ha publicado el Gobierno de S.M. en 19 de Octubre de 1894, Zaragoza, 1895;

Informe emitido por la Junta Directiva del Colegio de Escribanos del territorio de la Audiencia de Madrid sobre el Proyecto de bases para la reforma de las Leyes orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil, Madrid, 1894;

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, s.l.d.p., 1998;

ISNARDI P., *Il nuovo stile della civile procedura dinanzi alle corti ed ai tribunali degli Stati sardi ossia il nuovo codice messo in pratica con spiegazioni, esempi e moduli*, Torino, 1854;

IVREA G., *Osservazioni progetto del nuovo Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1927;

JANNUZZI S., *Studi di diritto e procedura civile. Monografie*, Napoli, 1876;

JAUMAR Y CARRERA J., *Práctica forense arreglada á la leyes y decretos vigentes y al estilo de los tribunales españoles de ambos hemisferios*, Barcelona, 1840;

JIMÉNEZ J.V.L., *La jurisdicción de Hacienda y la Unificación de Fueros (1852-1868)*, in *Boletín del Ministerio de Justicia*, LXV, 2135, octubre de 2011;

JORDÁN DE ASSO Y DEL RIO I., DE MANUEL Y RODRÍGUEZ M., *El Ordenamiento de Leyes, que D. Alfonso XI hizo en la Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho. Publicarlo con notas, y un discurso sobre el estado, y condición de lo judíos en España*, Madrid, 1774;

JOSÉ LÓPEZ ORTIZ P., *El proceso en los reinos cristianos de nuestra Reconquista antes de la recepción romano-canónica*, in *Anuario de historia del derecho español*, XIV, 1942-1943;

JOVANE E., *Riforma della procedura civile. Progetto Solmi*, Torino, 1937;

JOVELLANOS G.M., *Discurso académico de recepción en la Real Academia de la Historia. Madrid y Febrero 4, 1780*, ms., s.l., 1780;

KASER M., HACKL H., *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1996;

KELLER F.L., *Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem römischem Recht*, Zürich, 1827;

*L'avvocato di me stesso. Manuale contenente le norme da osservarsi in qualsiasi affare di diritto e di procedura si civile*¹¹, Milano, 1865;

LA MANTIA V., *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia. Comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, II, 1, Palermo, 1874;

LA MANTIA V., *Storia della legislazione italiana. I. Roma e Stato romano*, Torino, 1884;

LA ROSA S., *Il procedimento sommario secondo la Legge 31 marzo 1901 e il R. Decreto 31 agosto 1901*, Catania, 1902;

LA ROSA S., *Pensieri su possibili riforme al codice di procedura civile*, Catania, 1892;

LAFUENTE M., *Historia General de España*, XVI, Barcelona, 1889;

LAI G., *Osservazioni critiche al Codice di procedura civile degli Stati sardi*, Sassari, 1857;

LANCELLOTTI F., *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, in *Figure e momenti espressivi della Facoltà Giuridica Modenese*, Modena, 1978;

LANDI A., *Tra diritto comune e codice civile. Francesco Forti e il problema dell'interpretatio nella Toscana della Restaurazione*, in *Studi in onore di Antonio Cristiani*, Torino, 2002;

LANFRANCHI L., CARRATTA A. (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino, 2005;

LANZA C., *La «realtà» di Pietro De Francisci*, in BIOCCHI I., LOSCHIAVO L. (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, 2015;

LANZELLOTTI A., *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, I, Napoli, 1835;

LANZELLOTTI A., *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, III, Napoli, 1835;

LANZELLOTTI A., *Analisi delle Leggi della procedura ne' giudizi civili per le Due Sicilie. Corredata di formole per qualunque atto*, II, Napoli, 1835;

LASSO GAITE J.F., *Crónica de la codificación española. 1. Organización judicial*, Madrid, 1998;

LASSO GAITE J.F., *Crónica de la Codificación española. 2. Procedimiento civil*, Madrid, 1998;

LASSO GAITE J.F., *Crónica de la Codificación española. 4. Codificación civil. Génesis e historia del Código*, I-II, Madrid, 1970;

LASSO GAITE J.F., *Crónica de la Codificación española. 6. Codificación mercantil*, Madrid, 1998;

LASTRES F., *Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-administrativos, según las leyes y demás disposiciones vigentes*¹⁰, Madrid, 1895;

LATTES A., *La formazione dei codici estensi civile e penale nella metà del secolo XIX*, Modena, 1930;

LATTES A., *La formazione del codice civile estense*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Antonio Manno*, I, Torino, 1912;

LATTES A., *Studi di diritto statutario, I. Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano, 1886;

LAURORA C., NICCOLI M.P., *La giustizia in periodo napoleonico*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814). Atti del convegno. Torino 15-18 ottobre 1990*, I, Roma, 1994;

LEFEBVRE CH., *Les origines romaines de la procédure sommaire au XII et XIII s.*, in *Ephemerides iuris canonici*, XII, 1956;

LEFEBVRE D'OVIDIO A., MESSINEO F. (a cura di), *Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'insegnamento*, IV, Bologna, 1953;

LENNER J., *Note critiche intorno all'amministrazione della giustizia civile in Italia e negli affari civili*, Padova, 1879;

LENNER J., *Studi e proposte sulla procedura civile contenziosa*, Padova, 1867;

Lettera circolare agli Onorevoli Componenti della Commissione per la riforma del procedimento sommario, in *Il Filangeri*, 1877;

LEVI G.G., *Manuale del Codice di procedura civile*, Milano, 1866;

LIEBMAN E.T., *Centenario del Codice di procedura civile del 1865*, in *Riv. dir. proc.*, 1965;

LIEBMAN E.T., *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Parma, 1938;

LIEBMAN E.T., *Problemi del processo civile*, Napoli, 1962;

LIEBMAN E.T., *Qualche osservazione sullo studio della storia del processo civile*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile (30.IX-3.X.1950)*, Padova, 1953;

LIEBMAN E.T., *Storiografia giuridica 'manipolata'*, in *Riv. dir. proc.*, 1974;

LITEWSKI W., *Der römisch-kanonische Zivilprozeß nach den älteren ordines iudicarii*, I-II, Kraków, 1999;

LLANTA S., *Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869*, II, Madrid, 1869;

LO GATTO L., *Appendice prima. Sulla organizzazione e sulla procedura nel Regno delle Due Sicilie. Dalla fondazione della monarchia a' nostri tempi*, in CARRÉ G.L.J., *Commentario sulle leggi di procedura civile, Prima edizione italiana. Arricchita della conferenza degli articoli del Codice francese con quelli del Codice pel Regno delle Due Sicilie, delle disposizioni legislative emanate posteriormente alle Leggi di procedura ne' giudizi civili, e della giurisprudenza della Suprema Corte di Giustizia napoletana dell'avvocato Luigi Lo Gatto*, I, Napoli, 1853;

LOCRE J.L., *La législation civile, commerciale et criminelle de la France. Ou commentaire et complément des codes français*, I, Paris, 1827 ;

LOMBARDI G., *Ricordo di Pietro De Francisci. 1833-1971*, Roma, 1971, (estr. da *Studia et documenta historiae et iuris*, 1971);

LOMBARDI L., *Codice di procedura civile*, Napoli, 1885;

LONGO MODICA G., *Innovazioni e coordinamenti fatti dalla Legge e Regolamento 31 marzo e 31 agosto 1901 sul procedimento sommario*, Catania, 1902;

LÓPEZ G., *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el Nono*, Madrid, 1555;

LÓPEZ G., *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el nono nuevamente glosadas, por el licenciado Gregorio López, del Consejo Real. Tercera Partida*, Madrid, 1611;

LÓPEZ GARCÍA A.M., *Ángel Ossorio y Gallardo. Biografía política de un conservador heterodoxo*, Madrid, 2017;

LÓPEZ ROMERO J., LÓPEZ DE RUEDA J., *Derecho procesal civil, penal, canónico y administrativo*, I, Sevilla, 1885;

LÓPEZ TABAR J., *Los Famosos Traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833)*, Madrid, 2001;

LÓPEZ TABAR J., *Por una alternativa moderada. Los afrancesados ante la Constitución de 1812*, in *Cuadernos dieciochistas*, 2011;

LUCIANI G., *Alcune osservazioni intorno agli art. 174 e 175 c.p.c.*, in *Foro it.*, I, 1879;

LUMIA E., *La liquidazione delle spese del giudizio nel progetto preliminare del Codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1939;

MACARIO F., MILETTI M.N. (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto 3*, Roma, 2017;

MAGNANI A., *Commentario all'Editto successorio toscano de' 18. Agosto 1814*, I, Pisa, 1831;

MAGNI C., *Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Annotato con le massime interpretative della giurisprudenza*, I, Firenze, 1880;

MAGRI P., *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834. Con confronti e annotazioni testuali*, Bologna 1862;

MAJÁN M.J., *Consulta. Facultades de los Jueces de primera instancia en cuanto á las demandas deficientes ó defectuosas*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, LXXXIV, 1894;

MAJÁN M.J., *Procedencia y necesidad de repeler de oficio en ciertos casos las demandas*, in *La Reforma Legislativa*, 1896;

MALTINI M., *Intorno all'essenza del procedimento sommario e al conseguente modo di eseguire in esso le prove orali*, in *Mon. trib.*, 1879;

MALTINI M., *Le condizioni attuali e l'avvenire della legislazione di procedura civile in Europa*, in *Mon. trib.*, 1868;

MALTINI M., *Progetto di un Codice di procedura civile e di ordinamento giudiziario per il Regno d'Italia*, Mantova, 1870;

MALTINI M., *Studi intorno alla riforma del processo civile*, Milano, 1864;

MANCINI P.S., *De' progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l'ultimo secolo in rapporto co' principj e con gli ordini liberi*, Torino, 1859;

MANCINI P.S., in MANCINI P.S., PISANELLI G., SCIALOJA A. (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere*, II, Torino, 1855;

MANCINI P.S., *Notizie storiche preliminari intorno al sistema del processo civile*, in GALDI D., *Commentario del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, 1887;

MANCINI P.S., PISANELLI G., SCIALOJA A. (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere. Appendici e indice generale*, Torino, 1863;

MANCINI P.S., *Riforma della procedura civile negli Stati sardi e vedute fondamentali per la compilazione del nuovo codice*, in *Il monitore dei Comuni italiani*, I, ottobre 1851;

MANFREDI C., *Commenti alla nuova legge sul processo sommario*, Pavia, 1901;

MANFREDINI G., *Concetto scientifico della procedura civile*, Padova, 1887;

MANFREDINI G., *Il procedimento civile e le riforme*, Padova, 1885;

MANNORI L., (a cura di), *Tra due patrie. Un'antologia degli scritti di Francesco Forti (1806-1838)*, Firenze, 2003;

MANRESA Y NAVARRO J.M., *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, II, Madrid, 1887;

MANRESA Y NAVARRO J.M., *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, III, Madrid, 1887;

MANRESA Y NAVARRO J.M., *Comentarios á la Ley de Enjuiciamiento civil reformada conforme á las bases aprobadas por la ley de 21 de junio de 1880 y publicada por Real decreto de 3 de febrero de 1881*, I, Madrid, 1881;

MANRESA Y NAVARRO J.M., *Instrucción del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria, explicada y comentada por su mejor inteligencia y fácil aplicación*, Madrid, 1853;

MANRESA Y NAVARRO J.M., MIQUEL I., REUS J., *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, I, Madrid, 1856;

MANRESA Y NAVARRO J.M., MIQUEL I., REUS J., *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, II, Madrid, 1856;

MANRESA Y NAVARRO J.M., MIQUEL I., REUS J., *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación*, IV, México, 1875;

MANRESA Y NAVARRO J.M., MIQUEL I., REUS J., *Ley de Enjuiciamiento Civil, comentada y explicada para su mejor inteligencia y fácil aplicación. Apéndice a los cinco tomos de esta obra*, Madrid, 1869;

Manuale di procedura civile pel Regno d'Italia, Torino, 1861;

Manuale pratico e nuovo stile per gli uscieri. Contenente la spiegazione di ogni atto del loro ministero in tutte le procedure civili, I-II, Napoli, 1823;

MARANINI G., *Il progetto preliminare del Codice di procedura civile. Parere della Facoltà di Scienze politiche a S.E. il Ministro Guardasigilli*, Perugia, 1937;

MARFÁ DE QUINTANA J., *Simplificación de la novísima ley de Enjuiciamiento civil*, Barcelona, 1883;

MARI A., *Osservazioni critiche sul Codice di procedura civile e tasse giudiziarie*, Cosenza, 1866;

MARICHALAR A., MANRIQUE C., *Historia de la legislación y recitaciones del Derecho civil de España*, IX, Madrid, 1876;

MARINI F., *Il nuovo processo civile nel progetto Solmi. (Contributo alla sua realizzazione)*, Napoli, 1938;

MARINO G., *Sulla retta interpretazione dell'art. 5 della Legge 31 marzo 1901 che riforma il procedimento sommario*, Roma, 1904;

MARONE M., *Confronto degli articoli della I^a e III^a Parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie con gli articoli del Codice civ. e di procedura civ. francese e con le leggi romane. Corredato di utili e necessarie osservazioni*, Napoli, 1843;

MARONGIU A., *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano, 1985;

MARTÍNEZ ALCUBILLA M., *Biblioteca de los juzgados de paz*, Madrid, 1865;

MARTÍNEZ FEDUCHY M., *La reforma judicial*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, CLVI, 1930;

- MARTÍNEZ MARINA F., *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla. Especialmente sobre el Código de D. Alonso el Sabio, conocido con el nombre de las Siete Partidas*, Madrid, 1808;
- MARTÍNEZ MARINA F., *Juicio crítico de la Novísima Recopilación*, Madrid, 1820;
- MARTÍNEZ MARINA F., *Teoría de las Cortes ó Grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo. Con algunas observaciones sobre la lei fundamental de la Monarquía española sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812*, I-III, Madrid, 1813;
- MARTÍNEZ MATA E., *La sátira de la justicia en la obra de Diego de Torres Villarroel (1694-1766)*, in *Anuario de Historia del Derecho español*, LIX, 1989;
- MARTÍNEZ PÉREZ F., *Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo español (1810-1823)*, Madrid, 1999;
- MARTÍNEZ SALAZAR A., *Práctica de sustanciar pleitos ejecutivos y ordinarios, conforme al estilo de los juzgados de Madrid, de las Chancillerías, Audiencias y demás Tribunales del Reino, con estension de los pedimentos, autos y diligencias judiciales, é inclusión de varios instrumentos y advertencias á escribanos, procuradores y alguaciles*⁵, Madrid, 1828;
- MASFERRER A. (ed.), *La Codificación española. Una aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias extranjeras, y la francesa en particular*, Pamplona, 2014;
- MASFERRER A., *Plurality of Laws, Legal Traditions and Codification in Spain*, in *4 Journal of Civil Law Studies*, 2011;
- MASTROBERTI F., MAISELLO G. (a cura di), *Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli, 2020;
- MATTEI J., *Annotazioni al Codice di procedura civile italiano*, Venezia, 1869;
- MATTIROLO L., *Elementi di diritto civile e di procedura civile. Programmi dell'avv. aggregato Luigi Mattirolo incaricato di insegnarli nella R. Università di Torino*, Torino, 1865-1866;
- MATTIROLO L., *Elementi di diritto giudiziario civile*, III, Milano, 1877;
- MATTIROLO L., *Trattato di diritto giudiziario civile*⁵, III, Torino, 1903;
- MAURIZIO G., BOZZO A.G. (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali*, Genova, V, 1853;
- MAURO M., *Biografia di P.S. Mancini*, Roma, 1886;
- MAZZACANE A. (a cura di), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, 1987;
- MAZZACANE A., *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in MAZZACANE A., VANO C., (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, 1994;
- MAZZACANE A., VANO C., (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, 1994;
- MAZZAMUTO S., RESCIGNO P. (a cura di), *I valori della convivenza civile e i codici dell'Italia unita*, Torino, 2014;
- MAZZEO A., *I 'Preparatoria iudicii' nell'ordo iudiciarius del XIII secolo*, in PICARDI N., GIULIANI A., *L'educazione giuridica. VI. Modelli storici della procedura continentale. II. Dall'ordo iudiciarius al codice di procedura*, Napoli, 1994;
- MELEGARI F., *Decisioni del Supremo Tribunale di Revisione con note ed opuscoli relativi. Dal 1° novembre 1823 al 1° novembre 1824*, Parma, 1825;
- Memorie degli scrittori e letterati parmigiani raccolte dal padre Ireneo Affò e continuate da Angelo Pezzana*, VII, Parma, 1833;
- MÉNDEZ BEJARANO M., *Historia política de los afrancesados (con algunas cartas y documentos inéditos)*, Madrid, 1912;
- MENESTRINA F., *Il processo civile nello Stato Pontificio. Contributo alla storia del processo in Italia*, Torino, 1908, anche in *Riv. it. per le scienze giuridiche*, 1907;
- MENESTRINA F., *Scritti giuridici vari*, Milano, 1964;
- MENICONI A., *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, 2006;
- MERCURIO R., *Pratica di procedura ne' giudizi civili e di commercio di competenza de' giudici di circondario per lo Regno delle Due Sicilie. Corredata delle formole per qualunque atto*, Napoli, 1820;

MERLIN P.A. (ed.), *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*⁵, a cura di MERLIN P.A., XXIII, Bruxelles, 1827;

MERLIN P.A., *Repertorio universale e ragionato di giurisprudenza e quistioni di dritto del signor Merlin...* *Versione italiana di una società di avvocati eseguita nello studio dell'avvocato Filippo Carrillo*, I-XXI, Napoli, 1824-1836;

MIGUEL ROMERO M., *El derecho procesal y su necesaria reforma*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, CLXII, 1933;

MILANO E., *Di alcune riforme nel rito civile e penale dinanzi le più basse magistrature*, Napoli, 1891;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile e per la pubblicazione dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile*, Roma, 1925;

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione*, Roma, 1937;

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi*, Roma, 1939;

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile. Schema del progetto del Libro Primo*, Roma, 1936;

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sul Progetto di Codice di procedura civile*, II, Roma, 1938;

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sul Progetto di Codice di procedura civile*, I, Roma, 1938;

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Schema di progetto del nuovo Codice di procedura civile. Libro Primo*, Roma, 1934;

MIQUEL Y RUBERT I. e REUS Y GARCÍA J., *Reforma del procedimiento civil con respecto á la Real jurisdicción ordinaria*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, II, 1853;

MIQUEL Y RUBERT I., REUS Y GARCÍA J., in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, VIII, 1856;

MIQUEL Y RUBERT I., REUS Y GARCÍA J., *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio. Con notas y aclaraciones*, Madrid, 1855;

MIQUEL Y RUBERT I., REUS Y GARCÍA J., nota a *Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, III, 1854;

MIQUEL Y RUBERT I. e REUS Y GARCÍA J., prologo in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, VI, 1855;

MITTERMAIER K., *Sul progetto di Codice di procedura civile. Lettera del Prof. Mittermaier al Prof. P.S. Mancini*, in *Gazzetta dei Tribunali*, mercoledì 4 maggio 1853, n. 33 in MAURIZIO G., BOZZO A.G. (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali*, Genova, V, 1853;

MODENA M., *Giustizia civile. Le ragioni di una crisi*, Canterano, 2019;

MOLINES DE MOLINA E., *Il giudice del fatto nel primo grado della giurisdizione civile*, Torino, 1881;

MOMBELLI CASTRACANE M., (a cura di), *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I-II, Napoli, 1987-1988;

MOMBELLI CASTRACANE M., *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. La fase consalviana (parte I)*, in *Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, XVI-XVI, 1975-1976;

MOMBELLI CASTRACANE M., *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. La fase consalviana (parte II)*, in *Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, XIX-XX, 1979-1980;

MOMBELLI CASTRACANE M., *Per una storia dei tentativi di codificazione civile nello Stato pontificio nel secolo XIX. Da Leone XII a Pio IX*, in *Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma*, XXIII, 1983;

MONTALBÁN J.M., *D. Pedro Gómez de la Serna*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLVI, 1875;

MONTELEONE G., *Il 'Codice per lo Regno delle Due Sicilie' ed il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2005;

MONTELEONE G., *Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XIII. Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865*, Milano, 2004;

MONTELEONE G., *Scritti sul processo civile, I. Teoria generale – Disposizioni generali del Codice di procedura civile*, Roma, 2013;

MONTELEONE G., *Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del Codice di procedura civile del 1865. Due codici a confronto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000;

MONTERO AROCA J., *El Derecho Procesal en el siglo XX*, in INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, *La ciencia del derecho durante el siglo XX*, s.l.d.p., 1998;

MONTERO AROCA J., *El Derecho Procesal en la Encrucijada de los siglos XIX y XXI. Tres ensayos: Uno general y dos especiales*, Lima, 2016;

MONTERO AROCA J., *Ensayos de Derecho procesal*, Barcelona, 1996;

MONTERO AROCA J., *I principi politici del nuovo processo civile spagnolo*, Napoli, 2002;

MONTERO AROCA J., *Il processo civile 'sociale' come strumento di giustizia autoritaria*, (con Postilla di VERDE G.) in *Riv. dir. proc.*, 2004;

MONTERO AROCA J., *Introducción al Derecho Procesal. Jurisdicción, acción y proceso*, Madrid, 1976;

MONTERO AROCA J., *Juicio crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Conmemoración no festiva de su centenario*, in RAMOS MÉNDEZ F. (ed.), *Para un proceso civil eficaz*, Barcelona, 1982;

MONTERO AROCA J., *La ley de enjuiciamiento civil española de 1855. La consolidación del proceso común*, in ID., *Ensayos de Derecho procesal*, Barcelona, 1996;

MONTERO AROCA J., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española y la oralidad*, in *Derecho PUCP*, 2000;

MONTERO AROCA J., *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española y la oralidad*, in *Derecho PUCP*, 2000;

MONTERO AROCA J., *Síntesis de las concepciones históricas del proceso civil*, in *Teoría y derecho*, 2010;

MONTORZI M. (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, Pisa, 2003;

MOR C.G., «*Ordines iudiciorum*», voce del *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1966;

NÖRR K.W., «*Ordo iudiciorum*» und «*ordo iudiciarius*», in *Studia Gratiana*, XI, *Collectanea Stephan Kuttner*, I, Bononiæ, 1967;

MORANGE C., *La moderación como divisa. En torno al ideario político de los afrancesados*, in RÚJULA P., CANAL J. (eds.), *Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia*, Madrid, 2011;

MORANGE C., *Una conspiración fallida y una Constitución nonnata (1819)*, Madrid, 2006;

MOREL R., *Traité élémentaire de procédure civile*², Paris, 1949 ;

MORENO CATENA V. (coord.), *Problemas actuales de la justicia. Homenaje al Prof. Gutiérrez-Alviz y Armario*, Valencia, 1988;

MORODO R., *Reformismo y regeneracionismo. El contexto ideológico y político de la Constitución de Bayona*, in *Revista de Estudios Políticos*, 1994;

MORTARA L., *Alcune questioni di diritto e di procedura civile*, Mantova, 1884;

MORTARA L., *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*³, V, Milano, 1909;

MORTARA L., *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*³, III, Milano, 1923;

MORTARA L., *Il processo sommario. Relazione letta innanzi al Consiglio di disciplina dei procuratori in Mantova nell'adunanza del 31 gennaio 1879*, Mantova, 1879;

MORTARA L., *La riforma del procedimento sommario ed il progetto della sommissione della Camera dei deputati*, in *Scuola Positiva*, 1891;

MORTARA L., *La riforma del processo sommario*, in *Mon. trib.*, 1881;

MORTARA L., *La riforma del processo sommario. Relazione del Prof. Avv. Lodovico Mortara sulla Seconda Tesi «quali siano le riforme da introdursi nel Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario e accelerare i giudizi di esecuzione col maggior vantaggio della giustizia e delle parti interessate»*, Firenze, 1891;

MORTARA L., *Manuale della procedura civile*, Torino, 1887;

MORTARA L., *Manuale della procedura civile*⁹, I, Torino, 1929;

MORTARA L., *Pagine autobiografiche (1933)*, in SATTA S., *Quaderni del diritto e del processo civile*, I, Padova, 1969;

MORTARA L., *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923;

MORTARA L., *Per il nuovo Codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, Torino, 1923;

MORTARA L., *Principii di procedura civile*², Firenze, 1891;

MORTARA L., *Riforme al Codice di procedura civile per migliorare il procedimento sommario ed accelerare i giudizi di esecuzione*, in *Il Filangeri*, 1891;

MORTARA L., *Sui progetti di riforma dei procedimenti civili*², Mantova, 1886;

MORTARA L., *Sul progetto di riforma ai procedimenti formale e sommario*, in *Gazz. Legale*, 1881;

MORTARI P., *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel sec. XVIII*, Napoli, 1971;

MOSCA G., *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, I, Napoli, 1839;

MOSCA G., *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, II, Napoli, 1840;

MOSCA G., *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, III, Napoli, 1840;

MOSCA G., *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, IV, Napoli, 1843;

MOSCA G., *Comentario su le Leggi di procedura ne' giudizi civili e commerciali*, V, Napoli, 1842;

MOSCA G., *La procedura civile e commerciale del Regno delle due Sicilie. Opera in ordine di commento e divisa in trattati*, Napoli, 1855;

MOSCHITTI C., *Manuale teorico-pratico della procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, 1866;

MOSCHITTI C., *Manuale teorico-pratico della procedura civile del Regno d'Italia con modelli analoghi*, Napoli, 1865;

MUCCULITU G.A., *Considerazioni sulla procedura civile mandamentale*, Cagliari, 1864;

MUÑOZ Y ROMERO T., *Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra*, I, Madrid, 1847;

MUZZIOLI G., *L'economia e la società modenese fra le due guerre (1919-1939)*, Modena, 1979;

NAPOLITANI V., *Della competenza contenziosa dei conciliatori considerata secondo la storia ed i princii generali della giurisdizione*, Napoli, 1862;

NAPOLITANI V., *Se l'eccezione di legittimazione di persona si possa dedurre in qualunque stato della causa*, in *Gazz. Trib. Napoli*, XXIX;

NASCA P., *Delle riforme al codice di procedura civile ed in ispecie al procedimento formale e sommario ed ai giudizi di esecuzione*, Livorno, 1891;

NATALE G., *La nuova legge sul procedimento sommario*, Napoli, 1901;

NAVARRO AMANDI M., *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, Madrid, 1881; SIDRO SURGA J., *La ley de Enjuiciamiento civil reformada, concordada con sus precedentes*, Madrid, 1881;

NENCI D., *Codice di procedura civile pei tribunali del Gran-Ducato di Toscana con note*², Firenze, 1832;

NENCI D., *Note alle leggi di procedura civile del Gran-ducat di Toscana*, Firenze, 1840;

NICHOLS M.W., *Las Siete Partidas*, in 20 *Cal. Law Rev.* 260, 1932;

NICOLAO ANTONIO, *Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispanorum, qui asquam unquamve scripto aliquid consignaverunt, notitia*, I, Romæ, 1696;

NIETO A., *Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de María Cristina de Borbón*, Barcelona, 1996;

NIUTTA V., *Intorno alla celebre spedizione de' giudizi civili*, Avellino, 1838;

NOBILI F., *Osservazioni al progetto del Codice di procedura civile presentato al Senato*, Firenze, 1865;

NOCETO F., *Filosofie di intervento sulla fase introduttiva dall'approvazione del codice alla riforma del 1950*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020;

NOCETO F., *Ineffettività e limiti dell'ordine di esibizione. Alcune soluzioni prospettabili*, in *Revista de processo comparado*, 2019;

NÖRR K.W., *Alcuni momenti della storiografia del diritto processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 2004;

NÖRR K.W., *Reihenfolgeprinzip, Terminsequenz und 'Schriftlichkeit'*, in *ZZP*, LXXXV, 1972;

NÖRR K.W., *Romanisch-kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus*, Berlin-Heidelberg, 2012;

NORSA C., *Sulla riforma al processo sommario nel Codice di procedura civile italiano*, Milano, 1875;

NOUGUÉS SECALL M., *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 octubre de 1855*, Madrid, 1856;

NOUGUÉS SECALL M., *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, I, Madrid, 1856;

NOUGUÉS SECALL M., *Tratado de práctica forense novísima, según la Ley de Enjuiciamiento civil, de 5 octubre de 1855*, II, Madrid, 1856;

NOVIELLO D., *Il regime dei fatti nei processi civili di civil law e di common law. Un'indagine storico-comparatistica*, in www.comparazionedirittocivile.it;

NÚÑEZ GARCÍA V.M., *Las elites y la construcción del Estado liberal en España 1850-1874*; DE G. AZCÁRATE, *Estudio sobre el objeto y carácter de la ciencia económica, y su relación con la del derecho*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXXVIII, 1871;

Observaciones sobre la instrucción del procedimiento civil de 30 de setiembre de 1853, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, III, 1854;

OCAMPO A.G., *Memoria relativa á los principales actos del Excmo Sr. D. Álvaro Gómez Becerra como Ministro de Gracia y Justicia en 1835 y 1836, escrita por el mismo y encontrada después su fallecimiento, ocurrido en 1835*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLVIII, 1876;

OGRIS W., OBERHAMMER P., *Introduzione. Il Regolamento generale della procedura giudiziaria del 1781* (trad. dal tedesco a cura di ANDREOLI C., RICCI F.), in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. Iª Sezione: I grandi modelli europei, IV. Regolamento giudiziario di Giuseppe II. 1781*, Milano, 1999;

OMODEO A., *Studi sull'età della Restaurazione. La cultura francese nell'età della Restaurazione. Aspetti del cattolicesimo della Restaurazione. Prefazione di Galante Garrone A.*, Torino, 1974;

ORILIA A., *L'asino e il Codice di procedura civile*, Napoli, 1866;

ORILIA ANTONIO, *L'asino e il Codice di procedura civile*, Napoli, 1866;

ORTEGO GIL P., *Estadística y control de la actividad judicial durante el siglo XIX*, Madrid, 2016;

ORTIZ DE ZÁRATE R., *Análisis histórico-crítico de la legislación española*, II, Vitoria, 1844;

ORTIZ DE ZÚÑIGA M., *Biblioteca judicial ó Tratado original y metódico de la organización y atribuciones de los Juzgados de primera instancia, de las Audiencias y del Tribunal Supremo de Justicia*², I, Madrid, 1840;

ORTIZ DE ZÚÑIGA M., *Jurisprudencia civil de España, conforme á las doctrinas consignadas en los fallos del Tribunal Supremo de Justicia*, II, Madrid, 1869;

ORTIZ DE ZÚÑIGA M., *Practica general forense*, I, Madrid, 1856;

ORTIZ DE ZÚÑIGA M., *Práctica general forense*, II, Madrid, 1856;

ORTIZ DE ZÚÑIGA M., *Práctica general forense*⁴, I, Madrid, 1861;

OSSORIO Y GALLARDO Á., *Bases para le reorganización judicial*, Madrid, 1929;

OSSORIO Y GALLARDO A., *La justicia poder. Conferencias pronunciadas en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en los días 24, 25, 26 y 28 de enero y 1º de febrero de 1927*, Madrid, 1928;

OVIGLIO A., *Relazione illustrativa al disegno di legge*, in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Delega al Governo per emendamenti al Codice civile e per la pubblicazione dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile*, Roma, 1925;

PACIFICO O., *Commenti ai codici civile e di procedura civile*, Milano, 1866;

PAGLIA E.M., *Norme di procedura relative alle controversie di competenza dei giudici conciliatori*, Milano, 1884;

PANTOJA J.M., *Repertorio de la jurisprudencia civil española*, I, Madrid, 1886;

PANZAROLA A., *Il rito per le cause commerciali fra codice di procedura civile del 1865, codice di commercio del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un Giudice 'speciali', tra tradizione e rinnovamento*, in LANFRANCHI L., CARRATTA A. (a cura di), *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino, 2005;

PAREJA DE ALARCÓN F., *Á la Abogacía española*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 252, domingo 11 de diciembre de 1853;

PAREJA DE ALARCÓN F., *De la administración de justicia en relación con el gobierno y el presupuesto de los gastos públicos*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 245, jueves 17 de noviembre de 1853;

PAREJA DE ALARCÓN F., *Reforma de los procedimientos civiles – Observaciones sobre la exposición del señor ministro á S.M.*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 236, domingo 16 de octubre de 1853;

PAREJA DE ALARCÓN F., *Reformas judiciales*, in *El Faro nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales y de instrucción pública*, núm. 260, jueves 12 de enero de 1854;

Parole dette dal ministro guardasigilli senatore Giuseppe Vacca nella prima adunanza della Commissione per la revisione dei codici dell'8 aprile 1865, in *Processi verbali delle sedute della Commissione speciale nominata con R. Decreto del 2 aprile 1865 al fine di proporre modificazioni di coordinamento delle disposizioni del Codice civile e le relative disposizioni transitorie*, Napoli, 1867;

Parte seconda. Decisioni delle Corti Reali d'Appello e dei Tribunali di Prima Istanza, *Annali di giurisprudenza. 1861 – Serie Seconda – Anno Secondo*, Firenze, 1861;

PASQUALE G., *Delle modificazioni di alcuni articoli del Codice di procedura civile per rendere più spediti ed economici i procedimenti innanzi a' pretori ed a' giudici conciliatori*, Napoli, 1885;

PASTORE V., *Codice di procedura civile con annotazioni spiegative ed istruttive*, I-II, Torino, 1808;

PATERI G., *La pratica giudiziaria civile*, Torino, 1885;

PAZ ALONSO ROMERO M., GARRIGA ACOSTA C., *El régimen jurídico de la abogacía en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, Madrid, 2013;

PENE VIDARI G.S., (a cura di), *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, Torino, 2010;

PENE VIDARI G.S., *Introduzione. Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari. I. Costituzioni sabaude. 1723*, Milano, 2002;

PENE VIDARI G.S., *La prolusione di P.S. Mancini all'Università di Torino sulla nazionalità (1851)*, in PENE VIDARI G.S., (a cura di), *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, Torino, 2010;

PENE VIDARI G.S., *Storia del diritto. Età contemporanea*, (rist.) Torino, 2014;

PENE VIDARI G.S., *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, 2007;

PERELLI N., *Manuale dei conciliatori²*, Milano, 1866;

PÉREZ MARTÍN A., *El derecho procesal del “ius commune” en España*, Murcia, 1999;

PÉREZ MARTÍN A., *El Fuero Real. Estudio preliminar*, in *BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Fuero Real de Alonso X el Sabio*, Madrid, 2015;

PÉREZ MARTÍN A., *El Ordenamiento de Alcalá (1348) y las glosas de Vicente Arias de Balboa*, in *Ius Commune*, XI, 1984;

PÉREZ MARTÍN A., *Fuentes romanas en las Partidas*, in *Glossæ. Revista de Historia del Derecho Europeo*, IV, 1992;

PÉREZ MARTÍN A., *Los Colegios de Doctores en Bolonia y su relación con España*, in *Anuario de historia del derecho español*, XLIX, 1978;

PÉREZ MARTÍN A., SCHOLZ J.M., *Legislación y jurisprudencia en la España de antiguo régimen*, Valencia, 1978;

PERILLÁN NAVAS M., *Consideraciones sobre nuestro enjuiciamiento civil*, in *Revista general*, LXXI, 1887;

PÉRIN M., *Rapport fait au Corps Législatifs dans la séance du 14 avril 1806*, in LOCRÉ J.G., *Le législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément des Codes français*, XXI, Paris, 1830;

PERONA TOMAS D.A., *La influencia de la Constitución francesa de 1791 en la española de 1812*, in ESCUDERO LÓPEZ J.A. (coord.), *Cortes y Constitución de Cádiz. 200 anos*, II, Madrid, 2011;

PERONA TOMÁS D.A., *La influencia francesa en la codificación mercantil española del siglo XIX*, in MASFERRER A. (ed.), *La Codificación española. Una aproximación doctrinal e historiográfica a sus influencias extranjeras, y la francesa en particular*, Pamplona, 2014;

PERONA TOMÁS D.A., *Notas sobre el proceso de la Codificación mercantil en la España del siglo XIX*, Madrid, 2015;

PERRONI S., *L'articolo 5 della Legge sulla riforma del procedimento sommario*, Messina, 1902;

PERSICO F., *Alla memoria di giuseppe Vacca*, in *Album del giornale giuridico il Filangeri*, Napoli, 1876;

PERTILE A., *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione²*, VI, 2, *Storia della procedura (continuazione)* a cura di DEL GIUDICE P., Torino, 1902;

PESCATORE M., *Corso universitario dei giudizi civili. Lezioni orali del professore Pescatore. Raccolte e compendiate dallo studente MATTIROLO L.*, Torino, 1857;

PESCATORE M., *Corso universitario di procedura civile. Programma*, Torino, 1855;

PESCATORE M., *Filosofia e dottrine giuridiche*, II, Torino, 1879;

PESCATORE M., *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale nelle somme sue ragioni e nel suo ordine naturale*, I, 1, Torino, 1864;

PETTIT C., *España y Code Napoleón*, in *Anuario de Derecho civil*, LXI, 4, 2008;

PETTIT C., *Historia del Derecho Mercantil*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, 2016;

PETTIT C., *La España y el Code Napoléon*, in *Anuario de Derecho Civil*, 2008, LXI, IV;

PETTITO G., *Riforme proposte sull'ordinamento giudiziario, sul Codice di procedura civile, sul regolamento per la esecuzione del Codice medesimo*, Napoli, 1866;

PETRONIO U., *Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codice di procedura civile del 1806*, in PICARDI N., GIULIANI A., *Testi e documenti per la storia del processo. I^a Sezione: I grandi modelli europei, V. I Codici napoleonici. T. I Codice di procedura civile. 1806*, Milano, 2000;

PETRONIO U., *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, 1972;

PETRONIO U., *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002;

PETRONIO U., *La nozione di code civil tra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa 'completezza')*, in *Quaderni fiorentini*, XXVII, 1998;

PETRONIO U., PICARDI N., *Prefazione*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, X. Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, Milano, 2004;

PETRONIO U., *Una categoria storiografica da rivedere*, in *Quaderni fiorentini*, XIII, 1984;

PEZZAGLI C., *Sismondi e la Toscana del suo tempo (1795-1838)*, Siena, 2003;

PIACENTINI M., *Il procedimento sommario in Inghilterra*, Torino, 1913;

PIANO MORTARI V., «Codice. Premessa storica», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, 1960;

PICARDI N., «Codice di procedura civile (presupposti storici e logici)», voce del *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., II, Torino, 1988;

PICARDI N., «Codice di procedura civile», voce del *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., II, Torino, 1988;

PICARDI N., «Processo civile (diritto moderno)», voce dell'*Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Modelli storici della procedura continentale, II. Dall'«ordo iudiciarius» al codice di procedura*, in *L'educazione giuridica*, VI, 2, Napoli, 1994;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VI. Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. 1814*, Milano, 2004;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, V. La legislazione processuale delle Repubbliche giacobine in Italia. 1796-1799*, Milano, 2001;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XII. Codici di procedura civile del Regno di Sardegna. 1854/1859*, Milano, 2004;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, IX. Codice di procedura civile di Maria Luigia. 1820*, Milano, 2004;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VIII. Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte III. 1819*, Milano, 2004;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XIII. Codice di procedura civile del Regno d'Italia. 1865*, Milano, 2004;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, I. Costituzioni sabaude. 1723*, Milano, 2002;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, X. Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, Milano, 2004;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. I^a Sezione: I grandi modelli europei, IV. Regolamento giudiziario di Giuseppe II. 1781*, Milano, 1999;

PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, VII. Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto. 1815*, Milano, 2003;

- PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. IIª Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, II. Codice Estense. 1771*, Milano, 2001;
- PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. IIª Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, XI. Codice di procedura civile per gli Stati Estensi. 1852*, Milano, 2003;
- PICARDI N., GIULIANI A., *L'educazione giuridica. VI. Modelli storici della procedura continentale. II. Dall'ordo iudiciarius al codice di procedura*, Napoli, 1994;
- PICARDI N., GIULIANI A., *Testi e documenti per la storia del processo. Iª Sezione: I grandi modelli europei, VII. Ley de Enjuiciamiento civil. 1881*, Milano, 2001;
- PICARDI N., GIULIANI A., *Testi e documenti per la storia del processo. Iª Sezione: I grandi modelli europei, V. I Codici napoleonici. T. I Codice di procedura civile. 1806*, Milano, 2000;
- PICARDI N., *Il Regolamento giudiziario di Giuseppe II e la sua applicazione nella Lombardia austriaca*, in *Riv. dir. proc.*, 2000;
- PICARDI N., *Introduzione. Code Louis*, in PICARDI N., GIULIANI A., *Testi e documenti per la storia del processo. I. Code Louis. T. I Ordonnance civile. 1667*, Milano, 1996;
- PICARDI N., *Les racines historiques et logiques du code de procédure civile*, in GIULIANI A., PICARDI N. (a cura di), *L'educazione giuridica. V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, Napoli, 1998;
- PICARDI N., *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, Bari, 2009;
- PICARDI N., *Prefazione*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. Iª Sezione: I grandi modelli europei, IV. Regolamento giudiziario di Giuseppe II. 1781*, Milano, 1999;
- PICARDI N., *Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura*, in *Studi in memoria di Carlo Furno*, Milano, 1973;
- PICCIOLI R., *La riforma fascista del processo civile nel progetto definitivo di S.E. Solmi*, Empoli, 1939;
- PICÓ I JUNOY J. (dir.), *Principios y garantías procesales. Liber amicorum en homenaje a la profesora Mª Victoria Berçosa Francos*, Barcelona, 2013;
- PIGEAU E.N., *Il modo di procedere nei tribunali di Francia in materia civile. Spiegato per via di principi, e posto in pratica per mezzo delle formole analoghe, I-II*, Napoli, 1809;
- PIGEAU E.N., *Istituzioni del Codice di procedura civile. Opera tratta dalla introduzione allo studio della procedura del sig. Pigeau e ridotta conforme alle leggi ed ai regolamenti del Regno dall'avv. L.A.*, I-II, Napoli, 1812;
- PIGEAU E.N., *Istituzioni di procedura civile del professor Pigeau rese conformi alla terza parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Ridotte in miglior forma e completate di ciò che vi mancava dall'avv. Pietro Carvelli*, Napoli, 1826;
- PIGEAU E.N., *La procedura civile spiegata per principii e posta in pratica con delle formole. Versione italiana riordinata sulle nuove leggi delle due Sicilie e corredata di parecchie note ed aggiunzioni da A. Lanzellotti*, I-VII, Napoli, 1823-1825;
- PIOLA G., «Forme del procedimento», voce del *Dig. it.*, XI, 2, Torino, 1892-1898;
- PIRALA A., *Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra civil*, II, Madrid, 1876;
- PISANELLI G., *De' mezzi per impugnare le sentenze*, in MANCINI P.S., PISANELLI G., SCIALOJA A., *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la comparazione degli altri principali Codici Italiani e delle principali Legislazioni straniere*, IV, Torino, 1857;
- PISANELLI G., *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, Milano, 1872;
- PISANELLI G., *Trattato sulla competenza*, in MANCINI P.S., PISANELLI G., SCIALOJA A., *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la comparazione degli altri principali Codici Italiani e delle principali Legislazioni straniere*, I, Torino, 1855;
- PLANAS Y CASALS J.M., *Memoria sobre las fuentes de conocimiento y método de enseñanza de la asignatura de aplicación del derecho civil y códigos españoles*, Barcelona, 1983;
- PLANCK J.W., *Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts*, I, Nördlingen, 1887;
- POGGI E., «Giudice unico», voce dell'*Enc. giur. it.*, VI, 3, Milano, 1916;
- PONCET B., *Trattato delle azioni del signor Poncet, Professore di procedura nella Facoltà di Dritto di Digione. Traduzione italiana di Angelo Lanzellotti. Livellata sulle Leggi delle Due Sicilie*, Napoli, 1827;
- PONTE Y ESCARTÍN G., *Memoria elevada al Gobierno de S. M. en la solemne apertura de los Tribunales el día 15 de septiembre de 1924 por el Fiscal del Tribunal Supremo*, Madrid, 1924;

POUCHAIN G., *La teoria e la pratica della riconvenzione nel diritto e nella procedura civile*, Lanciano, 1887;

PRATOVEBERA C.G., *Sulla prova in genere secondo il Regolamento generale del processo civile austriaco*, Verona, 1827;

PRECERUTTI E., *La codificazione e la legislazione civile*, Torino, 1868;

PRIETO CASTRO Y FERRANDIZ L., *Precisiones sobre la escritura y oralidad en el Derecho procesal español*, in ID., *Estudios y comentarios para la teoría y práctica procesal civil*, Madrid, 1950;

PRIETO-CASTRO L., *Estudios y comentarios para la teoría y la práctica procesal civil*, I, Madrid, 1950;

PRIETO-CASTRO L., *La Instrucción del marques de Gerona «para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto á la real jurisdicción ordinaria»*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 1953, CXCHII;

PRIETO-CASTRO L., *Rives y Martí, y su intervención en las reformas procesales*, in *Revista de Derecho Procesal*, 1948;

PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Exposición general de motivos. Parte primera – Libro único. Disposiciones comunes a la jurisdicción contenciosa y voluntaria*, I, Madrid, 1972;

PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, *Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Exposición general de motivos (continuación). Parte segunda – Libros I y II. De los juicios declarativos y de arbitraje*, II, Madrid, 1974;

Progetto di riforma del procedimento sommario nei giudizi civili. Lavori della Commissione istituita con decreto 22 dicembre 1876 dal Ministro Guardasigilli (Mancini), Roma, 1877;

PROMONTORIO C., *Comento tecnico di vari brani del Codice civile e di procedura pel Regno d'Italia*, Napoli, 1869;

PROVERA G., *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, 1970;

PUCA A., *La citazione per biglietto*, in *Giorn. pret.*, 1882;

PUCCI G., *Del processo civile giusta il disposto dal Codice estense, e dalle susseguenti dichiarazioni, riforme, ed aggiunte emanate fino al dì 18 settembre 1816*, Modena, 1816;

PUGLIESE V., *Primi principii di procedura civile secondo i programmi della regia università di Napoli*, Bari, 1871;

PUJOS M., *De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux*, Paris-Rome, 1862;

QUIROGA PORRAS R., *Compendio histórico del derecho civil de España, con la cronología de los reyes desde la fundación de la monarquía de los godos hasta el actual reinando de Isabel 2ª*, I, Santiago, 1836;

R.O. 7 febbraio 1896, in *Gaceta de Madrid*, n. 5, viernes 14 febrero 1896;

Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera. Dal n. 80 al n. 169, IV, Roma, 1892;

Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia (Procedura civile), VIII, Palermo, 1870;

Raccolta dei lavori preparatori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia, II, Palermo-Napoli, 1866;

Raccolta delle circolari emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Anni dal 1871 al 1880, II, Roma, 1881;

RADCLIFFE P.B., *Modern Spain. 1808 to the Present*, Hoboken, 2017;

RAISINI G., E. SEGRÉ, *Manuale pratico di procedura civile per gli Stati Estensi*, Modena, 1853;

RAMOGNINI F., *Commemorazione di Nicolò Gervasoni. Consigliere emer., sost. proc. gen. presso la Corte di cassazione di Torino*, Torino, 1874;

RAMOS MÉNDEZ F. (ed.), *Para un proceso civil eficaz*, Barcelona, 1982;

RAMOS MÉNDEZ F., *La obra procesal del Profesor José Luis Vázquez Sotelo*, in AA.VV., *Liber amicorum José Luis Vázquez Sotelo*, Barcelona, 2009;

RAVANI F., *Riforma del procedimento sommario*, in *La Legge*, III, 1877;

REDACCIÓN DE EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES, *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 febrero de 1881*⁷, Madrid, 1894;

REDENTI E., *Discorso in memoria di Piero Calamandrei*, in ID., *Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo*, I. *Intorno al diritto processuale*, Milano, 1962;

REDENTI E., *Sul nuovo progetto del Codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1934;

REDENTI E., *Sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1934;

REDENTI E., *Sulle riforme della procedura civile. Appendici alla seconda edizione dei Profili pratici del diritto processuale civile*, Milano, 1939;

REGGIATO T., *Modificazioni al processo sommario. Relazione letta all'Assemblea dei procuratori di Padova*, in *Mon. giud. Venezia*, 1879;

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA, *Osservazioni della Facoltà di Giurisprudenza sul progetto di riforma del Codice di procedura civile*, Roma, 1937;

REGINA MADDEN M., *Political Theory and Law in Medieval Spain*, Fordham, 1930;

Relazione a Sua Maestà del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti in udienza del 25 giugno 1865 sul Codice di procedura civile, in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, Stabilimento tipografico del Cav. G. Nobile, 1865;

Relazione della Commissione costituita dall'Associazione degli Avvocati di Milano per lo studio delle riforme più urgenti reclamate dal Codice di procedura civile italiano, in *Mon. trib.*, 1868;

Relazione della Commissione creata dalla Camera de' deputati sul progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli nella tornata del 22 marzo 1853, in MANCINI P.S., PISANELLI G., SCIALOJA A. (a cura di), *Codice di procedura civile per gli Stati Sardi. Con la indicazione delle sorgenti da cui furono ricavate le sue disposizioni e con le relazioni ufficiali del Governo e delle Commissioni Parlamentari*, Torino, 1854;

Relazione di S.E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a S.M. il Re, in udienza del 31 agosto 1901, sul decreto contenente disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901, n. 107, sulla riforma del procedimento sommario e di coordinamento con il Codice di procedura civile e con le altre leggi, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, sabato 7 settembre 1901, n. 214;

Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, X Legislatura – Sessione 1867, IV, Firenze, 1868;

Rendiconti del Parlamento Italiano, Discussioni della Camera dei Deputati, XI Legislatura – Sessione 1871-1872, V, Roma, 1873;

RENZI G., *Compendio analitico-teorico-pratico di procedura civile vigente pe' conciliatori*, Sora, 1866;

REUS E. (dir.), *Ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881, concordada y anotada con gran extensión según la doctrina de los autores y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia*, I, Madrid, 1881;

REUS E., *Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre de 1882. Concordada y anotada extensamente con la doctrina de los autores, la práctica de los Tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia*, I, Madrid, 1883;

RICCA-BARBERIS M., *Esame del progetto preliminare del Codice di procedura civile da parte della Facoltà di Giurisprudenza*, Torino, 1938;

RICCI F., *Commento al Codice di procedura civile italiano*⁷, I-IV, Firenze, 1895;

RICCI F., *Se il magistrato possa in causa formale ordinare in luogo di decidere il merito una maggiore istruttoria*, in *Bett.*, IV, 1879;

Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili. Osservazioni e proposte della Divisione 1^a del Ministero di grazia e giustizia, Roma, 1875;

RIVES Y MARTÍ P., *Derecho judicial español en la Zona de nuestro Protectorado en Marrueco*, Madrid, 1921;

ROBERTI F.A., *Delle azioni e delle eccezioni*, I-II, Palermo, 1832;

ROBERTI M., *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno. 1796-1814*, II, Milano, 1947;

ROCCHETTI A., *Cenni sui quattro primi libri del Codice di procedura civile sardo. Esposti secondo l'ordine del codice stesso*, Fano, 1861;

ROCCHI G., *Studi di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, 1887;

RODA A., *La restauración y los partidos políticos, por un diputado a Córtes*, Madrid, 1878;

RODGERS E. (ed.), *Encyclopedia of Contemporary Spanish Culture*, London-New York, 1999;

ROGRON J.A., *Codice di procedura civile. Spiegato dai suoi motivi e dagli esempj... dell'Avvocato D.R. Greco*, I-III, Napoli, 1839-1840;

ROMANO A., *Difesa dei diritti e diritto alla difesa nell'esperienza del «Codice per lo Regno delle Due Sicilie», De la ilustración al liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi*, Madrid, 1995;

RONCHINI A., *Cronaca degli Archivi del Regno. Relazione ufficiale intorno all'Archivio Governativo di Parma*, in *Archivio Storico Italiano. Fondato da G.P. Viessieux e continuato a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie della Toscana, dell'Umbria e delle Marche. Serie Terza*, V, 1, Firenze, 1867;

- ROSADI G., *Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo*, in AA.VV., *La Toscana alla fine del Granducato. Conferenze*, Firenze, 1909;
- ROSSI A., *Della celerità ed economia del procedimento civile avanti i pretori*, Torino, 1878;
- ROSSI L., «Procedimento (Forme del)», voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913;
- ROSSI L., *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Padova, 1938;
- ROTA E. (a cura di), *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*², Milano, 1951;
- ROTA E., *Arrigo Solmi nella sua opera di storico e di politico*, Pavia, 1934;
- ROTONDI M., *Lodovico Mortara*, in *Riv. dir. priv.*, 1937;
- ROTONDI M., *Scritti giuridici*, IV. *Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e di dottrina*, Padova, 1964;
- RUBIO GARCÍA-MINA J., *Sainz de Andino y la codificación mercantil*, Madrid, 1950;
- RUEDA HERNANZ G. (ed.), *Doce estudios de historiografía contemporánea*, Santander, 1991;
- RUIZ CAPDEPÓN T., *Reformas que exige el estado de nuestra legislación penal, procesal, hipotecaria, notarial y penitenciaria, y organización judicial. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Trinitario Ruiz Capdepón, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de setiembre de 1893*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXXXIII, 1893;
- SABATINI J., *Della necessità di una riforma generale della Legislazione, e degli inconvenienti che si verificano nelle riforme parziali, e specialmente nella Procedura*, in *La Temi. Giornale di Legislazione e di Giurisprudenza*, Firenze, 1847;
- SACCHETTI G., *Analisi del Regolamento di procedura civile per servire di guida alla pratica forense del Granducato di Toscana*, I-IV, Firenze, 1818;
- SACCHETTI G., *Analisi ragionata delle Dichiarazioni ed Istruzioni approvate sotto dì 9. Novembre 1838. Comparata colla Legge Organica de' 2 agosto di detto anno, e coll'altre leggi richiamate da dette Istruzioni*, Firenze, 1839;
- SACCHETTI G., *Osservazioni teorico-pratiche del dott. Girolamo Sacchetti estensore del Giornale pratico legale sul Regolamento di procedura dall'epoca della sua pubblicazione fino a tutto l'anno 1822*, Firenze, 1823;
- SÁENZ DE SANTA MARÍA GÓMEZ-MAMPASO B., *Las comisiones de Códigos durante el reinado de Isabel II (1843-1869)*, Madrid, 2010;
- SÁEZ SÁNCHEZ E., *Ordenamiento sobre administración de justicia dado por Pedro I a Sevilla en 1360*, in *Anuario de historia del derecho español*, XVII, 1946;
- SAINZ DE ANDINO P., *El pensamiento administrativo de P. Sainz de Andino, con introducción y notas de GARCÍA MADARÍA J.M.*, Madrid, 1982;
- SAINZ GUERRA J., *La Administración de justicia en España (1810-1870)*, Madrid, 1992;
- SALA E., *Riassunto delle lezioni di procedura civile dettate dal prof. avv. Erio Sala nella R.^a Università di Modena per l'anno 1863-64*, Modena, 1864;
- SALA E., *Riassunto delle lezioni di procedura civile*, Modena, 1865;
- SALA G., *Proposta di alcune modificazioni del procedimento sommario*, in *La Rivista Giuridica*, III, 1875;
- SALA Y BAÑUS J., *Ilustración del derecho real de España*, I, Paris, 1854;
- SALARI G., *Casi pratici di diritto civile austriaco e di procedura discussi e corredati dei relativi giudizi*, Milano, 1836;
- SALCEDO Y RUIZ Á., *Historia de España. Resumen critico*, Madrid, 1914;
- SALVADOR C., *Prontuario de la ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881*, Barcelona, 1881;
- SALVADORI M.L., *Storia dell'età contemporanea dalla Restaurazione a oggi*, Torino, 1990;
- SALVIOLI G., *Miscellanea di legislazione estense*, Palermo, 1898;
- SALVIOLI G., *Storia della procedura civile e criminale*, III, 2, in *Storia del diritto italiano, pubblicata sotto la direzione di DEL GIUDICE P.*, Milano, 1927;
- SÁNCHEZ AGESTA L., *Historia del constitucionalismo español*, Madrid, 1955;
- SÁNCHEZ G., *Curso de Historia del Derecho*, Valladolid, 1980;
- SÁNCHEZ ROMÁN F., *La codificación civil en España en sus periodos de preparación y de consumación*, Madrid, 1890;
- SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL J., *Historia de la Instituciones Político-Administrativas Contemporáneas (1808-1975), con la colaboración de MONTANOS FERRÍN E.*, Madrid, 1994;
- SÁNCHEZ-ARCILLA BERNARL J., *Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)*, Madrid, 2017;

- SANDONNINI C., *Sul nuovo Codice di procedura civile. Studi critici*, Modena, 1861;
- SANGIORGI G., *Breve proemio al corso di procedura civile ed ordinamento giudiziario*, Bologna, 1871;
- SANGRADOR Y VITORES M., *Historia de la administración de justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias y colección de sus fueros, carta pueblas y antigua ordenanzas*, Oviedo, 1866;
- SANNAVIA LAY A., *Le conciliazioni avanti i pretori e l'art. 554 Codice proc. civ.*, Sassari, 1883;
- SANTINI G., *Considerazioni conclusive sulla Restaurazione austro-estense. Con particolare riguardo all'esperienza giuridica*, in *Francesco IV e Francesco V Duchi di Modena. Atti del Convegno. Modena, Palazzo ducale, 3 ottobre 1992*, Modena, 1993;
- SANTINI G., *Lo Stato Estense nel quadro degli ordinamenti italiani preunitari*, in SPAGGIARI A., TRENTI G. (a cura di), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa. Atti del convegno. Modena, 25-28 marzo 1998*, I, Roma, 2001;
- SANTORO-PASSARELLI F., *Dai codici preunitari al codice civile del 1865*, in *Studi in memoria di Andrea Torrente*, II, Milano, 1968;
- SANZ CID C., *La Constitución de Bayona*, Madrid, 1922;
- SAREDO G., *Istituzioni di procedura civile precedute dall'esposizione dell'ordinamento giudiziario italiano*, I-II, Firenze, 1873-1876;
- SATTA S., «Codice di procedura civile», voce dell'*Enc. dir.*, VII, Milano, 1960;
- SATTA S., *Il formalismo nel processo. Relazione letta il 4 ottobre al quarto convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, ora in SATTA S., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Padova, 1968;
- SATTA S., *Il mistero del processo*, Milano, 1994;
- SATTA S., *Quaderni del diritto e del processo civile*, I, Padova, 1969;
- SAVINO D., *Errori del Codice di procedura civile del Regno d'Italia sinteticamente esposti*, Taranto, 1866;
- SBOTO G., *Osservazioni sulla riforma del procedimento sommario*, Catania, 1907;
- SCALAMANDRÈ G., *Manuale di procedura espositivo degli articoli del Codice italiano di rito civile ne' quali la regola è espressa e la eccezione taciuta*, Scafati, 1875;
- SCAMUZZI L., *Manuale teorico-pratico dei giudici conciliatori ed uscieri*, Milano, 1874;
- SCAMUZZI L., *Manuale teorico-pratico di procedura civile. Per uso de' conciliatori cancellieri ed uscieri*, Milano, 1866;
- SCHÄFER H., *Geschichte von Spanien. Von den ersten Jahrzehnten des neunten Jahrhunderts bis zum Anfang des zwölften*, II, Hamburg, 1844;
- SCHETTINI E., *Sull'applicazione dell'art. 9, cap. 1, della Legge 31 marzo 1901 sul procedimento sommario*, Napoli, 1903;
- SCHLINKER S., *Litis contestatio. Eine Untersuchung über die Grundlagen des gelehrten Zivilprozesses in der Zeit vom 12. Bis zum 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, 2008;
- SCHWARTZ J.C., *Vierhundert Jahre deutscher Civilproceß-Gesetzgebung. Darstellungen und Studien zur deutschen Rechtsgeschichte*, Berlin, 1898;
- SCIALOJA A., in MANCINI P.S., PISANELLI G., SCIALOJA A. (a cura di), *Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi. Con la comparazione degli altri codici italiani, e delle principali Legislazioni straniere*, I, 2, Torino, 1857;
- SCIALOJA V., *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Riv. dir. comm.*, 1911;
- SCIALOJA V., *I problemi dello Stato italiano nel dopoguerra*, Bologna, 1918;
- SCIALOJA V., *Introduzione*, in COMMISSIONE REALE PER IL DOPOGUERRA, *Studi e proposte della Prima Sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali. Giugno 1918-giugno 1919*, Roma, 1920;
- SCLOPIS F., *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789, a quella delle riforme italiane*, I, Torino, 1864;
- SCLOPIS F., *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione Francese, 1789, a quella delle riforme italiane*, III, 2, Torino, 1864;
- SCOTTI A., *Appunti sullo schema di riforma del procedimento sommario votato alla Camera dei deputati nella tornata del 14 e 15 maggio 1878*, in *Mon. trib. Mil.*, 1878;
- SCOTTI A., *Della rimessione delle parti a udienza fissa per la risoluzione dell'incidente e anche del merito. Risposta agli avvocati B. Leone ed E. Cuzzèri*, in SERAFINI F. (diretto da), *Archivio giuridico*, XIII, Pisa, 1874;

SEGNİ A., *Ancora in tema di riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, 1921;

SEGNİ A., *Il principio di eventualità e la riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, XV, 1937;

SEGNİ A., *La legislazione processuale di guerra e la riforma del processo civile*, in *Studi sassaresi*, 1921;

SEGNİ A., *Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, in *Studi sassaresi*, XV, 1937;

SEGNİ A., *Scritti giuridici*, I, Torino, 1965;

SEGRÉ S., *La riforma del processo sommario*, in *Mon. trib.*, 1892;

SEGRÉ T., *Relazione della Commissione nominata dal Collegio dei procuratori di Milano intorno al progetto di riforma del procedimento sommario*, in *Mon. trib.*, 1878;

SEGRETIARIATO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *Camera dei deputati. Legislatura XXVII, La legislazione fascista. 1922-1928 (I-VII)*, I, Roma, 1929;

SELLA P., *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, 1927;

SEMPERE Y GUARINOS J., *Apuntamientos para la historia de la jurisprudencia española*, in ID., *Biblioteca Española económico-política*, II, Madrid, 1804;

SEMPERE Y GUARINOS J., *Biblioteca Española económico-política*, II, Madrid, 1804;

SEMPERE Y GUARINOS J., *Historia del derecho español*, II, Madrid, 1823;

SEMPERE Y GUARINOS J., *Observaciones sobre la Cortes y sobre las leyes fundamentales de España*, Granada, 1810;

SENONER G., *Manuale per Giudici, Avvocati, ed altri che intendono applicarsi al foro*, I-II, Venezia, 1804;

SERAFINI F. (diretto da), *Archivio giuridico*, XIII, Pisa, 1874;

SICILIANI T., *Il disegno di legge sulle nuove disposizioni intorno all'ordine ed alla forma dei giudizi*, in *I Tribunali delle Puglie*, IX-X, 1910;

SILVELA F., *Proyectos de reforma en nuestra legislación mercantil, penal y civil. Discurso leído por Excmo. Sr. D. Francisco Silvela, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada en 15 de octubre de 1884*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, LXV, 1884;

SINDACATO FASCISTA DI AVVOCATI E PROCURATORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE, *Parere sul progetto preliminare del Codice di procedura civile*, Firenze, 1937;

SIREY J.B., *Codice di procedura civile annotato delle disposizioni legislative, e delle decisioni di giurisprudenza di Francia da G.B. Sirey; delle disposizioni legislative, e delle massime delle Corti del Regno delle Due Sicilie da A. Lanzellotti*, N. Barracano, I-III, Napoli, 1823-1824;

SISMONDO S., *Guida pratica di procedura civile e commerciale con esempi e norme di direzione*³, Bologna, 1866;

SISMONDO S., *La processura civile del Regno d'Italia. Ridotta ad esempi pratici mediante redazione di tutti gli atti dal nuovo Codice di procedura e dal Codice civile*², Casale 1861;

SISMONDO S., *La processura civile dello Stato italiano Sardo-Lombardo. Ridotta ad esempi pratici mediante redazione di tutti gli atti dal nuovo Codice di procedura e dal Codice civile*, Casale, 1860;

SISMONDO S., *Progetto di procedura civile suggerito dall'esperienza*, Bologna 1864;

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES LEGISLATIVES (ed.), *Le Code civil (1804-1904). Livre du centenaire publié par la Société d'Études Législatives*, Paris, II, 1904;

SOFFIETTI I., MONTANARI C., *Il diritto negli Stati sabaudi. Fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, 2008;

SOLIMANO S., *Procédure civile. Italie XIX^e siècle, Codice di procedura civile italiano del 1865, Code de procédure civile du Royaume d'Italie, R.D. 25 juin 1865*, in HAUTEBERT J., SOLEIL S. (dir.), *La procédure et la construction de l'État en Europe (XVI^e-XIX^e siècle). Recueil de textes, présentés et commentés*, Rennes, 2011;

SOLMI A., *I poteri del giudice nel nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1938;

SOLMI A., *L'elaborazione del nuovo Codice di procedura civile*, in ID., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, 1937;

SOLMI A., *L'idea fascista nel nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1937;

SOLMI A., *La funzione della procedura civile e la funzione degli avvocati e procuratori*, in ID., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, 1937;

SOLMI A., *La preparazione della riforma* in ID., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, 1937;

SOLMI A., *La riforma dei codici e l'ordinamento giudiziario*, in ID., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, 1937;

- SOLMI A., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, 1937;
- SOLMI A., *La tradizione nazionale nel nuovo processo civile*, in ID., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, 1937;
- SOLMI A., *Le basi della riforma della procedura civile*, in ID., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, 1937;
- SOLMI A., *Lineamenti del nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1937;
- SOLMI A., *Precisazioni sulla riforma del processo civile* in ID., *La riforma del Codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste, con prefazione e indice*, Roma, 1937;
- SONZOGNO G.C., *Manuale del processo civile austriaco*², Milano, 1855;
- SONZOGNO G.C., *Manuale della procedura civile*, Milano, 1866;
- SORGENTE N., *Tema in procedura civile. Della contumacia nella sua storia e nella procedura italiana*, Napoli, 1878;
- SPRUNG R., *Le basi del diritto processuale austriaco*, in *Riv. dir. proc.*, 1979;
- STAMPACCHIA L., *Giuseppe Pisanelli. La biografia e il suo progetto del Codice civile*², Lecce, 1880;
- STANCO G., *Il rito sommario dinnanzi al foro (1865-1870)*, in BRIGUGLIO A., MARTINO R., PANZAROLA A., SASSANI B. (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, III, Ospedaletto, 2016;
- STEVENS WALTON C., *The Civil Law in Spain and Spanish-America... with A History of all Spanish Codes, and Summary of Canonical Laws, of the Principal Fueros, Ordenamientos, Councils and Ordenanzas of Spain from the Earliest Times to the Twentieth Century*, Washington D.C., 1900;
- STICKLER A.M., «*Ordines iudicarii*», voce del *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris, 1957;
- STORME M., CASMAN H. (eds.), *Towards a Justice with a Human Face. The First International Congress on the Law of Civil Procedure. Faculty of Law – State University of Ghent. 27 August 1977-4 September 1977*, Antwerpen, 1978;
- STRAMBI L., *Analisi delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Firenze, 1865;
- STRAMBI L., *Formulario degli atti civili*, I-IV, Firenze, 1865-1866;
- SUAREZ DE PAZ G., *Praxis ecclesiastica et secularis cum actionum formulis et actis processuum hispano*, Lugduni, 1739;
- SUCCI A., *Compendio della riforma amministrativa e giudiziaria ordinata con moto proprio della Santità di Nostro Signore Papa Leone XII*, Bologna, 1825;
- Sulla riforma del procedimento sommario. Relazione a S.M. il Re presentata da S.E. il Guardasigilli (Cocco-Ortu) per l'approvazione del decreto 31 agosto 1901, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901*, Roma, 1901;
- SUMNER LOBINGIER C., *A Spanish Object-Lesson in Code-Making*, 16 Yale L.J., 1907;
- Supplemento all'osservazioni teoriche-pratiche al Regolamento di procedura civile, o sia al tomo V. dell'Analisi della procedura medesima*, Firenze, 1827;
- Tabelle cronologiche dei disegni di legge d'iniziativa del Governo e delle domande rivolte alla Camera per autorizzazione a procedere in giudizio*, in *Camera dei deputati, Legislatura XX – 1ª Sessione 1897-1898, Raccolta atti stampati per ordine della Camera*, II, Roma, 1898;
- TAFANI A., *La riforma del procedimento sommario*, in *Mon. pret.*, 1891;
- TARELLO G., *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto del secolo. Per uno studio della genesi dottrinale del vigente codice italiano di procedura civile*, in AA.VV., *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, III, Firenze, 1977;
- TARELLO G., *Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo. Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice di procedura civile italiano*, in GUASTINI R., REBUFFA G. (a cura di), *Dottrine del processo civile*, Bologna, 1989;
- TARELLO G., *L'opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale*, in ID., *Materiali per una storia della cultura giuridica moderna*, III, 1, Bologna, 1973;
- TARELLO G., *La «Scuola dell'esegesi» e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL dalla morte di P.E. Bensa*, Milano, 1969;
- TARELLO G., *Materiali per una storia della cultura giuridica moderna*, III, 1, Bologna, 1973;

- TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, I, Bologna, 1976;
- TARUFFO M. (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, 2012;
- TARUFFO M., «Procedura civile (codice di)», voce del *Dig., disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996;
- TARUFFO M., *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in BARILE P. (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990;
- TARUFFO M., *Codice civile e diritto processuale*, in MAZZAMUTO S., RESCIGNO P. (a cura di), *I valori della convivenza civile e i codici dell'Italia unita*, Torino, 2014;
- TARUFFO M., *Introduzione. Il processo civile nel Lombardo-Veneto*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari. VII. Regolamento generale del processo civile per il Regno Lombardo-Veneto. 1815*, Milano, 2003;
- TARUFFO M., *L'istruzione probatoria*, in ID., (a cura di), *La prova nel processo civile*, Milano, 2012;
- TARUFFO M., *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980;
- TARUFFO M., *La giustizia civile*, in CAPPELLINI P., COSTA P., FIORAVANTI F. (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del Pensiero-Diritto*, Roma, 2012;
- TARUFFO M., *Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile*, in AA.VV., *Giornata lincea in ricordo di Lodovico Mortara. In collaborazione con l'Associazione italiana fra gli Studiosi del Processo Civile*, Roma, 1998;
- TARUFFO M., *Sistema e funzione del processo civile nel pensiero di Giuseppe Chiovenda*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986;
- TARZIA G., CAVALLONE B., *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, II, Milano, 1989;
- TARZIA G., *Procedimento sommario e procedimento formale. Note introduttive*, in TARZIA G., CAVALLONE B., *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, I, Milano, 1989;
- TARZIA, B. CAVALLONE G., *I progetti di riforma del processo civile. (1866-1935)*, I, Milano, 1989;
- TAVILLA C.E., *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino, 2006;
- TAVILLA C.E., *Il Codice Estense del 1771. Il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari, II. Codice Estense. 1771*, Milano, 2001;
- TAVILLA C.E., *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in ID., *Ricerche di storia giuridica estense*, Modena, 2002;
- TEDESCHI L., *Manuale di procedura civile austriaca. Dietro il regolamento generale del processo civile*, Milano, 1837;
- TEDOLDI A., *Il nuovo procedimento sommario*, Bologna, 2013;
- Temi e tesi da svolgersi nel II Congresso nazionale forense. Torino 1898*, Torino, 1898;
- TESORIERE G., *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi*, I. *I pre-chiovendiani*, II. *Giuseppe Chiovenda e la sua Scuola*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972;
- TESORIERE G., *Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi*, I. *I pre-chiovendiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972;
- TETI N., *Manuale di procedura civile per i conciliatori secondo le disposizioni del Codice italiano*, Caserta, 1867;
- THIERRY A., *Coupe d'œil sur l'histoire d'Espagne*, in ID., *Dix ans d'études historiques. Ouvre complètes*, III, Paris, 1851;
- THIERRY A., *Dix ans d'études historiques. Ouvre complètes*, III, Paris, 1851;
- THOMANN P.A., *La posizione e le funzioni del giudice nel procedimento di prima istanza secondo il Progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura civile italiano*, Soletta, 1939;
- THOMINE-DESMAZURES P.J.H., *Commentario sul codice di procedura civile... Volto in italiano con note e giurisprudenza napoletana per l'avvocato Michele Praus*, I-II, Napoli, 1840;
- TIVARONI C., *Storia critica del Risorgimento italiano. L'Italia durante il dominio francese (1789-1815). L'Italia Settentrionale*, Torino, 1889;
- TOHARIA J.J., *Modernización, autoritarismo y administración de justicia en España*, Madrid, 1974;
- TOMÁS Y VALIENTE F., *Genesis di un costituzionalismo euro-americano. Cadice 1812. Con un'autobiografia dell'autore e Prefazione di A. ROMANO*, Milano, 2003;

- TOMÁS Y VALIENTE F., *Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución*, in *Anuario de historia del derecho español*, 1995;
- TOMÁS Y VALIENTE F., *Manual de Historia del Derecho español*, Madrid, 1981;
- TORMO CAMALLONGA C., *El derecho es la justicia de los hechos; a propósito de la Instrucción del Marqués de Gerona*, in *Anuario de historia del derecho español*, LXXXI, 2011;
- TORRES MENA J., *La Justicia, su dogma y su culto*, Madrid, 1872;
- TORRES MENA J., *Memorial ajustado en el pleito sobre la codificación, que se eleva al Tribunal-Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XLVI, 1875;
- TORRIGIANI A., *Le castella della Val di Nievole. Studi storici*, Firenze, 1865;
- TORTELLA CASARES G., MARTÍ C., JOVER ZAMORA J.M., GARCÍA DELGADO J.L., Y RUIZ D., *Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923)*, in TUÑÓN DE LARA M. (dir.), *Historia de España*, VII, Barcelona, 1981;
- TOSCANO DE PUELLES F., *Sainz de Andino. El hacedor de leyes*, Cádiz, 1987;
- TOSI G., *Brevi osservazioni sul progetto di legge presentato dall'on. Ministro di grazia e giustizia al Senato nella tornata del 10 marzo 1891 per modificazioni agli artt. 389-390 C.p.c.*, in *Dir. e giur.*, 1891;
- TREGGIARI F., «Emanuele Gianturco», voce dell'*Enc. italiana di scienze, lettere e arti, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, VIII^a Appendice, Roma, 2012;
- TREGGIARI F., *Emanuele Gianturco. L'educazione di un giurista (Aspetti dell'insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986;
- TRIANI G., *Studi ed appunti di diritto civile giudiziario*, Bologna, 1883;
- TROMPEO L., *Riforme al Codice di procedura civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1909;
- TUCCIO F.P., *Studii sulla dottrina degli incidenti nel diritto giudiziario civile italiano*, Palermo, 1898;
- TUÑÓN DE LARA M. (dir.), *Historia de España*, VII, Barcelona, 1981;
- UNGARI P., *Per la storia dell'idea di codice*, in *Quaderni fiorentini*, I, 1972;
- UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, *Osservazioni intorno al 'progetto preliminare del Codice di procedura civile'*, Milano, 1937;
- VALERO Y GARCÍA A., *Manual teórico y verdadero práctico para la sustanciación y tramitación de los procedimientos civiles con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento civil vigente*, Madrid, 1866;
- VALLEJO Y FERNÁNDEZ DE LA REGUERA J., *La regulación del proceso en el Fuero Real. Desarrollo, precedentes y problemas*, in *Anuario de Historia del Derecho español*, LV, 1985;
- VALLERANI M., *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, 2005;
- VAN CAENEGEM R., *History of European Civil Procedure*, in CAPPELLETTI M. (ed.), *International Encyclopedia of Comparative Law*, XVI, Tübingen, 1973;
- VAN RHEE C.H. (ed.), *European Traditions in Civil Procedure*, Oxford, 2005;
- VANCE J.T., *The Background of Hispanic-American Law. Legal Sources and Juridical Literature of Spain*, Washington, 1937;
- VANDERLINDEN J., *Le concept du code en Europe occidentale du XIII^e au XIX^e siècle. Essai de définition*, Bruxelles, 1967;
- VANO C. (a cura di), *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura, tra periferia e nazione*, Napoli, 2005;
- VARELA SUANZES-CARPEGNA J., *La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX*, in *Revista de las Cortes Generales*, 1987;
- VARELA SUANZES-CARPEGNA J., *Los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz*, in GUERRA F.X. (ed.), *Las revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español*, Madrid, 1995;
- VASSELLI L., *Formulario di tutti gli atti di procedura analogamente al Codice pubblicato con moto proprio del 22 novembre 1817*, I-II, Roma, 1818;
- VÁZQUEZ SOTELO J.L., *Instituciones sanadoras del proceso civil español. 'Excepciones dilatorias' y 'comparecencia previa'*, in MORENO CATENA V. (coord.), *Problemas actuales de la justicia. Homenaje al Prof. Gutiérrez-Alvíz y Armario*, Valencia, 1988;
- VELLANI M., *Introduzione. Lineamenti del codice di procedura civile per gli Stati Estensi del 1852*, in PICARDI N., GIULIANI A. (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo. II^a Sezione: Codici degli Stati italiani preunitari*, XI. *Codice di procedura civile per gli Stati Estensi. 1852*, Milano, 2003;

- VENIER A., *Regolamento generale organico del processo civile per gli stati austriaci in Italia. Ridotto in quesiti e risposte*, Brescia, 1815;
- VERCESI E., *Tre pontificati. Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI*, Torino, 1936;
- VERDE G., *Le ideologie del processo in un recente saggio*, in *Riv. dir. proc.*, 2002;
- VERLANGA HUERTA F., *Jurisprudencia popular. Comprende los negocios de menor cuantía, con el procedimiento mandado observar por la ley de 10 de enero 1838²*, Madrid, 1840;
- VERLANGA HUERTA F., *Tratado que continuando la Jurisprudencia popular sobre pleitos de menor cuantía, comprende el procedimiento correspondiente á los demás negocios civiles de la jurisdicción ordinaria*, I, Madrid, 1841;
- VERNIER O., BOTTIN M., ORTOLANI M. (dir.), *Études d'histoire du droit prive en souvenir de Maryse Carlin*, 2008;
- VIANI L., *Norma di procedura civile del Codice estense*, Reggio, 1816;
- VICENS VIVES J., *Historia social y económica de España y América*, V, Barcelona, 1959;
- VICTOR FOUCHER M., *Code de commerce et Loi de procédure sur les affaires et causes de commerce du Royaume d'Espagne*, Rennes-Paris, 1838;
- VIGLIANI P.O., *Dei doveri imposti dalla Promulgazione del Codice di procedura civile alla Magistratura ed al Foro. Discorso pronunciato il 6 novembre 1854 dall'Avvocato Fiscale Generale di S. M. P.O. Vigliani nella solenne adunanza di apertura del Magistrato di Appello di Nizza*, Nizza, 1854;
- VIGLIANI P.O., *Del progresso nell'amministrazione della giustizia. Discorso letto dal Comm. P.O. Vigliani, Avv. Generale di S.M., nella solenne apertura dell'anno giudiziario il dì 5 novembre 1858, nanti all'Ecc.^{ma} Corte di Appello di Genova*, Genova, s.d.;
- VILAR P., *Hidalgos, amotinados y guerrilleros: Pueblo y poderes en la historia de España*, Barcelona, 1982;
- VINCIGUERRA S. (a cura di), *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova, 1998;
- VIORA M. (a cura di), *Corpus Glossatorum juris civilis*, I, Torino, 1973;
- VIORA M., *Le Costituzioni Piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, I. Storia esterna della compilazione, Milano-Torino-Roma, 1928;
- VIORA M.E., *Consolidazioni e codificazioni. Considerazioni sulle caratteristiche strutturali delle fonti di cognizione del diritto nei tempi andati. Contributo alla storia della codificazione*, Bologna, s.d.;
- VIORA M.E., *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione³*, Torino, 1967;
- VISCONTI A., *La codificazione del processo civile a Milano durante la prima dominazione austriaca (1784-1795)*, in *Riv. dir. civ.*, 1914;
- VITI D., *Commento sistematico del Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Napoli, 1876;
- VITTORE V., *La riconvenzione in materia civile nella storia e nel diritto giudiziario*, Piacenza, 1887,
- VOGLIOTTI M., *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007;
- VOLPI ROSSELLI G., *Il progetto di Codice di procedura civile del Regno d'Italia (1806)*, Milano, 1988;
- VON RAUCHHAUPT F.W., *Geschichte der spanischen Gesetzesquellen von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Heidelberg, 1923;
- VUOLI R., *La Commissione centrale per il dopoguerra*, in *Riv. int. Scienz. Soc. e Disc. Aus.*, 1918;
- WACH A., *Vorträge über die Reichs-Civilprozeßordnung gehalten vor praktischen Juristen im Frühjahr 1879*, Bonn, 1896;
- WESSELEY J., *Handbuch der westgalizischen Gerichtsordnung vom 19 Dezember 1796*, Innsbruck, 1834;
- XIRAU PALAU J., *Le condizioni attuali del processo civile in Ispagna*, in *Riv. dir. proc.*, 1925;
- ZANCHI V., *Gli incidenti*, Milano, 1876;
- ZANELLA G., *Storia della letteratura italiana. Dal Settecento ai giorni nostri*, Milano, 1880;
- ZANGHERI V., *Il procedimento sommario nella Legge, nella giurisprudenza e nella pratica*, Milano, 1911;
- ZANUTTIGH L., *Il giudice unico nella riforma del 1912*, in *Riv. dir. proc.*, 1971;
- ZANZUCCHI M.T., *La riforma della procedura civile nel Progetto Orlando. Osservazioni sull'art. 44 del Progetto*, in *Riv. dir. comm.*, 1910;
- ZANZUCCHI M.T., *Osservazioni sull'intero progetto*, in UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, *Osservazioni intorno al 'progetto preliminare del Codice di procedura civile'*, Milano, 1937;

ZECCHINO O. (a cura di), *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico. Atti del Convegno. Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988*, Napoli, 1991;
 ZEFFIRINO R., *Formulario di procedura civile per uso dei conciliatori comunali*, Pallanza, 1866;
 ZOBBI A., *Storia civile della Toscana. Dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, III, Firenze, 1851;
 ZOBBI A., *Storia civile della Toscana. Dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, IV, Firenze, 1852;
 ZUCCAGNI ORLANDINI A., *Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana*, II, Firenze, 1850;
 ZURITA R., CAMURRI R. (eds.), *Las elites en Italia y en España (1850-1922)*, Valencia, 2008.

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

Allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien, Wien, gedruckt bey Joseph Hraschanky, 1796;
Analisi della Legge organica dei nuovi tribunali toscani pubblicata col R. motuproprio de' 2. agosto 1838, Firenze, nella Stamperia Granducale, 1838;
 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, *Fuero Real de Alonso X el Sabio*, Madrid, 2015;
Code de procédure civile. Édition de l'imprimerie ordinaire du Corps Législatifs, Paris, chez Rondonneau, au Dépôt de lois, 1806;
Codice di commercio pel Regno d'Italia, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, martedì 11 aprile 1882, n. 86, *Supplemento*;
Codice di Leggi, e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima, I, Modena, presso la Società Tipografica, 1771;
Codice di procedura civile del Regno d'Italia, Milano, Stamperia Reale, 1865;
Codice di procedura civile del Regno d'Italia, Napoli, Stabilimento tipografico del Cav. G. Nobile, 1865;
Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1854;
Codice di procedura civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1859;
Codice di procedura civile per gli Stati Estensi, Modena, Per gli Eredi Soliani Tipografi Reali, 1852;
Codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, Parma, dalla Ducale Tipografia, 1820;
Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte terza. Leggi della procedura ne' giudizi civili, Napoli, dalla Real tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819;
Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado en 30 de Mayo de 1829. Edición oficial, Madrid, 1829;
Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde 24 de febrero de 1812 hasta 14 de setiembre del mismo año, en que terminaron sus sesiones, IV, Madrid, 1820;
Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde de 24 de setiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812, II, Madrid, 1820;
Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1812, III, Madrid, 1820;
Constitución de 1869, y leyes orgánicas, municipal, provincial, electoral y de orden público, comentadas y relacionadas con nuestro derecho vigente por una Sociedad de publicistas. Obra dedicada á las Córtes Constituyentes, Madrid, 1870;
Constitución de la Monarquía española, promulgada el 30 de junio de 1876, Madrid, 1876;
Constitución política de la Monarquía Española. Promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Cádiz, 1812;
Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici Richter, curas ad librorum manu scriptorum et editionis romanae fidem recognouit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg, Pars Secunda, Decretalium Collectiones, Graz, 1959;
 D.lgt. 21 marzo 1918, n. 361 in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, mercoledì 27 marzo 1918, n. 73;
 D.M. 22 dicembre 1876, in *Il Filangeri*, 1877;
 D.M. 28 dicembre 1876, in *Il Filangeri*, 1877;
 D.M. 29 marzo 1923, in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto*, XLIV, Roma, 1923;
Decreto relativo al Codice di procedura civile (Decreto n. 108 del 17 giugno 1806), in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1° maggio al 31 agosto 1806. N. 11 al N. 28.*, Milano, Dalla Reale Stamperia, 1806;

Dichiarazioni e Istruzioni per la esecuzione del R. Motuproprio del 2. Agosto 1838 sulla riforma giudiziaria. Approvate con sovrano rescritto del dì 9. novembre 1838, Firenze, nella Stamperia Granducale, 1838;

Exposición á S.M., Real Decreto è Instrucción del procedimiento civil, con respecto á la real jurisdicción ordinaria de 30 de setiembre de 1853, Madrid, 1855;

L. 2 aprile 1865, n. 2215, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Anno 1865. Dal n° 2114 al n° 2753^{quinquies}*, XI, Torino, 1865;

L. 20 marzo 1865, n. 2248, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, giovedì 27 aprile 1865, n. 101;

L. 30 dicembre 1923, n. 2814, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, martedì 8 gennaio 1924, n. 6;

L. 31 marzo 1901, n. 107, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, lunedì 8 aprile 1901, n. 83;

Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal 27. d'aprile 1814 a tutto l'anno corrente per ordine di tempi, Firenze, nella Stamperia Gran-Ducale, 1814;

Leggi del Gran-Ducato della Toscana. Pubblicate dal dì 15. novembre 1814. al 31. dicembre di detto anno per ordine di tempi, Firenze, nella Stamperia Gran-Ducale, 1814;

Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, I, Torino, nella Stamperia Reale, 1770;

Leggi organiche giudiziarie della Repubblica Cisalpina, Milano, Dalle Stampe de' Fratelli Pirola e Veladini, Anno VI. Repubblicano;

Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1881;

Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Oficial, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1855;

Ley de Enjuiciamiento criminal promulgada por Real Decreto de 14 de setiembre de 1882, Madrid, Góngora editores, 1882;

Ley de Enjuiciamiento Mercantil, in *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, decretada, sancionada y promulgada en 24 de julio de 1830. Edición Oficial*, Madrid, 1830;

Ley provisional para la sustanciación de los pleitos de menor cuantía, decretada por la Córtes en 3 de Noviembre 1837 y sancionada por S.M. en 10 de Enero de 1838, Coruña, 1838;

Loi sur la procédure civile pour le Canton de Genève. Décrétée par le Conseil Représentatif et Souverain le 29 septembre 1819, Genève, De l'Imprimerie des Successeurs Bonnant, 1819;

Metodo generale di procedura nelle cause civili, Milano, Nella Tipografia di Luigi Veladini, 1801;

Metodo giudiziario civile adottato dalla legge 14 aprile 1804. Anno III, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte I. Dal 1° gennaio al 30 aprile 1804. N. 1. al 11.*, Milano, Presso Luigi Veladini Stampatore Nazionale, 1804;

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA, *Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria*, Madrid, 1835;

Moto proprio della Santità di N.S. Leone XII in data 5 ottobre 1824 sulla Riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizj. Esibito negli atti del Farinetti Segretario di Camera il giorno 30 del mese ed anno suddetto, Roma, presso Vincenzo Poggioli, stampatore della R.C.A., 1824;

Moto proprio della Santità di N.S. Papa Pio VII in data de' 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'amministrazione pubblica. Esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera nel giorno 14 del mese ed anno suddetto, Roma, presso Vincenzo Poggioli stampatore della R.C.A., 1816;

Moto proprio della Santità di Nostro Signore Pio VII in data de' 22. novembre 1817. sul nuovo Codice di procedura civile. Esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera il dì, anno, e mese suddetto, Roma, presso Vincenzo Poggioli, stampatore della R.C.A., 1817;

Novísima ley de enjuiciamiento civil y mercantil..., Madrid, 1869;

Novísima Recopilación de las leyes de España. Dividida en XII libros, Madrid, 1805;

Progetto del Codice di procedura civile del Regno d'Italia. Presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863 (n. 63), Torino, Stamperia Reale, 1864;

Prontuario delle sovrane disposizioni relative alla riforma giudiziaria toscana dell'anno 1838. Con aggiunta delle più importanti e moderne leggi, Firenze, presso Carlo Cambiagi, 1838;

R.D. 17 ottobre 1894, in *Gaceta de Madrid*, n. 292, viernes 19 octubre 1894;

R.D. 21 ottobre 1889, in *Gaceta de Madrid*, n. 295, martes 22 octubre 1889;

R.D. 3 giugno 1924, in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto*, XLV, Roma, 1924;

R.D. 31 agosto 1901, n. 413, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, sabato 7 settembre 1901, n. 214;

R.D.-Ley 2 aprile 1924 può leggersi in *Gaceta de Madrid*, n. 95, *viernes 4 abril 1924*;

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla*, I, Madrid, 1861;

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla*, II, Madrid, 1863;

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Fuero Real del Rey Don Alonso el Sabio*, Madrid, 1836;

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Las Siete Partidas del Rey Don Alonso El Sabio, cotejadas con varios códices antiguos*, II, Madrid, 1807;

Reale Motuproprio del 2 agosto 1838 contenente l'organizzazione dei Nuovi Tribunali Toscani, Firenze, nella Stamperia Granducale, 1838;

Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera instancia, Pamplona, 1813;

Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la Real jurisdicción ordinaria del 1835;

Regolamenti diversi per il Tribunale di Commercio di Firenze, per i Licenziati nella soppressa Accademia di Pisa, per la riassunzione delle cause pendenti nel dì 11. novembre 1814, per il Collegio degli Avvocati, per il Ruolo dei Procuratori, per l'Ordine e la Disciplina dei Tribunali. Edizione autentica, Firenze, nella Stamperia di Carlo Cambiagi, 1814;

Regolamento 24 dicembre 1854 per l'esecuzione del Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, n. 367, in *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, XXIII, Torino, Stamperia Reale, s.d.;

Regolamento dei Tribunali del dì 30. Dicembre 1771 e della Legge per il nuovo Compartimento dei Tribunali di Giustizia dello Stato Fiorentino del dì 30. Settembre 1772, in *Legislazione toscana. Raccolta e illustrata dall'avvocato Lorenzo Cantini*, XXX, Firenze, nella Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo, 1807;

Regolamento del processo civile della Lombardia austriaca, Milano, nella Stamperia di Gaetano Motta, 1785;

Regolamento dell'ordine, e disciplina dei Tribunali di Toscana del 15 novembre 1814, in *Regolamenti diversi per il Tribunale di Commercio di Firenze, per i Licenziati nella soppressa Accademia di Pisa, per la riassunzione delle cause pendenti nel dì 11. novembre 1814, per il Collegio degli Avvocati, per il Ruolo dei Procuratori, per l'Ordine e la Disciplina dei Tribunali*. Edizione autentica, Firenze, nella Stamperia di Carlo Cambiagi, 1814;

Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana. Edizione autentica, Firenze, nella Stamperia di Carlo Cambiagi, 1814,

Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto. Edizione ufficiale, Milano, Dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815;

Regolamento generale del processo civile per gli Stati austriaci in Italia, Venezia, Per li Pinelli Zio e Nipote Stampatori Regj, 1803;

Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause civili, Vienna, Stamp. Di Giovanni Tom. nob. Di Trattner, 1781;

Regolamento generale giudiziario per la Galizia Occidentale de' 19 dicembre 1796, Trento, Gio. Batta. Monauni Imp. Reg. Stamp., 1814;

Regolamento giudiziario in aggiunta alle costituzioni civili ed in riforma delle consuetudini del Foro negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, Parma, dalla Stamperia nazionale, anno XII della Rep. Franc., 1804;

Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Emanato dalla Santità di N.S. Gregorio Papa XVI con Moto proprio del 10 novembre 1834. Esibito il 17 dello stesso mese negli atti dell'Apollonj, Segretario e Cancelliere della R.C.A., Roma, nella Tipografia Camerale, 1834;

Regolamento organico della giustizia civile e punitiva (Decreto n. 105 del 13 giugno 1806), in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1° maggio al 31 agosto 1806. N. 11 al N. 28.*, Milano, Dalla Reale Stamperia, 1806;

Revisione del Codice di procedura civile, in GALLETTI G., TROMPEO P. (a cura di), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1857-1858 (VI^a Legislatura). Documenti*, I, Roma, 1873;

Riforma dei Tribunali, e dei Magistrati di Toscana 13 ottobre 1814, in *Regolamenti diversi per il Tribunale di Commercio di Firenze, per i Licenziati nella soppressa Accademia di Pisa, per la riassunzione delle cause pendenti nel dì 11. novembre 1814, per il Collegio degli Avvocati, per il Ruolo dei Procuratori, per l'Ordine e la Disciplina dei Tribunali*. Edizione autentica, Firenze, nella Stamperia di Carlo Cambiagi, 1814;

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Grav, Offic. Uitgave, 1830.